ANALISI CRITICA

DEL TRATTATO

DEL SIG. LE VAYÉR DE BUTIGNÌ

DELL' AUTORITÀ DEL RE

SOPRA

L'ETÀ NECESSARIA ALLA PROFESSIONE
SOLENNE DE' RELIGIOSI.

VOLUME I.

M. DCC. LXXII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE.

Ragguaglio delle Opere del Signor le Vayèr de Butignì, specialmente in materia d' Ordini Regolari,

e

Ragione di quest' Analisi.

I. ROllando le Vayér de Butignì, già Avvocato del Parlamento di Parigi, diede di buon'ora a conoscere, qual fosse l' indole del suo talento, e di qual sorta di studj egli principalmente si dilettasse. Sino dall' anno 1643. diede egli alla luce la sua prima Opera, che fu una Tragedia intitolata *Il gran Selim*; e due anni appresso, *Il Manlio* altra Tragedia. Nel 1649. stampò un vasto Romanzo intitolato *Mitridate*, in quattro tomi; e un altro Romanzo anche più copioso, compreso in sei volumi,

col

col titolo di *Tarsi*, *e Zelia* l'anno 1659. (1); quand'egli era già giunto all' età di trentadue anni, cioè a dire, a quella età, che ordinariamente decide della capacità, e del sapere degli uomini.

Non altre, che queste Opere, e due scritti (2) criminali in difesa di un reo, uno sulle pene del peculato, e l'altro sull' incertezza della pruova, che si trae in giudizio dal confronto di caratteri (argomento avente più del pirronico, che del legale, e a cui perciò anche senza gran fondo di sapere, colla sola vivacità di spirito si pòtea dare qualche risalto); non altre Opere, dico, che Tragedie, e voluminosi Romanzi, e i detti due opuscoletti, avea egli posto a luce, nè altri saggi, che questi, avea dati della sua applicazione a' studj del diritto, specialmente Canonico, allorchè il Re Luigi XIV. pubblicò un Editto, segnato nel Dicembre del 1666., col quale ordinavasi, che d'allora in poi non si fondassero in Francia nuove Case Religiose senza averne ottenuta prima espressamente dal Re la licenza. Il Sig. Butignì, che aveva ormai quarant' anni, e che aspirava con impazienza a farsi nome, per migliorar di fortuna, si avvi-

(1) Vedi i *Supplementi* del Goujet al *Dizionario del Moreri* nell' ultima edizione fatta in Parigi dello stesso Dizionario *tom.* x. *pag* 501. articolo *Le Vayer de Boutigny Rolland*; il quale articolo è altresì stampato nelle moderne edizioni franzesi sì del *Trattato de' Voti* del medesimo Signor Butignì, che del di lui *Trattato dell' Autorità Regia nell' amministrazione della Chiesa Gallicana*, delle quali opere, e edizioni più sotto di proposito parleremo.

(2) Goujet *ivi*.

visò di lavorare sopra un tal Editto come una Tragedia di nuova specie, non più indifferente, come le sue precedenti, ma bensì di tanto rilievo, di quanto lo è l'estinzione degli Ordini Regolari in un paese Cattolico. E sebbene il titolo dell'Editto era questo, *Editto del Re intorno alle formalità necessarie per le fondazioni di Case Religiose, o di altre Comunità* (1): ei nondimeno, assuefatto allo stile tragico, e romanzesco, dove si attende non alla verità delle cose, ma all'invenzione, e al capriccio, trasformò *le formalità necessarie per le fondazioni*, cangiandole in *Riforma*; e con prodigiosa franchezza intitolò il suo nuovo Opuscolo in questa guisa (2), *Riflessioni sopra l'Editto concernente la riforma de' Monasterj*; e stampollo l'anno 1667. senza mettervi però il suo nome.

Tirava egli con quel libercolo alla distruzione degli Ordini Regolari in Francia: ma prevedendo egli stesso, che un simil progetto, proposto alla scoperta, avrebbe avuto troppo del ributtante presso il Cattolico animo del Re, e presso tutti i buoni, perciò lo vestì a posticcio col manto della *Riforma* da lui appiccicata all'Editto, progettando sotto una tal maschera sette *Mezzi*, o *Espedienti*, adattati a meraviglia ad estingue-

(1) *Edit du Roi concernant les formalitez nécessaires pour l'établissement des maisons Religieuses, ou autres Communautez*. E' stampato nelle Memorie del Clero di Francia *tom.* IV. *col.*476. *segg. dell'ediz. di Parigi del* 1716.

(2) *Réflexions sur l'Edit touchant la reformation des Monasteres. MDCLXVII.*

guere nel corso di pochi anni le Case Regolari per tutto il Regno. Dei quali *Mezzi*, o sien *Espedienti*, il primo, e principale, su cui specialmente ei si occupò nelle sue *Riflessioni*, era quello d' impedire la Professsion Religiosa a' maschj prima de' venticinque anni, e prima de' venti alle femmine. (Bastava solamente considerare, che comunemente tra cento Religiosi appena uno si trova, il quale abbia abbracciato lo stato Regolare in età di venticinque, o più anni, per comprendere cosa fosse per essere in breve tempo degli Ordini Religiosi, se ne restasse chiuso l' ingresso sino a tale età). Ma conciossiacchè in vigore della disciplina presente, stabilita già dal Concilio di Trento, e osservata non meno in Francia, che in tutto il resto della Chiesa Cattolica, si faccia liberamente la Professione in età di sedici anni; da questa disposizion della Chiesa egli s' immaginò di facilmente schermirsi col sostenere, che i Vescovi del paese, nelle debite forme adunati, potevano fissare l' età delle Professioni agli anni del suo progetto. E quantunque non possa un Sinodo Nazionale decretar contro le disposizioni di un Concilio Generale, nè possano i Vescovi metter mano nel governo degli Ordini Regolari esenti; tutte queste però erano difficultà assai piccole per la strana abilità del Signor Butignì, il quale con quella sveltezza medesima d' immaginazione, con cui era solito di comporre le sue Tragedie, e i suoi Romanzi, si lusingò di poter an-

anche qui, ſenza fare diſtinzion di materie, a colpi di fantaſia accomodare ogni coſa a ſuo modo.

II. Ma di queſta o Tragedia, o Romanzo che vogliam dire, di cui il libro delle *Riſleſſioni* non formava ſe non la prima parte, e come il primo atto; fu poi più bizzarro, dirò così, l'atto ſecondo. Poichè egli vide, che i Veſcovi, nè pur ſognando di dare retta a ſimili vaneggiamenti, o altamente ne diſapprovavano la temerità, o ne diſprezzavano, ſenza farne alcun conto, la leggerezza; e che perciò il ſuo Sinodo Nazionale Anti-Ecumenico era ſvanito; preſe una aſſai più ardita riſoluzione, e con iſtravaganza non più da Romanziere, ma da invaſato, intrapreſe di ſoſtenere, che per mettere in pratica il ſuo progetto di determinare a' venticinque anni l' età delle Profeſſioni, non vi era biſogno nè di Veſcovi, nè di Chieſa, e che la Poteſtà laica potea farlo da ſe medeſima ſenz' altri riguardi. E quello, che fu l'eſtremo dell' invaſamento, ſi laſciò egli traſportar dal furore del ſuo nuovo impegno, ſino a pretendere, che il Magiſtrato politico abbia l' autorità non pure di regolare l' età pe' i Voti ſolenni, ma ſinanche di aggiugnere al ſuo proprio regolamento la pena di nullità, talchè i Voti fatti ſecondo tutte le leggi canoniche della Chieſa, ad ogni modo ſien nulli e appreſſo Dio, e appreſso gli uomini, qualora ſien fatti prima del tempo, che foſse ſtato fiſsato dalla Poteſtà temporale. Non mi trattengo per ora nè a recare i paſſi di lui, nè a citarli, poichè in

in appresso a suo luogo si dobbiamo recare uno ad uno, ed esaminarli di proposito; laddove in questo *Ragguaglio* non d'altro si tratta, che di dare a' lettori, prima di scendere al particolare, la semplice notizia, e l'idea generale de i di lui libri.

Come le di lui *Riflessioni* dovevano avere eccitato del rumore in Parigi (siccome sogliono eccitarlo sempre le novità, e tanto maggiore, quanto sono le novità medesime più stravaganti, e più vaghi di esse gli umori degli uomini); ed egli trattanto avea cominciato a spacciare nelle conversazioni, dove accadevagli di ritrovarsi, anche quel suo nuovo, e più massiccio sproposito, così non tardò ad incontrarvi la disapprovazione di tutt'i savj; confessando egli stesso (1), che un tal suo, com'ei lo chiama, *parere*, *venne DA UN GRAN NUMERO D' ILLUMINATISSIME PERSONE IMPUGNATO*; e potendo ognuno facilmente capire, quanto vaglia in bocca di lui medesimo, e in tale materia, una simile confessione di essere stato impugnato *DA UN GRAN NUMERO di persone*, e queste *ILLUMINATISSIME*, cioè, a dir chiaro, da tutti universalmente i dotti, e i savj. Anzi confessa egli anche di più (2), che il suo principio fon-

(1) Nel *Trattato dell'età de' Voti* [di cui daremo ragguaglio or ora] *pag.*1. dell'ediz. di Napoli, di quella di Venezia *p.*15., delle quali edizioni parleremo più sotto *num.*VIII. e IX. di questa *Prefazione*.

(2) *Ivi p.*126. ediz. di Napoli, di Venezia *p.*134.

fondamentale di una tal nuova romanzesca giurisprudenza fu *da certe persone d'ingegno, e di capacità riputato*, qual è in fatti, *UN PARADOSSO*; e potea soggiugnere senza scrupolo, de' più mostruosi. E qui di passaggio si osservi, che coloro, da' quali egli confessa essere stato impugnato, e ributtato il suo paradosso, dovettero essere, naturalmente parlando, non già Religiosi, i quali nè sogliono frequentare le conversazioni da lui mentovate, e molto meno le adattate al di lui umore, nè erano per essere riputati *uomini d' ingegno, e di capacità*, e *persone illuminatissime* da lui, che, oltre al tenerli per parziali, ed interessati in tale materia, gli stimava altresì qual gente oziosa, ed inutile, ed era e per genio, e per massima da loro alienissimo; ma dovettero bensì essere uomini di mondo, e della professione di lui, e perciò da esso lui trattati, e stimati, vale a dire Avvocati, Politici, Giurisconsulti, i quali nondimeno disapprovarono, ed impugnarono quello stravagantissimo paradosso.

Ma nè ingegno, nè capacità d' illuminatissimi uomini, nè la disapprovazione loro, furon bastevoli a far ritornare in se un uomo troppo assuefatto a vaneggiare, e troppo impegnato ne' suoi vaneggiamenti, il quale mentre per una parte altri principj non avea in capo, nè altre massime, se non che quelle, che gli suggerivano (per non dire alcuna cosa di più) la fantasia, e il capriccio; si lusingava per l'altra di riportare una vitto-

ria

ria tanto più glorioſa, quanto più oppoſta al comune giudizio degli uomini, o almeno almeno di acquiſtare con una affatto nuova, e ſingolare intrapreſa l' opinione d' uomo di ſpirito, e così guadagnar credito, e far fortuna. Laonde ad onta della comune diſapprovazione, non ſolo perſiſtè oſtinatamente nel ſuo paradoſſo, ma lo miſe anche in iſcritto, e lo pubblicò colle ſtampe ivi in Parigi, ſenza il ſuo nome però, a' principj dell' anno 1669. (cioè poco più di un anno dopo che avea pubblicate le ſue *Rifleſſioni*), con queſto titolo: *Dell' autorità del Re intorno all' età neceſſaria per la Profeſſione Solenne de' Religioſi* (1): il qual ſuo libro egli ſteſso in un' altra ſua opera (2) poſteriore nomina con più brevità il *Trattato de' Voti*.

Sarebbe un dilungarci inutilmente il volere dar qui ai lettori la giuſta idea di un tal libro, giacchè ſiamo per farne in appreſſo con eſattezza l' eſame, e l'Analiſi, e per rilevarne di propoſito non ſolo le inconſeguenze, i ſofiſmi, e gli equivoci, ma gli aſſurdi altresì, le contraddizioni, la mala fede, e gli errori poſitivamente oppoſti al Cattolicismo; ſcogli inevitabili a chiunque ſedotto da falſa ſtima di ſe medeſimo, ardiſce di metter-

(1) *De l' autorité du Roi touchant l' aage neceſſaire à la Profeſſion ſolemnelle des Religieux. A' Paris chez Jacques Cottin. MDCLXIX... Achevé d' imprimer pour la premiere fois le 25. de Janvier 1669.* in 12.

(2) *Traité de l' autorité des Rois touchant l' adminiſtration de l'Egliſe* dell' ediz. del 1754. colla data di Londra *part.* II. *Diſſert.* I. *p.* 182., & *Diſſert.* III. *p.*288.

tersi a sostener novità contrarie alla dottrina della Chiesa, e al comun senso del Popolo Cristiano. Convien confessare per altro, aver egli dato saggio d' ingegno, e di accortezza nell' avere (per iscansare l' odiosità, ch' era inseparabile dalla sua troppo ardita intrapresa) con iscaltra maniera affettato di parer di discutere con indifferenza quel sentimento medesimo, di cui egli stesso era autore, e autore impegnatissimo a propalarlo; e di far credere a chi non era informato dell' intrigo, che stimolato da altri si fosse indotto a dar fuori quel suo libercolo, quando in realtà egli ne avea concepita, ed eseguita l' idea contro il comun sentimento degli altri. Assuefatto allo stile tragico, e romanzesco, non durò gran fatica a vestire a posticcio il carattere d' indifferenre, di cui aveva bisogno per non ributtare a prima vista i lettori. Nondimeno come trattavasi d' un fatto non già ideale, ma vero; e com' egli vi avea più impegno di quello, ch'era di mestie ri per sostenere costantemente un tal carattere; il cuore, e la stessa di lui soverchia cautela tradirono l' arte, e gli fecero cader dalla penna varj tratti, come quelli, che accennammo pocanzi, onde poter facilmente smentirnelo.

III. Del resto non tardò egli molto ad avere il conto suo. Un Anonimo in brevissimo tempo diede fuori ivi in Parigi l' anno stesso 1669. poco dopo ch' era comparso il Trattato anzidetto, un piccolo libro in 12. di 303. pagi-

gine così intitolato (1): *Contro la nuova apparizione di Lutero, e di Calvino sotto le RIFLESSIONI fatte sull'Editto concernente la Riforma de' Monasterj; con un estratto delle falsità, e degli errori contenuti nel TRATTATO della Potestà Politica intorno all'età necessaria per la Professione solenne de' Religiosi.* Quest' anonimo impugnatore seguendo l'ordine stesso, con cui erano usciti alla luce i due Opuscoli del Signor Butignì, impugnò in primo luogo con venti distinti *Articoli* il libretto delle *Riflessioni*, confutandole di proposito passo a passo, dal principio del suo libro fino alla pagina 186.: indi dalla pagina 187. fino alla fine impugnò il *Trattato*, producendone i più notabili estratti, o saggi che vogliam dire; e mostrandone ora gli errori, e or le imposture, e i troncamenti, e le falsificazioni di testi, senza trattenersi però a confutare a piè fermo tutte minutamente le parti dello stesso *Trattato*; o fosse ch'egli avesse giudicate le *Riflessioni* più atte a sedurre gl' incauti, laddove il *Trattato* portava svelatamente in fronte la mostruosità, e il paradosso; o fosse, ciò ch' è più verisimile, per non tardare a dar fuori la sua confutazione, siccome mostrò e per la prestezza, con cui la pubblicò, e pel

(1) *Contre la nouvelle apparition de Luther, & de Calvin sous les Reflexions faites sur l'Edit touchant la réformation des Monastéres, avec un Echantillon des faussetez, & des erreurs contenuës dans le Traité de la Puissance Politique touchant l'âge necessaire à la Profession solemnelle des Religieux. MDCLXIX.*

e pe 'l lamento, che fece del suo Avversario *pag.* 122., lagnandosi di lui, che col citare Autori all' impazzata senza indicarne le Opere, e senza riportarne le parole, obbligava chi era capace d' impugnarlo, a perdere inutilmente molto tempo nel rivolgere tali Autori. Qualunque però sia stato il motivo, che ritenne l' Anonimo dal confutare così minutamente il *Trattato*, come confutò le *Riflessioni*; vi è nondimeno sì nell' una, che nell' altra confutazione quanto basta e avanza per formar giudizio della controversia, e per comprendere, che tutto il capitale del Romanziere divenuto Canonista consisteva in somma in una quanto ardita, altrettanto pericolosa, e vituperevole libertà di pensare, e nella mala fede di troncare i testi de' Canoni, e i passi degli Autori, per farli parlare, malgrado loro, a suo favore, quand' essi o aveano detto tutt' altro, o avevano anche insegnato l' opposto.

IV. Una tale confutazione fece ammutolire il Sig. Butignì; e quegli, che si era estemporaneamente dato a scrivere su tali materie con tanto prurito, che in breve tempo avea abortiti due libercoli poco men che gemelli, d' allora in poi non parlò più nè di Voti, nè di Riforma di Monasterj. Laonde ha certamente il bel dire M. Goujet (1), il quale ha voluto far l' elogio del Signor Butignì, ha, dico, il bel dire a raccontarci con franchezza, ch' egli disprezzò quella confutazione, sen-

(1) Nell' *articolo* citato di sopra *p.* XV. *not.* 1.

senza farne caso, come di libro fiacco a ragioni; e bisognerebbe esser troppo innocenti per credergliene sulla sua sola parola settant' anni dopo la morte del suo Eroe, ch' egli non potè aver conosciuto: quantunque, a dir vero, non dovette costar più fatica al Signor Butignì il far mostra di disprezzare il suo impugnatore, di quello che avesse a costare al di lui Panegirista l' immaginarselo. La difficultà sta a provare ciò, che si dice: del resto qualora uno si trovi confuso, l' affettar non curanza, e disprezzo, è una cosa assai facile, e l' unico partito, che resta a chi convinto non vuole arrendersi, nè confessare la sua confusione. Io, quanto a me, non so vedere, come abbia potuto il Signor Butignì disprezzare un libro, dove non già a ciarle, ma co' testi alla mano se gli chiedea conto de' Canoni da lui troncati, e de' passi d'Autori da esso lui trasformati, e stravolti; nè tanto era ripreso di aver fatti due libercoli deboli, e insussistenti, nel qual caso sarebbesi potuto lasciar passare un tal eroismo di non curanza, se non come vero, almeno come ben inventato all' uso di Tragedie, e di Romanzi; quanto era accusato di aver proceduto con mala fede, e con impostura, e di aver seminate massime erronee, e opposte allo spirito del Cattolicismo; nel qual genere di accuse l' indolenza a giustificarsi, non cammina nè per via di virtù Cristiana, nè di onor mondano: laonde alla non curanza del Signor Butignì non si trova luogo, che negli spazj immaginarj della fantasia

del

del ſuo Panegiriſta. Non fa di meſtieri di gran commenti per capire coſa dica in ſomma, anche tacendo, uno, che riconvenuto in faccia al pubblico di avere frequentemente, e manifeſtamente mozzati, alterati, e ſtorpiati teſti di leggi, e di Autori, e di avere ſcritto da poco buon Cattolico, ſi ſta cheto ſenza fiatare, mentre il di lui ſteſſo ſilenzio conferma l'accuſa.

V. In una coſa avrebbe potuto aver ragione il Signor Goujet, cioè dove dice (1), eſsere ſtato dall'Anonimo impugnato il Signor Butignì con traſporto, e con ingiurie; avrebbe, dico, ragione, ſe il punto della diſputa aveſse riguardato qualche materia indifferente, ovvero alcuna opinione di quelle, che con permiſſion della Chieſa ſi dibattono tra' Cattolici; nel trattar le quali ſe ſi uſi ſtile aſpro, e riſentito, può chiamarſi traſporto, e ingiurie poſsono dirſi allora le critiche contro le perſone degli Autori. Ma qualor un uomo ardito introduce in materie dottrinali novità oppoſte al ſenſo comun de' fedeli, e aliene dagl' inſegnamenti, e dalle maſſime della Chieſa colonna e firmamento della verità; allora il confutare le novità con iſtile forte, e veemente, non è traſporto, ma zelo giuſtiſſimo; nè ſono ingiurie, ma è bensì fedeltà a ben trattare la buona cauſa, le critiche contro l'Autore, tendenti a rintuzzare l'orgoglio de' Novatori proſuntuoſi, e a preſervare dalla ſeduzione gl' incauti, con far loro conoſcere il fon-

(1) *Ivi*.

fondo de' Novatori medesimi . E siccome è un disordine l' adattare alle passioni il giudizio , e la volontà ; così all' opposto il far servire le passioni alla difesa della verità , e della giustizia , è un fare delle passioni stesse quell' uso appunto retto , e ben ordinato , pe 'l quale Iddio inserì le passioni medesime nella natura dell' uomo (1) ; poichè alla fine passa gran differenza tra l'affettata insensibilità degli Stoici , e la Cristiana mansuetudine , ch' è ragionevole , e fa soffrire quando conviene , e quando conviene fa adirarsi senza peccare .

De' molti esempj de' Santi Padri , e Dottori , che in confermazione di questa massima potrei addurre , e che possono vedersi in gran numero , e con vastità di erudizione allegati nella moderna eccellente Opera *Del diritto libero della Chiesa d' acquistare , e di possedere beni temporali* (2) , uno solo ne recherò , per non di-

(1) Per ischivare un equivoco, in cui cadono alcuni , i quali per nome di passioni, all'uso degli Stoici , non intendendo altro, che disordinati movimenti dell' animo, confondono colle passioni il disordine di esse cagionato in gran parte dal peccato originale ; vuolsi avvertire con S. Tommaso , che le passioni considerate in se stesse altro non sono , che moti delle potenze naturali irascibile , e concupiscibile , le quali potenze sono proprie della natura dell' uomo , come lo è il corpo ; e i movimenti di esse , cioè le passioni , atte a servire sì al bene, che al male, alla virtù, e al vizio, secondo l' uso, che di esse o conforme alla retta ragione, o contro di essa fa la volontà ; così appunto , come accade delle membra del corpo , i movimenti delle quali sono o virtuosi, o viziosi, secondo l' uso , che volontariamente ne facciamo. Vedasi S. Tommaso 1. 2. *q.*24. e specialmente nell'articolo 3. *in corp* , e *ad* 1.

(2) *Tom.* III. *part.* I. *Introduz.* *p.*XXXVII. *e segg.*

dilungarmi, ma così a proposito, che non potremmo bramarne un' altro più acconcio al caso nostro. Allorchè Guglielmo di Santamore sostenuto da' suoi partitanti, diede fuori contro gli Ordini Regolari il dannato suo libro, in cui, abusandosi così appunto, come ha fatto il Signor Butignì, de' passi della Scrittura Sacra, e de' Canoni, e de' Santi Padri, cercava di screditare, e di rovinare, se gli riusciva, gli Ordini Religiosi, con danno d' innumerabili anime, e con grandissimo discapito della Chiesa; San Tommaso d'Aquino, quel Santo sì dolce, e sì amabile, ch' era l' istessa mansuetudine, negli scritti del quale ha sempre ammirata il mondo l' imperturbabilità d' animo nel confutare altrui senza inquietarsi mai, talchè lui appunto propose Benedetto XIV. (1) per modello di dolcezza, e di moderazione da dover essere imitato dagli Scrittori Cattolici; quel Santo, torno a dire, così alieno dall' ira, e cotanto mansueto, stimò nondimeno di dover usare altro stile nell' Opuscolo (2), con cui intraprese di confutare quel Novatore; e di opporre alla malizia di lui seduttrice, e insidiosa, la verità non già placida, e nuda, ma armata anzi di tutta la forza di un santo ze-

(1) Nella Costituzione, che principia *Sollicita*, stampata nel nuovo Indice de' libri proibiti *edit. Rom. an.*1758. *in* 8. *p.*xxix. §.24.

(2) *Opuscul.* xix. *Contra impugnantes Dei cultum*, & *Religionem* [chiama qui il Santo Dottore *Religionem* determinatamente la professione della vita Religiosa] *edit. Bergomen. an.*1741. *p.*238. *seqq.*

zelo. Vediamone alcuni tratti. Diede principio il Santo Dottore al suo Opuscolo con quel passo fulminante del Salmo 82. *Ecce inimici tui sonuerunt; & qui oderunt te, extulerunt caput: super populum tuum malignaverunt consilium, cogitaverunt adversus sanctos tuos; dixerunt, venite disperdamus eos de gente, & non memoretur nomen Israël ultra*. La spiegazione di questo passo, e l'applicazione ch'ei ne fa parte per parte a Guglielmo, e a' di lui partitanti, forma tutto il Prologo. Nel quale, tralle altre cose, *Il Diavolo*, ei dice (1), *invidioso della gloria di Dio, e della salute degli uomini, cerca d' impedire l' una, e l'altra per mezzo de' suoi ministri, ch' egli stuzzica a perseguitare i ministri di Dio; onde tali ministri del diavolo si fanno scorgere nemici appunto e di Dio nell' impedirne la gloria, e di tutto il genere umano, alla cui salvezza si oppongono, e specialmente de' ministri di Dio, che perseguitano*. Trasporti, e ingiurie, direbbe qui il Signor Goujet: ma o voglia egli, o non voglia, se tanto stimò di poter, e di dover dire con verità, e senza far torto agli avversarj suoi San Tommaso; potè similmente dire altrettanto del Signor Butignl l'Anonimo, e il possiamo noi

(1) *Ibid. p.239.* „ Diabolus invidus divinæ gloriæ, & humanæ salutis, per ministros suos, quos ad persecutionem ministrorum Dei incitat, utramque nititur impedire: unde tales ministri diaboli & inimici Dei in hoc ostenduntur, cujus gloriam impediunt, & totius humani generis, cujus saluti adversantur, & specialiter ministrorum Dei, quos persequuntur „.

noi pur ripetere sì del medeſimo Signor Butignì , e sì ancora degli altri più moderni impugnatori dello ſtato Regolare . Ma andiamo innanzi . *Quello* , ſiegue a dir S. Tommaſo (1) , *che anticamente proccurarono di fare i tiranni colla violenza* , *cioè di togliere dal mondo i Santi* , *lo ſteſſo tentano di fare preſentemente UOMINI PERVERSI CON ASTUTI RAGGIRI* (qui il ritratto è anche più vivo) *ſpecialmente in ordine ai Religioſi* , *i quali* , *perchè profeſſano perfezione* , *poſſono e colle parole* , *e cogli eſempli far frutto* ; *DANDO OPERA (ESSI MALIGNI) A INTRODURRE CERTE MASSIME* , *PER LE QUALI VERREBBE A TOGLIERSI AFFATTO LO STATO RELIGIOSO* , *e a renderſi troppo peſante* , *e avvilito ....* *Finalmente ſi ſforzano GLI STESSI MINISTRI DEL DIAVOLO* (così chiama coſtantemente il Santo Dottore gl'impugnatori dello ſtato Religioſo , e determinatamente i ſuoi avverſarj) *di rovinare il credito de' buo-*

(1) *Ibid.* „ Sanctorum expulſionem de mundo tyranni antiquitus „ per violentiam procurare conati „ ſunt . . . . , ſed nunc hoc idem „ PER VERSI HOMINES ASTUTIS CONSILIIS attentant quantum ad Religioſos ſpecialiter, qui „ verbo, & exemplo fructificare poſſunt perfectionem profitentes , volentes quædam aſtruere , per quæ „ eorum ſtatus totaliter deſtruitur , „ & redditur nimium oneroſus , & „ vituperabilis . . . Famam Sanctorum PRÆDICTI MINISTRI „ DIABOLI nituntur corrumpere in „ tantum, ut non ſolum per ſe apud „ præſentes Sanctos Dei infament verbo, ſed etiam litteras per univerſum orbem dirigant . PRÆDICTORUM igitur MALIGNANTIUM NEQUITIAM comprimere intendentes &c. „

buoni (parla de' Religiosi) , *a tal segno , che non solo gl' infamano a voce presso i presenti , ma eziandio spediscono lettere da per tutto* (stampano , e ristampano libri , diremo noi) . *L'INIQUITA' adunque DI TALI MALIGNANTI intraprendiamo di confutare &c.* E tralasciando altri passi del Santo Dottore , che simili a questi del Prologo sono sparsi nel corpo dell' Opera, ecco con quali parole egli chiuse il suo scritto , le quali parole contengono anche pe' i lettori di tali libri un salutevole importantissimo avviso . *Avendo noi dunque* , così egli conchiude (1) , *coll' ajuto di Dio rintuzzata LA MALDICENZA DE' MALIGNI , resta chiaro , non aver che fare la dannazione con coloro , che sono incorporati in Gesù Cristo , i quali non camminano secondo la carne , ma portando anzi la Croce del Signore*

(1) *Pag.*299. *in Epilogo* . „ Sic „ igitur , divina auxiliante gratia , „ malignorum detractionibus repressis , evidenter apparet , quod nihil „ damnationis est his , qui sunt in „ Christo Jesu , qui non secundum „ carnem ambulant , sed Crucem Domini bajulantes , operibus spiritualibus insistunt , carnalia desideria „ contemnentes . Pateret quidem locus multa replicandi contra prædictos detractores , sed eos divino „ judicio reservamus , cum eorum „ nequitia possit esse omnibus manifesta ex his , quæ ex corde suo nequissime protulerunt , secundum sententiam Domini dicentis *Matth.*12. „ Quomodo potestis bona loqui , cum „ sitis mali ? Ex abundantia enim cordis os loquitur . Siquis ergo emundaverit se ab istis , ut habetur 2. *Timoth.*2. , eorum scilicet iniquitati „ non consentiendo , erit vas in honorem sanctificatum , & utile Domino ad omne opus bonum paratum . Qui vero eis consentiunt , „ cæci cæcos sequentes , simul cum „ eis in foveam cadent : a qua ut liberemur , hæc dicta sufficiant Domino adjuvante , cui sit honor , & „ gratiarum actio in secula seculorum „ .

re si esercitano nelle opere spirituali (che formano tutto il sistema della vita Religiosa) *disprezzando i desiderj della carne. Molte cose vi sarebbon da dire contro de' medesimi detrattori, ma gli lasciamo al giudizio di Dio, giacchè per quelle cose medesime, che dal cuore loro hanno INIQUISSIMAMENTE messe fuori, può L'INIQUITA' LORO essere conosciuta da tutti, secondo la sentenza del Signore, che dice* (1) : *Come potete parlar bene, essendo voi cattivi? Imperocchè dalla pienezza del cuore* (2) *viene, che parli la bocca. Chi adunque purgherà se stesso da tali cose, non acconsentendo ALL' INIQUITA' DI COSTORO, sarà vaso onorevole, e santificato, utile al padrone, e atto ad essere adoprato ad ogni opera buona* (3). *Coloro poi, che loro acconsentono* (4), *SONO CIECHI, CHE SEGUONO ALTRI CIECHI, E CHE INSIEME CON LORO CADRANNO NELLA FOSSA; per liberarci dalla quale basti il detto fin qui coll' ajuto di Dio; a cui sia onore, e azione di grazie &c.* Un esempio così chiaro di San Tommaso, e in quella materia appunto, di cui trattiamo, può ben bastare al Signor Goujet anche d'avanzo, per moderare la sua soverchia delicatezza, e per deporre lo scrupolo de' trasporti, e delle ingiurie, che gli parve di trovar ne' due scritti dell' Anonimo impugnatore del Signor Butignì. Che se pure egli brama

b 2 un

(1) *Matth. cap. XII. v. 34.*
(2) *Ibid.*
(3) *Ep. II. ad Timoth. cap. II. v. 21.*
(4) *Matth. cap. XV. v. 14.*

un altro esempio più breve, e insieme più autentico, legga negli Atti degli Apostoli la contesa, che fu già in Pafo tra San Paolo, ed Elima mago, quando contro costui con tutta la forza del divino suo zelo si scagliò il Santo Apostolo investendolo con quelle formidabili parole: (1) *O uomo ripieno d'ogni sorta d'inganno, e d'ogni fallacia, figlio del diavolo, e nemico d'ogni bene, non cessi di sovvertire le rette vie del Signore*; e qui rifletta, che, se Elima cercava di alienare dalla religione di Gesù Cristo il Proconsolo, cioè un sol uomo; il Signor Butignì cercò di serrare le porte della perfezione Cristiana, che appartiene in modo particolare alle rette vie del Signore, ad innumerabili anime; e lo tentò con que' raggiri, e con quelle fallacie, ed inganni, che ha patentemente dimostrato l'Anonimo, e che noi pure coll' ajuto del Signore più distintamente ancora dimostreremo.

VI. Del resto non ebbe il *Trattato de' Voti* del Signor Butignì esito più felice appresso il Re, di quello, che avevano avuto presso de' Vescovi le di lui *Riflessioni*. Merita di essere qui trascritto un piccolo squarcio dell' Aringa, che il Signor Talon Presidente del Parlamento di Parigi fece in qualità d' Avvocato generale a' 3.Set-

(1) *Actor.* XIII. 9. 10. „ Saulus „ autem, qui & Paulus, repletus Spiritu Sancto, intuens in eum, dixit: O plene omni dolo, & omni „ fallacia, fili diaboli, inimice omnis justitiæ, non desinis subvertere „ vias Domini rectas „.

3.Settembre 1681.,col quale ſquarcio,come vien riflettuto nelle Memorie del Clero Gallicano (1), ov' è riferito, ſpiegò egli il ſiſtema de' Tribunali laici di Francia, qual era tuttavia in quel tempo, cioè a dire dodici anni dopo la miſera comparſa del *Trattato* del Signor Butignì. *Quantunque*, dice il Signor Talon, *il Voto ſolenne abbia rapporto alla Chieſa, e allo Stato, nondimeno è coſa certa, che il principale è il legame ſpirituale, e l' obbligazione di coſcienza; e che ciò, che riguarda gli effetti civili, è l' acceſſorio: e quantunque queſti differenti rapporti poſſano ſomminiſtrar fondamento alla competenza de' Giudici ſecolari; nondimeno ogni qual volta fu-*

(1) *Recueil des Actes, & Memoires concernant les affaires du Clergé de France, tom.IV. edit. Pariſien. an.1716. tit.I. c.II. col.313.* „ M. le „ Préſident Talon portant la parole „ en qualité d'Avocat géneral le 3.Se- „ ptembre 1681. dans la cauſe de „ Dame Marie Henriette de Monte- „ benne, qui avoit réclamè contre „ ſes vœux, explique en ces termes „ les maximes des Cours ſeculieres „ ſur leur competence pretenduë en „ ce qui regarde les vœux. Son plai- „ doïé a été inſeré dans l'Arrêt. „ Quoique le vœu ſolemnel ait rélation à l'Egliſe, & à l'Etat, il eſt „ pourtant vrai, que le principal eſt „ le lien ſpirituel, & l'obligation de „ conſcience, & que l'acceſſoire eſt „ ce qui regarde les effets civils; & „ quoique ces regards differens puiſ- „ ſent fonder la competence des ju- „ ges ſeculiers, neanmoins autant de „ fois que ces queſtions ſe ſont pre- „ ſentées, on en a renvoié la con- „ noiſſance aux Eveques, & à leurs „ Officiaux, & on s'eſt conformé à „ ce qu'ils en avoient decidé . . . . „ Il ſeroit mal aiſé de trouver des „ exemples ou le Parlement ait reçû „ l'apel ſimple d'une ſentence d'un „ Oficial, & où il ait prononcé par „ bien ou mal jugé, emendant &c. „ Il ſeroit dangereux d' introduire „ une ſemblable nouveauté, il fau- „ droit pour cela un Edit du Roi, „ dont la ſageſſe, & la pieté nous „ aſſurent qu'il ne faira jamais cette „ plaïe aux immunitez de l'Egliſe „.

rono portate (al Parlamento) tali cause, furon rimesse al giudizio de' Vescovi, e de' loro Officiali, e (il Parlamento) si conformò alla lor decisione... Sarebbe difficile trovar esempj, che il Parlamento abbia ammessa appellazione semplice dalla sentenza di un Official (Vescovile), e che abbia sentenziato essere stato ben, o mal giudicato, emendando &c. Sarebbe cosa pericolosa introdurre una tal novità; vi si richiederebbe un Editto del Re; di cui la saviezza, e la pietà ci assicurano, ch' ei non farà giammai alle immunità della Chiesa una piaga di questa sorte. Intorno al qual passo, a fine di non pigliar equivoco, e non confondere una cosa coll' altra, convien avvertire, che, quantunque non mancassero de' privati giurisconsulti, i quali pretendevano, che per cagione degli effetti civili seguenti il Voto solenne, potesse competere al Magistrato laico di conoscere delle cause de' Voti solenni, la qual particolar sentenza di alcuni accenna il Signor Talon con quelle parole, *quantunque questi differenti rapporti possano somministrar fondamento alla competenza* (pretesa) *de' Giudici secolari*; il Parlamento però non aveva adottata una tal massima, come testificano quelle altre parole (dette al Parlamento): *Tali cause sempre furon rimesse al giudizio de' Vescovi, e de' loro Officiali, ed esso si è conformato alla lor decisione: sarebbe difficile trovar esempj, che il Parlamento abbia ammessa appellazione semplice dalla sentenza* (in tale materia) *di un Official Vescovile*. E ne adduce

ce le ragioni, 1. perchè gli effetti civili sono l' accessorio, e debbono perciò secondo ogni diritto seguir la natura del principale, ch' è puramente spirituale. 2. perchè conseguentemente *sarebbe cosa pericolosa introdurre una tal novità*. 3. perchè nè i Parlamenti potevano stabilire un nuovo sistema di giudicatura senza esserne autorizzati con un Editto del Re; e la *saviezza*, e *pietà* del Re ripromettevano con sicurezza, ch' egli non sarebbe giammai per fare una tal *piaga* alle immunità della Chiesa col trasferire ai tribunali laici il giudizio delle cause de' Voti; che fu in sostanza un dire rispettosamente, che ciò non era lecito a farsi. E in fatti essendosi innoltrato dipoi nel 1682. il Parlamento medesimo di Parigi a pronunciare sul giudicato di un Official Vescovile intorno a una professione solenne, sebbene non pronunciò direttamente, nè in vigore della pretesa competenza, ma soltanto indirettamente, e sotto il pretesto di abuso; il Re nondimeno cassò (1) un tale Arresto del Parlamento;

(1) *Ibid. col.* 314. „ Le même Parlement par Arrêt du 7. Juillet 1682. „ aïant declaré la sentence de l' Official du Mans abusive, & la profession faite par François le Jarriel, n'aïant que treize ans, contre les Ordonnances, & en consequent l'aïant rendu capable des effets civils; les Agens generaux du Clergé se crurent obligez d' en porter leur plaintes au Conseil, à ce „ qu' il plût à Sa Majesté casser cet „ Arrêt, comme rendu par attentat „ à la jurisdiction Ecclesiastique, en „ ce que par icelui le Parlement a „ pris connoissance & jugè de la nullité des voeux de François le Jarriel, en le rendant capable des effets civils. Après diverses procedures, Arrêt est intervenu au Conseil le 3. Juillet 1685. par le quel „ le Roi a cassè, & annullè cet Arrêt

to, come lesivo della giurisdizione Ecclesiastica, e rimise la Parte a' Giudici appunto Ecclesiastici. In somma siccome anche sotto Luigi XIII., e prima che nulla avesse scritto il Signor Butignì, i Tribunali laici si erano talvolta presa la libertà d' intromettersi con apparenti pretesti a giudicare della validità de' Voti solenni, così alcuna volta anche sotto Luigi XIV., e in tempo del Signor Butignì, sotto specie di abuso si presero la medesima libertà: ma sempre vi si oppose il Clero, riclamando contro l'usurpazione de i diritti Ecclesiastici; e come Luigi XIII. sostenne contro gli attentati de' Parlamenti gli stessi diritti della Chiesa *proibendo a' Giudici secolari di conoscere della validità de' Voti di Religione fatti da persone aventi l' età prescritta dalle Ordinanze* (1), cioè l' età di sedici anni, che in sequela e in esecuzione de' decreti del Concilio di Trento stabilirono an-

„ rèt du Parlement de Paris du 7. „ Juillet 1682. en ce que par icelui „ François le Jarriel est rendu capable des effets civils, & a fait Sa „ Majestè defense audit le Jarriel de „ se servir dudit Arrêt en ce chef, „ sauf à lui à se pourvoir par appel „ simple pardevant les juges superieurs Ecclesiastiques sur la pretenduë „ nullitè de ses voeux „.

(1) *Ibid. col.* 312. „ Plusieurs Assemblées generales du Clergé ont „ fait leurs plaintes contre les entreprises des Cours seculieres de connoitre des vœux de Religion: c'est „ le sujet de l'article VI. du cahier „ des remontrances, presenté au Roi „ Louis XIII. par l'Assemblée general convoquée en 1635. „ Vos juges, „ Sire, prendent connoissance des „ vœux de Religion, & les declarent nuls, quoique la chose soit „ nuëment spirituelle. Voici la réponse. „ Défense à nos juges de connoitre de la validitè des voeux de „ Religion faits par ceux qui ont „ l'age porté par les Ordonnances „.

anche le Ordinanze del Regno, delle quali altrove (1) di proposito ragioneremo; così pure li sostenne anche Luigi XIV. non solo nell' accennata particolare occasione, ma altresì, e molto più, dieci anni dopo con una legge generale contenuta nell'Articolo xxxiv. dell'Editto del 1695., colla qual legge vietò a' Tribunali secolari di prender cognizione di Cause di Voti, come di cose puramente spirituali, e perciò appartenenti a' Giudici Ecclesiastici (2). Sicchè conchiudendo ripigliamo, che, come diceamo pocanzi, il *Trattato* del Sig. Butignì ebbe presso del Re quello stesso esito, che avevano avuto presso i Vescovi le di lui *Riflessioni*, anzi anco peggiore: nè io credo di allontanarmi dal vero pensando, che possa avere contribuito a un tal esito anche la confutazione dell' Anonimo, che gli tolse d' indosso la pelle di agnello, onde potesse ognuno ravvisare il lupo nelle sue proprie sembianze, e guardarsene.

VII. Ma chi avrebbe creduto, che libercoli così meschini, e di niun credito, avessero ad essere dopo un secolo ristampati, e spacciati per capi d' opera? E pu-

(1) In questo 1. *Vol. p.*113. *e segg.* e *p.*120. *e segg.*

(2) Nel *tom.*vi. della stessa Raccolta di Memorie del Clero di Francia *col.* 239. „ La connoissance des „ causes concernant les Sacremens, „ LES VŒUX DE RELIGION, „ l'Office divin, la discipline Ecclesiastique, & autres PUREMENT „ ESPIRITUELLES, appartiendra „ AUX JUGES D'EGLISE. Enjoignons à nos officiers, & même à „ nos Cours de Parlement de leur „ en laisser, & même de leur en renvoïer la connoissance „.

pure ſin qui è arrivata l' impoſtura del noſtro ſecolo illuminato. Tre diverſe edizioni ne ſono ſtate fatte in queſti ultimi anni: una in Parigi (1) colla data di Amſterdam l' an. 1751. in 16.; un' altra in lingua italiana nel 1768. in Venezia in 8.; e la terza pure in italiano in Napoli ſimilmente in 8. l'anno ſteſſo 1768.; delle quali ci conviene dare ragguaglio ai lettori. L'editore di Parigi, il quale ſtimò bene di mettere alla ſua edizione la data di *Amſterdam*, cioè di un paeſe eretico, falſa sì, ma che però quadra a meraviglia collo ſpirito dell'opera; ſi è preſo nondimeno particolar penſiere di avvertire i ſuoi lettori, che la prima edizione, cioè la originale del 1669., era ſtata fatta in Parigi, e con licenza; e non contento di averlo fatto ſapere ſino dal bel principio nel fronteſpizio ſteſſo della ſua edizione (2), ha creduto di dover altresì riportare (3) tal quale la ſteſſa licenza, di cui era ſtata corredata la prima edizione; ſenza avere avuta tanta accortezza da riflettere, che chiunque aveſſe let-

(1) La maniera della carta, e del carattere, danno a conoſcere, eſſere ſtata fatta tal edizione in Parigi, dove in fatti ſi vende, e donde noi ne abbiam fatto venire l' eſemplare, che ne abbiamo. Anche l' edizione del Trattato *dell' Autorità del Re nell' amminiſtrazione della Chieſa Gallicana* dello ſteſſo Butignì fatta nel 1753. colla finta data di *Londra*, è ſtata fatta in realtà ſimilmente in Parigi, come eſpreſſamente atteſta il Goujet nell' *articolo* più volte citato.

(2) *De l'autorité du Roi touchant l' âge neceſſaire à la Profeſſion ſolemnelle des Religieux par M. le Vayer de Boutigny. Nouvelle edition conforme à celle de Jacques Cottin de 1669. avec approbation & privilége du Roi. A' Amſterdam MDCCLI.*

(3) *Pag.* 28.

letto quel libro, e leggendolo ne avesse scoperto il fondo, e della storia di esso fosse informato, facilmente avrebbe capito, che perciò si potè stampare la prima volta *avec approbation, & privilege du Roi*, perchè essendo stato quel libro allora appena composto, e ancora incognito al mondo, si potè sorprendere la religione de' regj Ministri, e carpir loro di mano la licenza di stamparlo; ma che dopo uscito a luce, e letto con disapprovazione del pubblico, e conosciutane la malignità, e questa non solo convinta dall' Anonimo impugnatore, ma altresì condannata implicitamente per l'articolo or ora (1) recato dell' Editto del Re Luigi XIV. del 1695., nel quale si dichiarò il Re di riconoscere come cose *puramente spirituali*, siccome i Sacramenti, così *i Voti di Religione*, cioè la Profession Religiosa, e vietò a' Tribunali laici di prender conoscimento delle cause di professione, come appartenenti a' Tribunali Ecclesiastici; dopo, dico, questi fatti, e queste autorità, non esservi stato più luogo a simil sorpresa, e perciò non aver egli potuto ristamparlo con licenza; e quindi inutilmente, e indarno essersi egli abusato di quell' antica licenza a coprire l' indegnità di un tal libro, e a dare un aspetto ingannevole alla sua edizione a fin di eludere ne' lettori poco informati quella cautela, a usar la quale avrebbegli resi avvertiti la semplice data, ancorchè falsa, di Amsterdam.

Due

(1) Sopra *p.*xxvii. *not.*1.

Due altre differenze in oltre paſſano tra la prima edizione franzeſe del 1669. e queſta ſeconda del 1751., cioè che quella fu anonima, laddove a queſta è poſto in fronte il nome del Sig. le Vayér de Butignì ſuo autore; e che dove quella conteneva il ſolo *TRATTATO de' Voti*, o ſia *Dell' autorità del Re intorno all' età neceſſaria per la Profeſſione ſolenne de' Religioſi*; in queſta vi ſono aggiunte le *RIFLESSIONI* del medeſimo Autore *ſopra l'Editto concernente*, come porta con impoſtura (1) il titolo di eſſe, *la Riforma de' Monaſterj*; ma vi ſono però aggiunte a roveſcio, perchè elle vi ſon collocate dopo il *Trattato*, quando l'Autore le avea pubblicate più di un anno prima del *Trattato* ſteſſo; nè io ſaprei poſitivamente affermare, ſe la ragion ſufficiente di queſta traſpoſizione, e dell' aver voluto far fare al *Trattato*, contro l' ordine naturale di quelle opere, la prima comparſa, ſia ſtata o il pregio dell' artificio, e dell' apparenza ſeduttrice, ch' è aſſai maggiore certamente nel *Trattato*, che nelle *Rifleſſioni*; o il merito del metterſi pe 'l Trattato nelle mani de' Magiſtrati laici la materia ſacra de' Voti, la quale nelle *Rifleſſioni* ſi laſciava almeno a' Veſcovi; ovvero, il che è più credibile, l' uno, e l' altro motivo inſieme, poichè tutti e due combinano a meraviglia e colla qualità riſpettiva dei due Opuſcoli, e colla data di Amſterdam, e coll' impegno dell' editore di riſtampare, e ſpargere libri di tal natura.

Non-

(1) Vedi ſopra *p* v.

Nondimeno non fu egli accorto abbastanza nè pure in questo, non essendosi avveduto, che il mettere in mano ai lettori il *Trattato*, e le *Riflessioni* insieme in uno stesso volume, era un presentar loro due scritti contradditorj l' uno all' altro; e che le contraddizioni avrebbono loro dato a conoscere, per poco che avessero saputo riflettervi sopra, una parte non indifferente del carattere dell' Autore, cioè di un uomo, il quale affermava, e sosteneva co' suoi libelli cose, delle quali egli stesso non era costantemente persuaso, e a cui il sì era no, e no il sì, senz' altra differenza di vero, o falso, che quella, che avesse portato il tempo, e l' impegno. Nè la contraddizione sta solamente nello scopo, e nel sistema dell' uno, e dell' altro Opuscolo confrontati insieme, de' quali uno riconosce la Professione Religiosa per materia sacra, e di giurisdizione Ecclesiastica, l'altro per materia temporale, e di legislazion laica; ma negli argumenti particolari ancora, siccome in sistemi opposti dovea necessariamente accadere: laonde, tralle altre, avendo egli nelle *Riflessioni* (1) fatto tal confronto tra il Matrimonio, e la Profession Religiosa, che quello, che nel Matrimonio è lecito in via di contratto, inevitabilmente e sotto qualsivoglia aspetto sia simoniaco nella Professione; all' opposito nel *Trattato* così scrive: (2) *La maggior differenza, che io trovo* (di sacro,

(1) *P.45. e 46. dell' ediz. di Nap.* perchè da essa prendo la traduzione
(2) *Pag.141. ediz. di Napoli*, la italiana; *di quella di Venezia pagi-*
qual edizione cito in primo luogo, *na 149.*

cro, e di temporale, tra il Matrimonio, e i Voti solenni) *si è, che essendo il Matrimonio un Sagramento, si può dire, che più ragione avrebbe d' esser libero dalle leggi civili, che i Voti solenni, i quali non hanno altro di santo, o di sagro, che la loro intenzione*. E laddove nelle *Riflessioni* (1) si fa forte su i decreti del Concilio di Trento; nel *Trattato* (2) al contrario dichiarasi apertamente con isfacciataggine da scismatico di non *riconoscere* quel Concilio nè come *legittimo*, nè come *canonico*, e perciò di niuna autorità ne' suoi decreti; del quale gravissimo errore troveranno in questo nostro primo Volume (3) i lettori la dovuta confutazione.

Finalmente mancò d' avvedutezza altresì, e molto più, l' editore medesimo di Parigi mascherato all' Olandese, nel premettere alla sua edizione l' articolo del Sig. Goujet, di cui abbiamo parlato di sopra, e parleremo anche in appresso, contenente l' elogio del Sig. Butignì: perchè il mettere sotto gli altrui occhi con un tale articolo, il catalogo delle Tragedie, e de' Romanzi di quest'Autore, era un tradire il suo impegno, col far sapere ai lettori, che il *Trattato*, e le *Riflessioni* di lui erano un frutto di notizie Canoniche, e Teologiche acquistate colla lunga applicazione di ben sedici anni sopra Tragedie, e Romanzi, e che i dodici volumi tragici, e romanzeschi da lui composti formava-

(1) *Pag.* 37. 38. 40., *e altrove*, *dell' ediz. di Napoli*.

(2) *Pag.* 31. e 32. *della stessa ediz.*

(3) *Pag.* 66. *e segg.*

vano il corpo più considerabile delle Opere di questo novello Canonista; onde delle strane, e portentose novità di dottrina, che compongono il *Trattato*, e le *Riflessioni* di lui, tanto più avrebbono diffidato i savj lettori, e se ne sarebbon guardati, quanto più era stato spregevole, e inetto a trattare tali materie l'Autore, e quanto più grave dall'altro canto, e importantissima è la materia, siccome quella, che interessa la coscienza; intorno alla quale perciò nessuno, a cui prema la sana credenza, e la salute dell'anima, si avventura giammai a giuocar di capriccio.

VIII. Tutte però queste inavvertenze dell'editore Franzese ha avvedutissimamente scansate l'editor di Venezia, il quale si è preso generosamente la briga di fare all'Italia nella sua propria lingua il prezioso regalo del *Trattato* del Sig. Butignì (1). Valutosi egli, o, a meglio dire, abusatosi della novità del libro, ch'era sconosciuto in Italia, dove nulla ancora sapevasi nè della pessima qualità di esso, nè della confutazione già fattane dall'Anonimo contemporaneo, nè dello scredito, che aveva incontrato in Francia sino da quando era comparso alla luce; soppresse francamente nella sua edizione italiana sì l'articolo del Goujet, e sì le *Riflessioni* dell'

(1) *Dell'autorità del Re sopra l'età necessaria alla Professione solenne de' Religiosi, Opera del Sig. le Vayer de Butignì, Avvocato del Parlamento di Parigi, ed ora trasportata in lingua italiana. Venezia 1768. Presso Luigi Pavini. Con privilegio.*

dell' Autore, occultando così destramente la notizia dello studio di leggi fatto dall' Autore stesso principalmente nei Romanzi, e nelle Tragedie, e le contraddizioni di lui: e come se avesse temuto, che si pensasse aver egli mozzata così l' edizione solo per rendere il libro più corto, e più facile a spargersi, e non anzi per tener nascosto il vero carattere dell' Autore, si è preso il pensiere di sostituirvi egli stesso del suo un altro carattere tutto diverso, e tale, quale gli bisognava per accreditare l' opera; e lo ha eseguito con un' impostura sì vile, e sì vergognosa, che non si sa a che dare la preferenza, se al coraggio di fingere, e di spacciar la menzogna con tanta franchezza, ovvero alla vana lusinga di credere, che a lui solo fossero noti i libri stampati in Francia, nè vi fosse per essere chi penetrasse ne' di lui nascondiglj, e svelasse il mistero dell' iniquità. Nel *Proemio* adunque da lui premesso alla sua traduzione, del quale formano la tessitura inconseguenze d' idee, e ciarle incoerenti, dopo di avere con meschina stiracchiatura allegati alcuni pretesti, da i qnali finge di essere stato indotto a tradurre, e a ristampare un tale libercolo (come se di grande acutezza di vista vi fosse bisogno per vedere sotto veli sì trasparenti, e per capire, che son tutti pretesti appiccicati a posticcio per gabbare i semplici); dopo, dico, di essersi così alla meglio, o alla peggio, introdotto; in appresso, a fine di conciliare la stima de' lettori a un tal libro, propone loro a consi-
de-

derare (1) *che l' Autore tanto rispetto agli officii da lui esercitati in tutto il corso della sua vita, e ne' quali fu impiegato dalla Maestà di Lodovico XIV. Re di Francia, e dal Signor Colbert, finissimi estimatori degl' intelletti, quanto rispetto ai libri da lui pubblicati, può dirsi nudrito sempre in questo genere di cognizioni*, cioè (2) *di Storia Sagra, e profana, di Concilj, di Santi Padri, e di leggi divine, ed umane*. Ma qui i miei lettori ricordandosi del *Gran Selim*, del *Manlio*, del *Mitridate*, del *Tarsi e Zelia*, che colla piccola giunta di due scritturelle criminali erano in somma l' *Opera omnia* del Sig. Butignì allorchè ei si mise a scrivere le *Riflessioni sull' Editto*, e il *Trattato de' Voti*; comprenderanno benissimo da se medesimi, senza aver bisogno di osservazioni altrui, che *l'Autore*, allorchè ebbe il coraggio di mettersi a scrivere di materie canoniche, in tutt' altro *genere di cognizioni era nudrito*, fuorchè in *Istoria sacra, e profana, in Concilj, in Santi Padri, e in leggi divine, ed umane*, e che il buon editore vuol qui loro, come suol dirsi, ficcar carote.

Ma questo è il meno. Alle parole *pe' i libri da lui pubblicati*, mette l' editore in fondo di pagina (3) per modo di nota questo catalogo di tali *libri* nè più, nè meno: 1. *Dissertation sur l'autorité legitime des Rois en matiere de Regale*. 2. *Traité de l'autoritè des Rois dans l'ad-*

(1) *Pag.5.* (2) *Pag.4.* (3) *Pag.5. not.(a).*

l' administration de l' Eglise Gallicane. 3. *Histoire des matieres Ecclesiastiques, ou Dissertations historiques sur la Regale*. 4. *Traité des bornes de la Puissance Ecclesiastique, & Civile*. Or che diranno i miei lettori, quando cogli occhj proprj avranno veduto, che queste quattro Opere attribuite dal Traduttor di Venezia al Signor Butignì, non sono, che una sola solissima Opera, stampata varie volte con questi diversi frontespizj, la quale adesso il medesimo Traduttore con una vile finzione spaccia per quattro Opere differenti, a fine di dar corpo al fantasma della perizia canonica dell' Autore, per ingannare chi avesse la semplicità di fidarsi di lui; tacendo intanto, e sottraendo alla notizia de' lettori le vere Opere di un tal Autore, cioè le di lui Tragedie, e i voluminosi Romanzi?

Ha egli estratto il suo catalogo di frontespizj dall'articolo più volte citato del Goujet, e da lui soppresso; e dico; che l' ha estratto di là, perchè avendone io fatto minuto confronto sì coll' articolo stesso, e sì ancora con qualche altro catalogo dell' Opere del Butignì, ho trovato, che il nostro editore rapporta quei quattro frontespizj non solamente col medesimo ordine, con cui gli avea mentovati il Goujet nel suo articolo, anche dove questi, per paragonare di una coll' altra il pregio delle diverse edizioni, erasi discostato dalla serie cronologica; ma finanche colle stesse parole: laddove pref-

presso altri (1) vi è della diversità e nell' ordine, e nelle parole. Il Goujet adunque, dopo aver riferite per ordine le antecedenti Opere del Sig. Butignì, i di lui copiosi Romanzi, le Tragedie, il Trattato de' Voti, le Riflessioni intorno all' Editto &c., e una nuova Ordinanza per la marina con un Dizionario pur di marina (di cui nessuno fa uso) pubblicati nel 1677. e scritti da lui, ciò ch' è veramente maraviglioso, e che vieppiù fa conoscere la di lui prodigiosa franchezza, senza alcun preventivo uso del mestiere della marina (2); viene

(1) Vedi la Prefazione dell'edizione di Londra [Parigi] 1753. *De l'autorité des Rois dans l'administration de l'Eglise Gallicane par M. le Vayer de Boutigny.*

(2) L'Ordinanza, e Dizionario di marina scritto dal Sig Butignì, che nulla sapeva di tal materia, e che forse non avea neppur veduto mai nè marina, nè navi, mi riduce a memoria quel fatto grazioso, che à certo Formione accadde in Efeso con Annibale, raccontato da Cicerone *De Oratore lib.* II. „ Dicitur Phormio, „ cum Annibal Carthagine expulsus „ Ephesum ad Antiochum venisset „ exul; proque eo, quod ejus no- „ men erat magna apud omnes glo- „ ria, invitatus esset ab hospitibus „ suis, ut eum, quem dixi, si vel- „ let, audiret; cumque is se non „ nolle dixisset: locutus esse dicitur „ homo copiosus aliquot horas de „ Imperatoris officio, & de omni „ re militari. Tum, cum ceteri, qui „ illum audierant, vehementer ef- „ sent delectati; quærebant ab An- „ nibale, quidnam ille ipse de illo „ philosopho judicaret. Hic Pœnus „ non optime græce, sed tamen li- „ bere respondisse fertur: multos se „ deliros senes sæpe vidisse, sed qui „ magis, quam Phormio, deliraret, „ vidisse neminem. Neque meher- „ cule injuria. Quid enim aut arro- „ gantius, aut loquacius fieri potuit, „ quam . . . hominem, qui num- „ quam hostem, numquam castra „ vidisset, numquam denique mini- „ mam partem ullius publici mune- „ ris attigisset, præcepta de re mili- „ tari dare? Hoc mihi facere omnes „ isti . . . videntur, qui, quod ipsi „ experti non sunt, id docent cete- „ ros „. Che avrebbe detto Annibale al veder comparire a luce un libro

ne finalmente il Goujet all' ultima di lui Opera ; la quale ei racconta essere stata stampata per la prima volta l' anno 1682. con questo titolo : *Dissertations sur l' autorité légitime des Rois en matiere de Regale*. Questo titolo, o sia frontespizio, forma la prima delle supposte quattro Opere del Sig. Butignì nell' onorato catalogo dell' editor Veneziano.

Prosiegue il Goujet, e avverte in *secondo* luogo, che nel 1700. furono fatte due nuove edizioni dello stesso libro, nelle quali fu falsamente attribuito al Sig. Talon, e che in tutte due fu intitolato così: *Traité de l'autorité de Rois dans l' administration de l'Eglise Gallicane*. Potea per verità qui il Signor Goujet dar più compiuta la notizia di queste due edizioni del 1700., o piuttosto dell' Opera stessa coll' occasione di mentovare queste due edizioni, nelle quali fu attribuita al Signor Talon: voglio dire, che potea ben far sapere ai lettori, che appunto sotto il nome del Signor Talon, e col titolo di queste edizioni del 1700. *Traité de l' autorité des Rois touchant l' administration de l' Eglise* ella fu proibita dalla Santa Sede Apostolica con decreto dei 3. Gennajo

di marina scritto dal Sig. Butignì, che nulla sapea di marina, nè di navi? E che dobbiamo dir noi de' Trattati di lui sulla riforma de' Monasterj, sull' età de' Voti, e su i limiti dell' autorità Ecclesiastica, e della Civile, cioè sopra materie, per trattar le quali faceva duopo non la di lui intraprendente franchezza, ma fondo di dottrina tanto più esteso, e più sodo, quanto furono più ristrette le di lui cognizioni, e l'animo più leggiero?

najo 1703., e posta nell' Indice de' libri proibiti (1); e che di essa sotto lo stesso nome ha fatta in poche parole la critica, non già un qualche Oltramontano prevenuto, com' egli direbbe, da pregiudizj, ma uno Scrittore Franzese, e un Difensore delle libertà Gallicane, l'Abate Langlet du Fresnoy (2), dicendo, ch' ella *CONTIENE DE' PRINCIPJ, I QUALI MENANO TROPPO AVANTI*, ch' è quanto dire, ch' ella è appoggiata a' principj falsi, e di conseguenze parimenti false, e pericolose; laonde soggiugne l'istesso Langlet, che quell' Opera *sembra derogare ai diritti della Potestà spirituale*: e col dire inoltre, che la seconda parte di essa, *se fosse corretta*, *non sarebbe del tutto inutile*, *perchè*, com' ei dice, *si accosta al diritto Francese assai più*, *che la prima*, dà a divedere quanto cattiva sia anche a giudizio di lui la prima parte, la quale neppure col benefizio della correzione si possa adattare non pure alle massime più comuni, e sicure,

 ma

(1) *Verbo* Talon *pag.* 271. *edit. Rom. in* 8. *an.*1758.

(2) Nella sua Prefazione Critica al Commentario di Mossiù Dupuy *Sur le Traité des libertez de l'Eglise Gallicane de M. Pierre Pithou*, dell' ediz. di Parigi 1715. pag.lxv „ Plusieurs Ecrivains ont traité particulierement de l'autorité du Prince „ dans les affaires Ecclesiastiques. „ L'ouvrage, qu'on a fait paroitre „ sous le nom de M. Talon, CONTIENT DES PRINCIPES QUI „ MENENT TROP LOIN, ET „ SEMBLE DEROGER AUX „ DROITS DE LA PUISSANCE „ SPIRITUELLE. Mais si l'on y „ ajoûtoit quelque correctif, la lecture de la seconde partie ne seroit „ pas tout-à-fait à negliger, parce „ qu'elle se rapproche beaucoup plus „ de nôtre Droit, que la premiere „.

ma nemmeno al moderno diritto Franzese. Il qual giudizio di uno Scrittore, a cui il Goujet non può dar l'eccezione di Oltramontano, e di pregiudicato, il quale nondimeno confessa la falsità de' principj del Sig. Butignì in una tal Opera, nè può dissimulare l'opposizione di essi ai diritti sacri della Potestà spirituale, darebbe per se medesimo, anche malgrado la graziosa delicatezza delle parole, colle quali è espresso, darebbe, dico, per se medesimo sufficientemente a conoscere il merito di quell' Opera, che l' editor di Venezia ha proposta per argumento della perizia, e buona dottrina del Signor Butignì in tali materie, quand' anche non fosse espressamente condannata la stessa Opera, come lo è, dalla Santa Sede. Ma ciò sia detto come di passaggio, e per supplire l'omissione non indifferente del Sig. Goujet; del resto quello, che preme osservino qui i miei lettori, si è, che del titolo posto a quell' Opera nelle due edizioni del 1700., riferito dal Goujet in *secondo* luogo, e diverso dal titolo della prima edizione, l' editor di Venezia ha formata l' impostura d' una *seconda* Opera: 2. *Traité de l' autorité des Rois dans l' administration de l' Eglise Gallicane*.

Siegue la *terza* Opera del Sig. Butignì mentovata dall' editor di Venezia: 3. *Histoire des matieres Ecclesiastiques, ou Dissertations historiques sur la Regale*: ed è questo appunto il frontespizio recato in *terzo* luogo dal Signor Goujet, il quale racconta essere sta-

stato sino dal 1690. inserito il libro anzidetto del Signor Butignì in una raccolta, di cui quello era il titolo, o frontespizio che vogliam dire.

Finalmente mentova il Goujet in *ultimo* luogo l'edizione del medesimo libro fatta nel 1734., nella quale fu falsamente attribuito al Sig. Delpech, e intitolato *Traité des bornes de la Puissance Ecclesiastique, & Civile*. Ed eccovi, nè più, nè meno, la 4. ed ultima Opera del Sig. Butignì nel catalogo del virtuoso nostro editor di Venezia.

Or io domando: può darsi impostura più sfacciata, o più vile di questa? Metter fuori un libro tale, qual è il *Trattato de' Voti* del Signor Butignì, fondato sopra cattivi principj, e ripieno di peggiori dottrine; sopprimere nella sua edizione le *Riflessioni* del medesimo Autore *intorno all' Editto*, perchè facevano a calci col medesimo di lui Trattato; e per far passare l' Autore stesso per un gran Canonista, non solo trasandare sotto silenzio i di lui scritti tragici, e romanzeschi, e criminali, e marinerecci, che furono la massima parte, e quasi tutte le di lui Opere; ma di più finger di pianta Opere da attribuirgli per ingannare i lettori, quattro edizioni, e frontespizj diversi d'uno stesso stessissimo libro facendo con una viltà senza esempio comparire per quattro Opere differenti?

E pure con una impostura così sfacciata non ha costui avuto ribrezzo di presentarsi a un pubblico Magistra-

ſtrato dedicandogli l' impoſtura ſteſſa, e mettendole alla teſta i nomi riſpettabili di tre ſoggetti (1) rappreſentanti la Maeſtà Pubblica; e nella Dedica a nome dello Stampatore (a cui con buon giudizio, come in tutto il reſto, fa far la figura di erudito) chiamando a piena bocca, affidato alla ſua propria impoſtura, e alla buona fede de' lettori, *ſommo Maeſtro nelle diſcipline legali* il Sig. le Vayer de Butignì, che in tali *diſcipline* non fu neppur buon diſcepolo. Queſto ſolo mancava per coronar l' opera, che, ſiccome ſi era fatto ſcherno della ſacra autorità della Chieſa col tradurre, e riſtampare un libro, che la impugnava; e della verità con tante diſſimulazioni, e finzioni, e menzogne; ſi faceſſe anche giuoco della Pubblica Poteſtà temporale, e ne violaſſe il riſpetto, cercando, col preteſto di una Dedica, di ſorprenderla, ed ingannarla.

Ma poi queſt' Opera del Sig. Butignì, nella quale una e ſola ſono finalmente venute a riſolverſi ſenza punto di algebra le quattro Opere enunciate con tal buona fede dall' editor di Venezia, è ella almen tale da poter col

(1) Ha egli dedicata la ſua edizione *Agli Eccellentiſſimi Signori ç. Gian Antonio da Riva, ç. Andrea Querini, ç. Alviſe Vallareſſo, Deputati Eſtraordinarj aggionti al Collegio Eccellentiſſimo de' x. Savj*: a' quali parlando, incomincia così la ſua Dedica: „ Eſaminandoſi nel pre„ ſente breve Trattato una delle più „ importanti porzioni di quella gra„ ve materia, che venne dall' Eccel„ lentiſſimo Senato con le ſue So„ vrane deliberazioni raccomandata „ alla vigilanza, e profonda ſapien„ za dell' EE. VV., riconobbi eſſer „ mia preciſa obbligazione l' offerir„ lo umilmente a' venerati nomi di „ quelle „.

col ſuo credito ſoſtenere quello del *Trattato de' Voti*, come l'editore medeſimo ha voluto dare ad intendere? Già abbiam veduto, eſſere condannato un tal libro, e riputato perniciofo fino dal Langlet: nondimeno ſentiamone anche il Sig. Goujet, ch' è quegli, che di propoſito ha fatto l' elogio della vita, e degli ſcritti di eſſo Sig. Butignì. E' vero, ch' egli è parziale per l' Autore, e per le Opere di lui, come abbiamo già veduto di ſopra: ma ciò poco importa, mentre quello, che noi vogliamo da lui, non è il giudizio ſulle ſteſſe Opere, il quale ognuno è in diritto di formare da ſe medeſimo, e nel quale può averlo ingannato, ſeppur le ha lette (1), la ſua parzialità, e la ſua prevenzione; ma vogliamo ſoltanto aver da lui le notizie dei fatti; intorno ai quali tanto meno abbiamo difficultà di credergli, quanto che egli non ha dato ſaggio di avere avuta l' abilità dell' editor di Venezia, di finger di pianta coſe falſe: quanto poi al giudizio, non gliene ricerchiamo, nè vuol ragione, ch' ei tolga a noi, o a' noſtri lettori il diritto, che abbiamo, di formar quel giudizio, che ci paja più giuſto, e più coerente ai fatti, che avremo appreſi da lui medeſimo. Racconta egli adunque il Sig. Goujet nel tan-

(1) Ho detto *ſeppur le ha lette*, perchè nè dà egli indizio alcuno di averle realmente lette, nè è poſſibile, che un uomo, che intraprende, com' egli fece, di mettere inſieme cataloghi di tante opere di tanti Scrittori, le legga tutte, e paſſi più in là de' fronteſpizj, e al più al più di qualche ſpizzicatura in qua, e in là, di alcuni libri.

tante volte citato articolo, che il libro ,, De l' autorité ,, des Rois dans l' administration de l' Eglise Gallicane ,, (1) *fu composto dal Signor Butignì nel tempo delle scissure, che furono tra la Corte di Francia, e quella di Roma* (cioè in tempo del Re Luigi XIV., e del Pontefice Innocénzio XI.); *ma per ragioni politiche non essendosi potuto stampare colla solita regia licenza, ne furono sparse varie copie manoscritte, su una delle quali fu stampato l'anno* 1682. *in Colonia*, cioè a dire alla macchia colla data di Colonia.

Sopra questo barlume discorriamola un poco. Quali mai furono le *ragioni politiche*, per le quali non si potè stampare un tal libro colla solita licenza; o sia, come in franzese appellasi, privilegio? Non certamente quella di non dispiacere al Re, delicato ne' suoi diritti, e allora attualmente in disgusto col Papa; poichè anzi all' opposto quel libro attribuiva al Re un' amplissima potestà anco sulle cose Ecclesiastiche. Quella forse di non offendere l' animo del Papa? Ma come? Se allora appunto bolliva più che mai l' impegno; e se in quel tempo medesimo, in cui furono sparse le copie manoscritte del detto libro, e ne fu fatta alla macchia la pri-

(1) ,, Cet excellent ,, [ho già avvertito di voler prendere dal Sig. Goujet le sole notizie dei fatti, senza obbligarmi a seguire il di lui giudizio] ,, Traité fut composé dans ,, le temps des démêles de la Cour ,, de France avec celle de Rome. ,, Des raisons de politique n'ayant ,, pas permis qu' il fût imprimé avec ,, privilége, il s'en répandit plusieurs ,, copies, sur l' une desquelles fut faite l' edition de Cologne, 1682. ,,

prima edizione nel 1682., in quel tempo medesimo, torno a dire, furono portate le cose fino a far la celebre dichiarazione de' 19. Marzo 1682., in confronto di cui era un nulla quel libricciuolo di un uomo oscuro, e privato, e di nessuna autorità. Il giudizio ovvio, naturale, e il più ragionevole, che io possa formare in vista di questi fatti storici, e manifesti, e della combinazione de' tempi, e delle circostanze, si è questo, che il Signor Butignì, il quale aspirava a far fortuna a ogni costo, e assai contava sulla franchezza del suo talento, senza punto badare alla qualità, e alla delicatezza delle materie, siccome dall' Editto del 1666. avea presa occasione di uscire agli occhj del mondo colle sue *Riflessioni*, e in seguito col *Trattato dell' età de' Voti*; così, essendogli ite a vuoto queste prime pruove della sua industria, ed essendo trattanto nato quel disgusto tra la Regia di Francia, e la Santa Sede, egli, mentre tutti i buoni gemevano per la discordia disgraziatamente accaduta tra il Sacerdozio, e il Regno, e avrebbono voluto poter contribuire tutto dal canto loro all' accomodamento, egli, dissi, il quale *omni Reipublicæ ulcere tamquam unguis existebat* (1), cercando all' opposto nella comune calamità il suo guadagno, stimò di non lasciar passare inutilmente una tale occasione d' insinuarsi, se gli venisse fatto, nella grazia della Corte: e che nondimeno il veleno del di lui libro fu così manife-
sto,

(1) Cicer. *Orat. pro domo sua*.

sto, che nè pure in circostanze così favorevoli al suo intento potè ottenere la permission di stamparlo, onde lo sparse manoscritto, e fu stampato alla macchia.

Che se altri per avventura si crede di poter altrimenti sviluppare le *ragioni politiche* misteriosamente accennate dal Sig. Goujet; veda egli, se gli possa riuscire di combinarle meglio, che non si è fatto per noi, e coll' amore del Signor Butignì, e colle antecedenti di lui intraprese, e colle circostanze tutte della prima edizione fatta alla macchia per non averne potuto ottenere la licenza nè meno in quei tempi, e in quelle congiunture: e avverta inoltre, che neppure in appresso potè mai stamparsi in Francia quell'Opera con licenza, onde troppo lunga durata dovrebbono avere avuto quelle *ragioni politiche*, che ci ha volute far credere il Signor Goujet. Imperciocchè la seconda edizione dove ne fu ella fatta? in Parigi per verità, ma colla data dell' Haya. E la terza? in Amsterdam nel 1700. E la quarta? in Roan, ma colla data d' Amsterdam, pure nel 1700. La quinta parimenti in Amsterdam nel 1734., e la sesta finalmente in Parigi, colla data di Londra, nel 1753. (nella di cui Prefazione sono distintamente noverate tutte le suddette antecedenti edizioni). E queste date dell' Haya, d' Amsterdam, di Londra, cioè tutte di paesi eretici, non danno elle a divedere a chiunque abbia occhj, qual credito abbia avuto in Francia, e quale vi sia stato riputato un libro, che non vi potè es-

essere stampato mai con licenza? Veda dunque in questi fatti, e in queste chiarissime pruove l'editor di Venezia apertamente svelata la sua impostura, e si confonda non solo di trovarsi convinto di avere ad arte falsamente rappresentati per quattro diverse Opere i frontespizj diversi d' un' Opera sola, ma altresì al vedere, che per questa stessa Opera appunto, e pe 'l carattere di essa, fa l' Autore tanto più deplorabile la comparsa, quanto egli per mezzo dell' Opera medesima corredata dalle sue imposture, a spese della buona fede del pubblico, erasi lusingato di fargliela fare più luminosa.

Ma bisogna pur dire alcuna cosa degli *officj*, che il medesimo editore, sempre intento a far comparire, a forza di bugie, per un grand' uomo chi non fu in realtà altro, che un legulejo dozzinale, e nulla più, spaccia con ismargiasserla essere stati dall'Autore *esercitati in tutto il corso della sua vita, e ne' quali*, ei soggiugne, *fu impiegato dalla Maestà di Lodovico XIV. Re di Francia, e dal Signor Colbert, finissimi estimatori degl'intelletti*. Ma perchè non ci ha egli mentovati questi *officj*, onde non potessimo sospettare, ch'ei ci vendesse luciole per lanterne; e non ha posta qui pure una nota contenente il catalogo di tali *officj*? Oh, perchè qui ei non avea frontespizj da potersi ajutare. Suppliremo noi brevemente a questa di lui omissione, sempre colla scorta del Sig. Goujet. Il Sig. Butignì da Avvocato che era, fu fatto Maestro di Richieste, *Maître de Requêtes*, nel

nel 1671., indi Intendente di Soiffons nel 1682., e fenz' aver ottenuto altro impiego, terminò i fuoi giorni l' anno 1685. Queſt' è tutto il catalogo de' di lui uffizj, nè più, nè meno (1); poichè l' uffizio di Configliere di Stato, il quale il Sig. Goujet crede (2) ch'egli avrebbe ottenuto in appreſſo, fe trattanto non foſſe morto, non entra in un tal catalogo, sì perchè l'editore fi contenta, che *confideriamo gli officii da lui efercitati in tutto il corfo della fua vita, e ne' quali fu impiegato*; fenza obbligarci a confiderare anche quelli, che dopo morte lo feguirono nell' opinione de' fuoi parziali; e sì ancora perchè noi ci fiamo impegnati a fidarci del Signor Goujet come di Storico, non già come di Aſtrologo, o di Profeta, e quanto a' fatti accaduti, non già quanto agl' immaginarj, che poteano accadere. Fermandoci dunque fu gli *officii efercitati* dal Signor Butignì, i lettori, per non lafciarfi ingannare dal buon editore, hanno a fapere, che l' uffizio di Maeſtro di Richieſte, che noi diremmo Relatore di Memoriali, confiſte in fuſtanza nel riferire al Configlio del Re i Memoriali, e le iſtanze portate allo ſteſſo Configlio, eſponendo le ragioni, che poſſono o favorire, o oſtare all' iſtanza, e nulla più; il quale uffizio, come che porti feco la ſperanza di confeguire poi un più lucroſo impiego d' Intendenza di provincia, perocchè bene ſpeſſo dal ceto de'

(1) Nell' *articolo* del Sig. Goujet più volte citato.
(2) *Ivi*.

de' Maestri di Richieste vengono estratti tali Intendenti, non ha del resto nulla di singolare, nè si reputa per un grand'impiego. E in fatti, siccome si legge presso il Goujet medesimo, allorchè il Signor Butignì, lasciata l'Avvocatura, comprò l'impiego di Maestro di Richieste, avendo egli dopo pochi giorni incontrato per istrada il Signor de Mezeray, ch'era uno de' di lui amici, ed essendosi fermato per parlargli; questi, freddamente salutatolo, lo piantò con dirgli, *ah che voi siete decaduto* (1)! e il Butignì stesso, anche dopo di aver conseguita l'Intendenza di Soissons, non si potea dar pace di avere abbandonata l'Avvocatura, come quella, ch'era incomparabilmente più adattata a profittare nello studio delle leggi (2). Come dunque può qui aver luogo la smargiasserìa dell'editore, se il povero Signor Butignì, invogliatosi del carico più lucroso d'Intendente, con questa mira si fece fare Maestro di Richieste, e per ben dodici anni dovette esercitar quest'

(1) „ Quelques jours après que „ M. le Vayer eut été pourvu de la „ charge de Maitre de Requêtes, il „ rencontra M. de Mezerai qui étoit „ de ses amis, & l'aborda; mais „ l'autre le salua froidement, & le „ quitta en lui disant, *Ah! que vous êtes déchu* „. M. Bretonnier appresso il Goujet citato.

(2) M. Bretonnier ivi: „ M. le „ Vayer avant de se retirer [de l'Intendence de Soissons] me fit l'honneur de me venir voir, & m'excita fortement à m'appliquer à „ l'étude du droit, comme le plus „ propre à former les jurisconsultes „ & les honnêtes gens; & éleva la „ profession des Avocats au dessus de „ toutes les dignités. Il me dit, qu'„ il s'étoit toujours repenti de l'avoir „ quittée „.

quest' impiego prima di ottenere un' Intendenza? E' egli questo un essere stato per tutto il tempo della vita dalla Maestà di Lodovico XIV., e dal Sig. Colbert, finissimi estimatori degl' intelletti, impiegato in tali *offi-cii*, che dieno idea d' un grand' uomo *nudrito sempre in cognizioni di Storia sacra, e profana, di Concilj, di Santi Padri, e di leggi divine, ed umane*, come a' lettori italiani non informati delle più minute cose di Francia ha, perpetuamente imposturando, voluto far credere l' editor di Venezia?

Quanto alla chiusa del *Proemio* dell' editore medesimo, ov' egli dice di avere sperato, che il leggere il Trattato del Sig. Butignì *Dell' autorità del Re sopra l' età necessaria alle Professioni* da lui tradotto in italiano, *non fosse per esser discaro a tutti quegli uomini, i quali senza far punto professione di così fatte dottrine amano con ingenuo candore quelle opinioni, che servono ad edificazione della Chiesa, e a sostenimento de' Diritti sovrani*, non ne dico nulla per ora, giacchè quanto vaglia il libro e l' opinione del Sig. Butignì a *sostenere i Diritti sovrani*, lo vedranno a suo luogo distintamente i lettori allorchè in questi due Volumi si schiereranno loro sotto degli occhj i continui di lui sofismi, e i mostruosi troncamenti di testi, ne' quali sofismi, e troncamenti tutto consiste il nerbo di un tal Trattato; e come abbia *edificata la Chiesa*, lo scorgeranno pur a suo luogo con evidenza nelle continue tracce di Calvi-

ni-

nismo, e ne' gravissimi errori sparsi a larga mano nel Trattato medesimo; nè qui per ora aveamo a far altro, che dare ragguaglio in generale sì dell'Autore, e delle di lui opere, che delle edizioni specialmente del Trattato stesso; e neppur tanto vi ci saremmo trattenuti, se l' editor di Venezia colle sue tante, e sì solenni imposture non ci avesse addossata la necessità di svilupparle, e discioglierle.

IX. Resta in ultimo luogo a dire dell' edizione di Napoli (1). Ella è fatta sull' edizion di Venezia, e nondimeno è da essa differente sì per esservi aggiunte al Trattato *Dell'autorità del Re sopra l'età necessaria alle Professioni*, così appunto come in quella di Parigi del 1751. anche le *Riflessioni intorno all'Editto &c.*, le quali nell'edizion di Venezia, come avvertimmo di sopra (2), furono omesse; e sì ancora per la diversità, che vi s'incontra frequentemente, di voci, di frasi, e di sintassi; non già che l'editore di Napoli, siccome tradusse egli le *Riflessioni*, così abbia tradotto di nuovo anche il Trattato, poichè anzi dal confronto di esse due edizioni italiane ben si vede aver egli seguita la traduzione dell' editor di Venezia; ma bensì ha egli ripulita al-

(1) „ Dell'Autorità del Re sopra „ l'età necessaria alla Professione so„ lenne de' Religiosi, Opera del Sig. „ le Vayer de Butignì Avvocato del „ Parlamento di Parigi, coll' ag„ giunta delle Riflessioni intorno all' „ Editto concernente la riforma de' „ Monasterj nuovamente trasportate „ dal Franzese. Napoli nella Stam„ peria di Giovanni Gravier 1768. „

(2) *Pag.* XXXIII.

alquanto la stessa traduzion di Venezia, togliendo ciò, che nello stile di essa vi era di rozzo, e d' intralciato. Tutta la di lui cura in somma si è ristretta a rendere la sua edizione più tersa nel dire, e più copiosa di quella di Venezia, senza punto pigliarsi pensiere di renderla altresì più fedele, ch' era quello, che più importava; e non solo senza pigliarsi un tal pensiere, ma, quel ch' è più, adottando egli stesso, e non già per inavvertenza, ma a bella posta, le infedeltà dell' editor di Venezia col ristampare il *Proemio* di esso, e col Proemio l' impostura sì degli *uffizj*, a' quali sia stato dalla Maestà di Lodovico XIV., e dal Sig. Colbert, per tutto il corso della sua vita impiegato l' Autore; e sì, e molto più, de' quattro frontespizj spacciati per quattro diverse opere, e della soppressione delle opere romanzesche, e tragiche &c. dello stesso Autore; mentre pure nell' edizion di Parigi del 1751., ond' ei tradusse le *Riflessioni sull' Editto &c.*, è distesamente stampato l'articolo del Goujet, nel quale non potè a meno di riconoscere l' impostura del traduttor Veneziano. Quest' articolo dovea egli tradurre, e mettere alla testa della sua edizione, se volea procedere con buona fede; e non al contrario, sopprimendo questo, adottare il *Proemio* dell' editor di Venezia, per ingannare, occultando la verità, e riproducendo le altrui menzogne, i lettori: il qual Proemio inoltre così ha egli ristampato, che, chi non avesse notizia dell' edizion Veneta, lo crede-

reb-

rebbe di lui proprio; e chi ne ha la notizia, vede, esſerſi egli preſo la libertà di metter le mani anche nel Proemio ſteſſo, che pur non era tradotto dal franzeſe, ma originalmente ſcritto in italiano dall' editor di Venezia, ritoccandone egli a ſuo modo lo ſtile, ma ritenendone però tutte affatto le falſità, e le impoſture. Con queſta ſincerità, indizio di buona cauſa, e di miglior intenzione, ha voluto contribuire anch' egli *all' edificazion della Chieſa*, *e al ſoſtenimento de' Diritti ſovrani*.

X. Ma è ormai tempo di dare ai lettori conto di queſta noſtra *Analiſi Critica*, e per qual ragione in luogo di ſeguir l' eſempio de' riſpettivi italiani editori del *Trattato*, e delle *Rifleſſioni* del Sig. Butignì, col dare tradotta ſimilmente in italiano (come per verità aveamo da principio ideato di fare, e il che ſembrava baſtar poteſſe) la confutazione, che di ambidue i detti Opuſcoli pubblicò in franzeſe ſino dal 1669. l' Anonimo di lui contemporaneo; ci ſiamo piuttoſto determinati a intraprendere del *Trattato* una nuova confutazione con queſta noſtra *Analiſi Critica*, laſciando a parte la confutazion dell'Anonimo, sì quella del *Trattato*, che quella delle *Rifleſſioni*. A mutare la noſtra prima idea, e ad appigliarci a queſta ſeconda riſoluzione, ci hanno indotti varie conſiderazioni, per le quali comprendevamo, che il *Trattato*, ch' era il pezzo peggiore, non era ſtato dall'Anonimo impugnato con quella pienezza, che fa di meſtieri; e che la di lui

 impu-

impugnazione delle *Rifleſſioni*, ancorchè ſufficientemente rilevi l'irragionevolezza degli *Eſpedienti* di riforma propoſti dal Sig. Butignì, nondimeno non era ormai neceſsaria dopo una eſatta impugnazion del Trattato; e da un altro canto non era nè meno baſtevole a dare di riforma quell' idea giuſta, che la materia per ſe medeſima richiederebbe.

E primieramente quanto alla neceſſità di una nuova confutazion del *Trattato* più piena, che non è quella dell'Anonimo, convien oſſervare, ch' egli, come avvertimmo di ſopra (1), eraſi principalmente occupato a confutare le *Rifleſſioni*, ch' erano uſcite a luce le prime; e all' oppoſto, del *Trattato* avea dato ſolamente de' *Saggj*, i quali poterono bensì baſtare a farne ravviſar il carattere in quel tempo, quando un così ſtrano aſſunto prima ancora di ogni confutazione era comunemente riputato, e con ragione, un paradoſſo (2); ma non potevano eſſere ſufficienti a' dì noſtri, quando, come oſſerva un valente Scrittore (3), *il prurito d' impugnare la libertà, e i diritti della Chieſa, è ormai arrivato a una ſpecie di furore*; e mentre *compariſcono giornalmente or ſu di un punto, e or ſu di un altro, de' libri ripieni di falſi principj, e di paralogiſmi, e non per tanto trovano degli approvatori, ſecondo i quali, a mi-*

(1) *Pag.* XII. (2) Vedi ſopra *p.* VIII. *e ſeg.*

(3) *Del Diritto libero della Chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali, Tom.* I. *Avvertim. p.* III.

a misura della insolenza, e della temerità degli Autori, cresce il pregio delle opere. Così vediamo, che del Sig. Butignì le *Riflessioni intorno all' Editto*, benchè appoggiate a falsi, ed erronei principj (1), nondimeno, perchè deferivano in alcun modo all' autorità della Chiesa, sono state da alcuno de' moderni editori (2) soppresse affatto, e dagli altri (3) posposte per modo di aggiunta, e come cosa di più; e che all'opposto, al *Trattato* de' Voti, perchè strappava violentemente dalle mani della Chiesa le chiavi della sua potestà, si sono accordati tutti a far fare o la sola, o almeno la principale comparsa. Ora in questo tempo, in cui il corso di una moltitudine di pessimi libri sopra tali materie, sparsi, per meglio sedurre il volgo, in lingua volgare appunto, e la funesta curiosità di molti di voler legger di tutto, ancorchè di nulla essi sappiano a fondo, ha confuse negli animi d' innumerabili persone le idee delle massime cattoliche, in iscambio delle quali perciò con somma facilità si adottano almen almeno le conseguenze di ereticali principj; in un tal tempo, io dicò, la mostruosità dell' assunto posta in fronte ad un libro, ben lontano dall'avvertire i poco istruiti a guardarsene; è anzi un incentivo, che maggiormente solletica il gusto corrotto del secolo.

Non meno, che per la circostanza del tempo, è il

d 4

(1) Sopra *p.*VI.
(2) Sopra *p.*XXXIII.
(3) *Ivi p.*XXX. *e p.*LI. *not.*I.

il *Trattato*, più che le *Riflessioni*, pericoloso per la maniera, ond'è scritto. Un libro, che sembra steso con esattissimo ordine, e con precisione, dove la materia è distribuita in distinte *Proposizioni*, ognuna delle quali o vi comparisce provata con testi espressi di leggi sì canoniche, che civili, e con autorità di gravissimi Autori, o pur è evidentemente vera per se medesima, da cui in seguito pajon dedotte con raziocinio continuato le conseguenze; per la stessa apparenza di metodo, d'autorità, e di raziocinio, e per la sua brevità, e apparente chiarezza, sorprende di leggieri, e incanta il lettore, il quale nè sospetta, che i testi sieno mozzati con infedeltà, e contraffatti i passi; e per lo più non ha quel capitale di sapere, e di raziocinio, ch'è necessario sì per distinguere da argumentazioni giuste i paralogismi, e per accorgersi dove precisamente ne sia riposta la fallacia, e sì per iscorgere da quali principj derivino, e a quali conseguenze menino quelle nuove dottrine, che trova esposte in una bella comparsa. A confutare un libro così insidioso, e di cui tanta pompa facevano i moderni editori di esso, non eran bastevoli i *Saggj delle falsità*, *e degli errori*, che l'Anonimo ne avea dati: tutte bisognava rilevarne le falsità, e gli errori, almeno quelle, che formavano come l'ossatura, e il complesso del *Trattato*, e ricercarne tutte, per dir così, le giunture, e le connessioni; adoprando una pazientissima diligenza a collazionare in fonte i testi, che vi sono

ſono addotti, e tutta l' eſattezza sì della teologia, e del diritto ad eſaminare i principj, ſu' quali è appoggiato; e sì della critica ad illuſtrar i fatti recativi in comprovazione di tali principj; e sì ancora, e principalmente della logica a peſar il valore delle argumentazioni impiegatevi o a ſtabilirgli, o a tirarne le conſeguenze: ch'è quanto dire, fare di tutto il libro una accuratiſſima *Analiſi Critica*, per cui tutta la perniciosa macchina del *Trattato* veniſſe a reſtare, non pure ſcompoſta, ciò che co' ſuoi *Saggi* fece l'Anonimo, ma intieramente annientata; e non ſolo la mala fede dell'Autore, ma e del tema di tutto il libro, e degli errori tutti, che vi ſono ſeminati, ſi ſcopriſſe manifeſtamente la falſità, l' inſuſſiſtenza, il veleno.

Per queſte ragioni mi ſono io determinato a fare del *Trattato* medeſimo l'*Analiſi* appunto; la quale preſento a' miei lettori compreſa in queſti due Volumi. Avrei voluto eſſer più breve; ma tanta brevità non ſi confaceva nè alla ragion comune di confutazione, nè al carattere particolare di Analiſi Critica. Ogni riſpoſta di ſua natura rieſce più lunga della propoſta: e laddove per aſſerir un errore baſta una ſola propoſizione, a confutarlo vi vogliono parecchj ſillogiſmi, i quali ben coordinati formino una convincente dimoſtrazione. Molto meno ſi può oſſervar tanta brevità, allorchè a pienamente confutar un libro, è neceſſario farne l'Analiſi; nel qual caſo, oltre che convien traſcrivere una

gran parte del libro, che si confuta, riportandone tratto tratto distesamente gl' interi squarcj, bisogna ancora esaminarne, per dir così, la struttura tutta parte per parte, e disciogliere gli equivoci, e confutarne uno ad uno gli errori. Del resto non è mai lunga, a mio giudizio, una confutazione, se tutto ciò, ch'ella abbraccia, contribuisca a metter nel più chiaro lume la verità, che difendesi, e a renderla non solo vittoriosa, ma pienamente trionfante dell'errore opposto; ed è sempre utilmente speso sì dallo scrittore, che dai lettori il tempo, allorchè si giugne a precluder ogni adito a replica: il che se a me sia riuscito, lo giudicheranno gli altri; quanto a me, certamente ho cercato di conseguirlo. Nondimeno in quelle parti medesime del mio lavoro, che tendono, più che alla necessità della vittoria, al compito trionfo della verità, non sarà discaro a' lettori il trovarvi illustrati con diligenza alcuni punti di Storia, e alcune leggi, che questo lavoro medesimo mi ha somministrata l'occasione di esaminar a fondo, e di collocare nella più piena luce.

Circa alla maniera dello scrivere, la mia prima cura è stata quella di esser chiaro il più che potessi, con dare agli argumenti un giro facile, e piano, a fine di render il mio libro intelligibile, e utile a tutti, e specialmente a coloro, l'imperizia de' quali potrebbe bensì essere stata sedotta dal *Trattato*, che stampato e ristampato in lingua volgare gira per le lor mani, ma i quali non

non potrebbono riconoſcere la verità altrimenti, che trovando eſpoſte in una maniera non eccedente la loro portata quelle dottrine sì teologiche, che legali, dalle quali dipende il lor diſinganno. Col medeſimo fine ho accompagnato ordinariamente co' ſentimenti naturali di rimprovero i tratti di mala fede, che nel decorſo dell'Analiſi ſono andato ſcoprendo nel Trattatiſta; colle riſa, e col diſprezzo le inezie, e i ſofiſmi; e con eſpreſſioni di eſecrazione gli errori, e le inſidie teſe all' altrui ſemplicità: e al contrario, le maſſime di religione ho rammentate co' dovuti ſentimenti di riverenza, e di ſommiſſione. Oltre che la maniera naturale di ſcrivere richiede, che ogni coſa ſi eſprima così, come le conviene; io reputo ancora, che ſia di un eſtremo pericolo ſpecialmente preſſo del volgo la freddezza nel ſoſtenere la verità, e nell' impugnare gli errori; poichè la freddezza, e il languor dello Scrittore comunicandoſi ai lettori, genera negli animi loro una certa indifferenza, o piuttoſto inſenſibilità, la quale eſtingue in eſſi quel religioſo ribrezzo, e quella avverſione all' errore, ch' è un effetto della Fede (1), e uno de' più forti ripari contro la ſeduzione. Finalmente quanto all' uſo delle voci, e delle fraſi, ho adoprato ordinariamente le più familiari, e quelle, che nell' eſporre i miei penſieri come da ſe ſteſſe mi uſcivano dalla penna, acciocchè il mio li-

(1) S. Thom. 2. 2. q.1. art.4. ad 3. & q.2. art.3. ad 2.

libro sia letto senza fatica, e ben inteso da tutti. Non è perciò, che questo stile familiare medesimo non avesse potuto essere più colto, e terso: ma dirò intorno a ciò a' miei lettori quello, che a' suoi nel principio del suo libro sulla bugia disse Santo Agostino (1): Non istiate a richiedere cultura di stile: la nostra applicazione l'abbiam data alle cose, e alla premura di condur presto a fine un'opera tanto necessaria al bisogno presente; laonde o poco, o quasi nessun pensiero ci siamo presi delle parole.

Rispetto alle *Riflessioni* del Signor Butignì, la confutazione delle quali abbiamo stimato di omettere, già osservammo di sopra (2), che di esse la parte principale, e come il nerbo, consiste nel *Primo Espediente*, cioè nelle ragioni, per cui convenga differire fino a' 25. anni le professioni solenni de' maschj, e quelle delle femmine fino a'20.; il qual progetto avendo egli di nuovo posto in campo nel *Trattato*, ed essendosi perciò da noi nell'*Analisi* detto su tal proposito quanto era duopo; quindi la confutazione delle *Riflessioni* fatta dall' Anonimo sarebbe per la maggior parte, se noi la ristampassimo, una ripetizione inutile di ciò, che già nella no-

(1) *Lib. de Mendacio c.I. tom.VI. Opp. edit. Antuerp. an.*1700. *p.* 307. „ Eloquium noli quærere: multum „ enim de rebus laboravimus, & de „ celeritate absolvendi tam necessarii quotidianæ vitæ operis: unde „ aut tenuis, aut prope nulla fuit „ nobis cura verborum „.

(2) *Pag.*VI.

nostra *Analisi* si contiene, esposto anche con maggior diligenza. Per ciò poi, che concerne gli altri *Espedienti*, che compongono il resto delle *Riflessioni*, ancorchè l' Anonimo ne abbia mostrata l' irregolarità, e le cattive conseguenze, nondimeno nè l' esame di que' pochi *Espedienti* basta a mettere nel suo giusto lume la vastissima materia della riforma degli Ordini Regolari; nè si può da chi non è versato più che tanto in tali materie, penetrare a fondo la giustezza, o l' inconvenienza di mezzi progettati per una riforma, se non ne sieno prima fissati sistematicamente i principj: e siccome in ogn'altra materia, così in questa, chi vuol far opera veramente utile al pubblico, dee dar fuori tali libri, i quali, in vece di perpetuare con risposte, e con repliche sopra punti particolari, le dispute, tocchino anzi il fondo della controversia, e l' esauriscano. Il *Trattato* de'Voti, poichè consisteva tutto in un paradosso, la verità opposta al quale era sicuramente appoggiata a certi, e già noti principj, si è potuto confutar pienamente col solo metodo analitico, riducendo la controversia a' stessi principj già noti, e sciogliendo i sofismi, per mezzo de'quali erasi voluto abbujare, dirò così, i legami, e le commessure di una tal verità cogli stessi principj. Ma trattandosi del vasto progetto di una giusta, e stabil riforma d' Ordini Regolari, una Analisi non sarà mai perfetta, nè convincente, se prima con metodo sintetico non si stabiliscano, e non si pongano nel vero lor lume i giu-

i giufti principj, che debbon fervir di guida a una vera, e util riforma: in quella fteffa guifa, che, trattandofi di riformare il corpo umano, o fia di ridurlo dallo ftato d' infermità a quello di fanità, non fi può concludentemente dimoftrare, quali mezzi fieno atti a un tal fine, e quali in vece di curarlo, fieno anzi per condurlo a ftato peggiore, fe prima non fi fia conofciuto, quale fia la ftruttura del corpo umano, e quale de' membri sì efterni, che interni l'organizzazione, e di ognuno di effi l'ufo, e il rapporto all' economìa animale di tutto l'uomo; e fopra tutto fe della qualità de' rimedj, fe profittevoli, o fe anzi nocevoli, nonchè inutili, non fi fia formato prima fpecialmente ful fondamento delle offervazioni, e della efperienza, un fodo, e prudente giudizio: fenza le quali cognizioni, e notizie operando come al bujo, nulla è più facile ad accadere, che di uccidere, o almeno vieppiù indebolire per la cura mal applicata l' infermo, che fi volea rifanare.

Di una tal opera fopra lo ftato degli Ordini Religiofi, e la loro riforma, in cui chiaramente comparifca tutta l' economìa Regolare, co i di lei rapporti sì al comun della Chiefa, che a quel dello Stato, e l'origine de' difordini, che ne turbano l' equilibrio, e i mezzi di riftabilirlo non capricciofi, ma dedotti dalla natura fteffa dell' economìa Regolare, e confiderati fecondo tutti i di lei rapporti, e, quel ch' è più, confermati perpetuamente colla ftoria di tante riforme ne' fe-

fecoli paffati utiliffimamente efeguite, e colle autorità, e cogli efempj più autorevoli di tutt' i fecoli, io ho non folo concepita l' idea, ma come difegnato anche il piano; e il molto ftudio, che da parecchj anni in qua ho fatto di propofito fopra tali materie, mi lufinga di potervi, coll' ajuto di Dio, non affatto infelicemente riufcire; fe pure altre occupazioni, sì quelle, nelle quali mi trovo prefentemente impegnato, e sì quelle, che mi poffono fopravvenire in appreffo, non me ne impediranno l' efecuzione. Il che quantunque o non così tofto, com' io vorrei, ovvero in neffun modo mi riufciffe di fare, nè altri più abile, ch' io non fono, fi accingeffe a farlo; non per quefto le *Rifleffioni* del Sig. Butignì, fpecialmente da che uno de' due italiani editori le ha foppreffe, potranno per mancanza di una particolare confutazione in lingua italiana ingannar altri, che chi volontariamente amaffe di reftar ingannato. Imperocchè o fi riguardi il libercolo fteffo delle *Rifleffioni*, in quefta noftra *Analifi del Trattato* ne troveranno i lettori confutata, come dicevamo, la principal parte; o fe ne confideri l'Autore, la medefima *Analifi* il darà loro abbaftanza a conofcere. Anzi dalla notizia, che di effo, e delle di lui opere abbiamo data in quefta *Prefazione*, debbono effi lettori comprendere, di qual pefo poffa effere un di lui fcritto fopra la riforma de' Monafterj, che certamente non era argumento da Romanzo, nè da Dizionario di marina; e fe fpecialmente per cagio-

gione di un tale ſcritto ſi adatti a lui a meraviglia il giudizio, che del Filoſofo ciarlatore Formione già diede Annibale (1); poichè alla fine ancorchè l'eſaminare, a qual poteſtà appartenga fiſſar l'età pe' i Voti ſolenni, propriamente ſpetti a' Teologi (2), nondimeno vi può aver luogo anche la giuriſprudenza, di cui egli ſpacciavaſi profeſſore; laddove l'intavolare un progetto di riforma, richiede principalmente una profonda cognizione di tutto il ſiſtema Regolare, di cui egli non conoſcea nè pur gli elementi; e richiede altresì un lungo uſo delle coſe Monaſtiche, ch' egli non ebbe giammai nè lungo, nè breve.

(1) Vedi ſopra *pag.* XXXVII. *not.* 2.
(2) Vedi *pag.* 4. di queſto Volume.

IN-

INDICE DE' PARAGRAFI

DELLA PREFAZIONE.

No-

ANA-

ANALISI CRITICA

DEL TRATTATO

DEL SIGNOR LE VAYER DE BOUTIGNÌ

Dell' autorità del Re sopra l'età necessaria alla Professione solenne de' Religiosi.

ANALISI DELL' AVVERTIMENTO.

A Tre punti si riduce l'*Avvertimento* posto dal Trattatista in fronte al suo libro; e sono, 1.° i motivi, pe' quali ei dice di essersi indotto a scrivere: 2. la rettitudine delle sue intenzioni: 3. che il differire la Professione religiosa sino all'età di 25. anni sia il più sicuro espediente per discernere, se quei, che vi aspirano, sieno mossi da Dio, ovvero istigati dal comune nemico.

I. E quanto al primo, avendo egli dato principio dal raccontare, che il Re *desiderò di essere pienamente*

informato di quanto ſi ſtendeſſe la ſua facoltà intorno alla diſciplina degli Ordini Regolari (1): i lettori, in ſequela di un tal principio, aſpettano naturalmente, ch' ei proſeguendo ſoggiunga, a lui appunto eſſere ſtato ordinato d' informarne il Re, giacchè egli ſolo ha intrapreſo di moſtrare con queſto ſuo Trattato quanto ſi ſtenda l'autorità del Re intorno all' età della Profeſſione; o almeno almeno, che a lui apparteneſſe per ragione del ſuo uffizio l' informarnelo. Egli però, che nè era uomo da eſſere conſultato dal Re, molto meno in materie di tanto rilievo; nè aveva allora altro uffizio, o impiego, che quello di ſemplice Avvocato, comecchè aſpirante a più vantaggioſa fortuna; quindi ben lungi dal ſoggiugnere di eſſerne ſtato richieſto, dice ſoltanto, che (2) *così fatta materia eſſendo ſtata incontanente trattata da dotti Teologi, parve a lui tuttavia, che nel deciderla doveſſe la Giuriſprudenza avervi almeno tanta parte, quanta la Teologia: e ciò eſſere ſtato cagione, ch' egli credeſſe obbligo della ſua profeſſione l'eſaminarla ſecondo i principj delle leggi Civili, e Canoniche.* Ma

(1) *Pag. 7. ediz. di Napoli, e di Venezia.* Avvertiamo qui ſul principio i noſtri lettori, che ſebbene in tutto il decorſo di queſt' Analiſi citeremo ſempre tutte due le edizioni italiane del Trattato, i paſſi nondimeno li recheremo coſtantemente ſecondo l'edizione di Napoli, dalla quale nei termini, e nelle fraſi, e nella ſintaſſi, è frequentemente alquanto diverſa quella di Venezia, come avviſammo di ſopra *Prefaz. num. IX.*; benchè convengano ambedue nella ſuſtanza, ſiccome traduzioni d'un medeſimo originale franzeſe.

(2) *Ivi, e pag. ſeg. d' ambedue le edizioni.*

Ma primieramente, avea forse cercato il Re, se gli fosse lecito di ritardare l'età della Professione dei Religiosi, ch'è lo scopo di tutto il di lui Trattato? o era questa la materia *stata incontanente trattata da dotti Teologi*? Non abbiamo certamente verun riscontro, che tal cosa fosse caduta in mente al Re; anzi nè pure, che alcun altro, fuori del Trattatista, avesse pensato ad una stravaganza così mostruosa; nè avrebbe egli per certo tralasciato di coprire con un motivo così specioso la sua intrapresa, se in realtà avesse il Re fatta una tale richiesta: ed è ben tutt'altra cosa la disciplina degli Ordini Regolari, *intorno a cui*, egli dice, *desiderò il Re di essere pienamente informato di quanto si stendesse la sua facoltà*, che non è il differire il tempo delle Professioni, sopra di che non ardì egli di dire che il Re avesse chiesto di essere informato, nè che si fosse immaginato di avervi facultà alcuna. Ma costui siccome per colorire con qualche onesta apparenza la sua strana intrapresa delle *Riflessioni*, avea ad arte alterato il titolo dell' Editto Regio concernente le fondazioni de' Monasterj, sostituendo fallacemente nel frontespizio del suo libello alla parola *fondazioni* quella di *riforma* (1): così qui dalla *disciplina degli Ordini Religiosi*, con un equivoco degno della sua buona fede, passa all'*età delle Professioni*, a fin di coprire all'ombra di un tal equivoco, e sotto l'apparenza delle ricer-

(1) Vedi la nostra Prefaz. num.I.

cerche del Re, il ſuo ardimento di pubblicare un ſimile paradoſſo.

E poi, con qual buon ſenno *parve a lui*, *che nel decidere una tal materia doveſſe la Giuriſprudenza avervi ALMENO tanta parte*, *quanta la Teologia*? Si tratta egli forſe d' altro in queſto Trattato, che di decidere, ſe la natura del Voto comporti dipendenza dalla Poteſtà laica? Or l'eſame dell' eſſenza, e della natura del Voto a chi appartien egli principalmente, alla Giuriſprudenza, ovvero alla Teologia? Il Voto eſſendo eſſenzialmente, e propriamente un atto di religione (1), appartiene perciò al jus divino, e naturale, ch' è materia tutta Teologica; laddove la Giuriſprudenza sì Civile, che Canonica, rigoroſamente parlando, non ſi ſtende più in là delle leggi umane poſitive (2). Laonde anche un vecchio Giuriſconſulto, citato da Santo Antonino, diſſe già, che perchè le decime ſono di jus divino, il decidere le quiſtioni intorno alle decime, appartiene più a' Teologi, che a' Canoniſti, e che di quelli aſſai più, che di queſti, dee attenderſi in tali materie la deciſione (3).

Ma,

(1) S. Tommaſo 2.2. *q.*88. *art.*5. pròva di propoſito, che *vovere proprie eſt actus latriæ*, *ſeu religionis*.

(2) Vegganſi intorno a queſta importantiſſima maſſima Melchior Cano *Loc. Theolog. lib.*VIII. *cap.*VII., e Franceſco Vittoria *Relect. de Indis Sect.*I. *n.*3. *pag.*170. *edit. Lugdun. an.* 1586.; ſecondo la qual medeſima maſſima tratta de' Voti anche S. Tommaſo, ſpecialmente 2. 2. *q.*88. *art.*11. *in corp.*

(3) S. Antonin. *Summ. Moral. part.*II. *tit.*IV. *cap.*III. §.XI. *n.*XV. *e lit. Florent. an.*1744. *tom.*II. *par.*I. *pag.* 794. „ Antonius de Butrio di„ cit,

Ma, dato ancora, che il punto *dell' autorità del Re sopra l' età delle Professioni* fosse stata cosa da trattarsi da uomini della professione del Trattatista, cioè da meri Giurisconsulti, e niente versati nelle discipline teologiche; come tra tanti soggetti cresciuti e invecchiati nello studio delle leggi, ardiva egli solo, e anco giovane, e non solamente digiuno affatto di Teologia, ma versato più in Tragedie, e in Romanzi, che in Canoni, come, dico, ardiva egli di metter fuori, intorno a una materia sì delicata, un paradosso di nuova invenzione, il quale gli uomini stessi della di lui professione non solamente non avevano coraggio di sostenere, che anzi, per quanto dalle stesse di lui parole raccogliesi, furono appunto quegli, che lo qualificavano di paradosso, e l' impugnavano (1)? Si accorse ben egli medesimo, e conobbe quanto fosse ardita la sua impresa, e perciò studiossi d' inviluppárla tra questi raggiri; senza aver però riflettuto, che agli occhj di chi legge con un pò di attenzione è sensibile la differenza, che passa tra la naturalezza di veri, e giusti motivi esposti con sincerità, e senza artificio, e la stiracchiatura di preteśti mal mendicati, che non mai legano bene insieme.

„ cit, quod Canonista non est bonus determinator in ista materia, „ sed Theologus, cujus scientia est „ jus divinum: unde quum sint decimæ de jure divino, & ad Theologos MAGIS spectet declaratio, „ & determinatio dubiorum circa jus „ divinum, quam ad Canonistas, „ videtur quod Theologis sit standum in materia decimarum, MAGIS quam Canonistis.

(1) Vedi la nostra *Prefaz.* n. 11.

II. Più palpabile è la ſimulazione dove volendo ei naſcondere le ſue vere intenzioni, proteſtaſi, che (1) *ſarebbe graviſſimo il ſuo rammarico, ſe ſi credeſſe, che la preſente Operetta poteſſe direttamente, o indirettamente mirare alla diminuzione di quella ſanta, e glorioſa milizia, che veglia, e combatte di giorno, e di notte ne' Chioſtri per la gloria di Dio, e per la ſalute del Trencipe, e de' Popoli*. Non dico nulla per ora di queſte, e altre lodi, vere sì, ma ch'egli però affettatamente contro il ſuo ſentimento manifeſtato in tant'altri luoghi, profonde in encomio degli Ordini Religioſi a fine d'inorpellare il ſuo veleno, per farlo più facilmente ingojare agl'incauti: parlo bensì della falſa di lui proteſta *di non mirare con la preſente Operetta nè direttamente, nè indirettamente alla diminuzione* de'Religioſi. Ne lo ſmentiſce il ſuo medeſimo panegiriſta Signor Goujet; il quale parlando appunto di queſta ſteſſa innocente *Operetta* „ QUESTO LIBRO, dice (2), TENDE INDIRET- „ TAMENTE A SMINUIRE IL NUMERO DE' RELIGIOSI „. Potea dirlo più chiaramente? Sebbene che ſtiam noi riconvenendo il ſimulatore colle altrui teſtimonianze, quando abbiamo la confeſſione di lui medeſimo, che manifeſtamente ſi dichiara di proporre il ritardamento del-

(1) *Pag.* 9. *e ſeg. ediz. di Napoli, e di Venezia.*

(2) *Supplem. au Dictionnaire de Moreri art.* Le Vayer de Boutigni: „ Ce livre, qui tend indirectement „ à diminuer le nombre des Moi- „ nes, déplut fort par cette raiſon „ à tous les Réguliers „.

delle Professioni a oggetto di diminuire la *santa*, *e gloriosa milizia de' Chiostri?* Imperciocchè non è egli forse quel desso, che pochi mesi prima nelle sue *Riflessioni*, colle quali cominciò a progettare il ritardamento de' Voti solenni fino a' 25. anni, lo propose non solo come utile alla Religione, ma altresì come (1) *un* MEZZO *ancora da procacciare allo Stato un popolo copioso*, *un popolo capace di essere utilmente impiegato al commercio*, *all'agricultura*, *alle colonie*, *ed al mestiere dell'armi?* Or l'impedire le Professioni fino a'25. anni, ch' è il MEZZO, che si progetta per formare questo *popolo copioso* di commercianti, d' agricoltori &c., come condurrà egli a un tal fine, se per un tal MEZZO non vengasi ad impedire di fatto, ch' entrin ne' Chiostri tutti quegli, che vorrebbono entrarvi? E se per un tal MEZZO coloro, i quali avrebbono voluto ascriversi alla sacra milizia de'Chiostri, hanno anzi a venire impiegati al commercio, all' agricultura &c., come non verrà per tal MEZZO a diminuirsi neppur indirettamente *la sacra milizia de' Chiostri?* Come adunque, e con qual fronte nega egli adesso di tendere nè direttamente, nè indirettamente alla diminuzione de' Regolari?

Ma che? (soggiunge (2) egli) *Si pensa forse*, *che sia il disegno di ritirarsi ne' Chiostri incompatibile coll'uso d'una matura*, *e perfetta ragione*; *e che non vi sia Religione*

(1) *Riflessioni intorno all'Editto &c. pag.3. e seg. ediz. di Napoli.*

(2) *Avvertim. pag.11. e seg. ediz. di Nap., e di Venez.*

ligioso, che ne' venticinque anni ritornasse al suo Chiostro, se avesse la libertà di non rientrarvi? No, questo non è quel, che si pensa; ma è quello, a che voi da sofista torcete la difficultà per iscansarla, e per non essere colto in contraddizione. Quello, che si pensa, si è, che i Religiosi, i quali fino da' loro teneri anni sieno stati ben educati ne' Monasterj, e vi abbiano fatto profitto, avendo gustata la dolcezza della virtù, giunti poi a'venticinque anni, se fosse in libertà loro o di restare ne' Chiostri, o di uscirne, tanto più ansiosamente fuggirebbono il secolo, e si atterrebbero a' Chiostri, quanto che il solo primo aspetto del lubrico e licenzioso mondo li disgusterebbe, e farebbe loro tanto più conoscere, ed apprezzare la felicità del loro stato: ma che queste persone medesime all' opposto, se fossero restate nel secolo fino a' 25. anni, facilmente sarebbono cadute trattanto ne' lacci mondani, e penserebbono in quell'età a tutt'altro, che al celibato, al ritiro, e alla volontaria suggezione: e questo si pensa, e si dice, non già a capriccio, ma in vista della debolezza umana, e della piena della corruttela del secolo; e quel ch' è più, in vista dell' esperienza, che co i rari rarissimi esempli di persone, ch' entrino ne i Chiostri in età di 25. o più anni, fa scorgere colla maggior certezza questa medesima verità; per lasciar ora di dire, che un età sì avanzata è per lo più meno atta ad apprendere la disciplina claustrale, la quale così appunto, come ognal-

ognaltra facoltà da apprenderfi, richiede pieghevolezza; e facilità, doti proprie dell'adolefcenza.

Anzi abbiamo al contrario, ei ripiglia (1), *argomento di credere, che i Monaſterj ſarebbero più pieni, e più abbondanti, che oggi non ſono*. Non è queſto il luogo da confutare una fimil chimera. Ma con qual fronte però ofa egli proporla? Come? il differire le Profeffioni fino a 25. anni, fecondo lui, è un *mezzo* da procacciare allo Stato *un popolo copioſo* capace d'effere utilmente impiegato *al commercio, all' agricoltura &c.*, ed è infieme mezzo atto a rendere i *Monaſterj più pieni, e più abbondanti, che oggi non ſono*? Potea egli impaftojarfi peggio, o con una contraddizione più manifefta? Potea rendere più fenfibile la fua finzione nel voler dare ad intendere di non aver mirato in conto alcuno *alla diminuzione della ſanta, e glorioſa milizia de' Chioſtri*? Nella fteffa maniera anche Guglielmo di Santamore quel gran nemico de' Religiofi, nel principio del dannato fuo libro erafi fallacemente *proteſtato di non voler parlare contro alcun Ordine approvato dalla Chieſa*; *ma* (come offerva il Fleury (2) a cui certamente non

(1) *Pag.12. d'ambedue le edizioni.*

(2) *Hiſtoire Eccleſiaſtique liv.84. n.XXX. tom. XVII. pag.542. edit. de l'an.1716. à Bruxelles*. „ Il protefte [Guillaume de Saint Amour] „ qu' il ne parlera contre perfonne „ en particulier, ni contre aucun Or„ dre approuvé par l'*Egliſe*: mais „ on voit dans la fuite que cette pro„ teftation n'eft pas fincére, car dans „ tout cet Ouvrage il defigne les Re„ ligieux Mandians, & en particulier „ les Freres Prêcheurs, auffi clair„ ment que s' il les nommoit; & il „ eft evident, que fon bout n'eft „ que de les décrier „.

non daranno la eccezione di parziale pe'Regolari i nuovi editori del Trattato del Butignì) *si vede nel decorso del libro , che quella protesta non fu sincera , accennando egli in tutta l' opera i Religiosi mendicanti , e in particolare i Frati Predicatori , così chiaramente , come se gli nominasse : ed è cosa evidente , che ad altro non mirava egli , che a screditarli* . Degno esemplare del Trattatista , che avendolo seguito nel fondo dell' impresa , non lasciò d' imitarlo nelle proteste ancora , e nella sincerità !

III. Bastino queste poche osservazioni sulla qualità de' motivi , pe' i quali egli s' indusse a scrivere ; e sull' innocenza , e sincerità delle di lui intenzioni . Resta solo a vedere , con quai argumenti ei siasi sforzato a provare , che il differire fino a venticinque anni la Professione , sia il più sicuro espediente per assicurare le vocazioni , e discernere le vere dalle false . Tra' quali argumenti apporta egli (e come di cosa di grandissimo peso , e decisiva , se ne vale per chiusa del suo *Avvertimento*) il consiglio , che (1) *il prudente Gamaliello propose agli Ebrei , per riconoscere se la nostra Religione veniva dal Cielo , o d' altronde . Non ve ne date pensiero , disse loro : aspettate solamente un poco di tempo : imperciocchè , se tale impresa deriva dagli uomini , la vedrete svanire , e distruggersi incontanente da se medesima ; ma se viene da Dio , inutili sono le vostre cautele .* Egli

(1) *Avvertim. p. 13. e seg. ediz. di Napoli , e di Venezia .*

Egli avrà cura dell' opera sua ; nè vi sarà ostacolo , che il possa impedire di condurla a perfezione . Ci mancava anche questa , che si avessero a prefiggere per regola dell' umana condotta i decreti , e le predefinizioni di Dio , in cambio della legge , e della prudenza , che Iddio medesimo ha data all' uomo per norma della sua condotta , affinchè si governi , sempre colla legge innanzi agli occhi , secondo la natura , e le circostanze delle cose , e secondo l' ordinario corso della provvidenza . Che se si pianti questa nuova massima , e questo nuovo principio del Trattatista ; quali conseguenze non se ne avranno ugualmente a dedurre ? Iddio ha fissato il termine della vita d' ogni uomo , nè questo termine si può accelerare , nè oltrepassare (1) , *constituisti terminos ejus , qui præteriri non poterunt :* dunque non ci guardiamo da' pericoli di perder la vita , nè ci valghiamo più di medici , nè di medicamenti , che sono i rimedj , che contro la morte ci ha forniti la provvidenza di Dio; anzi attentiamo anche , qualora ci torni a conto , alla vita altrui ; perocchè ad ogni modo e noi , e gli altri , non morremo nè prima , nè dopo di quello , che Iddio ha stabilito . Similmente varrà l' argumento dello spirito tentatore : o sei predestinato , o reprobo : se predestinato , ti salverai per quanto tu sappi fare di male ; se re-

(1) *Job* xiv. 5. „ Breves dies hominis sunt ; numerus mensium ejus „ apud te [o Deus] est ; constituisti „ terminos ejus , qui præteriri non „ poterunt „ .

reprobo, per quanto tu facci di bene, ti dannerai: dunque datti bel tempo, che alla fine non sarà nè più, nè meno di quello, che ha ad essere; e se hai a salvarti, *Iddio avrà cura dell' opera sua, nè vi sarà ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione*. Che se queste son' empie massime, opposte alla religione, e fallaci sofismi; perocchè altro è l'ordine delle predefinizioni di Dio, delle quali gli adorabili secreti sono riservati a lui solo; e altro è il corso, e l'ordine dell' esterior providenza, secondo cui è prescritto all' uomo di governarsi a norma della legge; onde l' oltrepassar questa regola non solo non è un oprar rettamente, e prudentemente, ma è anzi un gravissimo errore, e un disordine, che tutto sconvolge l'ordine della natura, e della grazia, e che chiamasi da' Teologi tentare Iddio: sofisma sarà dunque egualmente, e massima empia, e un tentare Iddio, il voler obbligare chi si sente di buon' ora chiamato da Dio all' asilo della vita religiosa, a restare in mezzo a' pericoli del secolo per questa ragione, che *Iddio avrà cura dell' opera sua, nè vi sarà ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione*. Altri mezzi ha provveduti il Signore alla sua Chiesa per discernere le vere dalle apparenti vocazioni, mezzi santi e retti, e degni della sapienza di Dio, e della Chiesa di lui Sposa; ai quali ora costui, accecato dal furor del suo impegno, vuol sostituire una massima opposta alla Filosofia, e alla Fede, all' ombra dell' esem-

ſempio di Gamaliello da lui mal inteſo, e peggio applicato. San Gian Griſoſtomo, il quale meglio di lui capiva la Sagra Scrittura, commentando di propoſito quel paſſo degli Atti degli Apoſtoli, ben lontano da riconoſcere nelle parole di Gamaliello una maſſima generale atta a ſervir di regola all'umana condotta; oſſerva anzi, eſſere ſtato quello un ripiego, e uno ſtrattagemma adoprato da Gamaliello per raffrenare in alcun modo il cieco furor degli Ebrei, che in quell'impeto di rabbia non erano capaci di migliori ragioni. *Gamaliello*, così il Santo (1) Dottore, *per non far ſoſpettare agli Ebrei di convenir egli ne' medeſimi ſentimenti cogli Apoſtoli, parla con quei del conſiglio come con perſone del ſuo medeſimo ſentimento; nè adopra maniere forti, ma così parla con eſſi, come con uomini ebrii di furore*. Non fa egli il noſtro virtuoſo Trattatiſta un bell'onor a' Superiori, ſien eſſi Eccleſiaſtici, o ſieno, s'ei vuole, Laici, paragonandogli a quegli Ebrei *ebrii di furore*, onde abbiaſi a dar loro il conſiglio di Gamaliello? Io non vi trovo altra differenza, ſennonsè queſta, che con quel ſuo conſiglio Gamaliello volle ritrarre gli Ebrei dal far del male; laddove il noſtro Auto-

(1) *Homil.* XIV. *in Acta Apoſtolor.* *Tom.* IX. *opp. pag.* 110. *edit. Pariſ. Montfauconi an.* 1731. „ Ne in ſu„ ſpicionem veniret [Gamaliel], „ quod eadem, quæ illi [Apoſtoli], „ ſentiret; eos, qui in concilio ſe„ debant, ac ſi ſuæ opinionis eſſent, „ alloquitur: nec multa utitur vehe„ mentia, ſed quaſi cum viris furore „ ebriis ita loquitur „.

Autore ſe ne abuſa per indurre, ſe gli venga fatto, i Principi a impedir del bene, e a procurar del male.

IV. Che ſe queſt' eſempio per le accennate ragioni nulla a lui giova; non è meno inutile, e fuor di propoſito, l'altro de' Catecumeni, che avea recato pocanzi. *Era forſe*, egli dice (1), *un chiudere la porta del Cielo a' Catecumeni, il vietar loro, come s' uſava una volta, per un certo tempo, l' ingreſſo nelle Chieſe, e la partecipazione de' Miſteri ſagri?* E che? vietavaſi per avventura a' Catecumeni l' ingreſſo nelle Chieſe, e la partecipazione de' miſterj ſagri fino a' venticinque anni, com' ei pretende che fino a' venticinque anni abbiaſi ad impedire la Profeſſion Religioſa? E non venivano anzi i Catecumeni tanto più ſollecitamente (2) da un grado all' altro condotti fino al batteſimo, quanto più ſi foſſero eſſi dimoſtrati fervoroſi, e diligenti ad apprendere la dottrina Criſtiana, e ad eſercitarſi in atti di penitenza? Nè io veggo certamente, qual altra coſa dall'eſempio de' Catecumeni ſi poſſa ricavare a noſtro propoſito, ſennon, che, come la Chieſa, prima di permettere agli aſpiranti ad eſſere di lei figliuoli l' ingreſſo ne' ſacri templi, e la partecipazione de' Miſteri ſagri, volea prima eſaminare la ſincerità delle loro diſpoſizioni, e volea, ch' eſſi apprendeſſero ciò, ch' era neceſſario, intor-

(1) *Pag.* II. *ediz. di Napoli*, *e di Venezia*.

(2) Vedi Gaſparo Juenin *Commentar. de Sacram. Diſſert.* XI. *quæſt.* VII. *cap.* II. *art.* I. *edit. Venet. an.* 1730. *pag.* 71. *ſeq.*

intorno alla fede, e ai costumi, prima di ammettergli al santo battesimo; così, prima di ammettere alcuno alla vita religiosa, convenga esaminare la di lui vocazione, e, approvata questa, debba egli in seguito apprendere, e praticare i doveri di una tal vita, prima di essere ricevuto alla professione; ch' è quello appunto, che secondo i decreti della Chiesa medesima, e secondo le leggi Regolari si pratica dagli Ordini Religiosi sì cogli esami, e colle ricerche, che precedono la vestizione, e sì coll' anno del Noviziato, che alla professione si premette. Veggo bensì, che a' Catecumeni non era prefisso alcun tempo determinato, prima del decorso del quale potessero, meritandolo, essere ammessi all' ingresso delle chiese, e alla partecipazione de' sacri misterj, e al battesimo; e che a misura delle loro buone disposizioni, era in arbitrio de' Vescovi l' accelerarne loro la consolazione (1): laddove non hanno presentemente gli Ordini Regolari arbitrio alcuno di ammettere alla professione chicchessia prima de' sedici anni compiti; e che per quanto eccellenti disposizioni possano avere i Novizj, e ancorchè abbiano compiti i sedici anni, nondimeno non si può loro senza una speciale dispensa, la quale assai di rado, e solo in casi di particolarissime circostanze concedesi dalla Santa Sede, non si può, dico, abbreviar loro un giorno, nè un'ora di

(1) Vedi lo stesso Autore *ivi n.8.* §. *Temporis spatium*, ove cita il primo Concilio Niceno.

di Noviziato. E avrà nondimeno coraggio il Trattatista di allegare a proposito delle professioni da differirsi sino a' venticinque anni l' esempio de' Catecumeni? Avrebbe egli anzi veduto all' opposto, se di quel molto tempo, ch' ei consumò a comporre dieci tomi di Romanzi, una qualche porzione almeno ne avesse utilmente impiegata a leggere i Santi Padri, o i libri trattanti di disciplina Ecclesiastica, avrebbe, dico, veduto, che il lungo differir che facevano i Catecumeni di ricevere il santo battesimo, era dalla Chiesa riputato un abuso, e un disordine, contro di cui perciò zelarono i medesimi Santi Padri, come consta dalle opere loro, e nominatamente da quelle di S. Basilio (1), di San Gian Grisostomo (2), e di Santo Agostino (3), per tacere degli altri. Quindi è, che di quest' esempio appunto recato dal Trattatista, formeremmo noi un argumento invincibile contro di lui, se potessimo, senza dilungarci alquanto, recar in particolare le ragioni, sulle quali que' Santi Maestri appoggiavano le riprensioni loro contro de' Catecumeni differenti il battesimo; quali sono l' essere trop-

(1) *Homil. in Sanct. Baptisma, præsertim num.* 1. 2. 5. *tom.* 11. *Opp. edit. Paris. an.* 1722. *pag.* 113. *seqq.*, & *Serm.* VIII. *de Pœnitentia tom.* XII. *pag.* 514. *seqq.*

(2) *Homil.* 1. *in Acta Apostolor. num.* 6. *tom.* IX. *Opp. edit. Paris. Montfaucon. p.* II., & *Homil.* XIII. *in Epist. ad Hebr. num.* 4. *tom.* XI. *pag.* 135. *seq.*, & *in Johannem Homil.* XVIII. *al.* XVII. *n.* 1. *tom.* VIII. *pag.* 104.

(3) *Serm.* CCCLVI. *al.* 27. *de Pœnitentia num.* 6. *tom.* V. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700. *pag.* 953. *seq.*, & *Serm.* CXXXII. *al.* 40. *de verbis Domini num.* 1. *tom. eod. pag.* 450.

troppo esposta la vita umana a tentazioni, alle quali siccome la grazia per mezzo de' Sacramenti dà forza a resistere, così per l' opposito facilmente soccombe chi non n'è anche vestito; e altre simili ragioni, tutte colla dovuta proporzione maravigliosamente addattabili al caso nostro. Ma non ci perdiamo dietro agli esempli da lui recati a rovescio: esaminiamo piuttosto le capitali ragioni da lui addotte a far credere, che il differire fino a' venticinque anni la Professione sia il più sicuro espediente per discernere le vere dalle false vocazioni.

V. Principia egli dagli sconcerti, che piacegli di supporre ne' Monasterj, e di supporveli *cagionati dall' incostanza, e dal pentimento della maggior parte di coloro, che quivi si sono senza cognizione legati* (1), cioè, secondo lui, di coloro, che professarono a' 16., o circa a' 20. anni di età, e prima de' 25., ch' ei chiama altrove (2) *precipitazione di voti, produttrice de' vizj, e de' disordini de' Chiostri*; avendo così il coraggio di dire, che di tutti, quanti essi sono i Religiosi, *la maggior parte* sia presa da *incostanza*, e da *pentimento* del proprio stato; certamente essendo rarissimi quegli che abbiano professato dopo i 25. anni, e perciò colla *cognizione*, ch' egli richiede, e senza quella *precipitazion*, ch'ei riprende. Soggiugne in appresso (3), che *si dee molto bene avvertire di non prendere sbaglio, e di*

(1) *Avvertim. pag.12.* (2) *Riflessioni sopra l' editto &c.pag.26.*
(3) *Avvertim. pag.13.*

non confondere quelle ispirazioni, che ci manda Dio, con quelle, che ne suggerisce il nemico di lui: E quindi conchiude, che *l' espediente più sicuro ad impedire così nocevole inganno* (1), sia quello di prender tempo, obbligando gli aspiranti allo stato Religioso ad aspettare fino a' 25. anni: *imperocchè se l' impresa deriva dagli uomini, la vedrete svanire, e distruggersi da se medesima; ma se viene da Dio...., egli avrà cura dell' opera sua, nè vi sarà ostacolo, che il possa impedire di condurla a perfezione* (2).

A sentire costui parlare così francamente d' *incostanza*, e di *pentimento* di niente meno, che DELLA MAGGIOR PARTE de' Religiosi, chi non direbbe o che egli fosse stato lungo tempo Confessore di Religiosi, sicchè ne avesse conosciute le più secrete disposizioni; ovvero, poichè egli non potè esserlo, non essendo mai stato neppure Chierico, che almeno almeno avesse molto, e intimamente trattato co' Regolari, e con tanti di essi, che fosse venuto a scoprirvi un' *incostanzà*, e un *pentimento* così universale? Ma chiunque sa, chi egli fu, a quali occupazioni si applicò, e di quali inclinazioni, e massime fu, facilmente capisce, ch' egli trattò tutt' altra gente, che Religiosi; e che, seppure alcuno, o alcuni pochi ne trattò peravventura con qualche familiarità, e intrinsichezza, dovettero essere appunto uomini dimentichi della lor vocazione, o fattisi Re-

(1) *Avvertim. pag.13.* (2) *Ivi, e pag.14.*

Religiosi senza vocazione alcuna, di qualunque età vi si fossero fatti: dal pentimento, e dall' incostanza de' quali non più potea egli inferire, che lo stesso accadesse nella *maggior parte* de' Religiosi, diquellocchè abbiano potuto inferire, per cagion di esempio, i Giudei, che si fossero pentiti di seguir Gesù Cristo per la maggior parte gli Apostoli, dal veder Giuda uno di essi tradirlo, e venderlo. Sono ormai poco men di trent' anni dacchè per misericordia di Dio entrai io in Religione; e in questo lungo tratto di tempo e per la condizion del mio stato, e per gli esercizj, ne' quali sono stato impiegato, avendo io sempre trattati Religiosi in gran numero, e di diverse nazioni, e avuto mano in mille affari di essi, ho trovato bensì quello, che, più, o meno, in ogni ceto di persone si osserva, altri fervorosissimi Religiosi, e specchj di virtù, altri un pò meno, altri niente affatto; molti affezionatissimi alla regolare osservanza, e amanti di austerità, e altri, che avrebbono voluto collo stato Religioso accoppiare le comodità, e gli agi del secolo; ma in tutta questa varietà di umori, e di spiriti, se alquanti ho trovati, che fossero pentiti di avere abbracciato lo stato Regolare, e che o cercassero effettivamente, o bramassero almeno di uscirne, il numero loro, rispetto a' perseveranti, è certamente sì piccolo, che, quanto a me, se altri argumenti non avessi, questa sola esperienza mi basterebbe per rifiutare una tale impostura del Trattatista. E in

fatti, facendo anche alla rinfusa, e senza la distinzione, che pur si dee fare, un solo conto sì di quegli, i quali, non dirò già *senza cognizione*, (perocchè, come di proposito diremo altrove, è assai strano, che in età di sedici anni un giovane non abbia quella cognizione, che basta per conoscere ciò, ch'ei fa); dirò bensì, che professarono, ancorchè con tutta la cognizione, più però per umani riguardi, che per vocazione, e i quali perciò non è meraviglia, che non vi perseverino volontieri; e sì di quegli, che, benchè entrati in Religione con buono spirito, e vissutivi molto tempo contenti, e con lode, si lasciarono nondimeno soprafsare in seguito da alcuna di quelle molte tentazioni, alle quali pur troppo è esposta in ogni stato, e in ogni tempo la debolezza del cuore umano, o di una noja intempestiva del ritiro, e della suggezione, o del desiderio importuno di una vita più agiata, e più commoda, o del soverchio amor pe' congiunti, o del rammarico di non aver conseguita alcuna cosa, che mal a proposito venne loro in cuor di volere, o dell' impazienza a soffrire l'avvilimento, e lo strapazzo che dello stato Religioso si fa oggidì con eccesso, si pentono per qualunque si voglia di questi, o altri simili umani motivi, e cercan di uscirne; pure, fatto, com' io diceva, un solo conto di tutti questi malcontenti, è egli peravventura nè pur da paragonarsi il loro numero col gran numero di que' tanti, i quali, altri più, e altri men fervorosi

rosi, tutti però amano lo stato loro, e gemono bensì per lo strapazzo, onde il veggono oppresso, ma nemmeno per sogno pensano perciò di lasciarlo? Ne sieno giudici gli stessi lettori, secondo la notizia, che ognuno d'essi, qual più, e qual meno, ha degli Ordini, e delle persone Religiose (e alcuni certamente, per cagione degl' impieghi, e uffizj loro, l' hanno assai distinta, e minuta): e confrontando in tutto il numero de' Religiosi lor noti, coloro, de' quali o per fatti pubblici, o almeno per private notizie abbian saputo, o inteso (poichè delle intenzioni secrete del cuore non manifestate esteriormente, delle quali Iddio solo è giudice, non si può nè giudicare, nè sospettare senza temerità, ed ingiustizia) che sieno pentiti del loro stato, con quegli, de' quali nessun fondato indizio abbiasi di pentimento, e con quegli, i quali anzi positivamente se ne dimostrano soddisfatti, e contenti; giudichino, torno a dir, essi stessi i lettori, se sia soffribile l' impudenza del Trattatista di scrivere, che de' Religiosi la MAGGIOR PARTE è presa da *incostanza*, e da *pentimento*. Sebbene, a dir vero, col trattenermi tanto a confutare una calunnia così sfacciata io temo di far torto non meno all' evidenza della causa, che all' equità, e alla pietà de' lettori medesimi; come se non bastasse aver riferita soltanto una sì atroce, e sì patente calunnia, per farne concepir loro indignazione, e stomaco, non potendosi con indifferenza soffrire da uomini onesti la sfacciataggi-

 ne,

ne, e la menzogna, nè da chi ha ſentimenti di pietà Criſtiana il diſcredito, e la maldicenza contro i membri più riſpettabili della Chieſa. Nondimeno ha biſognato far oſſervare a i lettori, qual divario paſſi, ſiccome in ognaltra, così anche in queſta materia, tra il diſcorrere ſopra fondamenti certi, o almeno ſopra ragionevoli conghietture; e il cercar preteſti, come fa il Trattatiſta, per ſoſtenere a ogni coſto un cattivo impegno, e il dire ſenza ribrezzo tutto quanto ſuggeriſce una fantasìa riſcaldata, ſenza punto pigliarſi penſiero, ſe ſi dica vero, o falſo, ſe ſi parli a propoſito, o nò, e ſe vi ſia il Criſtiano, e il galantuomo.

Colla ſteſſa leggerezza, e colla medeſima malignità, per dar corpo alle ſue immaginazioni, individuò egli altrove (1) i diſordini, che ſi avvisò di trovare ne' Chioſtri, rammentando *Apoſtasìe*, e *ritorni al ſecolo* (i quali non più provano diſordine nello ſtato regolare, di quello, che in qualunque altro ceto d'uomini il provino reità rare di alcuni particolari; anzi tanto meno provano, quanto che in viſta degli ammirabili eſempli di ſantità, che in ogni tempo ha forniti, e forniſce il ceto Regolare nella chieſa di Dio, il loro luminoſo ſplendore cuopre, ſicchè nemmen vi appariſcano, quelle ombre di apoſtasìe, e di ritorni al ſecolo di alcuni ſciaurati) e và di più mentovando (2) *diſſenſioni di fami-*

(1) *Rifleſſioni intorno all' editto &c. pag.26. ediz. di Napoli.*
(2) *Ivi.*

famiglie cagionate da tali ritorni di Religiosi al secolo, che sono casi anche assai più rari, diquellocchè sieno i medesimi ritorni al secolo, ed effetti totalmente accidentali, e da non entrare in conto alcuno nel merito della causa: mentre all' opposto sono quotidiane, e continue le dissensioni, che nelle famiglie introduconsi, e assai più di presso, per cagioni di Matrimonj; i quali egli nondimeno ne' suoi libercoli promuove con tant' impegno, contrapponendogli frequentemente alla Profession Religiosa. Chi avrebbe però creduto, o pensato giammai, che tra gli sconcerti de' Chiostri avessero a noverarsi finanche i *Matrimonj disordinati*? Eppure sin qui è arrivata la perspicacia del Trattatista (1). Ma come mai *Matrimonj disordinati*? Son questi peravventura gli sconcerti, che si trovano ne' Monasterj? Io per me confesso di non l' intendere. Eppure a lui nemmen tutto questo è sembrato abbastanza; e dopo avere in parte esagerati, e in parte finti di pianta i disordini, che colle di lui stesse parole abbiam riferiti, fino a mettere in iscena anche *Matrimonj disordinati*, conchiude accennando generalmente (2) *molte altre così abbominevoli, e vergognose conseguenze, che*, dice, *meglio assai per la Religione è di nasconderle, che di svelarle*. Ma se a sostenere il suo impegno avea egli *abbominazioni vergognose* da rilevare con verità; come, in luogo di farsi forte con esse, andò anzi di lontano, e con istirac-

(1) *Ivi*. (2) *Ivi*.

chiature mendicando artificiosamente pretesti, sino ad attribuire a'Religiosi, perchè professano prima de'25. anni, con una specie di paradosso *matrimonj disordinati*, *e dissensioni di famiglie*, che non hanno che fare nè co' Monaci, nè co' Monasterj? E come per rispetto verso la Religione nascondeva egli il resto, anzicchè svelarlo? Se aveva egli un tale rispetto, perchè accusare in faccia a tutto il mondo i Religiosi di tanti vergognosi sconcerti, che, o veri, o falsi che fossero, era pur *meglio per la Religione di nascondere*, *che di svelare*? E doppo aver rinfacciate loro *apostasie scandalose*, *matrimonj disordinati*, *ritorni al secolo*, *dissensioni di famiglie*, che altro poteva egli, non dico soggiungere, ma inventare di più *abbominevole*, e più *vergognoso*? Una esagerazione così strabocchevole, e incoerente, non porta ella in fronte per se medesima i caratteri dell'ultimo sfogo di un animo invelenito, e furioso, che non trovando più che fingere, vuole, che i lettori credano nondimeno anche quel male di più, chè nè essi possano immaginarsi, nè altri esprimere?

VI. Ma fossero anche i disordini de' Monasterj tanti, e sì abominevoli, com' egli non si vergogna di fingere, e, se fosse possibile, più ancora; che hanno che fare gli sconcerti de' Chiostri col professare in età di 16., o di 18., o di 20. anni, o in età, com' egli vuole, di 25.? Ella è pur una dimostrazione di fatto, che non più tardi si professa nelle Comunità più osservanti, più esem-

eſemplari, più eſatte, e meno ſoggette a diſordini, di quello che nelle più decadute dal fervore della diſciplina, e più ſconcertate: ed è parimenti una verità egualmente notoria, e coſtante, che nelle primizie degli Ordini Regolari di qualche antichità, le quali furono, qual più, e qual meno, tutte però come tanti nidi della più ſublime virtù, e della ſantità più illuſtre, ſi ammettevano pure alla profeſſione i giovanetti, non ſolo dopo i ſedici anni compiti, ma anche aſſai più teneri, e che l' età delle profeſſioni era a tempo di San Tommaſo d'Aquino quella di ſoli quattordici anni (1). E' dunque falſo, che il profeſſare in età di 16. anni, o altrimenti prima de' 25., ſia la cagione degli ſconcerti de' Chioſtri, qualunque eſſi foſſero: e per ciò ſiccome il dire, che il profeſſare prima de' 25. anni ſia un *legarſi ſenza cognizione, e una precipitazione de' voti*, è un' inſoffribile temerità, ingiurioſa non meno alla natura umana, che a Santa Chieſa, la quale ha ſempre riputata l' età di ſedici anni capaciſſima di profeſſare; così il dire, che una tal ſuppoſta precipitazione ſia la ſorgente degli ſconcerti de' Chioſtri, è una falſità manifeſta: e il voler quindi inferire, che abbianſi perciò a differire le profeſſioni ſino a' 25.anni, un argumentare da meſchino ſofiſta, e con quella ſpecie appunto di fallacia, che

(1) S. Thomas 2. 2. *q.*189. *art.*5. *in corp. Et ad* 1. „ Legitima ætas „ ad hoc, quod aliquis tondeatur „ cum voto ſolemni religionis, eſt „ tempus pubertatis „ '. Ma di ciò parleremo altrove.

che chiamano i Logici *non causam pro causa*. Le vere cagioni degli sconcerti claustrali, non così gravi per verità, nè così frequenti, come costui, ora fingendo a capriccio, e ora maliziosamente esagerando vorrebbe far credere, ma tali, quali sono in realtà, le cagioni, io dico, reali del rallentamento della disciplina Monastica le mostreremo noi, a Dio piacendo, se, come ne abbiamo intenzione, così avremo anche il tempo di esporre, secondocchè altrove (1) avvertimmo, di proposito in altro Opuscolo, e al chiaro lume della Storia, i *Principj veri della riforma degli Ordini Regolari*. Qui dee bastarci, per non ci dilungar fuor di luogo, di avere scoperto il sofisma di costui, e d' aver rilevate sì le falsità, sù cui lo appoggiava, e sì il di lui mal talento. Aggiugneremo soltanto, che tralle persone entrate in Religione con buono spirito, e mantenutevisi, osservasi sovente in pratica questo divario, che quegli, che professano in età di 16., di 18., o 20. anni incirca, portano comunemente il giogo della regolar disciplina con assai maggiore facilità, la quale molto contribuisce al loro avanzamento, e al buon ordine della Comunità; laddove quegli, che vi entrano in età più avanzata, ancorchè non manchino di buona volontà, soggiaciono nondimeno a una difficultà maggiore di praticare uniformemente le regolari osservanze, come piante trasportate già adulte, e indurite, che ser-

bano

(1) *Prefaz. num. ult.*

bano ſempre qualcoſa delle pieghe, che preſero nel primo terreno; locchè talvolta divien loro occaſione di rallentamento, e cagiona nelle Comunità alcun diſordine. E queſta appunto è la ragione, per cui San Tommaſo, quel San Tommaſo medeſimo, che viene citato sì di ſovente dal Trattatiſta, approva, e loda come coſa aſſai ben fatta, *valde expediens* (1), che i fanciulli ſieno allevati in Religione; locchè egli conferma coll' eſempio de' Santi, e coll' autorità delle divine Scritture; e oſſerva inſieme, tal' eſſere ancora l' uſo comune tra gli uomini di applicare di buon' ora i fanciulli a quegli eſercizj, ne' quali abbiano in appreſſo a paſſare la vita. Così ragionava San Tommaſo, quel non ſolamente Teologo incomparabile, ma altresì profondo, ed eccellente Filoſofo, alla cui ſublimità, e forza uniforme, e coſtante di raziocinio applaudiſcono con ammirazione anco tra' Proteſtanti i moderni Filoſofi di maggior grido, come il Leibnizio (2), e il Wolfio (3); e a confronto di cui che fu mai, e qual comparſa fa egli il Sig. Butignì? Ma poichè ſiam coſtretti a tenergli appreſso, proſeguiamo il noſtro eſame.

VII. *Biſogna*, ei dice (4), *molto bene avvertire di non confondere quelle iſpirazioni, che ci manda Dio, con quelle, che ne ſuggeriſce il nemico di lui*. A meraviglia. Or

(1) *2. 2. q. 189. art. 5. in corp.*

(2) *Eſſais de Theodicée ſur la bonté de Dieu* §. 330. *T. 2. p. 214. edit. 1747.*

(3) *Theol. natur. par. I.* §. 546, 683, 799, & *par. II.* §. 497.

(4) *Avvertim. pag. 13.*

Or quai caratteri ci aſsegna egli, e quali diſtintivi delle vocazioni divine, onde diſcernerle dalle ſuggeſtioni diaboliche? Ed eccoci inſenſibilmente da lui condotti ad un punto teologico de' più ſottili, e difficili, e che ſente di miſtica; ed è certamente coſa degna dell'aſpettazion de' lettori, dove ſia per andar a finire colle ſue dottrine ſopra tali materie queſto Teologo di nuova ſpecie. Io per me temo aſſai, ch' ei non ci porti, ſenz'avvederſene egli medeſimo, a qualche eresla. Ma toccherà a noi di guardarcene. „ Le iſpirazioni, o vocazioni, egli dice, che ci manda Iddio, ſono ſtabili, e coſtanti, avendo Iddio cura dell' opera ſua, e non eſſendovi oſtacolo, che il poſſa impedire di condurla a perfezione; laddove quelle, che derivano dagli uomini, o che ne ſuggeriſce il nemico, ſvaniſcono, e ſi diſtruggono da ſe medeſime, purchè ſi aſpetti ſolamente un poco di tempo (1) „. Ma ſe baſta aſpettare *ſolamente un poco di tempo*; perchè vuol egli, che quei, che potrebbono, e che vorrebbero profeſſare a'ſedici anni, debbano aſpettare per ben nove anni ſino ad aver compiuti i venticinque? Sono forſe, ſpecialmente riſpetto al breve corſo della vita umana, una piccola coſa nove anni interi? E non ſi avvedeva egli, che con tal maniera di conſeguenze avrebbe fatto capire ai lettori, ch' ei non mirava altrimenti a far diſcernere le vere dalle falſe vocazioni, ma bensì a chiuder l' ingreſſo de'Chioſtri,

(1) *Ivi, e pag. 14.*

ſtri, e a colorire un' intenzione sì rea con un tale preteſto? ſpecialmente avendo egli ſteſſo in altro luogo apertamente manifeſtata la cura ſua di rendere meno *odioſi al Pubblico* (1) i ſuoi progetti.

Ma non ci trattenghiamo per via. Il di lui argumento, tal qual è, ſe lo aveva obbiettato già, cinquecento anni ſono, San Tommaſo, e obbiettato talmente, ch' io non ſo s' io mi abbia a dire, che il Santo Dottore abbia prevenuta appuntino tutta, e in tutte le ſue parti l' obbiezione del Trattatiſta, ſiccome prevenne quelle di tanti eretici (2), che infeſtarono con profane novità la Chieſa dopo quei tempi, e quelle altresì degl' increduli d' oggidì (3); ovvero che il Trattatiſta abbia copiata appunto da San Tommaſo quella difficultà; in tanto ſimili termini ella è propoſta sì preſſo l' uno, che preſſo l' altro: con queſta ſola differenza; che quella, che preſſo San Tommaſo è una obbiezione, cioè a dire una falſità, e un ſofiſma propoſto da lui per diſcioglierlo, ſiccome ha fatto; il Trattatiſta all' incontro l' ha recata come una prova, e prova principale

(1) *Riſleſſioni pag.4. ediz. di Napoli*.

(2) San Pio V. nella Coſtituzione *Mirabilis Deus* 21. April. 1567. tom.v. *Bullar. Ord. Prædd. pag.*155. „ Omnipotentis Dei providentia factum eſt, ut Angelici Doctoris vi, „ & veritate doctrinæ, ex eo tempore, quo cæleſtibus civibus adſcriptus fuit, multæ, quæ deinceps exortæ ſunt hæreſes, convictæ, & confuſæ diſſiparentur „.

(3) Vedi il P. Valſecchi *dei Fondamenti della Religione, e dei fonti dell' empietà dell' ediz. di Padova* 1767. *lib.*1. *cap.*11I. §.VII. *p.*62., *e cap.*VI. §. VI. *e* VII. *pag.* 146. *e ſegg., e pag.*150., *e altrove*.

le del ſuo aſſunto, e qual maſſima fondamentale della regolar diſciplina. Si obbietta dunque San Tommaſo, che biſogna eſaminare le vocazioni, ſe ſieno da Dio; e che per diſcernerle, convien aſpettare del tempo; perchè il pentimento, da cui ſpeſſe volte ſon preſi coloro, ch' entrarono in Religione, e che perciò fanno ritorno al ſecolo, è ſegno, che la vocazione non fu da Dio: e affinchè nulla manchi dell' argumento del Trattatiſta, conchiude San Tommaſo l' obbiezione colla maſſima appunto di Gamaliello, e colle di lui ſteſſe parole: *ſe l' impreſa è da Dio, non potrà venir meno* (1). Giacchè dunque il Trattatiſta, ſiccome di altri ſcioli grazioſamente ha detto un moderno ſcrittor Franzeſe (2), non ha ſtudiata l' obbiezione, ſennonchè *ſino alla riſpoſta eſcluſivamente*; ſuppliremo noi. Come riſponde egli adunque quel Santo Dottore a un tale argumento? Falſo, ei dice (3), che il ritornare alcuni al

(1) S. Tommaſo 2.2.*q*.189. comincia l'articolo x. da queſta obbiezione: „ Videtur, quod non ſit laudabile, quod aliquis Religionem ingrediatur abſque multorum conſilio, & DIUTURNA DELIBERATIONE præcedenti: dicitur enim Johan. 1. *Nolite credere omni ſpiritui, ſed probate ſpiritus, ſi ex Deo ſint*. Sed quandoque propoſitum Religionem intrandi non eſt ex Deo, cum frequenter per exitum Religionis diſſolvatur: dicitur enim Actor. 5. *Si eſt* [ſono le ſteſſe parole di Gamaliello ivi negli Atti riferite] „ *Si eſt hoc conſilium ex Deo, non poteritis diſſolvere illud* „.

(2) L'Autore anonimo delle *Lettres philoſophiques, ou l'on réfute le Deiſme &c.*, *lett.*41., citato dal Valſecchi *lib.* III. *part.* III. *cap.* III. *pag.*363.

(3) *Loc. indicato*: „ Non propter hoc oſtenditur non eſſe ex Deo [propoſitum de ingreſſu religionis] „ quod

al fecolo, fia pruova di non effere venuta da Dio la loro primiera rifoluzione; falfo: altrimenti, profiegue a dire, bifognerebbe affermare, che le opere di Dio foffero incorruttibili, e che le corruttibili non foffero da Dio, ch' è l' eresìa de' Manichèi. Non lo diceva io, che il Trattatifta, per farci i Religiofi davvero, ci avrebbe fatti eretici? Andiamo innanzi. Ne feguirebbe ancora, foggiugne San Tommafo, che chiunque ha ricevuta una volta la grazia di Dio, non la poffa perder mai più, locchè è parimenti eresìa; *quod etiam hæreticum eft*. Oh il maravigliofo principio teologico del Trattatifta, che ha per bafi due eresìe chiare, e rotonde, una dei Manichèi, e l' altra de' Calvinifti!

Proviam nondimeno, fe ci riefca di applicare fenza eresìa un tal principio a qualche cafo particolare. E' celebre quel paffo dell' Evangelio di San Giovanni, ove fi riferifce, che molti de' difcepoli del Signore, offefi di certe fublimi verità, ch' ei loro annunciava; prefero la rifoluzione di allontanarfi da lui, e la efeguirono effettivamente: *abierunt retro, & jam non cum illo ambulabant* (1). Or ci dica il Trattatifta: i difcepoli, che

„ quod aliqui retrocedant. Non enim „ omne, quod a Deo eft, incorruptibile eft. Alioquin creaturæ corruptibiles non effent ex Deo, ut „ Manichæi dicunt. Nec etiam aliqui, qui habent a Deo gratiam, „ poffent eam amittere, quod etiam „ eft hæreticum „.

(1) *Johannis* VI. 67. 68. „ Ex hoc „ MULTI difcipulorum ejus abierunt retro, & jam non cum illo „ ambulabant. Dixit ergo Jefus ad „ duodecim: numquid & vos vultis „ abire „?

che si erano dati a seguire il Signore, erano pure stati ammessi da lui medesimo, ch' era Dio, e la vocazione loro era perciò indubitatamente da Dio: come dunque tornarono addietro quei tali discepoli, e l' abbandonarono? Dirà egli peravventura, che Iddio non ebbe *cura dell'opera sua*? ovvero che vi fu *ostacolo*, *che il potè impedire di condurla a perfezione*? Può egli mai, senza cadere in altre eresie, o in alcuna cosa di peggio, uscire da questo laberinto, in cui si è gettato col suo gran principio, che le vocazioni che vengon da Dio, non vengano meno col tempo; e che, se vengon meno, sia segno, che non furono da Dio, ma dal nemico di lui? Si credeva egli forse, che il metter le mani in materie teologiche fosse impresa da Tragico, e da Romanziere, da potervi giuocar di capriccio, e di fantasia? Gli era duopo sapere (e potea apprenderlo da' Teologi, che glielo avrebbono insegnato) essere due doni tra se distinti (1), e non connessi necessariamente, quello della vocazione, e quello della perseveranza finale; de' quali si può ricevere il primo, senz' avere il secondo; perchè Iddio, di cui sono doni gratuiti l' uno, e l' altro, non ad ognuno, cui dà la grazia della vocazione, dà anche quella della perseveranza: laonde siccome molti sono chiamati alla fede, ma non tutti perseverano in essa; e ricevono molti la grazia di Dio, ma tra essi molti la perdono poi, e si dannano, che è il *multi*

(1) Vedi S. Tommaso 1. 2. q.109. art.10.

multi sunt vocati, pauci vero electi del Vangelo (1): così pure tra i chiamati allo stato Religioso, e chiamativi da Dio, possono mancare alcuni, e mancan di fatto alla vocazione, non perseverando in essa: dalla quale loro incostanza voler inferire, che non sieno stati chiamati da Dio, è un erroneamente confondere insieme vocazione, e perseveranza, come le confonderebbe chi dicesse non avere mai avuta la fede chiunque ha apostato dalla fede; nè mai avere avuta la grazia di Dio chiunque, morendo in istato di peccato, si danna.

VIII. Ora la conseguenza, che da una tal verità siegue al nostro proposito, si è questa, che l'impedire le professioni fino a' 25. anni, sia non già un assicurare le vocazioni, ma un esporle anzi a perdersi. Imperciocchè, se a vocazioni vere verissime, e senza alcun dubbio procedenti da Dio, si può nondimeno mancare coll'andare del tempo, siccome abbiam dimostrato, e si manca di fatto, come abbiam pur veduto nell'esempio memorabile di MOLTI discepoli di Gesù Cristo: domando io, chi è chiamato da Dio allo stato Religioso in età di 15., o 17., o 20. anni, dove sarà più esposto a raffreddarsi, e a perdere la vocazione, nel ritiro del Chiostro, e tra gli esercizj della vita Regolare anche in una Comunità men fervorosa; o in mezzo al mondo, e tralle occasioni giornaliere di perdersi (2)?

(1) *Matth.* xx. 16. & xxII. 14.

(2) „ Conversatio secularis non „ disponit ad perfectionem religionis, „ sed magis impedit „. S.Tommaso 2.2. *q.*189. *art.*1. *ad* 5.

Il ſoldato è egli così ſicuro in campagna aperta, come dentro de' trinceramenti? Ma il giovane, dice il Trattatiſta (1), dee *coltivare i buoni movimenti, e domandarne a Dio la continuazione, e procacciarſi colle orazioni, e colle buone opere di meritarli*. Sì bene: ma può egli far ſicurtà d'uno ſpirito così fervoroſo, e coſtante nei giovani, nei quali all'oppoſto ei medeſimo riconoſce *uno ſpirito d'incoſtanza così naturale ad eſſi, che non corrono dietro ad altro, che al cambiamento, e alla novità* (2)? E ſe il giovane foſſe peravventura eſpoſto a pericoli o in caſa propria, come ſpeſſo ſuccede, o in luoghi, dove abbia libero ad ogni ora l'acceſſo, e ſi trovaſſe in tali circoſtanze, dove a reggere non baſta molte volte nè innocenza, nè ordinaria virtù, ma vi ſi richiede eroica? Può egli aſſicurarlo con tutte le ſue eſortazioni, che, ſe reggerà oggi, domani, e domanlaltro, ſia altresì per reggere quattro, ſei, otto, nove anni interi, riguardando egli intanto la vita Religioſa, che vuol intraprendere, come una coſa ancora aſſai lontana, e mentre ſi vanno forſe trattanto multiplicando per lui, col creſcer negli anni, le occaſioni, e i pericoli, ſpecialmente in un ſecolo così guaſto di coſtumi, e di maſſime? Io per me tengo per certo, che ſe queſta foſſe una ſicurtà da farſi a danari

(1) *Avvertimento pag.13.*

(2) Nel *Trattato* medeſimo, di cui ſtiamo facendo l'Analiſi, *part.1. Propoſ.1I. pag.56. ediz. di Napoli, di Venezia pag.68.*

nari, egli non vi arrischierebbe nè pure uno scudo. All' opposto il solo ritiro del Monastero basta a tener lontano il giovane da tali occasioni, e a togliernegli la presenza, che forma il maggiore pericolo. Oltre di che il dover aspettare sì lungo tempo prima di poter mettere in esecuzione il buon proponimento, non formerà per molti e molti una particolar tentazione d'impazienza, sicchè, annojati di tanto aspettare, mentre vedono intanto i loro compagni abbracciare con libertà quello stato di vita secolare, a cui inclinano, si appiglino anch' essi a qualche partito, che trattanto lor si presenti, o di un matrimonio vantaggioso, o di un impiego onorifico, e di lucro, e di maggiori speranze, massime se non abbiano comodità temporali da mantenersi con decoro più lungamente nel secolo così sospesi, e in aria; che sono tutte tentazioni sì per chi è chiamato da Dio al suo servizio, ma tentazioni ovvie, e che troppa forza hanno sull'animo umano, e dalle quali non assicura la vocazione ancorchè vera, ma che pur può mancare? Io so benissimo, e bisognerebbe esser ciechi per non vederlo, che questo è appunto il fine, e lo scopo del Trattatista, di stancare gli uomini, o, per meglio dire, di tener loro chiusa la porta de' Chiostri sino a quella età, giunti alla quale non soglion più entrarvi, onde finisca la vita claustrale, e si propaghi dalle rovine di lei (benchè anche questo sia un'altro inganno, e una vana lusinga, della insussistenza di cui si veda il saggio,

 che

che nella infrappofta nota (1) rechiamo) *un popolo copiofo*; e che appunto a quest'oggetto egli non folo ha fiffata nel fuo infidiofo fiftema l'età di 25 anni per le profeffioni, maravigliofamente addattata a un tal fine; ma inoltre, per vieppiù afficurarne il confeguimento, ha altresì progettato, *che s' interdica l' ingreffo ne' monafterj a' giovani, fino all' anno, che precederà immediatamente a quello del loro Noviziato* (2): e quest' è appunto ciò, che abbiamo voluto far offervare ai lettori, che il di lui fiftema non folo non è atto a far difcernere le

(1) Mi cade in acconcio di trafcrivere quì tradotto dal franzefe ciò, che a tale propofito ha fcritto l'Autore della *Differtation fur les Vœux en général, & fur les Vœux folemnels des Religieux, & des Religieufes en particulier, à Paris 1771. cap. x. p.135.* „ Come offerva, *egli dice*, „ l'Autore dei *Saggi fopra la Religione Criftiana, e delle Rifleffioni fulle campagne, lo Stato* [parla determinatamente della Francia] „ *non fu mai più popolata, che* „ *ne' tempi più rimoti; eppure non* „ *vi furono mai più celibatarj, che* „ *allora. Quest' è un fatto, che non* „ *fi può mettere in dubbio. Sotto il* „ *Regno di Carlo IX., malgrado* „ *le guerre continue dentro, e fuori* „ *del Regno, fi contavano diciotto* „ *milioni di anime, ancorchè la* „ *Francia foffe allora di un buon* „ *terzo meno eftefa, che non è adeffo: oggigiorno la popolazione non* „ *vi fi conta maggiore di venti milioni d'anime, con tutte le noftre conquifte.* Io foggiungo, che „ oggidì il numero de' Religiofi è „ da per tutto diminuito di molto; „ che non più di mezzo fecolo addietro era il doppio di adeffo, e che „ nondimeno allora non fi facevano „ lagnanze di fpopolazione, come „ fi fanno prefentemente. Dee dunque la fpopolazione attribuirfi ad „ altre cagioni, e non al gran numero de' celibatarj Religiofi; e „ quefte cagioni diftruttrici della popolazione altre non fono, che la „ miferia, l'irreligione, e il libertinaggio „.

(2) *Rifleffioni Efpediente* IV. *p.12. e pag.47. e fegg. ediz. di Napoli.*

le vere dalle falſe vocazioni, ſiccome abbiam dimoſtrato; ma che tira anzi a mettere ne' maggiori cimenti le vocazioni più ſincere, e a fare quant' è poſſibile per diſtoglierle, e ſviarle; onde compariſca un tal ſiſtema tal quale egli è, malgrado i raggiri da lui uſati per coprire in faccia al pubblico l'odioſità, che n' è inſeparabile preſſo chiunque ne ſcorga il fondo, ed abbia ſentimenti di religione, e di pietà Criſtiana. Il qual ſiſtema ſe ſi metteſſe in pratica, chi potrebbe contare il numero delle vocazioni, che verrebbono per eſſo a perderſi; di tanti uomini, che, abbandonando la lor vocazione, uſcirebbono di ſtrada per ſempre, e ch' eſſendoſi reſi infedeli a Dio, non avrebbono certamente ſcrupolo di eſſere infedeli al Principe, alla patria, e agli altri uomini; di tanti matrimonj diſordinati, perchè contratti contro la propria vocazione (e qui sì entrano i *matrimonj diſordinati*, che il Trattatiſta volle cacciar a forza dove non avean luogo); di tante cattive educazioni di prole, fatali alla Religione inſieme, e allo Stato, ch' è il frutto de' matrimonj fatti in onta di Dio, e della vocazione; in una parola, di tanti peccati, di tanti danni, di tante anime rovinate? E chi ne avrebbe a dar conto a Dio? Se la taſſa della divina giuſtizia ripete *animam pro anima; dentem pro dente* (1); per la rovina ſpirituale di tante anime che ſarebbe? *Qui ſcandalizaverit unum de puſillis iſtis, qui in me credunt, expedit ei, ut ſuſpen-*

(1) Deuteron. XIX. 21.

datur mola asinaria in collo ejus, & demergatur in profundum maris (1). E chi ne avrà scandolezzate le centinaja, e le migliaja? Non dovea bastare ella questa sola considerazione a far tremare da capo a piedi i moderni editori di un tal sistema, al solo apprendere, che potesse loro disgraziatamente accadere di avere effettivamente contribuito a promuovere sì orribili mali, e a procacciare *un popolo copioso* a popolare non di utili cittadini, ma di sciaurati prevaricatori lo Stato, e di dannati l'inferno? Ma lasciamo loro la cura di pensarvi sopra, e torniamo a noi.

IX. Un'altra ragion capitale di doversi differire fino a' 25. anni le Professioni, oltre quella del discernere le vere dalle false vocazioni, allega il Trattatista nel suo intralciato, e confusissimo *Avvertimento*, ed è quella *d'indugiare fino a tanto che giunga quell'età, che dee rendere i giovani più degni* (2): perocchè, com' egli soggiugne (3), *quanto la vita religiosa è più eccellente, tanto maggior capacità richiede ne' soggetti, e tanto più merito*. S' ei richiedesse ne' soggetti solamente *maggiore capacità* di quella, che suole aversi comunemente a' sedici anni, non sarebbe questa di lui asserzione differente da quella, con cui afferma, che il professare in età di sedici anni sia un *legarsi senza cognizione*, la quale abbiam già osservato essere non solo falsa, ma ingiuriosa altresì alla natura umana, e alla Chiesa, come più

(1) *Matth.* XVIII. 6. (2) *Avvertim.* p.II. (3) *Ivi.*

più di propofito altrove dimoftreremo. Ma l'affermare qui egli di più, che un' età più avanzata dee rendere *degni* i giovani di entrare nella vita monaftica; e che una tal vita *quanto è più ECCELLENTE, tanto maggior capacità richiede ne' foggetti, e TANTO PIU' MERITO*, come s' ella foffe iftituita non già a far Santi, ma ad accoglierli già fatti, non folo è un' affurdità, poichè ripete la *degnità*, e il *merito* precifamente dal corfo degli anni, e dal tempo; ma è altresì un nuovo inganno, e un penfar da uomo, che non ha le prime idee delle cofe, fulle quali ardifce di fcrivere. Il parlare in tal guifa, dice S. Tommafo, è un confondere l'idea dello ftato Monaftico con quella dello ftato Vefcovile; la differenza de' quali due ftati confifte appunto in quefto, che l' uffizio di Vefcovo richiede perfezione non da acquiftarfi, ma acquiftata già; laddove la vita Religiofa non è altro, che fcuola, dove fi apprende la perfezione (1); onde fiegue, continua a di-

(1) „ Non eft eadem ratio de ftatu Religionis, & de ftatu Epifcopali ..., quia ad ftatum Epifcopalem præexigitur vitæ perfectio ..; fed ad ftatum Religionis non præexigitur perfectio, fed eft via in perfectionem „. 2. 2. *q.*185. *art.*1. *ad* 2. „ Non oportet, quod quicumque eft in Religione, jam fit perfectus, fed quod ad perfectionem tendat ... Et hoc modo in Religione non omnes funt perfecti, fed quidam incipientes, quidam proficientes „. *q.*186. *art.*1. *ad* 3. „ Religionis ftatus PRINCIPALITER eft inftitutus ad perfectionem ADIPISCENDAM „. *Ib. ad* 4. Lo fteffo Santo Maeftro *queft. ead. art.*2. *ad* 1. „ Ille, *dice*, qui tranfit ad Religionem, non profitetur fe effe perfectum, fed profitetur fe adhibere ftudium ad perfe-

re il Santo Dottore, che il non esser perfetto non rende il Religioso trasgressore della sua professione, ma sì bene il non si voler prendere alcun pensiero di tendere alla perfezione; e che fino a' peccatori convertiti di fresco, e non anche ben raffermati nell' esercizio della virtù convenga l' abbracciare la vita Religiosa, siccome quella, che senza esiggere un requisito tant' arduo, quant' è l' attual perfezione, è insieme addattatissima per ogni parte e a tener l' uomo lontano dalle occasioni di cadere, e a condurlo alla santità (1). Ma il Trattatista, che tante cose imbrogliò, e confuse insieme, a fine di far credere de' Religiosi anco più male di quello, ch' egli avea saputo dire; qui all' opposto con esagerare *l' eccellenza* dello stato Religioso adopera i suoi artificj per far apprendere in esso maggiori difficultà,

„ ctionem consequendam; sicut etiam „ ille, qui intrat scholas, non profitetur se scientem; sed profitetur se „ tendentem ad scientiam acquirendam . . . Et ideo Religiosus non „ est transgressor professionis, si non „ sit perfectus, sed solum si contemnat ad perfectionem tendere „. Come poi abbiasi a intendere il *contemnat*, lo spiega egli *quæst.* 186. *art.*2. *ad* 2., & *art.*9. *ad* 3., che, per non dilungarmi, tralascio di trascrivere.

(1) *Quæst.*186. *art.*1. *ad* 4. „ Religionis status principaliter est institutus ad perfectionem adipiscendam per quædam exercitia, quibus tolluntur impedimenta perfectæ charitatis. Sublatis autem impedimentis perfectæ charitatis, multo magis exciduntur occasiones peccati, per quod totaliter tollitur „ charitas. Unde cum ad pœnitentem pertineat causas peccatorum „ excidere, ex consequenti status Religionis est convenientissimus pœnitentiæ locus. Unde in decretis 33. quæst.2. canone *Admonere* „ consulitur cuidam, qui uxorem occiderat, ut potius monasterium ingrediatur, quod dicit esse melius, „ quam quod pœnitentiam publicam „ agat remanendo in seculo „.

tà, che non vi sono; abusandosi egualmente dei mezzi or di lode, e or di biasimo, purchè possa o per l'una, o per l' altra parte ottener il suo intento di ritirare gli uomini, che avessero la debolezza di lasciarsi dalle di lui ciarle sorprendere, dall'abbracciare un tale stato; così appunto, come suol fare lo spirito tentatore, che, purchè conduca gli uomini al male, o gli allontani dal bene, ora fa credere il mal per bene, e ora il bene vuol far apprendere come impossibile a praticarsi: esempio tanto più acconcio al caso nostro, quanto che, come osservò già San Tommaso (1), ministri appunto del demonio, e istromenti della di lui malizia sono coloro, che si adoprano ad impugnare la Professsion Religiosa.

Troppo ci diffonderemmo, se tutti volessimo qui accennare i vantaggi della vita Religiosa, e sulle orme luminose di San Tommaso medesimo mostrar parte a parte per quante maniere sia più facile all' uomo anche imperfetto il guardarsi da' peccati, e perciò salvarsi, nello stato Religioso, di quello che nella vita secolaresca. Chi amasse di riconoscere una tal verità, legga a suo bell'agio gli articoli 2. 3. 4. 5. 7. 9. e 10. della questione 186. della *Secunda Secundæ* dello stesso Santo Dottore, e il di lui Opuscolo XVII. intitolato *Contra retrahentes a Religionis ingressu*, dove la troverà spiegata, ed esposta, come in un quadro, al più chiaro lume. A noi basti di accennar solamente le conseguenze;

(1) Vedi sopra *Prefaz. num.* V.

ze, che il Santo ne deduce, tutte opposte a quelle, che stabilisce il Trattatista; e di osservare, che laddove San Tommaso, siccome in ognaltra materia, così in questa fu sempre attento a sviluppare, e a distinguere le nozioni delle cose, per mettere in chiaro la verità; il Trattatista al contrario usò ogni arte a inviluppare, e confonder le idee, per imbrogliare la verità, sicchè i lettori non la potessero ravvisare. Le conseguenze, io dico, che deduce il Santo da' suoi giusti principj, son queste: 1. Che ben lungi da doversi *interdire*, come pretese il Trattatista, *l' ingresso ne' Monasterj a quei, e a quelle, che aspirano alla Religione, fuorchè nell' anno, che precederà immediatamente a quello del lor Noviziato* (1), cioè, secondo lui, a' maschj fino a' ventiquattr' anni, e fino a' diciannove alle femmine; convenga anzi al maggior lustro, e profitto delle Religioni, e alla conservazione dell' innocenza ne' giovani, e sia assolutamente *valde expediens* (2), che i fanciulli sieno di buon' ora consegnati alla Religione, per esservi ben educati, e istradati per tempo alla vita mortificata, e pura. 2. Che, invece di prender tempo, come il Trattatista pretende, e consultare alla lunga sull' abbracciare la vita Religiosa; all' opposto non abbia a indugiar punto chi vi si sente chiama-

(1) *Riflessioni sopra l' editto &c. p.12. ediz. di Napoli*. E nella *p.50.* ripete: „ Qual bisogno vi ha di sgo„ mentare i fanciulli coll' immagine „ della clausura, e d' altre austerità „ monastiche „?

(2) 2. 2. *q.189. art.5. in corp.*

mato ; e che , secondo l' espressione significante di San Girolamo , abbiasi a tagliare addirittura la fune , con cui sta legata la nave pericolante , piuttosto che trattenersi a discioglierla (1) .

X. Ma e i segni della vocazione , per non prendere sbaglio ? Qual segno di vera vocazione , ripiglia il Santo Dottore , più certo , e sicuro , che l' intenzione stessa di chi brama essere Religioso per proprio spirituale profitto ? Una tal intenzione , e un tal desiderio ; che indubitatamente è buono , e tende alla salvezza dell' anima , non viene egli forse da Dio , di cui è proprio chiamar l' uomo al bene , e alla salute ? Questo , egli dice , è il proprio , e vero segno della vocazione ; e il voler ripeterlo altronde sarebbe un rigettar cose certe per andar dietro ad incerte , un abbandonare la verità per seguire vaneggiamenti , e illusioni . Or l' uomo , che aspira alla vita Religiosa , non è egli consapevole a se medesimo delle proprie mire , e se vi aspiri per suo spirituale vantaggio , ovvero per secondi fini , e per mondani riguardi ? Perciò , conchiude il Santo , sopra un proponimento tale di entrare in Religione , non può cader dubbio prudente , nè ragionevole , se sia , o no , da Dio (2) .

Ma

(1) *Quaest. ead. art.* 10. *in corp.* „ Non est diuturna deliberatio habenda . Unde Hieronymus dicit in „ epistola ad Paulinum : *Festina* , „ *quaeso te* , & *haerentis in salo naviculae funem magis praescinde* , „ *quam solve* „.

(2) 2. 2. *qu.*189. *art.* 10. *ad* 1. „ Cum dicitur *Probate Spiritus* , *si* „ *ex Deo sint*, locum habet in his, „ quae

Ma la sincerità, o la doppiezza dell' intenzione, dirà il Trattatista, della quale è consapevole ognuno a se stesso, non è però nota agli altri; e perciò dee essere esaminata, e messa a pruova. Sì bene, messa a pruova, ma non mai esposta a tentazione lasciandola per tanto tempo in mezzo agl' inciampi di un mondo guasto. Debbono, dice San Tommaso (1), i Religiosi provare lo spirito di chi richiede di essere ammesso tra loro, e riconoscere, per quanto è possibile, se sia guidato da buono spirito: quindi le rigorose ricerche de' loro costumi, e andamenti, prima di ammettere i postulanti; quindi gli esercizj spirituali, che loro si soglion far fare; quindi finalmente tutte quelle altre diligenze, e precauzioni, che a un tal uopo sono prescritte e da' decreti della Chiesa, e da' particolari statuti de' rispettivi Ordini Regolari. E l' anno del Noviziato, soggiugne il medesimo San Tommaso (2), non è esso pure un' altra gran

„ quæ dubia sunt, utrum Spiritus „ Dei sit . . . Sed illi, qui ad Religionem accedit, non potest esse „ dubium, an propositum de ingressu „ Religionis in corde ejus exortum „ sit a spiritu Dei, cujus est ducere „ hominem in terram rectam . . . . „ Et ideo propositum de ingressu Religionis non indiget probatione, „ utrum sit a Deo, quia certa discussione non eget, ut dicit Glossa „ super illud 1. ad Thessalon. ult. „ *Omnia probate* „.

(1) *Ibid.* „ Dubium potest esse „ his, qui jam sunt in Religione, „ utrum ille, qui Religioni se offert, „ Spiritu Dei ducatur, an simulate „ accedat; & ideo debent accedentem probare, utrum divino spiritu „ moveatur „.

(2) *Quaest. ead. 189. art. 9. ad 1.* „ Illis, qui ad Religionem inducuntur, nihilominus reservatur tempus probationis, in quo difficultates Religionis experiuntur „.

gran prova? il quale appunto a tal effetto è stato dalla Chiesa istituito, e perciò anno di pruova, *annus probationis*, si appella. Un giovane, che un anno intero viva in mezzo d'una Comunità religiosa, alla vista di tant' occhj, che lo stanno osservando dì, e notte, in ogni luogo, e in ogni tempo, nelle azioni religiose, e nelle civili, e naturali, e in casa, e fuori, nelle occorrenze prevedute, e nelle improvvise, come operi, e come parli, un giovane, torno a dire, in tanta continuazione di tempo, e in tanta varietà d'occasioni, non potrà mai, per quanto egli sia accorto, e svegliato, talmente nascondere le sue interne disposizioni, che non traspirino suo malgrado al di fuori, e si facciano scorgere. Non istà dunque la difficoltà a discernere il buono dal cattivo spirito, il sincero dal finto; ella sta bensì a non ammettere all' abito, e alla professione, se non le persone sinceramente desiderose del loro spirituale profitto, e perciò veracemente chiamate da Dio; e a rigettare costantemente quelle, che si scorge aver altre mire. Se chi dee esaminare le vocazioni altrui, non è fedele ad approvare soltanto le riconosciute per vere, e a rigettare le finte; non sarà meno infedele coi concorrenti di maggior età, che coi più giovani: e perciò il differire di ammettere in Religione le persone sino a età avanzata, per una parte non influisce punto nel discernimento, e nella scelta delle vocazioni, e per l' altra parte, come già osservammo di sopra, espone le vocazioni più sincere

re a venir meno, e a perdersi. Che se si proceda, come si dee, ammettendo soltanto i chiamati da Dio, cioè quegli, che aspirano al profitto dell'anima, ed escludendo coloro, che scuoprono altre disposizioni, e altri pensieri; tutta la differenza, che può procedere dall' età o più avanzata, o più tenera, si ridurrà a questi due capi, 1. che i più teneri più facilmente si addatteranno alla regolar disciplina, come con S. Tommaso avvertimmo pocanzi: 2. che un giovanetto di 15. o 17. anni comunemente sarà meno atto a fingere, e a dissimulare i veri sentimenti del proprio cuore, di quello che uno di 24. anni, che perciò dovrà aver più malizia per saper simulare, e far travvedere.

Molte più cose potremmo apportare a illustrar vieppiù, e confermare queste verità; e agli argumenti stessi, che abbiamo adoprati, dare più di energia, e di forza, con ispiegargli un pò più, e con recar delle autorità, e degli esempli, che li renderebbono più sensibili: ma noi temiamo anzi di esserci diffusi anche troppo sull' *Avvertimento* del Trattatista; ed è ormai tempo di venire all'Analisi del Trattato. Il detto fin qua basta, e avanza, perchè ognuno possa ravvisare il fondo dei motivi, e delle intenzioni del Trattatista, malgrado tutto l' artificio da lui adoperato per inorpellarle, e nasconderle; e riconoscere il vero carattere del di lui sistema, tendente all' estinzione della vita Religiosa, e a richiamar gli uomini dal servizio di Dio alla libertà del

del ſecolo, e dal principio ſino alla fine tutt' oppoſto a quello di San Tommaſo; all'ombra di cui egli col citarlo, come vedremo, aſſai di ſpeſſo, ma ſempre malamente, nel decorſo del ſuo Trattato, ſi luſingò di eſſerſi poſto a coperto. Della quale oppoſizione di ſiſtemi non accade punto maravigliarſi. San Tommaſo piantò i fondamenti del ſuo ſiſtema intorno alla vita Religioſa ſopra i due gran punti dell' onor di Dio (1), e della ſalute delle anime (2): il Trattatiſta quelli del ſuo, ſul progetto (benchè falſo) di procacciare allo Stato *un popolo copioſo* (3). San Tommaſo ſi era prefiſſo lo ſcopo di ſpiegare le maſſime della religione Criſtiana; locchè eſiggeva verità di dottrina, e ſodezza di ragionamento: il Trattatiſta quello di coprire *preſſo il publico l'odioſità* (4) del ſuo progetto; locchè richiedeva raggiri, e ſofiſmi, maldicenze, e calunnie. San Tommaſo ſi appoggiò alle divine Scritture, e all' autorità de' Santi Padri: il Trattatiſta al ſuo capriccio, all' artifizio, a maſſime falſe, ed erronee, e ad eſempli o cattivi, o mal applicati. San Tommaſo parlò della vita Regolare mentre avea di eſſa una lunga, non interrotta eſperienza ſino dalla ſua giovinezza, e mentre fioriva egli ſteſſo nello ſtato Religioſo con tanto ſplendore di ſantità: il Trattatiſta ardì di ſcrivere di vita Religioſa, mentre non avea altra eſpe-

(1) *Vedi 2. 2. q.186. art.1.*

(2) *Ivi art.3. e ſegg., e qu.188. e 189. per tot.*

(3) *Riflessioni intorno all' editto &c. pag.3. e 4.*

(4) *Ivi p.4.*

esperienza, che quella, che gli avean potuto fornire gli amori della sua gioventù da lui medesimo esposti ne' sei volumi del suo *Tarsi, e Zelia*, e lo stato di matrimonio, in cui visse. San Tommaso fu un gran Filosofo, e un gran Teologo: il Trattatista fu Scrittore di Tragedie, e di Romanzi, e nulla più di un Curial dozzinale. Tal è la differenza, che passa tra San Tommaso d'Aquino, e Rolando le Vayèr de Butignì, tra le massime, e gl' insegnamenti dell' uno, e i progetti, o per meglio dire, i vaneggiamenti dell' altro.

ANA-

ANALISI CRITICA

DEL TRATTATO

Dell' autorità del Re sopra l' età necessaria alla Professione solenne de' Religiosi.

E ORMAI superfluo, e sarebbe anche nojoso, il trattenerci a sviluppar l'artificio dell' introduzione, o sia preambolo, con cui dà principio al suo Trattato il Signor Butignl, dopo che nell' *Analisi* dell' *Avvertimento* si è fatta toccar con mano l' indole, e il mal talento di lui; e dopo che nel *Ragguaglio delle Opere* di esso si sono messi nel vero lor lume i fatti, e si è rilevata, tralle altre cose, la confessione, ch' egli stesso ha fatta, di essere stato l' assunto di questo suo Trattato riputato da' più savj Giurisconsulti per niente meno, che un *paradosso* (1). Perciò, senza perder più tempo, venghiamo addirittura all' esame del medesimo paradosso,

Vol.I. D Di-

(1) Vedi sopra *Pref. num.*xl.

Divide l' Autore tutto il ſuo Trattato in due *Punti* (1); nel *primo* de' quali s' impegna a provare, che il Sovrano laico poſſa ſoſpendere le Profeſſioni ſolenni de' Religioſi ſino a quella età, che foſſe da lui riputata neceſsaria pel bene del ſuo Stato; e nel *ſecondo*, che poſſa il Sovrano medeſimo rendere invalide le Profeſſioni Monaſtiche, qualora veniſſero fatte prima del tempo da lui preſcritto.

ANALISI DEL

„ PRIMO PUNTO (2)

„ *Che il Re può ſoſpendere le Profeſſioni ſolenni del*
„ *Voto Monaſtico fino a quella età, che verrà*
„ *da lui giudicata neceſſaria pel bene*
„ *del ſuo Stato*. „

Stabiliſce egli (3) tutta la pruova di queſto ſuo *Primo Punto* nelle tre ſeguenti *Propoſizioni*.

I. „ Che l' eſecuzione della Diſciplina Eccleſiaſtica „ appartiene al Re „.

II. „ Ch'egli è ſovrano Legislatore nelle coſe tem„ porali del ſuo Stato „.

III. „ Che per diſpoſizione eſpreſſa delle antiche „ Leggi Canoniche, e Civili, i laici non poſſono mu„ tare il loro ſtato, ſenza la permiſſione del Principe „.

Noi

(1) *Pag.4. ediz. di Napoli, di Venezia p.18.*

(2) *Pag.5. ediz. di Napoli, di Venezia p.19.*

(3) *Ivi.*

Noi seguiremo le di lui pedate, e riferendo per ordine le *Proposizioni*, andremo facendo l' analisi delle argumentazioni, ch' egli vi ha fabbricate sopra, ed esaminando il valor sì di esse, e sì ancora delle *Risposte*, colle quali ha preteso di sciogliere le *Obbiezioni*, ch' egli medesimo sotto le rispettive *Proposizioni* si è andato opponendo,

ANÁLISI DELLA

,, I. PROPOSIZIONE, (1)

,, *Che l' esecuzione della Disciplina Ecclesiastica*
,, *appartenga al Rè* ,, ,

I. TUtta la pruova, che trae il Trattatista da questa sua *Prima Proposizione*, sbrigata dall' invilup-po di parole, dentro cui egli l' ha involta, si riduce a questa argumentazione:

,, Al Sovrano appartiene l' esecuzione de' Sagri Canoni, e il diritto di conservare, e di mantenere la Disciplina Ecclesiastica (2):

,, Ma così è, che il sospendere le Professioni de' Voti solenni almeno fino a' venti, o a' venticinque anni, altro non è, che una esecuzione de' Sagri Canoni, e un punto di Disciplina Ecclesiastica (3);

,, Dunque può il Sovrano sospendere le Professio-ni

(1) *Pag.6. Nap., Ven. p.20.*
(2) *Pag.6.7. Nap., Ven. p.20.21.*
(3) *Pag.8. N., V. p.22.*

ni de' Voti solenni almeno fino a' venti, o a'venticinque anni (1) „.

II. Primieramente, se quest'argumento avesse alcuna forza, proverebbe, non che *possa*, ma che *debba* il Sovrano sospendere fino a' venti, o a' venticinque anni le Professioni, e che sia obbligato in coscienza a sospenderle, e che, non facendolo, pecchi. Imperciocchè *l' esecuzione* de' Canoni, e il *conservare*, e *mantenere* la Disciplina Ecclesiastica, non è un arbitrio, ma bensì un preciso dover di coscienza d' ogni Sovrano Cattolico: se dunque il sospendere le Professioni solenni fino a' venti, o a' venticinque anni, altro non è, che una esecuzione de' Sagri Canoni, e un punto di Disciplina Ecclesiastica; ne verrà necessariamente in conseguenza, ch' egli sia obbligato in coscienza a eseguir questi Canoni, e a conservare, e mantenere questa Disciplina Ecclesiastica, e che, non facendolo, manchi a' suoi doveri, e perciò pecchi, e offenda Dio. Ecco il primo difetto dell' argumentazione del Trattatista, cioè ch' ella prova troppo, e perciò non prova nulla.

III. Esaminiamo or di proposito, e distintamente le parti della medesima argumentazione. E senza fermarci qui a mostrare il mal senso, a cui torce il Trattatista l'esecuzione de'Canoni competente al Sovrano, e a spiegare i Canoni da lui storpiati per sostenere un tal senso a dispetto dell'evidenza, giacchè intorno a tali cose ci ha pre-

(1) *Pag.* 12. *N.*, *V. pag.* 25.

prevenuti l'Anonimo ne' suoi *Saggj* I. II. III., qui solamente domando, se i Canoni, de' quali appartenga al Principe l' esecuzione, sieno indifferentemente tutti i Canoni, fatti in qualsivoglia tempo, e anche abrogati posteriormente dalla Chiesa medesima, che gli avea in altro tempo stabiliti; ovvero que' soli Canoni, che sono in vigore nel rispettivo tempo di quel Sovrano, di cui si tratti: e se per Disciplina Ecclesiastica, di cui spetti al Principe laico la conservazione, e il mantenimento, s'intenda quella Disciplina, che fu in uso, per esempio, nel terzo, nel settimo, o nel nono secolo; ovvero quella, che nel tempo rispettivo prescrive, e ingiugne la Chiesa? Non è dubbio, risponderà prontamente ognuno, che abbia almeno le prime nozioni di Disciplina, non è dubbio, che s' intendono i Canoni aventi vigore ne' tempi rispettivi de' Sovrani, e quella Disciplina, che ne' tempi medesimi rispettivi prescrive, e ingiugne la Chiesa; sì perchè altrimenti potrebbe, per cagione di esempio, oggidì un Sovrano dar facoltà ne' suoi stati di professare in età di dodici anni alle femmine, e di quattordici a' maschj, per eseguire gli antichi Canoni altrove dal Trattatista medesimo (1) riportati, che così disponevano; e per conservare, e mantenere la disciplina de' secoli passati; ciò ch' è un paradosso: e sì ancora perchè (parlando anche gene-

 ral-

(1) *Pag.* 50. *not.* (*a*) (*b*) *ediz. di Nap.*, *di Ven. p.*62. *not.*(*b*) (*c*).

ralmente) se, prescrivendo la Chiesa in un dato tempo una certa Disciplina, avesse il Sovrano autorità di far eseguire, invece de' più recenti, gli antichi Canoni ormai o per legge, o per uso abrogati, sarebbe necessariamente duopo supporre, o che la Chiesa in forza dell' indipendente sua autorità conferitale immediatamente da Gesù Cristo suo istitutore potesse sì stabilir punti di Disciplina; ma stabiliti una volta non li potesse poi più variare, lo che è un error manifesto; ovvero che de' Canoni, e della Disciplina della Chiesa fosse il Sovrano non più esecutore, ma arbitro; la qual cosa, oltre ad essere per se medesima parimenti un errore, non può nemmeno ammettersi dal Trattatista in questo luogo, dove, considerando egli i Sovrani precisamente come *esecutori* de' Canoni, non come arbitri della Disciplina Ecclesiastica, è costretto a riconoscere non già ne' Sovrani stessi, ma nella Chiesa, la potestà di stabilire, e di abrogare i Canoni, e di prescrivere, e regolare secondo i tempi la Disciplina. Queste sono tutte cose manifeste; le quali nondimeno è stato necessario avvertire per ischivare gli equivoci, e per determinare a un certo, e vero senso la prima, o sia maggiore proposizione dell'argumento del Trattatista, espressa da lui in un modo troppo vago, ed ambiguo. Si dichiari dunque la stessa proposizione così:

Al Sovrano appartiene far eseguire i Canoni, che a tempo di lui sono in vigore; e conservare, e mantenere quel-

quella maniera di Disciplina Ecclesiastica, che a quello stesso tempo prescrive la Chiesa.

Avrei qui veramente dovuto, per render esatta la proposizione medesima, apporvi due clausole determinanti l' obbligazione de' Principi intorno all' esecuzione de' Canoni, cioè 1. rispetto a' *Magistrati laici* (1), in-

(1) Il Concilio di Trento *Sess.25. de Reformat. cap.xx.* „ Cupiens Sancta Synodus, Ecclesiasticam disciplinam in Christiano populo non solum restitui, sed etiam perpetuo sartam tectam a quibuscumque impedimentis conservari; præter ea, quæ de Ecclesiasticis personis constituit, SECULARES quoque PRINCIPES OFFICII SUI ADMONENDOS ESSE CENSUIT, confidens, eos, ut CATHOLICOS, quos DEUS SANCTÆ FIDEI, ECCLESIÆQUE PROTECTORES esse voluit; JUS SUUM ECCLESIÆ RESTITUI, non tantum esse concessuros, sed etiam subditos suos omnes ad DEBITAM erga Clerum, Parochos, & Superiores Ordines reverentiam revocaturos; NEC PERMISSUROS, UT OFFICIALES, AUT INFERIORES MAGISTRATUS, ECCLESIÆ, ET PERSONARUM ECCLESIASTICARUM IMMUNITATEM, DEI ORDINATIONE, ET CANONICIS SANCTIONIBUS CONSTITUTAM, aliqua cupiditatis studio, seu inconsideratione aliqua VIOLENT; SED UNA CUM IPSIS PRINCIPIBUS, DEBITAM sacris Summorum Pontificum, & Conciliorum Constitutionibns OBSERVANTIAM PRÆSTENT. Decernit itaque, & præcipit, Sacros Canones, & Concilia generalia omnia, nec non alias Apostolicas sanctiones, in favorem Ecclesiasticarum personarum, libertatis Ecclesiasticæ, & contra ejus violatores editas, quæ omnia etiam præsenti decreto innovat, exacte ab omnibus observarl debere. Præterea ADMONET IMPERATOREM, REGES, RESPUBLICAS, PRINCIPES, & omnes, & singulos cujuscumqae status, & dignitatis extiterint, ut quo largius bonis temporalibus, atque in alios potestate sunt ornati, EO SANCTIUS, QUÆ ECCLESIASTICI JURIS SUNT, tamquam Dei præcipua, ejusque patrocinio tecta VENERENTUR; NEC AB ULLIS BARONIBUS, DOMICELLIS, RECTORIBUS, ALIISVE DOMINIS TEMPORALIBUS

vigilando, ch'essi nulla attentino contro i Canoni, e la Disciplina Ecclesiastica, ch' è propriamente quel senso, in cui il Tridentino raccomandò, e ingiunse a' Principi Cattolici la protezione de'Canoni: 2. rispettivamente a' disubbidienti, allorchè contro di essi chiama la Chiesa il *braccio secolare* in suo ajuto (1). Ma qui non si tratta di spiegare le Istituzioni Canoniche, ma solo di pesare le argumentazioni del Trattatista quanto basti per iscuoprirne la fallacia, e l'insussistenza.

Or posta quella maggiore, se alcuna cosa si voglia conchiudere, è necessario, che venga in appresso questa minore: *Ma*

„ BUS, SEU MAGISTRATIBUS, „ MAXIMEQUE MINISTRIS IPSORUM PRINCIPUM LÆDI „ PATIANTUR; SED SEVERE „ IN EOS, QUI ILLIUS LIBERTATEM, IMMUNITATEM, „ ATQUE JURISDICTIONEM „ IMPEDIUNT, ANIMADVERTANT: quibus etiam IPSIMET „ [PRINCIPES] EXEMPLO AD „ pietatem, religionem, ECCLESIARUMQUE PROTECTIONEM EXISTANT; imitantes anteriores optimos, religiosissimosque „ Principes, qui res Ecclesiæ suâ imprimis auctoritate, ac munificentia auxerunt, nedum ab aliorum „ injuria vindicarunt. Adeoque in ea „ re quisque officium suum sedulo „ præstet, quo cultus divinus devote exerceri, & Prælati, ceterique „ Clerici in residentiis, & officiis „ suis quieti, & sine impedimentis, „ cum fructu, & ædificatione populi, permanere valeant „. Ho voluto recar tutto intero il Capitolo, onde possa ognuno comprendere, quanto stranamente trasformino le cose, e come sieno trasgressori de' decreti del Sagro Concilio, e infedeli verso i Sovrani, sì il Trattatista, che gli altri a lui simili feudo-politici, i quali, invece di suggerire a' Sovrani medesimi di proteggere, com'è loro uffizio, e come loro raccomanda il Concilio, la Chiesa, gli Ecclesiastici, e i Canoni, all'opposto falsamente loro rappresentano, che il Concilio abbia commesso, o permesso loro di metter le mani nelle cose Ecclesiastiche, ch'è quello appunto, che il Concilio vietò con tanto calore, e premura.

(1) Canon. *Principes* 23. q. 5.

Ma così è, che il sospendere le Professioni de' Voti solenni almeno fino a' venti, o a' venticinque anni, altro non è, che un' esecuzione de' Sagri Canoni, che ora sono in vigore, e un' osservanza della Disciplina, che in questi tempi prescrive la Chiesa.

Incombeva dunque al Trattatista di provare; che l' anno 1669. quand' egli diede fuori il suo libro, e incombe similmente ora a coloro, che presentemente lo sieguono, di provar, che oggidì sieno in vigore Canoni prescriventi la dilazione de' Voti solenni almeno fino a' venti, o a' venticinque anni; e tale essere la Disciplina prescritta in questi tempi dalla Chiesa: altrimenti, se non provano questo, dall' esecuzione de' Canoni, e della protezione della Disciplina, in qualunque maniera l' attribuiscano al Principe laico, non potranno inferir nulla, e anderà intieramente a vuoto la loro *Prima Proposizione*. Ma che fanno essi? Vanno a cercare il Concilio III. di Cartagine del quarto secolo, il terzo Concilio di Tours del nono secolo, e i Capitolari di Carlo Magno, e il Concilio Meldense pure del secolo nono (1). Non è ella una maniera bizzarra, e di nuova invenzione, questa di mostrare la Disciplina de' secoli decimosettimo, e decimottavo, coi monumenti dei secoli quarto, e nono? Ma non importa: chi non è versato in tali materie, nè troppo assuefatto a ragionare, e ad esaminar a fondo le cose (e di questi è il maggior nu-

(1) *Pag. 9. e segg. ediz. di Nap., di Ven. p. 22. e segg.*

numero) al ſentire tante belle coſe , Concilj Cartagineſi , Concilj Turoneſi , Concilj Meldenſi , Capitolari di Carlo Magno , rimane ſopraffatto , e confuſo ; e ſe non ſi può imporre a' dotti , reſtano però perſuaſi , e pieni di ammirazione gl' ignoranti ; e tanto baſta per far partito .

IV. Ma che tutta la pruova del Trattatiſta ſia ita a vuoto ſenza concluder nulla , ciò è il meno . Io dico di più , che la di lui *Prima Propoſizione* forniſce ella ſteſſa una pruova invincibile contro di lui medeſimo ; e veggano i lettori , ſe dico il vero . Sì Signore : al Sovrano laico , come ad eſecutore , o , per dir più giuſto , come a difenſore , e protettore de' Canoni , appartiene l'obbligo di ſoſtener col ſuo braccio quei Canoni , che a' tempi di lui ſono in vigore , e quella maniera di Diſciplina Eccleſiaſtica , che in tal tempo vuole la Chieſa . Ma così è , che l' età delle Profeſſioni ſolenni è ſtata dal Concilio Generale di Trento regolata a' ſedici anni ; e queſti ſono gli ultimi Canoni della Chieſa , che ſono preſentemente in vigore , e contengono la Diſciplina preſente intorno tale materia . Dunque queſti Canoni , e queſta Diſciplina debbono ſoſtenere , e proteggere i Principi col braccio loro ; e perciò debbono caſtigare coloro , che la impugnano , e i libri , co' quali vien ella impugnata , proſcrivere da' loro Stati. Ecco la conſeguenza della *Prima Propoſizione* , che non può eſſere nè più giuſta , nè più vera .

ANA-

ANALISI DELLE

„ OBBIEZIONI I. II. e III. „

oggettatesi dal Trattatista ; e delle

„ RISPOSTE „

Che ha dato alle stesse Obbiezioni.

I. IL Trattatista si fa in seguito *tre Obbiezioni* : „ I. *Non esser vero, che una volta le fanciulle facessero la Professione solenne, sennonchè a' venticinque anni* (1) ; dovendosi intendere *il Concilio di Cartagine* non della Professione , ma bensì *del velo della Consagrazione* „ (2) . II. „ Che i Canoni de' Concilj di Cartagine , e di Tours , e l' articolo de' Capitolari di Carlo Magno , non parlan d'altro , che della Professione solenne delle Religiose , e non già di quella de' Religiosi (3) „ . III. Che la disposizione de' Concilj di Cartagine , e di Tours , e de' Capitolari , è stata abrogata già da gran tempo , e principalmente dal Concilio di Trento , che limita le Professioni agli anni sedici (4) „ .

Sarebbe un perder tempo il trattenerci inutilmente a vedere , com' egli con ben sedici pagine (5) si sia ito in-

(1) *Pag.12. ediz. di Nap. , di Ven. p.26.*

(2) *Pag.13. Nap. , Ven. p.26.*

(3) *Pag.25. e segg. N. , V. p.38.*

(4) *Pag.28. e segg. N. , V. p.41.*

(5) *Pag.13.—28.N. , V.p.27.—40.*

ingegnando di riſpondere alle due prime Obbiezioni ; e ſe le ſciolga , o no ; giacchè elle riguardano l' intelligenza di que' Canoni antichi non aventi che fare colla noſtra queſtione , la quale concerne propriamente , e unicamente , come abbiamo già fatto oſſervare ai lettori , la Diſciplina de' tempi noſtri : e troppo ſarebbe coſa lunga l' andare ſcoprendo tutti gli errori contenuti nelle di lui sì lunge riſpoſte ; per ſaggio delle quali , e de' di lui raggiri , baſti accennare , che il Canone , con cui egli chiude la ſua *Riſpoſta* all' *Obbiezione* I. , *Nulla ſchemata Monachorum &c.* (1) ch' è l'unico teſto, ch' ei potè peſcando trovare per l'età di 25. anni ne'Religioſi , è apocrifo , e ſpurio ; e ch' egli artificioſamente , per farlo creder vero , non ha già citato il Concilio , di cui foſſe , ma ſolamente ha detto in generale *un Concilio de' primi ſecoli* , citando Antonio Agoſtini , che lo riporta , e ſopprimendo la citazione , che ſi legge nell' Agoſtini : *Sylveſter in Synodo Romana* CCLXXXIV. *Epiſcopor. c.*10. , il qual Concilio , e gli Atti di eſſo contenenti un tal Canone , ſebbene in tempo dell'Agoſtini eran tenuti per genuini , a' tempi però del Trattatiſta , dopo che il Valeſio , e altri dotti uomini ne avean fatta patentemente conoſcere la falſità , ſapevaſi già eſſere ſpurj , e ſuppoſti ; ſapevaſi , dico , ed era notorio a' tempi del Trattatiſta , il quale nondimeno coll' artificioſa ſua citazione ha voluto farli paſſare per veri

(1) *Pag.*27. *e p,* 28. *not.* (*a*) *ed. di Nap.* , *di Ven. p.*40.

veri presso i lettori innocenti, e poco avvertiti. Ma lasciando, come ho detto, insieme colle *Risposte* loro le *due* prime *Obbiezioni*, che non fanno al proposito della controversia, di cui si tratta, e le quali ad altro non servono, che a tenere a bada i lettori, e a distraere l'attenzion loro dal punto della questione, per meglio sorprenderli; venghiamo alla *terza Obbiezione*.

II. Si obbietta egli adunque (1), che i canoni antichi, i quali non permettevano le Professioni sino a età avanzata, sono stati abrogati *già da gran tempo, e principalmente dal Concilio di Trento*, il quale ha limitata per le Professioni solenni sì de' maschj, che delle femmine, l'età di sedici anni: obbiezione, che in fatti troppo era ovvia, e perentoria, essendo il Concilio di Trento Ecumenico, e il più vicino a' tempi nostri, il quale perciò regola la Disciplina presente della Chiesa, di cui sono i Sovrani protettori. Ma chi crederebbe, che qui appunto, dove sembra aversi il Trattatista ingenuamente obbiettata tutta la difficultà, vi sia nondimeno dell'artificiosa dissimulazione, e del raggiro? Eppure vi è, e vi è assai sottile. E' noto, e lo ha altrove più volte espressamente detto ad altro proposito il Trattatista (2) medesimo, che dopo que' canoni Cartaginese, e di Tours, del quarto, e del nono secolo, ne' quali era stato vietato di velar le Vergini prima di venticinque anni, fu in appresso dopo il secolo undecimo espressamente

te

(1) *Pag.29. N.*, *V. pag.41.* (2) Vedi la nota seguente.

te permeſso per più Canoni, e Decretali, che nell' inſrappoſta nota (1) citiamo, di profeſſare all' età pubere, cioè di dodici anni le femmine, e di quattordici i maſchj, per le quali leggi vennero a rimaner abrogate le diſpoſizioni contrarie, che potevano eſſere contenute ne' Canoni de' ſecoli antecedenti; e che queſta diſciplina di poter profeſſare all'età pubere durò per ben çinque ſecoli, ſinchè finalmente il Concilio di Trento determinò l'età di ſedici anni: nella qual ſerie di variazione di diſciplina chiaro ſi vede, che i Canoni Cartagineſe, e di Tours, quand'anche per eſſi foſſe ſtato vietato di profeſſare prima di venticinque anni, furono abrogati, non già dal Tridentino, ma aſſai prima dai Canoni, e dalle De-

(1) Canon. *Firma* 20. q.1., citato anche dal Trattatiſta in queſto medeſimo Trattato *p.*50. *not.* (*a*) *ediz. di Nap.*, *di Venezia p.*62. *not.* (*b*) (il qual Trattatiſta nella nota ſeguente all'accennata cita altresì, allo ſteſſo propoſito, ma però falſamente, anche il Concilio Oxonienſe, cioè di Oxford del 1222., il qual Concilio non parlò in conto alcuno degli anni di pubertà per la profeſſione, ſiccome ſi può vedere negli Atti di eſſo: ma, ſiccome quivi, perchè ſi era egli impegnato a provare, non vi eſſere *mai ſtato in tutta la diſciplina della Chieſa un punto, che ſia ſtato a tanta variazione ſoggetto, quanto queſto* dell'età delle profeſſioni [*p.*46. *N.*, *V. p.*59.], e premeagli di far comparire in iſcena quante più variazioni aveſſe potuto, perciò non ſolo allegò le leggi vere, ma ne citò anche di falſe per far numero; così all' oppoſto nel paſſo, che ora ſtiamo eſaminando, ſoppreſſe con un profondo ſilenzio anche le vere, perchè qui non gli tornavano a conto]: e le Decretali di Aleſſandro III. *tit. de Religioſis*, *&* *tranſeuntibus ad Religionem*, *cap.* Ad noſtram, e *cap.* Significatum eſt, e *cap.* Cum virum. E per non multiplicar citazioni, vedi il Thomaſſin *Vet. & nov. Eccleſ. Diſcipl. part.* 1. *lib.* III. *cap.* LV. *p.*763. *edit. Venet. an.*1730.

Decretali dei fecoli all' undecimo fuffeguenti ; e che quefti Canoni , e Decretali de' fecoli XII. &c. abrogò poi il Tridentino . Per qual motivo adunque il Trattatifta con un falto portentofo dai Concilj di Cartagine , e di Tours , al Concilio di Trento , cioè dai fecoli quarto, e nono , al decimofefto , tace le leggi dei tempi di mezzo , che pur gli erano note notiffime , per qual motivo , ripeto , con una ftudiatamente ricercata efpreffione fi obbietta egli , effere ftata la difpofizione di quegli antichi Canoni *abrogata già da gran tempo , e particolarmente dal Concilio di Trento* , quefto folo Concilio nominando , e mettendo in campo (il quale nè pur fi può dire , che abrogò Canoni , i quali già da più di cinque fecoli innanzi di effo erano ftati abrogati) e occultando intanto le difpofizioni de' fecoli XII. &c., le quali col permettere le profeffioni all' età pubere aveano abrogate le difpofizioni contrarie de' Canoni più antichi? Eccone la ragione, e il motivo. Dal Concilio di Trento ei fi era avvifato (febbene invano, come or ora vedremo) di poter facilmente sbrigarfi col non ammetterne l'autorità, ficcome di Concilio, ch'egli pretende non effere ftato in conto alcuno accettato in Francia ; perciò lo nominò nell' Obbiezione : ma quanto alle leggi anteriori permettenti le profeffioni agli anni di pubertà , perchè non potea sbrigarfene nè con quefto , nè con altro fomigliante pretefto , perciò volle fopprimerle , ficchè i lettori non fe ne avvedeffero , portati da lui tutt' a un tratto

, al

al Concilio di Trento. Veggano per tanto essi lettori, con qual sincerità, e buona fede abbia proceduto l' ingenuo Trattatista, e se l' impegno di lui sia stato quello di cercare, e mettere in chiaro la verità; ovvero di oscurarla anzi, e nasconderla. Io intanto domando: o si vuole ammettere il Tridentino, o non si ammette. Se si ammette, la controversia è finita, e il Trattatista convinto, come di proposito tra poco dimostreremo. Se poi non si ammette; dunque sono tuttora in vigore i Canoni, e le Decretali, per le quali è permesso di professare all' età pubere, giacchè non vi sono altri Canoni, da' quali sieno state quelle abrogate, se non se i Decreti del Tridentino, che non si vuole ammettere; e così, anche prescindendo dal Tridentino, resterà in piedi, e senza risposta l'Obbiezione dal Trattatista propostasi, che la disposizione de'Concilj di Cartagine, e di Tours &c., alla quale egli ha appoggiata tutta la sua *Prima Proposizione*, sia stata già *da gran tempo abrogata*: onde riman' egli convinto anche per questa parte, e confuso.

III. Ora venghiamo pure al Tridentino, e vediamo, come lo scansi il Trattatista. Risponde egli adunque, 1. Che il Concilio di Trento non vieta di sospendere le Professioni fino a' venticinque anni (1). 2. Che quando anche il vietasse, un tal divieto non avrebbe luogo in Francia (2). Ma perchè poco importerebbe sapere; se

(1) *Pag.* 29. *N.*, *V. p.* 42. (2) *Pag.* 31. *N.*, *V. p.* 44.

se l'abbia, o non l'abbia vietato, quando quel Concilio non fosse regola certa della Disciplina presente; perciò attenendoci all'ordine piuttosto della materia, che a quello delle *Risposte* del Trattatista, esamineremo noi in primo luogo la di lui *seconda Risposta* concernente l'autorità del Tridentino; e stabilita questa, passeremo in seguito a ricercare la mente di esso Concilio, che il Trattatista pretese di spiegare colla sua *prima Risposta*.

La mia seconda, e principale risposta, egli dice (1), *si è, che noi non abbiamo nel Regno di Francia accettato il Concilio di Trento*.

S' egli si fosse contentato di questa risposta, secondo il suo solito, ambigua, ed equivoca, con poche parole ce ne faremmo sbrigati riportandoci ai *Saggi IV. e V.* dell' anonimo di lui contemporaneo, che l' impugnò, e mostrò che nel punto delle Professioni solenni, di cui si tratta, fu accettata, ed eseguita in Francia la disposizione del Tridentino; e per la pratica uniforme, e costante di più di cent' anni (e sino ad oggi di più di dugento) esser l' età di sedici anni per le Professioni un capo certo, e indubitabile della presente Disciplina Ecclesiastica non meno in Francia, che in tutto il resto del mondo Cattolico: il che basta per confutare pienissimamente questa *principale risposta* del Trattatista; mentre, come abbiamo osservato, si tratta qui della Disciplina presente della Chiesa, della

(1) *Ivi*.

qual Disciplina sono i Sovrani, non già arbitri, ma protettori, o *esecutori*, per parlar col linguaggio del Trattatista.

Ma avendo egli avuto in oltre l'ardire, e la sfacciataggine di aggiugnere, non potersi ammettere l'autorità del Tridentino (1) *senza riconoscere questo Concilio per legittimo*, *e canonico*, soggiugnendo immediatamente: *Ma il nostro principio in Francia è di non riconoscerlo*, cioè nè per *legittimo*, nè per *canonico*; proposizione falsa in materia di fatto, scismatica in massima, ingiuriosa alla Cattolicità della Francia, e atta a scandolezzare i deboli, e non abbastanza istruiti; ci si rende necessario il confutarla di proposito, e farla conoscere a ognuno per quella, ch'ella è, onde consti altresì con evidenza la mala fede del Trattatista, e la disperazione della cattiva causa, che lo potè spignere a un tal eccesso.

IV. E primieramente: se il Concilio di Trento non era riconosciuto in Francia per *legittimo*, nè per *canonico*; come dunque il Trattatista nelle sue *Riflessioni intorno all'editto* &c. stampate l'an. 1667. citò con tanta frequenza lo stesso Concilio, e ne trasse quella conseguenza: (2) *Hanno i Vescovi* (anche della Francia, de'quali determinatamente egli ivi parla) *obbligazione di fissare il numero de'Religiosi*, *e delle Religiose ne'Monasterj delle*

(1) *Pag.*32. *N.*, *V. p.*44.

(2) *Riflessioni intorno all' Editto p.*36. *ediz. di Napoli*.

le loro Diocesi ; ed obbligazione tale , che non possono non adempierla senza espressamente contravvenire a' Canoni de' Concilj , e alle Costituzioni della Chiesa ..... (1) *vi sono SPECIALMENTE OBBLIGATI da' termini del 22. Capitolo del Titolo de' Regolari nella 25. sessione del CONCILIO TRIDENTINO : sicchè badando egli- no esattamente al rigore di tali ordinanze , sodisferanno A' DOVERI della propria COSCIENZA* . Ma come ? *I termini* di un Concilio , che non sia nè *legittimo* , nè *canonico* , possono indurre o ne' Vescovi , o in chicchesia una positiva *obbligazione* , e un *dover* di *coscienza* ? E se i decreti del Tridentino formavano pe' Vescovi della Francia una *obbligazione* , e un *dover di coscienza* nel 1667. , come poi nel principio del 1669. quel Concilio non era ancora riconosciuto in Francia come *legittimo* , nè come *canonico* ? Si può immaginare impostura più incoerente , o contraddizione più manifesta ? O potea egli con più d' impudenza farsi giuoco del nome venerabile di un Concilio Ecumenico ?

V. Per far toccare con mano le falsità , e gli errori , ch' egli aggruppa in quelle quattro parole col dire , essere *principio* in Francia *di non riconoscere* il Tridentino nè come *legittimo* , nè come *canonico* , non vi è bisogno nè di recar profonde dottrine teologiche , che non sarebbono alla portata di tutti , nè di tessere lunghi raziocinj : basta aprire , per cagione di esempio , un libro

(1) *Ivi p.40.*

bro così comune, com'è la Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro, scrittor Francese, e delle cose di Francia al par di chicchessia informatissimo, e a cui non si può dar eccezione di uomo prevenuto contro le massime Francesi; talchè i partigiani medesimi del Trattatista, se a loro stessi se ne lascj la scelta, non potrebbono allegar un altro Autore, che sia stato veramente dott'uomo, e Teologo, più di lui impegnato per le così dette *libertà Gallicane*. Ora nel *Tomo nono* della sua Storia Ecclesiastica, che termina appunto col Concilio di Trento, dopo di aver egli in varj *Articoli* della *Dissertazione* XII. minutamente trattato della convocazione, e degli Atti di quel Concilio, passando finalmente a trattar in particolare dell'accettazione di esso, intorno alla quale impiega tutto *l'articolo* XVI., ch'è l'ultimo, e il più diffuso di tutti gli altri, come principia egli, e con quali termini questo Teologo Francese? Eccoli: *Che il Santo Concilio di Trento deve essere, come LEGITTIMO, ed ECUMENICO, da TUTTI I CATTOLICI riconosciuto, venerato, e ricevuto* (1). Che ne siegue egli da questa posizione, se non se non esser compreso, per sentimento di Natal Alessandro Teologo Francese, nel numero di *tutti i Cattolici* chiunque non riconosca come *legittimo*, ed *Ecumenico* il

(1) *Tom.* IX. *p.*632. *edit. Lucen. an.*1752. „SACRUM CONCILIUM „ TRIDENTINUM CEU LEGI- „ TIMUM, ET ŒCUMENICUM „ AB OMNIBUS ORTHODOXIS „ HABENDUM, COLENDUM, „ ET SUSCIPIENDUM EST „.

il Concilio di Trento ? e quindi, che il Trattatista nel rappresentarci la Francia come non lo riconoscente per *legittimo*, nè *canonico*, ch' egli, dico, ce la rappresenti come non compresa nel numero di *tutti i Cattolici*, ch' è quanto dire come scismatica; e scismatico professarsi egli medesimo nel ricusare di riconoscerlo. E oltre Natale Alessandro, anche il celebre Monsignor Bossuet (1) nel famoso *Progetto di riunione tra' Cattolici, e Protestanti*, intorno al quale tante lettere scrisse a lui il Leibniz, e tante egli al Leibniz, mentre questi

dal-

(1) *Projet de réunion entre les Catholiques, & les Protestans*, *tom.* I. *des Oeuvres posthumes de M. Bossuet à Amsterdam* 1753., *partie* II. *lettre* XXXVIII. *p.*519. „ Vous vous attachez, Monsieur, à nous proposer pour préliminar la suspension „ du Concile de Trente, sous prétexte qu'il n'est pas reçu en France. J'ai eu l'honneur de vous dire, & je vous le répéterai sans „ cesse, que sans ici regarder la discipline, il étoit reçu pour le dogme. Tous tant que nous sommes „ d'Evêques, & tout ce qu'il y a d' „ Ecclesiastiques dans l'Eglise Catholique, nous avons souscrit la foi „ de ce Concile. Il n'y a dans toute la communion Romaine aucun „ Theologien, qui réponde aux decrets de foi qu'on en tire, qu'il „ n'est pas reçu dans cette partie: „ tous au contraire, en France, ou „ en Allemagne, comme en Italie, „ reconnoissent d'un commun accord, „ que c'est-là une autorité dont aucun Auteur Catholique ne se donne la liberté de se départir. Lorsqu' „ on veut noter, ou qualifier, comme on appelle, des propositions „ censurables, une des notes des plus „ ordinaires est, qu' elle est contraire „ à la doctrine du Concile de Trente: toutes les Facultès de Theologie, & la Sorbonne comme les autres, se servent tous les jours de „ cette censure: tous les Evêques „ l'employent, & en particulier, & „ & dans les Assemblèes générales du „ Clergé „. *Lettre* XXXIII. *p.* 417. „ Pour ce qui régarde la foi, il est „ constant, que le Concile de Trente est tellement reçu & approuvé „ dans tout le corps des Eglises qui „ sont unies de communion à celle „ de Rome, & que nous tenons les „ feu-

dalla banda del ſuo partito Proteſtante inſiſteva a proporre per preliminare dell' unione il preſcindere dal Concilio di Trento, e allegava a favore della ſua propoſta l' eſempio de' Franceſi, i quali, diceva egli, non aveano accettato nè pur eſſi il Tridentino; non riſpoſe egli forſe ſempre, e coſtantemente il Boſſuet (1), ch' era ſuperfluo affatto, e inutile il trattar di unione, ſe non volevano ammettere i Proteſtanti il Concilio di Trento; nè poterſi in conto alcuno preſcindere dall'autorità di eſſo, le definizioni del quale intorno alla Fede eſſer falſo, che non aveſſero accettate i Franceſi, i quali, non altrimenti che gli altri Cattolici di tutto il Mondo, veneravano eſſo Concilio di Trento, niente meno che il Concilio Niceno?

VI. Sebbene che ſto io a citare Natale Aleſſandro, e il Boſſuet, e qual biſogno abbiamo del giudizio, e della teſtimonianza di privati ſcrittori, quando abbiamo nella gran *Raccolta degli Atti del Clero di Francia* regiſtrati a eterna memoria, e a confuſione del Trattatiſta impoſtore, i ſentimenti della Chieſa Gallicana, la quale infinite volte, e colle più ſignificanti eſpreſſioni ha

„ ſeules Catholiques, qu' on n' en „ rejette non plus l' autorité que celle „ du Concile de Nicée. Et la preu„ ve de cette acceptation eſt dans „ tous les livres des Docteurs Catho„ liques, parmi leſquels il ne s' en „ trouvera jamais un ſeul, où lorſqu' „ on objecte une déciſion du Con„ cile de Trente en matiere de foi, „ quelqu' un ait répondu, qu' il n'eſt „ pas reçu . . . On eſt donc d' ac„ corde ſur ce point autant en Alle„ gne, & en France, qu' en Italie, „ & à Rome même, & par tout „ ailleurs „.

(1) Vedi la nota antecedente.

ha dichiarata la sua sommissione al Concilio di Trento, come a Concilio Sagro, ed Ecumenico, di cui non solo i canoni intorno al dogma, ma ben anche i decreti di disciplina si riconobbe, e si confessò obbligata a ricevere, e ad eseguire? I Prelati dell'Assemblèa di Melun del 1579, dopo di aver mentovate (1) *le regole di riforma, e di disciplina, dettate dallo Spirito Santo, e scritte nel SACRO, e UNIVERSALE CONCILIO DI TRENTO*, si protestarono di esservi obbligati *siccome a leggi fatte dalla CHIESA UNIVERSALE, sotto pena di essere tenuti per SCISMATICI presso la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e d'incorrere presso Dio anatema, e dannazione eterna: il che*, soggiungono essi, *se non si tenga tra' Cristiani per CERTO, per SICURO, per VERISSIMO, ella è finita per l'autorità*

(1) „ Le Clergé a choisi de toutes les regles de Reformation, & „ Discipline, celles qui ont été par „ le Saint Esprit dictées, & écrites „ au Saint, & universel Concile de „ Trente . . . particulierement parce qu'ils sont liez & astraints aux „ loix ainsi faites par l'Eglise universelle, sous peine d'être tenus „ pour schismatiques envers l'Eglise „ Catholique Apostolique & Romaine, & d'encourir envers Dieu anathéme, & perpetuelle damnation. „ Que ci cela n'est tenu pour constant, tres-ferme, & tres-veritable „ entre les Chrétiens, c'est fait de „ l'autorité de l'Eglise, vaine la „ Religion Chrétienne, vaine la prédication de l'Evangile, que l'on „ ne croit, que sous la créance & „ autorité de la même Eglise . . . „ Jamais ne fut [c'est chose trop „ verifiée] que Royaume se departist ou refusat les Constitutions de „ l'Eglise Catholique, qui ne fut „ schismatique, & que ce ne fut présage & cause de sa prochaine ruïne „. *Recueil des Actes &c. du Clergé de France tom. XII. edit. an. 1740. col. 6. seq. du 3. Juillet 1579.*

tà della Chiesa, vana è la Religione Cristiana, e vana la predicazione dell' Evangelio, a cui non altrimenti si crede, che per la credenza, e l' autorità della Chiesa. E insistendo presso del Re per la pubblicazione del medesimo Tridentino, apertamente gli dissero, che, risolvendosi Sua Maestà a farlo pubblicare, verrebbe così a sottrarre e se medesimo, *e il suo Regno dall'accusa, per cui giustamente si potrebbe loro imputare di essere SCISMATICI, non ricevendo un CONCILIO UNIVERSALE* (1). Nella stessa maniera l'Assemblèa di Fontainebleau tenuta nel 1582. confessò, che la tardanza de'Francesi a pubblicare il Concilio *addossava loro presso le altre nazioni i rimproveri, e la taccia di SCISMA* (2). Quella pure del 1585. tenuta in Parigi ripetè similmente, che *al bello, e glorioso titolo di Re Cristianissimo recava grande oscuramento, e gran torto il trovarsi altri Re, e altri Regni più obedienti, e più pronti a ricevere i decreti d' un CONCILIO GENERALE, E UNIVERSALE*; e soggiunse al Re: *liberate, o Sire, il vostro Regno da questa macchia, e dal pericolo, in cui si trova pe'l tanto tardar a ricevere questo SANTO CONCILIO, con rischio di cadere in ISCISMA, e DI-*

(1) *Ib. col.24. du* 18. *Juillet* 1579. „ En quoi faisant . . . Vôtre Majesté s'exemtera, & ce Roïaume, „ de ce qu' on lui pourroit justement „ imputer d' étre schismatique, ne „ recevant un Concile universel „.

(2) *Ib. col.*78. *du* 17. *Juillet* 1582. „ Demeure à cettui vôtre Roïaume „ une marque & réproches par les autres nations de crime de schisme „.

DIVISIONE (1). E nel 1598. l'Assemblèa pur di Parigi insistè, che *si schivasse la DISUNIONE, e lo SCISMA, marchio opposto al Cristianesimo, e si rigettasse il peso di quest a verace accusa, che fossero soli i Francesi a differire la pubblicazione, e il ricevimento del GRAN CONCILIO ECUMENICO DI TRENTO, ricevuto, e osservato da tutti i Re, e Potentati Cristiani* (2). E quella del 1605. tenuta similmente in Parigi: *E che?* diceva: *dovrà dunque la Francia sola trovarsi in istato come di SCISMA, e di disubbidienza a decretì sì santi* (del Tridentino), *e a definizioni certe, alle quali PRESEDETTE LO SPIRITO SANTO* (3)? animando il Re a reintegrare colla pubblicazione di esso Concilio *la veste del Signore, che LO SCISMA DI DISUB.*

(1) *Ibid. col.* 108. *du* 14. *Octobre* 1585. „ Ce beau & excellent titre de Roi tres-Chrêtien est bien „ offensé, & reçoit à mon jugement „ grande injure en cela, qu' il y ait „ d' autres Rois & Roïaumes plus „ obeïssans, & plus promts à recevoir les Ordonnances d' un Concile général & universel. Delivrez, „ Sire, vôtre Roïaume de cette tache, & du hazard, auquel il est, „ demeurant si longuement à recevoir ce Saint Concile, en danger „ de tomber en schisme & division „.

(2) *Ibid. col.*253. *du* 28. *Septembre* 1598. „ Pour fuir la désunion, „ pour éviter le schisme, note contraire au Christianisme, pour re„ jetter le faix de cette vraïe accusation, que sommes seuls en France qui avons differé la publication, „ & reception de ce grand Synode „ Œcumenique de Trente, reçû & „ gardé par tous les Rois, & Potentats Chrêtiens „.

(3) *Ibid. col.*266. *seq. & col.*269. *du* 5. *Decembre* 1605. „ Quoi! qu' „ il faille, que la France . . . seule „ soit comme en schisme, & en desobeïssance à des Ordonnances si „ saintes, aux résolutions certaines, „ ou le Saint Esprit a presidé? . . „ Recevoir ce saint Concile, recoudre cette robbe de nôtre Seigneur „ mise en pieces par le schisme de „ desobe ïssance „.

SUBBIDIENZA metteva in pezzi. Non altrimenti quella del 1608. *Il ricusare* (di pubblicar il Concilio in Francia) *sarebbe, a quel che sembra, un attaccare all' UNITA' DELLA CHIESA il numero binario, numero di confusione; un DIVIDERE la veste inconsutile di Gesù Cristo; e far un taglio nel di lui corpo mistico; e veder di bel nuovo spezzato per mezzo il velo del Tempio*: e che le lodi date in altri tempi alla Cattolicità della Francia *diverebbono disgustose, e lascerebbono di essere meritate, se la Francia, costituendosi in pietra di scandalo, sola giugnesse a disprezzare le ordinazioni, e l' autorità di un sì SANTO CONCILIO* (1). Finalmente l'Assemblèa di Parigi del 1615. si dolse nuovamente *del male, che arrecava a' Francesi la dilazione a ricevere il Tridentino; perocchè molti prendevano indi motivo di dubitare della lor fede, stimando, ch' essi, non ammettendo quel Concilio, ne rigettassero la dottrina; la quale*, dicevano que' Prelati, *siamo obbligati a professare sotto pena di eresia* (2): e riconoscendo quel Concilio

(1) *Ibid. col.*282. „ Le refus, que „ vous en feriez, Sire, ce seroit, „ ce semble, ajoûter le binaire, „ nombre de confusion, à l'unité „ de l'Eglise; diviser la robbe sans „ coûture de Jesus Christ, faire un „ coupûre en son Corps mystique, „ & voir rompre encore une fois par „ le miliéu le voile du Temple . . . „ Ces louanges, Sire, seroient in„ grates, & ne seroient plus meri„ tées, si la France seule se faisant „ la pierre de scandale, venoit au „ mépris des Ordonnances, & du „ pouvoir d' un si Saint Concile „.

(2) *Ibid. col.* 408. *du* 23. *Février* 1615. „ Le mal que nous cause „ le delai de sa reception [du Concile] puisqu' à ce sujet beaucoup „ font mauvais jugement de nôtre „ créan-

lio come *Ecumenico*, e *ricevuto in tutte le parti della Chiesa*, protestarono, che il differire più a lungo di pubblicarlo, sarebbe stato disprezzo, e *scisma*; non altrimenti, che *sacrilegio* il rigettarlo. Vedano di grazia i lettori l' infrapposta nota (1). Or io do-

" créance, estimans que n' admettans pas ce Concile nous en rejettons la doctrine, que nous sommes obligez de professer sous peine d' heresie ".

(1) " Vôtre Majesté n' auroit le contentement, que le Clergé lui prepare par la nouvelle de la reception qu' il a fait du Concile de Trente, Concile Œcumenique, Concile reçû par toutes les parties de l' Eglise, & Concile partant qui ne se peut non plus différer sans mépris, & sans schisme, que rejetter sans sacrilége ". Così a nome dell' Assembléa il dì 8. Agosto 1615. parlò al Re Luigi XIII. Monsignor d' Harlay allora Arcivescovo d' Augustopoli *in partibus*, e Coadjutore dell'Arcivescovo di Rouen [poscia egli stesso Arcivescovo di Rouen] " coll' assistenza dei Cardinali de Perron, e de la Rochefoucault, e degli Arcivescovi, e Vescovi, e degli altri Deputati in quella Assembléa " come si legge nel Tomo V. degli Atti del Clero Gallicano, stampato l' anno 1675., *p.*261. *e* 264. *e seg.* Il nuovo editore della Raccolta degli stessi Atti nel Tomo XII. pubblicato l' anno 1740. ha omessa l' Aringa di Monsignor d' Harlay, pretendendo per alcune sue conghietture *col.* 410., ch' egli l' avesse preparata sì con animo di recitarla, ma che in fatti non l'avesse poi altrimenti recitata. Ma egli si è ingannato nelle sue conghietture; e sono altrettanti contrassegni, e come circostanze individuali della recita effettivamente seguita di quella Aringa, sì il *dì* 8. *Agosto* notato nel titolo di essa come giorno, in cui ella era stata recitata; e sì ancora i nomi similmente notativi de' Prelati, coll' assistenza de' quali era stata recitata. Ma quello, che toglie ogni dubio, e che convince di fatto, esser ella stata recitata realmente quell' Aringa da Monsignor d'Harlay, si è il Processo verbale, come chiamano i Francesi, che noi diremmo il Registro, o gli Atti dell'Assembléa stessa del 1615., il qual Processo verbale non essendo stato finora, a quel ch' io sappia, stampato, giovera recarne quì i passi, trascritti da un esemplare manoscritto, che io ho tra le mani. " Du Vendredy dixiesme Juillet mil six " cens

domando: chi son questi, che parlan così? Son pur i Ve-

„ cens quinze ... Monseigneur l'Archevesque d'Augustopoly Coadjuteur de Rouen a esté prié de porter la parole à leurs Majestès pour prendre congé de la part de cette Compagnie. = Du Jeudy sixiesme Aoust mil six cens quinze, presidant Monseigneur le Cardinal de la Rochefoucault. Messeigneurs les Evêques de Bayonne, & de Chartres ont esté priéz de demander l'audiance pour la Harangue, le premier au Roy, & l'autre à la Reyne. = Du Samedy huitiesme Aoust mil six cens quinze, présidant Monseigneur le Cardinal de la Rochefoucault ... Resolu, que cet après dinée la Compagnie se rendra au Louvre tant pour assister à la Harangue que mondit Seigneur l'Archevesque d'Augustopoly doit faire au Roy, quant pour passer & signer le dit contract. = Du dit jour de relevée. Messdits Seigneurs de l'Assemblée s'estant rendus au Louvre, la dite Harangue y a esté faite avec grand applaudissement & contentement de la Compagnie „.

Accusano alcuni Monsig. d'Harlay, che, essendo negli Stati generali del Regno del 1614. e 1615. convenuto, dopo molta ripugnanza, col primo Stato, cioè con quello degli Ecclesiastici, il secondo, ch'è quel de'nobili, di chiedere la pubblicazione del Tridentino, e avendovi ostinatamente ripugnato il terzo stato, nondimeno esso Monsignore nella detta sua Aringa abbia affermato, averne gli Stati unanimemente, e senza contraddizione, richiesta la pubblicazione; il che fu, essi dicono, una falsità manifesta. Ma ella è anzi un' ingiusta accusa questa, con cui a torto aggravano quel Prelato. Egli non disse già, che *tutti* gli Stati, o che i *tre* Stati, nè disse che senza *precedente* ripugnanza, si fossero accordati a domandare la pubblicazione del Concilio: disse bensì solamente, che senza contrarietà gli Stati unitamente, *sans contrarieté*, *les Etats conjointement*, ne aveano richiesta la pubblicazione; mentre in fatti, come gli stessi accusatori confessano, e com'è notorio, il primo Stato, e il secondo, cioè gli Ecclesiastici, e la Nobiltà, si erano uniti a richiederla; onde potè con verità dir quel Prelato, che vi cospiravano gli Stati *unitamente*, prevalendo alla ripugnanza del solo, e infimo terzo Stato, i due primi, e principali Stati, che realmente si erano uniti a richiederla. Quanto all' espressione *senza contrarietà*, e perchè ha ella a riferirsi piuttosto alla resistenza antecedente de' nobili, che alla loro attuale unione cogli Eccle-

fia-

Vescovi della Francia adunati insieme, che chiamano il Tridentino *Concilio universale*, *Generale*, *Santo* e *Gran*

siastici? Non era certamente lo scopo dell'Aringa il riferire, quali dibattimenti fossero preceduti alla risoluzione, ma era bensì il rilevare la risoluzione stessa, nella quale realmente ormai *senza contrarietà*, e *unitamente gli Stati* Ecclesiastico, e nobile erano convenuti, di domandare la pubblicazione del Concilio. Nè si stia a dire, che le espressioni furono caricate, e ambigue, e che, quantunque non contengano le parole positiva menzogna, nondimeno prese nel senso ovvio, e naturale, davano a intendere, che tutti tre gli Stati fossero d'accordo. Quell'Aringa Monsignor d'Harlay non la recitò già all'Imperador della Cina ignaro delle cose di Francia, ma allo stesso Re di Francia, che ben sapea quello, che avea risoluto ognuno de'tre Stati nelle adunanze tenute ivi in Parigi a que'giorni medesimi, e le dissensioni de'quali erano già state formalmente portate alla Corte; laonde l'enfasi dell'espressione non potea far sì, che il Re travvedesse, e pigliasse una cosa per l'altra. In fatti nelle opposizioni da'Consiglieri del Re fatte nello stesso mese di Agosto del 1615. alla medesima Aringa allorchè ella comparve stampata, essendosi cercato, come suol dirsi, ogni rampino per sopprimerla, ognaltra cosa fu le oggettò, fuorchè ch'ella contenesse fatti falsi, siccome consta per la sentenza *du Châtelet de Paris* de' 22. Agosto 1615. Ed è certamente cosa stravagante, che le menzogne, e le imposture in materia di fatto, le quali non vi poterono trovare allora coloro, ch'erano sopra luogo, e sapevano com'erano passate le cose, pretenda di trovarvele adesso dopo un secolo e mezzo a forza di arzigogoli un uomo tutto applicato a far comparire nero il bianco, e bianco il nero, qual è l'Autor infelice de *l'Histoire de la reception du Concile de Trente* stampata nel 1753. colla data di Londra. E ciò sia detto più per dileguare la calunnia, giacchè così ha portato l'occasione, che per altro motivo; mentre quanto al nostro assunto, ci basta, che, come consta dal Processo verbale della Camera Ecclesiastica, *con grande applauso*, *e soddisfazione* dell'Assemblèa del Clero, abbia a nome di esso Clero l'Arcivescovo d'Augustopoli ripetuto ciò, che dapprincipio fino allora i Vescovi della Francia costantemente aveano inculcato, cioè, che nè potea *senza scisma differirsi* di pubblicare il Tridentino; nè *rigettarlo*, *senza sacrilegio*. Vedi anche appresso p. 85. not. 1.

Gran Concilio Ecumenico; e i decreti, e le leggi di esso, anche le concernenti la riforma, e la disciplina, *fatte dalla Chiesa universale*, colla *presidenza dello Spirito Santo*, anzi *dettate* dallo stesso *Spirito Santo*. Dunque il Trattatista mentisce sfacciatamente quando dice essere *principio in Francia* di non riconoscere quel Concilio nè per *legittimo*, nè per *canonico*. Di più: i Vescovi medesimi, cioè i Pastori della Francia in corpo, affermano, e protestano, che il solo differir di pubblicare il Tridentino porta seco *pericolo*, *sospetto*, e *taccia* di *scisma*; che il ricusar di riceverlo, è un vero *scisma*; il rigettarlo, *sacrilegio*; ed *eresia* il rigettarne la dottrina: dunque il Trattatista, che afferma essere *principio* in Francia di non riconoscerlo, cioè a dire di positivamente ricusare di ammetterlo, rappresenta la Francia almeno come positivamente *scismatica* senz' alcuna difficultà; e *scismatico* si dichiara egli stesso nell'attenersi a un tale *principio*. Potranno mai tutti i di lui partigiani insieme sbrigarlo da quest' imbarazzo? Se volessimo noi convincere coll' autorità del Concilio di Trento un qualche Protestante; qual altra risposta ci darebbe egli, se non questa appunto del Trattatista, nè più, nè meno, cioè che il *principio* de' Protestanti è di non riconoscere quel Concilio nè per *legittimo*, nè per *canonico*? E ben sembra aver avuto ragione anche per questo motivo l'impugnatore anonimo del 1669. d'intitolare i libercoli del Trattatista, appoggiati a un tal prin-

principio, *nuova apparizione di Lutero, e di Calvino* (1).

VII. Se non che ripiglierà qui per avventura taluno, che, non ostanti tutte le rappresentanze del Clero, egli è però certo non essere stato il Concilio di Trento, almeno quanto alla disciplina, accettato in Francia.

Se il mio scopo richiedesse, che io esaminassi a piè fermo una simile istanza, o potessi io farlo senza distrarmi con una lunga digressione dal mio proposito, niente sarebbe più facile, che il confutare una tale asserzione, e mostrare con evidenza, quanto falsamente si dica, e si scriva con tanta generalità, non essere il Tridentino, quanto alla disciplina, accettato in Francia, e perciò non obbligar ivi i decreti di esso riguardanti la disciplina. Direi primieramente (nè posso tralasciar di accennarlo), che alle leggi di un Concilio Ecumenico confermato dal Sommo Pontefice dee corrispondere dalla parte di tutt' i fedeli, non già accettazione, ma bensì esecuzione, e ubbidienza; e che il dipartirsi da un tal principio, è un ripetere la forza delle leggi dalla volontà non di chi comanda, ma di chi dee ubbidire; il che è un errore, che rovescia i fondamenti d'ogni governo, e d'ogni potestà sì Ecclesiastica, che secolare, poichè non dà in realtà a' Superiori altro, che la direzione, mettendo realmente ne' sudditi, e nella libera accet-

(1) Vedi sopra *Prefaz.* num. XXI.

cettazion loro la forza coattiva della legge (1). Soggiugnerei, che per neſſun *concordato* è ſtata giammai conceduta da' Papi a verun Regno Cattolico la libertà di accettare, o non accettare i Canoni, e i decreti de' Concilj Ecumenici; e che l'allegare ſimili concordati o veri, o ſuppoſti, è una contraddizione in bocca di quegli, i quali pretendendo, falſamente per verità, com' io ſono pienamente perſuaſo, e convinto, ma pur pretendendo, che ſia ſuperiore al Papa il Concilio, ſono per neceſſaria conſeguenza coſtretti a dire, ſe non vogliano contraddirſi, che non poſſa il Papa come inferiore, ſecondo eſſi, al Concilio, far concordati pregiudiziali alla ſuperior poteſtà del Concilio. Aggiugnerei, che i Franceſi medeſimi hanno riconoſciuto, e confeſſato, che non era in libertà loro di accettare, o non accettare, anche quanto a' punti di riforma, e di diſciplina, il Tridentino, ma

(1) Meritano di eſſer lette intorno all'accettazion delle leggi le giuſte maſſime, che, fondate ſulla vera teologia, e ſulla vera giuriſprudenza, ha raccolte in poche parole, e con ogni eſattezza Don Pietro Ballerini di felice memoria nel ſuo dottiſſimo, e nervoſiſſimo libro *De Poteſt. Eccleſiaſt. Summorum Pontificum & Conciliar.* ſtampato in Verona l'anno 1768. *cap.* II. *Vindic. auctorit. Pontificiæ contra opus Juſtini Febronii p.*169. *ſeq.* Io qui mi contenterò di avvertir ſolamente, che nella definizione della legge, tralle parti eſſenziali d'ogni legge, richieſte per indurre ne' ſudditi obbligazione, ſi trova eſpreſſa sì la *promulgazione*, ma non vi ſi mentova nè poco, nè punto *l'accettazione*. „ Lex „ eſt quædam rationis ordinatio ad „ bonum commune, ab eo, qui cu„ ram communitatis habet, promul„ gata „. S. Thom. 1. 2. *quæſt.*90. *art.*4. *in corp.* Biſogna ſconvolgere, e roveſciare le nozioni delle coſe, per poter iſtabilire, che le leggi non obblighino di lor natura, ſe non chi le accetti.

ma che erano anzi positivamente, e strettamente obbligati in coscienza a riceverlo, siccome consta da' passi pocanzi recati delle Assemblèe del Clero. Che la promulgazione dello stesso Concilio, unica condizione legale richiesta per farne valer dovunque i decreti, fu effettuata non solo per la pubblicazione fattane dal Papa con ispecial Bolla spedita per tutto il mondo, e per la fama pubblica, e costante, che sola basta a promulgare una legge quant'è necessario perchè ella obblighi; ma fu effettuata altresì dalle Chiese medesime della Francia ne' Sinodi loro provinciali, di Rheims 1564. (1), e

(1) ***Tom.x. Concilior. edit. Paris. an.*** 1714., negli Atti del qual Sinodo provinciale sono notabili, tragli altri, i seguenti passi. Nella Congregazione 3. *ivi col.* 490. trattandosi della formola della professione di fede, dissero alcuni „ fieri injuriam „ Œcumenicæ Synodo Tridentinæ, „ si alia fieret Fidei professio, quam „ quæ ab ipsa prodiit „; e appunto secondo il Tridentino vi fu fatta la professione di Fede nella quarta Congregazione *col.*491. Nella decima s'inculcò la mente del Tridentino intorno alla residenza *col.*504. 509. 511., della qual disse, tralle altre cose, il Cardinal di Lorena Arcivescovo, „ Eam [residentiam] non solum decrevit Concilium Tridentinum, sed „ Pontifex quoque ratam habuit, & „ confirmavit: Qui si solus eam statuisset, jure potuisset ægre ferre „ quod suis decretis non pareretur; „ quanto autem est indignius, quod „ nec decretis Concilii, nec suis videat obediri „? Nella Congreg. 13. *col.*519. „ Nicolao Grivello &c. datum est negotium, ut viderent ea, „ quæ in statutis jam fuerant adnotata; & quid ex Concilio Tridentino posset excerpi, quod usui esset ad conscribenda, quæ in hac „ Synodo facienda sunt decreta „. Nella 18. *col.*529. pressato il Card. Arcivescovo dal Vescovo di Chalon a togliere le esenzioni come proibite dal Concilio di Trento, rispose, „ se esse Concilio Tridentino pariturum; a Christiano enim esse alienum, quidquam moliri ei contrarium „. Vedansi pure negli stessi Atti i passi intorno alla visita della

1583. (1), di Rouen 1581. (2), di Bourdeaux 1583. (3), di Tours pur 1583. (4), di Bourges (5) 1584., di Aix (6) 1585., di Tolosa (7) 1590., e di Narbona (8) 1609., negli Atti di tutti i quali Sinodi s' incontrano ad ogni passo queste formole, *ex decreto Concilii Tridentini, ex auctoritate Concilii Tridentini, juxta formam Concilii Tridentini*; e tra essi quello di Rheims del 1564. ordinò per costituzion sinodale, *che i Rettori delle Chiese di quella Provincia dovessero prima del Natale provvedersi del Concilio di Trento o in latino, o in Fran-*

Diocesi *col.* 517., quello „ de im„ pedimento publicæ honestatis „ *col.*518., e quegli altresì „ de man„ datis Apostolicis, & prænomina„ tionibus tollendis,„ *col.*518., de' privilegj *col.* 528., e delle esenzioni *col.*529. &c. &c.

(1) *Tom. eod.* x. *col.*1275. *seqq.*

(2) *Tom. eod. col.* 1215. tit. *De Cultu Divino in genere* num. 2., & *col.* 1218. tit. *De Sacramentis* n. 6., & *col.* 1220. tit. *De Matrimonio* num. 1. 2., dove il Sinodo „ moneri „ *dice*, in concionibus fideles jube„ mus de hoc peccato, & de decre„ to Concilii Trident. „: & *col.*1226. tit. *De Episcopis*, & *Capitulis* num. 36. 37., & *col.* 1230. tit. *De Episcopor. officiis* n. 22., dove parlando di que' patroni di Benefizj Ecclesiastici, che si abusano del giuspatronato, dice il Sinodo: „ qui etiam „ [patroni] ex decreto Concilii Tri„ dentini dictis patronatibus ex jure „ privati existunt „: & *col.*1231. *seq.* n. 26. 28., & *col.* 1233. n. 31., & *col.* 1235. tit. *De Curator. officiis* num. 2., & num. 17. *col.*1239., & *col.*1242. num. 32.

(3) *Tom. eod. col.* 1334. *seqq.* & *col.*1350. 1352. 1353. 1354. &c. &c.

(4) *Tom. eod. col.*1391. *seqq.* & *col.*1398. 1419. 1422. 1437.

(5) *Ib. col.*1458. *sqq.*, & *col.*1463. 1464. *seq.*, & *col.*1486. &c. &c.

(6) *Ibid. col.* 1515. 1517. 1529. 1533. &c. &c.

(7) *Ibid. col.*1785. *seqq.*, & *col.* 1786. 1791. 1792. 1794. 1796. &c. &c.

(8) *Tom.* XI. *Concilior. edit. ejusd. col.* 1. *seqq.*, & *col.* 4. 7. 20. 21. 22. 24. 29. 32. 38. 44. &c. &c.

Francese (1), che fu un promulgarlo in maniera anche specialissima; altri, come quello pur di Rheims del 1583., e quel di Bourdeaux dello stesso anno, inserirono negli Atti loro, e non già come costituzion provinciale, ma come decreto appunto del Concilio Tridentino da doversi *ab omnibus inviolabiliter observari*, anche quello de' Matrimonj clandestini (2), ordinando insieme, che s'inserisse anche nel Manuale da stamparsi in francese per uso di tutta la provincia; e comandando (perocchè un tal decreto richiedeva necessariamente formale pubblicazione per cagion della special clausola appostavi dal Tridentino (3), che cominciasse a obbligare in ogni Parrocchia passato il termine di trenta giorni dopo la pubblicazione fattane nelle Parrocchie rispettive), comandando, dico, che si pubblicasse dai Parrochi nelle Chiese in giorni festivi, e in occasioni di maggior concorso di popolo: altri, come quello di Aix del 1585. ordinarono risolutamente, che tutt'i Vescovi, *ognuno nella sua diocesi, a scarico delle proprie coscienze, adattassero, il più che fosse possibile, tutte le cose secondo*

 che

(1) *Tom.* x. *col.* 471. *Statuto* I. „ Jubemus nostrarum Ecclesiarum „ Rectores infra Natalem Domini „ Tridentinam Synodum sive la- „ tine, sive gallice comparare; in „ eaque tamquam in speculo inspi- „ cere omnium propemodum con- „ tentionum, quæ Christianos dive- „ xarant, veritatem, ac ipsam sin- „ cere, ac pacifice suis gregibus com- „ mendare; contrarias vero opinio- „ nes ut hæreses detestari, ac fu- „ gere „.

(2) *Tom. eod.* x. *col.*1285.*&* 1287. *num.*3. *&* *col.*1349. *seqq.*

(3) *Sess.*xxiv. *de reformat. Matrimonii cap.*I.

che prescriveano i decreti dello stesso Concilio (1); e tutti finalmente daccordo fecero sinodicamente le loro professioni di Fede appoggiate all' autorità del Tridentino medesimo, nominandolo espressamente, e riferendosi ad esso, che furono tutte altrettante pubblicazioni dello stesso Concilio, come si scorge e dal fatto medesimo, e dalle espressioni del citato Sinodo di Rheims del 1583., nel quale si fece istanza al Re per ottenere, non già assolutamente *promulgationem* del Concilio di Trento, ma soltanto *AMPLIOREM promulgationem* (2), dando così a divedere, che si teneva già per promulgato a sufficienza in Francia, benchè non ancora con tutta quella ampiezza, e formalità, che si sarebbe bramato; dovendosi in questo senso, coerente al fatto, e al diritto, intendere le istanze posteriori de' Vescovi per una tale pubblicazione, cioè a dire amplissima, e con tutte le solennità (3), benchè non assolutamente necessarie, ma sol-

(1) *Tom.* XXI. *Concilior. edit. Venet. an.* 1733. *in Proœmio Concilii Aquen. col.* 938. *seq.* ,, Episcopi ipsi ,, in sua quisque diœcesi pro suæ conscientiæ exoneratione, omnia quoad ejus fieri potest ad ipsius Concilii [Tridentini] decretorum præscriptum dirigant, & moderentur ,,.

(2) *Tom. eod. col.* 683. *in Proœmio Concil. Rhemen.*

(3) Quantunque sino dagli anni 1564. e 1581. &c. era stato, come abbiamo veduto, pubblicato in più Sinodi provinciali il Tridentino; tutte però queste tali pubblicazioni erano state fatte dagli Ecclesiastici, senza che vi avesse avuto parte la Potestà laica. Ora gli Ecclesiastici medesimi proseguirono ad usare tutte le possibili diligenze, per farvi concorrere anche la Potestà laica, a fine di ottenere in sequela dal Re l'ordine a' suoi ministri, e tribunali di assistere loro colla forza, bisognando, per l'esecuzione del Concilio, come disse

soltanto perchè fosse il Concilio protetto, e sostenuto colla forza ancora del braccio secolare secondo il bisogno, che vi era specialmente in que' tempi, che perciò richiedevano *ampliorem promulgationem.* Che finalmente, quand'anche non fosse bastata la pubblicazione fattane universalmente dal Papa, e le pubblicazioni altresì fattene in particolare da' Sinodi provinciali di Francia, ma vi si fosse richiesta in oltre accettazione speciale di tutta insieme la Chiesa di Francia, ella vi fu realmente fatta nell'Assemblèa generale del Clero tenuta in Parigi nel 1615, e composta di tre Cardinali, e di cinquanta tra Arcivescovi, e Vescovi, oltre molti altri Ecclesiastici di secondo rango; nella quale Assemblèa *i Cardinali, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati, e gli altri, rappresentanti il Clero di Francia, riconobbero, e dichiararono di essere obbligati per loro dovere, e in coscienza, a ricevere, come di fatto ricevevano, il detto Concilio, e di osservarlo il più che fosse loro possibile nelle loro funzioni, e per l' autorità loro spirituale, e pastorale* (1). Es-

se Monsignor d'Agennes Vescovo di Mans nella Rimostranza dei 24. Gennajo 1596. al Re Enrico IV. [*T.*XII. *delle Memor. del Clero col.*214.]; e con questa mira domandavano al Re la permissione di farlo pubblicare nelle rispettive lor Diocesi, o in Sinodi provinciali; perchè una tal nuova pubblicazione fatta col consenso del Re avrebbe implicitamente contenuto il concorso della Potestà laica, che tanto premeva loro di ottenere.

(1) Negli Atti di sopra citati, o sia Processo verbale dell' Assemblèa del 1615. al dì 7. Luglio. „ Les „ Cardinaux, Archevêques, Evê„ ques, Prélats, & autres Ecclesia„ stiques soussignés, représentans „ le Clergé général de France, as„ semblés par la permission du Roi „ au

Essere vero, che non si potè venir mai a capo in Francia

„ au Couvent des Augustins à Paris, après avoir meurement déliberé sur la publication du Concile de Trente, ont unanimement reconnu, & déclaré, reconnoissent, & déclarent qu' ils sont obligés par leur devoir & conscience à recevoir, comme de fait ils ont receu & reçoivent ledit Concile, & promettent de l' observer autant qu' ils peuvent par leur fonctions, & autorité spirituelle, & pastoral. Et pour en faire une plus ample, plus solemnelle, & plus particuliere reception, sont d' avis &c. &c. „ Questa formale, ed espressa accettazione del Tridentino fatta dall' Assemblea generale del Clero del 1615. forma un' epoca particolare nella storia dello stesso Concilio rispettivamente alla Francia; contro la quale accettazione perciò, non è immaginabile, con quanto impegno abbiano tentato di schermirsi que' politici, e giurisconsulti, i quali, come pe' i fatti, e per la testimonianza del Fleury vedremo tra poco, essendo inclinati a secondare le massime de' Calvinisti, posero quanti impedimenti poterono alla promulgazione del Tridentino, e fecero apprendere ai Re di Francia tanti pericoli, che li rattennero dal concorrere a una tale promulgazione; nè è credibile, con quante cavillazioni anche oggidì si sforzino ora di rendere dubbiosa quella stessa formal accettazione dell' Assembléa, e ora di trarla a un altro senso i malcontenti sì Novatori, che Refrattarj. Noi accenneremo alcuni de' principali fatti.

Allorchè Monsig. d' Harlay recitò il dì 8. Agosto 1615. al Re Luigi XIII. in nome dell' Assemblèa *avec grand applaudissement & contentement* della stessa Assemblèa ivi presente, l'Aringa, di cui parlammo sopra *p.*75. *not.*1., nella quale Aringa si facea espressa menzione *de la reception, que le Clergé avoit faite du Concile de Trente*; il Cancelliere del Re, se dobbiam credere al Dupin [*Histoire de Louis XIII. tom.*II. *lib.*II. *p.*12. & 13.] rilevò alcune massime, contenute in quell' Aringa, contrarie, com' egli dice, all' autorità del Re [perocchè dall' autorità regia si voleva far dipendere il vigore anco delle leggi Ecclesiastiche]; in conseguenza delle quali difficultà promosse dal Cancelliere, se il fatto è vero, non è malagevole a capirsi ciò, che soggiugne il Dupin, che il Consiglio del Re disapprovò quell' Aringa; è bensì falso quello, ch' egli, continuando a raccontar francamente sulla sua sola parola tant' anni dopo il fatto, senz' allegare testimonianze atte a farlo credere, parimenti soggiugne, che i principali membri del Cle-

cia di far concorrere la Potestà laica ad una tale accetta-
F 4 zio-

Clero *désavouerent* quell'Aringa. Negli Atti, o sia Processo verbale dell' Assemblèa non vi è neppur ombra di tale *désavouement*; anzi tutt'all' opposto vi troviamo espressamente registrato, che l'Aringa fu recitata *avec grand applaudissement*, *& contentement de la Compagnie*, cioè di tutta l'Assemblèa. E quand'anche i Cardinali de la Rochefoucault, e du Perron abbiano in appresso, come ci racconta il Dupin, suggerito a Monsignor d'Harlay di non far istampare quella sua Aringa, di che per altro non abbiamo testimonj degni di fede; ciò proverebbe bensì, ch'essi avessero creduto conveniente di non cimentare il Clero co i Cortigiani, i quali animati dalle doglianze del Cancelliere se l'erano presa contro quell'Aringa; ma non proverebbe altrimenti, ch' essi l'abbiano *desavouée*, come vuol far credere il Dupin a chi non sapendo chi fu egli, e di quali sentimenti fu, non istà ben attento a discernere dal fondo dei fatti i commenti, ch'egli vi lavora sopra inferendo nel racconto storico come circostanze reali i suoi innocenti pensieri. Comunque sia, egli è certo però, che Monsig. d'Harlay recitò effettivamente l'Aringa al Re *coll' assistenza*, *e con grande applauso dell' Assemblèa*; e che all'opposto la Corte, checchè ne possano aver borbottato col Cancelliere i Cortigiani, non fece procedura alcuna contro quell' Aringa. Le procedure cominciarono dopo la stampa della stessa Aringa, e cominciarono non dal Re, nè dal Consiglio Regio, ma dal Tribunale *du Châtelet* di Parigi, la cui sentenza di soppressione di detta stampa, emanata il dì 22. Agosto del 1615. è riportata nel tomo 1. delle *Preuves des libertéz de l' Eglise Gallicane cap.*14. *num.*3. *p.*539. *ediz. del* 1651. questa sentenza, dico, di soppressione, emanata da un tal Tribunale, l'infimo de' tribunali di Parigi, siccome semplice tribunale di prima istanza, e dopo disciolta già sino dal dì 14. Agosto l'Assembléa del Clero, mostra (ciò, che non fa punto maraviglia) che i minuti giureconsulti partigiani de' Calvinisti, e perciò nemici del Concilio di Trento, siccome negli Stati generali del *1614.* e *1615.* sedussero co' loro raggiri il terz' ordine, e lo impegnarono a ricusare ostinatamente di unirsi co' due primi ordini, Eclesiastico, e Nobile, a chiedere la promulgazione del Concilio; così, poichè videro accettato formalmente dal Clero lo stesso Concilio, e annunziata una tal accettazione al Re dal Clero, e stampata l'Aringa, con cui era stata annunziata, non potendo far altro, si rivolsero contro la stampa medesima in
un

zione, e promulgazione più ampla: ma eſser vero altre-

un tribunale di prima iſtanza, qual è quello *du Châtelet de Paris*; mentre per altro il Re, a cui era ſtata recitata quell'Aringa, non ſolo non fece da ſe procedura veruna contro di eſſa Aringa, come dicemmo, ma neppur fece alcun atto, che appoggiaſſe la procedura di quel piccolo tribunale.

Quello però, che il Re non volle fare allora, lo coſtrinſero poco dopo colla forza a farlo; perocchè il Principe di Condè collegato co' Calviniſti, della qual lega uno degli articoli era quello di opporſi, *collatis una viribus*, alla promulgazione del Tridentino, venuto a trattato col Re ſuo ſovrano, colle armi in mano, e colla mediazione del Re d'Inghilterra impegnato a ſoſtenere i ſuoi ſettarj in Francia, coſtrinſe il medeſimo Re Luigi XIII. nel congreſſo di Loudun a dar per nulla, dopo molte altercazioni, l' accettazione del Concilio fatta dal Clero: nel qual fatto il Gramond Storico Franceſe, e già Preſidente del Parlamento di Toloſa, nel lib. II. della ſua Storia di Francia all'anno *1616. p.99. ſqq. ediz. di Toloſa del 1643.* altamente vitupera la baldanza di que'ſudditi ribelli, che oſarono di dar la legge al loro Re, e, per obbligarlo a riceverla, chiamare in ſoccorſo la mediazione di un Sovrano ſtraniero, e rivale. Nella ſerie de' quali avvenimenti, due coſe giova oſſervare; I. il raggiro, e la cabala degli Ugonotti, e de' loro fautori, i quali, aborrendo il Concilio di Trento, da cui erano ſtati condannati i loro errori, per impedirne la promulgazione impegnarono prima i Re a non concorrervi, eſagerando loro pericoli di turbolenze &c., e poi quando lo videro formalmente accettato dal Clero, e videro, che il Re non vi ſi opponeva, l'obbligarono per forza a opporviſi ſuo malgrado, dando la legge al proprio Sovrano, di che giuſtamente ſi lagna il Gramond; onde ſi ſcorge, che l'autorità regia, di cui facevano tanta pompa, e per la quale affettavano tanto zelo, era per eſſi in realtà un mero giuoco, quando in fatti erano nemici non meno del Re, che della Religione Cattolica, diſpoſti ugualmente ad abuſarſi del braccio regio, qualunque volta veniſſe lor fatto di ſorprenderlo, contro gl' intereſſi della Religione, e a ſacrificare l' autorità ſteſſa del Re al loro ſacrilego impegno, ogni qual volta gl' intereſſi della fazione lo richiedeſſero. Laonde coloro, che a' dì noſtri, trattando dell' accettazione del Tridentino in Francia, citano il congreſſo di Loudun, e vi ſi appoggiano, fanno pompa di un fatto pieno d'onta, e di cui dovrebbono anzi vergognarſi, e abolirne la me-

tresì, che il concorso, e l'intervento di essa, il quale

memoria, se realmente nudrissero nell'animo que' sentimenti di onore, e di fedeltà verso il loro Sovrano, de' quali si pregia la nazione Franzese. 2. Si osservi, che, non ostanti tutti que' raggiri, ad ogni modo tutte le procedure fatte dopo accettato formalmente dall'Assemblèa del Clero il Concilio, non possono far sì, che il fatto non sia fatto; e che, quanto al diritto, tutte le possibili irritazioni procedenti dalla Potestà laica non tolgono nè punto, nè poco il vigor loro alle leggi, e agli atti Ecclesiastici, per diritto divino originario nella religione Cristiana indipendenti dalla Potestà laica, come dimostrano gli esempj irrefragabili, e le ragioni, che accenniamo nel testo.

Con queste notizie, e con questi lumi potrà ognuno da se scuoprir il fondo di quanto alcuni moderni, altri per mancanza di dottrina, e di avvedutezza, altri per malizia, vanno spacciando contro l'accettazione del Concilio di Trento fatta dal Clero di Francia. Tra' quali maliziosi uno vi è stato a' giorni nostri, non so precisamente di qual setta, il quale, per istabilire il dogma Calvinistico, che i decreti Ecclesiastici non abbiano forza di legge, se non v'intervenga il consenso, e l'autorità del Principe secolare, a provare un tal principio ha impiegate 816. pagine in 12.° nel tessere una storia a suo modo dell'accettazione del Concilio di Trento: „ Histoire de la réception du Concile de Trente dans „ les différens Etats Catholiques, „ avec les piéces justificatives, servant à prouver, que les Décrets, „ & Réglemens Ecclésiastiques ne „ peuvent & ne doivent étre exécutés sans l'autorité des Souverains, à Amsterdam 1756. „ raccontando i fatti, che facevan per lui, e questi bene spesso presi non già da legittimi fonti, nè da Autori gravi, e di sana dottrina, ma da scrittori di pessimo carattere, e simili a lui; e all'opposto i fatti veri ora dissimulando, e ora cavillandovi sopra, e malignandovi. Ma poichè tutto quello, ch'ei rapporta, o vero, o falso, consiste in meri fatti, de' quali gli restava a provare la legittimità, e la validità; si è egli avvisato di conchiudere dal fatto, come necessaria conseguenza, il diritto; consistendo perciò tutta la farragine della di lui opera in quella specie di sofisma, che chiamasi circolo vizioso, per prova del diritto adducendo il fatto, e giustificando il fatto pe'l diritto, che non ha nè men tentato di provare; onde possiam dir di lui con ragione, esser egli tanto buon Logico, quant'è buon Cattolico, e avere così dirit-

le avrebbe contribuito molto all' osservanza del Concilio,

diritto il capo, come ha fatto il cuore.

Lo stesso infelice scrittore, avendo osservato, che i Vescovi di Francia, i quali fino all'anno 1615. aveano fatte frequenti istanze al Re per la promulgazione del Tridentino, dall'Assemblèa di quell'anno in poi non ne fecero mai più istanza, ciò è accaduto, ei dice, per aver essi compreso dall'inefficacia di tutti gli antecedenti loro sforzi l'inutilità altresì di quanti ne avrebbono potuto fare in appresso: *Artic.*68. *tom.*II. *pag.*441. *e seg.* Ragiona egli anche qui da suo pari. Come? per cinquant'anni continui, dal 1564. fino al 1615., non cessarono mai i Vescovi di domandare la pubblicazione del Concilio; e l'inutilità delle loro istanze non fece mai loro in tutto quel tempo disperar di poterne venire a capo, sicchè non le replicassero costantemente; e poi tutt'a un tratto l'anno 1615. la negativa di un Re ancora fanciullo li disingannò talmente, che nè essi, nè i successori loro, nè sotto il medesimo Re già fatto grande, nè sotto i Re successori si lusingassero mai più di riuscirvi? Chi è, che non vegga la stravaganza di una tal conghiettura; e in essa il torto del meschino scrittore? La vera cagione di sì fatta mutazione, e cagione non inventata a capriccio, ma contestata dal fatto, si fu l'accettazione appunto del Concilio seguita, come abbiamo veduto, in quella stessa Assemblèa del 1615. Capivano benissimo i Vescovi sin da principio, e l'avevano già nelle Rimostranze loro detto, e ridetto più volte, che indispensabilmente bisognava eseguire i decreti del Tridentino; ma le difficultà, che si frapponevano al solennemente pubblicarlo, eran di ostacolo all'esecuzione, almeno così uniforme, e sicura, come conveniva che fosse: quindi trovandosi essi come presi in mezzo tra i doveri della coscienza, e gl'impedimenti di fuori, non cessarono mai per que' cinquant'anni di adoprarsi a superare, se fosse possibile, quegl' impedimenti; mentre, per quanto poca speranza avessero di riuscirvi, ad ogni modo non potevano quietare la propria coscienza, se non vi si adopravano dal canto loro. Ma daccbè finalmente l'anno 1615. tutto il Clero in corpo nell'Assemblèa generale, composta di tre Cardinali, di sette Arcivescovi, e di quarantatre Vescovi, oltre gli Ecclesiastici di secondo rango, si dichiarò solennemente, e con atto formale, di accettare, e di ricevere quel Concilio, e ne diede ancbe al Re la notizia per pubblica Aringa; non dubitarono più i Vescovi, che tutti ormai gli Ecclesiastici, e pastori d'anime, si riconoscessero obbli-

lio, proteggendone colla forza i decreti, e l' esecuzione di essi, non era però necessario, non dipendendo dall' autorità laica il vigore delle leggi Ecclesiastiche, nè l' essenziale loro promulgazione; laonde del Concilio tenuto dagli Apostoli in Gerusalemme, e che fu siccome il primo di tutti, così la norma, e la regola di tutti gli altri, i decreti, come abbiamo dagli *Atti degli Apostoli cap.* xv., furono pubblicati in Antiochia dalla sola Potestà Ecclesiastica per mezzo della lettera sinodica, e di due Apostoli Paolo, e Barnaba, accompagnati da due principali discepoli Barsaba, e Sila, senza che ne sapesse nulla il Preside, il quale per l' Impero Ro-

bligati ad eseguirlo senza scusa; e così acquietate le loro coscienze, allora fu che desisterono da istanze ulteriori per una più ampla promulgazione, l' inutilità delle quali istanze aveano già da gran tempo prima conosciuta. Comprovano questa medesima verità storica le lettere pastorali de' Vescovi, e i libri de' Teologi della Francia, ne' quali a provar i doveri della vita Cristiana si allegano i decreti del Tridentino, supponendolo così riconosciuto e ammesso anche in quel Regno: e la stessa cosa si scorge altresì, e molto più, nelle *Rimostranze* del Clero, e nelle *Aringhe* delle Assemblée generali, nelle quali dopo l' anno 1615. i Vescovi, parlando ai Re, francamente, e costantemente citano il Tridentino medesimo come un Concilio, all' osservanza di cui tutti anche in Francia i Cattolici, e Vescovi, e Re, ed Ecclesiastici, e Secolari sieno tenuti. Chi volesse vederne i passi, scorra il più volte citato Tomo xII. delle Memorie e Atti del Clero di Francia dell' ultima edizione, specialmente *col.* 585. 768. 760. *e seg.* 823. 851. 1420. 1592. 1689. *&c.* Io conchiuderò colla testimonianza di Natale Alessandro *Histor. Ecclesiast. Dissert.* xII. *in sec.* xvI. *Artic.* xv. *num.* xLIII. *p.* 742. *col.* 2. *Tom.* Ix. *edit. Lucen.*, dove questi chiaramente confessa, che ,, Gallicana Eccle- ,, sia Concilium Tridentinum TAN- ,, DEM RECEPIT in Generalibus ,, Cleri Comitiis illam repræsentan- ,, tibus ANNO MILLESIMO SEX- ,, CENTESIMO DECIMO-QUIN- ,, TO Lutetiæ Parisiorum habito ,, .

Romano governava la Siria; quando per una parte non si può dire senza bestemmia, che gli Apostoli, guidati in modo speciale dallo Spirito Santo, abbiano violati i diritti della Potestà secolare, e per l' altra parte essendo certo, che i diritti stessi della Potestà temporale non son divenuti per la professione del Cristianesimo nè più ampli, nè più ristretti, ma rimasi i medesimi, ch'erano ne' tempi del gentilesimo, nè più, nè meno: e confermandosi pur questa verità coll' esempio altresì del primo Concilio Ecumenico, a cui essendo intervenuto in persona l'Imperator Costantino il grande, nondimeno gli Atti ne furono spediti alle Chiese per esservi pubblicati, non già dall' Imperatore, nè per mezzo de' prefetti laici, ma bensì dal Concilio medesimo, il quale incaricò i principali Padri di recargli alle Chiese delle rispettive nazioni, siccome consta dal catalogo, che per la diligenza di Gelasio di Cizico (1) si è conservato; nè l' Imperatore ebbe altra parte, che quella di congratularsi cogli assenti per lettera amichevolmente, e per impulso di zelo, della pace per mezzo del Concilio ridonata alle Chiese, e di esortargli a sottommettervisi (2), senza aver egli esercitato potestà in altro, che in proteggere col suo braccio le determinazioni del Concilio stesso, e col mandare in esilio coloro, che vi ripugna-

(1) *Concilior. edit. Venet. an.* 1728. *tom.* II. *col.* 278. *sq.*

(2) *Ibid. col.* 271. *sqq.*

gnavano (1). Scorgerſi queſta medeſima verità nella pubblicazione ancora del Tridentino preſſo delle altre nazioni, riputandoſi effettivamente, e baſtantemente promulgato non meno preſſo le Chieſe gementi ſotto il giogo de' Maomettani, e preſſo i Cattolici dell' Inghilterra, quantunque non vi ſia concorſa la Poteſtà laica, di quello che per cagione di eſempio nelle Spagne, e in quegli altri Regni altresì, dove i Sovrani diedero tanta mano alla promulgazione del Concilio medeſimo. Confeſſare ſino il Fleury, il di cui paſſo traſcritto nell'infrappoſta nota (2) merita di eſſer letto, che il non eſſere ſtato eſpreſſamente ricevuto dalla Poteſtà laica in Francia, nè promulgato col concorſo di eſsa il Concilio di Trento, procedette dalle falſe maſſime di giuriſconſulti inclinati agli errori de'moderni eretici, cioè de'Lutera-

(1) *Ibid. col.270. Gelaſii Cyzic. Hiſtor. Concilii Nicæni lib.* II. *cap.*xxxvI. *& lib.*III. *col.*290. *Epiſt. contra Euſebium, & Theognium, & col.*294.

(2) *Neuviéme Diſcours de M. l'Abbé Fleury, ſur les Libertés de l'Egliſe Gallicane, pag.*83. *de l'edit. de l'an.*1753. „ Les François, les gens „ du Roy, ceux-la même qui ont „ fait ſonner le plus haut ce nome „ de liberté, y ont donné de rudes „ atteintes en pouſſant les droits du „ Roi juſqu'à l'excès; en quoi l'in„ juſtice de Du-Moulins eſt inſup„ portable. Quand il s'agit de cen„ ſurer le Pape, il ne parle que des „ anciens Canons: quand il eſt que„ ſtion des droits du Roi, aucun „ uſage n'eſt nouveau, ni abuſif; „ lui, & TOUS LES JURICON„ SULTES qui ont ſuivi ſes MA„ XIMES, INCLINOIENT A' „ CELLES DES HERETIQUES „ MODERNES, & auroient volon„ tiers ſoumis la puiſſance même ſpi„ rituelle à la temporelle du Prince. „ Cependant CES DROITS EXOR„ BITANS du Roi & des juges laï„ ques ſes officiers ont été un des „ motifs, qui ont empêché la réce„ ption du Concile de Trente „.

terani, e de' Calvinisti, i quali giurisconsulti miscredenti avrebbono voluto sottomettere alla temporale la Podestà spirituale: onde siegue, che l' essere stata da tali partitanti dell' eresia, circonvenuta la pietà de' Re' di Francia per non procedere espressamente alla formale accettazione; e promulgazione del Concilio, non può pregiudicare alla natia forza delle leggi dello stesso Concilio, come non vi pregiudica presso i Cattolici dell' Inghilterra l' eresia ivi dominante, nè l' infedeltà del Turco presso le Chiese dell' Oriente. Tali essere i sentimenti non solo degl' Italiani, e delle altre nazioni, tralle quali solennemente fu pubblicato il Tridentino, ma de' Francesi medesimi e Vescovi, e Teologi; dal gran numero de' quali per mentovar uno solo, e quello appunto, ch' è il più nominato, e tra gli altri più accreditato, avere Monsignor Bossuet manifestamente mostrati i sentimenti de' Francesi Cattolici allorchè rinfacciò ai Vescovi Protestanti d' Inghilterra come massima contraria alla Fede, e perciò opposta alle massime de' Francesi Cattolici, *il ripetere*, che fanno essi Protestanti, (1) *l' ultima forma, e il valore dei decreti de' Sagri Pastori, dall' autorità Regia, appunto come degli atti*

(1) Bossuet *Histoire des Variations des Eglises Protestantes liv.* x. §. XVIII. „ Les Evêques [d'Angleterre] & leur „ Clergé, qui avoient mis sous le „ joug l' autorité Ecclésiastique, fi„ nissent d' un maniére digne d' un „ tel commencement, lors qu' aïant „ expliqué leur foi dans tous les ar„ ticles précedens, au nombre XXXIX. „ ils en font un dernier, où ils dé„ cla-

ti de' Parlamenti, senza avere coraggio di testificare, conforme all' esempio di tutt' i secoli precedenti, che i DECRETI DE' PASTORI, VALIDI PER SE STESSI, E PER LA SACRA AUTORITA' DA GESU' CRISTO ANNESSA AL LORO CARATTERE, NON ALTRO ATTENDONO DALLA REAL POTESTA', CHE UNA TOTAL SOMMISSIONE, E UNA PROTEZIONE ESTERIORE. Anche il terz'Ordine del Regno negli stati del 1615. aver confessata questa medesima verità, quando, sebbene abusandosi di un principio vero per sostenere un cattivo impegno, a' Vescovi, che lo pressavano a unirsi anch' esso cogli altri due Ordini a chiedere al Re la pubblicazion del Concilio, rispose, (1) *che non toccava*

„ clarent que ces articles autorisez „ par l' approbation & le consentement, *per assensum*, *& consensum* de la Reyne Elisabeth, doivent être *reçûs*, *& exécutéz* par „ tout le Royaume d' Angleterre. „ Où nous voïons l' approbation de „ la Reyne, & non-seulement son „ consentement *par soumission*, mais „ encore son assentement, pour ainsi „ parler, par expresse délibération, „ mentionnée dans l' acte comme une „ condition qui le rend valable; en „ sorte que les décrets des Evêques „ sur les matiéres attachées á leur „ ministére, reçoivent leur *derniére* „ *forme*, *& leur validité* dans le „ même style que les actes du Parlement, par l' approbation de la „ Reyne, sans que ces foibles Évêques „ aïent osé témoigner, a l' exemple „ de tous les siécles précédens, que „ leurs décrets valables par eux-mêmes, & par l' autorité sainte que „ Jesus-Christ avoit attachée à leur „ caractére, n' attendoient de la puissance roïale qu'une entiére soumission, & une protection exterieure,,.

(1) „ Monsieur le Président Miron fait réponse: Que cette Compagnie [du tiers état] ne présumera jamais fournir d' elle même „ ce

va a' laici di entrare in discussioni intorno a' Concilj, *dovendo bastar loro d' impararne le risoluzioni dalla bocca de' loro Pastori*; *e che doveasi riflettere*, *esser cosa inaudita*, *che in Francia si procedesse a tali pubblicazioni di Concilj ancorchè Ecumenici*, *NESSUNO DE' QUALI SI TROVAVA NEI REGISTRI DE' PARLAMENTI* : *e che la vera pubblicazione de' Concilj consiste nell' osservanza*, *ed esecuzione di essi*; confessando così, quantunque con perverso fine, nondimeno con verità, che, per obbligar tutti all' osservanza del Tridentino, non era necessaria maggiore formalità a pubblicarlo, di quello che era stato praticato cogli altri Concilj

,, ce qu'elle doit puiser en l'Eglise. ,, Qu'elle est entierement instruite, ,, que la Foi, & la Doctrine ont été ,, annoncées par les Apôtres. Que ,, nous . . . sommes liés . . . . au ,, S. Esprit par l' obéissance que nous ,, rendons à l' Eglise, en laquelle il ,, réside, exprimée par les Conciles ,, qui nous sont annoncés par les Pa-,, steurs remplis de ce Divin Esprit. ,, L'exemple du premier Concile rap-,, porté aux Actes des Apôtres, nous ,, donne assurance entiére que l' Assemblée des Conciles est la voix ,, du Saint Esprit, puisque S. Pierre ,, [les Apôtres] prononce *Visum est* ,, *Spiritui Sancto*, *&* *nobis*. Ce ,, n'est à nous qui sommes laïcs d'en-,, trer en connoissance de cause pour ,, ce sujet, nous contentans d'en ap-,, prendre les résolutions par la bou-,, che de nos Pasteurs auxquels nous ,, adhérons trés-religieusement. Mais ,, nous les supplions de considérer ,, qu' il est inoui, que jamais on ait ,, procédé en ce Royaume à aucune ,, promulgation de Concile, combien ,, qu' Ecumenique. Il n'y en a au-,, cun dans les Registres du Parle-,, ment, ni ailleurs. Aussi le vraie ,, publication des Conciles git en l'ob-,, servance, & execution d' iceux ,,. *Extrait du Procès-verbal de la Chambre du tiers Etat des Etats généraux de Paris* 1614. 1615. riportato dall' Autore *de l' Histoire de la réception du Concile de Trente dans les différens états Catholiques*, di cui parlammo di sopra, *Tom.* II. *p.* 351. *e seg. artic.* LV.

cilj Ecumenici. Finalmente baſtare aprir ſoltanto i libri de' Teologi Cattolici Franceſi, e prender in mano le lettere paſtorali de'Veſcovi di quella nazione, per iſcorgere nell' uſo continuo, che fanno gli uni, e gli altri, dei decreti del Concilio di Trento, la pruova più chiara dell' ubbidienza, e raſſegnazione loro allo ſteſſo Concilio, e come da veri Cattolici ne riconoſcano, e venerino le determinazioni. Che ſe da alcun tempo in qua fanno diſtinzione tra le definizioni di fede, e i decreti di diſciplina, ammettendo ſenza eccezione le prime, ma dei ſecondi eccettuando quegli, che reputano non conformi alle *libertà*, com'eſſi le chiamano, *Gallicane*; doverſi qui pur riflettere, non eſſere in balìa de' ſudditi il mantenere ad onta delle diſpoſizioni di legittima poteſtà ſuperiore le proprie libertà, o eſenzioni, quando pure foſſero fondate queſte non ſolo nella pratica, ma anco in leggi anteriori; non eſſendovi, nè potendovi eſſere dubbio alcuno, che un Concilio Ecumenico poſſa abolire abuſi, e uſi antecedenti, e derogare a' canoni anteriori: ed eſſere queſto principio così certo, che allorchè ſi trattò di apporre al Tridentino l' eccezione delle libertà Gallicane, riconobbero i Veſcovi ſteſſi di non aver eſſi autorità baſtevole per apporvele, onde, per mantenere tali libertà, propoſero coſtantemente di richiederne il Papa (1), il quale ſolo, come avente la pienezza

(1) Nella *Rimoſtranza* del dì 17. Luglio 1582. a Enrico III. *Tom.*XXI. *col.* 78. „ Quelques articles concernans la liberté de l'Egliſe Gallica-

di potestà nella Chiesa, poteva mettere una tale eccezione, o limitazione ai decreti di un Concilio Ecumenico, senza essersi eglino mai avvisati di mettervela da se medesimi: e la Facoltà Teologica di Sorbona altresì, consultata l'anno 1585. sullo stesso proposito, decise unanimemente, (1) *che il Concilio di Trento dovea pubbli-*

„ cane, peuvent être gracieusement „ tempéréz avec la permission de „ nôtre Saint Pere le Pape „. In quella de' 14. Ottobre 1585. *ivi col.*108. „ S'il y a quelques particularitez en ce Concile, dont aucuns pour leur interêt & commodité particuliére, ou pour n'avoir „ pas le corps & les humeurs assez „ bien preparées & disposées pour recevoir la medecine si fort, se plaignent & fassent quelque difficulté, „ il y a bon rémede à cela; & nous „ oserons nous assurer & promettre, „ que le Saint Pere étant réquis & „ récherché y pourvoir, ne le refusera „. In quella pure de' 24. Gennajo 1596. a Enrico IV. *ivi col.*214. „ S'il se trouve quelque chose (dans „ le Concile de Trente) en quoi les „ droits Roïaux de V. M. soient alterez, nous n'entendons y toucher, non plus qu'aux anciennes „ libertez, & immunitez du Roïaume, & de l'Eglise Gallicane; de „ quoi nous asseurons que nôtre Saint „ Pere donnera volontiers les déclarations necessaires &c. „. In quella altresì de' 5. Dicembre 1605. *ivi col.*268. „ Concile que nous réclamons, & du quel nous esperons „ la publication, sans préjudice des „ immunitez & exemptions concedées aux Chapitres & Communautez par les Saints Papes, dont Sa „ Sainteté par vôtre permission sera „ suppliée „. E *col.*269. „ Vous verrez [Sire] que ce que l'on dit „ être contraire aux loix de vôtre „ Roïaume, aux libertez de l'Eglise „ Gallicane, n'est rien, ou si peu, „ qu'avec la moindre conference ... „ vôtre Majesté en recevra toute force de contentement de la part de „ nôtre Saint Pere, qui ne souhaite „ rien tant que de voir ajoûté au „ bonheur de la France la publication de ce trés Saint Concile „. Tralascio, per non dilungarmi, parecchj altri passi simili, che potrei recare.

(1) Nell' Indice *Sententiar. Parisien. Scholæ* posto al fine della 2. parte del Tomo I. *Collectionis Judiciorum de novis erroribus* del Du Plessis d'Argentré, *Pag.* xxiv. *edit. Pa-*

blicarsi puramente, e semplicemente, senza alcuna mo-
 difi-

Parif. an.*1724* ,, Anno Dom. 1588. ,, die 15. mensis Novembris, Sacratissimae Theologiae Facultas Parisiensis congregata est per juramentum apud Collegium Sorbonae.... ,, propter controversiam ortam in ,, congregatione trium Ordinum ,, Blaesis existentium, an Concilium ,, Tridentinum deberet promulgari ,, cum modificationibus, scilicet *salvis privilegiis Ecclesiae Gallicanae, exemptionibus, indultis, sive immunitatibus Capitulorum, Monasteriorum, & aliorum*; vel pure, & simpliciter. Super quibus, auditis omnium Magistrorum, qui in magno ,, numero convenerant, suffragiis, ,, conclusum est a domino Decano ,, UNANIMI CONSENSU sententiam esse Facultatis, pure, & simpliciter, sine ulla modificatione ,, promulgandum, & recipiendum ,, esse Concilium Tridentinum juxta ,, Bullam Pii IV. ob id expresse ad ,, calcem Concilii Tridentini positam, qua prohibetur sub poena ,, excommunicationis, ne quis sine ,, Summi Pontificis auctoritate audeat ullos commentarios, glossas, ,, annotationes, scholia, ullumve ,, omnino interpretationis genus super ipsius Concilii decretis quocumque modo edere, sed ortas difficultates, & controversias ad Sedem Apostolicam Fidelium Magistram referre praecipitur, decernitur que irritum, & inane, si secus ,, super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Quae quidem conclusio prima die Decembris anni ,, praedicti, congregata in praedicto ,, Collegio Facultate post Missam de ,, Sancto Spiritu celebratam, Decano ,, itidem concludente, comprobata, ,, & confirmata est &c. In cujus rei ,, fidem, & testimonium, sigillo praedictae Facultatis, cum signo manuali scribae ejusdem praesentes munitae sunt anno Domini 1588. die ,, vero secunda mensis Decembris. ,, De mandato praedictorum DD. Decani, & Magistrorum dictae Facultatis Theologicae Parisiensis ,,. Il moderno autore dell' *Histoire de la réception du Concile de Trente &c.* riporta anch'egli *tom.* II. *artic.* XXVI. *pag.* 197. *e segg.*, tradotta però in Francese, questa sentenza medesima della Sorbona, la quale troppo era notabile, per poter essere dissimulando omessa senza manifesta taccia d'infedeltà; ma perchè ella era un monumento troppo forte contro di lui, e non avendo avuto egli nulla di sodo, nè di vero da opporle contro, si è avvisato di poterla screditare colle sue bugìe, soggiugnendo con prodigiosa franchezza *pag.* 199 *e seg.*, che ,, in ,, que' tempi di turbolenze, i faziosi

(così

dificazione, conforme alla Bolla di Pio IV. posta appunto

(così egli chiama i Cattolici, che si opponevano agli sforzi de' Calvinisti, e di que' giureconsulti, e politici loro fautori) „ che dominavano nella „ Sorbona, non permettevano agli „ altri di trattare colla necessaria „ tranquillità; che i voti di quegli, „ che non pensavano a modo loro, „ non erano intesi tra le grida insensate, colle quali venivano interrot- „ ti; che non erano nè pur richiesti „ del sentimento loro, secondo il co- „ stume, tutt' i Dottori; che i pa- „ reri non si registravano nella mi- „ nuta; e che la conclusione, che „ non era altrimenti raccolta dal „ maggior numero de' voti, non „ esprimeva perciò i veri sentimenti „ della Facoltà „. Ma di questa sua così minuta, e dettagliata criminazione non altra prova egli reca, se non se questa, che l'anno 1595., cioè sette anni dopo „ Monsù de la Guesle procurator generale, il quale „ era stato testimonio di tutto ciò, „ ch'era accaduto in quel tempo di „ torbidi, e di confusione, in un „ discorso da lui recitato in Sorbo- „ na all'occasione di certa altra Con- „ clusione fissata nel 1589. parlò in „ questa guisa: = Io non voglio „ credere, che questa proposizione „ sia stata risoluta di comune con- „ sentimento, come porta l' Atto, „ che di essa è stato formato: io sti- „ mo anzi, che la simplicità di al- „ cuni sia stata soprraffatta dalla ma- „ lizia, la timidità d'altri dall' ar- „ dimento, e la modestia dall'im- „ pudenza di coloro, che pur trop- „ po è noto essere come le faci del- „ la sedizione &c. „. = Io non mi meraviglio punto, che Monsù de la Guesle, ch'era appunto uno di que' giureconsulti, e ministri descrittici dal Fleury, portati a stabilire le massime de' Calvinisti, abbia chiamata col nome di sedizione la resistenza, che facevano alle novità, e agli errori di coloro i Cattolici; siccome non mi meraviglio nemmeno, che, per guadagnare gli animi de' Dottori più deboli, si sia servito del ripiego di dire, parlando loro, ch' egli non volea credere, *je ne veux croire*, che la sentenza loro del 1589. fosse stata conchiusa di loro unanime consenso, quando nell' atto autentico della sentenza espressamente constava, ch' ella era appunto stata conchiusa con unanime consentimento; e che, per intimidire i più forti, abbia voluto atterrirgli coll'odiosa, e in que' tempi specialmente pericolosa taccia di sediziosi: mi meraviglio bensì, che la bizzarria di un tale mero e manifesto artifizio rettorico del de la Guesle non si sia vergognato lo Storico di recare come pruova reale, e di fatto di que' tanti disordini,

to per questo motivo al fine del Concilio di Trento, per la quale viene proibito sotto pena di scomunica a chi che sia di pubblicare senza permissione del Sommo Pontefice commentarj, chiose, annotazioni, scolj, interpretazioni di sorta alcuna sopra i decreti dello stesso Concilio, con ordine di portare alla Sede Apostolica Maestra dei Fedeli le G 3 *diffi-*

ni, ch'egli ha avuta l'impudenza di fingere, e di attribuire alla Sorbona; e tanto più me ne meraviglio, e ne resterà stomacato ogn'altro, che vi rifletta sopra, quanto che il de la Guesle non dice nè pur per ombra, che *con grida s'interrompessero i Dottori di sentimento contrario*, nè che *non si chiedesse a tutti i Dottori il sentimento loro secondo il costume*, nè che vi fosse tra' Teologi della Sorbona alcuno di *contrario* massime sopra tali materie; nè finalmente che *le conclusioni non si raccogliessero dal maggior numero de' voti*; e non solamente il de la Guesle non dice nulla di tutto ciò, ma di più dall'atto autentico della Facoltà consta espressamente, che dopo uditi *tutti* i Maestri, *in numero grande* concorsivi, di *unanime consentimento* fu conchiusa quella sentenza, che tanto dispiace al meschino Storico. Tanto semplici lettori ei si credette peravventura di aver a incontrare, da potergli infinocchiar, come suol dirsi, senz'altra industria, che quella d'infilzar insieme alquante bugie senza prova, quando aveva posto loro egli stesso sotto gli occhj l'atto parlante della sentenza? Vi vuol ben altro, che ciarle, e maldicenze, e castelli in aria, per sottrarsi al peso di autentici documenti. Da questo piccolo saggio può il lettore conoscere il carattere del nostro Storico: *ab ungue leonem*; benchè altri saggi ne abbiam pur dati di sopra. Del resto dell'essere stati que' tempi in Francia tempi *di turbolenze, e di confusione* (e turbolenze cagionatevi da' Calvinisti) la vera conseguenza, e la quale appartiene proprissimamente alla Storia dell'accettazione del Concilio di Trento, la conseguenza, dico, di tali turbolenze non furono già i sognati, e mentendo finti disordini della Sorbona, dove i Settarj non avevano accesso, nè poteano introdurvi il disordine, e la confusione, ma fu bensì il non essersi promulgato in più ampla forma il Concilio appunto per timore di accrescere le turbolenze, come tra poco vedremo testificato dai Re medesimi; perchè i Settarj capitali nemici del Concilio si erano resi formidabili al loro proprio Sovrano.

difficultà, e le controversie, che insorgessero intorno a tali decreti; cassandosi, e dichiarandosi nullo tutto quanto da qualsivoglia persona di qualunque autorità venisse contro una tal proibizione o con cognizione, o per ignoranza attentato.

VIII. Tutte queste verità poste nel loro giusto lume, e accompagnate dalle opportune riflessioni, farebbono conoscere coll' ultima evidenza quanto stranamente, per non dir altro, si abusino della credulità altrui coloro, i quali con prodigiosa franchezza, e coll'intenzione, ch' essi ben sanno, spacciano assolutamente anche oggidì, non essere stato il Tridentino ricevuto in Francia: le quali nondimeno giova di aver almeno toccate così di passaggio, e di averne altresì nelle note accennati in parte, e in parte anco trascritti i documenti, più per far conoscere l'impostura di costoro, giacchè se n'è offerta l'occasione, di quello che per bisogno che ve ne fosse per convincere il Trattatista. Imperocchè quantunque si concedesse a lui, ciò che per altro si è già dimostrato esser falso, che il Tridentino non sia stato accettato in Francia; resterebbe a vedersi, per qual cagione non vi fosse stato ricevuto; non bastando, per metter lui al coperto dalla taccia di bugia, di calunnia, e di scisma, che quel Concilio non fosse ammesso in Francia, ma facendo di mestieri in oltre, che non vi fosse ricevuto per la ragione di non-esservi riconosciuto come *legittimo*, nè come *canonico*, ch' è quello, ch' egli ha avuto la sfacciataggine

gine di affermare. Ma qui è appunto, dove lo ſmentiſce tutta la Francia, o ſi riguardi ella nel corpo de' ſuoi Paſtori, i quali abbiam veduto pocanzi con quanto zelo inſiſterono per la promulgazione, e l' oſſervanza del Concilio; o ſi conſideri ne' ſuoi diſtinti Ordini, e non ſolo ne' due primi, Eccleſiaſtico, e Nobile, i quali eſſendoſi uniti, come pur vedemmo, l' anno 1615. a chieder daccordo la promulgazion del Concilio, moſtrarono aſſai chiaramente di riconoſcerlo per quel Sagroſanto Concilio ch' egli è; ma ſinanche nel terz' Ordine, cioè in quell' Ordine ſteſſo, il quale ſolo ripugnò alla promulgazione, e il qual avendo in dodici riſpoſte (1), diſtinte per nazioni, eſpoſte le ragioni, o, per meglio dire, i preteſti della ſua ripugnanza, non osò mai di allegare nè tutto l' Ordine unito, nè ſeparatamente alcuna delle nazioni, che il componevano, che mancaſſe al Concilio *legittimità*, e *canonicità*; o ſi conſideri finalmente la Francia ne' ſuoi Sovrani, e in que' Sovrani medeſimi, i quali non ſi poterono indurre a concorrere alla ſolenne promulgazione, che ſi voleva. Allorchè il Cardinal di Lorena, ch' era ſtato il condottiere, e il capo de' Prelati Franceſi al Concilio, ritornato in Francia vi recò l'anno 1564. i canoni, e i decreti dello ſteſſo Concilio, il Re Carlo IX. vi tenne ſopra un Conſiglio a Fontaine-

(1) Riporta diſtintamente quelle riſpoſte compreſe nell' *Extrait du Procés verbal de la Chambre du tiers Etat des Etats generaux de Paris* 1615. l'Autore medeſimo dell' *Hiſtoire de la réception du Concile de Trente &c.* nel *Tom. xI. artic. xV. p.* 355. e *ſegg.*

tainebleau, nel qual Configlio intervennero, oltre lo ſteſſo Cardinale, e altri Conſiglieri privati del Re, anche i Parlamentarj co'lor Preſidenti; e vi fu riſoluto, che non era eſpediente in quelle circoſtanze di tempo, *vû le tems* (1), pubblicare il Concilio, mentre la Francia era tutta ſoſſopra per le turbolenze de' Calviniſti, che aborrivano quel Concilio, e che formavano un partito formidabile non meno allo Stato, che alla Religione. Riconobbe dunque Carlo IX. col ſuo Conſiglio come *legittimo*, e *canonico* il Concilio di Trento, poichè, quando trattoſſi di pubblicarlo, ben lungi dall' opporre, che non foſſe Ecumenico, e che perciò non voleſſe riconoſcerlo, dovette, per ſoſpenderne la promulgazione, allegare il motivo eſtrinſeco dello ſconvolgimento, in cui ſi trovava allora il ſuo Regno (2). Gli ſuccedette

(1) Vedi più ſotto *p.* 105. *not.* 1.

(2) Si oſſervi coll' occaſione di queſto fatto di Carlo IX., e di quegli altresì de' Re ſucceſſori, che ſiamo per riferire di ſeguito, da' quali fu riconoſciuto come vero, e legittimo Concilio quello di Trento, eſſere ſtate tutte queſte, e altre ſimili, altrettante rivocazioni di fatto delle proteſte fatte contro il Concilio, durante la celebrazione di eſſo, maſſime da Enrico II.; perocchè, come al Leibniz Proteſtante, che obbiettava tali proteſte, riſpoſe perentoriamente con poche parole Monſignore Boſſuet „ il importe peu qu' on ait „ proteſté contre le Concile une fois, „ deux fois, tant de fois que l'on „ voudra: car, outre que ces prote„ ſtations n'ont jamais regardé la „ Foi, il ſuffit qu' elles demeurent „ ſans effet par le conſentement ſub„ ſéquent„: Boſſuet *Oeuvres poſthum. tom.* I. *part.* II. *lettr.* XXIII. *p.* 418. *edit. de* 1753. E pure l'Autore dell' *Hiſtoire de la réception du Concile de Trente*, o ignorando, come erudito del numero di quegli, che imparano le obbiezioni fino alla riſpoſta eſcluſivamente, o diſſimulando una

te Enrico III. di lui fratello; e questi pure, pressato dall' Assemblèa del Clero tenuta in Melun l' anno 1579. a farlo pubblicare, allegò le stesse ragioni, e l' esempio medesimo di Carlo IX., protestandosi, che (1) *la pub-*

una tal verità, fa gran pompa di quelle proteste, impiegandovi in tre distinti articoli fino a sedici pagine *tom.*1. *pag.*171. *e segg.*, dove, tralle altre cose, fa osservare *pag.* 171., che Enrico II. nella sua lettera a' Padri radunati in Trento, li chiamò non già Padri del Concilio, ch' ei ricusava di riconoscere per Ecumenico, ma soltanto Padri dell' Assemblèa di Trento; meschina osservazione, che viene confutata dai monumenti medesimi, ch' egli stesso reca di seguito, e specialmente da quello di Carlo IX. riportato da lui *pag.*178., dove il detto Re, parlando del Concilio di Trento, che allora attualmente stavasi celebrando, protestasi „ che l' intenzione di lui „ non era stata giammai, nè era „ altra, che quella di perseverare „ nell' unione, e ubbidienza della „ Chiesa, come primo figlio di lei, „ e nell' osservanza di ciò, che fosse „ stato SANTAMENTE DECISO, „ E RISOLUTO NEL CONCI„ LIO „: al qual Concilio, appunto come Ecumenico, e perchè tale, mandò egli suoi Ambasciatori (de' quali benchè il Duferrier abbia poi fatte le proteste, ch' ei riferisce *pagina* 176. *&c. e pag.*181. *e segg.*, tali proteste però, per dirne solo quanto concerne al nostro proposito, versavano sopra punti particolari di disciplina, non mai sulla legittimità, e canonicità del Concilio). Ma troppo sarebbe lungo l' andarci sempre trattenendo per via a rilevare le incoerenze, e gli artifizj, e strafalcioni di questo, non già Storico, ma imbroglione della Storia, e nemico de' sentimenti Cattolici, almeno intorno a queste materie.

(1) „ Il dit [Enrico III. l' an„ no 1579.] que pour le regard du „ Concile de Trente, du quel on „ demandoit la publication, c'étoit „ chose qu' il avoit desiré pouvoir „ faire depuis son avénement à la „ Couronne, & qu' il ne tenoit pas „ à lui seul qu' il ne se fit; ayant „ trouvé que le feu Roy Charles son „ frere ne l'avoit pû faire: que dès „ lors qu' icelui Concile fut apporté „ par feu M. le Cardinal de Lor„ raine, il en fut tenu un conseil „ à Fontainebleau, où se trouverent, „ outre ledit sieur Cardinal & autres „ gens de son conseil privé, les Pré„ sidens & gens du Roi de sa Cour „ de Parlement, là où il ne fut pas „ trou-

pubblicazione del Concilio era una cosa, ch' egli avea bramato di fare sino dal suo avvenimento alla Corona, ma che non dipendeva da lui solo, ch' ella si effettuasse: e aggiunse, che *avendo egli fatto sapere al Papa lo stato turbolento del suo Reame, poco adattato a ricevere la pubblicazione del Concilio, Sua Santità avea desistito dal pressarnelo*. Nè altrimenti si diportò il di lui successore Enrico IV., il quale allorchè fu assoluto dall' eresia Calviniana, in cui era caduto, obbligatosi appresso il Papa non solo sulla parola di Re, ma anche con giuramento, di far pubblicare il Concilio, stimolato in appresso dai Vescovi a adempiere una tale obbligazione, rispose egli pure nel 1606., che *presentemente non poteva procedere alla pubblicazione, per gli stessi riguardi, da' quali n'erano stati ritenuti i Re suoi antecessori* (Carlo IX., ed Enrico III.)....., *e che avendone egli fatto parlare da'*

„ trouvé expédient, VU LE TEMPS: outre qu' on y remarqua „ quinze ou seze articles, si bien „ il s' en souvient, contraires aux „ droits de son Royaume, & aux „ libertés de l' Eglise Gallicane. Qu' „ ayant fait entendre au Pape l'é„ tat des troubles de son Royaume, „ mal propre à recevoir la publica„ tion du Concile, il avoit désisté „ de lui en faire instance „. *Recueil des Actes &c. du Clergé de France T* XII. *edit. de* 1740. *col* 17., *du* 21. *Juillet* 1579. E nello stesso Tomo *col.* 1089. è riferita la seconda risposta ancora dello stesso Re, de' 12. Settembre del medesimo anno: „ Quant à la publication du „ Concile de Trente, comme ce n' „ est pas la premiere fois, que cet„ te requête a été faite, chacun a „ pu aussi assez connoître les gran„ des & importantes causes, qui ont „ retenu le Roi son frere, & sadite „ Majesté, de faire ladite publica„ tion; lesquelles étant encore tou„ tes telles & semblables qu' elles „ étoient par cy devant, elle ne peut „ aussi entrer POUR LE PRE„ SENT en icelle publication „.

da' suoi Ambasciatori al fu Papa Clemente VIII. di felice memoria, il Santo Padre era rimaso soddisfatto del di lui zelo, e affezione, e avea ricevuto in buona parte quanto ei gli aveva fatto rappresentare (1): che in sustanza furono tutte come altrettante proteste anche di Enrico IV. di riconoscere senza dubitazione, siccome l'avevano riconosciuto Carlo IX., ed Enrico III., per legittimo, ed Ecumenico il Concilio di Trento. Anzi, se crediamo al Tuano, il quale quanto fu avverso al Tridentino, altrettanto merita più di fede quando racconta cose favorevoli ad esso, se, dico, crediamo al Tuano, lo stesso Re Enrico IV. l'anno antecedente 1605. avea data a' Vescovi questa anco più significante risposta (2): *Io bramo la pubblicazione del Concilio, come la bramate voi; ma, come dite voi stessi, le ragioni umane si oppongono alle celesti* (cioè le false ragioni di stato, colle quali que' giureconsulti, e cortigiani inclinati alle massime del Calvinismo, mentovati dal Fleury, circonvenivano i Re, per distoglierli dalla pubblicazion del Concilio).

IX.Or

(1) *Ivi col.*1164. „ Sa Majesté ne „ peut A PRESENT faire passer ou- „ tre à la publication pour les mê- „ mes considérations, qui ont re- „ tenu les Rois ses prédécesseurs ... „ & outre ce, ayant sadite Majesté „ fait conférer par ses Ambassadeurs „ avec le feu Pape Clement VIII. „ d'heureuse memoire, Sa Sainteté „ seroit demeurée contente de son „ zéle & affection, & auroit pris de „ bonne part ce qu' elle lui auroit „ fait représenter „.

(2) „ Ad Concilii promulgationem quod attinet, idem cum ipsis sibi votum esse: rationes humanas, quod ipsi clamitant, adversus cælestes pugnare „. Thuan. *Histor. lib.*134. *n.*XIV. *tom.*VI. *p.*326. *edit. Londin. an.*1733

IX. Or che abbiamo colle testimonianze sì de'Vescovi, e sì degli Ordini del regno, e sì finalmente degli stessi Re, cioè a dire di tutta la Francia Cattolica, confutata la calunnia del Trattatista; venga in ultimo luogo a confutarla egli stesso a sua maggior confusione, e a confusione altresì de' moderni di lui editori. In fatti abbiamo ne' di lui libri, ripetuta da lui medesimo, la confessione, che le modificazioni apposte in Francia al Concilio di Trento, provennero non già dal non esservi stato riconosciuto per legittimo, ma dalle regole generali, alle quali soggetta egli tutt' i Concilj i più Ecumenici, e i più indubitati; onde siegue, che, allorchè in questo *Trattato dell' età de' Voti* lo rigettò come non riconosciuto in Francia per *legittimo*, nè per *canonico*, in ciò dire non solo avanzò una proposizione, siccome dicemmo di sopra, e come abbiamo finora ad evidenza mostrato, scismatica in massima, falsa in materia di fatto, e ingiuriosa alla cattolicità della sua nazione, ma che di più mentì sfacciatamente, parlando contro la sua propria coscienza, e con animo positivo d' imposturare, e di far credere agl' incauti per vero ciò, ch' egli stesso ben sapeva esser falso, e che perciò negli altri suoi libri e anteriori, e posteriori al detto Trattato, egli medesimo ha costantemente negato. Già avvertimmo di sopra (1), come nelle *Riflessioni intorno all' editto &c.* pubblicate da lui nel 1667. poco più d' un anno prima del

(1) *Pag.66. e segg.*

del presente Trattato, riconvenendo egli de' loro doveri i Vescovi della Francia co' decreti del Tridentino, venne a confessare, esser quivi riconosciuto per legittimo, e per canonico quel Concilio. Ora costui medesimo, che poscia l'an. 1669. in questo medesimo *Trattato* non si vergognò di scrivere, *essere principio in Francia di non riconoscerlo* nè per *legittimo*, nè per *canonico*; in appresso poi nel suo libro *Dell' autorità dei Re nel governo della Chiesa*, composto circa l'anno 1680., chiamò CONCILIO GENERALE lo stesso Concilio di Trento; e soggiunse, che *fino allora*, *per ciò che concerne la disciplina*, *non era anco stato ricevuto in Francia*, *se non che sotto le modificazioni delle Ordinanze* (1) di quel Regno. Che cosa vuol dire, non esservi stato ricevuto, se non che sotto le modificazioni delle Ordinanze, *per ciò*, *che concerne la disciplina*? Per questa limitazione a *ciò*, *che concerne la disciplina*, non viene a confessar egli stesso, che quanto ai dogmi vi fu riconosciuto senza limitazione alcuna? Ma possono eglino aver forza alcuna i decreti fatti intorno ai dogmi da un Concilio nè *legittimo*, nè *canonico*? E chi riconosce somiglianti decreti fatti da un Concilio, può egli mai, senza contraddizione, rigettare un tal Concilio come non *legittimo*, nè *canonico*?

Si

(1) *Part.* I. *Differt.* v. *pag.* 161. *edit.* 1754. „ Jusqu' à présent il n'a „ été reçu en France (le Concile „ général tenu à Trente), en ce qui „ concerne la discipline, que sous „ les modifications de nos Ordonnances „.

Si ſpiega egli anco più chiaramente in un altro luogo della medeſima opera (1), dove pianta queſta maſſima generale, che *i Concilj non hanno in Francia forza di legge, ſe non ſieno eſpreſſamente accettati dai Re*: e ſoggiugne ſubito, che *ciò s' intende quanto alla diſciplina*; *perocchè quello, che riguarda la Fede, non ha biſogno d' altro, che di eſſer ſaputo, per obbligare*. Io non voglio mettermi a eſaminar qui una tal maſſima; per cui la Poteſtà ſpirituale della Chieſa regolante la ſua diſciplina ſi vuol ſottomettere alla Poteſtà temporale: queſto punto non appartiene propriamente al noſtro propoſito (2); e quand' anche vi appartenesse, ne abbiam detto pocanzi (3) quanto baſta. Dico bensì, che, poichè ſecondo il Trattatiſta ella è regola generale, e principio delle libertà Gallicane, che i Concilj, quanto alla diſciplina, non abbiano forza di legge in Francia, ſe non ſieno eſpreſsamente accettati dal Re; e ciò,

(1) *Part.*II. *Differt.*II. *pag.*254. „ Les Conciles n' ont point force „ de Loi en France, qu' ils n'ayent „ expreſsément été acceptés par nos „ Rois; j' entens en ce qui eſt de „ la diſcipline, car ce qui eſt de la „ Foi n' a beſoin que d' être connu „ pur obliger „. E chiama queſta maſſima uno de' principj delle libertà Gallicane, *ce principe de nos Libertés*.

(2) Dico, che non appartiene propriamente al noſtro propoſito, sì perchè la *Prima Propoſizione* del Trattato del noſtro Autore, della quale ſtiamo facendo l'Analiſi, è riſtretta alla ſola protezione de' Canoni attribuita a' Principi; e sì ancora, e molto più, perchè in queſto luogo *propriamente* trattiamo una queſtione *di fatto*, ſe ſia, o non ſia riconoſciuto in Francia per vero Concilio il Tridentino, e ſe il Trattatiſta ſi ſia contraddetto, ora affermando, e ora negando una ſteſſa coſa.

(3) *Pag.*79. *e ſegg.*

e ciò, che da essi Concilj è definito intorno alla Fede, non ha bisogno d'altro, che di esser saputo, per obbligare: è dunque per confessione di lui medesimo ricevuto in Francia il Tridentino in quella maniera medesima, in cui, secondo esso, vi debbono essere ricevuti per massima generale, e per principio delle libertà Gallicane, tutt' i Concilj i più *legittimi*, e più *canonici*, essendo stati ammessi i decreti di esso di *disciplina sotto le modificazioni delle Ordinanze*, cioè a dire in quello ch'è piaciuto ai Re di accettargli, senza aver punto alcun Re arbitrato sulle definizioni di Fede di esso Concilio, siccome quelle, delle quali bastava aver la notizia, per essere obbligato a tenerle. Con qual fronte adunque osò egli di scrivere, essere principio in Francia di non riconoscere il Tridentino nè per *legittimo*, nè per *canonico*, mentre sapeva, che non per alcun particolare difetto di canonicità in quel Concilio, ma per principio universale, e riguardante tutti egualmente i Concilj, si pretendeva di avere il diritto di accettarne, o non accettarne, e di accettarne o sotto modificazioni, o assolutamente, i decreti? Quale spirito di vertigine agitava il meschino, e come non si vergognava egli di dire, e disdire, fare, e disfare, tradendo a seconda de' diversi suoi impegni la verità conosciuta, e multiplicando insieme co i libri le contraddizioni? Nel 1667. riconosce il Tridentino per vero Concilio Ecumenico; nel 1669. lo rigetta come

me nè *legittimo* , nè *canonico* , perchè così tornavagli allora a conto per eluderne l' autorità , che non poteva altrimenti ſcanſare ; e poi nel 1680. torna a noverarlo tra' Concilj generali . Tal è l' Eroe , di cui ſi promulgano adeſſo tradotti in italiano i bei parti , al quale sì poca fatica coſtava , ſcrivendo , ora veſtire , e ora ſpogliare il carattere di Cattolico , e ſino le apparenze di ſincerità , e di uom d' onore .

X. E' ſtato dunque ricevuto in Francia il Tridentino, dai Veſcovi ſenza limitazione , o reſtrizione alcuna ; e dai Re , come l'avverſario ſteſſo confeſſa , e com' è notorio , per ciò , che concerne la diſciplina , è ricevuto ſotto le modificazioni delle Ordinanze . Or tra queſte Ordinanze , in quella di Blois (le parole della quale recheremo tra poco) è eſpreſſamente inſerito l'articolo dell' età di ſedici anni per le Profeſſioni : adunque , dato anche , ſenza però concederlo , che i decreti Eccleſiaſtici di diſciplina non abbian vigore , ſe non ſieno accettati da' Re , ad ogni modo , eſſendo l' articolo de' ſedici anni ricevuto da' Re di Francia , ella è perciò queſta non meno in Francia , che in tutto il reſto del mondo Cattolico , la regola canonica della diſciplina preſente intorno all' età delle profeſſioni ; della qual diſciplina ſono protettori , non arbitri , nè legislatori , i Sovrani .

XI. Quantunque ſia evidente , e manifeſta la coſa , il Trattatiſta però ſi luſinga di potere cavillando sbrigar-

garſene; laonde piantando queſto falſo principio (fondato ſulla ſciſmatica falſità di non eſſere il Tridentino riconoſciuto in Francia nè per *legittimo*, nè per *canonico*) che (1) *ſe il Re n' ha fatto inſerire alcuni Decreti nelle ſue Ordinanze, non vi ſono inſeriti, perchè v'abbiano luogo come Decreti del Concilio, ma ſolamente come Editti, è Ordinanze Regie, non come leggi ſt abilite dal concorſo delle due Potenze Eccleſiaſtica, e Reale*: nega perciò, che (2) *il regolamento dell'Ordinanza di Blois ſia regolamento ſtabilito dal concorſo della potenza del Concilio di Trento con l' autorità Reale*: e in prova di tale ſua negativa fa queſte due rifleſſioni, 1º (3) che l'Ordinanza di Blois talmente non fece conto del Tridentino, che ne cangiò anzi mezza la determinazione toccante le profeſſioni; 2º (4) che nell'Ordinanza medeſima non ſi fa menzione alcuna del Concilio; laddove, ei dice, nella Prammatica Sanzione furono eſpreſſamente accettati i decreti de' Concilj di Coſtanza, e di Baſilea.

XII. Ma, per cominciar appunto da queſte due rifleſſioni, quanto alla prima ne rilevò già l'Anonimo contemporaneo di lui impugnatore (5) tutta l' impoſtura, avendo moſtrato queſti, come l' infelice Trattatiſta non ſolo trasformò l' articolo dell' Ordinanza di

 Blo-

(1) *Pag.*31. *ediz. di Napol.*, *di Venez. p.*44.

(2) *Pag.*32. *Nap.*, *Ven. p.*44.

(3) *Pag.*32. *N.*, *V. p.*44. *e ſeg.*

(4) *Pag.*32. *e ſeg. N.*, *V. p.*45.

(5) Vedanſi i di lui *Saggi* V. e VI.

Blois, ingarbugliandolo, e troncandolo mostruosamente per farlo parlare a modo suo, e per far, a dispetto del fatto, comparire mutata per metà dall' Ordinanza la determinazione del Concilio; ma che neppure avea letto in fonte quell' articolo, avendo citato il vensei in cambio del ventotto. Io, invece di ripetere inutilmente le medesime cose, che i lettori possono vedere presso l' Anonimo, recherò qui solamente in conferma delle ora accennate di lui osservazioni l' osservazione sulla stessa Ordinanza di Blois, e sul decreto del Tridentino, confrontati insieme, fatta, non già da un qualche straniero, ma da un Francese, giurisconsulto di professione, e niente meno che Avvocato generale di Parlamento. Egli è il Sig. de la Molle, il quale l' anno 1680. riferendo al Parlamento di Aix una causa (1), dopo di aver recato il passo del Concilio intorno all' età di sedici anni per le professioni (2), e l' Articolo 28. dell'Ordinanza di Blois (3), osserva di seguito, che (4) *tutta la differenza, che passa tra queste due decisioni*, cioè quella del Concilio, e quella dell' Ordinanza, *consiste*

(1) Tom IV. delle Memorie e Atti del Clero di Francia *col.* 37. *e segg.* *dell' ediz. del* 1716. *tit.* I. *cap.* I. *num.* XXVII.

(2) *Ivi col.*41.

(3) *Ivi col.*42.

(4) *Ivi col.*42. „ Toute la difference que' il y a entre ces deux „ decisions, c' est que l' Ordonnance „ a prononcé la nullité des contracts „ que le Concile n' avoit point annullez; comme aussi le Concile a „ declaré la nullité de la profession, „ à la quelle l' Ordonnance n' a pas „ voulu toucher comme étant une „ action purement spirituelle, & de „ la seule connoissance de l'Eglise „.

ſiſte in queſto, che l' Ordinanza ha decretata la nullità dei contratti, i quali non aveva annullati (eſpreſſamente) *il Concilio*; *e che il Concilio ha decretata la nullità della profeſſione, in cui l' Ordinanza non ha voluto ingerirſi, ſiccome in azione puramente ſpirituale, e ſoggetta al ſolo tribunale della Chieſa*. La quale teſtimonianza di un Avvocato generale di Parlamento non ſolo convince di falſità la prima rifleſſione del Trattatiſta ſull'Ordinanza di Blois, facendo vedere non aver ella nè poco, nè molto cangiata la diſpoſizione del Concilio; ma getta anco a terra tutta affatto la macchina del Trattato, che ſtiam confutando, poichè conteſta, che, anco ſecondo i principj della giuriſprudenza Franceſe, la profeſſion religioſa è un' azione *PURAMENTE SPIRITUALE*, e perciò ſoggetta *AL SOLO TRIBUNAL DELLA CHIESA*, e *NON* già all'*AUTORITA' DEL RE*, come porta con paradoſſo il titolo del libro dell' Avverſario, e com' egli ha preteſo di perſuadere.

Nè avrebbe certamente il Trattatiſta, ſe aveſſe voluto procedere con buona fede, neppur penſato a fare in ſecondo luogo confronto tra il Concilio di Trento, e quello di Coſtanza, tra la Prammatica Sanzione, e l'Ordinanza di Blois, mentre non poteva ignorare, che del non eſſerſi eſpreſſamente nominato nell' Ordinanza medeſima il Concilio di Trento la vera cagione era ſtata non già il non aver voluto accettare come leggi canoniche quelle diſpoſizioni di eſſo, che s' inſerirono nell' Ordi-

nanza; ma bensì, come di sopra abbiamo veduto, il timore, che, se si fosse nominatamente menzionato il Concilio di Trento nell' Ordinanza, il partito de' Calvinisti, e de' loro fautori, eccitasse turbolenze maggiori; o che, nominandolo, si potesse parere di ammetterlo anche in que' punti, che si stimavano pregiudiziali a' diritti regj, e alle libertà Gallicane, che furono i motivi di non pubblicarlo solennemente, allegati nel Luglio, e nel Settembre dello stesso anno 1579. dal medesimo Re Enrico III. (1), il quale pochi mesi prima, cioè nel Maggio dello stesso anno, avea sottoscritta quell'Ordinanza: e il quale pressato per una parte dai doveri della coscienza, che colle Rimostranze loro continuamente andavangli inculcando i Vescovi intorno ai disordini da doversi rimediare secondo i decreti del Tridentino (2); e per l' altra parte intimorito de' pericoli, che gli faceva apprendere il partito formidabile de' Religionarj nemici del Concilio, e sediziosi; in tali angustie prese il temperamento di promulgare ora in un' Ordinanza, e ora in un' altra que' decreti del Concilio, che più premevano, e ne' quali non apprendeva pregiudizio a' diritti della Corona, e così pubblicargli, e sostenerli col braccio temporale, senza però nominare individualmente il Tridentino, il cui nome tanto aborrivano i sediziosi, pubblicarli

(1) Vedi sopra *p.106. not.*

(2) Ne sono piene le Rimostranze, le quali potrà leggere chi vorrà nel Tomo XII. delle Memorie del Clero, onde abbiam noi estratti i passi recati di sopra *p.71. e segg.*

carli però come leggi ſacre, come coſtituzioni canoniche, in ſomma come decreti di Concilio, e della Chieſa, non come pure leggi civili. Io però voglio far iſcorger vieppiù a' miei lettori una tal verità, ſe non con tanta abbondanza di prove, quante potrei recarne, ma che troppo ſarebbe lungo voler apportar tutte; con tante però, quante baſtino a dimoſtrarla colla maggior evidenza: e facendo io vedere, eſſere ſtati inſeriti nelle Ordinanze, e determinatamente in quella di Blois, i decreti del Tridentino, e tra eſſi quello dell' età di ſedici anni per le Profeſſioni, non come leggi puramente civili, o regie, ma bensì come leggi canoniche, ed Eccleſiaſtiche; forza sarà, che reſti non ſolo dileguata la ſeconda cavillazione del Trattatiſta fondata nel non eſſere ſtato nominato nell' Ordinanza il Tridentino, ma diſciolta altresì pienamente, e confutata la *principale* di lui *riſpoſta* conſiſtente in queſto principio, che, ſe il Re ha fatto inſerire (1) *alcuni decreti* (del Tridentino) *nelle ſue Ordinanze, non vi ſono inſeriti perchè vi abbiano luogo come decreti del Concilio, ma ſolamente come Editti, e Ordinanze regie, non come leggi ſtabilite dalle due Potenze Eccleſiaſtica, e Reale*; e che perciò (2) *l'Articolo dell' Ordinanza di Blois* intorno all' età di ſedici anni per profeſſare, *ſia un' Ordinanza del tutto regia, e una PURA LEGGE TEMPORALE, che può eſſere* ri-

(1) *Pag.*31. *Nap.*, *Ven. p.*44. (2) *Pag.*33. *N.*, *V. p.*45.

ritrattata dal Magiſtrato politico. Coſì egli afferma; io lo nego: vediamo chi di noi due dica il vero.

XIII. Ecco a buon conto in primo luogo, che nell'Ordinanza appunto di Blois (1) ſul bel principio, e ſino dalla introduzione ſi dichiara il Re di pubblicarla *pel gran deſiderio, ch' egli aveva, di riſtabilire, per quanto era in lui, la diſciplina Eccleſiaſtica SECONDO I SACRI DECRETI*, *de' quali*, proſiegue egli a dire, *c' incombe la CUSTODIA, e la PROTEZIONE* (2), Non fu dunque animo del Re inſerire in quell' Ordinanza i decreti del Concilio di Trento *ſolamente come Editti, e ordinanze regie*, delle quali a lui medeſimo appartene ſſe la legislazione, ma bensì come SACRI DECRETI, de' quali a lui incombeva LA PROTEZIONE, ch' era quello appunto, che da lui aveano richieſto colla loro *Memoria* gli Eccleſiaſtici degli Stati di Blois, ſulle rappreſentanze de' quali formò egli quell' Ordinanza (3); la qual ſola di-

(1) Si trova ſtampata in varj libri, e tragli altri nel „ Recueil de Juriſ„ prudence Canonique, & Beneficial „ par M. Guy du Rouſſeaud de la „ Combe „ verſo la fine del volume tra le *LOIX CANONIQUES*, & *Beneficiales*, *p.92. &c. edit. de Paris* 1755.

(2) *Ivi* nell' introduzione, o ſia preambolo dell' Ordinanza, *pag* 92. „ N' avons voulu plus longuement „ différer la publication de notre Edit, „ pour le ſingulier deſir que nous „ avons de pourvoir aux plaintes de „ nos ſujets, & ſur toutes choſes, en „ tant qu'en nous eſt, faire que l'Or„ dre des gens d' Egliſe ſoit rémis „ en bon état, par le rétabliſſement „ de la diſcipline Eccléſiaſtique, SE„ LON LES SAINTS DECRETS, „ dont la GARDE & la PROTE„ CTION nous appartient „.

(3) *Ivi*: „ Comme au mois de No„ vembre mil cinq cens ſoixante-ſeize „ nous

dichiarazione espressa del Re da se stessa è bastevole a smentir senza replica il Trattatista. Ma non ci fermiamo nell'introduzione; anzi, per non ci trattenere neppur a riferire tutti quegli articoli dell' Ordinanza, ne' quali sono ripetute le formole, SECONDO I SACRI DECRETI, E COSTITUZIONI CANONICHE, e SECONDO I SACRI CONCILJ (1), le quali formole danno manifestamente a conoscere, essere riguardati dal Re quegli articoli della sua Ordinanza non come mere leggi civili, e Ordinanze puramente regie, ma bensì come Costituzioni canoniche emanate dalla Chiesa, e appoggiate dal braccio regio per esigerne l' osservanza; lascian-

H 4 do,

„ nous eussions fait assembler en nostre ville de Blois les trois Estats „ de nostre Royaume, & benignement oui & reçu leurs plaintes, „ doléances, & remontrances, rédigées, & présentées par écrit ...., „ veu & fait voir les cahiers, qui „ nos furent présentez par les Deputez desdits Estats . . . , & aprés „ avoir veu & fait voir derechef lesdits cahiers . . . , avons fait, ordonné, & statué &c. les choses qui „ ensuivent &c. „. Vedasi nel Tomo XII. delle Memorie del Clero di Francia *col.*993. *e segg.* la Memoria intitolata „ Cahier de remontrances, „ plaintes, & doléances de l' Etat „ Ecclesiastique de France présenté „ au Roi en l'Assemblée generale de „ ses Etats à Blois le 8. Février 1577.„ nella qual Memoria perpetuamente, e quasi sopra ogni punto si cita dal Clero il Tridentino, e se ne domanda al Re l' esecuzione.

(1) *Pag.* 82. *art.* III., e *p.* 93. *art.*VII. VIII. X. XI. &c., i quali articoli corrispondono esattamente ai decreti del Tridentino *Sess.*25. *de Regularib. c.*6., *Sess.*23. *de Reformat. c.*2., *Sess.*24. *de Reformat. cap.*12. e 17. *&c.* E si può generalmente affermare con verità, che l' Ordinanza di Blois nella maggior parte non contien altro, che i decreti del Tridentino tradotti in franzese, e insieme insieme riconosciuti come canoni per le formole „ suivant les Saints décrets, „ & Constitutions Canoniques, e suivant les Saints Conciles „ e altre simili.

do, dico, per brevità gli altri articoli, venghiamo addirittura a quell'articolo appunto, che concerne l'età delle professioni; e per meglio farne veder la natura, e la forza, si prenda la cosa dal suo principio.

Era già per soperchierla de' Calvinisti, coll' idea di togliere a' Cattolici della Francia l'assistenza, e l'appoggio degli Ecclesiastici, e specialmente de' Regolari, de'quali in pochi mesi migliaja intere soffrirono valorosamente il martirio per mantenere il Cattolicismo in Francia (1), era, dissi, per opera de' Calvinisti, e con una tale idea stato prescritto pochi anni prima per l'Ordinanza d'Orleans *art.*12. *e* 19. (2), che l'ordine del Sacerdozio non si conferisse a chi non avesse l'età almen di trent' anni, nè si facessero le professioni prima de' 25.anni da' maschj, nè prima de'venti dalle femmine (3). Ma negli Sta-

(1) Lo attestò nel Concilio di Trento il Cardinale di Lorena Arcivescovo di Rheims testimonio di quei fatti, il quale nel suo voto, che più sotto riporteremo, parlando de i Regolari, ,, Quorum, *disse*, in Gallia paucis ,, mensibus ad tria millia martyrium ,, subierunt, hac potissima causa, ,, quia Papatui adversari nollent ,,.

(2) Nella Raccolta sopraccitata *de Jurisprudence Canonique &c.* del de la Combe *p.*75.

(3) A chiunque sia un pò versato nella Storia di Francia, è noto abbastanza, che l'anno 1560. nella minorità di Carlo IX., succeduto nel regno a Francesco II., la Regina Caterina, che aspirava alla reggenza del Regno, se la procacciò a spese degl' interessi della Religione Cattolica; e che in tali critiche, e al partito Ugonotto favorevoli circostanze furon tenuti gli Stati d'Orleans. In epilogo riferisce il fatto Natale Alessandro *Histor. Eccles. sec.*XVI. *c.*XI. *art.*IX. *num.* I. *p.*289. *edit. Lucen.* ,, Carolus annum agens ætatis decimum cum per ætatem incapax ,, esset administrationis Regni, Ca- ,, tharina regina mater . . . . adeo ,, artibus suis, femina solers juxta ,, & ambitiosa, utrasque factiones, ,, tam

Stati di Blois convocati nel 1576. avendo prevaluto al partito Ugonotto quel de' Cattolici, fecero questi istanza al Re Enrico III. per l'esecuzione de' decreti del Concilio di Trento, chiedendo tralle altre cose, che sotto la di lui protezione, *non ostanti quegli Editti d'Orleans, gli Ordini sacri si potessero ricevere nell'età rispettivamente prescritta dalle Sacre Costituzioni Canoniche, cioè l' Ordine del Suddiaconato a' ventidue anni* (principiati), *a' ventitrè quello del Diaconato, e a' venticinque quello del Sacerdozio; e che parimenti si potessero fare le professioni regolari sì de' Religiosi, che delle Religiose, all' età di sedici anni*: aggiugnendo, che *si proibisse rigorosamente a' Parlamenti d' ingerirsi a tirar fuori delle case Regolari i giovani entrativi nell' età prescritta dal Concilio di Trento* (1). A questa rappresentanza rispondendo il

„ tam religionis, quam politicæ, „ seorsim sibi devinxit, ut optatam „ regni procurationem obtinuerit: „ cujus retinendæ studium ipsi fuit „ religione ipsa antiquius. Nocuit „ enim sæpe Religionis Catholicæ re- „ bus, ut auctoritatem suam tuere- „ tur. Celebrata statim Aureliæ co- „ mitia &c. „ Quindi il pocanzi lodato Cardinal di Lorena, ch'era uno de' capi del partito Cattolico, quattr' anni dopo il fatto nel suo Concilio Remense del 1564. nella Congreg. IX. *Tom.* IX. *Concilior. edit. Parisien. an.*1714. *col.*508. parlando di quegli Stati „ Comitia Aureliana, *disse*, cu- „ jusmodi fuerint, nolo hic dicere „. E più apertamente nella Congreg. X. *ibid. col.*512. „ Fuisse quidem in illis „ Comitiis speciosas factas leges, cu- „ jusmodi est, qua cavetur, ne or- „ dinetur Sacerdos, qui non sit tri- „ ginta, aut quadraginta annos na- „ tus „ [*e che non si potesse fare la professíon Religiosa da chi non ne avesse venticinque*] „ sed eæ [leges] „ non aliud spectabant, quam ne am- „ plius ordinarentur Presbyteri „ e che non vi fossero più Religiosi.

(1) Nella *Memoria* citata pocanzi [nella *not.*3. della *p.*118. *e seg*] *col.*999. „ Et que non obstant les edits faits „ aux

il Re cogli articoli 28. e 29. dell'Ordinanza di Blois, primieramente quanto alle professioni traduce litteralmente il decreto del Tridentino; e quello, che avea ordinato il Concilio in latino (1): *In quacumque Religione tam virorum, quam mulierum, professio non fiat ante decimum sextum annum expletum; nec qui minore tempore, quam per annum post susceptum habitum in probatione steterit, ad professionem admittatur &c.*, lo ripete in volgare il Re nell' Ordinanza (2): *La professione sì de' Religiosi, che delle Religiose, non si farà prima dell' età di sedici anni compiti, nè prima dell' anno di provazione dopo preso l' abito &c.* E continuando nell' articolo seguente (3): *Gli Ordini Sacri*, dice, *si potranno ricevere nell' età prescritta dalle Costituzioni Canoniche, cioè il Suddiaconato a' ventidue anni, a' ventitrè il Diaconato, e il*

„ aux Etats d' Orleans, les Ordres „ Sacrez se puissent prendre en l'age „ préscrit par les Saintes Constitu„ tions canoniques, sçavoir est l'Or„ dre de sou-Diacre à vingt-deux „ ans, & de Diacre à vingt-trois, & „ de Prêtrise à vingt-cinq ans; com„ me aussi se pourront faire les pro„ fessions reguliéres tant de Religieux, „ que de Religieuses en l'age de seize „ ans „. E *col.* 1034. „ Il ne soit „ loisible à l' avenir, ains étroite„ ment defendu aux Cours souveraines „ de s' entremettre d' extraire ni ti„ rer des maisons regulieres les jeu„ nes enfans, les-quels aïant l'age „ limité par le Concile de Trente y „ sont entrez &c. „

(1) *Sess.* 25. *de Regularib. c.* 15.

(2) *Art.* 28. „ La profession tant „ de Religieux, que de Religieuses, „ ne sera auparavant l'age de seize „ ans accomplis, ny devant l'an de „ probation après l'habit pris &c. „

(3) *Art.* 29. „ Les Ordres Sacrez „ se pourront prendre en l'âge pre„ scrit par les Constitutions Canoni„ ques; sçavoir est l'Ordre de Soû„ diacre à vingt-deux ans, de Dia„ cre à vingt-trois, & de la Prestre „ à vingt-cinq; non obstant l'Ordon„ nance d'Orleans, à laquelle avons „ derogé & derogeons pour ce re„ gard „.

e il Sacerdozio a' venticinque, non ostante l' Ordinanza d' Orleans, a cui intorno a ciò abbiam derogato, e deroghiamo; ch' è similmente il decreto del Tridentino (1): *Nullus in posterum ad Subdiaconatus Ordinem ante vigesimum secundum, ad Diaconatus ante vigesimum tertium, ad Presbyteratus ante vigesimum quintum ætatis suæ annum promoveatur*.

Ho voluto mettere sotto gli occhj dei lettori la serie del fatto, e i passi sì della Rimostranza, o sia Memoria del Clero, che dell'Ordinanza del Re, e del Concilio di Trento, affinchè possa ognuno in vista de' documenti scorgere a fondo l'insussistenza della cavillazione, anzi, a parlar più giusto, l' impostura del Trattatista nell' aver voluto dar ad intendere, che i decreti del Concilio inseriti nelle Ordinanze, e nominatamente in quella di Blois, vi sieno inseriti per valere non come leggi Canoniche, ma come mere regie Ordinanze. Come? Domanda il Clero, tralle altre cose importanti al sostegno del Cattolicismo, che si tolga la violenza usata dagli Stati d' Orleans contro i Sacri Ministri sì Secolari, che Regolari, onde l' Ordinanza di essi Stati non sia più d'ostacolo alla conservazione del Clero Cattolico coll'impedire di ricevere gli Ordini Sacri nell' età prescritta dalle COSTITUZIONI CANONICHE, e di fare le professioni all' età limitata DAL CONCILIO DI TRENTO: il Re vi acconsente, e ne forma due articoli espressi della sua Or-

(1) *Sess.23. de Reform. c.12.*

Ordinanza di Blois, dichiarandosi fino dal prologo dell' Ordinanza medesima di promulgarla a fine di risarcire la disciplina Ecclesiastica SECONDO I SACRI DECRETI; come PROTETTORE di essi; e in uno di que' due medesimi articoli mentovando di nuovo le COSTITUZIONI CANONICHE, ed esprimendo l'altro colle stesse stessissime parole del Concilio Tridentino, ciò che nè pur avea fatto il Clero nella sua Rimostranza: e ad ogni modo il Trattatista ha il coraggio di scrivere, che i decreti canonici inseriti nell' Ordinanza vi sono inseriti come leggi meramente civili? Sarebbe tollerabile una tale cavillazione, se o gli Stati di Blois avessero semplicemente richiesto al Re di ordinare, che si potesse ricevere il Suddiaconato a' ventidue anni, a' ventitrè il Diaconato, e il Sacerdozio a' venticinque, e che le professioni si potessero fare a' sedici anni, senz' aver fatta menzione alcuna nè di Costituzioni Canoniche, nè di Concilj; o se almeno non ostante l'aver gli Stati mentovato e Concilj, e Canoni, il Re nondimeno si fosse astenuto di farne menzione nella sua Ordinanza: imperocchè sebbene la materia era tale da appartenere direttamente alla Potestà Ecclesiastica, non alla Secolare; ad ogni modo vi sarebbe stato luogo a sospettare, che il Re avesse voluto decretar egli stesso da se medesimo, ovvero prescindere dall' autorità canonica, e ristrignersi unicamente alla sua. Ma e avendo gli Stati nella loro *Memoria* proposto il piano

su'

su' SACRI DECRETI , e ſulle COSTITUZIONI CANONICHE ; e avendo altresì il Re dal canto ſuo autorizzato colla ſua Ordinanza il medeſimo piano , riportandoſi eſpreſſamente , e ſino dall' introduzione , e nel corpo ancora dell' Ordinanza medeſima , agli ſteſſi SACRI DECRETI , e COSTITUZIONI CANONICHE ; lo ſpacciare , che gli articoli compreſi in una tale Ordinanza vi ſieno inſeriti come mere Ordinazioni regie , e nulla più , è non ſolo una miſerabile cavillazione , ma una sfacciata impoſtura , manifeſtamente ripugnante all' evidenza del fatto ; per ſoſtenere la qual impoſtura biſognerebbe o poter ſopprimere tutti gli eſemplari dell' Ordinanza , e tutt' i libri , ne' quali ella è ſtampata , o almeno almeno aſſicurarſi di trovar lettori tanto ſemplici, che neſſuno d' eſſi penſaſſe a chiarirſene con leggere la ſteſſa Ordinanza .

XIV. Nè può ſottrarſi da queſta giuſtiſſima taccia d'impoſtura il Trattatiſta ſul preteſto , che il Re , quantunque mentovi nell'Ordinanza le COSTITUZIONI CANONICHE , e i SACRI DECRETI , non mentova però il Concilio di Trento , di cui ſi tratta . Imperciocchè in qual altro Concilio , o in quali altri *Decreti* , o *Coſtituzioni Canoniche* , ſi trova limitata a' 22. anni l' età pel Suddiaconato , pel Diaconato a' 23. , a' venticinque pel Sacerdozio , e a' ſedici per le profeſſioni , fuorchè nel Concilio di Trento ? Volga e rivolga chi vuole tutta la ſerie de' Concilj , e de' Canoni dal principio della Chie-

Chiesa Cristiana fino al Concilio di Trento, e fino al tempo dell' Ordinanza di Blois; e per chiarirsene con un'occhiata, vegga il Thomassin, il quale ordinatamente secolo per secolo ha raccolte insieme le disposizioni canoniche sì intorno all' età degli Ordini (1), che a quella delle Professioni (2); e troverà, che l' età espressa nell' Ordinanza come età prescritta dalle COSTITUZIONI CANONICHE, fu originalmente fissata dal Concilio di Trento, nè potersi per le COSTITUZIONI CANONICHE mentovate nell' Ordinanza intendere altri *Decreti*, nè altre *Costituzioni*, che quelle del Tridentino, ed essere perciò riconosciuti indubitatamente nell' Ordinanza stessa que' decreti del Tridentino come *Costituzioni Canoniche*.

Nè stia alcuno a dire, che le *Costituzioni Canoniche* sono nominate nell' articolo degli Ordini Sacri, ma non già in quello delle Professioni. Imperciocchè primieramente il Trattatista non ha già detto, che, quantunque negli altri articoli sieno stati inseriti decreti del Tridentino come decreti del Concilio, non sia però lo stesso dell'articolo 28. concernente le professioni. Egli ha parlato di tutte generalmente le Ordinanze, nelle quali sono inseriti decreti del Tridentino, e di tutti affatto gli articoli di quella di Blois in particolare. *Se il Re*, egli dice (3), *ha fatto inserire alcuni decreti del Concilio di Tren-*

(1) *Vet. & Nov. Eccles. discipl. part.* I. *lib.* II. *cap.* LXX. *T.* I. *p.* 447. *edit. Lugdun. an* 1706.

(2) *Ibid. part.* I. *lib.* III. *capp.* LII. *seqq. Tom. eod.* I. *p.*809. *seqq.*

(3) *Pag.*31. *Nap.*, *Ven. p.*44.

Trento NELLE SUE ORDINANZE, non vi sono inseriti, perchè v' abbiano luogo come decreti del Concilio, ma solamente come Editti, e Ordinanze Regie, non come leggi stabilite dal concorso delle due Potenze, Ecclesiastica, e Reale. E dell'Ordinanza parimenti di Blois determinatamente dice, che l'*ORDINANZA DI BLOIS*, non già alcun articolo di essa, ma tutta intera essa *ORDINANZA è un'Ordinanza DEL TUTTO REGIA* (1). E poi quantunque o avesse egli ristretto, o sieno per ristrignere i di lui partigiani al solo articolo delle professioni una tal eccezione, sarebbe questa un'inutile scappatoja, che nulla potrebbe loro giovare; poichè chiunque ammetta, ciò ch' è innegabile, essere alcuni decreti del Tridentino inseriti in altri articoli dell' Ordinanza di Blois come leggi *canoniche*, egli è costretto a confessar la medesima cosa anche dell' articolo della stessa Ordinanza concernente le professioni. Imperciocchè il decreto del Concilio di Trento sopra l' età delle professioni nell' Ordinanza non potè esser escluso dal numero di tali leggi *canoniche*, se non che o per la ragione comune di esser decreto di un Concilio, che non si volesse riconoscere in Francia; o pel motivo particolare della disposizione dell' età di sedici anni, la quale per avventura non piacesse in Francia, così, come non piacquero i decreti relativi alle pretese libertà Gallicane, e a' diritti regj. Ora il motivo generale non ha luogo,

(1) *Pag*.33. *N.*, *V. p*.45.

go, dàcchè si concede, ed è manifesto, che sono stati inseriti realmente in altri articoli dell' Ordinanza come leggi canoniche alcuni decreti del Tridentino. Resta dunque la sola ragione particolare dell'età di sedici anni. Ma questa non dispiacque, nè si soppresse con quegli altri decreti, che non si vollero eseguire, che anzi fu ammessa, e inserita nell' Ordinanza, e inseritavi, come vedemmo, colle parole medesime del Concilio. Non vi è dunque luogo a sutterfugio; ed è forza o negare, che sieno inseriti in altri articoli dell'Ordinanza come Costituzioni canoniche alcuni decreti del Tridentino, ciò che non può in alcun modo negarsi, nè mettersi in dubbio, e che qui si suppone ammettersi anche da' contraddittori [nominatamente nell'articolo degli Ordini Sacri]; ovvero riconoscere tra i decreti del Concilio di Trento inseriti come leggi canoniche nell'Ordinanza anche quello de' sedici anni per le professioni.

Che se o per soverchia curiosità, o per ostinazione d' impegno si voglia insistere ricercando, per qual motivo nell' Ordinanza non sieno state espressamente mentovate anche nell' articolo delle professioni *le Costituzioni Canoniche*; rispondo 1. perchè non era necessario ripetere in ogni articolo perpetuamente, e con affettazione *le Costituzioni Canoniche*, dacchè nel prologo premesso a tutta l'Ordinanza era già stato avvertito, ch' ella si promulgava per ristabilire la disciplina Ecclesiastica *seconda i sacri Decreti*, il qual motivo generale abbraccia, e com-

e comprende tutti gli articoli particolari, e specialmente quelli, che di fatto sono estratti da' decreti canonici, come quello appunto delle professioni preso letteralmente dal Concilio di Trento. 2. perchè essendo stata stesa l'Ordinanza correlativamente alla Memoria del Clero quanto alle materie degli articoli, ma non quanto alla serie, e all'ordine degli articoli stessi; è accaduto, che dove nella Memoria all'*età prescritta per gli Ordini Sacri dalle Costituzioni Canoniche*, era stata soggiunta di seguito nello stesso periodo come una continuazione delle stesse *Costituzioni Canoniche* l'età per le professioni, mutato nell'Ordinanza l'ordine delle materie, e anteposte nell'articolo 28. le professioni, che nella Memoria erano state posposte, la menzione delle *Costituzioni Canoniche* riguardanti l'età sì per gli Ordini Sacri, che per le professioni, è rimasta nell'articolo 29. toccante i soli Ordini. Benchè qual bisogno abbiam noi di obbligarci a sciorre scrupolosamente tutte le cavillazioni, che si possano immaginare, o di trattenerci più a lungo sopra una cosa sì manifesta, come abbiamo veduto esser questa, che ad istanza del Clero adunato negli Stati di Blois, il Re inserì nella sua Ordinanza parecchj decreti del Tridentino, e tra gli altri quello dell'età di sedici anni per le professioni, quali leggi Canoniche, appoggiandone coll'Ordinanza medesima l'esecuzione come protettore de' Sacri Canoni, siccome egli stesso fino dal principio dell'Ordinanza apertamente si dichiarò?

XV. In fatti così l' hanno intesa, e con questo linguaggio parlano gli Scrittori Francesi non solo Ecclesiastici, e Teologi, ma Giurisconsulti ancora, e Parlamentarj; onde nell' *Estratto* degli Arresti del Parlamento di Grenoble raccolti dal Sig. Expilly Presidente dello stesso Parlamento, troviamo scritto (1), che *l'Ordinanza di Blois rimette l' età delle professioni a' sedici anni*, *AUTORIZZANDO* (o, come più esattamente diremmo noi, *APPOGGIANDO*) *IN CIO' IL CONCILIO DI TRENTO*, *che così ordina*: il che non si sarebbe potuto dire, se l' articolo dell' Ordinanza di Blois contenesse sì una disposizione simile a quella del Tridentino, ma non fosse la disposizione medesima del Concilio, cioè una legge canonica, appoggiata, o, come ivi è scritto, *autorizzata* dal Re, e perciò, a parlare co i termini del Trattatista, stabilita dal concorso delle due Potenze, Ecclesiastica, e Reale. Anche il summentovato Sig. de la Molle Avvocato generale del Parlamento d' Aix contesta la medesima cosa, affermando, che il motivo di ridurre per l' Ordinanza di Blois, contro quella d' Orleans,

(1) „ Extrait des Arrêts du Parlement de Grenoble recueillis par „ M. Claude Expilly Président au „ même Parlement „ *chap.26. p.536. edit. de Lyon en 1636.* riferito nel Tom. IV. degli Atti del Clero di Francia dell' edizione del 1716. pag 16. num. XVIII. „ L' Ordonnance d' Orleans veut que les mâles ayent „ vingt cinq ans, & les filles vingt „ avant que faire profession. Celle „ de Blois au 20. [28.] article rémet l' âge à seize ans, AUTORISANT EN CELA LE CONCILE DE TRENTE, qui en ordonne de même Seff. 25. cap. 15.

leans, l' età delle professioni a' sedici anni, fu quello di *conformarsi* (1) alla disposizione dell' ultimo Concilio, cioè di quello di Trento; e coerentemente a un tal principio dice egli ancora, non già, che in Francia per legge civile si pratichi quello, che altronde per legge canonica stabilì intorno a un tal punto il Concilio, ma bensì, che lo stesso *ultimo CONCILIO NEL PUNTO DELLE PROFESSIONI E' STRETTAMENTE OSSERVATO IN QUEL REGNO* (2).

Che più? l' istesso Trattatista, contraddicendosi al suo solito, confessa anch' egli questa medesima verità nel passo pocanzi da noi recato (3) dal libro di lui *Dell' autorità dei Re nell' amministrazione della Chiesa*, composto circa dieci anni (4) dopo questo Trattato *Dell' età de' Voti*, di cui stiamo facendo l' Analisi. Quivi parlando egli del Concilio di Trento, afferma, che *per ciò, che concerne la disciplina*, esso Concilio *non è ricevuto in Francia, se non che sotto le modificazioni delle Ordinanze*. Ma come sarebbe *sotto le modificazioni delle Ordinanze RICEVUTO IN FRANCIA* il Concilio, se i decreti di esso inseriti nelle Ordinanze mede-

 sime,

(1) „ Plaidoyé de M. de la Molle Avocat Général au Parlement „ d'Aix „ riferito nello stesso To. IV. degli Atti del Clero col. 46. „ Si l'âge „ a été réduit à seize ans par l' Ordonnance de Blois de l' an. 1579. „ art. 28., CE N' A ETÉ, QUE „ POUR SE CONFORMER A LA „ DISPOSITION DU DERNIER „ CONCILE „.

(2) *Ivi col.* 40. „ Le dernier Concile, qui en ce point EST OBSERVÉ A LA RIGUEUR DANS „ CE ROYAUME „.

(3) Sopra *p.* 109. *e ivi not.* 1.

(4) Sopra *Prefaz. num.* VIII.

ſime, vi foſſero inſeriti *per avervi luogo non come decreti del Concilio, ma SOLAMENTE come Editti, e Ordinanze regie?* In queſta guiſa eſſo non vi ſarebbe ricevuto in conto alcuno; e ſolo potrebbe dirſi in tal caſo, che a imitazione del Concilio i Re aveſsero fatte delle Ordinanze ſimili a' decreti di eſso; così appunto, come, ſe un Re di Francia, o di altro Reame Cattolico, compiaciutoſi di alcune delle leggi, per eſempio, dell' Imperatore del gran Mogol, le adottaſse, e fattele ſue le promulgaſse pe' ſuoi Stati, diremmo bensì, ch' egli aveſse fatte delle leggi a imitazione di quelle del Mogol, ma non diremmo già, nè potremmo dire, che le leggi dell' Imperatore del Mogol foſsero accettate, o ricevute in Francia ſotto le modificazioni delle Ordinanze. Poichè dunque, per confeſſione ancora del Trattatiſta, *ſotto le modificazioni delle Ordinanze E' RICEVUTO il Tridentino in Francia*, forza è, che i decreti di eſso inſeriti nelle Ordinanze, vi ſieno inſeriti appunto come decreti del Concilio accettati dal Re. Intorno alla qual confeſſione del Trattatiſta, tre oſservazioni vi ſono a fare. 1. Ch' egli, dopo di avere nel Trattato *Dell' età de' Voti* ricuſato di riconoſcere come leggi canoniche i decreti del Tridentino inſeriti nelle Ordinanze, avendo poi parlato altrimenti, e col linguaggio comune de' Franceſi Cattolici intorno a un tal punto nel ſuo ultimo libro, diede così a divedere o di eſserſi implicitamente ritrattato, o di non eſsere ſtato nè pur egli per-

persuaso di ciò, che avea scritto contro i decreti del Concilio di Trento, e di averlo detto, strascinato dall'impegno, cavillando contro la sua propria coscienza, e impugnando la verità conosciuta. 2. Che s' ei con una tale o confessione che vogliam dire, o ritrattazione, non avesse mostrato nella sua ultima Opera di pensare intorno al Concilio di Trento così come pensano i Francesi Cattolici, certamente dal Trattato *Dell' età de' Voti*, e dalle *Riflessioni* altresì *intorno all'Editto &c.* non si sarebbe potuto riputarlo, sennonchè Ugonotto, sì perchè impegnato a sostenere il progetto delle professioni da non potersi fare prima de' 25. anni, inventato da' Calvinisti a fin di distruggere gli Ordini Regolari (1); e perchè a sostenerlo adduce ragioni appoggiate al dogma Calvinistico dell' inamissibilità della grazia (2); sì ancora perchè delle due opposte Ordinanze approva quella d' Orleans, frutto de' raggiri, e della soperchieria de' Calvinisti, e disapprova quella di Blois, parto dello zelo de' Cattolici, attribuendola a passioni di gelosia, e di partito (3); e sì finalmente perchè rigetta il Concilio di Trento come nè legittimo, nè canonico (4); che fu in somma un pensare, e un parlare perpetuamente in tai libri da vero Calvinista. 3. Che quantunque in virtù del passo anzidetto dell' ultima opera del Trattatista, la

 di

(1) Vedi sopra *p.20.*

(2) Sopra *p.31. di questo volume.*

(3) *Riflessioni intorno all' editto &c. p.26. ediz. di Napoli.*

(4) Sopra *p.66. e segg. di questo volume.*

di lui perſona ſi poſsa ſcuſare dalla nota di Calviniſmo, non poſsono però del beneficio di queſta diſcolpa godere i detti di lui due libri, e ſpecialmente il Trattato *Dell'età de' Voti*, che ora ſtiamo impugnando, ne' quali due libri il Calviniſmo, come abbiamo veduto, or trapela, e or compare a faccia ſcoperta; ed avere perciò avuto ragione il primo di lui impugnatore Anonimo di chiamare que' due libri una *nuova apparizione di Lutero, e di Calvino*. Ma delle tracce di Calviniſmo in queſto ſteſso Trattato ne vedremo più altre nel decorſo di queſta Analiſi.

Ed ecco non ſolo diſciolta, ma da capo a fondo, e in tutte le ſue parti annientata, e convinta di falſità, d'impoſtura, e di errore, la *principale riſpoſta* del Trattatiſta, per cui egli eraſi luſingato di far ſuſſiſtere, a fronte dell' autorità del Concilio di Trento, la vana conſeguenza, che paralogizzando avea tratta dalla ſua *Prima Propoſizione*. Del reſto quanto a' di lui Italiani editori non vi era nè pur biſogno di queſta confutazione, giacchè le cavillazioni, e le falſità di lui intorno all' accettazione in Francia dello ſteſso Concilio, non ſi potevano far giuocare in Italia, dove il Concilio di Trento fu univerſalmente, e ſenza eccezione pubblicato, e ricevuto. Quindi sì il Trattatiſta da un lato, che i di lui editori dall' altro, ſon coſtretti a riſtrignerſi alla ſola *prima*, e men principale di lui riſpoſta, che ci riſerbammo (1) a eſaminare in ultimo luogo, conſiſtente nell'

(1) *Pag.64. e ſeg. di queſto volume.*

nell' interpretazione della vera mente del Concilio.

XVI. Per ispiegar la qual mente del Concilio il Trattatista, tralle altre, è ricorso alla testimonianza dell'*Autore, che ci diede la Storia di esso Concilio* (1), il quale, ei dice, *ci fa sapere, che NON SENZA GRAVISSIMA DIFFICULTA' venne COMPORTATA questa brevità di tempo* (dei sedici anni) ; *che coloro, a' quali era stato imposto di stendere le dottrine, sospendevano le professioni sino a diciotto anni ; e che fu questo canone* (dei sedici anni) *fatto IN GRAZIA dello zelo DEI GENERALI di Ordini* (Regolari), *che il domandarono*. Ma chi è egli quest'*Autore, che ci diede la Storia del Concilio di Trento*, e che *ci fa sapere* tutte queste cose ? Due diversi Storici del Concilio mentovò pur egli medesimo il Trattatista nelle sue *Riflessioni intorno all' editto &c.* così scrivendo *pag.* 24. (2) *Raccontano FRA PAOLO, e 'l CARDINALE PALLAVICINO nelle loro STORIE* (del Concilio), *che fu questa materia* (delle professioni) *bilanciata* (nel Concilio) *fra tre diverse opinioni &c.* Or per qual misteriosa ragione qui poi nel Trattato *Dell' età de' Voti*, parlando della stessa materia, contenuta rispettivamente ne' medesimi passi di que' due autori, non ne mentova, che uno solo, e questo senza nè pur nominarlo, sicchè i lettori non capiscano, se di Fra Paolo sia il raccon-

(1) *Pag.* 30. *ediz. di Napoli, di Venezia p.* 43.
(2) *Ediz. di Nap.*

to, ovvero del Cardinale Pallavicini ? Tutta questa tanto studiata dissimulazione, vogliam noi credere, che non abbia il suo particolare motivo ? Poco vi vuole a capirlo: basta vedere come racconti un tal fatto Fra Paolo, e come il Pallavicini. Questi così scrive (1): *Erasi preparato di statuire, che la professìon regolare non potesse preceder l'anno diciottesimo; ma l' Arcivescovo di Braga, uomo perito del chiostro, fortemente disconfortò da questo pensiero; affermando, sperimentarsi, che mal frutto rendono le più volte in religione coloro, i quali non vi sono piantati dalla tenera età, e però immaculati ancora da' vizj del secolo. Meglio potersi ordinare, che il Noviziato si prolungasse a due anni; sì veramente, che fosse lecito il far professione l'anno decimo sesto. Un altro inconveniente prima di lui v'avea considerato l' Arcivescovo di Granata, che potendosi una fanciulla maritare di dodici anni, di poi se volesse rendersi religiosa avanti di consumare il matrimonio, al marito saria convenuto d'aspettare scompagnato sei anni senza potersi ammogliar con altra; non disciogliendosi un tal matrimonio se non per la professione. Onde a lui, e ad altri piaceva, che nulla in ciò s'alterasse il diritto comune, e traevano argomento sopra l'età del matrimonio carnale allo spirituale. Ma in fine si venne al narrato temperamento (de' sedici anni), parendo che prima dell' anno decimosesto mal possa una persona conoscere la malagevolezza, a cui sottoponsi per-*

(1) *Lib.* XXIV. *c.* VI. *n.* 2. *par.* III *p.* 817. *dell' edizione del* 1664.

perpetuamente nella vita del Chiostro; e che prendendo l'abito di quindici anni, sia tenera, e pura a sufficienza per esser formata dalla Regolare educazione.

Sentasi ora Fra Paolo (1). *Nel 15. capo era statuito, che la professione non si facesse innanzi 18. anni finiti, & il Novitiato durasse almeno due anni, in qualunque età il Novizio fosse entrato: a che tutti li Generali si opposero, dicendo, che non era giusto l' impedire l' ingresso della Religione a nissun capace di conoscer quello, che li voti regolari importano: che questa capacità era stata dalla Chiesa giudicata nel 16. anno in tempo che il mondo non era tanto svegliato; che ora più tosto conveniva abbassar, che inalzar l' età: la qual ragione anco adoperavano contra il biennio del Novitiato. In fine poichè s' attendeva à dar sodisfattione a tutti, deliberarono di sodisfar anco li Generali, & non innovar niente in questa parte.*

Tra questi due racconti passa; come ognun vede, questa notabilissima diversità, che, secondo il Pallavicini, il progetto de' diciotto anni proposto al Concilio, fu rigettato da' Padri per gl' inconvenienti rilevati in esso, specialmente dagli Arcivescovi di Braga, e di Granata; e fu perciò dal Concilio fissata l' età di sedici anni come un giusto mezzo tra l' immaturità del giudizio, e i pericoli della tardanza: laddove, secondo Fra Paolo, i Padri tutt' all' opposto non vi si ridussero per

(1) *Lib. VIII. p. 782. dell' ediz. di Londra di Marcantonio de Dominis.*

per giudizio loro, ma per l' opposizione de' Generali, nè col retto fine di provvedere con ciò alla riforma della Chiesa, ma perchè *s' attendeva a dar sodisfattione a tutti, onde deliberarono di sodisfar anco li Generali*, ch'è quello per l' appunto, che dice il Trattatista, che *non senza GRAVISSIMA DIFFICOLTA' venne COMPORTATA una tale brevità di tempo, e che fu questo canone fatto IN GRAZIA dello zelo DE' GENERALI di Ordini, che il domandarono*. Io non decido ancora chi de' due abbia scritto il vero, e chi il falso, se Fra Paolo copiato dal Trattatista, o il Cardinale Pallavicini, a cui egli si oppone; questo si vedrà tra poco dagli Atti del Concilio, e da' Voti de' Padri: domando soltanto, poichè que' due Storici erano in questo punto contrarj l' uno all' altro, con quale spirito, e con qual buona fede il Trattatista, che aveagli letti ambidue, dissimulò il racconto del Pallavicini, e si attaccò a quel di Fra Paolo? Vi ha egli, o vi può avere confronto ragionevole tra il Cardinale Pallavicini, e Fra Paolo, il quale F.Paolo,per dirlo colle parole del celebre M.Bossuet, assai più che Storico del Concilio di Trento, ne fu anzi il nemico dichiarato? *Frà-Paolo, qui n' est pas tant l' historien de ce Concile, que l'ennemi déclaré* (1). Oltre di che il Pallavicini avea pur mostrato perpetuamente in tutto il corso della sua Storia, e ne' lunghi ca-

ta-

(1) Bossuet *Histoire des Variations num.*CIX. *p.*352. *edition d'Argentine des Eglises Protestantes liv.* VII. [de Venise] *vol.*II.

taloghi degli *errori in fatto* asseriti da Fra Paolo , avea , dissi , mostrato , che il libro di costui era un impasto di falsità , e di spropositi : e in questo punto delle professioni avea citato il Diario del Paleotto (1) , quando al contrario l' impostore Fra Paolo non dava mallevadore alcuno della sua maligna asserzione . Come dunque , e con qual buona fede a occhj veggenti dissimulò il Trattatista il racconto documentato del primo , e afferrò il maligno , e arbitrario del secondo ? Perchè almeno non lo citò apertamente , ma cercò d' occultarlo sotto l' indicazione d' *Autore , che ci diede la Storia del Concilio* , indicazione ambigua , e che posta a sangue freddo in un libro d' uomo , che fa la figura di Cattolico , da chiunque legge senza sospetto d' inganno si prende piuttosto per citazione del Pallavicini , che dello screditato Fra Paolo ? E ha talmente affettato l' equivoco , che sino nella nota apposta a un tal passo , con nuova foggia di citazione , per meglio gabbare gl' incauti , ha citato il *libro finale della Storia di Trento* , citazione corrispon-den-

(1) E' vero, che il Pallavicini nel riferire i sentimenti degli Arcivescovi di Braga, e di Granata, ha presi alcuni abbagli, siccome appare da' voti loro inseriti negli Atti , che riporteremo tra poco : ma il Trattatista , che non aveva veduti gli Atti , nè avea letto altro , che il Pallavicini, e Fra Paolo, sarebbe stato obbligato per le ragioni esposte da noi nel testo , a seguitare il Pallavicini , e a diffidare almen di Fra Paolo, se avesse voluto procedere onoratamente, e con buona fede. Oltre di che gli abbagli presi dal Pallavicini non alterano la sustanza del fatto , come or ora si scorgerà nel confronto, che faremo del racconto tutto bugiardo di Fra Paolo cogli Atti del Concilio , e co' Voti de' Padri .

dente non meno al libro VIII. di Fra Paolo, che al XXIV. del Pallavicini, che sono rispettivamente i *finali*, o ultimi che vogliam dire, dell' una, e dell' altra Storia, invece di citare, com' era naturale, il libro VIII., il che avrebbe in alcuna maniera fatto capire, che s' indicava Fra Paolo, non già il Pallavicini, di cui il libro VIII. ognuno, che ne abbia un pò poco maneggiata la Storia, sa quanto sia lontano, e quanto anteriore alle ultime sessioni del Concilio, nelle quali si trattò della riforma de' Regolari. Ed egli è un saggio dello spirito Calvinistico, che regna in tutto questo libro del Trattatista, l' aver egli, dissimulando il racconto del Pallavicini, afferrato quello di Fra Paolo, Scrittore, come ognun sa, quanto applaudito da' Protestanti, perchè riconosciuto da essi favorevole alle massime loro, altrettanto per la stessa ragione screditato presso i Cattolici; talchè il pocanzi lodato Monsignor Bossuet (1) non ebbe dif-

(1) *Loc. cit.* „ Ils sçavent bien en „ leur conscience [les Protestans] que „ ce Frà-Paolo, qui faisoit semblent „ d' être des nôtres, n' étoit en effet „ qu' un Protestant habillé en moine. „ Personne ne le connôit mieux que „ M. Burnet qui nous le vante. Lui „ qui le donne dans son histoire de „ la Reformation pour un Auteur „ de nôtre parti, nous le fait voir „ dans un autre livre . . . comme „ un Protestant caché qui regardoit „ *la liturgie Anglicane comme son* „ *modéle*; qui à l' occasion des trou„ bles arrivez entre Paul V. & la „ République de Venise, ne travail„ loit qu' à porter cette République „ à *une entiére séparation*, *non seu*„ *lement de la Cour*, *mais encore* „ *de l'Eglise de Rome*; qui se croïoit „ *dans une Eglise corrompuë*, *& dans* „ *une communion idolâtre*, où il ne „ laissoit pas de demeurer: qui écou„ toit *les confessions*, *qui disoit la* „ *Mes-*

difficultà di chiamarlo *un Protestante vestito da Frate, il quale teneva per idolatrico il culto della Chiesa Cattolica; e sotto un capuccio nascondendo un cor Calvinistico, si adoprava sotto mano a screditare la Messa, ch' egli stesso diceva ogni giorno*: e chi si prese a dì nostri l' impegno di giustificare Fra Paolo, alla fine, come si può veder nell' infrapposta nota (1), non altro ha fatto, che con-

„ *Messe & adoucissoit les reproches* „ *de sa conscience en omettant une* „ *grande partie du canon, & en* „ *gardant le silence dans les parties* „ *de l' office qui étoient contre sa* „ *conscience*. Voilà ce qu'écrit M. Burnet dans la vie de Guillaume Bedell Evêque Protestant de Kilmore en Irlande: qui s' étoit trouvé „ à Venise dans le tems du demêlé, „ & à qui Fra Paolo avoit ouvert son „ cœur. Je n' ai pas besoin de parler des lettres de cet auteur toutes „ Protestantes..... Je ne parle à „ M. Burnet que de ce qu' il écrivoit lui-même pendant qu' il comptoit parmi nos auteurs Frà-Paolo „ Protestant sous un froc, qui disoit „ la Messe sans y croire, & qui demeuroit dans une Eglise dont le „ culte lui paroissoit une idolatrie. „ cx. Mais ce que je lui pardonne „ le moins, c' est ces images ingénieuses qu' il nous trace, à l' exemple de Frà-Paolo, & avec aussi „ peu de verité, des anciens dogmes „ de l' Eglise.... Il n' est pas juste „ que M. Burnet, sous le titre insinuant d' Historien, décide ainsi des „ antiquitez, ni que Frà-Paolo qu' il „ a imité, acquiére le droit de faire „ croire tout ce qu' il voudra de nôtre Religion, à cause que sous un „ froc il cachoit un cœur Calviniste, „ & qu' il travailloit sourdement à „ décréditer la Messe, qu' id disoit „ tous les jours „. Delle alterazioni, e dei troncamenti di questi passi del Bossuet, fatti nell' edizioni in lingua italiana della *Storia delle Variazioni*, a fine di sostenere il credito dello screditato Fra Paolo; ha già avvertito il pubblico l' Autote dell' opera „ Del diritto libero della Chiesa di „ acquistare, e di possedere beni temporali „ pubblicata l' anno 1769., *lib. II. par. I. nell' Introduzione p. 27. in not.* laonde tralascio di ripetere le medesime cose.

(1) Un certo Sig. Francesco Griselini, che s' intitola „ Veneziano della celebre Accademia dell' Istituto „ delle scienze di Bologna „ prima sotto il finto nome di Giusto Nave, e sot-

confermar egli stesso vieppiù la pessima opinione, che an-

e sotto la falsa data di Colonia l'anno 1752. con un piccolo libro in 8. che ha per titolo *Fra Paolo Sarpi giustificato*, indi alla scoperta nelle „ Memorie anedote spettanti alla vita &c. di Fra Paolo Servita „ [delle quali *Memorie* l'esemplare, ch'io ho alle mani, è della seconda edizione di Losana 1760.], a dispetto del giudizio comune fondato negli scritti medesimi di Fra Paolo, ha intrapreso di persuadere al mondo, essere colui stato Cattolicissimo uomo, e poco meno che un Santo da essere canonizzato: ma intanto i passi stessi di Fra Paolo, ch'ei reca a giustificarlo, ne ingrossano anzi il processo, e ne aggravan le accuse. Io avrei volontieri lasciato di far menzione di un tale apologista, e delle vane di lui apologie. Dacchè però egli, per aver il Padre de la Mare Genovese Missionario nella sua *Filosofia degl'increduli* ripetute le censure del Bossuet contro F.Paolo, se gli è avventato contra con un libriccino intitolato con grande animosità „ Le sciocche, e maligne imposture già messe fuori per denigrare l'illustre memoria di Fra Paolo Sarpi Servita nuovamente riprodotte dal P.M. D. M. „ rinfacciandogli di avere o ignorate, o dissimulate le ragioni, ch'egli reputa concludentissime, da lui ne' suddetti Opuscoli addotte in discolpa di Fra Paolo; a fine di togliergli ogni occasione di fare anco a me lo stesso rimprovero, sono costretto a rendergli ragione, perchè, non ostanti le sue apologie, io persista nel primiero pessimo concetto del di lui Eroe: e lo farò, per essere più breve, su gli stessi di lui libri apologetici.

Osserva egli nel suo *Fra Paolo giustific. pag.16.*, tre essere i fonti, onde si traggon principalmente le accuse fatte al Sarpi: 1. La di lui Storia del Concilio di Trento. 2. Ciò, che di lui scrive M. Burnet nella vita di Bedell. 3. Le lettere di esso Fra Paolo stampate, colla falsa data di Verona, in Ginevra nel 1673. E in fatti questi sono per l'appunto i fonti, che accenna espressamente il Bossuet.

Cominciamo dal primo. Dice il Bossuet, che del Concilio di Trento fu Fra Paolo non già lo Storico, qual s'infinse, ma un nemico dichiarato. E in fatti tutta quella *Storia*, assai più che Storia, è anzi una perpetua irreligiosissima satira contro la Santa Sede, i Papi, e le determinazioni del Concilio, tanto più maligna, quanto più artificiosamente lavorata: laonde l'apostata Marcantonio de Dominis, che la pubblicò in Londra, nella sua Dedicatoria al Capo della Setta Anglica-

antecedentemente vi era di colui; così appunto, come fuc-

cana, ch'ei chiama „ vero Difenso„ re della vera Fede Cattolica „ si fa pregio di averla messa alle stampe, come un trionfo de' Protestanti contro la Chiesa Cattolica. Or che ne dice il Sig. Griselini? Confessa egli pure (*Fr. Paol. giustif. pag.* 30.) esservi in quella Storia sparse „ quà, „ e là (*cose tali da dar*) risalto alle „ pretese ragioni degli Eretici; e „ piccole parolette poste a nicchio, „ (*che fanno*) comparire l'animo del„ lo Scrittore, piuttosto agli Ereti„ ci, che alla Cattolica Religione in„ clinato.„ Soggiunge pure *ivi*, contener ella cose atte „ a incontrare il „ genio degli Eretici, e a far credere „ lo Scrittore tinto della medesima „ pece: e tratti di penna (*tali da*) „ farlo credere fautore degli Ereti„ ci „ ivi *pag.* 35. Ma se è così: dunque non si aggrava punto Fr. Paolo, ma se gli fa la giustizia, che merita, chiamandolo finto Cattolico, e vero nemico del Concilio. No, soggiugne il Griselini. Ma perchè no? Perchè, ei risponde, quella Storia non la stampò il Sarpi, ma l'apostata de Dominis. Se il de Dominis siccome la stampò, così l'avesse anche scritta, noi saremmo daccordo: ma avendola scritta Fr. Paolo, che non ardì di pubblicarla, e e il de Dominis avendola pubblicata, la conseguenza, che ne viene, si è questa, che ebbero color Protestante ambidue, l'editore a visiera alzata, l'autore copertamente, ch'è quello per l'appunto, che di lui dice il Bossuet. Ma quelle „ parolet„ te poste a nicchio, *quei* tratti di „ penna &c. „ ripiglia il Griselini ne' luoghi citati, non sono di Fr. Paolo, ma dell'editore de Dominis, che ve le inserì del suo. Dovrei rispondergli, che non aggiunte, nè cose intruse, ma l'impasto stesso di quella Storia da capo a fondo tutto è velenoso; nondimeno, poichè mi sono impegnato a trattare con lui *ad hominem*, mi dica egli, onde consti, avere il de Dominis alterato con aggiunte, e con interpolazioni il testo del Sarpi? Ei vi ha messo di suo il titolo, ch'è scandaloso, e la dedica, *ivi pag.* 24. Sì; ma qui non parliamo di titolo, nè di dedica, il qual titolo, e la qual dedica si leggono nella sola prima edizione di Londra, e sono stati omessi nelle posteriori edizioni; parliam bensì del testo della Storia, che leggesi uniformemente sì nella edizione del de Dominis, come in tutte le edizioni seguenti: nel qual testo della Storia, come ci proverà il Griselini, che il de Dominis abbia poste le mani? Gli Eretici tutti, ei dice *pag.* 30., sono stati soliti di depravare le opere altrui. Rispondo, che

succede a chiunque rivolge, e maneggia cose lezzose, le che nè tutti, nè sempre; e gli esempj di alcuni non sono una idonea prova del fatto altrui. E poi allora gli Eretici alterano, nè alterano solamente, ma sopprimono altresì gli altrui scritti, quando questi non sono conformi a' loro errori; quegli scritti però, che fan per essi, ben lungi dal sopprimergli, o alterarli, li producono anzi tali quali, e ne fanno pompa. Resta dunque al Sig. Grifelini di provare, che alla Storia di Fra Paolo abbia fatte il de Dominis interpolazioni, e aggiunte; e che non anzi perciò abbiala appunto pubblicata, perchè ella conteneva quelle „ parolette poste a nicchio (*dall'autore*) per dar „ risalto alle prerese ragioni degli „ Eretici „ e per favorirli. Ora aspettando ch'egli ce lo provi, domando io: allorchè uscì a luce dai torchj di Londra quella Storia, il Sarpi, vedendola resa pubblica, la riconobbe egli stesso, o non la riconobbe per sua? „ Sua, tale, e quale, non la riconobbe già Fra Paolo „ risponde francamente il Signor Grifelini *ivi pag.* 24. Ma onde lo prova? Perchè, ei dice „ di „ tale pubblicazione Fra Paolo si risentì, e si afflisse: „ e ne dà per testimonio Cesare Aquilinio scrivente così: „ De hac re [*cioè*, avverte il Grifelini stesso, *della stampata sua Storia*] „ Auctor adhuc vivens „ FERTUR satis doluisse, & questum esse adversus M. Antonium „ de Dominis „. Lasciamo, che Cesare Aquilinio non è buon Autore da citarsi in questa materia (come non lo è neppure Trajano Boccalini, che il nostro bravo Apologista ha sempre in bocca) e lasciamo pur anco, che l'Aquilinio non afferma, ma riferisce semplicemente ciò, che a suo tempo dicevasi, *fertur*: ci si dica, di che „ si dolse, e si afflisse „ Fra Paolo? Forse, che fosse stata interpolata con aggiunte straniere la sua Storia? Questo non lo dice l'Aquilinio, nè ardisce di dirlo neppure il Grifelini, benchè abbia voluto darlo ad intendere. Al contrario Fra Paolo medesimo (e il Sig. Grifelini è quegli, che ce lo racconta *Memor. anedote pag.* 295.) „ interrogato „ dal Principe di Condè sul particolare della Storia del Concilio „ Tridentino, si contentò rispondergli „ soltanto, che a Roma ben sapeasi „ chi aveala scritta „: la qual breve risposta significa assai più di quello, che al Sig. Grifelini facea di mestieri per poter dire, che „ sua, tale, „ quale non la riconobbe Fra Paolo „. Si dolse questi (e lo esprime esattissimamente, sebbene contraddicendosi, il Signor Grifelini) „ della STAMPATA SUA Storia „ cioè,

le quali per lo stesso maneggiarsi tanto più fanno senti-

cioè, che quella Storia, che realmente era *SUA*, *tale quale*, contro la sua intenzione fosse stata *stampata*: ed ebbe ragion di dolersene, perchè la pubblicazione di essa gli toglieva dal viso la maschera, e facealo comparire in pubblico quel, ch'egli volea essere di nascosto; nè al di lui giuoco tornava bene, che una tale Storia da lui non comunicata, se non nascostamente, e ad uomini della specie di Marcantonio de Dominis, si divolgasse, e da'Cattolici si risapesse esser sua. Nondimeno non ardì egli mai di lagnarsi, come sarebbe stato naturale, anzi nè pur di far un cenno, che gli fosse stata interpolata; che anzi con eroica pazienza soffrì di esserne tenuto interamente per autore, e con pari modestia accolse gli applausi, che incontanente dagli Eretici gliene vennero fatti da ogni banda. Io mi sono dilungato fin qui solo per far conoscere le inconseguenze, e i paralogismi dall'apologista, il quale sembra aver contratta una irreconciliabile inimicizia colla logica; onde prese già motivo un letterato di bello spirito di scrivere contro le di lui *Memorie anedote* il *Sermone parenetico dell'Impudenza letteraria*, provandogli in primo luogo, ch'ei non sa pensare; poichè non conclude mai nulla, e le sue dicerie fanno a calci le une colle altre. Ormai però, lasciando le speculazioni, venghiamo ai monumenti, e alle prove di fatto. La Storia del Concilio di Trento di Fra Paolo Sarpi dell'edizione di Londra „ dà risalto alle pretese ragioni „ degli Eretici; vi comparisce l'ani„ mo dello Scrittore più agli Ere„ tici, che alla Cattolica Religione, „ inclinato; e fa credere lo Scritto„ re fautor degli Eretici, e tinto „ della medesima pece„: e tutte queste cose riconosce, e confessa, come abbiamo veduto, il Sig. Francesco Griselini. Ora di questa medesima Storia l'originale dell'Autore, o sia „ L'AUTOGRAFO, che scoperto, „ non ha molt'anni, fu poi da per„ sone assai illuminate riconosciuto „ per tale *senza eccezione alcuna*, „ CAMMINA ONNINAMENTE „ DACCORDO COLLA STAMPA „ DI LONDRA „: e questa notizia pure ce la fornisce nelle *Memor. aned. pag.* 284. *e* 285. il Sig. Francesco Griselini, citandone i migliori, e più idonei testimonj, che si possan bramare, cioè il P. Buonfiglio Capra Servita „ curioso indagatore, e rac„ coglitore di quanto si appartiene „ al Sarpi „ e il celebre Sig. Marco Foscarini Autore della Storia della Letteratura Veneziana. Dunque queste *Memorie Anedote* del Signor Francesco Griselini provano, che

re l'impurità, e lezzo loro. Nè sono già soli gli Scrittori

che Fra Paolo nel suo *autografo* della Storia del Concilio, che *cammina* ONNINAMENTE *daccordo* colla edizione di Londra „ dà risalto alle „ pretese ragioni degli Eretici; che vi „ mostra un animo piuttosto agli Ere- „ tici, che alla Cattolica Religione, inclinato; e che vi comparisce fautore degli Eretici, e tinto della medesima pece „. Dunque a torto il Sig. Francesco Griselini si lamenta del Bossuet, dell'Arcivescovo d'Ambrun, del Padre de la Mare, e degli altri, i quali hanno detto, e dicono, che, per conto della Storia del Concilio, Fra Paolo ha più dell'Eretico, che del Cattolico; poichè egli stesso non tanto coll'insussistenza de' suoi apologetici raziocinj, quanto co i monumenti positivi, che allega, ci conferma necessariamente in una tale opinione, e concetto del Sarpi.

Passiamo al secondo fonte. Sulle memorie di Bedell Protestante Inglese, il quale aveva dimorato alcun tempo in Venezia in compagnia dell' Ambasciator d'Inghilterra Wotton, di cui era Capellano, scrive nella Vita dello stesso Bedell il Burnet, che a lui avea Fra Paolo confidenzialmente aperto il suo cuore, e confessatogli, ch'ei riputava idolatrico il culto della Chiesa Romana, e che perciò nel canone della Messa, e nell'uffizio divino ometteva quelle preghiere, ch'ei teneva per idolatriche; aggiugnendo, che in tempo de' disturbi accaduti sotto il Pontificato di Paolo V. tra la Santa Sede, e la Repubblica di Venezia, esso Fra Paolo si era adoprato a separare interamente, se gli veniva fatto, la stessa Repubblica non solo dalla corte di Roma, ma ben anco dalla Chiesa Romana [vedasi sopra la *nota* della *p.*140. e *seg.*]. Il Sig. Griselini sì nel suo *Fr. P. Giustif.* dalla pag.59. fino alla 68., e sì nelle *Memorie* dalla p.130. alla 148. si lusinga di avere evidentemente convinto d'impostura un tale racconto, sicchè soltanto possa farsi questione, se l'impostura debba attribuirsi a Bedell, ovvero a Burnet. Una nota inserita di passaggio, come questa mia, non dà nè luogo, nè tempo per vagliare minutamente ogni cosa: oltre di che alcuni degli argumenti del Sig. Griselini sono fondati sul confronto delle date di certi libercoli Inglesi, che io non ho, e alcuni de' quali sono, come il Griselini stesso ci avverte, rarissimi, laonde non posso verificarne le date, nè scoprire, se alla prima stampa di essi, ovvero a posteriori edizioni appartengano le accennate dal nostro Apologista, nè fare su' libri stessi le altre osservazioni, che sarebbe duopo. Per la qual cosa solo mi contenterò di far osservare al Sig. Griselini alcune gravissime eccezioni, alle

tori di mente sana a riconoscere in Fra Paolo un uomo,

alle quali è esposta anco questa seconda capital parte della sua apologia. Fra Paolo, ei dice *Memor. p.*142., [e questo è il principale di lui argumento] non potè aver trattato confidenzialmente col Bedeil, essendo per legge della Repubblica di Venezia severamente vietato a' pubblici Consultori di Stato di avere la minima corrispondenza sia co'Ministri delle Corti straniere, sia co' loro domestici. Ma un tal argumento prova bensì, che Fra Paolo avrebbe dovuto astenersi dal trattar col Bedell; ma non prova, ch'egli abbia fatto il suo dovere, e che si sia effettivamente astenuto di trattarlo. Io mi persuado, che le leggi della Repubblica vietanti a' Consultori ogni corrispondenza co' Ministri de' Principi esteri, e co' loro domestici, molto più la vietino loro co' Principi stessi, e co' loro intimi confidenti. Or sentasi, come ad Isacco Casaubono intimo confidente del Re d' Inghilterra scrisse il Sarpi, e come per mezzo di esso cercò d'insinuarsi nella grazia di quel Sovrano [il testo latino della lettera ce lo mette sotto gli occhj l'apologista *Memor. p.*255., noi lo traduciamo letteralmente in italiano]: „ Che voi „ godiate la grazia di cotesto sapien- „ tissimo Re, io di cuore me ne ral- „ legro con voi. In lui con raro „ esempio sono accoppiate le virtù „ del Principe con quelle dell'uomo. „ Egli è il modello dei Re, sul qual „ modello nessuno per avventura ne „ fu formato ne' secoli trapassati. Se „ io fossi fatto degno della di lui „ protezione, stimerei, che nulla più „ mi mancasse per esser felice in que- „ sto mondo „. E qui osservisi di passaggio, che questo *Re sapientissimo*, questo *modello dei Re*, di cui un altro simile non vi era mai stato, questo sacrario *delle virtù di Principe, e d' uomo*, era Jacopo I., il quale essendosi per alcun tempo finto Cattolico, assicurato poi che si vide sul trono, si scoprì acerrimo nemico della Religione Cattolica; e già da circa quattr' anni prima, che tali elogj di lui facesse Fra Paolo, avea egli inviata a'Principi Cattolici la famosa sua Apologìa ripiena di eresìe, la qual perciò i detti Principi Cattolici altri ricusarono di ricevere, altri ricevutala e fattala esaminare, la riprovarono, e altri la fecero consegnar alle fiamme; e Fra Paolo stesso avea confessato [Grisel. *Memor. p.*140.] ch'ella rovinava da' fondamenti la Fede Cattolica: al qual medesimo Jacopo I. dedicò poi il de Dominis la Storia del Concilio del Sarpi; e il quale, oltre l' odio suo contro il Cattolicismo, e i Cattolici, fu anche uomo avaro, e di piccolissimo animo, che certamente non so-

che pensò, e scrisse da Protestante; sino l' apostata Cou-

no virtù nè di Principe, nè di uomo. Sentasi adesso la risposta altresì, che all' insinuantissimo complimento di Fra Paolo per mezzo dello stesso Casaubono fece fare quel Re fior di virtù [*ivi*]: „ Il Re fa gran conto di „ voi . . . . Avendogli io poste sott' „ occhio le ultime parole della vostra lettera: *Se io fossi fatto degno della sua protezione &c.*, mi „ ordinò subito di farvi, secondo l'affetto suo verso di voi, le più ample esibizioni. Brama egli, che „ voi proseguiate ad essere tra' vostri, „ come siete stato finora, qual fiaccola luminosa, che li guidi alla „ virtù „ [faccia un pò di riflessione il lettore su queste parole, e ne pesi in bocca di Jacopo I., e nella penna del Casaubono il vero senso] „ ma „ se accadesse alcuna cosa sinistra, „ egli vi fa sapere, che nella magnificentissima di lui Città [Londra] „ vi è preparato il ricovero; e che „ intanto egli ha scritto al suo Ambasciatore costì [in Venezia], che „ vi assista in tutto „. Ora Fra Paolo, il quale con una cotanto vile, e strabocchevole adulazione, e con tanta premura cercò la protezione di quel Sovrano straniero, e tale Sovrano, nè dal procacciarsela lo ritenne lo scrupolo di non trasgredire le leggi della Republica, avendo ben saputo trovar la maniera d' insinuarsi nascostamente presso di lui per mezzo del Casaubono, assente, e per lettera; vorrem noi poscia credere al Signor Griselini, che abbia egli avuto scrupolo, o non abbia saputo trovar la maniera d' intendersela secretamente col Wotton, che aveva dal Re la commissione di assisterlo, e col di lui Capellano Bedell, presenti ivi in Venezia? Del resto il Sig. Griselini per ismentir i racconti del Bedell ha un bel recarci, in pruova dell' animo cattolico di Fra Paolo, i sentimenti cattolici espressi nelle di lui lettere al Gillot, e al Lescasserio [*Memor. p.*130. *e* 140.], i quali due soggetti l' apologista medesimo ci fa sapere [*P. F. giustif. p.*86. *e seg.*], che dal Sarpi erano tenuti per Cattolici; come se l' accusa fatta al Sarpi non fosse questa appunto di essersi finto Cattolico presso i Cattolici, mentre a' Protestanti si facea conoscere per vero Protestante. Era dunque d' uopo al Sig. Griselini tra tanti passi, e squarci di lettere di esso Sarpi, recarne alcuno, dove scrivendo egli a qualche Protestante, avesse confessato il Primato del Papa, o alcun altro de' dogmi Cattolici opposti al Protestantismo; e allora sì avrebbe concludentemente provato, avere il Sarpi nudriti in cuore sentimenti cattolici. Ma di questa specie, tra tanti anecdoti del Sarpi, e tra tante cose edi-

Courayer, e il supposto Giustino Febronio gli hanno

K 3 fatto

edite, quante egli accenna, non ce ne addita nè pur un solo. Lascio, per non dilungarmi, esservi molto di che ridire su quella stessa lettera al Lescasserio [*Memor. p.*141.], nella quale dopo aver detto il Sarpi, che l'Apologìa del Re Jacopo sconvolgeva le fondamenta della fede, nondimeno soggiugne„: Io stimo avere il „ Re operato prudentemente, perchè „ così per avventura richiedevano i „ di lui interessi, e così convenivagli trattar co' suoi sudditi „ sentimento non solo ereticale, ma empio; sopra il quale, e sopra il restante del contesto se il Signor Griselini avesse fatto un pò di riflessione, avrebbe potuto avvedersi, che le seguenti espressioni cattoliche della lettera esprimono piuttosto i sentimenti de' paesi Cattolici, relativamente ai quali parla ivi il Sarpi dell'esito di quella Apologia, di quello che i sentimenti proprj dello stesso Sarpi, il quale la condotta contraria del Re Jacopo riputava degna non pur di scusa, ma della lode di prudente. Più insussistente degli accennati è quell' altro argumento del Griselini [*Memor. p.*144. *e segg.*], preso da un passo di Bedell, dove vantandosi questi di aver conosciuto in Italia Fra Paolo, lo dice colle stesse parole, colle quali avealo detto di se *pochi* anni prima il de. Dominis nell' anzidetta dedicatoria al Re d' Inghilterra, colla sola differenza, che questi l' aveva scritto in lingua italiana, e quegli poi lo ripetè in latino: onde l' apologista inferisce, essere stato dunque il Bedell un plagiario, e perciò un impostore. Ma qual difficultà vi ha egli mai a capire, che, avendo realmente trattato con Fra Paolo sì l' apostata de Dominis, e sì il Protestante Bedell, il carattere di lui adattato al genio, e all' umore di entrambi, e che ambidue aveano ravvisato in lui conversando con esso, siccome avealo espresso in italiano il primo, così il secondo, sembrandogli ben espresso, l' abbia ripetuto in latino? Troppi plagiarj, e troppi impostori ci troverà il Sig. Griselini, se tutte le cose dette da uno Scrittore coll' espressioni di altro Scrittor anteriore, e ad imitazione di esso, si dovranno noverare tra le imposture. Dovea il Sig. Griselini provare, e provar concludentemente, che il Bedell non avesse avuto mai che far con Fra Paolo, e allora sì avrebbe potuto accusarlo di plagio, e d' impostura per conto di quelle espressioni: laddove il pretendere di rifiutare come falso il fatto, perchè espresso dal Bedell a imitazion del de Dominis, non è buona critica, nè buona logica. Bastino queste poche osservazioni sugli argumenti dell' apologista,

fatto lo stesso carattere: de' quali il primo avendo intra-

sta, per giudicare se sieno essi sufficienti a smentire Bedell, che di se stesso racconta di aver confidenzialmente conversato con Fra Paolo, e averlo inteso dire ciò, che si riferì di sopra. Io intanto per chiusa delle mie osservazioni ricorderò al Signor Grifelini il passo da lui medesimo nella *nota* 33. *p.*116. delle *Memorie* recato, e ugualmente, che gli altri testè addotti, da lui pure riconosciuto per genuino, e sincero, dell'Ambasciator Inglese Wotton, di cui era Capellano, come dicemmo, il Bedell; lasciando a' lettori il considerare, se sembri, ò nò, aver un tal passo alcuna correlazione a corrispondenza che abbiano coloro avuta col Sarpi, e al racconto di macchinata separazione dalla Chiesa di Roma. Eccolo. „ Il gran Fra Paolo „ [così scriveva da Venezia il Wotton al Casaubono a Londra] „ è stato mandato da Dio, qual fortissimo atle„ ta, per fare una grande impresa, „ in un tempo, in cui ve n'era ne„ cessità „. Al quale annuncio facendo eco l'istesso Casaubono, bramava di vivere tanto da vedere condotta a fine la grand'impresa: vedi Grifelini *Memor. pag.* 116. *e segg. not.*33. e 34.

Resta a dire delle lettere del Sarpi stampate in Ginevra. „ Quando „ queste lettere sieno sue [così l'Apologista nel *F. P. giustif. pag.* 69.] „ convien dirlo non solo un vero „ Protestante, ma un ingrato anco„ ra, un fellone, un traditore .... „ Oltre che in queste lettere ad „ ogni passo vi si scorge evidentis„ sima la passione dello Scrittore per „ l'eresia nell'ardente desiderio, che „ vi traluce, di vederla prospera„ mente dilatata; altro non vi si „ legge, che rivelazioni de' più gra„ vi segreti affari de' Magistrati, e „ consiglj della Repubblica; e que„ sta frequentemente accusata di de„ bolezza nelle sue intraprese, e de„ liberazioni „. Della qual cosa nessuno si maraviglierà, il quale rifletta, non potersi ripromettere i Principi fedeltà da que' sudditi, e ministri, i quali non la serbano a Dio, e alla vera Religione: l'esempio appunto de' Protestanti, specialmente in Inghilterra, e in Francia, fece scorgere fino da' loro principj, esser eglino soliti di sacrificare agl' interessi della setta i più stretti doveri verso del Principe. Per esimere Fra Paolo da questa doppia taccia di Protestantismo, e di slealtà, che troppo chiaramente risulta da quelle lettere, si sono impegnati i di lui difensori a sostenere, che esse, quantunque in gran parte scritte da Fra Paolo, sieno nondimeno interpolate. Ma gli argumenti, che a provare l'interpola-

la-

traprefo di riftampare la di lui Storia del Concilio, nella

lazione essi adducono, altri non provan nulla, e altri provano anzi, ch'elle non fieno interpolate altrimenti; e va a finire questa interpolazion delle lettere pressocchè nella stessa guisa, che l'interpolazion della Storia del Concilio di Trento, di cui si è detto di sopra. Nel *Fr. Paol. giustif.* per concludere, che fieno intrusi que' passi delle lettere Ginevrine, ne' quali si parla con discredito del Senato di Venezia, recati *ivi p.70.*, ecco il bell'argumento, che adduce l'apologista. Contrappone egli ad essi *p.84.* il passo d'una lettera dello stesso Fra Paolo riconosciuta da lui per genuina, in cui facendosi confronto tra il Parlamento di Parigi scelto da tutto un vasto Regno, e il Senato di Venezia composto di soggetti scelti tra un piccolo numero di nobili, si viene così a deprimere l'estimazione di questo Senato come formato più dal caso, e dalla necessità, che a scelta; e come se ciò fosse stato poco, vi si soggiugne spiatellatamente, che, quantunque tra' Senatori vi fossero alcuni pochi, *nonnulli*, forniti d'ingegno, e di sapere, nondimeno al loro piccolo numero prevaleva nelle deliberazioni la maggior parte, cioè quella, in cui non vi era nè dottrina, nè ingegno. Ecco il passo fedelmente tradotto dal latino: „ Per ciò, „ che concerne il Senato di Venezia, non vi crediate, ch'esso, come quel di Parigi, venga scelto da un gran Regno; ma bensì dal ristretto numero di questa nobiltà. Vi sono per verità in esso alcuni di eccellente ingegno, ed erudizione, ma la maggior parte prevale alla migliore, eccetto che ove trattisi di libertà, poichè allora tutti hanno giudizio „. Non è egli questo un bell'onore, che facea Fra Paolo al suo Principe presso il Lescasserio, cioè presso uno straniere, a cui scriveva in tal guisa? Eppure l'apologista vuole, che questo passo medesimo sia una pruova per dover credere interpolate quelle lettere Ginevrine, ove si parli con poco rispetto del Veneto Senato. Ma sentasi anche quest'altro passo, recato pur *ivi* dall'apologista allo stess'uopo: „ In questa Repubblica „ (di Venezia) è costume, che il „ governo si commetta a' vecchi; e „ tale rispetto verso di essi hanno i „ giovani, che nessuno vuol essere „ anteposto ad un vecchio benchè „ ignorante. Sperasi, che tra pochi „ anni, morti che saranno certuni, „ le cose fieno per pigliar miglior „ piega „. Sul qual passo più riflessioni vi sarebbono a fare: io l'ho recato solo in conferma del rispetto, e della riserva, con cui scriveva del

Vita di esso Fra Paolo, che vi ha premessa, dopo aver fatti

suo Principe allo stesso Lescasserio Francese il fedele, e circospetto Consultore Fra Paolo in una lettera pure riconosciuta per sincera dall' apologista; a cui giudizio questo stesso passo è un' altra pruova dell' interpolazione delle lettere stampate in Ginevra, perchè in esse si parla con poco rispetto della Repubblica Veneta. Per non abusarmi della sofferenza de' miei lettori con più allungar questa nota, ometto di far il confronto delle lettere Ginevrine colle riconosciute dal Grifelini per sincere, sull' affare della Badìa della Vangadizza, ch' è un altro degli argumenti del *Fr. P. giustif. p.69. e seg. e p.84.*, contentandomi di accennare, che i segreti, e i consigli della Repubblica intorno a un tal affare sono svelati non meno nei passi delle une, che in quegli delle altre, ivi recati; e che, quanto a' sentimenti, la incoerenza, che tra le une, e le altre ha creduto di trovarvi l' apologista, facilmente svanisce col solamente coordinarne le date *ivi* accennate, e combinarle insieme. Dal *Fr. P. giustif.* passiamo alle *Memorie anedote*, dove il Sig. Grifelini in una lunga nota *p.222. e segg.*, a convincere d' interpolazione l' edizion di Ginevra, rammenta principalmente, essere stato costume di Fra Paolo di scrivere a' suoi corrispondenti oltramontani non in lingua italiana, come porta quella edizione, ma bensì in latino; e aggiugne, che nelle stesse lettere italiane di Ginevra si trovano ad ogni passo de' franzesismi, alieni sì dalla lingua italiana, e sì dallo stile usato di Fra Paolo. Ma questa difficultà l' ha sciolta benissimo *ivi* il medesimo Sig. Grifelini, avendo osservato, non esservi ostacolo alcuno a capire „ che Fra Paolo avesse scritto in la„ tino al Groslot; che altri poi avesf„ se tradotte queste lettere in Fran„ cese; e che finalmente state fos„ sero le medesime voltate in ita„ liano da qualche Francese poco in„ tendente del volgar nostro „. E in fatti egli stesso poco dopo nella medesima nota *p.223.* ci avvisa, che la lettera italiana, penultima tra le Ginevrine, trovasi anche nel codice delle lettere sincere del Sarpi, e che vi è notato sopra, esser ella tradotta da un testo Inglese; onde siegue, che quella lettera, in qualunque lingua sia ella stata originalmente scritta dal Sarpi, fu poi tradotta in Inglese, e finalmente in quella lingua, con cui trovasi inserita nel codice delle riconosciute dall'apologista stesso per genuine. [Tal era l'applauso, con cui oltre i monti, dove inondavano i Protestanti, si accoglievan le lettere di Fra Paolo, che si traducevano in Inglese, in Francese &c., onde

fatti tutti i possibili sforzi per liberarlo dalla macchia di Pro-

onde tutti anche ignoranti ne potessero godere, finchè finalmente i Protestanti medesimi fecero ad esse l'onor di pubblicarle colla stampa]. Per altro una tale giustissima osservazione del Sig. Griselini, la quale ha tutta la forza non per impugnare, ma per difendere l'italiana edizione di Ginevra, non impedisce, che alcune delle lettere in essa contenute possano essere anco state originalmente scritte da Fr. Paolo in italiano, e senz'altra traduzione stampate colle altre; poichè il costume di Fra Paolo di scrivere in latino agli Oltramontani, che comunemente non sanno l' italiano, non toglie, che a taluni di essi, i quali possedessero la lingua italiana, in questa appunto ei scrivesse. Anzi, poichè in una lettera latina recata come sincera dal Signor Griselini *Memorie pag.*340. *nota* 86., scritta al suddetto Lescasserio Franzese, il Sarpi, invece di *Franciscanis*, scrive con franzesismo *Cordigeris*, si rende probabile, che, anche scrivendo in lingua italiana, adattasse egli con somiglianti franzesismi lo stile ai suoi corrispondenti di colà, de' quali franzesismi non facea, nè dovea far uso ne' suoi libri scritti per esser letti in Italia. Nondimeno il Sig. Griselini, dopo averci fornita la notizia delle molte versioni delle lettere Sarpiane in varie lingue, onde siegue, non ostar punto nè la lingua italiana, nè i franzesismi della edizion Ginevrina alla genuinità di quelle lettere, soggiugne nell' anzidetta *nota pag.*222., che chi le tradusse in italiano, dovette „ per fini particolari „ introdurre in esse de' sentimenti, „ per cui il pubblico sospettar do„ vesse, che Fra Paolo fosse favo„ revole al partito de' Protestanti „. Ma questo è ciò, che a lui incombe di provare, che tali sentimenti favorevoli a' Protestanti sieno stati intrusi da mano interpolatrice, e non anzi scritti originalmente dal Sarpi. „ Questi sentimenti (ei soggiu„ gne) incastrati, manifestamente „ si distinguono dal rimanente; ed „ il leggitore non ha altro che scor„ rerle per rilevarli facilissimamente: „ Veggasi il libro intitolato Fra Pao„ lo giustif. &c. „ Io ho *scorse* quelle lettere, e vi ho ben trovate a ogni passo delle scorrezioni, e degli errori grossolani di stampa, i quali mostrano chiaramente, che l'editore sapeva poco, o nulla d'italiano, e che perciò non era atto a far edizioni di libri italiani: ma l'*incastro* di sentimenti intrusi, ch'è il punto della nostra controversia, io non ve gli ho *rilevati* altrimenti; nè il Signor Griselini esigerà da me, che a un suo detto ancorchè franco io abbia a credere più, che a me stesso, e

alla

Protestante, si trova obbligato a confessar, suo malgra-

alla mia propria esperienza. Ho letto pure il *Fra Paolo giustif. dalla pag.73. fin' al* 85. da lui indicate, e ho veduto, che di tanti pretesi *incastri* spacciati così in generale, non se ne accenna individualmente, se non che uno solo *pag.75.*, e questo non già *incastro di sentimento*, ma sgarrone mostruoso di una parola, che guasta sì il senso di tutto il periodo, ma non ha che fare poco, nè punto co i sentimenti favorevoli a' Protestanti, e perciò non è una pruova degli *incastri*, che si pretendono: dei quali l'apologista giustificatore non avendone potuto nelle lettere mostrar nè pur uno determinatamente, è andato a ripescarne uno [*ivi pag.*74.] nell'edizione del Trattato di Fra Paolo de' Benefizj, dall' interpolazione del qual Trattato non seguirebbe altrimenti essere interpolate anco le lettere, quantunque quella fosse stata una interpolazione fatta ad arte, e non piuttosto, come il Griselini stesso osserva *Memor. pag.*206. *not.*27., una nota marginale intrusa nel testo per errore o dei copisti, o dello stampatore. Ma venghiamo ormai alle corte, e finiamola. Per convincere interpolate le lettere Ginevrine, non vi vogliono ciarle, ma prove. Di quelle lettere una, cioè la penultima, trovasi nel codice delle riconosciute per sincere, come dicemmo pocanzi, e ce ne avvisa egli stesso il Sig. Griselini. Or bene: combina ella una tal copia sincera con quella dell' edizion di Ginevra, o no? Risponde il Signor Griselini *Memor. p.*223. *not.*56., che nell' edizione di Ginevra quella lettera „ sta mutata non solo di lingua, ma ancora col falso indirizzo al Gillot „ laddove nel codice delle genuine ella è latina, e indirizzata a Francesco Ottomano. Sia pur indirizzata a chi si voglia, e scritta in qualsivoglia lingua, ciò poco importa: ne' sentimenti convien ella, o non conviene la sincera colla stampata? Qui il Sig. Griselini se la passa con grandissima disinvoltura, senza mostrarci incastro, nè interpolazione veruna. Ma se di quella lettera, di cui avete copia genuina, non ci provate interpolazioni, nè incastri; avrem noi ad essere così buoni da creder, che vi sieno nelle altre, e crederlo solamente perchè così voi ve lo siete immaginato? Nè si creda già, che questa lettera penultima delle Ginevrine, in cui nessuna interpolazione nota l'apologista, sia una lettera innocente. In essa a uno, che brama d'istruirsi di Teologia, si dà il bel suggerimento, che, trattandosi di leggere Scolastici, faccia conto di Guglielmo Ockam (il quale, per non dir nulla dell' inettissimo sistema nomi-

grado, eſſere colui ſtato Cattolico nel groſſo, e in pun-
ti

minale, di cui fu autore, fu uno ſciſmatico, e da' Luterani è tenuto qual teſtimonio della verità della loro eresìa), e che all' oppoſto nel leggere le opere di S. Tommaſo (di quel Santo Dottore, ch'è gloria delle ſcuole, braccio della Chieſa Cattolica, flagello de' Novatori) ſtia ben cauto, e guardingo. Potevaſi dare ad un principiante miglior iſtruzione per formare un Teologo, invece di Cattolico, Proteſtante?

Aſſai più coſe avrei a dire sì delle ſteſſe lettere di Fra Paolo, e sì del di lui intimo, e continuo commercio con Proteſtanti d'ogni nazione; ma queſta nota è già creſciuta più ch' io non credeva, ed è ormai tempo di chiuderla. Il detto ſin qui dee baſtare al Sig. Griſelini per non rimproverarmi di avere o traſcurate, o diſſimulate le ſue apologìe, giacchè ſenza partirmi da' di lui ſteſſi libri gli ho reſo ragione della disfavorevole opinione, che col comune de'Cattolici io continuo ad aver di Fr. Paolo; dalla qual opinione ben lungi da rimovermi le notizie da eſſo raccolte, mi hanno anzi raffermato vieppiù nel comun ſentimento. Mi prenderò intanto la libertà di avvertirlo, che, poichè ei ſi era prefiſſo di far comparire Fra Paolo non ſolo immune da ogni ragionevol ſoſpetto di ſentimenti da Proteſtante, ma ben anche, ciò ch'è più maraviglioſo, un uomo di ſingolar virtù; non avrebbe dovuto giammai pubblicar nelle ſue *Memorie pag.* 64. il Memoriale dal ſuo Eroe dato alla Repubblica, nel quale ricordando un'antecedente *ſua ſupplicazione* di eſſere raccomandato a Roma pel Veſcovato di Caorle, la quale non avea avuto effetto, ricorreva con nuova *ſupplicazione* per eſſere, medianti le raccomandazioni della Repubblica, promoſſo al Veſcovato allora vacante di Nona, adducendone per motivo il deſiderio ſuo *di attendere più riposatamente a' ſuoi ſtudj.* Un monumento di queſta ſorte dà ben un' idea di Fra Paolo aſſai diverſa di quella, che ce ne volle far concepire il Sig. Griſelini; poichè non ſolo fa conoſcere al mondo, che Fra Paolo nel tempo ſteſſo, che all' uſo de' preteſi Riformatori facea lo zelante, e inculcava lo ſpirito dell' Evangelio, era pieno d'ambizione, e ambizione di Veſcovato, ſino ad aver l'eroico coraggio di farne replicatamente egli ſteſſo pubblica iſtanza; e che di queſta gran dignità egli avea sì falſa, e irreligioſa idea, che la riputava occaſione d'ozio per attendere *riposatamente* a' geniali ſuoi ſtudj; ma di più ſomminiſtra un nuovo motivo di creder di lui ciò, che da gran tempo ſi è detto, che tutto il di lui veleno contro la Santa Sede,

ti particolari Proteſtante, *il étoit Catholique en gros*, *&* *Proteſtant en detail* (1), ch' è quanto dire Cattolico in aſtratto, e Proteſtante in concreto, o ſia Cattolico immaginario, e Proteſtante vero, eſſendo indiviſibile la Fede Cattolica, e perciò non potendo eſſere Cattolico in realtà chiunque anche un ſolo dogma della Chieſa Cattolica rifiuti, e abbracci l' errore oppoſto; nè laſciando d' eſſere realmente Proteſtante chiunque anche una ſola ereſia abbracci di quelle, che ne' Proteſtanti ha condannate la Chieſa, ancorchè non tutti ſiegua gli altri errori loro, nè tra loro prenda ſcopertamente partito: E l' altro, cioè il Febronio, quantunque impegnatiſſimo a ſpogliare delle ſue divine prerogative, e dell' autorità ſua la Santa Sede Apoſtolica, e avente così confuſe le idee delle verità cattoliche, e degli errori de' Proteſtanti, ſino a luſingarſi di accordar inſieme Cattoliciſmo, e Luteraniſmo; ad ogni modo non ha potuto ſoffrire di eſſere paragonato con Fra Paolo, il quale, egli dice, fu un *depreſſore del Pontificato*, *nemico de' Pontefici*, *SEGUACE DI LUTERO*, *E DI CALVINO* (2). Sebbene qual biſogno vi è di addurre i giu-

de, al quale dava l' apparenza di zelo, altro non fu, che uno ſfogo del diſpetto ſuo di non aver potuto mai ottenere da Roma, malgrado le più forti raccomandazioni, le dignità Eccleſiaſtiche, che aveva ambite.

(1) „ Hiſtoire du Concile de Trente écrite en italien par Fra-Paolo Sarpi, & traduite en frances „ par Pierre-François le Courayer „ *à Basle* 1738. *tom.* I. *Vie de Fra Paolo pag.* LXIV.

(2) *Juſtini Febronii de Statu Eccleſiæ, & legitima poteſtate Romæ*

i giudizj altrui ? L' istesso Trattatista mostrò abbastanza di aver conosciuta egli stesso l' indole, e il carattere di Fra Paolo, poichè sotto gl' inviluppi, e gli equivoci, che abbiam veduto, volle occultarne la citazione nel tempo stesso, che il di lui bugiardo racconto metteva in campo, e vi si appoggiava.

XVII. Vediamo adesso, come sia passato nel Concilio l' affare del decreto de' sedici anni; e vediamolo non già presso gli Storici particolari (gli scritti de' quali, più, e meno, sempre però son sottoposti, non dico alla malignità, e alla menzogna, che questa prerogativa è tutta propria di Fra Paolo, bensì ad abbagli); ma veggiamolo nella propria sua fonte, cioè negli Atti medesimi del Concilio (1). I decreti *de Regularibus, & Monialibus*, che nel Concilio di Trento stampato *sess.* 25. si

mani Pontificis libri singularis edit. Bullioni an. 1766. *Appen.* 1. *pag.* 1. „ Vir amicus . . . . an, inquit, „ ignoras fata PAULI SARPII, & „ Edmundi Richerii? . . . Ego re„ ponebam . . , meum propositum „ a causa, & facto binorum illorum „ virorum toto cœlo distare; illos „ fuisse osores Papatus, & inimicos „ Pontificum, qui LUTHERUM, „ ET CALVINUM HABUERE „ DUCTORES „.

(1) Degli Atti del Concilio raccolti, e stesi dal Massarelli, che fu Segretario del Concilio stesso, una porzione contenente le prime otto sessioni tenute in Trento, e le due seguenti tenute in Bologna, fu già pubblicata dai PP. Martene, e Durand Monaci Benedettini della Congregazione di S. Mauro *Veter. Scriptor. & Monum. Collect. Amplis. T.* VIII. *col.* 1022. *seqq.* stampato in Parigi l' anno 1733. La quarta e ultima parte degli stessi Atti, di cui qui faremo uso, non essendo anche edita, ne riporteremo perciò tutto quello squarcio, che alla nostra disputa appartiene, avvertendo i lettori, che l' esemplare, di cui ci valghiamo, è sottoscritto di proprio pugno dal suddetto Monsignor Massarelli.

si leggono quali furono ridotti a norma de' Voti de' Padri, che gli avevano esaminati in congregazioni generali, e quali furono pubblicati e confermati in pieno Concilio, e in sessione formale, il Massarelli Segretario del Concilio stesso li riporta primieramente tali quali erano stati proposti ad esaminarsi; e passa tra gli uni, e gli altri della differenza non solo ne' sentimenti, e nelle espressioni, non avendo il Concilio approvato tutto quello, che i Legati avevan proposto; ma anche nel numero; perocchè laddove i capi proposti erano 22. *de Regularibus*, e 7. *de Monialibus*, piacque al Concilio, che fossero ridotti tutti a 22., e uniti insieme gli uni, e gli altri. Quindi è accaduto, che il decreto intorno all' età delle professioni, che tra i poposti era il capo 17., negli approvati venne ad essere il capo 15., come nel Concilio stampato. Il dì 20. Novembre 1563. furono date a' Padri le copie di tali decreti, o per dir meglio, capi proposti, affinchè li potessero considerare, per dirvi poi sopra i loro pareri nelle Congregazioni generali: le quali Congregazioni furono principiate a tenersi il dì 23. Novembre, e continuate ne' quattro dì susseguenti mattina, e giorno, finchè tutti i Padri finirono di dire i loro pareri. Riporta il Massarelli per ordine questi pareri, o Voti che vogliam dire, i quali noi ora trascriveremo per maniera di nota, non tutti distesamente, che troppo sarebbe lunga cosa, ma per quella parte soltanto, che concerne il punto dell' età del-

delle professioni, e ciò, che vi ha relazione (1). Fu-

(1) Die Martis xxiiI. Novembris hora xxI.

Cardinalis Lotharingus. Quoad Regulares, cuperem, ut prius Abbates, & Generales de hac materia loquerentur. Fateorque, me valde debere Regularibus, quibus etiam omnes debent, cum eorum opera unusquisque in sua diœcesi utatur. Quorum in Gallia paucis mensibus ad tria millia martyrium subierunt, hac potissima causa, quia illi Papatui adversari nollent. Quare eorum privilegia conservari debent, præsertim in Gallia, si in aliis regionibus id fieri non possit; maximeque placet, quod ipsi exempti sint ab Episcopis. Quoad canones, xvII. (*ch' era quello della professione a'* 18. *anni*) placet, &, si aliter majori parti placebit, idem placet.

Cardinalis Madrutius. xvII. placet.

Patriarcha Aquilejen. Quoad Regulares, omittatur, vel relinquatur eorum Superioribus.

Venetiarum. Quoad Regulares fiant canones breviores: & ut propositi sunt, non placent; sed præcipiatur Superioribus eorum, ut infra biennium eorum regulas reforment . . . De Monialibus, professio fiat in xvI. anno.

Creten. Quoad Regulares majora vel statuenda, vel relinquenda SS. D. N., & serventur statuta regulæ cujusque.

Hydruntin. Quoad Regulares, remittit se ad Patres, qui fuerunt Regulares, & Generales eorum.

Granaten. Quoad Regulares non displicet sententia Hydruntini. xvI., cum ætas professionis sit eadem, quæ requiritur in Matrimonio, non est varianda; ideo tempus xvIII. annorum non placet . . . . . Sed omnia ista dimitti deberent, & ad Generales remitti.

Florentin. Quoad Regulares, & Moniales, reservari deberet SS. D. N.

Verall. Quoad Moniales, & Regulares, remittit se ad Lotharing. Bracharen. Rhegin. Panormitan. Justinopolitan. Interamnen. Montismarani, quorum sententias probat.

Antibaren. xvII. placet.

Rossanen. Quoad Regulares unicum tantum decretum fiat, quod omnibus conveniret, vel tria, super quolibet voto unum . . . . . De Monialibus, de ætate placet sententia Granaten.

Die Mercurii xxIIII. ejusdem mensis hora xv.

Sanctæ Severinæ. xvI. Placet.

Materan. Quoad Regulares, remittantur eorum Generalibus.

Callaritan. Quoad Regulares, remittantur ad eorum Generales.

Bracharen. Quoad canones Regu-

Furono i Padri, che intervennero a queste Congre-

gulatium . . . . , placet ætas 18. annorum ad professionem; sed probatio extendatur ad duos annos.

Genuen. Quoad Regulares, hoc totum remittatur Generalibus. De professione placet sententia Brachaxen. Quoad Moniales est cum majori parte; & quoad professionem earum cum Granaten.

Nicosien. XVII. placet.

Corcyren. Professio fiat in XX. anno.

Senen. Quoad Regulares, remittantur eorum Capitulis.

Tarentin. Quoad Regulares, placet sententia Lotharingi.

Reginen. Quoad Regulares, non est descendendum ad particularia, cum non omnia omnibus conveniant, sed remittenda sunt eorum Superioribus.

Pragen. Quoad Regulares, multitudo canonum non placet . . . Si autem remaneant, placet sententia Lotharingi.

Messanen. XVII. placet.

Lancianen. Quoad Regulares, fiat unus canon, quo mandetur Generalibus, ut infra biennium reforment; alias Protectores provideant; & post aliud biennium, Capitula.

Eadem die hora XXI.

Panormitan. Quoad Regulares . . . . . melius est remittere omnia Generalibus; & placet sententia Lancianen.

Naxien. Quoad Regulares, remittatur totum negotium Generalibus. Si canones manere debent, non placet quod dicitur de professione in XVIII. anno.

Caven. Quoad Regulares, remittatur Generalibus cum Lancianen. & Rhegin.

Patavin. Omnia placent cum notatis Lotharingi.

Pientin. XVII. ætas professionis sit 20 annorum.

Millopotamen. Regulares remittantur Generalibus cum aliquibus Patribus cum eis assuetis.

Lectoren. Quoad Regulares statuatur quod observari potest; & placet sententia Lotharingi.

Bellicen. In professione sit ætas 22. annorum.

Cathanien. Quoad Regulares, canones reducantur ad numerum pauciorem.

Camerinen. Quoad Regulares, essentialia statuantur, cætera remittantur Generalibus.

Viglevan. Quoad Regulares placet sententia Lancianen. De Monialibus remittit se expertis.

Jerapetren. Quoad Regulares, particularia remittantur Generalibus.

Castren. Placent notata Lotharingi, & Granaten.

Oscen. Sequitur sententiam Bracharen. in omnibus.

Co-

gregazioni, 140. Vescovi, due Abati, e sei Generali.

Colimbrien. Quoad Regulares, serventur eorum regulæ. Remittantur igitur Generalibus, ut dixit Hydruntinus. Si manent, non placet tempus professionis.

Brugnaten. De ætate professionis non placet: serventur regulæ eorum. Melius esset, ut ad particularia non descenderet Synodus in his canonibus, sed remittantur Generalibus.

Virdunen. Quoad Regulares, & Moniales innovetur Constitutio Concilii Lateranen. quæ incipit *In singulis*; cetera remittantur Generalibus, & Capitulis generalibus. De Monialibus tempus probationis sit 16. annorum.

Lesinen. Quoad Regulares, fiat unus canon, & Generales reforment.

Melden. Sequitur sententiam Bracharen., & Lancianen.

Maceraten. De Regularibus placent notata Reginen. & Lancianen.

Theanen. Sequitur Bracharen.

Parmen. De Regularibus placet sententia Lotharingi, & Hydruntini.

Albinganen. Sequitur Parmen.

Alerien. Cum Lotharingo, & Pragen.

Sanctonen. Cum Lotharingo.

Bovin. Dabit in scriptis.

Peretran. [*niente al nostro proposito*].

Tyburtin. Placent notata Lotharingi, & Veralli.

Ilcinen. Cum Lotharingo.

Casertan. De Regularibus fiat unus canon, quo remittatur hoc negotium Regularibus [Generalibus]: & placent notata Lotharingi, si manent [canones].

Adrien. De Regularibus, & Monialibus cum Rhegin.

Astoricen. Regulares remittantur Generalibus.

Assaphaen. Ætas in XVIII. [anno] non placet.

Quinqueecclesien. Quoad Regulares, remittantur Generalibus particularia.

Cremonen. Quoad Regulares, remittatur Generalibus; & placet sententia Cathanien.

Sagonen. Quoad Regulares cum Lancianen.

Torcellan. Cum Hydruntin. Parmen. & Lancianen.

Pisaurien. Quoad Regulares cum Rhegin.

Sancti Marci. Cum Rhegin. & Lancianen.

Zacynth. De Regularibus cum Hydruntin.

Messan. Cum Hydruntin.

Trivican. Cum Lotharingo.

Sancti Leonis. Cum Hydruntin. Tarentin. Panormitan.

Monopolitan. Quoad Regulares, remittatur Generalibus cum Lancianen. Si remanent, placent notata Hydruntin.

Cal-

rali. Tra' quali più di cinquanta Vescovi furono di sen-
ti-

Calven. Quoad Regulares, & Moniales, placet sententia Hydruntin. Lancianen. Si manent, placent notata Lotharingi.

Die Jovis xxv. ejusdem mensis Novembris hora xvi.

Baren. qui suo loco non dixit. Quoad decreta Regularium, remittantur Generalibus eorum. Quod si manebunt canones, in decreto de professione dicatur, quod obligationes infra biennium sint invalidæ.

Britonorien. Sequitur Bracharen.

Clodien. Quoad Regulares, fiat unum tantum decretum, ut dixit Venetus, & Hydruntinus; & hoc onus imponatur Abbatibus, & Generalibus, ut reforment infra duos annos.

Justinopolitan. Non placet, ut professio differatur usque ad xviii. annum, cum solemniter puella possit contrahere xii. anno. Placet, ut probatio extendatur ad duos annos.

Interamnen. Quoad Regulares, sequitur Venetum, Hydruntin. & Justinopolitan.

Sulmonen. Sequitur Lotharingum. Resp. Justinopolitano, qui dixit, mulieres duodecimo anno posse contrahere, & non posse profiteri; quia non est eadem ratio. Unde in Subdiaconatu, in quo castitatem profitemur, assignatur xviii. [*sic*] annus. [*Questa obbiezione è disciolta da S. Tommaso 2. 2. qu. 189. art. 1. ad 3.*]

Umbriaticen. Sequitur majorem partem.

Ariminen. Quoad Regulares, dimittatur hoc negotium peritis in arte, puta Generalibus, ut in Capitulis generalibus fiat reformatio &c.

Pacten. Quoad Regulares, uno, vel duobus capitibus agatur, & totum negotium Sanctissimo committatur, qui convocatis Generalibus, faciat reformationem; aut si hoc non placet, subscribit annotationibus Rhegini.

Nicien. Quoad Regulares sequitur majorem partem.

Calamonen. Quoad Regulares sequitur Lancianen., & ut negotium committatur Generalibus &c. Si autem decreta manebunt, approbat annotationes Lotharingi, & Lancianen.

Insulan. Dixit se esse Monachum, & nihil scire de Fratribus, præter tria vota principalia; consequenter minus scient qui nec Monaci, nec Fratres fuerunt. Quare nihil dicendum de Monacis, aut Fratribus.

Fesulan. Quoad Regulares melius esset, ut committeretur Generalibus, ut infra biennium realiter reforment &c. Verum si canones reformandi sunt, habeatur ratio annotationum Lotharingi, & Bracharen., & in xvii. petitionis Veneti.

La-

timento, che generalmente tutta la riforma de' Rego-
L 2 la-

Laquedonen. Quoad Regulares, fiat reformatio a Generalibus, adjunctis aliquibus Episcopis. In XVII. non placet ætas 18. annorum.

Aquinaten. Quoad Regulares, censet omnia remittenda ad Concilia provincialia; aut, si hoc non fiat, sequitur Lancianen.

Montismarani. Quoad Regulares, approbat annotata Justinopolitani, ne pueri recipiantur in religione; in reliquis sequitur Granaten. & Bracharen.

Eadem die hora XXI.

Segobien. Quod disponitur de viris in XVIII. anno profitendi, idem statuatur de mulieribus.

Lucerin. Sequitur Panormitanum.

Belicastren. Sequitur Lotharingum, & majorem partem Patrum.

Atrebaten. Quoad Regulares, Episcopi in negligentia Superiorum Regularium provideant auctoritate Apostolica.

Alexanen. Sequitur Atrebatensem.

Zarinen. Tempus professionis sit annorum 16.

Senogallien. In XVII. Religiosi non profiteantur, nisi eo anno, quo suscepturi sunt Ordinem Subdiaconatus. Provideatur, ne pueri recipiantur ad religionem; & prius examinentur ab Episcopis.

Montisfalisci. Quoad Regulares, sequitur Rhegin. & Lancianen. & Generales S. Augustini, & Minorum Conventualium.

Gerunden. Sequitur Segobiensem.

Aurien. Quoad Regulares, eorum reformatio non potest fieri in Concilio generali. Nec placet, ut eorum reformatio remittatur suis Superioribus, sed faciant eorum Capitula. In XVII. servetur jus commune.

Gebennen. Quoad Regulares, sequitur Hydruntin. Rhegin. Lancianen. & Panormitan.

Arianen. Quoad Regulares, approbat annotata Lotharingi.

Sibinicen. In XVII. tollantur omnes professiones tacitæ.

Comen. Quoad Regulares, fiat tantum unus canon, quo præfigatur Generalibus tempus reformandi.

Tutellen. In omnibus sequitur Illustrissimum Lotharingum.

Papien. Quoad Regulares, sequitur majorem partem.

Cortonen. Quoad Regulares, sequitur Bracharen. & Britinorien.

Pampilonen. Sequitur Segobien. & Aurien.

Roffen. Subscribit Bracharen.

Die Veneris XXVI. ejusdem mensis Novembris hora XV.

Verulan. Cum Varallo, & Lotharingo, in omnibus.

Augusten. Cum Lotharingo.

Mazarien. Totum hoc remittendum est Generalibus ... XVII. placet.

Co-

lari, in cui era compresa l' età delle professioni, si rimet-

Cotronen. Regulares remittantur suis Generalibus: &, si maneant canones, placet cum Hydruntin.

Legionen. Addatur canon, vel clausula, quod si Generales infra certum tempus non reformaverint, devolvatur ad Ordinarios.

Almerien. Quoad Regulares placet sententia Segobien.

Buduen. Probat in omnibus sententiam Legionen. & Almerien.

Vicen. Italus. Quoad Regulares, fiat unus canon de generalioribus; cætera remittantur Generalibus.

Aquen. Placent notata Legionen. Senogallien. Augustan. Almerien.

Ostunen. (*niente sul proposito, nè in comune, nè in particolare*).

Eadem die hora XXI.

Præmislien. Quoad Regulares, & Moniales, totum hoc negotium committendum esset Generalibus, & earum Superioribus; & id a S. Synodo eis præciperetur, ut infra tempus id facerent; quo elapso, ad Synodum provincialem devolvatur. Placet cum Lotharingo tempus professionis.

Ilerden. Probat sententiam Bracharen.

Clusin. Quoad Regulares, placet sententia Hydruntin. Rhegin. & Comen.

Uxentin. Quoad Regulares, unusquisque cogatur servare suam regulam; &, si hoc negotium remittitur Generalibus, teneantur ipsi reddere rationem eorum, quæ fecerint, in Concilio provinciali; & placet sententia Bracharen.

Calapuritan. Quoad Regulares, fiant pauciores canones.

Neocastren. (*niente sul proposito*).

Acerren. Quoad Regulares placet sententia Lotharingi.

Civitatis Castelli. In XVII. exceptio est superflua.

Caprulan. Quoad Regulares, & Moniales, cum Lancianen & Hydruntin.

Hypren. Quoad Regulares, mandetur Generalibus, ut infra tempus reforment.

Namurcan. Quoad Regulares ..., remitti deberet eorum Generalibus, qui in Conciliis provincialibus teneantur reddere rationem eorum, quæ fecerint.

Massælubren. Quoad Regulares remittatur negotium Generalibus, ut infra certum tempus &c., & cum notatis Justinopolitan. & Senogallien., placet de professione cum Almerien.

Nimosien. Quoad Regulares, & Moniales, cum Hydruntin. & Granaten.

Barchinonen. [*niente sul proposito*].

Guadiscen. XVII. placet.

Columbrien. Quoad Regulares, & Moniales, cum Segobien. & Legionen.,

metteffe a' Generali, e che il Concilio ne lafciaffe loro.

 la

nen., & fiat unus canon, in quo eſſentialia contineantur, cetera remittantur Generalibus, qui infra certum tempus id faciant, alias fiat a Concilio provinciali.

Lucerin. Mittet in ſcriptis.

Famaguſtan. Probat ſententiam Bracharen.

Sarzanen. Quoad Regulares, & Moniales, in profeſſione eſt cum Granaten., in reliquis cum majori parte.

Oppiden. [*niente ſul propoſito*].

Pennen. Quoad Regulares, Generales infra annum reforment, alias Pontifex id curet. Si maneant canones . . ., cum majori parte.

Alyphan Quoad Regulares, cum Granaten. & Segobien.

Die Sabbati XXVII. ejuſdem menſis Novembris hora XV.

Nemauſen. Quoad Regulares, remittatur ad eorum Generales, ut infra biennium reforment &c., alias Concilia provincialia &c. Innoventur canones ſextæ Synodi in Trullo, & nemo recipiatur in Monaſterio ante X. annum; & ad profeſſionem, niſi per biennium in Monaſterio permanſerint, & unum extra. Si manent canones, placent notata Lotharingi.

Licien. Dixit ſe daturum ſuas cenſuras in ſcriptis.

Lucen. Quoad Regulares, fiat unus tantum canon, quo remittatur negotium Generalibus; quibus negligentibus, Concilium provinciale provideat. Si manent canones . . ., placet cum Lotharingo.

Guardien. [*nulla al propoſito*].

Uſellen. Probat ſententiam Bracharen. & Lancianen.

Abbas Lunævillan. Quoad Regulares, de profeſſione ætas 18. non placet; ſcriptum eſt enim, *Sinite venire ad me parvulos*. Relinquantur omnes in ſuo jure, & reſtituatur regularis diſciplina.

Abbas Villæbertan. Cum Bracharen.

Generalis Prædicatorum. Quoad Regulares, retulit, ipſos Generales ſemper quaſi iviſſe ad reſtituendam obſervantiam. Quod factum non ſit, ab intrinſeco provenire, & extrinſeco: ab intrinſeco propter paupertatem Monaſteriorum: propterea petierunt, quod habetur in quarto canone [*dei propoſti; cioè che poteſſero poſſedere: che ſi reſtituiſſero loro i beni tolti loro da quarant' anni addietro ſino allora e che non ſi poteſſero alienare*] . . . In omnibuſque ſequitur ſententiam Lotharingi, excepto canone XVIII. [XVII.] de profeſſione. Ætas profeſſionis relinquatur ſuis Regulis, ut eſt in Prædicatoribus XVI. annus; præſertim cum hoc tempore malitia ſuperet ætatem.

Generalis Minorum Conventualium.

la cura, ficcome a quegli, che affai meglio, che i Vefcovi, conofcevano le vere cagioni della decadenza della difciplina regolare, e i mezzi atti a farla rifiorire; e parecchj altri opinarono, che il Concilio procedeffe sì alla riforma de' Regolàri, ma che prima però di rifolver nulla, fentiffe i Generali, e que' Vefcovi, ch' erano Regolari eglino fteffi, come perfone perite, e più intelligenti di tali materie. Degli anni della profeffione, e del canone, o capo XVII. tra i propofti, riguardante la profeffione medefima, moltiffimi non ne differo nulla, comprendendolo generalmente nella riforma da rimetterfi a' rifpettivi Superiori Regolari, o da farfi fecondo le relazioni, e i voti loro: e fe furono non pochi Padri, che approvavano o efpreffamente, o implicitamente l' età propofta di 18. anni; furono però in maggior numero quegli, che la rigettarono, de' quali ad altri piaceva l'età di 16. anni, ad altri quella di pubertà, ftabilita pel gius comune; e altri volevano, che fi offervaffero le rifpettive regole d' ogni iftituto, fenza far novità, nè mutazione alcuna, che fu anche il fentimento più comune de' Generali. Così paffarono le

lium. Probat dicta per Generalem Prædicatorum de vifitatione, ætate, & profeffione.

Generalis Heremitarum S. Augustini. Ætas profeffionis non eft immutanda.

Generalis S. Mariæ Servorum. Profeffionis ætas non mutetur.

Pro-Generalis Carmelitarum. Probat fententiam Lotharingi.

Præpofitus Generalis Jefuitarum. De ætate profeffionis ferventur cujufque Regulæ ftatuta.

le cose nelle otto Congregazioni generali, nelle quali si trattò di tali materie. In seguito delle quali Congregazioni, furono, a norma de' Voti de' Padri, ridotti i capi, o canoni che vogliam dire, a quel numero, e a quella forma, con cui si leggono stampati nella Sessione xxv. del Concilio; la qual Sessione adunatasi solennemente il dì 3. Dicembre, in essa (come scrive Astolfo Servantio nel suo *Diario del Concilio di Trento*) ,, il Vescovo di Sulmona lesse i decreti, cioè la ri- ,, forma de Frati, & Monache, & il restante della ri- ,, forma generale: Eadem Sacrosancta Synodus refor- ,, mationem prosequens &c. habetur in impress. in ejusd. ,, Concil. Sess.25. Li quali decreti di riforma, cioè di ,, Frati, Monache, & generale, letti; e pigliati i ,, voti da' Padri dai Secretarj, & Notarj, & portati ,, agl' Illmi Sigg. Legati, videro, ch' erano stati san- ,, tamente confermati: per la qual cosa l' Illmo Moro- ,, ne primo Presidente disse con alta voce alla Santa Si- ,, nodo un bel Sermone; dalla quale, *magna voce*, ,, *magnoque jubilo* fu risposto *Deo gratias* ,,.

XVIII. Con questa esatta, e distinta serie del fatto confrontisi adesso il racconto dell' impostore Fra Paolo, per meglio scoprirne una ad una le falsità. Afferma costui, ch' *erasi statuito, che la professione non si facesse innanzi diciotto anni finiti; & il Novitiato durasse almeno due anni, in qualonque età il Novitio fosse entrato: a che tutti i Generali si opposero &c.* Contengono

 que-

queste poche parole un gruppo intero di falsità. Falso è in primo luogo, che tal cosa fosse stata dal Concilio *statuita*; mentre, come abbiamo veduto, l'età di 18. anni non fu altrimenti *statuita* mai dal Concilio, ma soltanto progettata da que' determinati soggetti, che proponevano le materie; e tra' Padri componenti il Concilio fu maggiore, senza comparazione, il numero di quegli, che nell' esame di un tal punto disapprovarono, che di quegli, i quali approvavano l'età proposta. 2. E' falso, che fosse stato non pure *statuito*, ma nè meno proposto, *che il Noviziato durasse almeno due anni*: questo fu un pensiere particolare dell' Arcivescovo di Braga, non inserito ne' capi proposti ad esaminarsi, ma soltanto progettato dallo stesso Arcivescovo nel suo voto, e che trovò pochi approvatori tra' Padri, nè fu mai abbracciato dal Concilio. 3. Non solo mentisce Fra Paolo nell' attribuire falsamente al Concilio lo statuto di due anni di Noviziato, ma impostura di più coll'aggiugnervi l'*almeno*; laddove di que' pochi Padri, che suggerirono una tal cosa, nè pur uno vi fu, che vi mettesse l'*almeno*, come se avesse stimato meglio, che avesse a durare anche più di due anni il Noviziato. 4. Falso, che alle cose già *statuite* intorno all' età della professione si sieno *opposti i Generali*, come se essi Generali si fossero opposti alle risoluzioni prese da' Padri, e dal Concilio; quando al contrario alla semplice proposizione fattane si opposero anzi i Vescovi in gran

gran numero, altri rimettendo il tutto a' Superiori Regolari, e altri rigettando espressamente quel progetto. In 5. luogo, qualunque fosse stata l'opposizione de' Generali, sarebbe ad ogni modo falso, ch' essi TUTTI, come scrive Fra Palo, si fossero opposti; mentre di sei soli Generali, che intervennero a quelle Congregazioni, quel de' Carmelitani si riportò al voto del Cardinal di Lorena, il quale, sebben colla clausula *& si aliter majori parti placebit, idem placet*, avea però approvato il capo XVII. che prescriveva l'età di 18. anni. Falso in 6. luogo, che tra le ragioni recate contro una tale età, siesi recata anco questa, *che la capacità di riconoscer quello, che li voti regolari importano, era stata dalla Chiesa giudicata nel* 16. *anno*; e che perciò nel fissar che fece il Concilio l'età di 16. anni, *non* si sia *innovato niente in questa parte*. Non altri, che un uomo, come Fra Paolo, quanto maligno, e ardito, altrettanto ignorante, potea ignorare, che l'età delle professioni in quei tempi era pe 'l gius comune l'età pubere (1), cioè a dire quella di dodici anni per le femmine, e di quattordici pe' maschj (ho detto pe 'l gius comune, perocchè alcuni Ordini, o Congregazioni particolari, per cagione della maggiore austerità di vita, esigevano età un pò più avanzata): laonde tra' Padri Tridentini l'Arcivescovo di Granata disse nel suo voto, *cum ætas professionis sit eadem, quæ requiritur in matrimonio, non est*

(1) Vedi sopra *pag.*62. *not.*2. *e pag.*6[illegible].

est varianda; e il Generale de' Predicatori accennò l' età di sedici anni non come cosa di disciplina universale, ma come propria del suo Ordine, *ut est in Prædicatoribus 16. annus*. Il Concilio adunque coll' obbligar tutti ad aspettare sino a' sedici anni, ristrinse il gius comune, di due anni riguardo a' maschj, e quanto alle femmine di ben quattr' anni. Sicchè non una sola, ma sino a tre sono le falsità, che su questo stesso punto ha aggruppate Fra Paolo; la prima intorno alla disciplina, e al gius comune di que' tempi; la seconda nella ragione, ch' egli di sua invenzione fa allegare da' Generali; la terza in dire, che il Concilio di Trento *non* abbia *innovato niente in questa parte*: e così non sei, come aveamo cominciato a contare, ma ben otto sono finora le falsità. Andiamo innanzi. La nona è compresa in quelle parole: *la qual ragione anco adoperavano* (i Generali) *contro il biennio del Novitiato*; il qual biennio di Noviziato, come osservammo, nè fu proposto ne' capitoli, ma soltanto progettato dal Bracarense, e da alcuni altri pochi Vescovi, nè seguito dal Concilio; e contro il quale perciò nè *adoperarono* i Generali, nè ebbero bisogno di adoperare nè questa, nè altra ragione. 10. E falso falsissimo, che veruno de' Generali abbia detto, *che piuttosto conveniva abbassar, che innalzar l'età*: ne' voti loro non vi è neppur ombra di ciò. 11. Falso è finalmente, e una maligna calunnia, che la risoluzione presa dal Concilio, fosse presa *per soddisfare li Ge-*

Generali, *essendosi atteso a dar soddisfattione a tutti*; mentre tutt' all'opposto contro il parere appunto de' Generali, i quali, eccettuatone uno solo, erano di sentimento, che *ætas professionis relinqueretur suis Regulis*, come disse il Generale de' Predicatori, seguito da quel de' Minori Conventuali; che *ætas professionis non mutaretur*, come dissero l' Agostiniano, e il Servita; che *de ætate professionis servarentur cujusque regulæ statuta*, che fu il voto del Generale de' Gesuiti; ad ogni modo, contro il sentimento, e desiderio loro, fu fatta mutazione, riducendo universalmente a necessità di diritto comune il non poter professare prima di sedici anni, e differendo così di due anni pe' maschj, e di quattr' anni per le femmine, in tutti gli Ordini, anco in quelli, che non avevano su ciò legge alcuna municipale più rigorosa del diritto comune d' allora. A tutte queste falsità dell' *Autore, che ci diede* una così fedele, e accurata *Storia del Concilio*, aggiungasi anco l' aver costui scritto, che questa materia delle professioni era posta *nel capo* 15., quando ella era anzi posta nel decimosettimo: colla qual citazione corrispondente al Concilio stampato, cioè a dire, non alle Congregazioni, dove furono proposti, ed esaminati i decreti, ma alla *Sessione*, dove furono poi, dopo la riduzion, pubblicati, con una tal citazione, io dico, dà egli a divedere, che, a riserva del solo Concilio stampato, e di alcune scarse, e chi sa quali, notizie, tutto il di lui capitale per iscrivere la sua Storia

ria in ſomma non conſiſteva in altro, che in una prodigioſa impudenza d'inventare di pianta fatti, e circoſtanze falſe, e ſpacciarle artificioſamente come fatti reali; e nella malignità di dare un aſpetto odioſo alle coſe vere, anche le più edificanti. Fa orrore, e inſieme muove a ſdegno una tanto sfrontata temerità di mentire, e il vedere in così poche righe ſino a undici maligne impoſture ammaſſate una addoſſo all' altra, e avanzate con tanta franchezza: le quali per altro non eſſendo ſtate rilevate dal Cardinal Pallavicini, aggiunganſi adeſſo alla ſomma dei tanti *errori in fatto, de' quali riman convinto con evidenza d'autorevoli ſcritture* quell' impoſtore, notati riſpettivamente al fine d'ognuno dei tre Tomi della Storia dello ſteſſo Cardinale: e ſia queſto un ſaggio di quante più impoſture ſi potrebbono ſcoprire in quella cloaca di menzogne, ſe cogli Atti del Concilio alla mano di propoſito ſe ne intraprendeſſe l' eſame. Nè io punto mi meraviglio, che conſapevole Fra Paolo a ſe ſteſſo delle menzogne, che formavano tutta la teſſitura della ſua Storia, non abbia ardito di pubblicarla, mentre capiva, che, pubblicandoſi, e venendo alle mani di chi avea cattolico il cuore, e più copioſe, ed eſatte le notizie, e i documenti del Concilio, poco vi ſarebbe voluto a ſmaſcherarla: laonde quel veleno, che non avrebbe potuto tentar d'introdurre tra' Cattolici ſenza reſtar ſvergognato, ſi contentò di ſpargerlo di ſoppiatto tra' miſcredenti ſimili a lui, e prevenuti,
com'

com' esso, di odio contro la Chiesa Cattolica, comunicando furtivamente la sua Storia ad uomini tali, qual era Marcantonio de Dominis, che gli fece il cattivo servizio di pubblicarla; gente, appresso cui bastava dir male del Papa, e de' Papisti, per essere creduto senz'altro, e applaudito.

Al bell' originale di questo accreditato *Autore, che ci diede la Storia del Concilio di Trento*, corrisponde a meraviglia la copia del Trattatista scrivente con innocenza degna di tal discepolo, e di tale Maestro (dopo di aver letto il Pallavicini) che *non senza gravissima difficultà venne COMPORTATA dal Concilio quella brevità di tempo* (de' sedici anni); e che *fu questo canone fatto IN GRAZIA dello zelo de' Generali di Ordini, che il domandarono*. Ma poichè negli Atti del Concilio abbiam veduto tutto l' opposto, e che fu questo canone fatto non *in grazia de' Generali*, ma anzi contro il loro comun sentimento; e altresì, che il Concilio, cioè il maggior numero de' Padri, ben lungi dall' aver avuta, non dico *gravissima*, ma neppur *minima* difficultà di fissare l' età piuttosto di sedici, che di diciotto anni, scelse anzi quella, e rigettò questa, la scelse, dico, *non* già la *comportò*; quindi dal fatto vero del Concilio viene una conseguenza tutta opposta a quella, che dal fatto stesso falsamente rappresentato il medesimo Trattatista volle dedurre. Imperocchè dall' avere il Concilio, secondo Fra Paolo, e secondo lui, non per suo giudizio,

zio, ma per compiacenza verso i Generali, *comportata, non senza gravissima difficultà*, l'età di sedici anni, ne inferiva egli, essere più conforme alla mente del Concilio il differire le professioni oltre i sedici anni, che il permetterle in tale età; quando al contrario dall'avere in fatti il Concilio positivamente rigettata la proposizione fattagli de' diciott' anni, ne segue anzi essere affatto alieno dalla mente dello stesso Concilio l'obbligare le professioni a più lunga dilazione oltre i sedici anni. Il che sia detto per mostrare a fondo la verità qual è realmente in se stessa; non già quasi che a confutare gli spropositi di costui, che tanto sono grossolani, e massiccj, fosse necessaria tanta esattezza, e precisione.

In fatti quantunque la mente del Concilio non fosse così manifesta, com' è per gli Atti recati; non basterebbe forse il solo decreto del Concilio tal quale si legge stampato, per disfare tutti' i raggiri, e le sofisticherle del nostro Avversario? Non ha forse il Concilio apertamente stabilito nel suo canone, che si possa professare a' sedici anni? Come può dunque mai il Trattatista attribuire la potestà di ordinare, che non si possa professare a' sedici anni, al Magistrato politico, in cui non riconosce egli intorno a ciò, nè può riconoscere, altra ispezione, che quella di eseguire, e di proteggere i canoni? Non è ella una contraddizione patente, dar esecuzione a un canone, e vietare l'esecuzione dello stesso canone? E poi, se non fosse il canone così chiaro, com'

com' è, chi ne averebbe ad esser l' interprete? Il Trattatista, che, sebbene ne' Romanzi, e nelle Tragedie avea fatto il noviziato dell' Avvocatura, ad ogni modo, poichè o bene, o male, facea pur l'Avvocato, e il giurisconsulto, non poteva ignorare, che l' interpretazione delle leggi è un diritto proprio, e privativo del legislatore; e che perciò convenivagli o dichiararsi alla scoperta, e senza tanti raggiri, seguace della setta Anglicana, per poter attribuire al Sovrano laico la potestà siccome di fare, così d' interpretare i canoni; o, se volea sostenere il carattere di Cattolico, siccome non accordò alla Potestà laica la legislazione intorno a' canoni, ma l'esecuzione soltanto, così neppure le ne potea attribuire la interpretazione. E molto meno può aver luogo l' interpretazione ne' canoni del Concilio di Trento, l' interpretazione de' quali per legge espressa della Chiesa è riservata alla sola Sede Apostolica, com' è notorio, e come con unanime consentimento confessò già la Sorbona (1).

Per altro l' interpretazione del Trattatista è la più maravigliosa interpretazione del mondo. Stabilisce il Concilio con termini chiari, senz' ambiguità, e senza equivoci, che si possa professare a' sedici anni: ma il Sig. Butignì, avendo, per capirne a fondo la mente, consultata la Storia di Fra Paolo, è finalmente arrivato a comprendere, essere più conforme alla mente di esso Con-

(1) Vedasi sopra la *nota* 1. della *pag.* 98. *e seg.*

Concilio, che non ſi profeſſi a' ſedici anni, interpretando acutiſſimamente il *sì* per *no*. *Iſtuc eſt ſapere*, avrebbe detto il Siro (1) della Commedia. A me tanto pare ingegnoſo un tal ripiego del Trattatiſta, quanto lo è quello del ſuppoſto Giuſtino Febbronio, il quale per togliere la diviſione, che ſepara dai Cattolici i Proteſtanti, ci ha progettato in ſuſtanza di adottare intorno al punto capitale dell' unità della Chieſa, e del centro di eſſa, i ſentimenti de' Proteſtanti, ch' è quanto dire di farci Proteſtanti ancor noi; ch' è certamente la via più breve, e la più sbrigativa di togliere tutte le differenze. Del reſto ſe ha da valere la ſtrana maniera del Trattatiſta d' interpretare le leggi ſpiegando il *sì* pel *no*, e il *no* pel *sì*, non ſolo il decreto del Tridentino ſopra l' età delle profeſſioni, ma neſſun altro decreto, nè canone Eccleſiaſtico, ſia di dogma, o ſia di diſciplina, e neſſuna legge civile, non avrà più effetto, ma ſi violeranno tutte a capriccio, e ſuccederà univerſalmente e nella Religione, e nella Repubblica quello, che in alcun paeſe accade pur troppo, dove comandando il Sovrano una coſa, da chi dee ubbidire, e dar eſecuzione a' di lui comandi viene anzi riſpoſto, non eſſere tale la di lui mente, quali ſono gli ordini; e per quanto egli inſiſta a ripetere i medeſimi ordini, e ſi dichiari di voler eſſere aſſolutamente ubbidito, ſi perſiſte a riſpondergli, che non è tale la ſua volontà; e con queſto continuo

(1) Terent. *Adelph.* *Act.* III. *Sc.* III.

suo giuoco resta senza efficace autorità il Principato, comandando chi può, e ubbedendo chi vuole. Conchiudiamo: il Trattatista così è buon interprete, come vorrebbe Protettori de' Canoni a modo suo i Principi, non per sostenerli, ma per distruggerli; e vanno in lui del pari il buon giudizio nello spiegare la mente del Concilio, e la buona fede nel rintracciarla presso Fra Paolo, e nel dissimularne con artificio la citazione.

XIX. E pure, prescindendo anche dalla storia del Concilio, recata da lui soltanto come amminicolo a confermazione del suo sentimento, la ragion principale di differire per decreto della Potestà secolare fino a' 25. anni le professioni, senza contravvenir al Concilio, la trova egli, il che è incomparabilmente più maraviglioso, nelle parole medesime del Concilio esigenti l'età di sedici anni per le professioni. *Credo, che s' abbia a fare*, egli dice, (1) *gran differenza fra la quistione, che potrebbe nascere, per sapersi se abbia il Re facoltà d' ordinare, che i Voti si facciano da oggi in poi prima de' sedici anni; e quella, di cui trattiamo, ch' è di sapere, se gli possa sospendere fino a' venticinque anni. Se si trattasse d' ordinare, che i Voti di qui innanzi si facciano prima degli anni sedici, al certo sarebbe questo direttamente contrario al Concilio di Trento; imperocchè vieta il Concilio positivamente di riceversi alcuno alla professione prima de' sedici anni. Ma non si troverà già,* che

(1) *Pag. 29. e seg. ediz. di Nap., di Ven. pag. 42.*

che vieti il prorogarla fino a' venticinque. *Il Concilio non dice*,, Si faranno i Voti a' fedici anni ,, *ma folamente*,, Non fi potranno fare prima de' fedici ,, .

A quel ch' io veggo, queft' uomo con un giuochetto di parole vuol cambiarci, come fuol dirfi, le carte in mano. Ma ftiamo pure alle parole del Concilio, e vi ftia anch' egli fenza prenderfi la libertà di trasformarle a modo fuo. *Profeffio non fiat ante decimum fextum annum expletum*, dice il Concilio; e diciamolo pur in volgare, *La profeffione non fi faccia prima de' fedici anni compiti*. Ognuno vede, che quefta propofizione negativa vietante le profeffioni prima de' fedici anni compiti, contiene la permiffione di poter profeffare a' fedici anni compiti, perocchè *exceptio firmat regulam in contrarium*; ed è in fuftanza lo fteſso il dire, *la profeffione non fi faccia prima de' fedici anni compiti*, che il dire, *compiti che fieno i fedici anni, fi poffa fare la profeffione*. La cofa è troppo chiara. Si opporrà dunque a un tal canone non folo chi pretenderà *d' ordinare, che i Voti fi facciano da oggi in poi prima de' fedici anni*, ch' è la prima *quiftione* propofta dal Trattatifta; ma fe gli opporrà altresì chi pretenderà di ordinare, che non fi poſsa fare la profeffione compiti che fieno i fedici anni, *fofpendendola fino a' venticinque anni*, ch' è la feconda *quiftione*. Dunque la *gran differenza*, che fi *ha a fare* tra quefte due *quiftioni*, o cafi che vogliam dire, non confifte già, come vuol far credere l' Avverfario, non con-

consiste, dico, nell'essere il primo caso contrario al Concilio di Trento, e l'altro no, mentre si va realmente contro il Concilio non solo col permettere ciò, ch'esso ha vietato, cioè che le professioni si facciano prima de' sedici anni compiti; ma anche col vietare ciò, ch' egli ha permesso, cioè che compiti i sedici anni si possa fare la professione. *La differenza* dunque, ripeto, non è altrimenti quella, che ha voluto far credere il Trattatista; ella è bensì questa, che nel primo caso, oltre l' infrazione del canone, vi sarebbe anche la nullità della professione, perchè fatta prima dell' età dal Concilio richiesta; laddove nel secondo caso, sebbene sarà valida la professione siccome fatta dopo compiti già, da quanto tempo si voglia, i sedici anni richiesti dal Concilio, nondimeno vi sarà l' attentato contro l' autorità del Concilio, perchè, permettendo esso Concilio di professare appena terminati i sedici anni, si sarà voluto annullare realmente una tal permissione, obbligando, a onta di essa, a differire per anni interi dopo i sedici anni. Non sarebbe dunque questa una *protezione*, nè una *esecuzione* del canone del Tridentino, ch' è ciò che richiede la I. *Proposizione* del Trattatista; ma bensì sarebbe o un canone nuovo, abrogante quello del Tridentino, se venisse statuito da' Superiori Ecclesiastici aventi autorità di derogare a un canone di un Concilio Ecumenico, cioè a dire, o da un altro Concilio pur Ecumenico, o dal Pa-

pa; ovvero, qualora venisse così ordinato dalla Potestà laica, sarebbe un attentato contro l' autorità della Chiesa; sarebbe una usurpazione della potestà delle chiavi, e della pienezza di essa; sarebbe non *esecuzione*, ma abolizione di canoni; non *protezione*, ma violazione.

Ma il Concilio *direttamente* non vieta altro, se non che non si professi prima di sedici anni. Sì Signore: ma che per questo? Non hanno peravventura vigore le leggi, se non che in quello, che *direttamente* prescrivono, o vietano; e non in quello altresì, che, benchè *indirettamente*, realmente però dispongono? Contravverrà dunque alla legge solo chi se le opponga di faccia, ch' è quanto dire, *direttamente*; e non se le opporrà chi l'attacchi di fianco, cioè *indirettamente*? Ci mancherebbe anche questa. Del resto la ragione, per cui ha detto il Concilio, *la professione non si faccia prima de' sedici anni compiti*; e non abbia detto piuttosto affermativamente, *la professione si possa fare a' sedici anni compiti*, ella è assai facile a scorgersi. Il Concilio, come abbiamo veduto, non ampliò l' età delle professioni, ma la ristrinse. Se l'avesse ampliata, cioè se fino allora fosse stato proibito di professare prima de' 20., o de' 18. anni; e il Concilio di Trento avesse voluto permettere, che prima di tali età si potesse professare; sarebbe stato modo di esprimersi naturale, e coerente a un tale scopo, il dire, *le professioni*, le qua-

quali per lo paſſato non potevano farſi prima di 18. o 20. anni, quindi in poi *ſi poſſano fare a' ſedici anni*; mettendo nella legge *direttamente* la permiſſione, e *indirettamente* la proibizione di profeſſar prima di ſedici anni compiti. Ma eſſendo il fatto andato all'oppoſto, cioè avendo il Concilio di Trento riſtretta all'età di ſedici anni la libertà di profeſſare, che prima avevano gli uomini ne gli anni di pubertà; fu perciò naturale, e adattata a un tal canone reſtrittivo l'eſpreſſione negativa, *la profeſſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti*; che fu lo ſteſſo, che dire, la profeſſione, che ſinora gli uomini potevano fare a' quattordici anni, e le donne a' dodici, da ora in poi e dagli uomini, e dalle donne non ſi farà prima de' ſedici anni compiti, eſprimendo così *direttamente* la proibizione di profeſſare prima de' ſedici anni, e *indirettamente* la permiſſione di profeſſare compiti i ſedici anni. In ſuſtanza però l'uno, e l'altro diſpone il decreto del Concilio; al qual decreto perciò contravviene non ſolo chi ne viola la proibizione, ma anco chi alla permiſſione di eſſo ſi oppone; quegli *direttamente*, *indirettamente* queſti; ma e l'uno, e l'altro ſon traſgreſſori.

Quantunque la coſa ſia patente per ſe medeſima, nondimeno, poichè ſi ha a far con ſofiſti, gioverà renderla anco più ſenſibile, onde veggano eſſi, malgrado loro, ſotto i proprj occhj nel ſuo maggior lume quella verità medeſima, ſu cui con tanto impegno cer-

cano di ſpander tenebre, ſicchè non ſia ravviſata. Ponghiamo il caſo, che prima del Concilio di Trento il jus comune aveſſe richieſto per le profeſſioni ſolenni de' Religioſi l'età, come pocanzi dicevamo, di diciotto, o vent' anni; e che quel Concilio, ampliando, come pure dicevamo, una tale diſpoſizione, aveſſe decretato così, *la profeſſione ſi poſſa fare a' ſedici anni compiti*. Domando io a' noſtri Avverſarj, ſe in tal caſo avrebbe contravvenuto a sì fatto decreto chi aveſſe preteſo d'ordinare, che le profeſſioni ſi faceſſero anche prima de' ſedici anni? Che dicono? Son pur coſtretti a confeſsare, che in tal caſo ſi ſarebbe ſenz' alcun dubbio contravvenuto al decreto, perchè chi permette di profeſſare a' ſedici anni, non permette di profeſsare prima de' ſedici anni; e la permiſſione, che non ſi eſtende più in là degli anni ſedici, comprende la proibizione di profeſsar prima, mentre tanto vale il dire, *le profeſſioni ſi poſſano fare compiti i ſedici anni*, quanto il dire, *le profeſſioni non ſi facciano prima di ſedici anni compiti*. Egregiamente. Ma io qui ripiglio, e dico, che un tal decreto non altro conterrebbe *direttamente*, ſe non che la permiſſione di profeſsare in età di ſedici anni compiti; e che la proibizione di non profeſsare prima di ſedici anni compiti, vi ſarebbe compreſa *indirettamente* ſoltanto, com'è manifeſto. O hanno dunque a confeſsar eglino, a loro diſpetto, ciò ch'è vero, che nel caſo reale del decreto del Tridentino, *la profeſ-*

ſione non ſi faccia prima de' ſedici anni compiti, chi ſi oppone alla permiſſione in eſso *indirettamente* compreſa di profeſsare a' ſedici anni, contravviene al Concilio, e così darſi per vinti; ovvero, ſe per ſoſtenere l' impegno loro, il neghino, per eſservi ella contenuta ſoltanto *indirettamente*; rimangon forzati a dir parimenti, che nel caſo ſuppoſto del decreto, *la profeſſione ſi poſſa fare a' ſedici anni compiti*, non ſi contravverebbe al Concilio profeſsando prima di aver compiti i ſedici anni, per la ſteſsa loro ragione di eſsere ſolo *indirettamente* compreſa in un tale decreto sì fatta proibizione; il che è un aſsurdo moſtruoſo, che non poſsono ammettere, nè ammetteranno giammai. Portata la coſa a queſto grado di evidenza, non ſo vedere, che altro ſi poſsa bramare di più.

E ben ſi avvide il Trattatiſta, che la permiſſione di profeſsare a' ſedici anni compiti, contenuta *indirettamente* nel decreto del Tridentino, era per lui uno ſcoglio fatale, dove, camminando ſecondo la direzion da lui preſa, doveva andare inevitabilmente a urtare col ſuo ſofiſma; e perciò che ha egli fatto? Ha voluto ſcanſarlo torcendo il cammino; perciò dopo di aver egli oſservato, che, *ſe ſi trattaſſe d' ordinare, che i Voti di qui innanzi ſi facciano prima degli anni ſedici, al certo ſarebbe queſto DIRETTAMENTE contrario al Concilio di Trento, imperocchè vieta il Concilio poſitivamente di riceverſi alcuno alla profeſſione prima*

de' sedici anni; indi, invece di tirare innanzi ad esaminare di seguito, come la serie del discorso esigeva, se almeno INDIRETTAMENTE si opponesse al Concilio il vietare sino a un'età più avanzata le professioni, che il Concilio permette a' sedici anni compiti; egli, dissimulando affatto, e passando sotto silenzio questa permissione contenuta nel decreto del Concilio, nella quale sta tutto il forte della disputa, con una maravigliosa disinvoltura fa un salto da gigante proseguendo a dire così: *Ma non si troverà già, che vieti il prorogarla sino a' venticinque anni: il Concilio non dice* ,, Si faranno i ,, Voti a' sedici anni ,, *ma solamente* ,, Non si potran- ,, no fare prima de' sedici ,,. Ma piano un poco, dico io; che prima di arrivare a questa proposizione precettiva ,, Si faranno i Voti a' sedici anni ,, alla quale voi saltate di botto; vi conviene a dispetto vostro passar prima per questa permissiva ,, Si possa fare la pro- ,, fessione a' sedici anni ,, mentre il Concilio col vietare le professioni prima de' sedici anni compiti, viene a permetterle, compiti che sieno i sedici anni. E' verissimo, che il Concilio non dice ,, Si faranno i Voti a' se- ,, dici anni ,, perchè in tal guisa avrebbe ordinato, che non si potessero fare nè prima, nè dopo, ma che precisamente si avessero a fare a' sedici; onde seguirebbe, che chiunque fosse chiamato da Dio allo stato Religioso in età di 17., di 18., o più anni, non potrebbe eseguire la sua vocazione, perchè avrebbe oltrepassata l' età pre-

precisamente fissata per le professioni; il che sarebbe un' assurdo, assai lontano dalla mente del Concilio, e dall' intenzion della Chiesa. Ma se il Concilio nè disse, nè volle dire „ Si faranno i voti a' sedici anni „; ha però stabilito, che „ si possano fare a' sedici anni „; e questa era la proposizione affermativa del Concilio (compresa nella negativa „ la professione non si faccia prima „ di sedici anni compiti „), questa, dico, era la proposizione affermativa, dalla quale il Trattatista avea a pensar di sbrigarsi, se gliene bastava l' animo; e non quella, che inventata a capriccio egli ha posta in comparsa, per sorprendere con un tale sofisma i suoi lettori.

Nondimeno, non altrimenti, che se avesse egli fatta una dimostrazione, conchiude colla solita sua franchezza dicendo (1): *Onde si vede, che non toglie (il Concilio) la LIBERTA' di prorogare i Voti più oltre (de' sedici anni), se è necessario*. Ma io ne cavo un' altra conseguenza assai diversa, ed è questa, che il Trattatista continua a paralogizzare, e che, dopo di avere ingarbugliato il decreto del Concilio, ci vuol fare un nuovo sottomano anche nella conseguenza, nascondendo sotto la voce *libertà* un' altro equivoco. Lascia, è vero, il Concilio a chi vuol essere Religioso la *libertà* di fare la professione in qualunque età egli vorrà dopo compiti i sedici anni, e di farla in età non solo di venticinque, ma anco di trent' anni, di trentacin-

(1) *Pag.30. ediz. di Napol., di Ven. p.43.*

cinque, e di quaranta &c., ma non dà facoltà alla Potestà secolare di far canoni, e canoni toglienti agli uomini la libertà, ch'esso Concilio ha loro lasciata, di professare allorchè abbiano compiti i sedici anni; la qual libertà talmente ha voluto conservar loro, che rigettò il progetto fattogli di differire le professioni sino a' diciotto anni. Ma il Trattatista alla sorda questa *libertà* da coloro, a' quali l' ha data il Concilio, la passa nella Potestà secolare, senza avvedersi, che in così fare accoppia all' equivoco anche l' improprietà, non potendosi dire, che il Concilio abbia lasciata alla Potestà laica la *libertà di statuire* nè poco, nè molto sull' età delle professioni, se non si mostri, ch' essa avesse antecedentemente autorità di fare tali stabilimenti; il che nè ha provato egli, nè proverà giammai verun altro; e il che nè pur suppor si può in questa *I. Proposizione*, in cui si considerano i Sovrani come Protettori, ed esecutori dei Canoni della Chiesa, e non altro. Ripigliamo tutto in poche parole. Per qual ragione in somma pretende il Trattatista, che possano i Principi, non ostante il decreto del Concilio, proibire le professioni dai 16. sino a' 25. anni? perchè il Concilio, egli dice, non ordina, che si professi a' sedici anni, ma lascia la libertà di professare anche dopo. Dunque perchè il Concilio lascia agli uomini la libertà di professare in età di 16., di 17., di 18. anni &c., appunto per questo vuol egli, che una tal libertà possa esser loro tolta dalla Potestà lai-

laica come esecutrice del Concilio. Se questa non è contraddizione, e paradosso, qual sarà mai?

Entran però qui a sostenere gli arzigogoli del Trattatista gli editori italiani (1) dello stesso Trattato, allegando la seguente dichiarazione della Sagra Congregazion del Concilio, emanata sopra gli statuti di alcuni Ordini esigenti per la professione età più avanzata, che non prescrive il Tridentino: *Quod si Religionis instituta plus*

(1) *Pag.31. N. not.a., V.p.43. n.b.* Una tale notizia, ch'essi spacciano come *Nota del Traduttore*, è presa dalle *Riflessioni* dell'Autore *ed. Nap. p.31.*, dove altresì *p.25.*, oltre i Cappuccini, mentova i *Conventuali di S. Francesco*, i quali, ei dice, *non vestono a' Clerici l'abito prima de' 19. anni, nè a' Laici prima de' 25.*; e *ivi p.49.* ricorda anco, *che avea Papa Pio V. progettata una Costituzione generale, per cui proibiva a tutti gli Ordini Regolari di ammettere* all'abito *figliuoli prima de'* 18. *anni*; *che l' avrebbe pubblicata, se non erano le urgenti contrarie premure de' Procuratori Generali degli Ordini; che ne rimise l' esame alla Congregazione de' Cardinali del Concilio di Trento; e che l' essersi eglino divisi di sentimenti, ne fece sospendere l' esecuzione.*

Lascio sì i Cappuccini, compresi tra gli Ordini austeri, de' quali parlo nel testo; e sì i Laici, le fatiche corporali dei quali richiedono età più robusta. I Conventuali, è vero, che presero la risoluzione mentovata dall'Avversario, che fu anche confermata da S. Pio [*Bull. Rom. tom.2. ed. Rom. a.1638. p.198.*]; ma è vero ancora, che in seguito disingannati dall' esperienza, coll' autorità di Urbano VIII. rimisero la Professione a' 16. anni [*Bull. ejusd. tom.5. ed. an. 1672. p.181., & Constit. Urban. FF. Ord. Min. Conv. S. Franc. in cap.2. Reg. tit.19.*]. Non dissimilmente accadde a S. Pio; il quale sulle rappresentanze de' Procuratori d' Ordini, e dopo un maturo esame fatto da' Cardinali, rimise a' termini del Concilio il suo progetto. Mostrerebbe di non sapere chi sia stato S. Pio chiunque potesse solamente sospettare, che non già la forza delle ragioni, ma, come scrive il Trattatista, le *urgenti contrarie premure*, non dico di pochi Procuratori d' Ordini, ma di tutto il mondo fossero state per esser valevoli a distogliere la costanza Sacerdotale di quel gran petto da ciò, ch'ei fosse stato persuaso esser di maggior gloria di Dio. Sebbene qual segno più chiaro di esattezza, non di

plus temporis requirant , Concilium non repugnat , quippe quod non disponit , ut professio fiat anno decimosexto , sed ut non possit fieri ante , sed post .

Ma che hanno essi che fare col caso nostro gli statuti particolari di alcuni Ordini Religiosi , o la dichiarazione a favor di essi emanata dalla Sagra Congregazione ? Non è ella per avventura palpabile la differenza , che passa tra le ragioni , per le quali al-

di condiscendenza , che quello di aver sottoposto l' affare all' esame della Congregazione ? I *sentimenti* poi de' Cardinali,come attesta il Fagnano,che ne lesse i Voti, *furon divisi* soltanto intorno al poter ricevere all' abito i giovani anco prima de' 15. anni , non mai quanto al poterli ricevere in età di 15. anni , il che la Congregazione senza discrepanza giudicò doversi onninamente permettere , e perciò *censuit omnino temperandam* la Costituzione progettata, che ne differiva la recezione fino a' 18. anni .

Del resto tali esempj nulla giovano a puntellare l'interpretazione , che al Concilio dà a rovescio il Trattatista, poichè S. Pio sì nel confermare lo Statuto de' Conventuali , e sì in quel suo progetto generale , non intese già d' interpretare la disposizione del Tridentino , ma bensì di ristrigneria ; il che potea ben far egli, ch' era Papa , ma non può già farlo , come il Trattatista pretese , il Magistrato laico , che non è nè Papa , nè Concilio . Rispetto poi al quesito , se convenga , o no , differire oltre i 16. anni le Professioni , anche fuori del caso della particolare austerità di alcuni Ordini, generalmente per tutti ; tali esempj appunto provano, che non convenga , da che un tal progetto quante volte è stato proposto , altrettante è stato rigettato,prima nel Tridentino , poi da S. Pio , e finalmente da Urbano VIII. in ordine a' Conventuali , che l'avevano anco posto in pratica. Non si nega , che a prima vista un tal progetto sembri avere speciosa apparenza ; e appunto perchè ha buona apparenza , perciò fu proposto e nel Concilio,e da S.Pio, e abbracciato da' Conventuali : ma non è già l' apparenza , nè sono i primi progetti,ma è bensì la risoluzione presa dopo maturo esame quella , che dee servire di norma : il contrario , sarebbe un metter il capo nel luogo de' piedi , e in quello de' piedi il capo . E ciò sia detto quanto a tali dilazioni fino a' 18., o 19. anni; poichè quella fino a'25. non potea aspettarsi da altri , che da' Calvinisti , dall' originale de' quali , come vedemmo , l'ha copiata il Trattatista .

alcuni Ordini particolari richiedono età più avanzata di sedici anni; e la ragione, per cui inculca la dilazion delle professioni il Trattatista? E' osservazione fatta da' Canonisti già da gran tempo, che ad esempio di S. Gregorio Magno, il quale, *quia DURA erat in insulis congregatio Monachorum*, avea con legge particolare vietato, che nelle isole si ammettessero al Monachismo persone non anco aventi diciotto anni di età, quando in molto minore età erano generalmente ammessi ne' Monasterj di terraferma (1); hanno, dissi, osservato già i Canonisti, che a imitazione di una tal provvida legge di S. Gregorio, alcuni Ordini più stretti, e più rigorosi degli altri nelle loro osservanze, hanno prudentemente, e con gran discrezione richiesta per le professioni maggior età, che non richiede il Tridentino, il quale, perchè, come appunto a proposito delle professioni solenni riflette San Tommaso (2), *Ecclesia respicit id, quod in pluribus est*, ha accomodato il suo decreto al comune degli Ordini, lasciando a quegli tra essi, i quali osservano un' austerità particolare, la cura di provvedere come meglio loro in particolare convenga, e di esigere un' età più capace di portar il peso della loro maggiore austerità. Ma questi, e altri particolari motivi non si oppongono al Concilio riguardante *id, quod in*

(1) Vedi il Thomassin *Vet. & nov. Eccles. Disciplin. Part.* I. *lib.* III. *cap.* LIII. *num.* VIII. *p.* 815. *Tom.* I. *edit. Lugdun. an.* 1706., & *cap.* LV. *num.* IV. *pag.* 819.

(2) Sanct. Thom. 2. 2. *quaest.* 189. *art.* 5. *in corp.*

in pluribus est: se gli oppone bensì il Trattatista col voler differite oltre i sedici anni, e sino agli anni venticinque, le professioni generalmente di tutti per questa ragione, che il professare a' sedici anni sia un *legarsi senza cognizione* (1); *un precipitare ne' Chiostri per cieco bollore di gioventù* (2) *in un' età, nella quale ORDINARIAMENTE l'uomo non sa quello, che si faccia* (3); *un abbandonarsi a un capriccio di giovinezza* (4); *non altro PER LO PIU', che un abbandonarsi ad una passeggiera fantasia sotto colore di darsi* (5) *a Dio*; finalmente una *precipitazione di Voti, produttrice di mali, e radice di vizj* (6). Che possono dunque giovare ad un furioso, che con tanta sfrenatezza ardisce di riprovare l'età scelta dal Concilio con preferenza alle altre, che possono, dico, giovare a costui o gli statuti particolari di alcuni Ordini, o le dichiarazioni a favor di essi fatte dalla Sagra Congregazione? Gli Ordini con tali statuti vengono a dir in sustanza, che sebbene la legge del Concilio è santa, è prudente, è accomodata al comune delle Religioni, nondimeno ad essi per le particolari circostanze del proprio istituto meglio si adatta un'età un pò più avanzata: il Trattatista dice all' opposto, la legge del Concilio è cattiva, perchè autorizza i giovani a *legarsi senza cognizione*, e sen-

(1) *Pag.12. ediz. di Nap., e di Venez.*

(2) *Pag.54. Nap., Ven. p.66.*

(3) *Pag.55. N., V. p.67.*

(4) *Pag.56. N., V. p.68.*

(5) *Pag.106. N., V. p.116.*

(6) *Riflessioni intorno all' Editto &c. p.26. e seg. ediz. di Nap.*

ſenza ſaper quello che ſi facciano ; ella è cagione , che ſi abbandonino alla fantasla , e al capriccio , onde ne ſegue l' incoſtanza , e il pentimento ; in ſomma ella è una *radice di vizj* , una *produttrice di mali* . Vi vuol dunque ben altro , che una *Nota del Traduttore* , per conciliare inſieme due coſe tanto tra ſe oppoſte , e ripugnanti .

Ma la principal differenza , che paſſa tra tali particolari ſtatuti di Ordini , e il progetto del Trattatiſta , conſiſte in queſta capitale , ed eſſenzialiſſima diverſità , che gli ſtatuti di Ordini o ſono fatti dalla Sede Apoſtolica , o da eſſa eſpreſſamente approvati , o almeno fatti dagli Ordini Regolari per l' autorità ſpirituale comunicata loro dalla Chieſa , allorchè queſta confermando eſſi Ordini , e per una tale conferma abilitandogli ai voti ſolenni , diede loro poteſtà di fare pe 'l proprio loro regolamento quegli ſtabilimenti , che più ſtimaſſero confacevoli al riſpettivo loro iſtituto . Quindi è , che la Sagra Congregazione , poichè non avea già intrapreſo di fare come una Diſſertazione , ma ſoltanto di riſpondere preciſamente colla ſua deciſione al dubbio propoſtole , perciò , ſenza toccare altre ragioni , accennò ſemplicemente , che il Concilio non avea ordinato , che ſi doveſſe fare la profeſſione preciſamente appena compiti i ſedici anni , ma ſolamente vietato , che non ſi profeſsaſse prima , come quella ragione , che ſola baſtava nel caſo propoſtole , in cui trattavaſi di ſtatuti ſem-

particolari di Ordini Regolari, *Quod si Religionis instituta &c.*, i quali statuti si suppongono fatti per autorità competente: laddove il Trattatista pretende, che la Potestà laica possa fare Ordinanze sopra l'età de' Voti, e Ordinanze, siccome abbiamo veduto, riprovatrici, e distruggitrici de' canoni della Chiesa; cioè a dire, che la Potestà secolare faccia leggi in materie spirituali, e le fatte dalla Potestà spirituale abolisca, ciò ch'è evidentissimamente un paradosso. Oltre di che, quantunque gli Ordini Regolari procedano in questa materia coll' autorità della Chiesa loro comunicata, nondimeno *i più savj Canonisti* (sono parole del Trattatista medesimo, il quale antecedentemente nelle sue *Riflessioni intorno all' Editto &c.* (1) l'avea già confessato) *portano sentimento, che l' autorità de' loro statuti non si estenda a potere indurre nullità ne' voti fatti dopo l' età dal Concilio Tridentino approvata*: e che, per indurre una tal nullità, sia necessaria negli statuti medesimi una clausola annullante, o irritante, espressamente confermata dalla Sede Apostolica (2). Con qual fronte adunque osa egli il Trattatista di sostenere, che possa il Principe laico, privo d' autorità spirituale, non solo ingerirsi a far leggi nella materia spirituale de' Voti, ma ben anche aggiugnervi la nullità delle professioni, se vengano fatte prima del tempo, che

(1) *Pag.*31. *e seg. ediz. di Nap.*

(2) Vedi la *Bibliotheca Canonica edit. Rom. an.*1761. del P. Ferraris *v. Professio Regularis*, *num.*15. *e* 16. *tom.*VI, *p.*300.

che a lui fosse stato in grado di stabilirne? E come ardisce l' inconsiderato Traduttore, che dovea aver sotto degli occhj una tal confessione del Trattatista, da lui medesimo tradotta in italiano, come, dico, ardisce dissimulare una contraddizione di questa sorta, e riprodurre in campo, troncate per metà, le di lui osservazioni su gli statuti particolari di Ordini, tanto diversi dallo strampalato, e mostruoso impegno d'entrambi loro, quanto il giorno è diverso dalla notte?

XX. Ed ecco terminato finalmente l' esame della 1. *Proposizione* del Trattato, sulla quale ci siamo per verità trattenuti più a lungo, che non avremmo voluto: ma oltre che sommamente importava mettere in chiaro tutto ciò, che riguardava il decreto del Tridentino, da cui o unicamente, o principalmente dipende il retto, e vero giudizio di tutta la controversia; io spero ancora, che mi sapranno buon grado i lettori delle notizie intorno all' accettazione in Francia dello stesso Concilio, da me raccolte, e poste in un sol punto di veduta; le quali quanto sono importanti e per se medesime, e per ciò, che giovano a smascherare i falsi racconti, che ne sono disseminati in tanti libri di moderni Scrittori parte inconseguenti, e parte miscredenti; altrettanto sarebbe stata loro lunga cosa, e a molti anco impossibile, l' andarle da se medesimi ripescando parte per parte ne' molti volumi, dove giaciono sparse, e poco note. Nè sarà loro men grato, io spero, l' ap-

prezzabile anecdoto de' voti de' Padri Tridentini intorno all' età delle professioni, i quali, per quanto io ne so, nessuno sinora avea prodotti in pubblico, e coll'appoggio sicuro de'quali si è da noi posto nel maggior lume un tal passo della storia del Concilio, il quale, come tutti gli altri, era stato orribilmente sfigurato colle sue sfacciate imposture dal nemico dello stesso Concilio, Fra Paolo. Raccolga intanto dal sin qui detto il lettore, che, siccome abbiamo con accurata analisi, e con esattissima critica dimostrato, questa *Prima Proposizione* del Trattato del Sig. Butignl, toltene le cose, che non fanno al proposito, si riduce tutta, quanto alle pruove, a un mero equivoco giuocato sotto la parola *canoni*, de' quali sieno esecutori, o, per meglio dire; protettori i Sovrani Cattolici, con allegare paralogizzando, invece de' canoni, che sono in vigore, gli abrogati già da gran tempo; e quanto alle *Risposte* al decreto del Tridentino, ch' è la regola della Disciplina presente, ad un sofisma puerile per quello riguarda la mente dello stesso Concilio; e per ciò, che concerne l' accettazion di esso Concilio in Francia, ad una impostura vergognosa, e scismatica.

ANA-

ANALISI DELLA

„ PROPOSIZIONE II. (1)

„ *Che sia il Re Sovrano legislatore nelle cose*
„ *temporali del suo Regno* „.

I. QUesta proposizione è sì vera, e netta, che non vi è intorno ad essa, nè vi può essere veruna difficultà. La difficultà sta a inferire da questo principio vero la falsa conseguenza, che possa dunque il Sovrano laico fissare a suo arbitrio l' età delle professioni; non vedendosi, come tra le cose temporali dello stato civile, soggette alla legislazione de'Re, si possa contare la profession religiosa, ch' è essenzialmente un atto di religione, e perciò una cosa intrinsecamente spirituale. E' vero, che accompagnano la professione alcuni effetti temporali; ma ciò avviene dall' esser l'uomo, non già puro spirito, ma composto d' anima insieme, e di corpo, e vivente in società siccome di repubblica, così ancora di religione; onde nasce, che la religione, e il culto degli uomini verso Dio dee consistere non solo negli atti interni dell' anima, ma negli esterni altresì, che per mezzo del corpo si esercitano; nè vi è alcun atto esterno di religione, sia pure spirituale quanto si voglia, il quale non porti seco qualche cosa di temporale, o corporeo che vogliam dire. Qual co-

(1) *Pag.*33. *ediz. di Nap.*, *di Ven. p.*46.

cosa più sacra, che i Sacramenti? Eppure quello dell'Eucaristia, per esempio, non si può fare senza pane, e vino, che son cose corporee, e materiali; nè senza olio, ch'è parimenti cosa materiale, e corporea, il Sacramento dell'estrema Unzione; e così degli altri Sacramenti. Che se non ostante essere stati istituiti da Gesù Cristo i Sacramenti in cose materiali, e corporee, e portanti seco circostanze temporali, e tra queste il contratto o di donazione, o di vendita, e compra delle cose medesime materiali; nondimeno, perchè sono essi intrinsecamente, ed essenzialmente atti di religione diretti immediatamente al culto di Dio, e alla santificazione degli uomini, e perciò sottoposti alla legislazione non già de' Governanti della Repubblica, ma de' Sacri Pastori, a' quali ha Iddio privativamente commessa la cura della Religione, e il carico di pascere la greggia di Cristo; non si può, se non si rinunzj al Cattolicismo, in conto alcuno affermare, che i Sacramenti, considerati in qualunque modo si voglia, sieno compresi tra le cose soggette alla legislazione del Principe laico: come si potrà, senza rinunziar parimenti al Cattolicismo, soggettare alla legislazione laica la professsion religiosa, la quale, comunque porti seco effetti temporali, è però essenzialmente atto spirituale di religione (1), ordina-

(1) S. Thomas 2. 2. *qu.*88. *art.*5. *in corp.* „ Vovere PROPRIE est actus „ latriæ, seu RELIGIONIS „: e lo prova ivi di proposito. *Et art.*7. *in corp.* „ Solemnitas voti attenditur se„ cundum aliquid SPIRITUALE, „ quod

nato al culto di Dio, e alla ſantificazione di chi profeſſa (1)?

Queſte idee Cattoliche, che ſono altrettanti principj ſempliciſſimi, e noti per ſe medeſimi al ſenſo comune dei fedeli, ben accorgevaſi il Trattatiſta, che non avrebbono laſciato entrare nell' animo di que' lettori, che foſſero veramente Cattolici, il ſuo paradoſſo; e perciò, avendo contraria la ragione, ſi è valuto dell'artificio, e a forza di ſtudiati preamboli, di epiſodj ricercati, e di obbiezioni propoſte a ſuo modo, è andato girando, e rigirando qua, e là, e frammiſchiando colla maggior diſſimulazione i ſuoi ſofiſmi, coperti, come potè meglio; luſingandoſi di potere in mezzo a tante tenebre da ſe ſparſe guidare i lettori dov' ei voleva. Quindi la dicerla di ventiquattro pagine, ch' ei fa ſopra

 que-

„ quod ad Deum pertineat, ideſt ſecundum aliquam ſpiritualem benedictionem, vel conſecrationem „. *Et ibid. ad* 1. „ Hujuſmodi ſolemnitas pertinet non ſolum ad homines, ſed ad Deum, inquantum habet aliquam ſpiritualem conſecrationem, ſeu benedictionem, cujus Deus eſt auctor, etſi homo ſit miniſter „.

(1) Idem 2. 2. *qu.*186. *art.*1. *in corp.* „ Antonomaſtice Religioſi dicuntur illi, qui ſe totaliter mancipant divino ſervitio, quaſi holocauſtum Deo offerentes ... In hoc autem perfectio hominis conſiſtit, quod totaliter Deo inhæreat: & ſecundum hoc Religio perfectionis ſtatum nominat „. Vedi anche *q.*184. *art.*5. *in corp.* Queſto gran Dottore, di cui mi fo gloria di eſſere ammiratore, e diſcepolo, contro il Trattatiſta io lo cito con un piacere tutto particolare, per aver la conſolazione di confondere gli errori di coſtui colle dottrine di quel medeſimo Santo Dottore, co' teſti del quale, ora troncati, come vedremo a ſuo luogo, e ora mal inteſi, e peggio applicati, egli ha voluto inorpellare la moſtruoſità de' ſuoi paradoſſi.

questa sua *seconda Proposizione*, è un vero laberinto di confusione, e d' imbroglj; l' analisi della quale perciò dee consistere nell' andare estraendo da quella farragine di parole uno ad uno i di lui argumenti, e in esaminarne con diligenza i fondamenti, e il valore; premettendo però in primo luogo la giusta idea, e il vero stato della questione, che sia come il filo di Arianna in questo laberinto di sconnessioni, e come la pietra di paragone di sì fatti argumenti. E noi abbiamo la soddisfazione di proporre appunto lo stato della controversia, più che colle nostre parole, con quelle anzi del Sig. Talon giurisconsulto Francese, colle quali egli da Avvocato generale la propose già al Parlamento di Parigi l' anno 1681. (1). *Quantunque*, ei diceva, *il Voto solenne abbia relazione e alla Chiesa, e allo Stato; ella è però cosa certa, che il principale del Voto si è il legame spirituale, e l' obbligazione di coscienza; e che ciò, che riguarda gli effetti civili, n' è l' accessorio*. Or ella è cosa costante, e uno de' principj fondamentali della giurisprudenza, che l'accessorio veste la natura del principale. Dee dunque il Trattatista, se dagli effetti civili, o sien temporali del Voto solenne, ha da inferire, che intorno all' età conveniente per far un tal Voto possa far leggi il Principe della civile Repubblica, dee, dico, o negare questo principio, che l'accessorio siegua il

(1) Vedi sopra *Prefaz. num.* VI., dove abbiamo nelle note trascritto il passo in franzese.

il principale, e col negarlo rovesciare da' fondamenti la giurisprudenza; o, concedendo un tal principio, provare almeno, che nel Voto solenne gli effetti civili tengano luogo non di accessorio, ma di principale. Tutto quello, che fuori di questi due punti egli ne possa dire, sarà un parlare fuor di proposito, un ciarlare all' aria senza conchiuder nulla, un multiplicar parole, non ragionare.

II. Ma egli, a cui non tornava a conto, che si prendesse la cosa del suo giusto punto di veduta, volendo ingarbugliare i lettori, dopo di avere spese tre intere pagine in un lungo, e oltremodo intralciato episodio, alla fine propone la questione in questa maniera (1): *Di che si tratta? Di sapere, se possa il Re regolare l'età d' un contratto civile, e, come dicono i giurisconsulti, d' un contratto* sinallagmatico, *che colla professione del Voto solenne tacitamente si forma fra i Religiosi, ed il Pubblico. Che cosa è mai questo contratto? Dalla parte del Religioso è, ch' egli s' obbliga verso il Pubblico di rimanere escluso da ogni sorta di successione, d' essere incapace di tutti gli atti, e di tutti i contratti civili, di non potersi intrigare in niuna facenda secolaresca, e finalmente di vivere nel pubblico secondo tutte le regole, e gli statuti del suo Ordine. E dall' altra parte il Pubblico s' obbliga verso il Religioso di mantenerlo libero da tutti i tributi, d' isgravarlo dall' obbligazione di servire nel-*

(1) *Pag.36. e seg. ediz. di Nap., di Ven. p.49. e seg.*

le guerre allo Stato, di dispensarlo dall' amministrazione degli offizj pubblici, e di rovesciarne tutto sopra gli altri Cittadini il peso, d' esentarlo altresì da' Tribunali Secolari; e finalmente di fargli godere tutt' i diritti, i privilegj, e le immunità degli Ordini Regolari, ed Ecclesiastici.

III. Se per istar a vedere, com' egli tirasse innanzi, volessi io per poco menargli buono il suo supposto, che *colla professione del Voto solenne tacitamente si formi fra i Religiosi, ed il Pubblico* un tal *contratto*; ad ogni modo troppo gli resterebbe anco a fare prima di potere arrivar a conchiudere da questo contratto, che dunque abbia il Principe laico autorità di far leggi sull' età delle professioni. Per poter tirare una sì fatta conseguenza, sarebbe di mestieri aver prima mostrato, che un tal civile contratto appartenga non all' accessorio, ma al principale della professione; ciò ch' egli non ha nemmen tentato di provare, nè si potrà provar mai in eterno, finchè sarà vero, che il voto solenne è essenzialmente, e principalmente un atto di religione, e una consacrazione della persona a Dio, e che di questa consacrazione altro non sono, che sequele secondarie, e accessorie, tutti gli effetti civili. Il peggio è però, che questo *contratto*, ch' ei sogna, *fra i Religiosi, ed il Pubblico*, non è poi altro, che una pura chimera non avente realità alcuna fuori del cervello di lui romanzesco; e che con tutto lo spauracchio della parola *sinal-*

lagma-

lagmatico ei non può gabbare chi lungi da lasciarsi sopraffare dal suono pellegrino di termini ricercati, ricerca anzi nelle parole le idee delle cose. Poteva aver detto in buon volgare, per farsi capir da tutti, un contratto commutativo, un contratto scambievole, o reciproco, senza affettare mistero per dar corpo all' ombre presso degl' ignoranti con un grecismo, che non è in uso, e che comunque si trovi talvolta in libri di giurisconsulti, era però una pedanterìa posto in un Trattatello volgare, che dovea girare per le mani di centinaja di persone, che tanto capivano il termine *Sinallagmatico*, quanto per avventura egli medesimo il Trattatista capiva, per cagione di esempio, l' *Omousìa*, benchè assai più nota tra' Teologi, che non è nota tra' Giurisconsulti la parola *Sinallagmatico*.

IV. Ho detto, essere questo contratto un sogno, e una chimera. In fatti qual documento, o qual pruova ne ha recata giammai o egli, o altri? Di tante migliaja di sì fatti contratti stipulati tra i Religiosi, ed il Pubblico, quante sono state le professioni solenni di Religiosi, e di Monache, dalla istituzione degli Ordini Regolari fino ad ora, come mai nè pur d' un solo non si è potuto trovar l' istromento? Ma egli ha detto, che un tal contratto *si forma tacitamente*; ed essendo tacito il contratto, non si può esigerne atto espresso. Alla buon'ora: nondimeno dei contratti taciti, se non si roga istromento, ne trattano però i Giurisconsulti, e i Teologi; gli

uni,

uni, e gli altri de' quali, occupati a determinar i doveri della ſocietà, e della coſcienza, tanto hanno ſcritto d' ogni ſorta di contratti sì eſpreſſi, che taciti, che ſe ne formerebbe una biblioteca. Se dunque i doveri de' Religioſi verſo del Pubblico mentovati dal Trattatiſta, e gli obblighi del Pubblico verſo de' Religioſi, procedono da un contratto, che colla profeſſione ſi formi tacitamente tra loro; che vuol egli dire, che neſſuno ſinora nè Teologo, nè Canoniſta ha conoſciuto un tale contratto tacito, e non ne ha mai fatto menzione? Io per me non ne ho trovato veſtigio; e il Trattatiſta, che tanto abbonda di citazioni ſino a ſoggiugnerle a coſe le più ovvie, e le più triviali, pure non cita autore alcuno, il quale abbia ammeſſo, ovvero accennato ſoltanto un tal contratto, al quale egli ha voluto dare ſpaccio ſulla ſola ſua parola. E vogliam noi dire, che la gloria di avere ſcoperto nelle profeſſioni ſolenni un contratto, che neſſuno tra tanti valentuomini vi avea ravviſato, foſſe riſerbata dopo tanti ſecoli ad un uomo, il quale le maggiori ſue applicazioni aveſſe impiegate a comporre Romanzi? Diciamo la coſa, com'è: un Romanziere appunto vi ſi voleva per giuocar di cervello in punto sì ſerio, e per ripetere da un ſognato contratto i doveri de' Religioſi, e gli obblighi del Pubblico verſo di eſſi, procedenti in realtà e gli uni, e gli altri da principj aſſai più alti, e anteriori ad ogni umano contratto. Imperocchè non tutto quello, che debbono gli uomi-

uomini gli uni agli altri, se lo debbono in forza di contratto reciproco, o, per dirlo col Trattatista alla pedantesca, *sinallagmatico*: vi son dei doveri, che si fondano immediatamente nel jus o naturale, o divino positivo, i quali obbligano indipendentemente da ogni contratto, e i quali per nessun contratto nè pur espresso si possono togliere: laddove all'opposito le scambievoli obbligazioni procedenti da contratto anche tacito accade che si tolgano, o perchè una delle parti manca dal suo canto ai patti, o perchè amendue le parti si accordano a sciorre volontariamente il contratto, che volontariamente avevano stretto. Così, per esempio, nel matrimonio interviene contratto tacito, per cui i conjugi danno a vicenda l'uno all' altro potestà sul proprio corpo, e si obbligano scambievolmente a mantenersi la fede conjugale; ma oltre a questo contratto, vi è ancora il precetto divino positivo dell' indissolubilità del matrimonio, indipendente da qualsivoglia contratto umano. Quindi se uno de' conjugi rompe la fede maritale, resta l' altro sciolto dall' obbligazione di rendere il debito; e fuori anche del tristo caso d'infedeltà, possono i conjugi di mutuo consenso, come tante volte è accaduto, per solo amore di maggior virtù, separare il letto per sempre, e obbligarsi anco, se vogliano, o uno di essi, o ambidue, con voto perpetuo di castità, rivocando così il contratto, per cui eransi reciprocamente dati in balìa l' un dell'altro: ma nè pel primo, nè pel se-

con-

condo caſo, non reſta ſciolto il matrimonio; nè può la moglie, vivente il marito, nè queſti, vivente quella, prender altro marito, o altra moglie. E perchè ciò? perchè, come abbiamo detto, la poteſtà reciproca su' corpi, richiede un contratto ſcambievole, il quale contratto, appunto perchè contratto, può diſcioglierſi o per l' infedeltà d' una delle parti, o pe 'l conſenſo di tutt' e due; ma l' indiſſolubilità del matrimonio, dipendendo immediatamente dal precetto divino, che la ſtabiliſce, non può venir meno nè per l' infedeltà, nè per la volontà degli uomini. Per ſimil modo, ſe i doveri del Religioſo di non intrigarſi in ſecolareſche facende, e i doveri del Pubblico verſo il Religioſo medeſimo di non eſiger da lui ſervizj ſecolareſchi, procedeſſero da uno ſcambievol contratto; ne ſeguirebbe, che, qualora un Religioſo mancaſſe a' ſuoi doveri, e in ſecolareſche facende s' impacciaſſe, il Pubblico ſarebbe in diritto di coſtrignerlo, per eſempio, a ſervire nelle guerre allo Stato, e ad amminiſtrare uffizj civili nella Repubblica; e che a vicenda, ſe il Pubblico foſſe il primo a violare i patti eſigendo dal Religioſo ſervizj ſecolareſchi, o negandogli *l' eſenzione da' Tribunali ſecolari, o i diritti, i privilegj, e le immunità degli Ordini Regolari, ed Eccleſiaſtici*, reſterebbe parimenti ſciolto il contratto, e diverrebbe il Religioſo padrone d' impacciarſi in contratti, e in uffizj ſecolareſchi, e capace di acquiſti proprietarj perſonali, a' quali avea rinunziato

ziato pe 'l *contratto tacito* intervenuto nella sua professione. E pure la cosa va tutt' all' opposto; poichè per quanto un Religioso possa violare i doveri della sua vocazione, sino a stipulare contratti proprietarj, o anco peggiori; potrà ben il Pubblico dichiarar nulli tali contratti, come fatti da persona non avente potestà di contrarre; ma non potrà giammai esigere perciò da un tal Religioso servizj secolareschi nella guerra, nella mercatura &c.: e similmente, se il Pubblico di un qualche paese ricusasse di mantenere al Religioso l' esenzione da' Tribunali secolari, e il godimento de' diritti, privilegj, e immunità degli Ordini Regolari, ed Ecclesiastici, violando così esso Pubblico i suoi doveri verso del Religioso; non perciò il Religioso diverrebbe capace di contratti personali, e di facende secolaresche. E' adunque falso, che da un contratto *sinallagmatico* tra il Religioso, ed il Pubblico, proceda l' obbligazione, in cui si trovano, l' uno di non s' intrigare in secolaresche facende &c., e l' altro di esentarlo dal servire nelle guerre allo Stato, e dall' amministrazione degli uffizj pubblici &c.; e perciò tutto questo contratto non è altro, che una chimera, ed un sogno.

V. Ma quando dico, ch' è una chimera, ciò è il meno: esso è un assurdo de' più grandi. Imperocchè il Trattatista, e i traduttori, e i seguaci di lui, qual cosa intendono eglino quando dicono *il Pubblico*? Intendono essi il *Pubblico della Chiesa*, ovvero *il Pubblico* *dello*

dello Stato? *Ognuno confessa* (dice altrove (1) il medesimo Trattatista), *che, essendo la Chiesa un corpo politico, e mistico tutt' insieme; in quanto corpo politico ella non ha altro capo, che il Magistrato politico; in quanto corpo mistico, ella non ha altro capo, che la Potestà spirituale, cioè*, com' egli stesso avea già detto dianzi (2), *il Papa, ch' è quella Potestà spirituale, a cui il Figliuolo di Dio, ch' è il vero capo della Chiesa, ne ha dato il Vicariato*. Per verità una tal distinzione, così proposta, non è punto esatta, perocchè distingue *la Chiesa* in due maniere di corpi, *politico*, e *mistico*, quando il *politico* non è propriamente parte della Chiesa, anzi è una cosa diversa affatto, e distinta da essa, talmente che la Turchia per cagione di esempio, la Moscovia, l' Inghilterra, sono altrettanti corpi *politici*, eppure non hanno che far colla Chiesa, dalla quale il primo è affatto straniero, il secondo, e il terzo ne sono separati già da gran tempo: laonde, a parlar giusto, dovea egli dire, che ogni fedele è membro di due diversi corpi, uno politico, o civile, a cui

(1) *Traité de l' autorité des Rois touchant l'administration de l' Eglise part.* II. *Differt.* I. *p.*186. *& suiv. à Londres* 17·4. „ Tout le mond convient, par exemple, que l' Eglise „ étant un Corps politique, & mystique tout ensemble; en tant que „ Corps politique, el'e n' a point „ d' autre Chef, que le Magistrat politique; en tant, quæ Corps mystique, elle n'a point d'autre Chef, „ que la puissance spirtuelle „.

(2) *Avant-propos p.*3. „ Considérant l'Eglise comme un Corps mystique, son chef est le Pape; c'està-dire, cette Puissance spirituelle, „ à qui le Fils de Dieu, qui en est „ le véritable Chef, en a commis le „ Vicariat „.

a cui appartiene come cittadino; l'altro Cristiano Cattolico, a cui spetta in quanto fedele: ovvero col Concilio VI. di Parigi tenuto nel 829. (1), che il corpo della Chiesa, uno, e solo, abbraccia due somme Potestà, la Sacerdotale, e la Regia de' Sovrani Cattolici; quella essenziale, propria, istituita per governare la Chiesa; questa accidentale, addittizia, aggiunta per sostenere colla forza il governo de' Sacerdoti. Ma senza fermarci più a lungo a rilevare la confusione d' idee in un tal uomo, che scrisse di materie, ch' ei non capiva, e l' improprietà delle di lui espressioni, come quella del *corpo mistico* contrapposto al *politico*, quasi che in quella guisa, che corpo mistico di Gesù Cristo si chiama la Chiesa per distinguerla dal corpo vero, e fisico del medesimo nostro Signore, composto di carne, e di ossa, così il corpo *politico*, o civile, fosse un corco fisico, e reale, composto pur d' ossa, e di carne, onde *mistico* si avesse a chiamare il corpo formante l' altro membro della divisione; lasciando, dico, tali cose, qui ci basti aver notati due distinti corpi di società, o sien due diversi *Pubblici*, l'uno *Civile*, o politico, l' altro di *Religione*. Domando io ora: con quale di questi due *Pubblici* pretende il Trattatista che formino tacitamente i Religiosi contratto *sinallagmatico* nella lor professione? Non certamente con quello, il quale non ha altro capo, che la Potestà spirituale; ma

(1) *Lib. I. cap. III. tom. IV. Concilior. edit. Paris. an. 1714. col. 1297.*

ma bensì con quello, che non ha altro capo, che il Magiſtrato politico; sì perchè la *Propoſizione*, a cui riferiſce il Trattatiſta un tal contratto, ſi è, che *il Re*, cioè l'unico capo del corpo politico, *è ſovrano legislatore nelle coſe temporali del ſuo Regno*; sì ancora, perchè, ſe il contratto ſi faceſſe tra' Religioſi, e quel Pubblico, di cui è unico capo la Poteſtà ſpirituale, nulla ſe ne potrebbe inferire a favore dell' altro Pubblico avente altro capo; e sì finalmente, perchè gli *atti*, *e contratti civili*, *le faccende ſecolareſche*, *i tributi*, *le guerre &c.*, che ſono la materia del contratto eſpreſſa dal Trattatiſta, appartengono appunto al Pubblico del corpo politico, non al Pubblico del corpo ſpirituale. Or bene. Tra il corpo ſpirituale, e il corpo politico, paſſa, tralle altre, queſta gran differenza, che, laddove il corpo ſpirituale non è, nè può eſſere, che uno ſolo, avente un ſol capo, ch' è il Papa, talchè chiunque non iſtia ſotto un tal capo, riman ſeparato dalla unione di queſto corpo ſpirituale, perchè è carattere eſſenziale, intrinſeco, neceſſario della Chieſa l' eſſere *Una*, e *Cattolica*, cioè univerſale, onde ſiegue, che chiunque riconoſce un tal capo, appartiene, in qualunque parte del mondo ei ſi trovi, a queſto *uno*, e *univerſal* corpo ſpirituale: all' oppoſto i corpi politici ſono molti, e tanti, quanti ſono i diverſi Stati aventi proprio Magiſtrato politico ſovrano, e indipendente, e diſtinto da quello d' altrui. Tra' quali Stati diſtinti, e di-

diversi tutto ciò, che vi ha, di comune, nasce da principj ad ogni volontario stabilimento di qualunque particolare corpo politico superiori, quali sono il diritto della natura, e delle genti, e i doveri della Religione; laonde i Turchi, per esempio, si riconoscono anch' essi obbligati a osservare il diritto naturale, e delle genti, come vi si riconoscono obbligati i Cristiani; e i Cristiani non solo Cattolici, ma anco eretici, si confessano tenuti a tutto ciò, che riconoscono essere per la Religione Cristiana imposto. Ma tutto ciò, ch' è prescritto dal diritto naturale, e delle genti, e dalla Religione rivelata, siccome è comune a tutti i differenti Stati politici, e a tutti quelli rispettivamente, che la Religione rivelata professano; così è anco antecedente, e superiore ad ogni umano contratto. All' opposto i doveri procedenti da contratto, non obbligano, se non i contraenti; e per quanti contratti possano fare tra loro, per esempio, la Moscovia, e la Francia; gli altri Stati, siccome corpi politici da se, e indipendenti, e assoluti, non vi saranno tenuti in conto alcuno, se non entrino volontariamente anch' essi negli stessi contratti. Per la ragione medesima i contratti stabiliti, per esempio, tra il Pubblico della Francia, e i negozianti dello stesso Regno, non inducono obbligazione alcuna tra il Pubblico della Spagna, e i negozianti di essa, ch' è corpo politico distinto, e da se. Ripiglio io ora: poichè i doveri de' Religiosi, mentovati dal Trattatista, e le obbligazioni

del Pubblico verſo di eſſi , naſcono , ſecondo lui , da un *contratto* ſinallagmatico , che per la profeſſione ſolenne tacitamente ſi forma tra il Pubblico , e il Religioſo ; e queſto Pubblico contraente col Religioſo , è , parimenti ſecondo lui , come abbiamo veduto , il *Pubblico politico* , il quale è proprio d'ogni Stato , e non obbligato a' contratti degli altri Stati : dunque i doveri riſultanti da un tal contratto sì nel Religioſo , che nel Pubblico politico , obbligano a vicenda i Religioſi con quel Pubblico politico , preſſo di cui profeſſano , e con cui contraggono ; non cogli altri Pubblici politici non aventi che fare con eſſo : e obbligano il corpo politico con quei Religioſi , che con eſſo hanno contratto , non cogli altri Religioſi appartenenti ad altri corpi politici diſtinti da eſſo , e ſeparati . Dunque i Religioſi , che hanno fatta la ſolenne profeſſione in Francia , ſe in appreſſo paſſino in Iſpagna , o in Germania , col Pubblico de' quali paeſi non hanno eſſi fatto contratto alcuno , potranno quivi ſenza ſcrupolo impacciarſi in facende ſecolareſche : e il Pubblico della Spagna , o di quello Stato della Germania , dove ſi ſaranno portati , non eſſendo entrato nel contratto fatto da eſſi col Pubblico del loro paeſe , potrà lecitamente eſiger da loro ſecolareſchi ſervizj . Ed ecco per miracolo della prodigioſa giuriſprudenza del Sig. Butignì , mutati ſenz' alcuno ſcrupolo di coſcienza , e ſenz' altra fatica , che quella di paſſare da uno Stato all' altro , anzi per avventura ſenza nep-

neppur prenderſi queſta briga, dove accada, che un Sovrano ſoggioghi colla forza dell' armi un paeſe già ſoggetto ad altro Sovrano, ecco, dico, mutati tutt' a un tratto i *Religioſi* profeſſi in altrettanti *Secolari*, capaci di *tutti gli atti*, *e contratti civili*, non più obbligati *a viver in pubblico ſecondo le regole*, *e gli ſtatuti del loro Ordine*, ſottopoſti *a' tributi*, e a *ſervire nelle guerre alla Stato*; incaricati *di uffizj pubblici*, e ſoggetti a' *Tribunali ſecolari*, e privi di *tutt' i diritti*, *privilegj*, *e immunità degli Ordini Regolari*, *ed Eccleſiaſtici*. Anzi, poichè la ſuſſiſtenza de' contratti ſcambievoli dipende dalla volontà delle parti, e potendoſi di reciproco loro conſenſo rivocare il contratto già fatto; perciò, ſenza abbandonare la patria, e fuori anco del caſo di conquiſta, potranno il Religioſo, ed il Pubblico, ſempre che loro piaccia, ſciorre di ſcambievole conſentimento il contratto già ſtretto tra loro, e rifarlo poi di nuovo, ſe vorranno, e nuovamente disfarlo tante volte, quante lor piacerà, multiplicando ſenza termine i miracoli di queſta nuova giuriſprudenza. Metamorfoſi in vero meravoglioſa della repubblica Butigniana, dove in virtù di due ſole parole, *contratto ſinallagmatico*, e nulla più, ſi poſſono far vedere, ſempre che vogliaſi, a turbe intere coloro, che pocanzi da' pergami in abito religioſo ſolevano predicar il Vangelo, mutati (per dar loro impiego adattato allo ſtudio di eloquenza da eſſi già fatto) in altrettanti Avvo-

cati nei tribunali, e, se non tutti, alquanti però di essi sulle pedate del Sig. Butignì diventar successivamente *Maîtres de Requêtes*, e Intendenti di Provincie; colla spada al fianco, e col bastone, o colla picca in mano alla testa di compagnie, di reggimenti, e talvolta d'interi eserciti, gli Abati, i Priori &c., divenuti per l'incantesimo di quelle due parole magiche Capitani, Colonelli, Generali &c., e tutto ciò (per non diffondermi nell'enumerazione degli altri uffizj secolareschi) senza il menomo scrupolo di coscienza, perchè in virtù del discioglimento reciproco di un contratto anteriore, e perciò legittimamente, e giustamente. Ho voluto far sentire ai lettori il ridicolo del sistema del Trattatista; benchè, a dir vero, assai più che a risa, muova anzi a sdegno una giurisprudenza di tal natura, degna di essere insegnata in Turchia, o in Ginevra; nè si possa senza errore ravvisar nelle assurde conseguenze di un tal contratto chimerico proposta qual cosa innocente, e lecita, la più mostruosa profanazione di persone co' voti solenni a Dio consecrate. Io sono persuaso, che molti degli Avversarj non ammetteranno mai tali conseguenze; nè li reputo giunti a quest' eccesso di empietà, e di cecità; vedo però, che da' loro principj necessariamente vengono queste conseguenze, e parmi di averlo mostrato abbastanza: ad essi ora, se non vogliano ammetterle, incombe di far vedere, che tali assurdi non sieguano da quel capriccioso contratto. Ma se

ciò

ciò mostrare non possono (come no'l possono certamente), rigettino dunque il medesimo supposto contratto, e lo rigettino non solo come chimerico, ma come involvente altresì mostruosi assurdi; ch' è quello, ch' io mi era proposto a provare.

Un solo scampo vi ha in apparenza, per cui possano lusingarsi di scansare le accennate conseguenze, cioè il dire, come in fatti dice poco dopo il Trattatista, che il Religioso pe 'l voto si obbliga rispetto a Dio, e per la solennità del Voto contrae obbligazione col Pubblico; onde pare, che siegua, che, tolta anche l' obbligazione contratta col Pubblico, sussista nondimeno l' altra contratta con Dio; e perciò restar sempre ne' Religiosi l' obbligo di non profanare con impieghi secolareschi la santità della lor professione. Tra poco, a suo suo luogo, metteremo nel suo giusto lume questa distinzione di obbligazioni, e la faremo scorgere tal quale ella è: qui trattanto se si voglia dissimularne la falsità, anzi menarla anco buona, ad ogni modo forza è, che rimanga preso il Trattatista in questa medesima grettola, per cui pensava fuggirsene. Imperocchè, se il Religioso, quantunque ne' casi indicati disobbligato verso quel Pubblico, con cui o non ha mai fatto, o ha poi sciolto il contratto, è nondimeno obbligato a Dio per ragione del Voto: il Pubblico certamente, non avendo esso fatto il Voto, sarà libero affatto da qualsivoglia somigliante obbligazione. Potrà dunque ne' casi

indicati il Pubblico (fuori anche de' particolari casi di necessità, de' quali parleremo altrove, e i quali non entrano nella presente ipotesi, che tutta si fonda ne' diritti ordinarj del Pubblico sopra i Cittadini, e de' comuni doveri de' Cittadini verso del Pubblico) potrà, dico, il Pubblico stesso, siccome esente da obbligazione e di contratto, e di voto, valersi, secondo il sistema del Trattatista, del suo diritto esigendo dal suddito Religioso tutti que' servizj secolareschi, che può esigere dagli altri Cittadini; e, ricusando il Religioso di prestare tali servizj, avrà esso Pubblico diritto di costrignervelo colla forza in tutti que' casi, ne' quali può costrignere il restante de' Cittadini. Sussistono adunque per parte del Pubblico le assurde conseguenze del contratto sinallagmatico esposte di sopra; e gli Avversarj non le possono scansare con tutta l' obbligazione del Religioso verso Dio, distinta dall' obbligazione verso il Pubblico. Ma vi è di più. Imperocchè, domando io agli Avversarj medesimi, che avrà egli a fare il Religioso professo, qualora il Pubblico, valendosi del suo diritto, esiga da lui servizj secolareschi, e voglia costrignervelo, se sia duopo, anco a forza? Ubbidirà egli agli ordini del Pubblico, e cederà alla forza? Ma come, s' egli ha contratta con Dio una obbligazione inviolabile, che ne lo impedisce? Dovrà dunque costantemente resistere, perchè, come risposero già a' Magistrati gli Apostoli (1), *obedire oportet magis Deo, quam hominibus*; e do-

(1) *Act.v.29.*

e dovrà piuttosto soffrire tutta l' indignazione degli uomini, che incorrere, col rendersi prevaricatore, quella di Dio. Ecco dunque nella repubblica Butigniana il Pubblico esigente dal Religioso cose, che questi per l' obbligazione contratta con Dio non può fare senza peccato, e prima che far le quali, dee anzi soffrir l' esilio, e la morte; ch' è quanto dire, rinovati nel seno medesimo della Chiesa i tempi delle persecuzioni: con questo solo divario, che ne' tempi antichi i persecutori erano infedeli, ed illecitamente esigevano ciò, che non potea lecitamente farsi da' Cristiani; laddove nel caso nostro con un nuovo, e più stupendo prodigio di giurisprudenza, e di teologia, ciò, che il Religioso non può fare lecitamente, lecitamente, e di pien diritto potrà da lui esiger il Pubblico; e la costanza del Religioso a non violare l' obbligazione con Dio contratta pe 'l voto, punirà legittimamente, e con tutta giustizia un Pubblico Cristiano Cattolico. Il paradosso può egli essere più mostruoso? Se poi vogliano gli Avversarj, che al Pubblico esigente, nel caso proposto secondo il loro sistema, secolareschi servizj, debbano i Religiosi, non già resistere, ma ubbidire; ecco dunque i Religiosi stessi, a richiesta del Pubblico, divenuti Avvocati, Soldati, Finanzieri, Mercatanti, e tutto quello, che si vorrà; e così con tutta la distinzione delle obbligazioni verso Dio, e verso il Pubblico, ricadranno essi Avversarj, vogliano, o non vo-

gliano, nelle medesime assurde conseguenze, che con una tal distinzione si lusingavano di scansare.

VI. In somma, girino essi, e rigirino quanto piacerà loro, urteranno in assurdi sempre maggiori, finchè, rigettato onninamente il contratto finto a capriccio tra i Religiosi, e il Pubblico, non si appiglieranno alla vera origine di que' doveri sì de' Religiosi, e sì del Pubblico, che il Trattatista, senza capire quanto grande sproposito ei si dicesse, attribuì ad un contratto. Or la vera origine, e il vero principio di tali doveri, si è questo, che (come prova di proposito San Tommaso (1) trattando del voto solenne) nella solenne professione il Religioso, coll' intervento del ministero della Chiesa, rinunziando per sempre al secolo, e alla propria volontà, e obbligandosi a stato di perfezione, viene a restar *ipso facto* consecrato a Dio (2); onde nasce

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*88. *art.*7.

(2) *Ib. in corp. art.* „ Solemnitas „ voti attenditur secundum aliquid „ spirituale, quod ad Deum pertinet, idest secundum aliquam spiritualem benedictionem, vel consecrationem, quæ ex institutione Apostolorum adhibetur in professione „ certæ regulæ .·. . Voti solemnitas „ adhibetur . . . in professione certæ „ regulæ, quando per abrenunciationem seculi, & propriæ voluntatis, aliquis statum perfectionis assumit „. *Et ibid. ad* 1. „ Hujusmodi solemnitas pertinet non solum ad homines, sed ad Deum, „ inquantum habet aliquam spiritualem consecrationem, seu benedictionem, cujus Deus est auctor, „ etsi homo sit minister, secundum „ illud Numer. 6. *Invocabunt nomen meum super filios Israel, &* „ *ego benedicam eis* „. *Et ad* 2. „ Cum quis vovet aliqua particularia opera, sicut aliquam peregrinationem, vel aliquod speciale jejunium, tali voto non congruit solemnitas; sed solum voto, quo aliquis TOTALITER se subjicit divino ministerio, seu famulatui „. E *ad* 3. ripete, essere la solennità di tali voti *spiritualem, & divinam*.

ſce neceſſariamente sì nel Religioſo, che nel Pubblico, il dovere di religione di non profanare in uſi ſecolareſchi, i quali o per ſe ſteſſi, o per le lor circoſtanze ſi oppongano alle obbligazioni contratte colla profeſſione, la di lui perſona a Dio conſecrata: il qual dovere di religione è di aſſoluto diritto, e perciò indipendente da ogni umano contratto, non altrimenti, che l' indiſſolubilità del Matrimonio. Imperocchè ſiccome è ſcritto (1): *Quod Deus conjunxit, homo non ſeparet*: così è ſcritto (2) pure: *Quidquid ſemel fuerit conſecratum, Sanctum Sanctorum erit Domino*. Oſſerva S. Tommaſo (3), che ſiccome neſſuna Poteſtà nè pur Eccleſiaſtica può fare, che una coſa conſecrata a Dio, ancorchè inanimata, perda la conſecrazione, come, per eſempio, che un calice conſecrato, ſinchè mantiene l' eſſer di calice, laſci di eſſere conſecrato; così molto meno può fare, che un uomo conſecrato a Dio, ceſſi, mentre vive, di eſſere conſecrato. La conſecrazione dunque del Religioſo al ſervizio di Dio, fatta nella ſolenne profeſſione, durando neceſſariamente per tutto il tem-

(1) *Matth.* XIX. 6.

(2) *Levit. ult.* 28.

(3) *Sec. ſec. q.* 88. *art.* 11. *in corp.* „ Sicut habetur Levitici ultimo, illud, quod ſemel ſanctificatum eſt Domino, non poteſt in alios uſus commutari. Non autem poteſt facere aliquis Eccleſiæ Prælatus, ut id, quod eſt ſanctificatum, ſanctificationem amittat, etiam in rebus inanimatis, puta quod calix conſecratus, deſinat eſſe conſecratus, ſi maneat integer. Unde multo minus poteſt hoc facere aliquis Prælatus, ut homo Deo conſecratus, quamdiu vivit, conſecratus eſſe deſiſtat „.

tempo del di lui vivere, s' egli si volgerà a cose secolaresche opposte ai doveri della sua professione, profanerà la sua persona consecrata già tutta a Dio; e se il Pubblico pretenderà da lui servizj secolareschi di tal natura, sarà ciò lo stesso, che voler similmente profanare la di lui persona; il che sarebbe un sacrilegio, opposto direttamente alla religione, all' osservanza di cui tutti, anche il Pubblico, e il Sovrano, sono obbligati per diritto naturale, e divino, superiore ad ogni umano contratto, e non mutabile per la volontà degli uomini. Che se alcuno chiedesse, poichè la professione solenne importa consecrazione della persona a Dio, se possa il suddito consecrarsi a Dio senza il beneplacito del Sovrano, e se abbia diritto il Sovrano di proibire sino all' età, che a lui piaccia, una tale consecrazione, o dedicazione de' suoi sudditi; si compiaccia egli di aspettare l' Analisi della seguente *Proposizione III.*, e della *seconda Parte* altresì del Trattato, dove il Trattatista ha riserbato di proposito un tal punto, diverso dal punto di questa *Proposizione II.*, nella quale si cerca, se abbia il Principe laico diritto alcuno sull'età delle professioni, non per cagion della consecrazione, o sia della mutazion dello stato, ma bensì per ragion *delle temporalità* annesse alla professione; il primo saggio delle quali temporalità collocò il Trattatista nel contratto sinallagmatico, che ora stiamo esaminando, e il quale abbiamo mostrato essere chimerico, capriccioso, assurdo; e fal-

e falsamente aver egli attribuito a contratto ciò, che assolutamente procede da un dovere di religione, e dal diritto comune Cattolico.

VII. Ma il più bello si è, ch' egli stesso il Trattatista ha poi confessata questa verità nel suo Trattato *dell' Autorità de' Re nell' amministrazione della Chiesa*, cioè in quel libro medesimo, in cui vedemmo di sopra (1) aver egli stesso smentito tutto quanto in questo Trattato *Dell' età de' Voti* avea prima scritto contro la canonicità del Concilio di Trento, e l' accettazione de' decreti di esso inseriti nelle Regie Ordinanze. Come nel detto suo ultimo libro prese egli a sostenere un altra novità, che gli bisognava inorpellare in qualche maniera, il che non avrebbe potuto fare, se in tutti i punti incidenti avesse parlato senza cautela; perciò ebbe a confessare alcune verità, le quali, trattando dell' età de' Voti, avea negate: ed è un peccato, che dopo questo Trattato *Dell' età de' Voti* non abbia egli composte altre Opere Canoniche, che la sola testè mentovata; poichè se ne avesse scritte tre, o quattro, probabilissimamente avremmo passi di lui medesimo da opporre a tutti quanti gli errori di questo suo, anzi che Trattato, piuttosto Romanzo dell'età de' Voti. Ma prevalghiamoci pure di quelli, che nell' unica suddetta posteriore sua Opera ci ha somministrati. Ivi dopo di aver egli detto, che

(1) *Pag.109. e seg.*

che *le* (1) *esenzioni dai sussidj, e dagli altri pubblici pesi, dai quali ordinariamente il Re dispensa le Comunità Religiose, dipendono puramente dal Re*, cioè dal di lui arbitrio; soggiugne immediatamente così: *dico, le Comunità Religiose, perchè quanto a' semplici RELIGIOSI IN PARTICOLARE, essi ne SONO ESENTI non per privilegio, ma PER DIRITTO COMUNE*. Potea egli dirlo più chiaramente, o in termini meno equivoci? Dai sussidj, e degli altri pubblici pesi, o tributi che vogliam dire, *i Religiosi particolari sono esenti per diritto comune?* Dunque voi stabiliste un falso principio allorchè nel Trattato *Dell'età de' Voti* ripeteste una tal esenzione, non già dal diritto comune, ma tutt' all' opposto da un contratto, e contratto finallagmatico, per cui dal canto suo *il Pubblico s' obblighi verso il Religioso di mantenerlo libero da tutt' i tributi*. Con questa sola di lui contraddizione, ch' è si palpabile, io me la sarei potuta sbrigare, senza dilungarmi a mostrare l' insussistenza, e l' assurdità di quel ridicoloso contratto; ma ha voluto mostrarla di proposito, accioc-chè

(1) ***Traité de l'autorité des Rois touchant l'administration de l'Eglise part. II. Dissert. IV. p. 367. à Londres en 1754.*** „ Les immunités des „ subsides, & des autres charges pu- „ bliques, dont le Roi dispense „ d'ordinaire les Communautés Re- „ ligieuses, dépendent purement du „ Roi; je dis les Communautés Re- „ ligieuses, car pour les simples Re- „ ligieux en particulier, ce n'est pas „ par privilége qu'ils en sont exem- „ pts, c' est DE DROIT COM- „ MUN, parce qu'étant morts au „ monde par leur profession, ils ne „ sont plus nombre parmi les Ci- „ toyens „.

chè ognuno poſſa toccare con mano, che di queſti due di lui paſſi contraddittorj, che fanno a calci l'uno coll' altro, il falſo è quello del ſognato contratto, e quello del diritto comune il vero.

VIII. Nondimeno da imbroglione ch' egli era, ſiccome colui, che ſcriveva a caſo ſenza capir le materie, nè pure la verità ſapea dire ſenza meſcolarvi degli ſpropoſiti: quindi, come nel paſſo da noi recato di ſopra, dov' ei diſtinſe dalla Chieſa la civile Repubblica, meſchiò le improprietà, e la confuſione, che rilevammo pocanzi; così qui nel paſſo ora traſcritto, nel tempo ſteſſo, che dice con verità, l' eſenzione de' Religioſi particolari dai tributi procedere dal diritto comune, ne allega queſta falſa ragione, *perchè per la loro profeſſione eſſendo eſſi morti al mondo, non fanno più numero tra' Cittadini* (1). Vi è gran differenza tra il dire, che i Religioſi pe'l voto ſolenne di povertà fatto nella lor profeſſione ſi ſono ſpogliati per ſempre d' ogni dominio e proprietà perſonale; onde ſiegue, che, per diritto comune non potendoſi eſiger tributo da chi non ha, nè può avere coſa alcuna di ſuo, i Religioſi particolari vengono perciò ad eſſere appunto per diritto comune eſenti da ogni tributo, ciò ch' è veriſſimo; e il dire, che i Religioſi perciò ſono eſenti di diritto comune da i tributi, *perchè per la loro profeſſione eſſendo morti al mondo, non fanno più numero tra' Cittadini*.

Al-

(1) Vedi la nota antecedente.

Altro è *l' esser morto al mondo*, cioè alle brighe del secolo, atte di lor natura a riempiere di vane sollecitudini il cuore umano già guasto pe'l peccato originale, e a distrarre l' uomo dall' amore di Dio all' amore disordinato delle creature, la qual alienazione dalle mondane cose costituisce il carattere della profession religiosa (1); e altro è il *non fare più numero tra' Cittadini*, come se il Religioso non più appartenesse alla società umana, o come se la società consistesse precisamente nella sola scambievole comunicazione de' pericoli del secolo, a' quali per la professione loro i Religiosi, appigliandosi al consiglio di Gesù Cristo, si sono sottratti. Anche San Paolo era morto al mondo, perocchè come Apostolo *intelligitur vovisse pertinentia ad perfectionis statum, quando Christum, relictis omnibus, secutus est* (2); e talmente era morto al mondo, che potè dire, *mihi mundus crucifixus est, & ego mundo* (3): e nondimeno tanto fu lontano dal creder per questo di non fare più numero tra' Cittadini, che anzi e appresso i Magistrati della Città di Filippi (4), e in Gerusalemme appresso il tribuno Claudio Lisia (5), allegò costantemente la sua cittadinanza Romana, e se la fece valere per non essere maltrattato. Se avesse avuto il Trattatista punto punto di

(1) S.Thom. 2. 2. *q.*184. *art.*5. *in corp.*, & *q.*186. *art.*1.3.4.5.6.

(2) Idem 2. 2. *q.*88. *art.*4. *ad* 3.

(3) *Galat.*VI. 14.

(4) *Actor.*XVI. 37. *seqq.*

(5) *Actor.*XXII. 25. *seqq.* & XXIII. 27.

di giudizio , e di dottrina , avrebbe facilmente avvertito , che nel numero de' Cittadini sono compresi non solo i capi di famiglia , e i possidenti , ma i figli minori ancora , non aventi uso legale della volontà propria , e sottoposti a quella de' genitori , o de' tutori ; e i poveri altresì , che nulla possiedono , e quegli , che non sono legati col matrimonio, anzi, per servirmi dell'esempio accennato da Gesù Cristo (1) , quegli pure , che sono fisicamente incapaci di contraerlo : laonde com, sarebbe sciocchezza l' escludere dal numero de' Cittadini tali persone ; così esserlo parimenti l' escluderne i Religiosi per questa ragione , che , alla disposizione de' Superiori loro soggettatisi , alla volontà propria , e alla proprietà personale d' ogni dominio , e alla procreazione di prole hanno spontaneamente (nel che consiste il loro esser morti al mondo) rinunziato ; quasi che l'uso assoluto del libero arbitrio , e il posseder beni proprj e e l' avere , o il cercare di aver figliuoli , fossero il costitutivo essenziale del Cittadino , o almeno condizioni necessarie per non perdere la cittadinanza , che l' uomo acqui-

(1) *Matth.*xix.10. *seqq.* „ Dicunt „ ei [Jesu] discipuli ejus , si ita est „ causa hominis cum uxore , non „ expedit nubere . Qui dixit illis , „ non omnes capiunt verbum illud „ [il Sig. Butignì fu tra quei *non omnes* ; e non contento di non aver egli capito *verbum illud* , soffriva di mal animo , che lo capissero altri] „ sed „ quibus datum est . Sunt enim eu„ nuchi , qui de matris utero sic na„ ti sunt ; & sunt eunuchi , qui facti „ sunt ab hominibus ; & sunt eunu„ chi , qui seipsos castraverunt pro„ pter regnum cælorum . Qui potest „ capere , capiat „ .

acquiſta nella ſua patria col naſcere . Molto più ancora avrebbe egli potuto , e dovuto avvertire , che , dipendendo principaliſſimamente lo ſtato della civile Repubblica dalla conſervazione , e dall' oſſervanza della Religione ; per la qual coſa tutti coloro anco tra' gentili , i quali trattaron dell' arte di ſtabilire , e di ben governare Repubbliche , particolariſſimo penſiere ſi preſero di ciò , che alla religione apparteneva ; e quello , che per un principio naturale malamente applicato all' idolatria oſſervarono vanamente i legislatori gentili , verificandoſi unicamente nella Religione Criſtiana Cattolica , nella quale una e ſola ſi adora con legittimo culto il vero Iddio , e inſegnanſi ſenza meſcolanza di errori le regole del retto vivere , e virtuoſo operare ; potea, diſſi , e dovea anzi avvertire il Trattatiſta , che o gli era duopo rigettar da Deiſta il culto Cattolico , e la Religion rivelata , o confeſſare , che l' iſtituto de' Religioſi , per cui vengono eſſi a morire al mondo , eſſendo uno de' modi più perfetti di praticare le maſſime della medeſima Religion rivelata , viene a recare alla civile Repubblica grandiſſima utilità ; e tanto eſſer lungi dal vero , che non faccian numero tra' Cittadini coloro , che tale utilità recano alla Repubblica , che anzi tengono eſſi tra' Cittadini un rango particolare di merito , e di dignità . In fatti o ſi conſiderino quegli Ordini Regolari , che la ſola vita contemplativa profeſſano , o ſi riguardino quegli , che abbracciano anco l' attiva , i qua-

quali sono in assai maggior numero; i primi coll'esempio edificano i loro Concittadini, e colle loro mortificazioni, e preghiere implorano dì, e notte sullo Stato civile le benedizioni del Cielo (facendo duopo, per non riconoscere il vantaggio, che essi apportano alla Repubblica, o di negare cogli empj, che dipenda la felicità, o la calamità degl' Imperj dalla provvidenza di Dio; o di negare almeno, che vagliano a impetrare da Dio misericordia, e pietà verso i cattivi le orazioni de' buoni, ciò che sarebbe un errore contrario alla Fede Cattolica): e i secondi non solo coll'esempio, e colle preghiere, ma colle funzioni altresì del ministero, colle prediche, colle scuole &c. e istruiscono la gioventù nelle scienze, e nella pietà, cioè a dire, formano Cittadini atti a ben servire lo Stato, e a mantenerne il buon ordine; e ad ogni genere, e condizion di persone insegnano i loro doveri siccome verso Dio, così verso gli uomini, onde dipende il buon ordine appunto, e la felicità delle famiglie, della Città, e di tutta la Repubblica; e per mille maniere gli esortano, e gli animano, e in privato, e in pubblico, e co' scritti, e colla voce, ad adempierli colla maggiore puntualità, ed esattezza. E che? coloro adunque, che tutto dì si adoprano a mantenere nella società umana il culto di Dio, l' innocenza, la pace, la tranquillità, la giustizia, che sono i primi beni della Repubblica, e come le basi della pubblica felicità, non avranno ad esser con-

tati nel numero de' Cittadini, malgrado tanti, e sì importanti servizj, ch' eglino rendono alla stessa Repubblica; anzi per questo motivo appunto, perchè a renderle tali servizj si sono abilitati colla rinunzia della propria volontà, degli agi, e de' piaceri mondani, perciò avranno a non contarsi tra' Cittadini; e Cittadini trattanto, a confronto loro, saranno i miscredenti, i disseminatori di false, e perniciose dottrine, gli autori di pessimi libri, che colle parole, e co' fatti insegnano a' Cittadini di essere ribelli a Dio, e di violare la santa autorità della Chiesa, per poi violare senza ribrezzo anco quella del Principe, e per vivere non più secondo lo spirito, di cui sono frutti, noverati già da S. Paolo (1), la carità scambievole, l'allegrezza santa, la pace, la pazienza, la benignità, la bontà, la longanimità, la mansuetudine, la fede, la modestia, la continenza, la castità, formanti la più bella immagine, che si possa ideare, della più felice, e sicura Repubblica; ma per vivere anzi secondo la carne, onde nascono (2) la fornicazione, l' impudicizia, l' idolatrìa, le fattucchierìe, le inimicizie, i contrasti, le gare, le ire, le risse, le dissensioni, le sette, le invidie, gli omicidj, le ubbriachezze, gli stravizj, e altri somiglianti disordini tendenti di lor natura a mettere in iscompiglio, e in rovina la più ben ordinata Repubblica, e a renderla, più che società d' uomini, una selva di bruti, o, a meglio dire, un inferno di demonj? Cittadini saranno quegli, che

(1) *Galat.v.22.seq.* (2) *Ibid.19. seqq.*

che col loro ſcandaloſo libertinaggio , e con peſtilenziali dottrine irritando lo ſdegno di Dio, tirano addoſſo allo Stato i flagelli dell' ira vendicatrice dello ſteſſo Dio ; e non ſaranno Cittadini i Religioſi , l' iſtituto de' quali è appunto ordinato a placarne lo ſdegno , a diſarmarne la collera, e a formare de'membri ſani per la Repubblica , e a richiamarli , ſe traviati , a' loro doveri ? Ma io non mi meraviglio , che il Trattatiſta eſcluda dal numero de' Cittadini i Religioſi , nè altri ſe ne meraviglierà , qualora , dopo di aver lette le di lui *Riflesſioni intorno all' Editto &c.* , e il Trattato *Dell' età de' Voti* , di cui ſtiam facendo l' Analiſi , ſi metta ſotto gli occhj in un ſol punto di veduta quell' idea di civile Repubblica , che viene a formarſi da' di lui principj ; Repubblica Epicurea , compoſta , come vedremo tra poco a ſuo luogo , di ſoli *corpi* , e di cui la felicità , indipendentemente da ogni rapporto e alla Religione , e a Dio , eſige anzi , che ſi diminuiſca il numero de' Religioſi , per procacciare allo Stato *un popolo copioſo , un popolo capace d' eſſere utilmente impiegato al commercio, all' agricultura , alle colonie , e al meſtiere delle armi .* Chiunque però da vero Filoſofo , e da vero Criſtiano ſanamente penſando riflette , che l' uomo è creato da Dio non ſolo per la vita mortale , ma altresì , e principalmente per la eterna ; che la vita civile appartiene al cammino , e non al termine ; e che per ben condurla sì riguardo al cammino appunto , e in ſe ſteſſa , co-

me anco in ordine all' ultimo fine, a cui è diretta, abbisogna, più di ognaltra cosa, della guida, e del sostegno della vera Religione; chiunque, dico, così la pensa, sa molto bene, che la felicità della Repubblica dalla Religione medesima principalmente dipende, e perciò non solo Cittadini, ma Cittadini, più che gli altri, necessarj, e utili allo Stato esser coloro, che al culto della Religione di proposito, e il più perfettamente che sia possibile per professìon si consacrano; e quindi il sentimento del Trattatista, che questi dal numero esclude de' Cittadini, riguarderà come un errore pernicioso, e pestilenziale allo Stato; o almeno almeno come una sciocchezza d' uno di que' molti scioli prosontuosi, che colla frase di Santo Agostino *superbæ animulæ* si posson chiamare, i quali parlano, e decidono d'ogni cosa senza sapere ciò che si dicono, *non intelligentes neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant* (1), come li definì già San Paolo, Apostolo di Gesù Cristo, e Cittadino Romano.

IX. Spropositi simili a quello della Cittadinanza ha spacciati il Trattatista colla stessa franchezza nella sua descrizione altresì del contratto tra il Religioso, ed il Pubblico, dove dice, che per la professione *il Religioso si obbliga verso il Pubblico di rimanere escluso da ogni sorte di successione, d' essere incapace di tutti gli atti, e di tutti i contratti civili, di non potersi intrigare in niu-*

(1) 1. *Timoth.* 1. 6. 7.

niuna facenda fecolarefca (1). Se il Religiofo per cagione del Voto di povertà non è capace di fucceffione egli ftefso perfonalmente, n' è capace però in vece di lui il Monaftero; e i diritti perfonali, ch' egli ebbe prima, per la profeffione di lui non fi eftinfero già, ma pafsarono bensì nel Monaftero, cioè a dire fi trasferirono dalla fingolare di lui perfona a tutto infieme il corpo della comunità Religiofa. Nè è neceffario, che io qui mi diffonda ad arrecare le leggi Ecclefiaftiche, e le Civili altresì di molti Stati, per le quali è definito, che i Monafterj fuccedano ne' beni, ne' quali farebbono fucceduti rifpettivamente i Religiofi particolari, fe foffero rimafti nel fecolo; o a mettere in vifta i fentimenti de' Santi Padri intorno a quefta materia (2). Per confutare la falfa afferzione dell'Avverfario, bafta, e avanza la fola Novella 123. di Giuftiniano (3) riportata anche nel Decreto di Graziano (4): *Nullam vero licentiam damus aut parentibus filios, aut filiis parentes, fecularem vitam fectantes, & relinquentes, velut ingratos, a fua excludere hæreditate Monafterium, aut monafticam vitam fubfequutos*; per la qual legge non folamente

 non

(1) Vedi fopra *pag.* 199. *e feg.*

(2) Un faggio fe ne può vedere nell' opera *Del diritto libero della Chiefa d' acquiftare, e di poffedere beni terreni, lib.* I. *cap.* II. *§.* VI. *tom.* II. *part.* II. *p.* 239. *e fegg.*

(3) *Novell.* CXXIII. *c.* XLI. *p.* 1371. *corp. Jur. Civil. edit. Henrici Freiesleben alias Ferromontani Lugdun. an.* 1740.

(4) *Decret.* II. *par. caufa* XIX. *quæft.* III. *cap* X. *p.* 296. *edit. Taurin. an.* 1746. *Pithæorum.*

non vengono esclusi dalla successione i Religiosi, che anzi, appunto perchè Religiosi, è mantenuta loro la successione. Che più? Egli stesso il Trattatista, con una delle sue molte contraddizioni, riconosce, non dico già in qualche altro suo libro, ma in questo Trattato medesimo (1) una tal verità, ove osserva, che *per la professione d' un Religioso il Monastero acquista un' azione civile per succedere nel peculio dello stesso Religioso, e per trattare di tutte le sue azioni avanti a' tribunali secolareschi*.

Quanto poi alle secolaresche faccende, tanto è falso, che *in niuna* di esse possa il Religioso intrigarsi, e che a ciò ei *s' obblighi verso il Pubblico*; che anzi, eccettuate soltanto quelle, le quali di lor natura s' oppongono a' Voti religiosi, in tutte le altre non contenenti tale intrinseca ripugnanza, è non solamente lecito, ma atto positivo di virtù nel Religioso l' ingerirsi colla dovuta moderazione, sempre che l' altrui bene o privato, o pubblico, lo richieda, e i Superiori glielo permettano. La dottrina è di San Tommaso, il quale di proposito ha trattata questa materia (2), e ha deciso

(1) *Pag.128. ediz. di Nap., di Venez. p.136.*

(2) Nella 2. 2. q.187. *art.2.*, dove espressamente cerca, *utrum Religiosis liceat secularia negotia tractare*, e risolve „ quod causa cupiditatis „ secularia negotia gerere nec Monachis, nec Clericis licet: causa „ vero charitatis se negotiis secularibus cum debita moderatione ingerere possunt secundum Superioris „ licentiam, in ministrando, & dirigendo . . . Eadem autem ratio „ est de Religiosis, & Clericis, quia „ utrisque similiter negotia secularia „ interdicuntur „.

so, che *per motivo di cupidigia non è lecito nè ai Religiosi, nè ai Chierici maneggiare affari secolareschi; ma che possono bensì gli uni, e gli altri per motivo di carità, colla dovuta moderazione però, e secondo la licenza de' Superiori, ingerirvisi*, e non solo *dirigendo e col consiglio*, ma anche *coll' opera*: la qual verità egli dimostra con ragioni teologiche, e coll' autorità de' sacri Canoni, e delle divine Scritture. E bisognerebbe non aver mai letto nulla nè di Storia Ecclesiastica, nè di Vite di Santi, per ignorare, quanti, e quanto grandi servizj in ogni tempo, e in ogni sorta di affari, santissimi Religiosi abbiano reso e alla civile Repubblica nelle più scabrose occorrenze, e a' privati Cittadini ne' loro anche temporali bisogni. Conchiudiamo: false sono dunque in se stesse molte delle parti, che al suo sognato contratto assegna dal canto del Religioso il Trattatista.

X. Ma io dico di più, che, quantunque se ne volesse dissimulare la falsità, ad ogni modo sarebbe sempre ridicoloso il composto, ch' egli ne ha fatto colle obbligazioni del Pubblico verso il Religioso; poichè, stando a lui medesimo, e a' di lui principj, nella maggior parte non possono mai fare tal lega le une colle altre, che ne risulti un contratto. Ogni contratto reciproco richiede di sua natura, che le parti contraenti si addossino scambievolmente delle obbligazioni, le quali apportino vantaggio, e utilità all' altra parte; e da questa

reciprocazione proporzionale di vantaggi, e di pesi, dipende la giustizia del contratto. Ora, *obbligandosi*, secondo il Trattatista, *il Pubblico verso il Religioso di mantenerlo libero da tutti i tributi*, *d' isgravarlo dall' obbligazione di servire nelle guerre allo Stato*, *di dispensarlo dall' amministrazione degli offizj pubblici*, *e di rovesciarne tutto sopra gli altri Cittadini il peso*, *d' esentarlo altresì da' tribunali secolari &c.*, cioè addossandosi il Pubblico tutti questi pesi a pro del Religioso; il Religioso quai pesi si addossa egli in contraccambio a pro del Pubblico? *Il Religioso*, dice il Trattatista, *si obbliga verso il Pubblico di rimanere escluso da ogni sorta di successione*, *d' essere incapace di tutti gli atti*, *e di tutti i contratti civili*, *di non potersi intrigare in niuna facenda secolaresca &c.* Ma tutte queste obbligazioni, che il Trattatista fa contrarre a' Religiosi rispetto al Pubblico, tant' è lontano, se diamo retta a lui, che sieno allo stesso Pubblico profittevoli, e vantaggiose, che anzi, stando a lui, sono altrettanti pesi, e aggravj del medesimo Pubblico. Imperocchè non è egli forse quel desso, che poco dopo, facendo confronto tra la limosina, e il Voto solenne, ci dice in aria di decisione, che (1) *La limosina non ispoglia altro, che 'l privato, che la fa; ma IL VOTO SOLENNE SPOGLIA il privato, ed IL PUBBLICO...., e priva il Pubblico di tutti i diritti civili, e temporali, che avea su quel privato?*

(1) *Pag. 44. ediz. di Nap., di Ven, p.56.*

to? Non ha forse parimenti egli stesso alcune pagine appresso spiegato un tale spoglio del Pubblico, con queste parole (1)? *Il Religioso rimane escluso dagli ufficii militari, e quindi priva lo Stato di quei servigii, che potea da lui ricevere nelle guerre. Si esclude da tutti gli ufficii pubblici, e rendesi in tal guisa incapace di servire allo Stato nella giudicatura, nelle tutele, nelle cariche della Città. Privasi della capacità de' trattati più essenziali alla società civile; imperocchè si lega le mani per tutti gli affari, e contratti del commercio. Finalmente rinuncia al Matrimonio, da cui dipende la prima sussistenza, e conservazione degli Stati*. Io non dico ancora, che il Trattatista imbroglia anche qui le cose malamente, al suo solito, quando dal non servire i Religiosi in tali impieghi puramente secolareschi allo Stato, ne inferisce, che la profession religiosa spogli lo Stato; come se le occupazioni de' Religiosi fossero straniere, o indifferenti alla Repubblica, e al bene di essa, la qual falsità si confuterà tra poco a suo luogo: qui tratto soltanto di far vedere il ridicolo del di lui supposto contratto, stando a' suoi stessi principj. Imperocchè dov' è ella in un tale contratto la reciprocazione de' pesi, e de' vantaggi? Se l' obbligarsi il Religioso verso il Pubblico *di rimaner escluso da ogni sorta di successione, di essere incapace di tutti gli atti, e di tutti i contratti civili, di non potersi intrigare in niuna facenda secolaresca*, è, come in-

(1) *Pag.53. Nap., Ven. pag.65. e seg.*

insegna il Trattatiſta, uno *SPOGLIARE LO STATO*, un *PRIVARLO de'ſervigii, che potea da lui ricevere*, e privarnelo ſino in quelle coſe, che ſono *PIU' ESSENZIALI ALLA SOCIETA' CIVILE*, e in quelle, onde *dipende LA PRIMA SUSSISTENZA, E CONSERVAZIONE DEGLI STATI*: ciò poſto, ognun vede, (e l'Avverſario medeſimo (1) lo confeſſa), che le obbligazioni, che il Religioſo nella ſua profeſſione ſi addoſſa *verſo il Pubblico*, non ſono dunque vantaggioſe, e profittevoli, ma grandemente dannevoli anzi, e pregiudiziali allo Stato; il che, come abbiamo avvertito, ripugna alla ragion di contratto, eſigente, che ciò, a che s' obbliga una delle parti contraenti, ſia proficuo all' altra. Qual dunque nuova, e ridicoloſa maniera di contratto ella è queſta? Il Religioſo ſi obbliga di ſpogliare lo Stato, e lo Stato ſi obbliga a laſciarſi da lui ſpogliare per ſempre, *mantenendolo libero da tutti i tributi, ſgravandolo dall' obbligazione di ſervire nelle guerre, diſpenſandolo dall' amminiſtrazione degli ufficii pubblici &c.* Non è egli un farſi burla del Pubblico, e un tenere per iſtupidi tutti gli uomini, lo ſpacciare in aria dottrinale inezie sì groſſolane? Vi volea ben altro, che

(1) Imperocchè *pag.* 101. *Nap.*, *Ven. p.*110. così egli ſcrive: „ Se il „ Voto ſolenne è una rinuncia alla „ capacità degli officii di giudicatu- „ ra, alle funzioni militari, all'am- „ miniſtrazione delle cariche pubbli- „ che, in breve, di tutti que' ſervi- „ gj, de' quali un ſecolare è debito- „ re allo Stato; come può mai un „ ſuddito diſporre di tutte queſte co- „ ſe in PREGIUDIZIO, e contro „ al volere DELLO STATO?

che l' incantesimo della parola *sinallagmatico*, e l'artificio del contratto *tacito*, per coprire strafalcioni di questa fatta. Io per me ammiro la strana abilità del Trattatista di aver saputo ammassare sotto la sola idea di un contratto, e in meno di una pagina in ottavo, tanti spropositi: fondare tutta la prima, e principal pruova della sua *Proposizione* nella chimera d' un contratto inventato a capriccio, e poscia in altr' Opera da lui medesimo rigettato; ridurre a mero patto umano ciò, ch'è un dovere assoluto di Religione, e di diritto divino; contro tutte le regole della teologìa, e del diritto sì Ecclesiastico, che Civile, attribuire a' Religiosi delle obbligazioni, che nè nascono da' loro Voti, nè essi mai si hanno volontariamente addossate; e formarne un contratto ridicoloso, di cui le parti si distruggono tra se l'une le altre. Convien pur confessare, che per saper dire in così poche parole tanti, e sì grandi spropositi, non bastava una comune, e mediocre abilità: vi si richiedeva tutto quel complesso d' ignoranza, e di ardimento, che potè trovarsi in un uomo, il quale dopo aver consumato il suo tempo più prezioso, a comporre Romanzi, si avventurò a farla da Canonista senz' altro capitale, che quello d' una singolar prosunzione. E intanto si vergognino i nuovi di lui editori, traduttori, panegiristi, approvatori, e ammiratori, vergogninsi, dico, e si confondano di non avere avuto tanto discernimento da accorgersi di sì madornali errori, e di abbagli così grossolani.

XI. Una

XI. Una ſola coſa avrebbe potuto mancare per compimento dell'opera, voglio dire, che il Trattatiſta citaſſe di più con mala fede, come a ſe favorevoli, Autori, che gli foſſero eſpreſſamente contrarj: ma egli è ſtato attento a ſupplire una tal mancanza nel ſuo ſecondo argumento, e l' ha ſupplita abbondantemente col colmo di nuovi ſpropoſiti. Dopo di aver egli con quel ſuo sì maraviglioſamente ideato contratto, dirò così, finallagmatizzati i lettori; a vieppiù confermare la relazione de' Voti ſolenni *col Pubblico*, paſſa in ſeguito a far comparazione del Voto ſemplice col ſolenne (1), e decide 1. Che *non differiſcono tra loro queſti due Voti nell'eſſenza*, citandone per mallevadori, colla buona fede, che or ora vedremo, San Tommaſo, e Domenico Soto. 2. Che *non differiſcono nella natura dell' obbligazione, che producono riſpetto a Dio*. 3. Che *ſono differenti queſti Voti in una coſa ſola, cioè il Voto ſemplice non produce altro, che l' obbligazione; e il Voto ſolenne comprende l' obbligazione, ed inſieme l' eſecuzione pubblica di tale obbligazione*, citando qui pure San Tommaſo: e ſul fondamento di tali poſizioni conchiude poi finalmente, che il Voto ſolenne per la *pubblica* eſecuzione, che porta ſeco, intereſſando il Pubblico, debba perciò ſoggiacere alle diſpoſizioni del Magiſtrato politico, che ne regoli il tempo. A noi tocca ora di eſaminare ognuna diſtintamente delle ſuddette tre poſizioni; e poi peſarne per ultimo la conſeguenza. XII. E

(1) *Pag.* 38. *e ſeg. Nap.*, *Ven. p.*50. *e ſeg.*

XII. E cominciando dalla prima, in tutto l' articolo di San Tommaſo da lui citato 2. 2. *q*.88. *art*.7. io non trovo mai nè detto, nè inſinuato in modo alcuno, che il Voto ſemplice, ed il ſolenne *non differiſcano nell' eſſenza*; vi trovo bensì ſtabiliti, e fiſſati i principj, onde inferir tutto l' oppoſto. Ma laſciamo pur le illazioni, per non affaticare con ſottili raziocinj i lettori, e attenghiamoci ſemplicemente alle aſſerzioni eſpreſſe del Santo, che ſono più chiare, e le quali accenna chi ſemplicemente lo cita. L' unico paſſo in detto articolo contenuto, al quale ſi raſſomigli l' aſſerzione del Trattatiſta, ſi è il primo argumento, che il Santo Dottore ivi ſi oppone con queſte parole: *Votum eſt promiſſio Deo facta; ea vero, quæ exterius aguntur ad ſolemnitatem pertinentia, non videntur ordinari ad Deum, ſed ad homines: ergo per accidens ſe habent ad votum*. E in fatti di qui per l' appunto deve aver preſa la ſua prima aſſerzione il Trattatiſta; perocchè come nell' allegata obbiezione ſi oppone San Tommaſo, che la ſolennità *PER ACCIDENS ſe habet ad Votum*; così il Trattatiſta afferma, che i Voti ſemplice, e ſolenne *NON differiſcono tra loro NELL' ESSENZA*, ch' è quanto dire che differiſcono ſoltanto *NEGLI ACCIDENTI*; e ne allega la ragione, *poichè sì dell' uno, che dell' altro conſiſte l' eſſenza nella PROMESSA, CHE SI FA A DIO*, dicendo in volgare ciò, che ivi in latino ſi obbiettò San Tommaſo, che *Votum eſt PROMISSIO DEO FACTA*

CTA. Altro divario non vi ha tra l' obbiezione appresso San Tommaso, e l' asserzione del Trattatista, se non che costui scrive, che d' ogni Voto sì semplice, che solenne, *consiste l' essenza nella SOLA promessa, che si fa a Dio*, mettendovi l'epiteto restrittivo *sola*, il qual rende la proposizione spiattellatamente falsa; laddove San Tommaso nell'obbiettarsi un tale argumento usò la cautela di serbare nell' obbiezione, come fa chiunque obbietta con giudizio, l'apparenza del vero, dicendo soltanto *Votum est promissio Deo facta*, senza aggiugnervi altri epiteti, e riserbando alla risposta il mostrare, che il Voto solenne non è già una promessa a Dio fatta comunque, qual' è il Voto semplice, ma che in esso Voto solenne, come tale, e perciò nell'essenza di esso, intervengono, oltre la promessa a Dio fatta, altre cose riguardanti lo stesso Dio, che lo rendon solenne. Ma senza trattenerci sull' inconsideratezza del Trattatista di mettere parole all' impazzata, e senza discernimento, se pure inconsiderazione ella fu, e non anzi malizioso artificio: con qual fronte, domando io, ha egli osato di citare come dottrina di San Tommaso una obbiezione dal Santo Dottore proposta per iscioglierla, e da lui disciolta di fatto? E' egli questo un procedere da uomo d' onore? Potranno nella stessa maniera gli Ateisti, i Politei, gli Ebrei, gli Eretici d'ogni setta, citare, sempre che loro ne venga voglia, a favor loro San Tommaso, allegando, sull' esempio del

del Sig. Butignì, come dottrine dello stesso Santo gli argumenti, ch' egli si obbietta contro l' esistenza, e l' unità di Dio, contro la succeffione del nuovo al vecchio Testamento, contro la Trinità, e l'Incarnazione, e contro tutti gli altri misterj, e verità della Fede. Anzi allegar potranno in simil guisa contro l' esistenza di Dio sino le divine Scritture, nelle quali si trova scritto *Non est Deus* (1), ancorchè vi sia scritto come un' obbiezione, e un falso principio degli empj: *Dixit insipiens in corde suo, non est Deus*; e mille altre bestemmie degl' infedeli riferite ne' libri sacri potranno essi citare come insegnamenti della Scrittura. Si fosse egli almen contentato di valersi dell' obbiezione, e dissimularne insieme colla risposta anche il fonte, onde l' avea tratta: ma aver l' ardimento di citare San Tommaso come approvatore di un sentimento, che il Santo Dottore non ha accennato, se non per confutarlo, qual eccesso di sfacciataggine non è egli questo? Era forse la Somma di San Tommaso un libro sì raro, o così poco usato presso i Teologi, che avesse ad esser difficile il confrontarne il testo colla di lui citazione? O era egli stato così fedele altrove nel citare gli Autori, e riferirne i sentimenti, onde avesse potuto lusingarsi, che nessuno fosse per dubitare della sua citazione, per confrontarla in fonte? Ma a maggior di lui confusione ecco la stessa obbiezione proposta già da San Tommasso anche in

(1) *Psal.* XIII. I.

in termini più precisi nello Scritto *in 4. Sentent. dist.38. quæst.1. art.2. quæstiunc.2. arg.2. Privatum* (o sia semplice), *& solemne, non dividunt Votum per aliquod, quod sit ei essentiale; quia VOTUM ESSENTIALITER EST QUÆDAM OBLIGATIO DEO FACTA*. E la discioglie così: *Dicendum, quod dicta divisio* (del Voto in semplice, e solenne) *datur per ea, quæ SUNT ESSENTIALIA VOTO. Illud enim, ex quo Votum habet vim obligandi, EST sibi ESSENTIALE &c.*, dov' ei apertamente rigetta come falsa la proposizione del Trattatista, che quelle due sorte di Voti *non differiscano nell' essenza*; e insieme insegna, che appartiene *all' essenza* del Voto non solo la obbligazione, o sia la promessa, ma ciò ancora, onde prende il Voto la forza d' obbligare; nel che vi è gran differenza tra il semplice, ed il privato, come or ora a suo luogo co' passi del medesimo San Tommaso dimostreremo.

Fu ancora più sfacciata arditezza il citare Domenico Soto, il quale (in quel medesimo luogo appunto, ch' ei cita) spiegando, e sostenendo la dottrina di San Tommaso, di proposito, e colla maggior energia impugna quello stesso stessissimo sentimento, a favor del quale ei non si vergogna di citarlo. Questo rinomato Teologo *De justitia, & jure lib.7. q.2. art.5.* (l' articolo l' innocente Trattatista se lo lasciò nella penna; nè mancherà forse chi sospetti averlo egli omesso a bella po-

posta per renderne a' poco pratici più difficile il confronto; sospetto, che può ben esser falso, ma certamente non sarà temerario), Domenico Soto, io dico, riferendo col Gaetano le varie sentenze degli Autori intorno alla differenza del Voto semplice dal solenne (1): *La seconda opinione*, dice, *si è*, *che la solennità del Voto consista nella consegna della persona*; *sicchè LA SOSTANZA* (cioè L' ESSENZA) *del Voto solenne sia DIFFERENTE dal semplice in questo*, *che il SEMPLICE è soltanto una PROMESSA di cosa da doversi poi consegnare*; *e il SOLENNE sia una CONSEGNA della persona*, *o sia ella stata promessa*, *o no*: *e quantunque il Gaetano disapprovi una tale opinione*, *io però la stimo verissima*; *ed è ESPRESSAMENTE l' opinione DI SAN TOMMASO in* 4. *dist*.38. *q*.1. *art*.3., *e ancora PIU' ESPRESSAMENTE in questo luogo*, cioè nel citato dal Trattatista, il qual luogo ivi di proposito espone il Soto. E qui si noti, che, ancorchè il Gaetano sia di sentimento diverso dal Soto, l'autorità però del Gaetano nulla giova a discolpare di mala fede il

(1) *Fol*.232. *edit. Lugd. an*.1582. „ Secunda opinio est, quod Voti so„ lennitas consistat in exhibitione „ personæ; itaque SUBSTANTIA „ solennis voti a simplici hoc DIF„ FERAT, quod simplex est tan„ tum *promissio rei* tradendæ; so„ lenne autem sit *traditio personæ*, „ sive promissa fuerit, sive secus. „ Et quamvis opinio hæc a Cajeta„ no reprobetur, arbitror tamen es„ se verissimam: & est EXPRES„ SE opinio S. THOMÆ *in* 4. „ *dist*.38. *qu*.1. *art*.3., & EXPRES„ SIUS hoc loco „.

Trattatiſta; perchè, laſciando anche da parte, che il Gaetano medeſimo, ſebbene non ammette differenza *ſpecifica*, o eſſenziale che vogliam dire, tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne, *ex parte objecti*, ammette nondimeno tra eſſi differenza *ſpecifica* almeno *ex parte ſubjecti*; e che le ſentenze dello ſteſſo Gaetano intorno al Voto ſolenne non ſono nè ſecondo San Tommaſo, nè molto abbracciate da' Teologi, e fondate ſopra errori di fatto (1); laſciando, dico, da parte tali coſe, ciò, che ſenza ſcampo convince di mala fede il Trattatiſta, ſi è l' aver egli citato non il Gaetano, ma Domenico Soto, il qual Soto ſoſtiene eſpreſſamente il contrario, e lo dimoſtra, mentre, com' ei poco dopo ripete (2), *tenendo*, *quod unum* (cioè il Voto ſemplice) *eſt promiſſio*, *& alterum* (il ſolenne) *traditio* (il che è patente); *PROCUL DUBIO SPECIE DIFFERUNT ex ratione formalis objecti*; e lo conferma coll' autorità di San Tommaſo. E in fatti tanto è grande, e, per così dire, palpabile, la differenza tra la promeſſa, e la conſegna (e perciò tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne), che, come ivi oſſerva il Soto, chi ſoltanto promette una coſa, ancorchè contragga obbligazione di mantener la promeſſa, nondimeno reſta col dominio della

(1) Vedi nelle ultime edizioni fatte in Napoli della Somma di San Tommaſo *il tomo* VII. *in* 4. *p.*319. *not.*2. ovvero *il tomo* XIV. *in* 12. *p.*478. *not.*1., e queſta noſtra *Analiſi Part.*II *Nullità* XI. *num.*XXIII.

(2) *Fol.*232.

la cosa promessa fino a che ei non la dà; laddove colla consegna il dominio realmente si trasferisce, e passa da chi dà a chi riceve.

XIII. Afferma in secondo luogo il Trattatista, che quelle due sorte di Voti (1) *non differiscono nella natura dell' OBBLIGAZIONE, che producono RISPETTO A DIO; e chiunque ha fatto il Voto semplice, TANTO è obbligato a Dio, QUANTO colui, che ha fatto il Voto solenne*. A sostener questa sua seconda asserzione ei non cita nè San Tommaso, nè Domenico Soto; li citerem però noi a mostrar esser falsa essa pure. S. Tommaso 2. 2. *q.*88. *art.*7. *ad* 1., cioè nello stesso stessissimo articolo citato pocanzi, benchè a rovescio, dal Trattatista, insegna espressamente, che (2) *il Voto solenne produce RISPETTO A DIO un' OBBLIGAZIONE MAGGIORE*, FORTIOREM OBLIGATIONEM APUD DEUM, *di quello che il Voto semplice; e che perciò la trasgressione del solenne è un peccato PIU' GRAVE*. E il Soto nel luogo citato (3): *Di queste due*

Q 2

(1) *Pag.* 38. *N.*, *V. p.* 51.

(2) „ Votum solemne habet fortiorem obligationem apud Deum, „ quam votum simplex; & gravius „ peccat qui illud transgreditur „. S. Thom. *loc. ind.*

(3) „ Horum [votorum simplicis, „ & solemnis] VINCULA, & OBLIGATIONES MULTUM DIFFERUNT . . . Simplex votum „ obligat sicut promissio, cujus ideo „ transgressio est non reddere, quod „ promisisti: sed tamen solenne obligat sicut traditio; ob idque qui „ illud transgreditur peccat auferendo, quod tradidit, vel abutendo „ voluntate Deo mancipata; unde „ fit, ut sit GRAVIOR transgressio „ Voti solennis, quam simplicis „.

due sorte di Voti, semplice, e solenne, I LEGAMI, E LE OBBLIGAZIONI sono ASSAI DIFFERENTI; consistendo la trasgressione del semplice nel non dare ciò, che si è promesso; laddove chi trasgredisce il solenne toglie ciò, che avea già dato; ond'è, che la trasgressione del Voto solenne è PIU' GRAVE peccato, che quella del semplice; e al certo *più grave* specificamente, cioè a dire essenzialmente, come dianzi ne' passi del Soto abbiamo veduto. E' dunque anche la seconda asserzione del Trattatista espressamente contraria a S.Tommaso, e al Soto, i quali egli per verità non ha qui citati di nuovo, potea citarli però ugualmente, come avea fatto nella prima asserzione tanto contraria alle loro dottrine, quanto questa seconda. Aggiungo, che anche il Gaetano ne' suoi Commentarj sull' accennato articolo di S. Tommaso concede egli pure, che pecchi *più gravemente*, *GRAVIUS PECCAT*, chi trasgredisce il Voto solenne, che chi trasgredisce il semplice. Ma come sarebbe ciò vero, se, come scrive all' impazzata il nostro teologo di nuova foggia, *TANTO* fosse obbligato a Dio chi ha fatto il Voto *semplice*, *QUANTO* colui, che l' ha fatto *solenne*? La trasgressione de' Voti è peccaminosa in quanto è un mancare all' obbligazione contratta con Dio: se dunque *TANTA OBBLIGAZIONE* produce rispetto a Dio il Voto *semplice*, *QUANTA* il *solenne*, forza è, che uguale peccato sia la trasgressione dell' uno, che quella dell' altro.
Quin-

Quindi nemmeno dalla ſentenza del Gaetano ammettente gravità di peccato, ancorchè non iſpecificamente diverſa *ex parte objecti*, maggiore però *intra eamdem ſpeciem* nella violazione del Voto ſolenne, che del ſemplice, non può trarſi preteſto alcuno, che o appoggi, o ſcuſi almeno l' errore del Trattatiſta; e dico *errore*, perchè non è improprietà ſoltanto di eſpreſſione, ma è realmente vizio di ſentimento, come nell'inſrappoſta nota ſi può vedere (1).

 Del

(1) A prima viſta potrebbe per avventura parere a taluno, non avere negato il Trattatiſta, che induca obbligazione maggiore, e più forte il Voto ſolenne, che il ſemplice, il che riguarda i gradi dell'obbligazione; dicendo egli ſoltanto, che non differiſcono queſti due voti *nella natura dell' obbligazione*, ſenza entrare nella comparazione dei gradi dell' una, e dell' altra. Ma checchè ſia delle eſpreſſioni di lui, le quali, nè quì, nè altrove, non ſono mai preciſe, nè eſatte, ma ſempre imbrogliate anzi, e confuſe, come di colui, che non capiva le materie, delle quali avventuravaſi a ſcrivere; il ſentimento però di lui ſi è, che ne' gradi appunto dell' obbligazione ſieno eguali tra ſe il Voto ſemplice, ed il ſolenne. Queſto eſſere il di lui ſentimento, ſi comprende non ſolo dai termini TANTO, e QUANTO da lui uſati, i quali appunto denotano uguaglianza di gradi d' obbligazione; ma altresì, e deciſivamente, dalla di lui terza aſſerzione, ch' eſſi Voti differiſcano tra ſe IN UNA SOLA COSA, cioè nell' obbligazione verſo il Pubblico, riſultante dal Voto ſolenne, a differenza del ſemplice. Imperocchè s' egli aveſſe creduto, che induceſſe il ſolenne un'obbligazione, riſpetto a Dio, maggiore in ſe ſteſſa, e più forte, che non produce il ſemplice, non avrebbe potuto dire, che *in una ſola coſa* differiſcono; mentre, oltre la differenza dell' obbligazione verſo il Pubblico, avrebbe riconoſciuta una ſeconda differenza, cioè che il Votò ſolenne induceſſe obbligazione più forte riſpetto a Dio, di quello che il ſemplice. La ſteſſa coſa ſi ſcorge da ciò, ch' egli ſoggiugne, che non è immaginabile *più ſanto, nè più ſtretto legame* del diritto naturale, e divino, in forza di cui obbliga il Voto ſem-

Del resto questa di lui seconda asserzione, che *tanto* obblighi appresso Dio il Voto semplice, *quanto* il solenne, non è più falsa di quello, che sia inetta, per non dire qualche cosa di più, la ragione, ch' egli ne assegna. *Imperocchè*, ci dice (1), *il Voto semplice obbliga per Diritto naturale, e Divino; nè può immaginarsi più santo, nè più stretto legame*. Costui, al vedere, non conosceva altri capi, onde pesare le obbligazioni, e i diversi gradi di esse, se non che il diritto o naturale, e divino, o positivo umano; senza far punto conto nè della gravità della materia, nè delle altre circostanze essenziali dei diversi precetti stabiliti da uno stesso diritto. Sicchè, essendo per diritto naturale, e divino, proibito non solo l' uccidere, e il rubbare, ma eziandio il dir bugie anche oziose; saranno, secondo il valente nostro Trattatista, peccati egualmente gravi una bugia giocosa, e un omicidio, poichè è vietata sì l' una, che l' altro, *per Diritto Naturale, e Divino, di cui non può immaginarsi più santo, nè più stretto legame*:

semplice; la qual espressione, *più santo, e più stretto legame*, manifestamente riguarda la forza, o sia il sommo grado dell' obbligazione. Finalmente toglie ogni luogo di dubitare di questo di lui errore ciò, ch' egli medesimo poco dopo *p.*43. *ediz. di Nap.*, *di Ven. p.*56. apertamente, e senza dissimulazione alcuna dice, ch' *è uguale la essenza di tutti i Voti*, *ED UGUALE E' ANCHE LA LORO OBBLIGAZIONE*. Onde chiaramente apparisce, che nel passo, che ora stiamo impugnando, dalla natura, o sia dall' origine delle obbligazioni ei passa ai gradi di esse, con un paralogismo degno solamente di lui, e della perizia sua nelle cose teologiche.

(1) *Pag.*38. *Nap.*, *Ven. p.*51.

me : e per la ſteſſa ragione non ſarà più grave peccato il ſacrilegio, e il parricidio, che il furto, perocchè e quegli, e queſto, ſono proibiti per lo ſteſſo diritto naturale, e divino. Povera teologia! preſa per mano da un uomo ignorante, per eſſere malmenata a ſegno di ſconvolgere le prime nozioni della morale, e del ſenſo comune.

XIV. E pure non ſiamo anche al meglio. Il più bel gruppo di ſpropoſiti ei l' ha ſerbato per la ſua terza aſſerzione, ove così ſcrive (1): *In che dunque ſono differenti queſti Voti? IN UNA COSA SOLA; cioè che il Voto ſemplice non produce altro, che l' obbligazione; e il Voto ſolenne comprende l' obbligazione, ed inſieme l' eſecuzione PUBBLICA di tale obbligazione.* Prima ch' io ſciolga di propoſito il ſofiſma da lui quivi naſcoſto ſotto la parola, *pubblica*, vedano trattanto i pii, ed eruditi di lui Editori, ſe *UNA SOLA*, o ſe *più* ſieno le coſe, nelle quali *differiſcono queſti Voti*; e, per vederlo, attenganſi appunto a San Tommaſo, e a Domenico Soto, cioè agli Autori medeſimi allegati in queſta materia dal Trattatiſta. San Tommaſo nel citato articolo (2), e il Soto altresì nel luogo pur dianzi

 ci-

(1) *Pag.38. e ſeg. Nap.*, *Venez. pag.51.*

(2) „ Solum hujuſmodi Vota [*de' Chierici promoſſi agli Ordini Sacri, e de' Religioſi*] impediunt „ matrimonium contrahendum, & „ dirimunt jam contractum; QUOD „ EST EFFECTUS VOTI SO- „ LEMNIS „. *2. 2. q.88. art.7. in arg. Sed contra.*

citato (1), aſſegnano queſta gran differenza tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne, che il ſecondo porta ſeco impedimento dirimente di Matrimonio, e il primo no. Un' altra differenza è quella, che colle parole degli ſteſſi Dottori abbiamo riferita pocanzi, dell' obbligazione più forte, che produce anche riſpetto a Dio il Voto ſolenne, di quello che il ſemplice. La terza ſia queſta capitaliſſima differenza, che, come inſegnano con San Tommaſo (2) sì il Soto (3), e sì tutti i Teologi, nel Voto ſolenne interviene la Chieſa accettante, ſenza il quale intervento, e accettazion della Chieſa il Voto non può mai eſſer ſolenne; a differenza del ſemplice, il quale non dipende, ſe non da chi lo fa. Una quarta diverſità conſiſte nell' eſſere, ſecondo San Tommaſo

(1) *Fol.*231. *edit. indic.* ,, Adnotandum eſt, DISCRIMEN inter ,, ſimplex votum, & ſolemne, ſi ex ,, effectu perpendatur, hoc eſſe, quod ,, ſimplex matrimonium impedit contrahendum, haud dirimit contractum; impedit, inquam, quia peccatum eſt mortale poſt emiſſum ,, votum ſimplex Religionis, connubialia fœdera celebrare; tenet ,, tamen matrimonium. Solenne autem, non modo matrimonio contrahendo obſtat, verum & contractum dirimit; non quod ſit propria diremptio, quia matrimonium ,, nullum eſt; ſed dicitur eo dirimere, quod perſonas inhabiles ad contrahendum reddit. Diſcrimen hoc ,, extat apud Bonifacium VIII. *De voto, & vo. redempt.* c. unico ,, lib.6.,,

(2) S.Thom. 2. 2. *q.*88. *art.*9. *in corp.* ,, Solemnitas voti in quadam ,, ſpirituali benedictione, & conſecratione conſiſtit, quæ fit PER ,, MINISTERIUM ECCLESIÆ... ,, Votum autem ſimplex efficaciam ,, habet ex deliberatione, qua quis ſe ,, obligare intendit,,.

(3) *Fol.*231. *v.* ,, In hoc, quod ,, eſt hominem Deo ſe per illum tradere, a quo nomine Dei recipitur [*cioè per mezzo della Chieſa, com' egli ivi diffuſamente ſpiega*], ,, conſiſtit ſubſtantia ſolennis Voti,,.

ſo (1), e il Soto (2), indiſpenſabile il Voto ſolenne de' Religioſi; laddove ognuno ſa, eſſere diſpenſabile il ſemplice. Sicchè, laſciando anche di mentovare altre differenze men principali, almen almeno queſte quattro tanto palpabili, e di tanto rilievo, paſſano, ſecondo San Tommaſo, e Domenico Soto, tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne, oltre l'UNA, e SOLA, che vi ha ſaputo trovare il Trattatiſta; la quale nè pure ha egli eſpoſta a dovere, e l'ha anzi a bello ſtudio imbrogliata, e ſtravolta, per fabbricarvi ſopra un ſofiſma, come toſto vedremo, rappreſentandola tutt' altra da quella, ch' eſattamente ſi ſcorge deſcritta negl' infrappoſti teſti di San Tommaſo (3), e di Domenico Soto (4), ricò-no-

(1) S. Thomas 2. 2. *queſt*. 88. *artic*.11., dove di propoſito tratta un tal punto.

(2) *Fol*.237. *queſt*.4. *art*.2. diſteſamente ſoſtiene il Soto la ſteſſa Concluſione di S. Tommaſo, che ſul Voto ſolenne de' Religioſi non cada diſpenſa.

(3) S.Thom. *in* 4. *Sentent*. *diſt*.38. *quæſt*.1. *art*.2. *quæſtiunc*. 3. *in corp*. „ Votum dicitur ſolemne ex hoc, „ quod habet completam vim obli- „ gandi . . . Votum enim cum eſ- „ ſentialiter ſit promiſſio, comple- „ mentum ſuæ virtutis accipit ut „ promiſſio; cujus quidem obligatio „ tunc completur, quando aliquis „ hoc, quod promittit, in præſenti „ dat, quodammodo ponens eum, „ cui ſit promiſſio, in corporali poſ- „ ſeſſione alicujus rei, unde habere „ poſſit, quod promittit . . . Et ideo „ tunc votum SOLEMNIZARI di- „ citur, quando aliquis PRÆSEN- „ TIALITER ſe dat DEO, divinis „ ſe ſervitiis mancipando; quod qui- „ dem ſit per ordinis ſacri ſuſceptio- „ nem, & per profeſſionem certæ re- „ gulæ debito modo factam, ſcilicet „ in manum ejus, qui debet recipe- „ re, & aliis circumſtantiis ſervatis, „ quæ ſecundum jura determinan- „ tur; alias non eſſet Votum ſolem- „ ne quantumcumque quis profite- „ retur „.

(4) *Fol*.232. „ Simplex [Votum] „ ob-

noſcenti tra il Voto ſemplice, ed il ſolenne quella eſſenzial differenza, che paſſa tra una ſemplice promeſſa *de futuro*, e la conſegna attuale, l'una, e l'altra però fatta a Dio, a cui ſi dirige ogni Voto, o ſia ſemplice, o ſia ſolenne.

XV. Ma il Trattatiſta, per iſtravolgere una così netta, e preciſa idea, ecco come propone una tal differenza di Voti: *Il Voto ſemplice non produce altro, che l'obbligazione; e il Voto ſolenne comprende l'obbligazione, ed inſieme l'eſecuzione pubblica di tale obbligazione*: e ne reca per pruova in una nota il ſeguente paſſo di San Tommaſo, nè più, nè meno. „ *Hujus rei ratio* „ *eſt, quia ſolemnitates non conſueverunt adhiberi, ni-* „ *ſi quando aliquis totaliter alicui rei mancipatur. Non* „ *enim ſolemnitas nuptialis adhibetur, niſi in celebra-* „ *tione matrimonii, quando uterque conjugum ſui corpo-* „ *ris poteſtatem alicui tradit*. D. Thom. q.88. art.8. „ in reſp. ad quæſt. „. Tali parole non ſono altrimenti dell'articolo 8., ma del ſettimo; nondimeno ſi perdoni al Trattatiſta queſto ſbaglio, che può eſſere ſtato errore di ſtampa; e ſe gli perdoni altresì, quantunque per la

„ obligat ſicut PROMISSIO . . . , „ ſed ſolenne obligat ſicut TRADI- „ TIO . . . Qui SOLENNITER „ vovet, promittit obedientiam, ſe- „ ipſum, ſuamque voluntatem, & „ totum jus TRADENDO, addi- „ cendoque, & mancipando DEO: „ Votum autem SIMPLEX, NON „ eſt TRADITIO voluntatis, ſed „ promiſſio, qua obligatur eam tradere, ſtatumque mutare „.

la ſua infedeltà non lo meriti, l'inavvertenza di aver citata la queſtione, ſenza citare la parte della Somma. Un altro sbaglio ſi è, che nel teſto di San Tommaſo, *quando uterque conjugum ſui corporis poteſtatem ALTERI tradit*, al termine *alteri* uſato dal Santo Dottore, il qual termine denotando correlazione tra l'uno, e l'altro conjugato, determina la propoſizione al ſuo vero, e oneſto ſenſo, egli, fatto appoſta per guaſtare ogni coſa, ha ſoſtituito la parola *alicui*, la quale, ſiccome aſſoluta, vaga, indeterminata, rende un ſenſo e falſo, e cattivo: *uterque conjugum ſui corporis poteſtatem alicui tradit*. E quantunque poſſa eſſere ſtato queſto pure un errore di ſtampa, o una ſviſta, realmente però ſi verifica, che in queſto Trattato non vi è coſa, che ſtia a dovere; e vi ſi ſcorge il buon giudizio, e diſcernimento de' moderni editori, che non ſono ſtati da tanto di avvederſi di sbagli così materiali, e invece di correggerli ſul teſto in fonte, l'han fatti paſſare tutti, un dopo l'altro, nelle riſpettive loro edizioni. Ma dei difetti commeſſi sì nel citare, e sì nel copiare il paſſo di San Tommaſo, ſia ciò detto di paſſaggio. Quello, che importa, ſi è, che il Santo non dice ivi, che *il Voto SOLENNE comprende l'obbligazione, ed inſieme l'eſecuzione PUBBLICA di tale obbligazione*, ch'è la propoſizione, che il Trattatiſta pretende di provare con un' tal paſſo. Ivi San Tommaſo cerca, ſe per la Profeſſione religioſa, e per l'Ordine Sacro ſi renda ſolen-

lenne il Voto; e decide che sì, adducendone questa ragione, che la solennità si adopra in quegli atti solamente, i quali portano seco una effettiva, e totale alligazione, o addizzione che vogliam dire, della persona a un nuovo stato di vita, e ne reca l' esempio allegato della solennità delle nozze; onde inferisce, che, poichè per la Professsion religiosa, e per l' Ordine Sacro, viene a dedicarsi interamente l' uomo al servizio di Dio in uno stato di perfezione, e rispettivamente al ministero dell' Altare, perciò a tali Voti convenga la solennità; la quale non conviene a que' Voti, pe' quali si promette alcuna particolare azione non inducente mutazione totale di stato, o d' impiego. Ora in tutto questo discorso del Santo Maestro, nel qual discorso, o raziocinio che vogliam dire, consiste tutto il corpo dell'articolo, o sia, per parlare colla frase del Trattatista, tutta la risposta alla questione, (la quale trascritta esattamente dal testo latino del Santo può vedere il curioso lettore nella nota (1) infrapposta) vi è egli mai detto, che

(1) S. Thom. 2. 2. *q*.88. „ Articulus VII. Utrum votum solemnizetur per susceptionem Sacri Ordinis, & professionem ad certam regulam. Respondeo dicendum, quod unicuique rei solemnitas adhibetur secundum illius rei conditionem; sicut alia est solemnitas novæ militiæ, scilicet in quodam apparatu equorum, & armorum, & concursu militum; & alia est solemnitas nuptiarum, quæ consistit in apparatu sponsi, & sponsæ, & conventu propinquorum. Votum autem est promissio Deo facta: unde solemnitas voti attenditur secundum aliquid spirituale, quod ad Deum pertineat, id est secundum aliquam spiritualem benedictionem, vel consecrationem, „ quæ

che *il Voto solenne comprende l' obbligazione , e insieme l' esecuzione PUBBLICA di tale obbligazione ?* Non ha dunque che fare colla proposizione dell'Avversario il testo di San Tommaso da lui allegato ; e così la proposizione di lui , in cui ha posto il nerbo del suo argumento , riman senza pruova .

Ma io dico di più , ch' ella è falsa , e opposta a ciò appunto , che perpetuamente in tutto questo medesimo articolo insegna il Santo Dottore . La qual opposizione affinchè rendasi più manifesta , trascriviamo il resto del passo del Trattatista ; il quale , dopo le parole pocanzi riferite , così prosiegue a scrivere (1) : *Col primo* (cioè col Voto semplice) *l' uomo promette solamente a Dio ; col secondo* (cioè col solenne) *promettendo eseguisce , e si dà PUBBLICAMENTE al Monastero , perchè così fatta dedizione (se lice valermi di questo vocabolo) , essendo PUBBLICA , e solenne , possa eziandio*

„ quæ ex institutione Apostolorum „ adhibetur in professione certæ Regulæ , secundo gradu post Sacri Ordinis susceptionem , ut dicit Dionysius 2. cap. Eccl. Hier. Et hujus „ ratio est , quia solemnitates non „ consueverunt adhiberi , nisi quando aliquis totaliter mancipatur alicui rei . Non enim solemnitas nuptialis adhibetur , nisi in celebratione matrimonii , quando uterque „ conjugum sui corporis potestatem „ alteri tradit . Et similiter Voti solemnitas adhibetur , quando aliquis „ per susceptionem Sacri Ordinis divino ministerio applicatur ; & in „ professione certæ Regulæ , quando „ per abrenunciationem seculi , & „ propriæ voluntatis , aliquis statum „ perfectionis assumit „ . Quest' è tutto il corpo dell' articolo , o sia tutt' intera la *Resp. ad quæst.* citata dal Trattatista , nè più , nè meno .

(1) *Pag.39. Nap.* , *Venez. p.51. e seg.*

dio produrre PUBBLICI effetti. *Essendo dunque LA SOLENNITA' AGGIUNTA A' VOTI NON PER ALTRO, CHE PER RENDERNE PUBBLICA L' ESECUZIONE; quando si domanda, se possa il Re regolare l'età de' Voti solenni, non è forse l' istesso, che domandare, se regolar possa l' età della PUBBLICA esecuzione de' Voti?* Ecco adunque in che consiste tutto il di lui raziocinio: „ Non differiscono il Voto semplice, e il solenne nell' obbligazione, che producono rispetto a Dio, ma soltanto nell' esecuzione *pubblica* di una tale obbligazione; la qual *pubblica* esecuzione è compresa nel Voto *solenne*, non già nel semplice: dunque, poichè si tratta di cosa *pubblica*, può il Re come Capo del *Pubblico* regolare l'età de' Voti solenni „. Ora io dico, essere questo un miserabile sofisma, fabbricato sull'equivoco d' una parola a due sensi, e diametralmente opposto al citato articolo di San Tommaso. Imperciocchè la *pubblicità* compresa nella solennità del Voto, qual *Pubblico* riguarda ella, secondo San Tommaso? Riguarda forse quel *Pubblico*, il quale *non ha altro capo, che il Magistrato politico*? ovvero quel *Pubblico*, il quale *non ha altro capo, che la Potestà spirituale* (1), e di cui il Magistrato politico non è capo, ma membro? In una parola: riguarda ella il *Pubblico* dello Stato temporale; o il *Pubblico* della Chiesa? *La solennità del Voto*, dice ivi (2) San Tommaso, *consiste in cosa SPIRITUA-*

(1) Vedi sopra *p.*206. *e seg.* (2) Vedi sopra *p.*196. *e seg. not.*

TUALE riguardante Dio, *cioè in una certa SPIRITUALE BENEDIZIONE*, *o sia CONSECRAZIONE*. E nella rispoſta al primo argumento ripete di nuovo, che (1) *la ſolennità del Voto riguarda non i ſoli uomini*, *ma Dio*, *ſiccome importante una certa ſpirituale CONSECRAZIONE*, *o BENEDIZIONE*, *di cui l' autore è Iddio*, *ancorchè ne ſieno miniſtri gli uomini*. Che ha dunque che fare colla ſolennità del Voto, cioè con una *benedizione ſpirituale*, quel *Pubbblico*, di cui è capo il Magiſtrato politico? Non appartiene ella direttamente, propriamente, privativamente, e interamente a quel *Pubblico*, di cui unico capo è la *Poteſtà ſpirituale*? Ci mancherebbe anche queſta, che quegli uomini, i quali San Tommaſo chiama *miniſtri della conſecrazione*, o ſia *benedizione ſpirituale* coſtituente ſolenne il Voto, che i *miniſtri*, dico, della *benedizione*, e *conſecrazione*, aveſſero ad eſſere i Magiſtrati ſecolari, e i loro Miniſtri, e non gli Eccleſiaſtici, e la Poteſtà ſpirituale. Dico di più, che quella *pubblicità* politica, a cui paſſa ſotto mano col ſuo ſofiſma il Trattatiſta, non ha che fare colla ſolennità intrinſeca, ed eſſenziale del Voto; nè ſon io che lo dico, egli è S. Tomma-

(1) „ Ad primum ergo dicendum, „ quod hujuſmodi ſolemnitas pertinet non ſolum ad homines, ſed „ AD DEUM, in quantum habet „ aliquam ſpiritualem conſecrationem, ſeu benedictionem, cujus „ Deus eſt auctor, etſi homo ſit miniſter, ſecundum illud Numeror. 6. „ *Invocabunt nomen meum ſuper* „ *filios Iſrael*, & *ego benedicam* „ *eis*„.

maſo, il quale nella riſpoſta al terzo argumento riflette, che dalla *pubblicità* del Voto può riſultare una certa ſolennità *umana* ſoltanto, non già *SOLENNITA' SPIRITUALE, E DIVINA, QUALE INTERVIENE NE' VOTI SOLENNI, ancorchè fatti in preſenza di pochi*; onde conchiude, che *ALTRO E'* l'eſſere un Voto *PUBBLICO*, e *ALTRO* l' eſser *SOLENNE* (1). E in fatti vorrem noi dire, che di que' Religioſi, che profeſsano in paeſi di eretici, o d' infedeli non tolleranti il Cattoliciſmo, i Voti non ſieno ſolenni, ma ſemplici, perchè fatti di naſcoſto da' Magiſtrati, e non ſolo ſenza conſentimento, ma anche con ripugnanza del Pubblico politico? Conchiudiamo. Che coſa intende il Trattatiſta, quando ripone la ſolennità del Voto nella relazione di eſso verſo il *Pubblico*? Se intende il Pubblico laico, ei ſi oppone a quel San Tommaſo medeſimo, che, citandolo, fa moſtra di ſeguitare; mette nelle mani del Magiſtrato politico l' incenſiere, e il miniſtero delle coſe ſpirituali, e divine; diſtrugge la diſtinzione da lui medeſmo riconoſciuta delle due tra ſe affatto diverſe Poteſtà, laica, e ſpirituale; e, rigettandola, ammette un errore contro la Fede Cattolica.
Se

(1) „ Ad tertium dicendum, quod „ Vota ex hoc, quod fiunt in publico, poſſunt habere quamdam ſolemnitatem humanam, non autem „ ſolemnitatem ſpiritualem, & divinam, ſicut habent vota præmiſſa [*de' Religioſi, e de' promoſſi a Ordine ſacro*], etiamſi coram paucis fiant. Unde aliud eſt votum „ eſſe *publicum*, & aliud eſſe *ſolemne* „.

Se poi intende il Pubblico avente per capo la Potestà ſpirituale; con quale logica, e con quale ſincerità, da premeſſe riſtrette alla Poteſtà ſpirituale, torce egli la conſeguenza alla Poteſtà laica? Ed ecco in che conſiſte tutta la ſeconda pruova del Trattatiſta, cioè in un ſofiſma fabbricato ſulla parola *Pubblico* adoprata equivocamente tra il *Pubblico* della *Chieſa*, e il *Pubblico politico*: per coprire il qual ſofiſma, fece egli tutti que' giri, che abbiam veduto ſinora, intorno alla differenza del Voto ſolenne dal ſemplice, a fine d'ingarbugliare, ſe gli veniva fatto, i poco accorti, e condurgli appoco appoco a ingojarſi tranquillamente, e ſenza avvederſene, una conſeguenza così lontana dal vero.

XVI. Scoperto ormai l'equivoco, e diſciolto il ſofiſma, ſarebbe ſuperfluo, e sì a me, che a' lettori nojoſo, il trattenergli a piè fermo a rilevare gli aſſurdi, che il Trattatiſta aggruppa nella dicerla, con cui ſi va ingegnando di amplificare, e di ſtendere la ſua conſeguenza (1). Baſterà accennarli con brevità. 1. Dopo di avere nelle premeſse coſtituito il Voto ſolenne nell' obbligazione unita all' *eſecuzione pubblica* di tale obbligazione; poi nella conſeguenza diſtingue un' *eſecuzione* di eſſi Voti

Vol.I. R ſo-

(1) *Pag.*39. *Nap.*, *Venez. p.*52. „ Eſſendo dunque la ſolennità aggiunta a' Voti non per altro, che „ per renderne pubblica l' eſecuzione; quando ſi domanda, ſe poſſa „ il Re regolare l'età de' Voti ſolenni, non è queſto forſe l'iſteſſo, „ che domandare ſe regolar poſſa l'età „ della pubblica eſecuzione de' Voti? „ non già della loro eſecuzione ſpirituale, ed interna, la quale non „ ha che fare col Pubblico, ma dell' „ eſecuzione d'eſſi eſterna, temporale, e civile „?

solenni *spirituale*, *ed INTERNA*, *la quale non abbia che fare col Pubblico*; e un' altra *esecuzione* di essi *ESTERNA*, *temporale*, *e civile*. Sicchè egli ammette de' Voti solenni insieme, e non solenni: *solenni*, perchè de' solenni appunto qui egli parla, e li nomina, e ad essi assegna un' *esecuzione spirituale*, *ed interna*: e insieme *non solenni*, perchè consistendo, secondo lui, la solennità del Voto nella *pubblica esecuzione*, non possono essere solenni que' Voti, i quali per volere del Principe laico non abbiano *esecuzione pubblica*, ma solamente *spirituale*, *ed interna*. La contraddizione è palpabile. 2. Col soggettare l' esecuzione *esterna* de' Voti solenni alla Potestà laica, e sottrarre da essa solamente l'esecuzione *spirituale*, *ed interna*, suppone, che la Potestà spirituale, e la Chiesa, sieno tutte *interne*, e perciò invisibili; il che è un' eresia formale: e questo medesimo errore lo vedremo più sotto a suo luogo (1) ammesso da lui più chiaramente. 3. Dopo avere appoggiate le premesse all'equivoco della parola *Pubblico*, ed essersi nella conseguenza andato schermendo coll' esecuzione interna, e spirituale, distinta dall' esterna, e temporale; ha poi aggiunto a questa nella conseguenza stessa, per istendersi un pò più, anche l' epiteto *civile*, di cui non vi è vestigio alcuno nelle premesse; insinuando così nella conseguenza furtivamente quello, che se nelle premesse egli avesse solamente toc-

(1) Nell'Analisi del *Secondo Punto*, *Nullità* II., *num.*VII.

toccato, avrebbe smascherato egli stesso l'equivoco, a cui stava appoggiato tutto il di lui sofisma.

XVII. Prima di passar oltre, giacchè la necessità di andar seguendo le tracce del confusissimo, e imbrogliatissimo Trattatista, ci ha finora obbligati di andare vagando disordinatamente quà, e là, stimo assai conveniente il ristrignere in poche parole ciò, che dalle recate dottrine, specialmente del gran Dottor San Tommaso, raccogliesi della pubblicità del Voto solenne, affinchè ne vegga il lettore in una sola occhiata le giuste, e precise idee. Il Voto solenne adunque non per altro si può chiamar pubblico, a differenza del semplice, se non perchè a renderlo solenne non basta la volontà di chi lo fa, come basta nel semplice, ma vi si richiede necessariamente l'intervento della Chiesa, che a nome di Dio lo accetti per mezzo de' suoi ministri: i quali ministri perchè ricevono i Voti non come uomini particolari, e privati, ma pe 'l carattere pubblico di ministri appunto della Chiesa, e come rappresentanti lei, e in nome di essa accettanti; perciò pubblico in questo senso si può chiamare il Voto solenne. Tutto ciò poi, che dal Voto solenne ne viene in conseguenza rispetto alla vita civile, e in ordine alla civile Repubblica, tutto ciò, dico, altro non è, che una sequela della consecrazione della persona a Dio già fatta pe 'l Voto, sequela però estrinseca allo stesso Voto, e accidentale alla solennità di esso: la qual solennità perciò, siccome in-

dipendente affatto da una tale estrinseca, e accidentale sequela, sussiste sempre per se medesima, o si rigetti una tal sequela da chi presiede alla civile Repubblica, come farebbe un Sovrano infedele, o si ammetta, come debbono ammetterla i Sovrani Cattolici per un principio comune, e necessario di Religione. Laonde il confondere, e meschiar insieme, come in tutta questa sua seconda pruova ha fatto il Trattatista, la pubblicità intrinseca del Voto solenne, consistente unicamente nell' accettazione fattane per pubblica autorità della Chiesa, cogli effetti civili secondarj, ed estrinseci allo stesso Voto, è un confondere insieme cose tra se affatto diverse, e un imbrogliar le nozioni delle cose, per potere, a dispetto della verità, pescare, come suol dirsi, nel torbido.

XVIII. Ma via; se il Trattatista ha finora giuocato d' equivoci, ormai però ha egli presa la risoluzione (per verità un pò troppo tardi) di parlare preciso, e netto. *Per isfuggire*, ei dice (1), *ogni equivoco* (manco male, che se n' è avveduto una volta egli stesso), *facciano i popoli* (al vedere, nel di lui vocabolario tanto vale *popoli*, quanto *uomini particolari*, o sien *individui*, a' quali, e non già a' *popoli*, si conviene il Voto solenne) *quanti Voti vogliono, e di quella natura, e in quella età, che più loro piace: non intende il Magistrato Politico* (come se il Magistrato Politico avesse data

(1) *Pag.* 40. *Nap.*, *Ven. pag.* 52.

data al Trattatista carta di procura, per dichiarare cosa egli intenda, e cosa non intenda) *d' esaminarne la validità rispetto a Dio; nè tampoco s' impaccerà nella loro esecuzione, se può questa succedere senza ferire l'interesse legittimo de' particolari, e dello Stato*. Ma una tal promessa di *sfuggire ogni equivoco*, ancorchè tarda, ce la mantiene egli almeno? Basta sentire, com' ei prosiegue a spiegarsi. (1) *Faccia un fanciullo, per esempio, i Voti di povertà, di castità, e d'obbedienza negli anni quattordici, o in qualunque età verrà dal suo zelo ispirato; gli eseguisca altresì quando gli sembri a proposito, con un interno staccamento dalle cose del mondo, con la purità del celibato, col rinunziare alla propria sua volontà, e a se medesimo, e in quella maniera finalmente, che meglio si adatterà al suo disegno; ove nulla disporrà egli di temporale, con pregiudizio di que' doveri, a'quali è civilmente tenuto verso i particolari, ed il Pubblico, non pretenderò mai, che possa il suo fervore essere dal politico Magistrato impedito. Ma se si tratta di fare gli stessi Voti in una forma, che richiegga una esecuzione civile contraria al Pubblico, e che si stenda sulle cose temporali, come vi si stende il Voto solenne; allora giustissima cosa mi sembra, che tal esecuzione soggiaccia al Magistrato politico, e ch' egli solo possa regolarne il tempo, essendo egli il Sovrano Legislatore nelle cose temporali dello Stato*. Permette dun-

(1) *Ivi*.

dunque il Romanziere Canonista a' fanciulli, anco di quattordici anni, di fare, indipendentemente dalla cognizione del Magistrato politico, Voti semplici di qualsivoglia natura, e di eseguirgli altresì, *quando sembri loro a proposito*, parimenti senza dipendenza dal Magistrato politico: ma se si tratti di fare gli stessi Voti solenni, allora *giustissima cosa* a lui *sembra*, che vi abbia ad entrare il medesimo Magistrato. E perchè ciò? perchè il Voto solenne *si stende sulle cose temporali dello Stato*. Ma il Voto solenne (per addurre l'esempio più chiaro) di castità, a qual cosa temporale si stende? Oh vi si stende, dic' egli, pur troppo, poichè per esso l'uomo (1) *rinuncia al Matrimonio, da cui dipende la prima sussistenza, e conservazione degli Stati*. E che? non si rinunzia peravventura al Matrimonio anche pe 'l Voto semplice di castità? E *la purità del Celibato* (ch'egli lascia la libertà non pure agli uomini particolari, ma anco a' *popoli*, di osservare coll'esecuzione del Voto semplice) *la purità*, replico, *del Celibato* non toglie ella pure, al dir di lui, *allo Stato la prima sua sussistenza, e conservazione?* Non son elleno due cose contraddittorie, *purità di Celibato*, e *uso di Matrimonio*, onde *dipende la prima sussistenza, e conservazione degli Stati?* Questa contraddizione, ch'è troppo sensibile, gliela rinfacciò anche il primo di lui impugnatore (2): io

(1) *Pag.* 54. *Nap.*, *Ven. p.* 66.
(2) *Nel Saggio* VII. *pag.* 236. *e segg.*

io l' ho ritoccata, per far vedere, come il Trattatiſta allora appunto s' impaſtoja con nuovi ſofiſmi, quando ſi protesta di volere *sfuggire ogni equivoco*; onde ſcorgano i miei lettori, com' egli con tutti i ſuoi raggiri di parole, e con tutti i ſuoi sforzi, non può mai sbrigarſi dallo ſtrano impiccio del ſuo paradoſſo.

XIX. Intanto avendo egli con tante contraddizioni, paralogiſmi, ed equivoci, conſumate già ſulla ſua *Seconda Propoſizione* più di ſette intere pagine (ſtando alle edizioni italiane, che noi andiamo ſeguendo; poichè nelle edizioni franzeſi, elle ſono anche più); ad ogni modo noi ſiam anche da capo, ed egli non ha ancora cominciato a provar daddovero, che il Voto ſolenne, perchè porta ſeco effetti civili, perciò alla legislazione del Magiſtrato politico, come di Sovrano legislatore delle coſe temporali dello Stato, appartenga. Gli era duopo per queſto, come avvertii da principio, e com' è manifeſto, o roveſciare quell' aſſioma fondamentale di diritto, che l' acceſſorio ſiegue il principale; ovvero moſtrare, il che è impoſſibile, che ne' Voti ſolenni il temporale, o civile che vogliam dire, ſia il principale, e lo ſpirituale ſia ſolamente acceſſorio. Or queſto ſcoglio, dove non ſi poteva egli appreſſare ſenza farvi naufragio, da buon navigante badò con ogni ſtudio a ſcanſarlo. Credendoſi di avere a forza di tanti paralogiſmi, infilzati un ſopra l' altro, confuſa già abbaſtanza la mente de' ſuoi lettori, e ſtan-

cata la loro attenzione, parvegli di potere ormai con tanto minor ſuo pericolo venire al maſſiccio della difficultà, dove lo ſarebbe ſtato aſpettando chiunque leggeſſe la ſua dicerla; non vi ſi avanza però di fronte, ma facendo moſtra di obbiettarſi, che (1) *dee l' intereſſe temporale dello Stato cedere a quello di Dio*, e riſerbandoſi per altro a ſciorre altrove una tal obbiezione, qui per ora ſi dichiara di volerne dir ſoltanto alcuna coſa, *per dimoſtrare anche preſentemente*, *che non è tale obbiezione applicabile al caſo noſtro*: e in tal guiſa introdottoſi di ſoppiatto, ſotto un tal ricercato preteſto, a parlare come di paſſaggio della diſtinzione dello ſpirituale, e del temporale de' Voti ſolenni, e della conneſſione dell' uno coll' altro; e rappreſentato ſcaltritamente come piccola coſa, e paſſeggiera al ſuo aſſunto ciò, in che realmente conſiſte tutto il punto eſſenziale della diſputa, ſi è luſingato di potere con queſto artificio, ſenza toccare il di dentro della materia, che non faceva per lui, ſcapparne deſtramente con due eſempiuzzi, e queſti tali, quali vedrem tra poco; laſciando per tal modo deluſi sì, ma però apparentemente ſoddisfatti i ſuoi lettori. Ma ſe con un ſomigliante ſottile artificio ha egli ottenuto in parte il ſuo intento di ſorprendere i ſemplici, e i poco aſſuefatti a ragionare, e ad eſaminare a fondo la teſſitura de' ragionamenti; l'ha però sbagliata nel credere, che a coloro ſol-

(1) *Pag.41. Nap., Ven. p.53.*

soltanto, che sanno adoprare intrighi, fosse riserbato anche il discoprirgli, e lo svolgerli. Torno a dirlo: nello spirituale consiste il principale, e l' essenziale dei Voti; e il temporale non n' è altro, che l' accessorio: adunque o si ha a soggettare senza dissimulazione, e alla Calvinistica, le cose spirituali alla legislazione del Magistrato laico, onde non vi sia poi difficultà di soggettargli collo spirituale de' Voti anche le temporalità accessoriamente loro annesse; ovvero, se si vuol esser Cattolici, e non riconoscere nel Magistrato laico autorità sulle cose spirituali, non si può nè pur soggettargli le temporalità indivisamente accessorie al Voto, e perciò seguenti il foro dello spirituale. Qui è, dove si ha a battere, se alcuna cosa si voglia conchiudere: tutto il resto non è altro, che scansare la difficultà, e scansandola mostrarsi confuso, e perdente.

XX. Nondimeno ascoltiamo pure gli esempj, ch'egli allega a provare, che le cose temporali accessoriamente annesse alle spirituali, appunto perchè temporali dipendano dalla Potestà laica (benchè per altro egli dissimula la distinzione di accessorio, e di principale, senza giammai mentovarla, come quella, ch' era perentoriamente decisiva contro di lui; e va ingarbugliando la cosa accennando cose spirituali, e cose temporali, così confusamente soltanto, e per alto). Gli esempj son questi. I. (1) Che la consacrazione de' Templi, an-

(1) *Pag.41. N., V. p.52. e seg.*

ancorchè ſpirituale, nondimeno, poichè concerne coſe temporali, il Re in Francia non la concede, ſe non in quel tempo, che gli ſembra neceſsario. II. Che (1) ſe un giovane faceſse Voto di dare tutto il ſuo in limoſina, al Magiſtrato laico apparterrebbe di regolare il tempo dell' eſecuzione di queſto Voto: onde inferiſce, doverſi giudicar lo ſteſso de' Voti ſolenni, pe' quali pure ſi diſpone di coſe temporali, ancorchè ſieno eſſi Voti ſpirituali. Ma era forſe queſta una materia così indifferente per ſe medeſima, o di sì piccola importanza per la dimoſtrazione del Teorema propoſto, che con due eſempietti ei poteſse luſingarſi di ſoſtenere il peſo di tutta la controverſia, e di aver provato il ſuo aſſunto? Vi voleva ben altro per evacuare una difficultà così capitale: ma l' impoſſibilità appunto di evacuarla, e la diſperazion della cauſa lo ha coſtretto ad attaccarſi ad eſempj, cioè ad argumenti eſtrinſeci, tra' quali, e la cauſa, per cui provare ſi adducono, per lo più niente è più facile, che trovarvi delle diſparità eſſenziali, che ſole baſtano ad annichilare tutta la pruova; ſiccome appunto nel primo eſempio da lui addotto, quantunque ſi provaſſe dipendere in alcuno Stato la conſacrazione de' Templi dall' arbitrio del Sovrano, e dal tempo, in cui piaceſſe a lui di permetterla, e che la Chieſa non vi reclamaſſe, nè foſſe queſta una di quelle coſe appoggiate al ſolo fatto, benchè contrarie al diritto, e pro-

(1) *Pag.42. N., V. p.54. e ſeg.*

e procedenti per via di forza; pure anche ſuppoſto tutto ciò, reſterebbe a provare, che ciò accadeſſe per la ragione addotta dal Trattatiſta del *concernere* eſſa conſacrazione *alle coſe temporali*, e per diritto proprio della Sovranità, e non piuttoſto per alcuna particolare giuſta ragione o di fondo ſoggetto al fiſco, o di juſpatronato, ovvero per alcun eſpreſſo concordato, o almeno per uſo antico, invalſo, conſenziente la Chieſa, a favore della Poteſtà laica: ognuno de' quali capi da ſe ſolo baſterebbe a diſtruggere tutto l' arzigogolo del Trattatiſta, impedendogli di poter applicare un ſimile eſempio alla noſtra queſtione de' Voti ſolenni, nella quale tutto milita privativamente per la ſola Poteſtà Eccleſiaſtica, tutto, dico, Canoni, ragione teologica, principj di giuriſprudenza, conſuetudine, e ſino le ſteſſe leggi civili, nominatamente quelle di Francia, le quali già abbiamo recate altrove (1). Baſtino queſte poche rifleſſioni ſull'inutilità degli eſempj in generale a provare l'aſſunto; ed eſaminiamo pur più dappreſſo i due recati dal Trattatiſta.

XXI. Con quali documenti prova egli, che *la conſacrazione de' Templi* dipenda dal Re, il quale *non la conceda, ſe non in quel tempo, che a lui ſembra neceſſario*? Eccone tutta la pruova da lui recata, eſpreſſa colle di lui proprie parole, nè più, nè meno: „ (2) *Ve-*
„ *di*,

(1) *Prefaz. num.VI.*
(2) *Pag.41. not. a Nap., Ven. p.54. not.a.*

„ *di*, ei ci dice, *tutto il capo* 33. *al Tom.*2.*delle Pruo-* „ *ve delle Libertà della Chiesa Gallicana*. „ Ma domando io in primo luogo, era egli da citarsi in materie così delicate, com'è il punto, di cui si tratta, un libro tale, che appena comparso a luce, era stato incontanente da un' Assemblea numerosa di Vescovi della Francia autenticamente riprovato, ed esecrato (1) come

(1) „ *Epistola Cardinalium*, *Archiepiscoporum*, *& Episcoporum* „ *Parisiis nunc agentium*, *ad Cardinales*, *Archiepiscopos*, *& Episcopos per Gallias*, *de damnandis* „ *duobus voluminibus*, *quibus praefixi sunt hi tituli* : *Uni*: Traité „ des Droicts, & Libertéz de l'Eglise Gallicane: *Alteri*: Preuves des „ Libertéz de l'Eglise Gallicane: *Parisiis excudebat Antonius Vitray* „ *Regius*, *& Cleri Gallicani typographus M. DC. XXXIX. cum* „ *privilegio Regis*.

„ Reverendissimis, ac Religiosissimis DD. Archiepiscopis, & Episcopis „ per Gallias fratribus observandissimis, Cardinales, Archiepiscopi, „ & Episcopi Parisiis agentes, salutem „ in Christo, & felicitatem.

„ Speculatores Israeliticae domui „ datos, si venientem gladium viderint, & non videntes non monuerint, pereuntium sanguinem suo „ sanguine repensuros, jam olim „ edixit per Ezechielem Dominus. „ Nobis itaque Sacrosanctae Ecclesiae „ Dei vigilibus super Dominicum „ gregem excubantibus id proprii „ muneris incumbit, nec charitati „ vestrae supervacua videri poterit „ nostra sollicitudo, si periculosissimum toti Jesu Christi regno imminens malum, quod nos hic pro „ Ecclesiarum nostrarum rebus agentes, primi vidimus, absentibus intimamus. In hac alma Regni sede paucis ab hinc diebus nullo palam authore, nulla publica edendi facultate, typis mandata sunt „ duo volumina vulgari idiomate, „ quorum uni titulus est: *Traicté* „ *des Droicts*, *& Libertez de l'Eglise Gallicane* 1639.: alteri vero: „ *Preuves des Libertez de l'Eglise* „ *Gallicane* 1639. = Quae haud dubie furtivo cursu non ad vestras „ modo dioeceses, sed ad exteras „ etiam nationes destinantur grassatura. Non enim haereseos, & schismatis, ac talium operum promotor, & artifex daemon hujusmodi „ faces accendit, nisi ut spargat. „ Horum voluminum titulum qui „ ex

me libro *VELENOSO*, e *MORTIFERO*, nel quale sotto

„ ex vestris ovibus inspexerint Ca-
„ tholici, occurrent statim, & totis
„ ulnis amplexabuntur. Libertatum
„ enim Ecclesiæ Gallicanæ nomen,
„ quod præferunt, primogenitis Ro-
„ manæ Ecclesiæ Gallis dulce sem-
„ per fuit, dum citra Fidei, & uni-
„ tatis præjudicium sibi merito in-
„ dulta jura quasi inviolatæ suæ er-
„ ga Ecclesiam observantiæ clarissi-
„ ma monumenta ceteris gentibus
„ æmulanda venerantur. Verum quam
„ blandus, & lætabilis est HORUM
„ VOLUMINUM titulus, TAM
„ VENENOSUS, ET LETHALIS
„ EST eorum CONTEXTUS, plane
„ ut infelix ille, quisquis est, com-
„ pilator id præstiterit, quod solent
„ venefici, qui nocentissima toxica
„ dulcissimis condiunt eduliis. NUS-
„ QUAM ENIM FIDEI CHRI-
„ STIANÆ, ECCLESIÆ CATHO-
„ LICÆ, ECCLESIASTICÆ DIS-
„ CIPLINÆ, REGIS, AC REGNI
„ SALUTI NOCENTIBUS DOG-
„ MATIBUS ADVERSATUM EST,
„ QUAM QUÆ ISTIS VOLUMI-
„ NIBUS SUB TAM LENI TI-
„ TULO RECLUDUNTUR. Equi-
„ dem sicut hæreticis, & schismati-
„ cis mos est, compilator ille MUL-
„ TIS PESSIMIS, quæ propina-
„ bat, bona quædam immiscuit; &
„ inter FALSAS, ET HÆRETI-
„ CAS, QUAS DETESTAMUR,
„ ECCLESIÆ GALLICANÆ AD-
„ SCRIPTAS SERVITUTES PO-
„ TIUS, QUAM LIBERTATES,
„ vera quædam, & legitima glorio-
„ sissimi Regis nostri jura, & Gal-
„ licanæ Ecclesiæ privilegia exposuit,
„ quibus ut nulla ætas, nulla aucto-
„ ritas derogavit, nec nos derogare,
„ aut ea convellere vellemus, aut
„ intendimus; sed EX VERIS istis
„ aliunde satis agnitis PAUCULA
„ illa, quæ adscripsit, IN TAM
„ VASTA, ET PESTILENTI EO-
„ RUM ABYSSO demersa latent,
„ ut satius duxerimus LIBROS IN-
„ TEGROS apud vos censura vestra
„ DAMNANDOS accusare, quam
„ difficilem, immo IMPOSSIBI-
„ LEM EORUM EXPURGATIO-
„ NEM tentare. Pereant ergo fun-
„ ditus, & ventilabro justæ vestræ
„ discussionis eiiciantur de area pa-
„ trisfamilias VENENATA zizania;
„ non ideo tritici, SIQUID TAN-
„ TILLUM subest, peribit, mille
„ locis alibi conservatum. Arcean-
„ tur oves vestræ a pascuis, ubi pul-
„ lulant ACONITA TAM DEN-
„ SA, inter quæ salutaris herba
„ RARISSIMA latitans vix potest
„ sine præsentissimo periculo seligi.
„ VOLUMEN enim UTRUMQUE
„ FERE PER OMNIA COMMA-
„ TA NOXIUM, HÆRETICUM
„ PASSIM, SCHISMATICUM,
„ IM-

sotto il titolo lusinghiere di libertà della Chiesa Gallicana, se le addossavano in realtà delle *false*, ed *ERETICALI servitù*; e in cui alcune *pochissime* verità sparsevi, restavano tra *CONTINUE*, e *PESTILENZIALI FALSITA'* talmente soffocate, e sepolte, che rendendosi *impossibile* l' espurgare una tal Opera, era necessario *condannarla*; libro finalmente, in cui *pressocchè ogni parola* era *dannosa*, *ERETICALE*

" IMPIUM, VERBO DEI FREQUENTER CONTRARIUM, HIERARCHIÆ ECCLESIASTICÆ, ET DISCIPLINÆ SACRAMENTORUM, AC SACRORUM RITUUM DESTRUCTIVUM, SANCTÆ SEDI APOSTOLICÆ, gloriosissimo REGI nostro, SACERDOTIBUS DEI, ET ECCLESIASTICO ORDINI, IPSIQUE ADEO GALLICANÆ ECCLESIÆ INJURIOSUM, AC PERICULOSISSIMO SCANDALO PLENUM, a nobis PUBLICO CONSENSU JUDICATUM EST. Diu vos servet incolumes Deus, Domini religiosissimi, ac merito observandissimi fratres. Ex ædibus Sanctæ Genovefæ apud Parisios nono Februarii anno Domini millesf. sexcentes. trigesimo nono. F. Cardinalis de la Rochefoucault. = Andreas P. antiquus Archiepiscopus Bituricensis. = Octavius Archiepiscopus Senonensis. = Victor antiquus Episcopus Boloniensis Archiepiscopus Coadjutor Turonen. cum futura successione. = Jacobus Episcopus Sagiensis. = Franciscus Episcopus Vabrensis. = Augustinus Episcopus & Comes Belvacensis. = Leonorius d' Estampes Episcopus Carnutensis. = Nicolaus Episcopus Silvanectensis. = Claudius Episcopus Andegavensis. = Stephanus Episcopus Dardaniensis. = Henricus Episcopus Appamiarum. = Ægidius Episcopus Adurensis. = Ludovicus Episcopus Regiensis. = Nicolaus Episcopus Aurelianensis. = Nicolaus Episcopus, & Comes Ucetiensis. = Dominicus Episcopus Meldensis. = Stephanus Episcopus Briocensis. = Alanus Episcopus, & Comes Cadurcensis. " = La stessa lettera è anco stampata nel Tomo II. *des Actes, & Memoires concernant les affaires du Clergè de France* dell'edizione di Parigi del 1646. presso Antonio Vitré *part.* II. *p.*263. *e seg.*

LE A OGNI TRATTO , SCISMATICO , EMPIO , OPPOSTO bene spesso ALLA PAROLA DI DIO , distruttivo della gerarchia Ecclesiastica , e della disciplina de' Sacramenti , e de' Sacri Riti , oltraggioso alla Santa Sede Apostolica , al Re , ai Sacerdoti di Dio, all' Ordine Ecclesiastico , e alla Chiesa Gallicana , e RIPIENO DI SCANDALO , E DI PERICOLO. E un libro di questa natura ardisce di citare il Sig. Butignì in pruova del suo assunto ? Ma per far dipendere da' Magistrati politici la consecrazione de' templi , di tali Codici appunto gli bisognava valersi . Sebbene , che dico io valersi ? come s' ei quel libro così cattivo l'avesse almen citato con verità , e non anzi falsamente , e con istudiata impostura . Io ho *veduto* , e riveduto il capo XXXIII. , ch' egli ne cita , e l' ho *veduto* , e riveduto TUTTO da capo a fondo , e sì nell' edizione anteriore del Pitèo , che nella seconda del Dupuy , ch' è l' allegata da lui , comprendente in due tomi le *Pruove*; nè quel capo solamente ho veduto , ma gli altri ancora, che o pel numero , se mai vi fosse stato nella citazione errore di stampa , o per la materia potevano avere col punto , su cui vien citato dal Trattatista , alcuna correlazione ; e sono rimaso altamente sorpreso al vedere , che non solamente nel capo citato si tratta di tutt' altro , senza mai nè pur nominarvisi *consecrazione di Templi* , ma che nemmeno in tutto il resto delle pretese *Pruove* non si tratta mai di tal cosa , nè altro vestigio se ne inconcno-

contra, che una semplice, e nuda nota dell' editore (la quale prego i lettori di leggere nell' infrapposta mia nota (1) insieme colle riflessioni ch' io vi fo sopra) al

(1) Al capo XXXI. non contenente altro, che Arresti, lettere patenti, editti &c. sopra l' introduzione in Francia di nuovi Ordini Regolari, e le fondazioni di nuovi Monasterj d' Ordini già introdotti, questa è tutta la nota, o appendice finale, che del suo soggiugne l' editore Dupuy *p.*1160. „ Ce Chapitre (XXXI.) „ tant pour ce qui concerne la reception des nouveaux Ordres de „ Religieux, que pour la construction des nouveaux Monasteres, „ se peut augmenter de beaucoup d' „ autres lettres patentes de nos Rois, „ & d' Arrets des Cours souveraines: „ mais parceque ces points ne sont „ point revoquez en doute, & qu'ils „ sont ordinairement observez, l'on „ s'est contenté des pieces cy dessus. „ Un des differens qu'eust le Pape „ Paul V. avec la Republique de Venise, fut celuy-cy de la construction des Eglises, & Monasteres, „ que le Senat de Venise soustenoit „ ne devoir estre entreprise dans l' „ Estat sans sa permission. Cette „ matiere fut amplement traittée „ par ceux qui écrivirent lors pour „ la Republique, qui prouverent que „ par les loix de tous les Royaumes „ & Estats, l' on ne peut faire edifier des nouvelles Eglises sans la „ permission des Rois & Princes. „ Ceux qui écrivirent lors au contraire, defendirent foiblement ce „ point „. Dove egli 1. distingue l' introduzione di nuovi Ordini, e la fondazione di nuove Case Religiose, la distingue, dico, in realtà dalla costruzione di nuove Chiese: perocchè sebbene alle parole *la construction des Eglises* soggiugnendo egli subito *& Monasteres*, abbia voluto destramente confondere l' una coll' altra, e farne un solo capo di disputa; il fatto si è però, che quantunque ogni Monastero porti seco conseguentemente una Chiesa, non però ogni Chiesa porta Monastero; e che ciò, che propriamente, ed espressamente riguardano quegli Arresti, e lettere patenti &c., sono i nuovi Ordini, e i nuovi Monasterj, non le Chiese loro precisamente in quanto Chiese. In fatti su i nuovi Ordini, e nuovi Monasterj tutto batte interamente il suddetto capo XXXI., laddove delle Chiese nè Regolari, nè Secolari, nè della o erezione, o consecrazione di esse, non vi è in tutta quella raccolta di due vasti volumi nè capo distinto, che ne tratti, nè monumento alcuno particolare, che le concerna; e il Dupuy medesimo, che quanto a' primi di-

ce,

al fine del capo XXXII., nella quale il Dupuy ha ben

ac-

ce, che si potea impinguare, se si voleva, quel Capo trattante degli Ordini, e dei Monasterj; non ha però ardito di dire di aver monumenti da poter recare quanto alle Chiese; e, per dirne a modo suo alcuna cosa almeno in generale, ha dovuto ricorrere alle contese state già colla Repubblica di Venezia, cioè a notizie straniere alla Chiesa Gallicana. Dice egli 2., aver provato coloro, i quali scrissero allora per la Repubblica di Venezia, non doversi intraprendere fabbriche di nuove Chiese senza la permissione del Sovrano, averlo, dico, provato essi *dalle leggi di tutti i Regni, e Stati*. Per non dilungarmi a rilevare di proposito la strabocchevole esagerazion dell' espressione di *leggi di TUTTI i Regni, e Stati*; basti osservare, che, come ho già detto, di quelle di Francia a buon conto egli non ne ha potuto recar nè pur una. Ma fossero quante si voglia, e di tutti i Regni, e Stati, simili leggi; qual forza hanno le leggi umane civili in punti fondati sul diritto divino della Religione, al qual certamente non possono derogare giammai le leggi umane? *Aliæ sunt leges Cæsarum, aliæ Christi*, come osservò già San Girolamo: *aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit*: [*Epist.*77. *ad Oceanum de morte Fabiolæ t.*1. *Opp. edit. Veron. ann.*1734. *p.*455.]. E delle Chiese appunto parlando Santo Ambrogio, a' politici Ariani, i quali pretendevano, come pretesero poi il Dupuy, e il Trattatista, che tutto il temporale, ancorchè annesso a cose spirituali, nondimeno, perchè temporale, dipenda dalla Potestà politica, *Imperatori licere omnia, ipsius esse universa; Imperatorem jure suo uti, eo quod in potestate ejus essent omnia*; rispose il Santo Dottore, *ea, quæ divina sunt, Imperatoriæ potestati non esse subjecta*; e indirizzando il discorso all'Imperatore, *noli te gravare, Imperator*, continuò a dire, *ut putes, te in ea, quæ divina sunt, imperiale aliquod jus habere . . . Scriptum est, quæ sunt Dei, Deo; quæ Cæsaris, Cæsari. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ. Publicorum tibi mœnium jus commissum est, non sacrorum* (non solo dopo fatti, ma neppure per farsi, come vedremo tra poco): S. Ambros. *Epistol.*XX. *ad Sororem n* VIII. *p.*903. *&* *n.*XIX. *pag.*906. *Tom.*III. *Opp. edit. Venet. an.* 1751. Vedi anche l' Opera *del Diritto libero della Chiesa d' acquistare, e di possedere beni terreni lib.*II. *part.*II. *cap.*IV. §.1. *pag.*302. *e segg.* 3. Di coloro, che in tempo di Paolo V. scrissero

con-

accennata una tal maſſima, veramente degna del libro, in

contro una tal pretenſione de' politici, dice ivi il Dupuy in aria di deciſione, che difeſero eſſi *debolmente* un tal punto. Ma perchè ſi contenta egli di dirlo ſoltanto, e non ſi prende la briga altresì di provarlo? Oh, perchè il provare una coſa non è così facile, come il dirla; nè baſtano ciarle, ma voglion eſſer ragioni.

Or io dico 1. ch'egli il Dupuy non era buon giudice nè in queſta, nè in altre ſomiglianti materie, sì perchè egli era più politico, che Cattolico, e dichiaratamente impegnato a ſoſtenere le nuove erronee maſſime contro la Poteſtà ſpirituale; e sì ancora perchè tutto il di lui capitale conſiſteva in gran raccolte di carte, cioè a dire in zibaldoni, ſenza quel fondo di dottrina, ch' è neceſſario per ſaper diſcernere ne' zibaldoni le coſe buone dalle cattive, e per giudicar rettamente, e ſanamente chi abbia ragione in una diſputa, e chi abbia il torto.

Dico 2., che, come moſtrano le ſteſſe diſpute, ch'egli mentova, ſtate già in tempo di Paolo V., la Santa Sede ſi oppoſe alla preteſa dipendenza dalla Poteſtà laica per la coſtruzione di Chieſe; onde naſcono due importantiſſime, e naturaliſſime rifleſſioni: la prima, che adunque nè pure quegli Stati, i quali preteſero una tal dipendenza, non ne ſono in pacifico poſſeſſo, dacchè la Chieſa contraſta loro un tal diritto: la ſeconda, che adunque, comecchè una tal preteſa abbia avuti de' difenſori, ella però ha contro di ſe la Santa Sede Madre, e Maeſtra di tutt' i fedeli; la cui oppoſizione di qual peſo ſia in materie concernenti, come queſta, i diritti, e le maſſime di Religione, ben il ſanno que' Cattolici, che lo ſono realmente, e non a poſticcio.

In 3. luogo dico, che nelle ſuddette conteſe avean ragione que', che impugnavano la preteſa dipendenza: e benchè contro il Dupuy, che dà loro torto, debba baſtare queſta mia ſemplice aſſertiva, non eſſendovi ragione alcuna, per cui più abbia a valere un di lui no ſcuſſo ſcuſſo, che il sì ſimilmente nudo e ſcuſſo o mio, o d' altrui, non voglio nondimeno laſciarla affatto ſenza pruova, per quanto permettono le riſtrettezze d'una ſemplice nota, ſenza dilungarmi o a recar le ragioni, che furono allegate allora pro, e contra, e a farne minuto confronto; o ad apportar lunghi teſti, e autorità. Nella erezione di nuove Chieſe due coſe ſi poſſono conſiderare, cioè la coſtruzione dell' edifizio materiale, che alcuno fa ergere per ſervire di Tempio in onore di

in cui è inserita, ma senza però aver potuto recare nè

S 2 pu-

di Dio; e dell'edifizio costrutto la consecrazione: e o si riguardi l'una, o l'altra, dico, non esservi ragione alcuna, per cui abbia a dipendere dalla Potestà laica. Imperocchè, quanto alla prima, non ha egli ogni Cittadino la libertà d'impiegare i suoi danari a costruire in fondo suo qualsivoglia edifizio a uso umano o suo proprio, o di altrui, una casa, un palazzo, un casino di campagna &c.? Ora se per costruir tali fabbriche nessuno domanda licenza al Principe; qual irreligioso assurdo non sarà il pretendere, che senza licenza del Principe non possa lo stesso Cittadino ergere una fabbrica, anzi che ad uso d'uomini, piuttosto a servizio, e onore di Dio? Ci mancherebbe anche questa, che Iddio nella Repubblica avesse ad essere di condizione inferiore degli uomini. Se poi si riguardi la consecrazione, questa è d'ispezione de' Sacri Pastori, a' quali, allorchè una persona ha offerto al Signore un edifizio, spetta di consecrarlo; nè, per esercitar questa funzione del loro ministero, hanno bisogno di domandarne licenza al Magistrato, siccome nè pur la domandano per consacrare i calici, per benedire i paramenti sacri &c., e siccome nè meno il Parroco chiede al Magistrato permissione per consacrare col battesimo a Dio i figliuoli, che a quest'effetto presentano loro i genitori, o i tutori senza dipendenza da' tribunali civili. Nè si stia a cavillare, che può esservi dell'inconveniente a fabbricare una Chiesa, per esempio, in sito pregiudiziale al pubblico, e che perciò al Principe appartenga l'impedire tali inconvenienti. Questi inconvenienti accidentali, ed estrinseci, non fanno, che la costruzione de' Sacri Templi dipenda di sua natura dall'autorità del Sovrano, come bisognerebbe che ne dipendesse, perchè universalmente vi fosse bisogno della di lui licenza; ma soltanto provano al più al più, che quando ciò accada, possa il Principe vietare in tal caso particolare un tal edifizio in tal sito, non già che generalmente non si possa senza di lui permissione intraprenderlo; siccome succede anche negli edifizj secolareschi, de' quali se alcuno s' intraprenda scommodo al pubblico, ha il Magistrato autorità d'inibirne il proseguimento, ma non perciò è tolta a' Cittadini generalmente la libertà di fabbricare senza special licenza del Magistrato co' danari loro, e in fondo proprio, ciò che loro più aggrada. Ma della libertà di consecrare a Dio indipendentemente dall'arbitrio del Sovrano, riparleremo nell' Analisi del *secondo Punto Nullità* XI. *num.* VIII. dove

pure un solo documento Francese, che in alcuna maniera le servisse almeno in apparenza di appoggio (benchè per altro in quella nota medesima neppur egli parli di *consecrazione*, ma soltanto di erezione, o costruzione di nuove Chiese). Ma il Trattatista infedele, a cui, per inorpellare i suoi errori non bastavano i sofismi, se non si ajutava anche colle più ardite bugle, ha citato falsamente, e con artificio *TUTTO il capo* 33., immaginandosi, che nessuno, per verificare la di lui citazione, sarebbe stato per pigliarsi la briga di leggere *TUTTO* quel

dove farem vedere a quali eccessi sia stato strascinato il Trattatista dall' impegno di sottoporre all' arbitrio della Potestà laica i doni da farsi a Dio, o sia la consecrazione delle temporali sostanze al Signore; il qual argumento medesimo è stato già con immensa erudizione, e sopra fondamenti incontrastabili ampiamente trattato nell' eccellente opera citata di sopra *del Diritto libero della Chiesa &c.*

Dico 4, che la pruova del Trattatista, tratta dalla consecrazione de' Templi, svanisce da se medesima, o si stia alle *Pruove delle libertà Gallicane* da lui falsamente citate, le quali nè pur un solo documento contengono, che versi sopra tale materia; o si stia alla nota nuda, e scussa del Dupuy, dalla quale altro non si raccoglie in sustanza, se non che essersi controvertito, se la costruzione de' Templi debba, o non debba dipendere dalla Potestà laica. Ora una cosa contrastata, e dubbiosa, con quale logica può mai addursi come fondamento, onde inferire una conseguenza certa, e determinata? Anzi all'opposto, essendosi da noi impugnata, e mostrata falsa la nota del Dupuy, io sono in diritto di ritorcere contro il Trattatista il suo argumento medesimo. La consecrazione de' Templi non dipende dal Principe laico, e io l' ho già provato: dunque nè pure la consecrazione delle persone, che si fa per la professione solenne. Ed ecco la biscia rivoltata, come suol dirsi, contro il ciarlatano, e ciarlatano daddovero. (Vedasi intorno alla erezione di nuove Chiese la *Risposta del P. Gio. Antonio Bovio alle Considerazioni di Fr. Paolo part.* II. *pag.* 14. *e segg.*

quel lungo lunghissimo capo, onde, non leggendolo *tutto*, non potrebbe nè pur accorgersi dell' impostura. Lascio da parte l' improprietà artificiosa dell' espressione, stirata a forza, e affettatamente, per adattarla alle professioni, dicendo, che dipende la consecrazione de' Templi dal Re, che non la concede, se non *in quel TEMPO, che gli sembra NECESSARIO*, come se la ragione, per cui si vuol far dipendere dalla Potestà politica la consecrazione delle Chiese, fosse quella del *tempo*, finchè sieno bene stagionate le pareti, sicome egli pretende, che possa il Sovrano differire le professioni fino a età più sicura per la sua maturità; lascio, dico, da parte questa improprietà, poichè sarebbe un non mai finirla il volersi fermare sopra ognuno de' tanti strafalcioni di un uomo, di cui sembra fosse il principale impegno quello di non parlar mai con esattezza.

XXII. Non è meno insussistente di questo di lui primo esempio il secondo, consistente in una mera di lui immaginazione, e questa pur falsa, e ridicolosa. *Supponiamo*, ei dice (1), *che uno de' sudditi del Re voglia dare, secondo il consiglio divino, tutte le sue facoltà per mezzo della limosina a' poveri, o alla Chiesa: supponiamo anche, per accostarci più che sia possibile, alla nostra idea, ch' egli n' abbia fatto Voto in età di sedici, o diciotto anni*. Posta una tale ipotesi, fa egli di segui-

(1) *Pag.42. Nap., Ven. pag.55.*

to questo quesito: *Dimando, a chi apparterrà di regolare il tempo dell'esecuzione di questo Voto? Se farà bene la legge civile a sospenderlo sino a' venticinque anni? E se il Magistrato Politico avrà anche l'autorità di opporvisi per sempre, ove comprenda, che questo privato si riduce per tal cagione ciecamente a una estrema necessità, onde incommodi poi la sua famiglia, ed il Pubblico?* Per non dire anco nulla delle frange, onde ha caricato il quesito, certamente a sentirlo proporre il caso con tanto studio, ognuno s' immagina, ch' ei sia per recarne la soluzione tratta da qualche canone, o da alcun Canonista di credito, o almeno almeno da alcuna legge civile, trattandosi di nulla meno, che di una decisione, che gli ha a servire di base, e di fondamento, su cui risolvere l'altra question principale delle temporalità annesse a' Voti solenni. Ma l'aspettazion de' lettori rimane delusa, mentre il Trattatista, in cambio di canoni, di giureconsulti, e di leggi, non ci reca altro, che l' autorità del suo bizzarro legislativo capriccio, rispondendo al proposto quesito in questa guisa, nè più, nè meno: (1) *Certamente MI PARE, che per diritto comune, non possa negarsi, che appartenga tal cura, o tal autorità alla provvidenza del Magistrato. Certamente mi pare?* Se gli sia ben paruto, ovvero se male, e malissimamente, il faremo vedere tra poco: per ora gli sia *paruto* pur com' ei volle; ma intan-

(1) *Pag.43.N., V. pag.55.*

intanto un ſuo *mi pare* era egli un buon fondamento, ſu cui aveſſero ad appoggiarſi i lettori per decidere la queſtion principale delle temporalità ſeguenti i Voti ſolenni, e per dargliela vinta in un aſſunto nuovo, inaudito, e oppoſto al ſentimento univerſale di tutti quanti, e Teologi, e Canoniſti, che aveano ſino allora trattato de' Voti ſolenni? Se per iſtabilire ſentenze, ancorchè dibattute tra autori, non nuove però, nè pellegrine, ſi ricercano pruove ſode, e fondate; e ſe, ſenza tal ſorta di pruove non ſi può nè dare un paſſo innanzi, nè con buona coſcienza allontanarſi in pratica dal ſentimento comune de' dotti, e dall' uſo delle perſone timorate di Dio; quale, e quanto grande ſodezza appunto, ed evidenza di pruove non ſi richiederà per perſuadere un ſentimento del tutto nuovo, portante in fronte il paradoſſo, e oppoſto a principj i più comuni, e coſtanti della giuriſprudenza? E quale nuova foggia non ſolo di ridicoloſiſſima logica, ma eziandio di marcio, e ſcandaloſo laſſiſmo non ſarebbe ella l'abbandonare la maſſima coſtante, e univerſale, che l' acceſſorio ſiegue il principale, l' abbandonarla, dico, ſul meſchiniſſimo fondamento di un *mi pare*, e queſto di chi? dell' autore del Gran Selim, del Manlio, del Mitridate, del Tarſi e Zelia. Io non ſo qual idea egli aveſſe de' ſuoi lettori, poichè ſi è luſingato di ſorprenderli con inezie così miſerabili: ma egli è ſtato troppo

fortunato di aver ritrovato appunto gli uomini, che bramava, ne' suoi traduttori, editori, approvatori; se pur fortuna, e non anzi estrema disgrazia si hanno a riputare gli scandoli così per chi ne abbia poste l'uova, come per chi le abbia covate.

Ora voglio rispondere anch' io al quesito; e perchè so dove ho a fondare la mia risposta, perciò non dirò *mi pare*, ma parlerò assolutamente, e quel, che dirò, lo proverò ancora. E qui mi cade in acconcio di trascrivere sul bel principio l'esordio, con cui il Trattatista dopo l'esempio della consecrazione de' Templi, s' introdusse a proporre questo secondo esempio della limosina. (1) *Per venire ad esempj più precisi, non è forse vero*, egli dice, *che non vi ha cosa più spirituale del Voto di fare limosina? Non è forse vero, che non può idearsi operazione più conforme al consiglio Evangelico del vendere tutte le sue facoltà, e distribuirle a' poveri?* „ Va, vendi quanto hai, e dallo a' poveri „. *Sono questi i proprj termini del consiglio, che diede il Figliuolo di Dio a colui, che gli chiedeva la strada della salute*. Supponendo adunque, che un uomo in età di sedici, o diciotto anni, abbia fatto voto di dare, secondo questo consiglio divino, tutte le sue facultà in limosina; e supponendo similmente, che di esse facultà questo tal uomo sia legalmente padrone, poichè altri-

(1) *Pag.* 42. *N.*, *V. pag.* 54.

altrimenti non vi sarebbe nè pur luogo a proporre il quesito; ciò, dico, presupposto, tre cose ricerca il Trattatista: 1º *A chi apparterrà regolare il tempo dell' esecuzione di questo voto.* 2º *Se farà bene la legge civile a sospenderlo fino a' venticinque anni.* 3º *Se il Magistrato politico avrà anche l' autorità di opporvisi per sempre, ove comprenda, che questo privato si riduce per tal cagione ciecamente a una estrema necessità, onde incommodi poi la sua famiglia, e' l Pubblico.* Osservino di grazia i lettori, come il nostro Trattatista innocente ha voluto anche qui ingarbugliare, al suo solito, coll'andar, nel proporre il quesito, aggiungendo a bello studio circostanze, finchè parvegli di avere insensibilmente posta già la limosina in un aspetto odioso, e di avervi interessato la famiglia, ed il Pubblico; e posta la cosa in tale aspetto (benchè fallacemente, come vedremo), stimando ormai disposti abbastanza i lettori ad ascoltare senza ribrezzo il suo umanissimo *mi pare*, e *la provvidenza del Magistrato*, ve gli ha messi a tempo, facendo insieme cadere con disinvoltura questa sola risposta anche su' due primi membri del quesito, i quali non eragli tornato comodo di proporre a prima vista con simile odiosità. Ma per oscurare la verità, non vi è artificio, che basti, comunque vagliano i raggiri, e le cabale a sopraffare i poco avveduti.

XXIII. Rispondiamo partitamente a ogni membro del quesito. Tra il Voto semplice, ed il solenne (sicco-

come insegna S. Tommaso (1) citato tante volte, e sempre malamente, dal Trattatista) per ciò, che concerne il tempo de' Voti, passa questo divario, che, sebbene il tempo pe'l Voto solenne deve essere regolato dalla Chiesa, perchè senza l'intervento di lei nessun Voto può mai esser solenne; il semplice però non esige altro tempo, che quello, che si ricerca perchè l'uomo abbia il pieno uso della ragione; il quale pieno uso della ragione, prosiegue a dir il Santo Dottore, ordi-

(1) S. Thom. 2. 2. *q*.189. *art*.5. „ Duplex est . . . Votum. Unum „ simplex, quod consistit in sola „ promissione Deo facta, quæ ex in„ teriori mentis deliberatione proce„ dit: & hoc Votum habet efficaciam „ ex jure divino; quod tamen . . . „ impediri potest, uno modo per de„ fectum deliberationis, ut patet in „ furiosis, quorum vota non sunt „ obligatoria, ut habetur extra De „ Regularibus, & transeuntibus ad „ Religionem c. Sicut tenor: Et ea„ dem est ratio de pueris, qui non„ dum habent DEBITUM USUM „ RATIONIS, per quem sint doli „ capaces; quem quidem PUERI „ HABENT ut frequentius CIR„ CA QUARTUMDECIMUM AN„ NUM, puellæ vero circa duode„ cimum, qui dicuntur ANNI PU„ BERTATIS: in quibusdam tamen „ anticipatur, & in quibusdam tar„ datur, secundum diversam dispo„ sitionem naturæ . . . Sic ergo si „ puer ante annos pubertatis simplex „ votum emittat, antequam habeat „ plenum usum rationis, non obli„ gatur ex Voto. Si autem habeat „ usum rationis, obligatur quidem „ quantum in se est ex suo Voto; ta„ men potest obligatio removeri per „ auctoritatem patris, in cujus po„ testate adhuc existit; quia ordina„ tio legis, qua unus homo subdi„ tur alteri, respicit id, quod in „ pluribus accidit. Si vero annos „ pubertatis excedat, non potest re„ vocari (votum) auctoritate paren„ tum. Si tamen nondum haberet „ plenum usum rationis, non obli„ garetur quoad Deum. Aliud autem „ est Votum solemne . . . ., quod „ quidem subditur ordinationi Eccle„ siæ propter solemnitatem, quam „ habet annexam &c. „. La stessa dottrina spiega San Tommaso anche 2. 2. *q*.88. *art*.9. *in corp*.

ordinariamente acquiſtano gli uomini negli anni di pubertà. E ancorchè, ſecondo la diverſità del temperamento d'ognuno in particolare, in alcuni anticipi, e in altri ritardi; nondimeno perchè la diſpoſizion della legge, per cui un uomo è ſottopoſto a un altro, riguarda ciò, che ſuccede nei più; perciò toſto ch'è giunto l'uomo agli anni di pubertà (è ſempre San Tommaſo, che parla) talmente non dipendono più i di lui Voti ſemplici, generalmente parlandone, dal regolamento altrui, che, purchè fatti in materie, di cui egli ſia padrone, non poſſono eſſere irritati nè pure dai genitori; e ancorchè per avventura non aveſſe anco il pieno uſo della ragione, e perciò il Voto non obbligaſſe preſſo Dio, pure ad ogni modo non potrebbono i genitori irritarlo: tanto è vero, che non dipende l'uomo pubere dall'arbitrio altrui ne' Voti ſemplici concernenti materie, di cui ſia egli padrone di diſporre, come ſi dee ſupporre nel caſo noſtro eſſer padrone di diſporre delle ſue facoltà l'uomo pubere, che riſolva di disfarſene ſecondo il conſiglio Evangelico. Appoggiandomi adunque ſu queſta dottrina di San Tommaſo, la quale, a valutarla anche poco, ha da valere almen almeno dieci mila volte più, che non vale il *mi pare* del Sig. Butigni; e ſupponendo d'accordo con lui, che il Voto di chi promette a Dio di dare tutte le ſue facultà in limoſina, ſia, com'è in fatti, Voto ſemplice: alla prima parte del queſito, dove ſi cerca, *a chi apparterrà di rego-*

regolare il tempo dell' esecuzione di questo Voto? rispondo, che appartiene alla madre natura, la quale l'ha già regolato col recare agli anni di pubertà, poco più, poco meno, il pieno uso della ragione, *debitum usum rationis*, e l' ha già regolato fin da cinquantasette secoli prima che al Sig. Butignì fosse venuta la curiosità di domandarlo (e ho detto cinquantasette secoli prima, cominciando dall' origine del genere umano, e seguendo la cronologia dell' Usserio; il che sia detto per soddisfare gli eruditi traduttori, editori, e approvatori del Trattato, che andiamo esaminando).

XXIV. Al secondo quesito, *se farà bene la legge civile a sospenderlo fino a venticinque anni?* rispondo, che sarebbe assai male, sì perchè s' intrometterebbe in una materia, che non le appartiene; e sì ancora perchè con onta dell'umanità, e della religione, verrebbe ad escludere dall' adempimento effettivo di un consiglio Evangelico un' età, che Gesù Cristo ha compresa nello stesso consiglio, e a cui la natura ha data la capacità necessaria per praticarlo. E quanto al non appartenere alla legge civile una tal materia, domando io, di chi è il *Và, vendi quanto hai, e dallo a' poveri?* Non ha osservato egli medesimo il Trattatista, *essere questi i proprj termini del consiglio, che diede il Figliuolo di Dio a colui, che gli chiedeva la strada della salute?* Come vuol egli adunque farvi entrare il Magistrato politico? I consigli dati da Gesù Cristo pe' l conseguimento della eter-

eterna ſalute, ſon eglino peravventura leggi civili, onde ne ſpetti al Magiſtrato politico l'iſpezione? E la cura di ciò, che propriamente appartiene al conſeguimento della vita eterna, l'ha egli commeſſa Gesù Criſto al Magiſtrato politico, ovvero alla Poteſtà Eccleſiaſtica da lui iſtituita appunto per queſto fine? Come dunque, e con qual logica, o con qual buona fede, da un tal eſordio, *che ſono queſti i proprj termini del conſiglio, che diede il Figliuolo di Dio*, paſsa il Trattatiſta a conchiudere nella ſua maravoglioſa ſoluzion del queſito, che *certamente gli pare non poterſi per diritto comune negare, che appartenga tal cura, o tal autorità alla provvidenza del Magiſtrato*? Ad ognaltro fuori di lui *certamente parrà* (e *parrà* con ragione) tutto il contrario; mentre appunto dall'eſſere un conſiglio dato dal Figliuolo di Dio per la ſalute delle anime quello di vender tutto, e darlo a' poveri, ne ſiegue, eſſere queſta una delle coſe, la cura delle quali non tocca alla Poteſtà civile. E in fatti il Signore, che, quantunque a neſſuna legge, e a neſſuna poteſtà umana foſſe ſoggetto, ad ogni modo e per eſempio degli uomini, e per togliere altrui ogni occaſione di ſcandalo, ſiccome volle ſpontaneamente pagare il didramma (1), così anche a'leb-

(1) *Matth.* xvII. 23. *ſeqq.* „ Acceſſerunt qui didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: „ Magiſter veſter non ſolvit didrachma? Ait (Petrus): Etiam. Et „ cum intraſſet in domum, prævenit eum Jeſus, dicens: Quid tibi „ videtur, Simon? Reges terræ a „ qui-

a'lebbrofi da lui miracolofamente fanati ordinava di prefentarfi a'Sacerdoti, per non parere di offendere il diritto, che per la legge era al Sacerdozio loro attribuito (1); il Signore, io dico, che con tanta cura fchivò le apparenze di voler intaccare i diritti altrui, e ordinò, che fi dia a Cefare ciò, ch'è di Cefare, e quello, ch'è di Dio, a Dio, diffe forfe a colui, che l'avea richiefto della ftrada della falute, che prima di vendere il fuo, e darlo a'poveri, doveffe andare dal Magiftrato politico a prenderne la licenza, o almeno almeno a dargliene conto? Se il Trattatifta peravventura tra' fuoi Romanzi non ebbe alcun nuovo Evangelio; noi certamente nè in San Luca da lui citato, nè in S. Matteo, che pur racconta il medefimo fatto, non troviamo altrimenti, che il Redentore, come fempre coftumò

„ quibus accipiunt tributum, vel „ cenfum? a filiis fuis, an ab alie- „ nis. Et ille dixit: ab alienis. „ Dixit illi Jefus: ergo liberi funt fi- „ lii. UT autem NON SCANDA- „ LIZEMUS EOS, vade . . . . , „ da eis pro me, & te „. Sopra il qual fatto del noftro Signore, è degna di effer letta la dottiffima confutazione, che della propofizione ereticale di un moderno feudopolitico ha fatta l'Autore dell'opera dianzi citata *Del Diritto libero della Chiefa &c. lib.* II. *cap.* I. § VIII. *T.* II. *part.* I. *p.* 212.

(1) *Levit.* XIV. dove prefcrivendofi l'offerta, che dovean fare i lebbrofi fanati, tralle altre cofe è fcritto *v.* 13. *Immolabit agnum, ubi folet immolari hoftia pro peccato, & holocauftum, ideft in loco fancto. Sicut enim pro peccato, ita & pro delicto ad Sacerdotem pertinet hoftia: Sancta Sanctorum eft.* La qual legge a favore de' Sacerdoti efattiffimamente volle offervata il noftro Redentore *in teftimonium illis*, febbene i lebbrofi da lui fanati non erano per avventura tenuti a efeguirla, e, quand'anche vi foffero ftati obbligati, aveva egli autorità di difpenfarneli.

mò di ordinare ad ogni lebbroſo da lui ſanato, *Vade, oſtende te Sacerdoti, & offer munus, quod præcepit Moyſes in teſtimonium illis* (1), così diceſſe a colui, *Vade, oſtende te* al Magiſtrato, e poi *vende*, ſe a lui piacerà, e quando gli piacerà: troviam bensì e in San Matteo, e in San Luca, che gli diſſe preciſamente, *Vade, vende, da pauperibus* (2). E negli Atti degli Apoſtoli, ſe mai li leſſe, vi trovò egli il Trattatiſta, che allora, quando in Geruſalemme *quotquot poſſeſſores agrorum, aut domorum erant*, mettendo appunto in pratica quel conſiglio di Gesù Criſto, *vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apoſtolorum* (3), trovò egli, dico, che ne aveſſero chieſta la permiſſione, o il regolamento del tempo al Preſide? Ovvero nella Storia Eccleſiaſtica, che alcuno di que' tanti Santi, e altri virtuoſi fedeli, i quali ne' ſuſseguenti tempi, e in tante varie parti del mondo Criſtiano, eſeguirono lo ſteſſo conſiglio, dipendeſſero mai nell' eſeguirlo da' Magiſtrati civili? Io trovo sì negli atti de' Martiri, eſſere ſtati alcuni di eſſi maltrattati da' tiranni aſpiranti a occupar le ſuſtanze, ch'e-

(1] *Matth.* VIII. 4., *Marc.* I. 44., *Luc.* V. 14., & XVII. 14.

(2) *Matth.* XIX. 21. „ Ait illi Jeſus: Si vis perfectus eſſe, vade, „ vende quæ habes, & da pauperibus, & habebis theſaurum in cælo; & veni, ſequere me „. Et *Luc.* XVIII. 22. „ Jeſus ait ei: adhuc „ unum tibi deeſt: omnia, quæcumque habes, vende, & da pauperibus, & habebis theſaurum in cælo; „ & veni, ſequere me „.

(3) *Actor.* IV. 34. 35.

ch'eglino aveano già date in limofina ; ma non trovo giammai , che i fedeli in ciò fi ftimaffero obbligati in verun conto a dipendere dai Magiftrati (1).

E per verità l'efecuzione del Voto femplice di vender tutto , e darlo in limofina , talmente non dipende dalla Poteftà laica , che non folo non può il Magiftrato politico determinar nulla intorno alla limofina per fe medefima, fia col pretendere di prefcriver un certo tempo, innanzi al quale non fia permeffo al fuddito di liberamente efeguire il configlio Evangelico , ancorchè poffa ciò fare il fuddito indipendentemente ancora da ogni contratto , come chi tutto il fuo aveffe in danari contanti da poter diftribuire a' poveri a fuo piacere ; fia col prefiggere in particolare a' contratti di vendita , o di donazione diretti all' efecuzion dello fteffo configlio Evan-

(1) Notabile è a quefto propofito il paffo di Prudenzio περὶ ϛεφάνων *Hymn.* II. *verf.* 76. *feqq.* dal quale fi raccoglie 1. quanto copiofe foffero le limofine , che facevano gli antichi Criftiani , e come per far limofina vendeffero le loro fuftanze . 2. Che le facevano indipendentemente da' Magiftrati , i quali foltanto per la fama ne acquiftavano qualche notizia . 3. Che facevano i gentili a' Criftiani quella fteffa calunniofa obbiezione, che fa il Trattatifta, che con tali limofine s'incommodino le famiglie . Ecco i verfi accennati di Prudenzio , dove il tiranno così parla a San Lorenzo:

„ Tum fumma cura eft fratribus,
„ Ut fermo teftatur loquax ,
„ Offerre, fundis venditis ,
„ Seftertiorum millia.
„ Addicta avorum prædia
„ Fœdis fub auctionibus
„ Succeffor exheres gemit ,
„ Sanctis egens parentibus .
„ Hæc occuluntur abditis
„ Ecclefiarum in angulis :
„ Et fumma pietas creditur
„ Nudare dulces liberos „ .

Evangelico, un termine più lungo di quello, che richiedessero generalmente per la validità degli altri civili contratti le leggi; non solo, ripeto, non può ciò fare il Magistrato politico, perocchè verrebbe così egli, sì nell'uno, che nell' altro caso, a disporre direttamente del tempo dell' esecuzione de' consigli Evangelici, i quali, come abbiamo veduto, alla di lui legislazione non sono soggetti; ma di più, quantunque abbia esso Magistrato politico autorità di richiedere una certa età per la validità de' contratti civili in genere, e perciò possa, assolutamente parlando, col togliere il valore a'contratti civili, come tali, di donazione, o di vendita necessarj per effettuare l' esecuzione del consiglio Evangelico, venir così indirettamente a impedire l'esecuzione medesima prima del tempo per tutti generalmente i contratti civili fissato; nondimeno, s' egli è, come qui si suppone esser, Cattolico, la venerazione verso la Religion ch' ei professa, esige da lui, che dalla legge determinante un certo tempo per gli contratti civili in genere, ei debba eccettuare quei contratti particolari, senza i quali non possa effettuarsi alcun consiglio Evangelico, a fine di non impedirne l' esecuzione a veruna età; siccome vediamo, per cagione di esempio, in Francia, che, quantunque per legge comune del Regno richiedasi l' età di venticinque anni per disporre validamente delle proprie sustanze, ad ogni modo sono da questa comune legge eccettuate quelle disposizioni di

 beni

beni, le quali si fanno in ordine alla profession religiosa, e sono riconosciute per valide anche in età di sedici anni, cioè nell'età determinata dalla Chiesa per la professione. Perciò nella mia risposta a questa seconda parte del quesito, *se nel caso proposto farà bene la legge civile a sospendere sino a' venticinque anni* l'esecuzione del Voto semplice fatto in età di sedici, o diciotto anni, di vender tutto, e darlo in limosina per seguir Cristo, ho io detto, ch'ella farebbe assai male non solo perchè, facendolo, s'intrometterebbe in una materia, che non le appartiene, il che abbiamo già provato abbastanza; ma altresì perchè verrebbe ad escludere dall'adempimento effettivo del consiglio Evangelico una età, a cui la natura dà la capacità necessaria per praticarlo, e la quale Gesù Cristo ha compresa nello stesso consiglio. E in fatti vi sarà mai chi ardisca affermare, che quegli, a cui diede quel consiglio il Figliuolo di Dio, avesse già l'età di venticinque anni? Quest'uomo medesimo detto *quidam princeps* da San Luca (1), che lo denotò pel suo rango, San Matteo, accennandone la età, lo chiama giovane, o giovanetto: (2) *dicit illi ADOLESCENS*... (3) *cum audisset autem ADOLESCENS verbum*. Io potrei dire, che la parola latina *adolescens*, e, come leggiamo nel greco, νεανίσκος, più conviene ad un giovanetto di vent'anni, o meno, che ad un uomo di venticinque, o più anni: nondimeno mi conten-

(1) *Cap.* XVIII. *v.* 18. (2) *Cap.* XIX. *v.* 20. (3) *Ibid. v.* 22.

tento di dire, che colui potè bensì avere venticinque anni, ma potè altresì non avergli ancora. Or posto che non gli abbia anco avuti, come può essere che in fatti non gli abbia avuti; come osa il Trattatista di dire, che farà bene la legge civile a differire sino a' venticinque anni quello, che Gesù Cristo in tal caso avrà suggerito di fare per motivo di perfezione a chi ne avea meno? E poi, al tempo della vita comune sotto gli Apostoli in Gerusalemme, è egli neppur verisimile, che tra tante migliaja (1) di fedeli nessuno vi fosse *possessor agrorum*, *aut domorum* minore di venticinque anni? Che se al Trattatista *certamente è paruto*, *che farebbe bene la legge civile a sospendere sino a' venticinque anni* l' esecuzione d'un tal consiglio Evangelico; forza è adunque, che *certamente gli dovesse parere* aver fatto male gli Apostoli a permetterla prima di tale età; non potendo senza contraddizione manifesta sembrar *ben fatto* ciò, l'opposto di cui si stimi ben fatto. A tali bestemmie lo strascinava a forza il suo scrivere, e ciarlar a fanfera di materie, che non capiva; dico, bestemmie, perchè niente

(1) Oltre gli Apostoli, e i Discepoli, e gli altri fedeli, che avevano creduto in Gesù Cristo ancora vivente vita mortale, circa tre mila persone eransi convertite alla prima predica di San Pietro il dì della venuta dello Spirito Santo *Act.* II. 41.; e poco dopo alla seconda predica del medesimo Principe degli Apostoli se n'erano convertite altre cinque mila, *quinque millia virorum*, *Act.* IV. 4. Laonde in que' principj della vita comune in Gerusalemme, il numero de' fedeli almeno almeno oltrepassava di otto mila persone.

te è più noto tra' fedeli, che l'essere state quelle primizie del Cristianesimo, e la condotta de' Santi Apostoli, in modo speciale dirette, e regolate dallo Spirito Santo. Ma per recare anco dalla Storia Ecclesiastica un qualche esempio, ci fa maravigliosamente al proposito quello di Santo Antonio il Grande, adattato letteralmente al caso proposto dal Trattatista, e al passo da lui addotto dell' Evangelio. Allorchè quel Santo entrato in Chiesa, e sentito leggere quello stesso stessissimo passo Evangelico, *Vade, vende omnia quæ habes, & da pauperibus*, appena uscito di Chiesa si disfece delle sue copiose, e fertili possessioni, e sino i mobili, a eccezione di alcuni pochi riservati per la picciola sua Sorella, vendè, e ne distribuì il prezzo a' poveri; e allorchè ritornato di nuovo in Chiesa, e sentito leggere similmente nel Vangelo, *Nolite solliciti esse in crastinum* (1), uscito frettolosamente, anche que' pochi mobili, che avea riservati per la Sorella, distribuì pure tra' bisognosi, e la Sorella medesima mise in educazione in un Monastero; allorchè, dico, così puntualmente, e con tanta sollecitudine eseguì Santo Antonio, senza lettere patenti del Magistrato regolatrici del tempo, il consiglio Evangelico, quanti anni si sarebbe immaginato il Trattatista, ch' egli avesse? Per testimonianza di Santo Atanasio, che fu contemporaneo di S. Antonio, e suo intimo amico, e ch' essendogli sopra-

(1) *Matth.* VI. 34.

pravvissuto, ne scrisse la vita, non avea allora S. Antonio più di diciotto, o vent' anni: *Cum decem & octo, vel viginti annorum esset* (1). Or che ne dicono gli editori, e gli approvatori del Trattato *Dell' età de' Voti* del Sig. Butignl? Diranno per avventura, se non per altro motivo, almen almeno per non opporsi scopertamente al sentimento universale della Chiesa, e di tutt' i Padri, che i fedeli di Gerusalemme, e Santo Antonio, e altri tali, furono mossi da impulso interiore di grazia

ad

(1) *Opp. S. Athanasii edit. Paris. an.* 1698. *Tom.* I. *part.* II. *p.* 795. *seq. Vit. Antonii num.* 2. *seq.* Per non dilungarmi col testo greco, trascriverò solo il latino della versione de' Monaci Benedettini della Congr. di S. Mauro editori. „ Post parentum obitum (Antonius) solus „ cum sola Sorore admodum parva relictus, CUM DECEM ET „ OCTO, VEL VIGINTI ANNORUM ESSET, domus, Sororisque curam gessit. SEX autem „ NONDUM EXACTIS MENSIBUS a parentum exitu, cum de „ more ad Dominicum procederet.., „ in Ecclesiam ingreditur, contigitque, ut tum Evangelium legeretur, & audivit Dominum diviti „ illi dixisse: *Si vis perfectus esse*, „ *vade, vende omnia, quæ habes*, „ *& da pauperibus, & veni, sequere me, & habebis thesaurum* „ *in cœlis*. Antonius porro .... „ quasi sui caussa lecta illa fuissent, „ egressus QUAMPRIMUM ex Dominico, quas a majoribus habuit „ possessiones [erant autem illi aruræ trecentæ, fertiles, & perquam „ amœnæ] vicanis dono dedit, ne „ sibi, Sororique molestiam afferrent: mobilibus vero omnibus venditis, multam hinc collectam pecuniam pauperibus distribuit, paucis solum Sororis caussa reservatis. „ Rursus in Dominicum ingressus „ audivit Dominum in Evangelio dicere: *Nolite solliciti esse in crastinum*. NEC ULTRA ILLIC REMANERE SUSTINENS, egressus illa quoque tenuioribus largitus „ est. Sorore vero virginibus notis, „ atque fidelibus commendata, atque „ apud parthenonem tradita, ut illic educaretur, ipse ante domum „ suam asceticæ vitæ deinceps operam dedit „.

ad eſeguire in età così tenera il conſiglio Evangelico? E che dunque? per movimento forſe di natura, e non di grazia, avranno ad eſeguirlo gli altri, onde ſi abbia a fare per eſſi una tal legge, quale la progetta il buon Trattatiſta? Se, perchè moſſi dallo Spirito Santo, poterono quegli virtuoſamente, e con loro ineſtimabil profitto, in età di diciotto, o vent' anni, e talvolta anche meno, disfarſi di tutto il loro, e darlo a' poveri; altri, i quali muova parimenti di buon' ora lo Spirito Santo a una ſomigliante eroica riſoluzione, perchè avranno ad aſpettare per una legge civile ſino a' venticinque anni? E' egli forſe il Magiſtrato civile quello, a cui tocchi giudicare, ſe vengano, o non vengano da impulſo di grazia le riſoluzioni degli uomini? O può egli trattenere lo Spirito Santo, ſicchè non più, *ubi vult, ſpiret* (1), e una riſoluzione iſpirata da lui per lo paſſato a tanti, e tanti aſſai prima de' venticinque anni, non più la iſpiri per l' avvenire ad altri di ugual età? E iſpirando Iddio ad alcuno di eſeguirla in età di quindici, di diciotto, di vent' anni, come la iſpirò a Santo Antonio; non ſarà ella una bella legge civile quella, che riterrà l'uomo a forza da ciò, che vorrà Iddio da lui? Tal è la prodigioſa giuriſprudenza del Trattatiſta, che da ogni banda, per poco che ſe le tenga dietro, va ella dirittamente a urtare in aſſurdi i più moſtruoſi, e i più oppoſti a' primi elementi del Criſtianeſimo. Maraviglioſo giu-
.tiſ-

(1) *Johann.* III. 8.

rifconfulto, e configliere appropofito per una nuova Repubblica antievangelica! Io intanto quefte mie riflesfioni fulla bella legge civile da lui progettata, chiuderò colle parole di Santo Ambrogio a Valentiniano II. Imperatore (1): *Non vorrei, che la voſtra legge ſoverchiaſſe la legge di Dio. La legge di Dio* (l' Evangelio, in cui fia regiftrato, e propofto ad ogni età, e ad ogni feffo il configlio di perfezione di vender tutto, e darlo a' poveri) *la legge di Dio ci ha inſegnato quello, che abbiamo a cercare; queſto non poſſono inſegnarlo le leggi degli uomini*, e molto meno il poffono infegnare le leggi di un Romanziere.

XXV. Con quefta medefima foluzione, che abbiam data al fecondo membro del quefito, ne refta fciolto anche il terzo. Imperocchè, fe, poichè l'efecuzione del configlio Evangelico, *Và, vendi tutto, e dallo a' poveri*, ficcome non già con un *mi pare*, ma con ragioni evidenti, e incontraftabili abbiam provato, non appartiene in conto alcuno all' ifpezione della Poteftà fecolare, perciò non può il Magiftrato politico fare fopra di effa leggi; quanto meno il medefimo *Magiſtrato politico avrà autorità di opporviſi per ſempre?* Ma dirà taluno, che il Trattatifta non dice già, che affolutamente abbia il Magiftrato politico autorità di opporvifi

 per

(1) „ Legem tuam nollem effe „ fupra Dei legem. Dei lex nos docuit quid fequamur; hoc humanæ „ leges docere non poffunt „. S. Ambrof. *Epiſt.*21.*num.*10 *tom.*III. *Opp. edit. Venet. an.*1751. *col.*911.

per ſempre, ma ſolamente nel caſo , *ove comprenda, che queſto privato ſi riduce per tal cagione ciecamente a una eſtrema neceſſità , onde incommodi poi la ſua famiglia, e'l Pubblico* . Ma piano un poco , ripiglio io . Di *queſto privato* , in perſona di cui propone il Trattatiſta un tal caſo, qual idea avea egli , e qual volle , che la concepiſſero i ſuoi lettori ? Inteſe egli di parlare di un uomo avente il ſuo giudizio , ovvero di uno ſcemo , di un pazzo ? Se di uno ſcemo , un tal caſo non fa punto al caſo , sì perchè i conſigli Evangelici non ſono dati pe' ſcimuniti , e pe' pazzi , ma per gli uomini di ragione ; e sì ancora perchè a' pazzi la provvidenza delle leggi dà de' tutori, nelle mani de' quali tutori, e non di eſſi pazzi , ſtia l'amminiſtrazione delle loro ſuſtanze; laonde lo ſcemo non ſi può trovar mai in grado di vendere le ſue facoltà per darle in limoſina : e ſe peravventura accadeſſe talvolta (l'avvenimento per verità ſarebbe aſſai ſtrano , e ſingolare ; pur nondimeno ſuppongaſi per ipoteſi) , che alcuno ſcemo non avente parenti , nè amici , che aveſſero cura di lui , prima che dal Pubblico gli foſſero deſtinati tutori , vendeſſe il ſuo per darlo a' poveri , o a chiunque ſi foſſe ; chiaro è , che il Pubblico ſarebbe obbligato in coſcienza a dichiarar nullo il contratto di vendita , come fatto da perſona legalmente incapace ; e allora l' incommodo ridonderebbe non nella *famiglia* del pazzo , il quale ſi è già ſuppoſto non avere parenti , e perciò non aver famiglia ; nè ridonderebbe nel *Pubblico* , ma ri-

ricaderebbe tutto ſopra i compratori, i quali verrebbero coſtretti dal Magiſtrato a rendere il mal acquiſtato, perchè comprato da un pazzo; che ſe il Pubblico non vi metteſſe le mani, allora l' incommodo, ch'eſſo ne riſentiſſe, ſarebbe voluto da lui, e *volenti, & conſentienti nulla fit injuria*; e l' *eſtrema neceſſità*, a cui in tal caſo ſi troverebbe ridotto il povero pazzo, ſarebbe un inconveniente, di cui egli ſteſſo, ſenza conoſcerla, porterebbe la pena, e il Magiſtrato la colpa di non far le ſue parti di far rendere al meſchino il ſuo. Ma il Trattatiſta non inteſe di parlare di un pazzo. Tanto peggio per lui. Imperocchè ſe non parla di un pazzo, parla dunque d'un uomo di giudizio. Or com'è egli poſſibile, che un uomo di giudizio venda *CIECAMENTE* tutto il ſuo, e ſi riduca di ſua propria elezione ad una *ESTREMA NECESSITA'*? Se lo fa moſſo, come la materia richiede, da impulſo di grazia, allora nè oprerà *ciecamente* (e il dirlo ſarebbe una beſtemmia), nè ſi ridurrà ad *eſtrema neceſſità*; ma oprerà virtuoſamente, e con una ſaviezza ſuperiore infinitamente a tutta l' umana ſapienza; e ridottoſi a povertà volontaria, ſi contenterà del puro neceſſario per campare; il qual neceſſario, quand'anche non ſe lo poſſa procacciare colle ſue fatiche, nondimeno il troverà ſempre, non ſolo perchè il poco, che baſta per campare, mentre da per tutto trova di che ſoſtentarſi una turba innumerabile di mendici, non mancherebbe certamente a coſì

rare

rare perſone, come rari ſono, e rariſſimi tali eſempj di eroica perfezione; ma altresì, e molto più, perchè Gesù Criſto, che ha detto, *và, vendi tutto, e dallo a' poveri*, ha dato ancora queſt' altro conſiglio di perfezione, *non vogliate prendervi ſollecitudine dicendo che mangeremo? o che berremo, e di che ci copriremo? ſa Iddio voſtro padre, che di tutte queſte coſe avete biſogno* (1); e l' ha dato coll' aggiunta di queſta certa, e infallibil promeſſa, che non può giammai venir meno: *Cercate dunque primieramente il regno di Dio, e la ſua giuſtizia, e tutte queſte coſe vi ſaranno ſomminiſtrate in aggiunta* (2): e la ſteſſa grazia di Gesù Criſto, la quale conduce gli uomini, ch' egli vuole, a queſto grado di perfezione di disfarſi di tutto, e ridurſi a povertà, ella medeſima iſpira loro anche quella fiducia, ch' è neceſſaria per ottenere l' effetto di una tale promeſſa. Nè queſto tal uomo, di cui parliamo, incommoderà altrimenti la *famiglia*, *o il Pubblico*: non la famiglia, perchè, s' egli ne ha, il conſiglio Evangelico non lo porta in tal caſo a vendere tutto, ma a dare anzi alla propria famiglia, ſpecialmente ſe biſognoſa (ſiccome abbiamo veduto, che S. Antonio non dubitò di ben eſeguire il con-

(1) Nolite ſolliciti eſſe, dicentes, „ quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur..... „ Scit enim pater veſter, quia his „ omnibus indigetis „. *Matth.* VI. 31. *ſeq.*

(2) *Ibid.v.*33. „ Quærite ergo primum regnum Dei, & juſtitiam „ ejus; & hæc omnia adiicientur „ vobis „.

configlio Evangelico dando a' poveri il solo prezzo de' mobili, gli stabili al contrario dando in dono *vicanis, ne sibi, sororique molestiam afferrent*, i quali nè erano bisognosi, nè a lui eran parenti); e quando pur accadesse, che dalla famiglia avesse ad essere sovvenuto, ne riceverebbe sempre meno di quello, che le avesse dato, e così resterebbe sempre la famiglia non con incommodo, ma con guadagno: nè incommoderebbe tampoco il Pubblico, rispetto a cui le sustanze di una, o di poche persone, se tenui, sono un nulla, e, se pingui, è assai indifferente, che le abbia o Tizio, o Sempronio; purchè rimangano nel paese: oltre di che una persona vivente per amor di Dio in povertà volontaria, trova senza incommodare il Pubblico nè poco, nè punto, assai facilmente nella pietà, e negli avanzi de' privati quelle minuzie, di cui si contenta, senza comparazione minori di quello, che si consuma in alimentar tanti cavalli, e tanti cani da caccia, e in tant' altre spese di mero lusso, che incommodano pur troppo il Pubblico, in danno di cui ridondano tali eccessi, senza che il Trattatista pensi perciò ad eccitare al rimedio *la providenza del Magistrato*, ch' ei vuol per altro tutta occupata a impedir la limosina. Ma tal è la moderna politica: finchè si profonde nel lusso, e per cagione di esso vanno fuori di Stato le ricchezze, con impoverimento del privato, e del Pubblico, tutto va bene: allora soltanto s'incommoda la famiglia, e il Pubblico, quando a po-

a poche persone, che per amore di Dio abbiano abbandonato tutto, lasciandolo però ad uso d' altri Cittadini, e dentro lo Stato, si tratti di dare un tozzo di pane; e nel tempo stesso, che si reputa un peso insoffribile il sostentamento de' poveri, si affetta zelo, e carità pel sovvenimento loro ogni qual volta si tratti di togliere il suo alla Chiesa sotto pretesto di soccorrere i bisognosi. Ma non c'ingolfiamo in un tal caos; e ritorniamo a noi.

Poichè dunque il caso dal Trattatista proposto non può verificarsi nè in uomo pazzo, nè in uom di giudizio; anzi, a dir più giusto, poichè egli ha proposto un caso impossibile, che un uomo avente il suo giudizio operi da pazzo; forza è confessare, che con tutti gli spauracchj di parole da lui accozzate insieme senza alcuna idea vera, che ad esse corrisponda, non gli riesce in realtà di far apprendere con ragione neppur un caso rimoto, che serva di pretesto, onde *alla provvidenza del Magistrato* appartenga *la cura*, *o l' autorità* di regolare il Voto semplice di privati di dar tutto *in limosina*. Se non che si dirà per avventura, che può darsi un uomo nè così pazzo, che secondo le leggi possano essere dichiarate invalide le di lui disposizioni, nè così savio da sapersi condurre colla dovuta maturità; ma piuttosto imprudente a tal segno, che abbandonisi per leggerezza d' animo, e per inganno d' immaginazione a una falsa idea di perfezione, a cui non lo muova altrimenti la grazia; e questo essere il caso, in cui un tal *privato si ridur-*

durrebbe per tal cagione ciecamente a un' estrema necessità, onde avesse poi a incommodare la famiglia, e il Publico. E in fatti qua il Trattatista è costretto a ridursi col suo quesito. Or io primieramente potrei dir con ragione, ch' essendo l' uomo naturalmente portato al desiderio di avere, e attaccato pur troppo all' amor della robba; il supporre, che una mera leggerezza, e imprudenza basti a indurre alcuno a vendere tutto il suo, per ridursi egli volontariamente a estrema necessità, sembra piuttosto un tratto da romanzo, che un caso pratico da recarsi in una controversia, com' è la nostra, o legale, o morale che vogliam dirla, dove trattasi di azioni umane, le quali debbono essere considerate secondo la natura delle cose, e secondo ciò, che comunemente succede. Nondimeno un caso così strano si ammetta pure, se non come probabile, almeno come assolutamente possibile. Posto il quale, consisterà dunque tutta la difficultà a decidere, se *questo privato* operi per movimento della grazia, ovvero per fanatismo; se secondo le regole della virtù Evangelica, oppure trasportato da leggerezza. E se è così, come può mai entrare il Magistrato politico a giudicare di queste materie? Quest'uomo ha pure, come si suppone nel caso proposto, il diritto naturale, e civile, o sia legale, di disporre de' suoi beni a suo talento, e a pro di chiunque gli piaccia; nè di questo diritto il può privare il Magistrato, finchè egli ritiene legittimamente la proprietà sul suo, e non ha

ha debiti da pagare, e mentre, come parimenti qui si suppone, non è privo di ragione, sicchè dalle leggi gli venga impedito il disporre delle sue facoltà. Si dichiara *questo privato* di voler vendere tutto il suo, e darne il prezzo in limosina: il Magistrato vi si oppone. Replica egli, che le leggi non tolgono a nessuno la libertà di disporre a proprio talento di ciò, ch' è suo. E il Magistrato che risponderà? ch' egli *va a ridursi per tal cagione ciecamente a una estrema necessità, onde incommodi poi la sua famiglia, e 'l Pubblico*? Ma replicherà il privato, ch' egli si sente ispirato a eseguire il consiglio Evangelico, e che perciò non opera *ciecamente*, ma che sa molto bene quello, ch' ei fa; nè avere il Magistrato autorità d' impedirgli un atto di perfezione Cristiana, e di ridursi volontariamente a stato di povertà: ch' egli non ha famiglia, o, se l'ha, ella è già ben provveduta, e che i beni, de' quali ei vuol disporre, son beni liberi secondo le leggi, sopra i quali la sua famiglia non ha alcun diritto: finalmente ch'ei non intende d' incommodare il Pubblico, ma di campare colle sue fatiche, finchè potrà faticare, e, quando non potrà più, con quella tenue miseria, che gli somministrerà la pietà altrui, senza incommodare veruno nè Pubblico, nè privato; e che, qualora non lo sovvengano gli uomini, egli è sicuro di aver ad essere sovvenuto anche miracolosamente, quando ciò fosse necessario, da Dio, il quale si è impegnato a somministrar il bisognevole a chiun-

chiunque cerca in primo luogo il regno di Dio, e la sua giustizia. Se il Sig. Butignl avesse avuto ad essere il Fiscale di un tal Magistrato, che avrebbe egli potuto rispondere a queste ragioni? Avrebbe egli avuto il coraggio di dire a questo privato: il Magistrato *comprende*, che voi non siete altrimenti ispirato da Dio; che non è movimento di grazia, ma vostro fanatismo? Ripiglierebbe quegli con ragione: il Magistrato ha egli il dono di profezla, o di discernimento di spiriti? E se anche lo avesse, da quando in qua hanno i Magistrati civili a governare la loro condotta per lo spirito di profezla, e non per le leggi? E i secreti della mia coscienza, onde dipende il conoscere da quale spirito io sia mosso, ho io a confidargli al Magistrato? Ha la Chiesa i suoi Ministri dati da Dio, e con essi me l'ho io a intendere per ciò, che concerne le mie interne, e secrete disposizioni. Chi ha data al Magistrato politico autorità di prendere cognizione del mio interno? Da quale spirito io sia mosso, a questo ci ho a pensar io, e chi è incaricato della direzione di mia coscienza, per discernere in me i movimenti della grazia dalle illusioni di fantasla: quello, che a voi tocca, si è il vedere, se io sia legalmente capace di disporre delle mie facoltà, e se di ciò, onde voglio disporre, io sia realmente padrone; e nulla più: se voi v' innoltrate più in là, voi o vi prendete l' incensiere in mano, o fate a me sotto il vano pretesto del mio bene una prepotenza, e una vera ingiusti-

ſtizia, privandomi del diritto, che per tutte le leggi io ho, di diſporre del mio. Laſcio a' lettori di giudicare, chi de' due abbia la ragione, e chi il torto, ſe il Fiſcale, o il privato.

Aſsai più coſe potrei aggiugnere a confuſione maggiore del Trattatiſta, ſe di propoſito voleſſi trattare il punto della limoſina, e moſtrare a piè fermo, come, e per quanto certi principj ella, ſecondo le regole dei Vangelo, e ſecondo la dottrina, e gli eſempj de' Santi, non cada ſotto la cognizione della Poteſtà civile; come alcuni inconvenienti, che dall' abuſo, ſiccome di ogn' altra coſa buona, e ſanta, così anco della limoſina, poſsono occorrere, la provvidenza di Dio gli abbia prevenuti per mezzo della direzione de' ſuoi miniſtri, a' quali privativamente ha commeſso il governo delle coſcienze; e, ſe con tutto ciò accada talvolta alcun diſordine, doverſi queſto contare tra quelle coſe ſtraordinarie, le quali non cadono ſotto la provvidenza degli uomini, e perciò neppure ſotto la cura delle leggi umane, non ſolo civili, che certamente non vi hanno che fare, ma tal volta nè pure Eccleſiaſtiche del foro eſterno; niente eſsendo più oppoſto allo ſpirito della legislazione, nè più atto a ſconvolger l' ordine del governo, e a riempiere il tutto di confuſione, che il volere ſminuzzando ſtendere la diſpoſizione delle leggi a tutti i caſi particolari poſſibili, e immaginabili. Ma non è neceſsario, nè conveniente, ch' io mi diffonda di

di vantaggio ſopra un punto eſtraneo alla noſtra queſtione ; e temerei di eſsermivi già trattenuto anche troppo, ſe , per iſcoprire l' inganno , che in quelle poche parole del Trattatiſta , *ove comprenda il Magiſtrato politico , che queſto privato ſi riduce per tal cagione ciecamente &c.* ſtava ſotto ſpecioſa apparenza artificioſamente inviluppato , e naſcoſto , non foſse ſtato duopo eſporre la di lui ſuppoſizione , alla quale appoggiò egli tutta la ſua ſoluzion del queſito ; eſporla , dico, in tutti que' varj aſpetti , de' quali era ſuſcettibile , onde ſi toccaſſe con mano , che da ogni banda ella non è poi altro , che uno de' ſoliti di lui arzigogoli di parole , privi d'ogni giuſta , e ragionevole idea , e compoſti di errori maſcherati con degli equivoci . Molto meno è neceſſario , che perdiam il tempo a tener dietro al confronto , ch' ei fa del Voto ſemplice di limoſina co' Voti ſolenni , appoggiato principalmente alle antecedenti ſue falſe ſuppoſizioni dell' eſſenza , e obbligazione uguale di tutti i Voti , come fondati tutti ſul jus naturale , e divino (1) ; le quali falſe ſuppoſizioni abbiam già di ſopra (2) pienamente confutate .

XXVI. Non poſſo però fare a meno di dire alcuna coſa de' nuovi ſpropoſiti , ch' ei qui , continuando lo ſteſſo confronto , aggiugne di più . *Quanto alla materia de' Voti* , ei dice (3) , *la limoſina è di conſiglio Evan-*

(1) *Pag.43. N., V. p.55. e ſeg.* (2) *Pag.236. e ſegg. di queſto volume.*
(3) *Pag.43. N., V. p.56.*

gelico, è di consiglio uscito dalla propria bocca del Figliuolo di Dio. E che? il *Veni*, *&* *sequere me*, onde deriva, come insegna S. Tommaso (1), la professione religiosa, non è parimenti *di consiglio Evangelico*, *di consiglio uscito dalla propria bocca del Figliuolo di Dio*? Ma perchè degli errori di lui intorno a ciò, ed errori massiccj, di proposito avremo a parlar altrove (2); qui basti osservare, ch' egli nel trascrivere dall' Evangelio le parole di Cristo contenenti quel consiglio, ha troncato il passo, fermandosi al *da pauperibus* (3); e le restanti, *&* *habebis thesaurum in cælo*, *ET VENI SEQUERE ME*, come quelle, che giovano alla causa della profession religiosa, ha lasciate nel testo, facendo in tal guisa cadere tutto il consiglio di Gesù Cristo, di cui lo scopo principale, e il fine si è il *Veni*, *sequere me*, facendolo, dico, cader tutto, e unicamente sulla limosina, che non n' è altro, che un mezzo.

Andiamo innanzi. Dall' essere *la limosina di consiglio uscito dalla propria bocca del Figliuolo di Dio* qual cosa ne inferisce il Trattatista al proposito? *Che mai* (così prosiegue (4) egli a scrivere) *che mai si troverà nella Religione* (cioè nella profession religiosa) *di più favorevole in materia di Voti*? *Altro non può dirsi*, *che nel-*

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*186. *art.*6. *ad* 1.

(2) Nell' Analisi del *Secondo Punto Nullità* II. *n.*x. *e segg.*

(3) *Pag.*42. *not. a. N.*, *V. p.* 54. *not. b.* Vedi sopra *p.*287. *not.*2.

(4) *Pag.*43. *N.*, *V. p.*56.

nella limosina si tratta di disporre di cose temporali . E ripiglia subito : *Ma io domando , se di temporalità maggiormente non si tratta nella professione del Voto solenne ?* Egli s' affretta un pò troppo ; facciamogli fare un passo indietro , e fermiamci un pochino sulla sua prima interrogazione ; alla quale , invece di lasciar ch' ei risponda a suo modo per iscapparci dalle mani , baderemo noi a dar la giusta risposta . *Altro non può dirsi ?* Oh veda un poco , se altro non solamente si possa , ma si debba anzi dire ; e se *quanto alla materia de' Voti* , molto di *più*, e incomparabilmente *più favorevole* si trovi nella professsion religiosa , che nella limosina . Nella limosina dà l' uomo per amor di Dio altro , che beni esterni , e di fortuna ? All' opposto nella professsion religiosa oltre i beni esterni , e oltre l' uso del proprio corpo , ch' è una porzione di lui medesimo , non abbandona egli irrevocabilmente per sempre fino la propria volontà , ch' è la cosa più intima dell' uomo , e la più preziosa , ch' ei possa donare a Dio (1) ? Or io domando : non è egli il Trattatista quel desso , che scrive più sotto (2) , che *nella divisione , che Iddio fece dell' uomo fra la sua*

 Chie-

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*186. *art.*6. *ad* 3. „ Inter alia , quæ licet nobis „ non impendere, est etiam propria „ libertas, quam homo ceteris rebus „ cariorem habet „ . Et *art.* 8. *in corp.* „ Per votum obedientiæ aliquid „ majus homo offert Deo , scilicet „ ipsam voluntatem , quæ est potior, „ quam corpus proprium , quod offert „ homo per continentiam , & quam „ res exteriores , quas offert homo „ per votum paupertatis „ .

(2) *Pag.*99. *Nap.* , *Ven. p.*109.

Chiesa, ed i Re, dopo aver lasciata alla Chiesa la signorìa delle anime, diede al Magistrato politico il diritto della sovranità sopra i corpi? Ma la volontà, che l'uomo sacrifica per la professïon religiosa, nel qual sacrificio della volontà appunto la professïon religiosa principalmente (1) consiste, la volontà, torno a dire, è ella per avventura un membro del *corpo*, ovvero è una potenza dell' *anima*? E se è una potenza dell' *anima*; dunque, secondo i di lui stessi principj, il dominio, e la signorìa sopra di essa l' ha la Chiesa, e non l' ha il Magistrato politico. Dunque nella *materia* de' Voti solenni di Religione vi ha delle cose *favorevoli*, e perentoriamente *favorevoli* alla Potestà Ecclesiastica, le quali non sono nel Voto semplice di limosina, il quale è interamente ristretto a *materia* puramente corporea, temporale, ed esterna. Ecco dunque colto il Trattatista di nuovo in falsità, e in contraddizione.

Passi ora egli pure alla sua seconda interrogazione, e *domandi* adesso, *se di temporalità maggiormente non si tratta nella professione del Voto solenne*, che nel Voto semplice di limosina. Stando allo stesso di lui principio della divisione dell' uomo, forza è risponder di no; pe-

(1) S. Thom. 2. 2. *q.*186. *art.*8. *in corp.* „ Votum obedientiæ proprie „ se extendit ad actus propinquos fini „ Religionis. Quanto autem aliquid „ propinquius est fini, tanto melius „ est. Et inde etiam est, quod Votum obedientiæ est Religioni essentialius. Si enim aliquis absque „ Voto obedientiæ, voluntariam paupertatem, & continentiam etiam „ Voto servet, non propter hoc pertinet ad statum Religionis.

perocchè nella professione del Voto solenne è compresa principalissimamente la volontà, cioè una potenza dell' anima, che, secondo lui, appartiene alla sovranità della Chiesa; laddove il Voto semplice di limosina si stende a sole cose corporee, le quali egli ha assegnate alla Potestà laica. Ma per non fondare le mie risposte sulle sole di lui contraddizioni, domando io: il Voto solenne non porta egli seco, come abbiamo veduto altrove (1) con San Tommaso, una effettiva consecrazione della persona a Dio? E' forse la *consecrazione* una *temporalità*? O nella limosina, su cui il Trattatista, sebbene invano, si appoggia, intervien forse tale consecrazione o di persona, o di cosa, sicchè non possa essere adoprata mai più in usi profani?

Ma affinchè vedasi sino a qual segno d' incoerenza arrivino i di lui arzigogoli, e inconseguenze, facciam così; dissimuliamo la di lui contraddizione, ancorchè manifesta, e dell' argumento della consecrazione, ch'è decisivo, pure non facciam uso: se gli conceda, ciò, che ho dimostrato esser falsissimo, che nel Voto solenne si tratti di temporalità ugualmente, e anco *maggiormente*, che nel Voto di limosina; che se ne avrà perciò ad inferire? E' ella forse questa la nostra controversia? O è questo il punto, che gl' incombeva di dimostrare, per provare la sua *Seconda Proposizione*? Il punto, ch' egli avea a provare, come si è detto già tante vol-

 te,

(1) *Pag.*196. di questo volume *not.*1., *e p.*216. *e seg.*

te, è questo gran paradosso, che le temporalità sieno il principale, e non l'accessorio, sì nell'uno, che nell'altro Voto. Che più? Permettasi anche questo paradosso: ma, *ciò posto*, per dirlo co' stessi termini del Trattatista (1), si potrà mai tirare la conseguenza finale di quest' esempio, e domandare: *perchè non avrà il Magistrato politico l'istesso diritto di regolarne così per l'uno, come per l'altro l'età?* Imperocchè come ha egli provato, che ne abbia il diritto *per l'uno*, onde si possa conchiudere, che l'abbia dunque anche per l'altro? Ne ha egli recata altra pruova, che un suo *certamente mi pare?* E non ho io fatto vedere ad evidenza, essergli paruto certamente assai male? Ho pur mostrato coll' Evangelio, cogli Atti degli Apostoli, colla Storia Ecclesiastica, e co i principj della teologia spiegati da San Tommaso, cui sieguono tutt' i Teologi, che sul Voto della limosina di chiunque sia legalmente padrone del suo, non ha il Magistrato politico diritto alcuno per regolarne l'età, la quale è regolata già dal diritto naturale, e divino, su cui non può il Magistrato senza sacrilegio metter le mani. Or vedasi dunque quant' è diversa la conseguenza, che dall' esempio della limosina si deduce pe' Voti solenni, da quella, che a forza di tanti sofismi, e di tante cabale si studiò di dedurne il Trattatista; e osservisi, come, quant' è intralciata, stracchiata, e sconnessa la di lui dicerla, al-

(1) Pag.44. N., V. p.57.

altrettanto ſia chiara, ſegulta, e ſtretta la ſeguente argumentazione, ch'io ne formo.

Sul Voto ſemplice di limoſina il Magiſtrato politico non ha poteſtà alcuna di procraſtinarne l'eſecuzione, come ſi è dimoſtrato: dunque molto meno ha egli poteſtà di far differire i Voti ſolenni di Religione. Provo la conſeguenza. Così il Voto di limoſina, come il Voto ſolenne de' Religioſi, eſſendo Voti, e perciò eſſenzialmente atti di religione (1), la loro eſſenza è ſpirituale; e le temporalità loro anneſſe, non ſono, che acceſſorie allo ſpirituale: tra' quali due Voti il gran divario, che paſſa, ſi è queſto, che il ſolenne tanto più è coſa ſpirituale, che il ſemplice, quanto che il ſolenne importa effettiva, e reale conſecrazione (2) della perſona a Dio, la quale non importa il ſemplice: dunque, poichè il Magiſtrato politico, come ſi è dimoſtrato, non ha poteſtà alcuna ſul Voto ſemplice, molto meno la può aver ſul ſoleme, ch' era quello, che reſtava a dimoſtrare. Che ſe ſi vuole una dimoſtrazione più breve, eccola. Si è dimoſtrato coll' Evangelio, cogli Atti Apoſtolici &c., che ſulla limoſina de' privati, anche preſcindendo da ogni Voto, non ha iſpezione, nè poteſtà alcuna il Magiſtrato politico: dunque molto meno può avere iſpezione, o poteſtà ſu' Voti: dunque aſſai meno ancora ſu' Voti ſolenni. Ed ecco roveſciata ad-

 doſ-

(1) Vedi ſopra p. 196. not. 1.

(2) *Pag.* 216. *e ſegg.* di queſto volume.

dosso al Trattatista tutta la macchina di lui, coll'esempio appunto della limosina, sul quale egli erasi lusingato di stabilirla.

XXVII. Nelle tre prove, o argumenti che vogliam dire, del Trattatista, sin qua esaminati, cioè nel chimerico, e assurdo contratto sinallagmatico; nel capriccioso, e falso confronto tra' Voti semplici, e solenni; e negli esempli sì della consecrazione delle Chiese, e sì ancora della limosina, uno de' quali abbiam veduto essere falsamente supposto, immaginario l'altro, e tutti due erronei; in questi argumenti, dico, consisteva il nerbo della di lui *Seconda Proposizione*: tutto quello, ch'egli aggiunge di seguito nelle dodici pagine, che anco ne restano, è così inetto, e ridicoloso, e privo sino dell'apparenza di ragione, e di raziocinio, che, per essere rigettato, non abbisogna d'altro, che d'esser letto con qualche attenzione; laonde tanto meno ci costerà di briga, e di tempo il terminarne l'Analisi. Principia egli in questa guisa (1): *Ma non ci fermiamo qui* (cioè ne' tre primi argumenti suddetti); *consideriamo la cosa più a fondo*: e con questo principio grandioso, e con questa promessa di voler cominciare finalmente una volta ad esaminare a fondo la controversia, continua a scriver così: *In primo luogo potrei dire &c.* Bellissima maniera di toccare il fondo della materia con un *potrei dire*! cioè con una preteri-

(1) *Pag.* 44. *N.*, *V. p.* 57.

rizione, con un argumento, ch' egli stesso appena si arrischia di solamente accennare, e che non ha il coraggio di proporre positivamente, e daddovero. Si propone egli intanto a provare, che (1) *l' età del Voto solenne dipende in ogni maniera da una pura COGNIZION TEMPORALE*; ed ecco come accenna di *poterlo* provare. (2) *In alcuni popoli la ragione, e la prudenza è molto più anticipata, che in altri..... Tal cognizione dipendendo da' costumi de' popoli, dal temperamento de' corpi, e dalla situazione de' luoghi, si potrà mai dire, che questa sia materia spirituale? E' questa forse una quistione di Teologìa? E se un famoso Teologo disse, che quella dell' usura, a parlar propriamente, era quistione di pura Fisica, perchè dipendente da cose, che s'imprentano* (cioè che s' imprestano); *non avremo forse maggior ragione di dire, che questa dell' età de' voti solenni sia quistione di Morale, di Fisica, e di Geografìa insieme, stantecchè da' costumi dipende, e dal temperamento, e dalla situazione delle nazioni, dove si fa il Voto?*

XXVIII. Prima di rispondere direttamente a queste cavillazioni, voglio far ravvisare l' inutilità di esse coll' accennare brevissimamente le strane, e mostruose conseguenze, che da una tale maniera di cavillare seguono a dirittura. Imperocchè, per cagione di esempio, quale mutazion di parole cangi il senso di una proposizione, e quale no'l cangi, è certamente questione di Grammatica:

(1) *Ivi*. (2) *Ivi, e pag. seg.*

tica : dunque quale mutazione nelle forme de' Sagramenti composte di parole, ne muti il senso, e perciò renda nullo il Sagramento, onde bisogni rifarlo, e quale non ne muti il senso, e perciò nè pur renda nullo il Sagramento, è una pura *cognizion temporale*: dunque il decidere della nullità, o della validità de' Sacramenti, per le difficultà, che possono insorgere sopra i difetti riguardanti le forme di essi, apparterrà, secondo la logica del Trattatista, a' Principi laici, come a' soli Sovrani legislatori delle cose *temporali* de' loro Stati. Similmente, quale parte del corpo basti che sia o immersa, o aspersa di acqua, e quale non basti, perchè si verifichi di una persona, ch' ella sia lavata con acqua, il che necessariamente richiedesi pel Sagramento del battesimo, è questione di Fisica; e questione parimenti di Fisica è quest' altra, tra tante varie sorte d' acqua, acqua di fonte, o di mare, acqua di neve squagliata, acqua minerale, acqua di fiori distillati &c., quali sieno veramente acque, e quali no: dunque anche le questioni toccanti la materia del battesimo (e lo stesso dicasi delle materie degli altri Sagramenti) dipendono da *una pura cognizion temporale*: dunque al Principe laico, come a Sovrano legislatore delle cose temporali dello Stato, apparterrà l'ordinare di quali materie si abbia a far uso ne' Sacramenti, e di quali no. Può essere la maniera di argumentare più simile, anzi, non è ella la stessa stessissima del Trattatista? Ma si può immaginare maggiore

giore fciocchezza, o errore più intollerabile? Se ne vergognerebbe fino un Calvinifta della fetta Anglicana; poichè quantunque fien giunti coftoro a ripetere dal Sovrano laico l' ultimo vigore de' decreti Ecclefiaftici anche in materia di Sagramenti, nondimeno nè gli attribuifcono la poteftà di decretare direttamente fu di tali materie; e l' autorità, che riconofcono in lui di convalidare i decreti Ecclefiaftici, ve la riconofcono coerentemente al loro fiftema ereticale di tener il Principe per Capo fupremo della Chiefa Anglicana, non mai per la ridicolofa ragione, fu cui fi appoggia il Trattatifta, che *dipenda da cognizione temporale* il giudizio di alcune materie Ecclefiaftiche; per poter adottare la qual ragione non bafta effer eretico, ma fa duopo inoltre aver perduto fino il fenfo comune. Maravigliofa dialettica! Il giudizio dell' età, e della capacità degli uomini per legarfi co' Voti, dipende dalla *Morale*, dalla *Fifica*, dalla *Geografia*: dunque al Magiftrato laico appartiene il giudicare di una tale capacità, e il fiffare l'età pe' Voti. Certamente con quefta fua nuova maniera di penfare il Sig. Butignì, fe in vece di dodici volumi tra Romanzi, e Tragedie, fi fofse contentato di comporne foli dieci, e negli altri due libri avefse trattato in uno di Fifica, e nell' altro di Geografia, avrebbe dovuto addurre, per rifolvere le queftioni di Fifica, non già efperimenti fifici, ma Ordinanze Reali, e Arrefti di Parlamenti; e con Ordinanze altresì, e con Arrefti, non

non con osservazioni Astronomiche, nè con monumenti di Storia, nè con relazioni di viaggiatori, avrebbe preteso d' illustrare la Geografia.

XXIX. Ma al di lui bell' argumento, ancorchè non sia degno di risposta, rispondiam pure direttamente, se non per altro, almeno a fine che i di lui nuovi editori, i quali hanno avuto così poca malizia da cadervi dentro, misurando altrui da se stessi non abbiano la semplicità di credere, che non si risponda perchè non si possa rispondere. Dico dunque 1. esser falso, che la ragione, di cui il pieno uso è necessario per legarsi co' Voti, *in alcuni paesi sia molto più anticipata, che in altri*. L'avere gli uomini *in una regione lo spirito più ottuso, o più acuto di quello, che l' hanno in un' altra*; e l' essere gli uomini, per esempio, *della Beozia grossolani, pesanti, e tardi*, (che sono i due gran testi, l' uno del de la Mothe le Vayer, l'altro del Poeta lirico, recati in pruova della sua asserzione (1) dal Trattatista) vuol dir sì, che gli abitatori di alcun paese, anche avanzati in età di venti, di trenta, di quarant' anni &c., sono naturalmente o più abili, e spiritosi, o più rozzi, e più goffi, che quegli d' un altro; ma non vuol già dire, che il pieno uso della ragione in tutti i paesi non si abbia comunemente agli anni di pubertà. Questo poteva essere un argumento appropofito per comporre un nuovo Romanzo, dove Tarsi, e Zelia comparissero discopritori di

(1) *Ivi*.

di alcun nuovo paese, i di cui abitanti in età di venti, o più anni, non avessero più giudizio di quello, che altrove hanno i fanciulli di quattro, o cinque anni (e in questo paese, giacchè non vi può andar più il Trattatista, io vi manderei volentieri i di lui odierni editori, se non fossero per averlo a male); ma non era cosa da recarsi in aria di pruova in un' opera seria, in un Trattato Canonico intorno all' età de' Voti, e all' autorità del Re. Dico 2. che avendo il Sig. Butignì composto questo Trattato determinatamente pe' paesi di Francia, alle leggi del qual Regno perciò ordinariamente ei si ristrigne; e avendo quindi pe' Francesi progettata l' età di 25. anni per le professioni; se vale il di lui argumento dell' anticipazione, o del ritardo della ragione, secondo la diversità de' paesi, viene così egli a fare ingiustissimamente a quella illustre nazione un torto, che non se gli può perdonare, seguendo dalla serie di questo di lui sistema, che i Francesi, secondo lui, tardino fino a' venticinque anni ad aver l' uso pieno della ragione, ch' è necessario per fare i Voti; quando pure sa ognuno, come tralle altre nazioni si segnalino specialmente i Francesi per la prontezza, e la vivacità di spirito. Dico 3. ch' essendo fissata dalla Chiesa l' età pe' Voti solenni a' sedici anni, ch' è quanto dire a ben due anni dopo il tempo di pubertà pe' maschj, e fino a quattro anni per le femmine, resta colla maggior certezza assicurato l' uso pieno della ragione ne' Voti solen-
ni

ni di qualunque perſona, e in qualſivoglia paeſe; perocchè in chi la ragione non ſi è fatta vedere ſino a' ſedici anni, ella non vi compariſce mai più; e il caſo allora non è più quello de' Voti, ma diventa una *quiſtione di Fiſica*, cioè ſe una tale perſona ſi debba contare tra' ſcemi, o ſcimuniti che vogliam dire, ovvero tra' pazzi dichiarati. Dico 4. che le cognizioni delle arti, e delle ſcienze naturali ſervono al regolamento della vita umana, sì conſiderata nell' ordine civile, e sì ancora in quello di Religione, il quale innalza bensì, e perfeziona, ma però non toglie l' eſſere naturale, che anzi ſuppone; laonde non meno i Magiſtrati politici, che gli Eccleſiaſtici, pel buon governo della Repubblica, quegli della civile, queſti della Criſtiana, hanno biſogno di valerſi delle arti, e ſcienze umane; e non ſolo i politici, ma i Canoniſti altresì, e i Teologi debbono ſapere di *Morale*, di *Fiſica*, di *Geografia &c.*, talmente che tra' luoghi teologici, cioè tra' fonti, onde tira il Teologo le prove delle ſue concluſioni, ſi contano non ſolo le Scritture, la Tradizione, i Padri &c., ma anco la Filoſofia in tutta la ſua eſtenſione, e le leggi civili, e la Storia (1). Per la qual coſa dall' uſo, che delle ſcienze umane abbiaſi a fare in una queſtione, o per fare una legge, voler inferire, che perciò la mate-

(1) Vedi Melchior Cano *De Locis Theol. lib.* VIII. IX. X. e XI., e San Tommaſo I. *p. q.* I. *art.* 5. *ad* 2., & *art.* 8. *ad* 2. *&c.*

teria sia d'ispezione del Principe laico, non mai della Chiesa, è un dire una scempiaggine, e uno sproposito più grossolano, che non sono grossolani *gli uomini della Beozia*.

Quanto poi a Domenico Soto, ch' è il Teologo dal Trattatista citato, il qual *disse*, *essere quella dell'usura*, *a parlare propriamente*, *questione di pura Fisica*, *perchè dipendente da cose*, *che s' imprestano*; è vero, ch' ei fu profondo Teologo, e perciò accreditatissimo; ma è vero ancora, che in alcune sue particolari sentenze egli si avventurò alle volte a dir delle cose non corrispondenti alla sua dottrina, e al suo credito; e tal è appunto la sentenza di lui intorno a i *Monti di Pietà*; per farsi strada alla quale ei recò la ragione allegata, benchè indarno, come tosto vedremo, e infedelmente, dal Trattatista: il qual Trattatista sembra che sia ito di proposito a pescare un passo, dove il Soto non avesse parlato da suo pari, per abusarsene, non altrimenti di quello che farebbe chi da' scritti di Platone ripescasse la perniciosissima massima della comunità delle mogli, o da' libri maravigliosi *de Officiis* di Cicerone la massima della vendetta, per abusarsi di que' luoghi per l' appunto, dove sbagliarono que' grand' uomini, e che sono, per così dire, i nei delle loro opere, e col credito loro pretendere di sostenere gli errori enormi, ne' quali essi caddero. Del resto, senza star qui a ripetere ciò, che il primo impugnatore del Trattatista osservò

già

già ne' suoi *Saggi* (1) intorno all'avere storpiato egli nella sua traduzione il passo latino del Soto col torcere, contro la mente espressa dello stesso Autore, all'usura in generale quello, ch' ei disse soltanto de' contratti in particolare; ciò, che qui principalmente importa di osservare, si è, . che il testo del Soto non solo non può servire di appoggio alle cavillazioni del Trattatista, ma che anzi contiene una confutazione di esse. Imperocchè primieramente dal dipendere il giudizio di particolari determinati contratti, se sieno usurarj, o no 'l sieno, dalla cognizione fisica della natura delle cose, che s'imprestano, non altro inferisce il Soto, se non che i decreti della Chiesa concernenti tali particolari contratti non hanno forza di definizioni di fede; siccome nessuno dice neppure, che contengano definizione di fede i decreti, co' quali la Chiesa ha in diversi tempi regolata diversamente la disciplina circa l'età delle Professioni. Ma non ha mai detto il Soto, che, perchè dipendono i giudizj de' particolari contratti dalla notizia fisica, e dalla cognizion temporale delle cose, che s' imprestano, perciò il determinare quali contratti in particolare sieno usuraj, e quali no, appartenga non alla Chiesa, ma al Principe laico; come il Trattatista pretende, che, perchè dipende il fissar l' età per le professioni da temporali cognizioni fisiche, morali, e geografiche, perciò al Sovrano laico, come a legislator delle cose tem

(1) *Saggio* IV. *pag.* 209. *e segg.*

temporali dello Stato, appartenga fissare una tal età; nè era uomo il Soto da dire uno sproposito così grossolano. In secondo luogo il Soto anzi all' opposto talmente riconosce, che il decretare del lecito, o dell' illecito de' contratti, ancorchè dipendente da cognizioni fisiche &c., nondimeno appartenga alla Potestà Ecclesiastica, e che i fedeli sieno strettamente obbligati a ubbidire a' decreti di essa sopra gli stessi contratti, talmente, dico, ciò riconosce il Soto, che protestasi, perciò essersi egli avanzato a proporre quelle sue difficultà intorno al contratto de' *Monti di Pietà*, perchè la Chiesa, a di lui parere, non l' aveva approvato assolutamente, ma con alcune restrizioni; e nondimeno si dichiara prontissimo a ritrattare tutto quanto dalla Chiesa gli venisse ordinato (1). Onde siegue, che, secon-

 do

(1) *De justitia, & jure lib.*VI. *q.*I. *art.*6. (ch'è, il luogo stesso citato dal Trattatista *p.*46. *not.a. Nap. Ven. p.* 58. *not. b.*) *fol.* 192. *Edit. Lugdun. an.* 1582. „ Quoniam non „ cuncta ejusdem Montis capitula „ fuerunt per Bullam (in Concilio „ Lateran. sub Leone X.) approbata, sed quatenus Sacris Canonibus non essent contraria, nulla „ irrogatur injuria Apostolicæ Sedi, „ si de eadem Montis ratione controversetur; eo præsertim quod „ Papa, & Concilium &c. [*come nel Saggio IV. citato*]. Et ideo „ licet in eadem Bulla sententia ex„ communicationis in eos feratur, „ qui contra vel prædicaverint, vel „ disputaverint, debet illa tamen in„ telligi cum eadem clausula, scilicet si impugnaverint capitula, quæ „ Sacris Canonibus non fuerint contraria.... Cum hac ergo, quam „ facimus, protestatione, quod decretis vel Concilii..., vel Sanctæ Sedis „ nullatenus volumus contra ire, „ sed eisdem sanctissime obedire, paratissimi retractare quidquid Ecclesia Catholica jusserit, nihil aliud „ quam operæ pretium arbitror ex„ plicare rationes, quæ eumdem „ Montem oppugnare videntur, ac „ post subjicere qua ratione eadem „ Apostolica Bulla sit interpretanda. „

do il Soto, quand' anche il determinare il tempo delle professioni dipendesse da notizie fisiche, e geografiche &c., non per questo lascerebbe di spettare alla Chiesa: e questo solo basta per distruggere affatto tutta la cavillazione del Trattatista.

XXX. Andiamo innanzi. Il nostro Canonista delle *cognizioni temporali*, dopo un sì ingegnoso, e aggiustato argumento, così prosiegue: *Nè questo è tutto; poichè SI POTREBBE DIRE, che dipende pure (l'età del Voto solenne) dal cambiamento delle stagioni, e degli anni* (1). Eccoci di nuovo al *si potrebbe dire*. O la bella maniera di toccare *il fondo* delle questioni da valente Canonista, e da sodo, e bravo ragionatore! cominciar con un *potrei dire*, e tirar poi innanzi con un *si potrebbe dire*. Noi intanto, poichè abbiamo ammirata la di lui pruova di *Fisica*, e di *Geografia*, vediamo ora brevemente anco questa (non so se abbia a dirsi Astronomica, o Cronologica) presa *dal cambiamento delle stagioni, e degli anni*. Consiste ella in un catalogo di canoni, e di leggi, da' principj del Cristianesimo fino al secolo XVI., pe' quali canoni, e leggi fu prescritta l' età pe' Voti ora più, e ora meno avanzata, dichiarandosi egli di tessere un tal catalogo per mostrare, che (2) *non vi è in tutta la disciplina della Chiesa un punto, che sia stato a tanta variazione soggetto, quanto questo* dell' età de' Voti: e in così dire, trasportato malgra-

(1) *Pag.46. Nap., Ven. p.59.* (2) *Ivi.*

grado suo dalla forza della verità, si dà da se stesso, senza avvedersene, la zappa ne' piedi. Imperocchè se questo dell'età de' Voti è un *PUNTO DELLA DISCIPLINA DELLA CHIESA*; dunque non appartiene alla legislazione del Sovrano laico; mentre *la disciplina della Chiesa* è regolata da' Sacri Canoni, de' quali Canoni il Principe laico è ben protettore, o, com' egli ama di parlare, esecutore, ma non mai legislatore: ed ei perciò chiamando *punto della disciplina della Chiesa* questo de' Voti, getta a terra da se medesimo tutta la macchina della sua *Seconda Proposizione*, la quale finora con tanti sofismi si è ingegnato di andar puntellando, e vuol continuar qui a puntellare adesso col suo catalogo.

XXXI. Questo catalogo, che occupa ben cinque pagine (1), e che perciò troppo sarebbe lungo a trascrivere, potranno vederlo i lettori, qualora ne venga lor voglia, nel Trattato di lui: io dal canto mio propongo loro queste poche riflessioni, che vi ho fatte sopra. 1. Che malamente ei conta tra' Canoni riguardanti le professioni de' Religiosi, que' Canoni, che appartengono alla consecrazion delle Vedove, e delle Diaconesse, ch' era tutt' altra cosa, e appoggiata a' principj assai diversi, che la professione monastica, siccome è noto a chiunque ha un pò di tintura di cose Ecclesiastiche, e come si può vedere in una occhiata presso il

(1) Pag. 47. – 51. Nap., Ven. 59. – 63.

Thomaſſin (1). 2. Che mette a mazzo i canoni della Chieſa Greca con quegli della Latina, quando ſi ſa non eſſere ſtata uniforme nè in queſta, nè in molte altre materie, la diſciplina dell'una con quella dell'altra; e a mazzo mette altresì le leggi comuni di tutta la Chieſa, le quali riguardano *quod in pluribus accidit*, colle particolari di Monaſteri, o di Ordini, adattate a' particolari loro (2) iſtituti. 3. Che tra le leggi regolanti l'età della profeſſion religioſa annovera anco l'Ordinanza d'Orleans, che fu, come accennammo altrove (3), una ſoperchierìa de' Calviniſti, e una mina da eſſi giuocata per far finire in Francia, ſe veniva lor fatto, e Preti, e Frati, e Cattoliciſmo. 4. Che in tutto queſto zibaldone di canoni, e di leggi d'ogni ſorta, ammaſſate inſieme alla rinfuſa, ſe ſi confrontino le diſpoſizioni degli uni con quelle degli altri, ſono in minor numero quei, che preſcrivono venticinque, o più anni, di quelli che ne richiedono meno, e aſſai meno, di venti: e che da' primi detraendo, com'è ragione, quelli, che non appartengono alla profeſſion religioſa (quali ſono i fatti per le Vedove, e per le Diaconeſſe) e quegli altresì, che determinatamente riguardano il velar delle Vergini; e finalmente quelli, che non ſono leggi, ma iniquità, come l'attentato de' Calvi-

(1) *Vet. & Nov. Ecclef. Diſciplin. part.* I. *lib.* III. *Cap.* LIV. *ſeqq. pag.* 809. *edit. Lugdun. an.* 1706., *præſertim p.*810. *num.*V., & *p.*811. *n.*IX. & *p.*814. *num.*V.

(2) Vedi ſopra *p.*188. *e ſegg.*

(3) Sopra *p.*120.

vinisti or ora mentovato; detratte, dico, dal catalogo tutte queste partite, che non fanno al proposito, ciò, che ricavasi alla fine del conto, si è questo, che la professìon religiosa in tutt' i tempi dalla Chiesa è stata permessa quando a' 10. quando a' 12. 13. 14. e quando a' 16. anni, sempre però comunemente, e universalmente prima de' 20; e perciò assai prima de' 25. ch' è il progetto del Trattatista, quanto contrario *alla perpetua disciplina della Chiesa*, che dallo stesso di lui catalogo si rileva, altrettanto uniforme col ritrovato de' Calvinisti; il qual ritrovato è in tutto quel lungo catalogo l' unico, e solo testo, con cui egli appuntino vada d' accordo; e donde anzi ei prese in prestito il suo progetto, siccome altrove ei medesimo si è dichiarato (1). Aggiungo, senza partire da questa medesima osservazione, che, laddove la Chiesa ha più volte richiesto pe' Voti delle femmine, siccome per natura più deboli, e più incostanti, età ora assolutamente maggiore, che pe' maschj, e ora maggiore almeno rispettivamente alla loro pubertà più anticipata, i Calvinisti all' opposto (sulle tracce de' quali il Sig. Butignì ha piantato il suo sistema) contentandosi di vent' anni per le femmine, pe' maschj al contrario ne volevano ben venticinque; perocchè non tanto premeva loro l' estinzion delle Monache, le quali non predicano, nè scrivono contro l' eresìe, quanto quella de' Frati;

X 3 mas-

(1) *Pag*. 4. *e p*.86. *Nap*., *V.n. p*.18. *e p*.97., e altrove.

massime che coll' estinguersi Frati, Preti, e Cattolicismo, doveano andar a finire insieme anco le Monache. 5. Che tutte le leggi dal Trattatista ammassate nel suo catalogo, compresevi, come vedremo tra poco, anche quelle, ch' egli accenna sotto i nomi di Maggiorano, e di Carlo Magno Imperatori, e come Ordinanze Regie, tutte, dico, sono canoni di Concilj, ch' è quanto dire leggi fatte dalla Chiesa; laonde intorno all' assunto, e allo scopo di tutto il Trattato, e specialmente di questa *Seconda Proposizione*, a chi appartenga fissar, e mutare l' età de' Voti, quello, che si deduce da un tal catalogo, si è, che appartenga alla Chiesa; e che al Principe secolare non tocchi altro, che appoggiare, e sostenere, qualora ne lo richieda la Chiesa, col suo braccio i decreti fattine appunto dalla Chiesa medesima.

XXXII. Queste sono per verità le conseguenze di un tal catalogo, quanto naturali, e ovvie, altrettanto decisive contro il meschino Trattatista; e quel ch' è più notabile, decisive in entrambi i capi, ne' quali consiste tutto il Trattato, cioè sì in quello dell' età conveniente per far i Voti solenni, e sì in quello della Potestà competente, a cui appartenga fissare tale età. Ma i lettori, che queste conseguenze veggono con evidenza, saranno certamente impazienti di vedere altresì, come, e con qual nuova industria, da questo catalogo medesimo argumenti in favor suo il Trattatista ingegnoso, e come pro-

provi egli il ſuo aſſunto, cioè che al Principe laico come Sovrano legislatore delle coſe temporali del ſuo Stato, appartenga il determinare l'età de' Voti, come, dico, ciò egli provi dall' avere i Canoni in varj tempi richieſto quando più anni di età, e quando meno, per le profeſſioni Religioſe. Imperocchè tutti inſieme i trattati di logica ſcritti ſinora, e tutti quelli, che poſſono ſcriverſi in appreſſo, non ſono baſtanti per trovar conneſſione in una tal conſeguenza. Ma aſcoltiamo lui medeſimo, che ce la additi. *Sicchè* (ei dice (1) conchiudendo il ſuo catalogo) *non vi fu mai PUNTO DI DISCIPLINA più di queſto agitato, nè più ſoggetto a riforma, e all'inſtabilità delle coſe umane, e temporali*. Primieramente, ſpurgato che ſia il di lui zibaldone, piuttoſto che catalogo, dalle coſe, che non hanno che fare col capo delle profeſſioni, e tarato il conto, come diſſi pocanzi; *l' agitamento* di queſto punto, e la *riforma* di eſſo, com' è piaciuto a lui di chiamarla, diviene ſenza comparazione minore di quello, ch' ei l'ha voluta far comparire. E poi, dato anche, ch'ella foſſe ſtata tanto grande, quant'ei l'ha falſamente rappreſentata, con quale franchezza oſa egli dire, che non vi fu *MAI* punto più di queſto agitato, nè più ſoggetto a riforma, e ad inſtabilità? In quanti altri punti di diſciplina non troviam noi altrettante mutazioni, e anco più, fatte ſecondo la varietà de' tempi, e delle circoſtanze

 nel-

(1) *Pag. 51. Nap., Ven. p.63.*

nello ſcorrer de' ſecoli? Baſta vedere, per accennare tra tanti altri un ſolo eſempio, e quello appunto, che per la materia dell' età è ſimile al noſtro, baſta, dico, vedere, quante diverſe diſpoſizioni furono fatte in diverſi tempi intorno all' età di ricevere gli Ordini Sacri. Ma ſi paſſi con tutto ciò una tal eſagerazione, e ſi diſſimuli tutta queſta ciarlataneria di parole meſſe a tempeſta, *punto agitato più d'ognaltro, riforma, inſtabilità*, e che ſo io: da tutta queſta agitazione, riforma, inſtabilità, e quello ch' ei vuole; come ſi conchiude, che dunque al Principe laico, come a Sovrano legislatore delle coſe temporali dello Stato, appartenga il determinare l'età de' Voti? imperocchè queſto è quello, ch' ei ſi è impegnato a provare, e che perciò da lui aſpettano i lettori. *S' egli è vero* (così proſiegue (1) a ſcrivere) *come ci ammaeſtra Iſidoro, che il ſegno, a cui ſi poſſono le leggi Divine dalle umane diſtinguere, ſi è, che le prime ſono ſtabili, e permanenti, perchè fondate ſulla natura, ch' è immutabile, laddove le ſeconde ad ogni momento ſi mutano ſecondo la diverſità de' coſtumi, de' penſieri, e delle inclinazioni degli uomini; CONVIEN CONFESSARE, che non fu mai legge, che ſeco portaſſe il carattere d' un PURO DIRITTO UMANO, quanto queſta, di cui ragioniamo, concernente all' età delle profeſſioni Religioſe. Confeſſiamolo* pure alla buon' ora, e diſſimuliamo ancora l' eſagerazione del-

(1) *P.51. e ſeg. Nap., Ven. p.63. e ſeg.*

delle espressioni: ma poichè l' avrem confessato, domando io, dall' essere la legge concernente l' età delle professioni un *puro diritto umano* (com' è realmente) come abbiamo a inferirne, che dunque appartenga alla legislazione del Sovrano temporale? Non si divide forse il diritto *umano* in *umano Civile*, e *umano Ecclesiastico, o canonico* che vogliam dire? Quando egli adunque tira quest' ultima conseguenza, *che la legge concernente l' età delle professioni* seco porta *il carattere di un puro diritto umano*, si risponde che sì, ma diritto *umano Canonico* (ch' è quello, che finora ha tenuto tutto il Mondo Cattolico, e che noi abbiam mostrato sì colle leggi positive, determinatamente della Francia, e sì ancora coll' essenza de' Voti, la quale, essendo spirituale, appartiene privativamente al foro Ecclesiastico; onde siegue, come parimenti abbiamo mostrato, che il medesimo foro Ecclesiastico debbano seguire altresì le temporalità accessoriamente annesse a' Voti essenzialmente spirituali); ma si nega, che porti seco carattere di diritto *umano Civile*, ch' è il paradosso inaudito, ch' ei si è impegnato a sostenere. O dunque da Calvinista Anglicano puro, e pretto, dovea dire, che ogni diritto umano, anche *canonico*, appartenga alla legislazione del Sovrano temporale; o, se non ardiva di dirlo, dovea capire, che con tutto il suo catalogo, e tutta la diceria, che vi soggiugneva, non potea concluder nulla. Ma ei si lusingò di poter sorprendere i suoi lettori coll'

coll' equivoco del *puro diritto UMANO*, credette, che bastasse un zibaldone di cinque pagine per levarli di sesto, e fargli smarrire talmente, che sbigottiti avessero poi ad ingojare, senz' avvedersene, un sofisma così patente.

Nondimeno accorgendosi egli medesimo di trovarsi arrestato per via, che ha fatto? si è appigliato al solito suo ripiego di proporsi delle obbiezioni, per distrarre gli animi dei lettori, sicchè chiamata altrove la loro attenzione, non si avvedessero del sofisma. Ecco le di lui parole seguenti immediatamente dopo le già trascritte. *So bene, che mi si opporrà, che negli stessi da me allegati esempj si vede essere stata per lo più questa età determinata da' Concilj*. L' obbiezione è giusta; ma egli si è affrettato un pò troppo a proporla. Le prove, ch' egli aveva condotte fino al *puro diritto UMANO*, convenivagli portarle un passo innanzi fino al *diritto UMANO CIVILE, inclusive*; e così provato, se gliene bastava l' animo, e se fosse stato possibile, il suo assunto, allora poi passare, se voleva, a veder quali obbiezioni se gli potessero fare, e a scioglierle. Sicchè quello, che principalissimamente io gli oppongo, si è questo, ch' egli non ha anco conchiuso nulla, e che perciò egli è perduto da per se medesimo, quand' anche nulla altro se gli obbietti.

XXXIII. Ora, che abbiam posta in veduta la cabala, che co' soliti suoi raggiri ei volle nascondere, venghia-

ghiamo pure all' obbiezione, che non può esser più giusta; e io vi vengo non tanto come ad obbiezione da fargli, quanto come a ritorsione contro di lui del suo stesso argumento? Così è: *negli esempj* appunto da lui *allegati* nel suo catalogo *si vede essere stata questa età determinata da' Concilj*, non solo, com' egli dice, *per lo più*, ma *sempre*, com' io farò vedere tra poco con monumenti decisivi alla mano: onde s' inferisce, e s'inferisce con evidenza, che dunque l' età de' Voti è di *diritto umano ECCLESIASTICO*, non civile. Ed ei che risponde? Risponde (1) 1. Che ancorchè l' età delle Professioni sia stata *per lo più* determinata da'Concilj, nondimeno si vede negli esempj medesimi del suo catalogo determinata anche *talvolta* dall' autorità Reale. 2. Che ne' Concilj specialmente Francesi *per lo più* si trattava indifferentemente di cose politiche, e secolari; e che i Principi accettavano sì fatti regolamenti, perchè gli trovavano utili agl' interessi del loro Stato. Vediamo brevemente, se sieno fondate sul vero queste risposte, e se tolgano all' obbiezione la sua forza, o per dir meglio, se lui tolgano di contraddizione.

L' età de' Voti si trova determinata anche *talvolta* dall' autorità Reale. Quanti esempj ha egli da produrne? Con tutti gli sforzi, che ha fatti, non gli è riuscito di metterne insieme più di quattro, il primo di Majorano Imperatore, di Carlo Magno il secondo, il

(1) *Pag.*52. *Nap.*, *Ven. p.*64.

il terzo degli Stati d' Orleans, e il quarto degli Stati di Blois. Ora, s'io voleſſi menargli buono quello, che or ora dimoſtrerò eſſer falſo, che negli accennati quattro eſempj abbia la Poteſtà laica determinato il tempo per le Profeſſioni, queſta mia condiſcendenza che gioverebbe ella al Trattatiſta? In queſta ipoteſi, che l'età de' Voti ſolenni ſia ſtata determinata *per lo più* dalla Poteſtà Eccleſiaſtica, com' egli ſteſſo non ha potuto a meno di confeſſar ſuo malgrado; e che all'oppoſto non ſia ſtata determinata dalla Poteſtà ſecolare, ſe non che *talvolta*, cioè rariſſime volte, talchè in ſedici ſecoli di tempo, che abbraccia il di lui catalogo, quattro ſoli eſempj egli ne abbia potuto produrre; domando io, più hanno a valere a favore della Poteſtà laica eſempj sì rari, e in numero tanto ſcarſo, di quello che abbiano a valer a favore della Eccleſiaſtica eſempj continui, e perpetui di tutt' i ſecoli? Allorchè da' fatti abbiaſi a ricavare il diritto, *ceteris paribus*, il *PER LO PIU'*, e queſto pieno, e copioſo, non ha egli a prevalere ſenz' alcun dubbio ad un meſchino *TALVOLTA*? Dunque per queſta grettola del ſuo *talvolta* non può ſcappare il Trattatiſta dall' obbiezione.

Ma vi è aſſai di più. Io nego, che nè pure un ſolo eſempio egli abbia addotto, in cui realmente abbia la Poteſtà laica Cattolica determinato il tempo de' Voti. Majorano, ciò, che ordinò in queſta materia, non l' ordinò da ſe, ma bensì a iſtanza di Papa Leone, e per

e per ſoſtenere colla ſua legge civile, e col ſuo braccio la legge canonica, che il medeſimo Papa avea fatta: il che qui baſti avere accennato, riſerbandone le prove al fine dell' Analiſi della ſeguente *Terza Propoſizione*, dove il Trattatiſta non di paſſaggio, come qui, ma di propoſito, e a piè fermo tratta di queſt' eſempio. Dell'Ordinanza d'Orleans non occorre neppur far menzione dopo quello, che replicatamente ſe n'è detto di ſopra (1); e avrebbe dovuto il Trattatiſta vergognarſi di recare tra le leggi, onde prender argumento del diritto, una cabala de' Calviniſti, tramata appoſtatamente per diſtruggere in Francia il Cattoliciſmo, e tramata con abuſo dell' età minore, in cui trovavaſi allora il Re, e delle turbolenze, che in quella congiuntura tenevano agitato, e ſconvolto il Reame. L' Ordinanza poi di Blois, come abbiam dimoſtrato già altrove (2), non è una mera legge civile, o ſia temporale, ma è bensì un appoggio, che la Poteſtà civile preſtò ai Decreti canonici; e ivi co'teſti della ſteſſa Ordinanza abbiam fatto vedere, ch' ella ſuppone fatta prima una tal legge dal Tridentino, colle parole del qual Concilio ella è ripetuta nell' Ordinanza per ſoſtenerne, contro gli attentati de' Calviniſti, l' eſecuzione, e l' adempimento.

XXXIV. Lo ſteſſo dicaſi dell' eſempio altresì, che ſolo reſta, di Carlo Magno. Imperocchè dove è ella ſcrit-

(1) *Pag.*120. di queſto volume.

(2) Sopra *p.*118. *e ſegg.* di queſto volume.

scritta una tal legge di Carlo Magno ? Ne' due passi del *primo libro de' Capitolari* citati appunto dal Trattatista (1), cioè, secondo l'edizione, di cui ei si servì, ne' capitoli 46. e 107., e secondo l'ultima, e più esatta edizion del Baluzio (2) 45. e 101. Ma il *primo libro* de' Capitolari contiene egli forse leggi civili fatte da Carlo Magno come Sovrano legislatore delle cose temporali del suo Stato ? E non è anzi al contrario composto tutto di leggi fatte dalla Chiesa ? Le quali leggi Ecclesiastiche Carlo Magno avendo voluto appoggiare colla forza del braccio secolare, perciò le inculcò, e le inserì ne' suoi Capitolari, come Protettore della Chiesa stessa, onde fossero costretti colla forza ad osservarle anche quei, che per avventura non avessero voluto osservarle di buon grado, e per principio di religione. Questa è pur cosa notoria, e ne' Capitolari medesimi espressamente detta, e ripetuta. Nondimeno poichè il Trattatista o non n'ebbe notizia, o, se l'ebbe, la dissimulò a bella posta; e poichè di coloro altresì, i quali leggono il di lui Trattato, una gran parte non n'è informata (nel qual numero non sarebbe cosa strana che fossero compresi anche gli eruditi moderni editori, e traduttori italiani dello stesso Trattato) non sarà fuor di proposito il mettere loro sotto degli occhj, se non in tutta la sua estensione, tanto almen, quanto basti, una tal verità. Stieno dunque a sentire.

Chi

(1) *Pag.49. not.c. Nap., Ven.pag.61. not.c.*
(2) *Tom.I. col.709., & col.723.*

Chi cita alcun *libro* de' Capitolari, non cita già i Capitolari originali, poichè questi non sono ordinati, nè distinti per *libri*, ma soltanto per gli anni, e pe' luoghi, dove furono rispettivamente fatti, o promulgati che vogliam dire: ma cita bensì la Raccolta di essi fatta da Ansegiso Abate, che ne compilò i quattro primi libri, e da Benedetto Levita, che vi aggiunse gli altri tre libri. Ora del capo 45. del primo libro di detta Raccolta, del qual capo ora trattiamo, l' originale è il capo pur 45. del Capitolare Aquisgranense primo dell'anno 789. siccome consta e pel confronto dell'uno coll'altro, e per l' indicazione posta al margine dello stesso capo 45. del primo libro nell' edizione de' Capitolari fatta dal Baluzio *tom.*1. *col.*709. Per riconoscere adunque, se un tal capitolo sia emanato dalla Potestà laica, e da lei sia stato considerato qual legge civile, e concernente cose temporali, ovvero altrimenti; convien vedere come ne parli, e con quali sentimenti, e con quali espressioni il medesimo Imperator Carlo Magno nella Prefazione, o sia diploma premesso al suddetto Capitolare originale. Quivi (1) egli intitolandosi insieme *Rex, & Rector Regni Francorum, & devotus Sanctæ Dei Ecclesiæ defensor, humilisque adjutor*, parla di que' suoi capitoli a' Vescovi, a' quali gl' inviava, in questa guisa. *Placuit nobis vestram ROGARE solertiam, o PASTORES ECCLESIARUM CHRISTI, & ductores gregis*

(1) *Capitular. Regum Francor. edit. Baluzii tom.*1. *p.*209.

gis ejus, & clarissima mundi luminaria, ut vigili cura, & sedula admonitione populum Dei per pascua vitæ æternæ ducere studeatis, & errantes oves bonorum operum exemplo, seu adhortatione humeris INTRA ECCLESIASTICÆ FIRMITATIS MUROS reportare satagimini; ne lupus insidians aliquam CANONICAS SANCTIONES transgredientem, vel PATERNAS TRADITIONES UNIVERSALIUM CONCILIORUM excedentem, quod absit, inveniens devoret. Ideo magnæ devotionis studio admonendi, & adhortandi sunt, immo compellendi, ut firma fide, & infatigabili perseverantia intra paternas sanctiones se contineant. In quo operis studio sciat certissime sanctitas vestra, NOSTRAM VOBIS COOPERARI DILIGENTIAM. Quapropter & nostros AD VOS direximus Missos, qui ex nostri nominis auctoritate una vobiscum corrigerent, quæ corrigenda essent. Sed & ALIQUA CAPITULA EX CANONICIS INSTITUTIONIBUS, quæ magis vobis necessaria videbantur, subjunximus... Quapropter, ut prædicimus, aliqua capitula notare jussimus, ut simul hæc eadem vos admonere studeatis, & quæcumque vobis alia necessaria esse scitis. Io non so, se i nostri contradditori sieno del numero di que' letterati, e letterati di professione, i quali non soffrono, che i loro corrispondenti di altra nazione scrivano loro latino, non solo protestandosi onoratamente di non intenderlo essi da se, ma confessando altresì la gran difficultà, che pro-

proverebbero a trovare tra' loro amici pur letterati, e ciò in una gran Città capitale d'Europa, chi potesse far loro da interprete (credano i miei lettori, che in ciò dire io accenno un fatto, comecchè incredibile, vero però, e reale pur troppo; ma non sempre si può dir tutto, e spesse volte alcune verità accade che convenga tacere): nondimeno, sieno pur essi e intelligenti di lingua latina quanto si voglia, e capaci ancora di fare sul passo ora trascritto le convenienti riflessioni, non avranno a male, che le accenniamo noi brevemente per nostro piacere, e per istruzion de' lettori. L' Imperator Carlo Magno dice ivi adunque di aver fatto estrarre dal corpo delle leggi Canoniche, *ex Canonicis Institutionibus*, alcuni capitoli de' principali, onde i Vescovi con queste leggi Canoniche alla mano, e con quelle altresì, ch' essi stessi ravvisassero essere necessarie, potessero non solo da se medesimi, ma assistiti ancora dall' autorità del braccio Regio per mezzo de' suoi ministri, i quali a questo effetto egli inviava loro (*quapropter & nostros ad vos direximus Missos*) costrignere ancor colla forza, non solo esortare, e ammonire i popoli (*admonendi, & adhortandi, IMMO ET COMPELLENDI*) a non oltrepassare i termini delle paterne tradizioni, cioè, com' egli medesimo spiega, di quelle de' *CONCILJ GENERALI*, e de' *SACRI CANONI*; protestandosi di voler esser egli *COOPERATORE* della loro pastorale sollecitudine; e a questo fine, e con questa mira

 ave-

avere egli fatto mettere insieme que'Canoni, che loro inviava, e spedir loro i suoi ministri. Procedeva dunque in questo Capitolare contenente il capo recato dal Trattatista, procedeva, dico, il Re non come Sovrano legislatore civile, che fa leggi pel governo politico, e temporal del suo Stato, ma bensì in qualità di *DIFENSORE*, com'egli perciò quivi si è intitolato, o protettore che vogliam dire, e *AJUTATORE DELLA CHIESA*; il quale desideroso della salute delle anime de' suoi sudditi (che propriamente non appartiene *al temporal* dello Stato) e temendo, che per la trasgressione de' Sacri Canoni alcune di esse dal lupo infernale non fossero divorate, e sapendo, che questa cura da Dio era stata alla Chiesa commessa, non a lui Sovrano laico, perciò ben lontano dal credersi autorizzato a comandare, e far leggi intorno a tali materie, si rivolge anzi a' Vescovi, come *A PASTORI, E GUIDE DELLA GREGGIA DI CRISTO*; e a questi, non comandando già, ma pregando (*rogare placuit*) trasmette egli stesso copia de' Sacri Canoni, usando e nella condotta, e nelle espressioni, non le maniere di legislatore, che fa leggi di sua autorità, ma di S vrano Cattolico, che riconosce, e venera le fatte dalla Chiesa, e ne promuove colle preghiere, e colle insinuazioni presso i Sacri Pastori, e presso le pecore colla forza ancora del braccio temporale per mezzo de' suoi ministri, sotto la condotta de' Vescovi, l'ese-

l'esecuzione. Ma senza trattenerci più a lungo sulla Prefazione del Capitolare; ne' capi medesimi, de' quali si tratta, non sono forse espressamente, e nominatamente mentovati i Concilj autori, e legislatori di tali Capitoli? Il 39. dello stesso Capitolare principia così (1): *In CONCILIO Africano præcipitur ut &c.*, segue in appresso il 40. *Item IN EODEM* (*CONCILIO Africano*); e così il 41. &c. di seguito, e tra questi anche il 45., ch' è uno de due opposti dal Trattatista, dice parimenti *Item in eodem*, cioè *CONCILIO Africano*. Così pure il 101. ch' è l' altro degli obbiettati dal Trattatista; (2) *Ne vero puellæ indiscrete velentur, placuit nobis etiam DE SACRIS CANONIBUS, qualiter observandum sit, hic inferre. De tempore velandarum puellarum in Africano CONCILIO cap.18. continetur &c. Item in eodem CONCILIO cap.93. de Virginibus velandis &c.* Dunque anco le leggi allegate dal Trattatista nel suo catalogo sotto il nome di Carlo Magno, sono leggi fatte non dalla Potestà laica, ma dalla Ecclesiastica; ed egli in tal guisa, abbandonato già da Majorano, e dagli Stati di Blois, resta omai abbandonato anche da Carlo Magno, e perciò costretto, se vivesse, o a disdirsi di ciò, che scrisse, essere stata *talvolta* determinata l' età de' Voti dalla Potestà laica;

(1) *Tom. 1. col. 229.*, *& lib. 1. cap.39. col.709.*

(2) *Tom. eod. 1. col. 723.*, ed è preso dal Capitolare dell'anno 816. cap.26. *ibid. col.568. seq.*

o a levarsi la maschera, e sostenere l'unico esempio, che gli rimane, de' Calvinisti, che prevalsero negli Stati d'Orleans, come un fatto legittimo, e come un esempio da contrapporsi agli esempli di tutt'i secoli della Chiesa, e di tutti i Sovrani Cattolici, ch' erano stati sino a' suoi tempi.

XXXV. Se non che, vedendo egli di non poter uscire per questa scappatoja, la quale gli veniva chiusa da' testi medesimi de' Capitolari, ch' egli stesso aveva recati, e perciò avendola accennata soltanto con un *oltre che*, senza osare di positivamente appoggiarvisi; pensò di trarsi d' impiccio col rispondere in secondo luogo, e principalmente, avere i *Concilj* (1) *determinato una INFINITA' di cose PURAMENTE TEMPORALI, ed essersi in essi PER LO PIU' trattato INDIFFERENTEMENTE di cose POLITICHE, e TEMPORALI*; volendo impegnare così i suoi contradditori in una discussione assai lunga, e, impegnativeli, scappar egli intanto loro dalle mani. Ma tutto questo artificio a nulla gli giova. Se io volessi entrare in una tal lunghissima discussione, che dipende dalla serie di tutt'i Concilj, e dalla qualità delle materie individualmente da essi trattate, gli farei sparire sotto degli occhj quella sua millanteria d' *infinità* di cose *puramente temporali* determinate da' Concilj; e invece del suo falso *per lo più*, l' obbligherei suo malgrado a mettere quivi con ve-

(1) *Pag.52. e seg. Nap., Venez. p.64. e seg.*

verità quel *talvolta*, ch' ei pur falsamente, e fuor di luogo collocò nella sua prima risposta. Non già *per lo più*, nè *indifferentemente*, com' ei mentendo millanta, si trattò ne' Concilj di cose temporali; ma se ne trattò alcuna volta, e allora pure se ne trattò per cagione dell' influsso, che su tali cose temporali aveano i motivi di religione; siccome, per esempio, quando intorno a' testamenti fecero i Concilj, acconsentendovi i Re, delle determinazioni, ordinate per altro all' indennità, e al sollievo de' poveri, la cura de' quali è in modo speciale raccomandata alla Chiesa. Ma, come ho detto, non fa di mestieri, che noi ci partiamo di strada, per entrare ad esaminar questo punto. Abbiano i Concilj determinate cose *puramente temporali* anche *infinite*, e abbiano essi trattato *indifferentemente* di cose *politiche*, e secolari: il nostro assunto consiste a verificar in particolare, se le leggi fatte da' Concilj, e allegate dal Trattatista nel suo zibaldone, intorno al tempo delle professioni, del velo delle Vergini, della consecrazione delle Vedove, e delle Diaconesse &c., sieno del numero di tali cose *puramente temporali* determinate da' Concilj per l' autorità de' Sovrani; ovvero se sieno all' opposto del numero delle *propriamente spirituali*, e stabilite in forza della spirituale potestà della Chiesa. Ma che sieno esse di quelle, e non di queste, come lo prova egli? E perchè, se così era, non ha egli neppur tentato di provarlo? Io però non mi contento, ch' ei ri-

rimanga perdente da se medesimo col non provare il suo assunto: io stesso gli voglio mostrare tutto il contrario, e mostrarglielo anche colla testimonianza della Potestà laica. In fatti non abbiam noi veduto pocanzi essersi Carlo Magno dichiarato apertamente di aver fatti trascrivere que'Capitoli *ex Canonicis Institutionibus*? e aver egli citato nominatamente i Concilj, onde gli avea presi? e aver detto chiaramente, che appartenevano *ad ducendum populum Dei per pascua vitæ æternæ, ne lupus insidians aliquam ovem canonicas sanctiones transgredientem inveniens devoret*? Non è ella cosa pura, e pretta spirituale, la cura di condurre *il popolo di Dio pe' pascoli di vita eterna*? e di assister la greggia del buon Pastore, sicchè *le pecorelle* di lui *non s'ingoj il lupo infernale*? Anzi vi ha egli altro affare più spirituale di questo? Riconobbe dunque Carlo Magno quegli stabilimenti de' Concilj, de' quali in particolar qui trattiamo, come determinazioni affatto spirituali, non mai politiche, nè secolari.

Ma i Concilj di Francia, ripiglia il Trattatista, (1) *riconoscendo di prendere autorità da' nostri Re, determinavano indifferentemente tanto i punti concernenti alla polizìa secolare, quanto all' Ecclesiastica*. Se gli permetta, ancorchè non sia ciò vero; se gli permetta, dico: ma egli intanto che risponderà de' Canoni Africani, onde prese Carlo Magno i Capitoli, su' quali batte

(1) *Pag.52. not. (a) Nap., Ven. p.64. not. (a)*.

te principalmente la nostra disputa? Prendevano peravventura autorità dai Re di Francia i Concilj d' Africa del quarto, e quinto secolo, la qual Africa non avea che far colla Francia? E se ne' Concilj Africani Carlo Magno riconobbe come cosa spirituale, e di polizia Ecclesiastica la materia delle professioni, e del velo delle Vergini &c.; come ne' Concilj di Francia potè riputare la stessa materia qual cosa *puramente temporale*, e di polizia secolare? Stiamo a vedere, che la natura delle cose abbiasi a cangiar secondo i paesi, e che quello, che in Africa, o altrove è spirituale, in Francia diventi temporale. E poi il Concilio terzo di Tours, ch' è l' unico Concilio Franzese da lui mentovato in tutto il suo catalogo, non si riporta forse esso pure all' autorità Ecclesiastica, e non a quella del Principe laico? *Virginibus quoque sacrum velamen accipiendum DECRETA PATRUM interdicunt ante 25. annum* (1). Com' egli adunque, mentre si tratta dell' età delle professioni, e del velar le Vergini &c., come, torno a dire, ha il coraggio di rammentare, che *i Concilj determinavano indifferentemente* cose *temporali*, e *politiche*, come se fosse questo, di cui si tratta, un punto non di polizia *Ecclesiastica*, ma *Secolare*, e per tale fosse riconosciu-

(1) *Can.*28. [citato anche dal Trattatista *p.*8. *not. b. Nap.*, *Ven. p.*22. *not. b.*, benchè poi nel catalogo *p.* 49. *not. d. Nap.*, *Ven. p.*61. *not. d.* sia citato malamente il *Can.*218. invece del 28.] *Tom.* IX. *Concilior. edit. Venet. an.*1729. *p.*353.

sciuto e da' Re, e da' Concilj Francesi, quando gli uni, e gli altri co' loro pubblici monumenti protestano tutto il contrario?

Del resto non solo questi determinati punti de' Capitolari sì malmenati dal Trattatista, ma altresì, come possono scorgere nell' infrapposta nota (1) i lettori, tutti

(1) Ansegiso nella Prefazione a' primi quattro libri, da lui stesso compilati, de' Capitolari *tom. 1. p. 699. edit. Baluz.* „ Illa [Capitula] quæ „ domnus Karolus Imperator fecit „ ad Ordinem pertinentia ECCLE„ SIASTICUM, in PRIMO adu„ navi libello. Ea vero ECCLESIA„ STICA, quæ domnus, ac piissi„ mus Hludouvicus Imperator edi„ dit, in SECUNDO descripsi. Illa „ autem, quæ domnus Karolus in „ diversis fecit temporibus ad mun„ danam pertinentia legem, in ter„ tio adunavi. Ipsa vero, quæ do„ mnus Hludouvicus præclarus Impe„ rator fecit ad augmentum munda„ næ pertinentia legis, in quarto con„ gessi „. E Benedetto Levita nella Prefazione agli altri tre libri *ibid. p.* 803. „ Est in fronte PRIMI libelli „ posita ZACHARIÆ PAPÆ EPI„ STOLA omnibus Episcopis, ac „ reliquis Ecclesiastici Ordinis gradi„ bus, & cunctis Ducibus, atque Co„ mitibus, omnibusque Deum timen„ tibus per Gallias, & Francorum „ provincias constitutis directa, sicut „ in ea continetur. Quam sequuntur „ duo SYNODALES CONVEN„ TUS, QUOS SANCTÆ RO„ MANÆ, ET APOSTOLICÆ „ ECCLESIÆ LEGATUS Bonifa„ cius Magontiacensis Ecclesiæ Ar„ chiepiscopus VICE SUPRADICTI „ ZACHARIÆ PAPÆ una cum Kar„ lomanno Francorum Principe ca„ nonice tenuit, UT AGNOSCANT „ OMNES HÆC PRÆDICTO„ RUM PRINCIPUM CAPITU„ LA MAXIME APOSTOLICA „ AUCTORITATE FORE FIR„ MATA. Post ista quoque quæ se„ quuntur, EADEM AUCTORI„ TATE, maxima, ut diximus, „ ex parte, & omnium Francorum „ utriusque Ordinis virorum assensu „ sunt roborata. SECUNDO vero „ in libello, post capitulorum nume„ rum [*cioè dopo l'indice de' Capitoli*] prima fronte posita sunt quæ„ dam EX LEGE DIVINA EX„ CERPTA CAPITULA, sicut ea „ sparsim in eorum [Principum] mi„ xta capitulis reperimus; UT HÆC „ CAPITULA LEGIBUS DIVI„ NIS, REGULISQUE CANO„ NICIS CONCORDARE NON „ IGNO-

ti interi i due primi libri de' Capitolari, e poco meno che tutti interi anche i tre ultimi libri, riguardano materie Ecclesiastiche, e sono in gran parte composti di Canoni estratti da' Concilj, e in parte, quanto a ciò, che in essi vi ha di nuovo, e non preso da' Concilj, stabiliti per l'autorità de' Vescovi della Francia, siccome attesta anco Ivone di Chartres, il quale chiama i Capitolari medesimi *librum Capitulorum regalium AVCTORITATE EPISCOPORVM constitutorum* (1); e confermati in gran parte per l'autorità della Santa Sede Apostolica, non già stabiliti quali mere leggi civili, e politiche, per l'autorità propria de' Re; a' quali Re non per altra cagione si attribuiscono, se non per avergli essi ne' rispettivi lor tempi appoggiati col braccio regio, e promossane l'osservanza, come dianzi vedemmo di Carlo Magno; e i quali Re hanno sempre fatta distinzione tra le leggi della Chiesa, e quelle della civile Repubblica, non solo co i fatti, ma anche colle espressioni, e parole proprie, chiamando le prime *institutiones Canonicas*, *leges Ecclesiasticas &c.*, e all'opposto *leges mundanas* le seconde, delle quali *leggi mondane*

„ IGNORENT. TERTIO siquidem in libello, post ejusdem libri „ capitulorum numerum, quædam „ EX CANONIBUS a Paulino Episcopo, & Albino Magistro, reliquisque jussione Karoli invictissimi „ Principis magistris sparsim COLLECTA sunt inserta CAPITULA &c. „

(1) *Epist.171. ad Daimbert. Archiep. Senonen. Opp. Ivonis Carnuten. edit. Paris. an.1647. part. II. pag.72.*

dane erano essi medesimi i legislatori (1), e non già semplici protettori, o *Difensori*, del qual nome si servì Carlo Magno allorchè trattossi d' inculcar le leggi Ecclesiastiche, come vedemmo di sopra.

XXXVI. Ho voluto andare appresso al Trattatista sulle di lui stesse pedate, più per mostrare fino a qual segno, per sostenere a dispetto della verità i suoi errori, abbia egli confuse, e stravolte le nozioni delle cose le più certe, e le più costanti, che perchè a confutare questo di lui quinto argumento fosse necessario tenergli dietro in ognuno de' di lui spropositi; mentre a confutarlo bastava l' avere semplicemente osservato, come mostrammo di sopra (2), ch' ei si era fermato per istrada, senza aver po-

(1) Basti, per non dilungarci, aggiugnere alla Prefazione di Ansegiso pocanzi trascritta, i seguenti esempli. Nel *lib.*1. *de' Capitolari c.*xcv. *col.*722. *dell' ediz. cit.* „ Ne pueri „ vero [*minores*] sine voluntate pa„ rentum tonsurentur, vel puellæ ve„ lentur, modis omnibus inhibitum „ est [*dai Sacri Canoni*]. Et qui „ hoc facere tentaverit, multam, „ quæ in capitulis legis mundanæ a „ nobis constitutis continetur, per„ solvere cogatur „ : dove a' capitoli canonici, ch' erano *Episcoporum auctoritate constituta*, contrappone il Sovrano laico *capitula legis mundanæ* fatti da lui medesimo, *a nobis constitutis*. E Carlo Calvo nel Capitolare dell' anno 877. *apud Carisiacum cap.*IV. *tom.*II. *col.*270. *edit. ejusd.* „ Quod si aliquis præsumpse„ rit [res Ecclesiasticas, aut faculta„ tes diripere] ET SECUNDUM „ LEGES MUNDANAS hoc cum „ banno NOSTRO componat, ET „ SECUNDUM LEGES ECCLE„ SIASTICAS inde ECCLESIÆ, „ quam læsit, satisfaciat „. Anzi fino dall' anno 585. il Re Guntranno così scriveva: „ ALIOS CANONICA se„ veritas corrigat, ALIOS LEGA„ LIS [cioè *legum secularium*] „ pœna percellat . . . , ut distringat „ LEGALIS ULTIO JUDICUM, „ quos non corrigit CANONICA „ prædicatio SACERDOTUM „ : *ib. tom.*I. *col.*II.

(2) *Pag.* 328. *e seg.*

potuto portare il suo argumento sino alla conseguenza, ch' eragli necessaria per conchiudere qualche cosa; ma la quale avendogli anzi avuto ad esser contraria, ei badò non a dedurla, ma a scansarla. Del quale di lui quinto argumento chiudo ora l' analisi con una breve, ma importante osservazione sul rapporto di esso allo scopo della *Seconda Proposizione*, a provar la quale lo ha recato. Ognuno sa, che la parola *temporale* può avere due significati; uno quando dicesi *temporale* alcuna cosa per contrapposizione all'eterno non soggetto a vicende, nè a mutazioni di tempi; e tanto vale, quanto cosa instabile, e passeggiera, secondo il quale intendimento diciamo, per cagione di esempio, vita *temporale*, e vita *eterna*: l'altro allorchè *temporale* si chiama una cosa per contrapposizione alle *spirituali*, siccome Potestà *spirituale*, e Potestà *temporale*, ch' è quanto dire, Potestà Ecclesiastica, e Potestà Civile, o politica. I quali due significati d'una stessa parola tanto sono tra se diversi, che di tante cose, che sono *temporali* nel primo senso, moltissime nel secondo senso nè sono, nè possono dirsi *temporali*: e *temporali* sono così secondo il primo significato anche la Potestà spirituale, i Sacramenti, la Chiesa, la Fede, perocchè, come insegna S.Paolo (1), la Fede, e le profezie &c., e ognaltra cosa, tutto finisce colla vita presente, e temporale, e la sola carità è quella, che sempre dura anco nella vita eterna. Osser-

(1) 1. *Corinth.* XIII. 8. *seqq.*

servisi ora la delicatezza di giudizio veramente maravigliosa del Trattatista, il quale dall' essere l' età de' Voti cosa *temporale* in un senso, cioè instabile, e sottoposta a mutazioni, vuole che s' inferisca appartenere ella al *temporale* in un altro senso, cioè al politico dello Stato, non allo spirituale. Imperocchè il di lui scopo in tutta questa *Seconda Propofizione* si è di provare, che al Principe laico, come a Sovrano legislatore delle cose *TEMPORALI* del suo Stato, appartenga il determinare l'età delle professioni; dove la voce *TEMPORALI* si prende nel *secondo* senso, cioè per contrapposizione alle *cose spirituali*. Ma come il prova egli con questo suo quinto argumento, fondato unicamente sul catalogo delle varie mutazioni in diversi tempi accadute intorno all'età delle professioni? Ecco come: *Questo punto è stato a gran VARIAZIONE soggetto, e si è talvolta CAMBIATO più spesso, che i secoli* (1): *sicchè questo è punto soggetto all' INSTABILITA' delle cose umane, e TEMPORALI* (2); dove il *TEMPORALE* è posto nel *primo* significato, cioè di non eterno, nè permanente, ma *vario*, *cambievole*, *instabile*. Può essere più patente il passaggio fallace da un senso all'altro, o più ridicoloso l'equivoco? Dunque la Fede ancora, poichè non è eterna, ma temporale, e molto più i riti, e le cerimonie nell' amministrazione de' Sacramenti, e tutti gli altri punti di mera disciplina Ecclesiastica, che, ol-

(1) *Pag.46. e seg. Nap., Venez. p.59.* (2) *Pag.51. Nap., Ven. p.63.*

oltre all' essere similmente cose non duranti per sempre, e perciò *temporali*, portano di più il carattere dell' *instabilità delle cose umane*, *e temporali* nelle varie determinazioni fatte in varj tempi intorno ad essi dalla Chiesa, saranno tutti altrettante temporalità dello Stato, appartenenti perciò in ogni maniera alla legislazione del Magistrato politico.

XXXVII. Segue il sesto argumento, dove il Trattatista, appagato di avere ne' due antecedenti con un *potrei dire*, e con un *si potrebbe dire*, e, come abbiamo veduto, con due paralogismi, uno più spiattellato dell'altro, esaminata *a fondo* la materia, passa ora a rifriggere le medesime cose, che siamo ormai annojati, e stanchi di sentirci da lui rammentare, de' servizj militari, e civili, e di commercio, e di propagazione della specie umana, *de' quali ogni uomo privato*, egli (1) dice, *è debitore allo Stato*, e ne' quali *consiste uno de' più notabili interessi della Monarchìa*, a prestare i quali servizj si rendono incapaci per la lor professione i Religiosi. Ma io domando: l'interesse dello Stato non richiede egli altro, che servizj *militari*, e di *giudicature*, di *tutele*, di *cariche di Città*, e mercanti, e uomini, che faccian figliuoli? Chi è colui, che ragiona in tal guisa? E' egli un Ateo, o un Deista, che non conosca Dio, o non ammetta religion rivelata; ovvero è un Cristiano, e Cristiano Cattolico, quale vuol esser credu-

(1) *Pag.* 53. *seg. Nap.*, *Ven. p.* 65. *e seg.*

duto, a dispetto de' sentimenti anticattolici seminati da lui ne' suoi libercoli, il Trattatista? E le cose della Religione non entrano elle pure nel numero degl' *interessi*, e degl' *interessi più notabili* dello Stato? Anzi vi ha cosa alcuna, la quale più interessi lo Stato, che la vera Religione, e tutto ciò, che a praticarla, e a mantenerla appartiene? Se dunque i Religiosi per la lor professione nel tempo stesso, che s' inabilitano a far da soldati, da mercatanti, da giudici &c., s'abilitano però a predicare, a confessare, a istruire &c., e ad insegnar a' mercanti la maniera di esercitare la mercatura senza offesa di Dio, e senza ingiustizie verso il Pubblico, e verso i privati (e lo stesso dicasi rispetto a' soldati, a' giudici &c.) cioè a far rendere al Pubblico rettamente, e secondo la Religione que' servizj medesimi, dell' inabilità a' quali il Trattatista li rimprovera; e se oltre questa importantissima parte, che hanno negli uffizj altrui, ne sostengono tant' altri tutti lor proprj, di pregare dì, e notte Iddio per la Repubblica, e pe 'l Sovrano (1), di placare colle preghiere, e co' sacrifizj,

(1) Lo confessa anche il Trattatista, in nessuna cosa più costante, che in contraddirsi, come colui, che cogli altrui sentimenti sani, e veri, cercava d'inorpellare i pessimi suoi pensieri, *p.77. Nap.*, *Ven. p.*88. *seg.*, dove parlando dell' Ordine Ecclesiastico: „ Quest' Ordine, *dice*, E' IL „ PIU' SODO APPOGGIO DELLA CORONA; e se questi Soldati della santa milizia non combattono, come gli altri Sudditi, „ colle mani contro a' nemici dello „ Stato „ [*come se* colle mani *combattessero contro i nemici dello Stato non già ALTRI* Sudditi, *cioè* alcuni

zj, e colle mortificazioni loro l' ira di Dio irritata da' peccati, e dagli scandoli del secolo dissoluto, e miscredente; di mettere la pace ora nelle famiglie, e ora tra' Cittadini; di preservare e colla voce, e co' libri il popolo

cuni *di essi*, *ma* GLI *ALTRI*, *cioè*, *in fuori degli Ecclesiastici*, tutti *e Avvocati*, *e Giudici &c.*] „ sono „ però tanti Mosè sul monte, e nel „ deserto, che forse MAGGIOR „ NUMERO DI NEMICI SCON- „ FIGGONO ALZANDO LE MA- „ NI AL CIELO, CHE NON „ NE POSSONO SCONFIGGE- „ RE TUTTI GLI ESERCITI „ INSIEME CONGIUNTI „. O il sant'uomo, pieno di fede, e di divozione! Ma il peso, che non può dar egli a' suoi detti, lo dà il passo da lui recato nella nota in fondo alla pagina: *Cumque levaret Moyses manus*, *vincebat Israel*: *sin autem paullulum remisisset*, *superabat Amaleeh*. Exod. cap.17.

Un erudito Cavaliere Spagnuolo, versato nella Storia della sua nazione, mi raccontò anni sono, che Carlo V. nell' assedio d'Oràn in Africa, avendo risoluto di dar l'assalto alla Piazza sulla mezza notte, e sforzandosi l'Arcivescovo di Toledo, che l'avea accompagnato in quella spedizione, di dissuadernelo sul savio riflesso del pericolo, a cui avrebbe esposto se, e la sua gente dando l'assalto nell' oscurità della notte, gli rispose l'Imperatore: tacete, Arcivescovo; adesso i miei Frati in Ispagna stanno in Coro al Mattutino, nè vi può essere tempo più opportuno per attaccare di questo, mentre tanti Servi di Dio stanno chiedendo per noi la vittoria: e con questa fede, degna dell'animo grande di quel Monarca, diede l'assalto, e riportò quella illustre vittoria, che ognuno sa. Ho accennato questo fatto di passaggio, per illustrare il passo del Trattatista: di proposito tratteremo dell' importanza, e dell' utilità degli Ordini Regolari anche pe 'l temporale dello Stato in altro Opuscolo, a Dio piacendo. Chi avesse trattanto alle mani il *Memoriale* del Venerabile Servo di Dio Monsignor Palafox Vescovo d'Osma a Filippo IV. Re di Spagna sopra l'*Immunità Ecclesiastica*, ch'è stato stampato più volte, ne vegga i numeri 52.58. e 67., che lascio di trascrivere, per non dilungarmi, ne' quali quel piissimo, e dottissimo Prelato, stato prima Consigliere di Stato, mostra incidentemente, ma con energia, essere il ceto Ecclesiastico sì secolare, che regolare, di somma utilità allo Stato.

polo dalla ſeduzione sì degli eretici, che nel ſecolo paſſato, quando ſcrivea il Trattatiſta, e sì degl' increduli, che a' dì noſtri per tante maniere ſi vanno ſtudiando di allontanarlo dalla Fede, dalla Chieſa, e da' Sovrani ſuoi legittimi Signori; ſe a preſtare, dico, alla Repubblica tutti queſti, e tant' altri ſomiglianti ſervizj, e di sì principale importanza, tende la profeſſione de' Religioſi; chi è, che non veda, eſſere eglino aſſai più utili al Pubblico da Religioſi e nel numero, e nella qualità de' loro eſercizj, di quello che avrebbono potuto eſſerlo da Secolari?

Nondimeno, laſciando anche da parte queſto conſiderabil vantaggio, che hanno i Religioſi ſopra de' Secolari, nel merito di ſervir la Repubblica, contentiamci di mettergli al pari coi Secolari aventi qualche uffizio o militare, o civile, mentre è coſa manifeſta, aver biſogno lo Stato di chi lo ſerva e nel civile, e nel militare, e nel politico, e nel criſtiano. Ora che ſi direbbe, ſe taluno ragionaſſe così: chi ſi dà alla profeſſione dell'armi, priva lo Stato di que' ſervizj, che potea da lui ricevere nella giudicatura, perchè queſta richiede fondo di dottrina, e perizia di leggi, che non ſi può acquiſtare ſenza lungo ſtudio, e ſenza pratica di tribunali, dal quale ſtudio, e dalla qual pratica tiene lontano l'uomo la profeſſion militare? Non ſi direbbe, che queſto non è un ragionare, ma uno ſpropoſitare? quaſi che la Repubblica aveſſe biſogno di ſoli giudici, e non di ſol-

ſoldati altresì ; o come ſe chi ſerve al Pubblico in una determinata profeſſione , lo defraudi dell'opera ſua , ſe non le eſerciti tutte , il che è impoſſibile . Egli è dunque un veio , e groſſolano ſpropoſito tutto queſto argumento del Trattatiſta , col quale , perchè i Religioſi non poſſono ſervire nella milizia , ne' tribunali , nè in altri uffizj ſecolareſchi , pretende inferirne , ch' eſſi privino lo Stato di que' ſervigj , che potea da loro ricevere , ſe foſſero ſecolari , e pretende inferirlo non già dal preteſto del pericolo , che , facendoſi tutti Religioſi i ſudditi , non reſti chi ſerva negl' impieghi ſecolareſchi (del quale vano preteſto comecchè ei ſieſi abuſato altrove , e ſia ſtato confutato perciò dall' Anonimo , e noi pure ſiam per parlarne in appreſſo , egli però qui non fa menzione , nè cenno alcuno) ma pretende inferirlo preciſamente dal non potere chi è Religioſo far il Soldato , il Giudice &c. Anzi è uno ſpropoſito non ſolo uguale all'accennato pocanzi , ma anco maggiore, perchè ſe ſi faccia confronto de' Religioſi colla gente , per eſempio , di guerra , ancorchè il ſervizio del Pubblico richieda e gli uni , e gli altri , ad ogni modo tanto ſono più neceſſarj allo Stato gli eſercizj de' primi , che quei de' ſecondi, quanto più importa al ben pubblico la Religion, che la guerra ; ſpecialmente eſſendo quella eſſenziale per ogni maniera all' interna felicità dello Stato , queſta accidentale , e ſoltanto ordinata a reſpignere l'eſterne violenze ; e il biſogno di quella perpetuo , e conti-

nuo, di questa all' opposto a tempo, e secondo le occasioni, le quali occasioni quanto sono più rare, tanto meglio è per lo Stato, il cui bene richiederebbe anzi, che, se fosse possibile, non accadesse giammai di dover guerreggiare. E questo basti per far conoscere fino a qual segno sia fallace, ed assurdo nella sua stessa radice il principio, su cui appoggiò il Trattatista anche questo suo rovinoso argumento.

XXXVIII. Ma non posso dispensarmi di aggiugnere alcuna cosa intorno a ciò, ch'ei dice allorchè tra' servizj, de' quali privano dal canto loro i Religiosi lo Stato, conta anche questo, che *rinunciano al Matrimonio, da cui dipende la prima sussistenza, e conservazione degli Stati* (1). Sicchè dunque secondo l' idea di Repubblica, ch' egli avea in capo, e secondo questo di lui bel principio de' *servigj, de' quali OGNI UOMO privato è DEBITORE allo Stato*, bisognerà cancellare dalle Epistole di San Paolo il *Bonum est homini sic esse. . . , solutus es ab uxore? NOLI QUÆRERE UXOREM* (2); e quell' altro ancora: *Qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit; & QUI NON JUNGIT, MELIUS facit* (3), come massime opposte *alla prima sussistenza, e conservazion degli Stati*, e distoglienti il Cittadino dal rendere que' servigi, *de' quali ogni uomo privato è debitore allo Stato*, e *ne' quali consiste uno de'* più

(1) *Pag.*54. *Nap.*, *Ven. p.*66.
(2) 1. *Corinth.*VII. 26. 27.
(3) *Ibid. v.*38.

più notabili intereſſi della Repubblica, e perciò perniciose al pubblico bene. Per verità maſſime tali non fanno punto al propoſito per la Repubblica Butigniana o Epicurea, o almeno almen Calviniſtica, e perciò nemica del celibato; nè per una Repubblica di queſta fatta ſuggerì San Paolo quelle maſſime. Il che baſti avere ſemplicemente accennato, giacchè per iſcorgere il fondo del ſiſtema del Trattatiſta a chi penſa cattolicamente dee baſtar queſta ſemplice oſservazione; laddove il voler di propoſito ripetere le difeſe del celibato fatte già da tanti valentuomini e contro gl' increduli maſcherati da politici, e contro i Proteſtanti, de' quali s'incontrano così ſpeſso le tracce in queſto Trattato, troppo ſarebbe lungo, e nulla neceſsario al noſtro propoſito: i quali impugnatori del celibato ſotto l' apparenza di un principio di politica (il quale eſsendo contrario a' principj del Criſtianeſimo, non può non eſser falſo) ne' proprj loro vani penſamenti ſi perdono, come di ſimili più antichi filoſofanti ſcriveà San Paolo (1), e quando ſi credon di eſser ſapienti, allora per l' appunto ſono ſtolidi; *Evanuerunt in cogitationibus ſuis, & obſcuratum eſt inſipiens cor eorum; dicentes enim ſe eſſe ſapientes, ſtulti facti ſunt*; perchè ogni qual volta l' uomo ſi ſcoſta dalle maſſime della Fede, ch' è la ſcienza di Dio, vaneggiamento ſono i di lui diviſamenti, e i di lui penſieri follia: *Vani ſunt omnes homines, in quibus non ſubeſt ſcientia Dei* (2).

(1) *Rom.*I. 21. 22. (2) *Sapient.*XIII. 1.

XXXIX. Merita nondimeno particolar rifleſſione la conſeguenza, che dal ſuo bel principio de' ſervizj dovuti da ogni uomo privato al Pubblico, deduce il Trattaciſta, e la buona logica, con cui la deduce. *Ora v' ha egli uomo* (così ei conchiude (1) il ſuo argumento) *il quale poſſa ſoſtenere, che non ſia puro intereſſe di Stato l' impedire, che i particolari non ſi leghino troppo ſpenſieratamente in una profeſſione, che gli rende incapaci di tutte queſte coſe? E dipendendo ciò ſolamente da quell' età, nella quale fanno il Voto ſolenne, v' ha neppure ombra di dubbio, che il regolamento di tal età non ſia intereſſe temporale dello Stato?*

Riſpondo primieramente, eſser una inſoffribile temerità l' oſar di dire, che ſia un *troppo ſpenſieratamente legarſi*, il profeſsare in una età non ſolamente approvata da tutta la Chieſa (2), ma per l' autorità appunto della Chieſa preſcelta eſpreſſamente a tal uopo, e preſcelta in un Concilio generale, e ridotta da eſſo a un termine

(1) *Pag 54. Nap., Ven. p.66.*

(2) A ſimil propoſito S. Tommaſo *Opuſc. Contra retrahentes homines ab ingreſſu Religionis, cap. III. edit. Opuſculor. Lugdun. an. 1562. p.139.* „ Si ex neceſſitate, præceptorum exer- „ citium viam conſiliorum præcede- „ ret, quam quis arripit per Reli- „ gionis ingreſſum; inordinatum val- „ de eſſet, nec ab Eccleſia ſuſtinen- „ dum, quod parentes pueros in an- „ nis minoribus conſtitutos offerant „ Deo in Religione nutriendos ſub „ conſiliorum obſervantia antequam „ in præceptis exercitari potuerint. „ Cujus contrarium & ECCLESIÆ „ CONSUETUDO habet, QUÆ „ MAXIMUM HABET AUCTO- „ RITATIS PONDUS, & multi- „ pliciter Scripturarum auctoritati- „ bus comprobatur &c. „

mine più maturo, che non era stato ne' secoli precedenti allorchè per professare bastavano dodici anni di età alle femmine, e a' maschj quattordici: e che per giugnere alla sfacciataggine scandalosa di sparlare in tal guisa sopra materie determinate da Santa Chiesa, fa duopo essere troppo pieno di quello spirito, che forma il proprio carattere della riforma Luterana, e Calvinistica. Tuttavia, per vieppiù convincerlo, si permetta per poco all' Avversario di ridurre la cosa, prescindendo dal rispetto, e dalla venerazione dovuta all' autorità della Chiesa, ridurre, dico, a problema, qual età sia matura abbastanza, e quale no, per professare *non ispensieratamente*. Egli ha a confessar suo malgrado, che, se nella soluzione di questo problema vi ha alcun interesse lo Stato per cagione di que' servizj temporali, a' quali si rende inabile chi professa; assai maggior interesse però vi ha la Chiesa, sì per riguardo alla salute delle anime, le quali sarebbero per lei esposte alla perdizione, se ella accettasse i lor Voti in una età soggetta per se medesima alla *spensieratezza*, e perciò non atta a contrarre prudentemente il legame de' Voti solenni; sì ancora per cagione dell' onta, che recherebbe alla Religione la profanazione de' Voti medesimi, sequela naturale del legame *troppo spensieratamente* contratto; e sì finalmente perchè i Voti di lor natura, siccome atti di religione, e azioni intrinsecamente spirituali, direttamente appartengono all' ispezion della Chiesa; laddove

tutto l' intereſſe temporale, che vi poteſſe avere lo Stato, indirettamente ſoltanto riſulterebbe da' Voti, come una ſequela acceſſoria di eſſi, non compreſa nell'intrinſeca loro eſſenza. Ora con quale dialettica, e con quali principj di giuriſprudenza, ſi può egli mai ſoſtenere, che il determinare l' età de' Voti appartenga non a quella Poteſtà, dalla quale direttamente, intrinſecamente, ed eſſenzialmente dipendono; ma a quella anzi, a cui ſi riferiſcono indirettamente ſoltanto, e per una mera eſtrinſeca relazione, e acceſſoria? e che appartenga non già a chi vi ha il principal intereſse, ma a chi ve l'ha incomparabilmente minore, ſeppur ve n'ha alcuno? Ma ſofiſtichino pure, e ſi contorcano quanto vorranno col Trattatiſta i di lui approvatori, per iſtravolgere le vere idee delle coſe; che ad ogni modo chiunque le coſe ſteſse ſanamente conſidera, e alla ſodezza del giudizio accoppia i dovuti ſentimenti di riſpetto, e di venerazione verſo la Santa Chieſa, non ſolamente è ſicuro; guidar ella le anime non per le vie della *ſpenſieratezza*, ma per quelle di una prudenza la più accertata, e divina; che anzi comprende, quanto grande felicità degli Stati ſarebbe, ſe o tutte le coſe temporali, così come le temporalità acceſſorie a' Voti ſolenni, poteſsero eſſere appoggiate a' principj sì ſodi, come lo ſono le determinazioni della Chieſa univerſale; o le leggi civili nelle materie, che loro appartengono, poteſsero tutte eſser fatte con tanta maturità, e ſaviezza, con quanta

ta si formano i decreti de' Concilj Ecumenici, dove consultano, e deliberano gli unti del Signore, i Pastori del popolo Cristiano, e i più savj, e virtuosi, e illuminati uomini, non di un solo Regno, ma di tutto il Mondo Cattolico, aventi in mezzo di se Gesù Cristo, che presiede alle loro adunanze, e il Divino suo Spirito, che per mezzo di essi, come d' istromenti, governa egli stesso la Chiesa.

Finalmente questa *spensieratezza*, che trova il Trattatista nell' età dalle leggi canoniche determinata, e le conseguenze, ch' egli ne tira, a quali assurdissime stravaganze, anco politiche, non conducono? Imperocchè, s' è interesse dello Stato *impedire*, che i particolari non si leghino *troppo spensieratamente* colla profession Religiosa, che li rende incapaci de' servizj secolareschi; interesse ugualmente sarà dello Stato *impedire* altresì, che non si dieno *troppo spensieratamente* i particolari a qualsivoglia professione secolaresca, nella quale impegnandosi si rendano meno abili, o incapaci affatto di servire in altre professioni o più necessarie allo Stato, o più adattate alla capacità loro; onde non accada con grave discapito della Repubblica; che s' impieghino, per esempio, nel mestiere dell'armi uomini di poco coraggio, che non possono mai riuscire buoni soldati, e i quali all' opposto applicati allo studio della giurisprudenza, o ad altre civili occupazioni adattate all' indole loro amante della quiete, e della

ſicurezza, avrebbero potuto riuſcire altrettanto buonj Giudici, e buoni Avvocati, quanto ſono per riuſcire cattivi ſoldati: e ſimilmente intereſſe ſarà dello Stato, che non s' impegnino *troppo ſpenſieratamente* ne' ſtudj civili, e ne' tribunali, uomini troppo pieni di ardire, e di fuoco, ma di corti talenti, i quali abbiano a malmenare poi la giuſtizia con danno de' privati, e ſenza profitto del Pubblico, a cui avrebbono potuto ſervire utilmente nella milizia. E ſe per non appigliarſi *troppo ſpenſieratamente* ad una profeſſione piuttoſto, che a un' altra, conviene, ſecondo il Trattatiſta, aſpettare ſino a venticinque anni; faccia dunque queſto legislator Romanziere nella ſua bella Repubblica queſta legge originale, che ſino a venticinque anni neſſuno ſi appiglj a veruna determinata profeſſione. Non reſterà ella accomodata pe 'l dì delle feſte queſta nuova Repubblica, in cui tutti i giovani ſieno ozioſi, e a nulla fiſſamente applicati? E non avrà ella eccellenti ſopra ognaltra Repubblica tutti gli amminiſtratori de' pubblici uffizj, e tutti i profeſſori delle arti, i quali, per non intraprenderle *troppo ſpenſieratamente*, avranno aſpettato ſino a' venticinque anni per cominciare ad apprenderne gli elementi? Che ſe all' oppoſto in tutte le Repubbliche ognuno ſegue liberamente, e di buon' ora, nella elezion dello ſtato le ſue inclinazioni, e i proprj movimenti or di natura, e or di grazia; e il Pubblico lungi dall' opporviſi, o dallo ſtimarſi perciò defraudato dell' opera de'

de' Cittadini, ſi reputa anzi tanto meglio ſervito, quanto ognuno ſi appiglia a quell' eſercizio, dove più inclinando, è per riuſcirvi anche meglio; e ſe quanto più di buon' ora ſi dà l' uomo a qualche eſercizio, tanto vi fa maggiori progreſſi, e maggiore utilità perciò reca al Pubblico: perchè poi, dirò con S. Tommaſo (1), da queſta regola univerſale, ſoſtenuta dalla ragione, e confermata dal coſtume delle genti, ſi dovrà eccettuare la ſola Profeſſion Religioſa? E come oſerà il Magiſtrato laico in materie a lui ſuperiori ciò, ch' ei non fa nelle coſe puramente temporali, e di ſua propria iſpezione? E a procacciare allo Stato que' ſervizj, ch' egli aſpetta dall' opera de' Religioſi, come con-

(1) S. Thomas *Opuſc. Contrà retrahentes homines ab ingreſſu Religionis cap.*11I. *edit. Opuſcull. Lugd. an.*1562. *p.*140. „ Dicit Philoſophus „ [Ariſtoteles] in 2. Ethicor. Non „ parum differt, ſic, vel ſic ex ju„ vene confeſtim aſſueſieri; ſed mul„ to magis vel omne, ideſt totum, „ in hoc conſiſtit, quod aliqui a „ pueritia erudiantur in hoc, quod „ per totam vitam debent ſervare. „ Et in 8. Politicor. dicit idem Phi„ loſophus, quod legislatori maxime „ negotiandum eſt circa juvenum di„ ſciplinam, quos oportet erudiri ſe„ cundum quod convenit ad unam„ quamque qualitatem. Hoc etiam „ ex communi hominum conſuetudi„ ne manifeſte apparet, ſecundum „ quam homines a pueritia applican„ tur illis officiis, vel artibus, in „ quibus vitam ſunt acturi. Sicut „ qui futuri ſunt Clerici, mox a pue„ ritia in clericatu erudiuntur; qui „ futuri ſunt milites, oportet quod a „ pueritia in militaribus exercitiis nu„ triantur, ſicut Vegetius dicit in li„ bro de re militari; qui futuri ſunt „ fabri, fabrilem artem a pueritia „ diſcunt. Cur igitur in hoc ſolo re„ gula fallet, ut qui futuri ſunt Re„ ligioſi, non a pueritia in Religio„ ne exerceantur? Quinimmo neceſſe „ eſt, ut quanto aliquid eſt diffici„ lius, tanto ad illud portandum ma„ gis homo a pueritia conſueſcat „.

contribuirà ella una dilazione, la quale non solo farebbe perdere inutilmente il fiore de' primi anni, più adattati di ognaltra età a ricevere i semi della educazion Religiosa sì nella pietà, che nelle lettere, onde poi rendere tanto più salubre, e più copioso il frutto a suo tempo; ma che in oltre, siccome altrove (1) abbiam osservato, e come per l'esperienza, e per la ragione è manifesto, a null'altro più serve, che a sviare le vocazioni, e a farle perdere con infinito danno e de' privati, e del Pubblico? Ma questo appunto è ciò, che vuole il Trattatista, e questo lo scopo del di lui Trattato, fabbricato sulle massime de' Calvinisti, de' sentimenti de' quali è ripieno, e de' quali le trame tese già negli Stati d'Orleans per distruggere e gli Ordini Regolari, e il Clero tutto, e il Cattolicismo, sono il modello da lui apertamente messo in comparsa fino dal Proemio (2) dello stesso Trattato, e poi ripetuto più volte (3); onde non è maraviglia, ch'ei sempre ritorni alle medesime conseguenze, ancorchè non giustamente dedotte da que' principj, ora veri, e ora falsi, ma sempre ingarbugliati, co' quali si è egli a tutto potere sforzato, sebben indarno, di dare, se gli

(1) *Pag.*33. *e segg.* di questo volume.

(2) *Pag.*4. *Nap.*, *Ven. p.*18., dove per dare onesta apparenza a quel fatto, attribuisce al Re [allor fanciullo] quello, che con abuso appunto della tenera età del Re macchinarono per soperchieria gli Eretici. Vedi sopra *p.*120. e *ivi not* 3.

(3) *Pag.*51. e 86. *&c. Nap.*, *Ven. p.*63. 97. *&c.*

gli veniva fatto, onesta apparenza a un sì reo progetto, cercando pretesti a persuadere i mezzi senza scoprir il fine.

XL. Chiude egli finalmente questa sua *Seconda Proposizione* con un tratto (1) tutto degno di lui, dove non si vergogna di dire, che l'età, in cui oggidì si professa, è un'età, *nella quale ORDINARIAMENTE la gioventù non sa quello, che si faccia* (2); e in cui perciò [e qui conoscendo egli medesimo di andar a proferire una insoffribile proposizione, a fine di renderla men dura ai lettori, ve li dispone con premettere: *avrò pure ardimento di proferirlo*] *FA MAL USO DI SE MEDESIMA*, rinunziando *alla più pregevole di tutte le cose, ch'è la libertà, in un modo da non poterla più ricuperare*: e prosiegue dicendo, che *LA MAGGIOR PARTE di coloro, che si consagrano in età di quindici, o sedici anni ne' Monasterj, NON SA quali sieno que' beni, che abbandona col Voto di povertà; NON SA quali sieno i movimenti della natura che vengono al Voto di castità sagrificati; NE' che cosa sia la libertà, di cui col Voto d'obbedienza si priva*: e dopo molte altre simili cose, termina dicendo, che a' giovani *il vero Nume serve in quel tempo solamente di colore, e pretesto; che non si danno a lui, ma sagrificano se medesimi a quel fantasma, che si formano in men-*

(1) *Pag.* 54. *e segg. Nap.*, *Ven. p.* 66. *e segg.*
(2) *Pag.* 55. *N.*, *V. p.* 67.

mente, e che è allora per essi come una specie d' idolo, che gl' incanta.

Può mai soffrire senza indignazione una tale sfacciataggine di parlar, e di scrivere, chiunque abbia in cuore da vero Cattolico massime di religione, e sentimenti di rispetto, e di amore verso la Chiesa di Gesù Cristo, e di fede in Dio, di cui lo Spirito la conduce, e la guida? O chi abbia punto punto di riverenza al sacro istituto degli Ordini Regolari, a' santissimi uomini, che li fondarono, e a tant'altri luminari della Chiesa, e di tutto il mondo, che li professarono? Anzi dirò di più, chi abbia alcun amore per la verità, e alcuna stima dell' umanità, e della natura? Come? L' uomo adunque, in cui verso i sette anni per lo più spunta come l' alba della ragione, e che per comun ordine di natura, da Dio autore della natura medesima stabilito, si trova verso i quattordici anni come in chiaro mattino di sua ragione (1); e al quale perciò, allorchè sia giunto a questa età, le leggi umane osservatrici, e seguaci della natura, non vietano di far Voti semplici, e permettono di legarsi con vincolo di Matrimonio da non potersi più sciogliere (2), vien dunque dalle leggi abbandonato a se stesso in una età, in cui certissimamente ei non saprà ciò ch' ei si faccia, se *ORDINARIAMENTE* no 'l sa neppure giunto a' sedici

(1) S. Thom. 2. 2. *qu.88. art.8. ad 2., & art.9. in corp., & q. 189. art.5. in corp., & alibi.* (2) *Ibid.*

dici anni ? Un paradosso di questa natura, contro cui gridano tutte le leggi, avrà a uscir dalla penna, o dalla bocca d' uno, che fa professione di giurisconsulto, e ad essere inserito in un Trattato di materie legali ? La Chiesa, che permise già in altri tempi pel corso di tanti secoli di professare agli anni di pubertà, tenne dunque aperta la strada a' fedeli di *far mal uso di se medesimi* ? E avendo ella poscia, valendosi della sua autorità di cangiare, secondo le circostanze, e i tempi, la disciplina, avendo ella, dico, differite poi espressamente per legge sino a' sedici anni compiti le professioni, obbligando i maschj a differire di due anni, e di ben quattr' anni le femmine il matrimonio spirituale con Dio più tardi di quello, che può contrarsi indissolubilmente matrimonio tra gli uomini, ha dunque teso con questa legge un laccio di perdizione *alla maggior parte di coloro*, che in tale età *si consagrano ne' Monasterj*, poichè *ORDINARIAMENTE non sanno essi ciò, che si facciano* ? Si avrà a soffrire, che sotto stiracchiati pretesti d' *un capriccio di giovinezza*, d' *un' idea di quiete, e d' ozio* concepita *fuor di proposito*, d'*una noja della casa paterna*, si attribuisca l' ingresso nella vita Regolare, non già in alcuni, ma nella *MAGGIOR PARTE* di coloro, che l' abbracciano, con una specie di bestemmia contro la grazia di Dio, che ritira di buon' ora dalla corruzione del secolo i suoi eletti, si attribuisca, torno a dirlo, *nella MAGGIOR PAR-*

PARTE di essi *a spirito d' incostanza naturale a' giovani, i quali non corrono dietro ad altro, che al cambiamento, ed alla novità?* In età dunque di quindici, e sedici anni, i giovani, non solo quegli, che trasportati dal bollore delle passioni a tutt' altro pensano, che a' chiostri, e al ritiro; ma quegli ancora, che avendo sortito buona indole, e buona educazione, vivono modesti, e raccolti, ed amano la conversazione di persone pie, e religiose, più che di gente mondana, e che volentieri si appigliano alla vita claustrale come più adattata all' indole, e buona volontà loro; nondimeno, e questo *ORDINARIAMENTE*, e *per LA MAGGIOR PARTE*, saranno guidati da *capriccio di giovinezza*, da *noja della casa paterna*, e da *spirito d' incostanza naturale a' giovani*? Non hanno dunque i giovani in età di quindici, e sedici anni, e prima de' venticinque, altri movimenti, che di natura? La grazia non opera in quella età? o vi è ella per lo più inefficace, poichè *ORDINARIAMENTE*, e per *LA MAGGIOR PARTE*, ad altro non corrono dietro i giovani, che al *capriccio*, e alla *noja*, al *cambiamento*, e alla *novità*? E i movimenti d' incostanza giovanile, che possono frammischiarsi tra quei della grazia, non hanno forse chi li discerna, e li regoli? E' pur questo l' uffizio de' Confessori, e Direttori spirituali. E pria di vestir l' abito religioso, non dee forse esaminare i portamenti, e l' indole del giovane, per conosce-

noſcere quale ſpirito lo muova, la Religione, dove vuol egli eſsere ammeſso? E oltre queſto eſame, non precede a' Voti ſolenni un anno intero di Noviziato, con un ſiſtema di vita il più legato, e il più ſoggetto, a cui tanto meno è poſſibile che regga un giovane, quanto più ſi voglia ſupporlo incoſtante, e leggiero? Ma a che perder più tempo ſu queſto, quando ſà ognuno, che a neſsun altro genere di vita precedono prove più rigoroſe, che alla profeſſion religioſa?

Nè conſiſte già la maggior colpa del Trattatiſta ne' sforzi da lui adoprati ad oſcurare una verità così manifeſta, ma bensì nello ſcandaloſo diſprezzo, ch' ei fa della Chieſa, e nel rigettare i regolamenti di lei, per ſoſtituirvi quegli de' Calviniſti. Imperocchè che altro è il dire, che la gioventù *ORDINARIAMENTE* non ſa quello, che ſi faccia in età di ſedici anni, e che ſia perciò neceſsario differire ſino a' 25. le profeſſioni, ſe non che dire in ſuſtanza, e in realtà, che di che ſia capace la gioventù, e di che no, non lo conobbero con tutta la dottrina, e ſantità, e con tutta la prudenza, ed eſperienza loro nè un San Baſilio il Grande, che richiedeva per le profeſſioni ſedici anni di età; nè un S. Benedetto, che ammetteva all' iſtituto Monaſtico fanciulli; nè il gran Pontefice San Gregorio Magno, il quale, avendo creduto opportuno eſigere diciott' anni di età pe' Monaſterj di vita ſingolarmente auſtera, e difficile, laſciò generalmente in piedi per gli altri la regola comune dell'

dell' età pubere ; finalmente (per non istar a mentovare nominatamente tutti gli altri Santi Fondatori d' Ordini) che non l' ha giammai conosciuto la Chiesa , colonna , e firmamento di verità , nè dispersa pe 'l Mondo , nè adunata in un Concilio Ecumenico, nè il Capo visibile di essa il Romano Pontefice ; e che un tanto pericoloso errore de' Santi , de' Dottori , dei Fondatori d' Ordini , e della Chiesa , l' hanno dopo tanti secoli finalmente corretto i Calvinisti , autori del progetto de' venticinque anni pe' maschj , e de' venti per le femmine , prodotto da essi originalmente negli Stati d'Orleans , e rimesso poi in campo dal Trattatista , non ostante che fosse stato già rivocato , e annullato e dagli Stati di Blois , e dalle regie Ordinanze , e dalla Chiesa Gallicana , che tutti d' accordo , come figli fedeli dell' unica Santa , e vera Chiesa , venerarono le determinazioni del Santo Concilio di Trento , e ne ordinarono l'esecuzione ? Se un Protestante dichiarato avesse intrapreso di screditare la legge della Chiesa Cattolica sopra l' età delle Professioni , avrebbe potuto dir nulla di peggio di ciò , che ha ardito di dire , e di scrivere il Trattatista , mentre pur voleva essere riputato Cattolico ? Avrebbe un Protestante potuto dire più di quello , che di coloro , i quali , secondo le leggi della Chiesa , *in età di quindici , o sedici anni si consagran ne' Chiostri , LA MAGGIOR PARTE non si consagra già a Dio , mentre ORDINARIAMENTE non sanno in tal età i giovani a qua-*

quali beni rinunzino co' Voti solenni, e, non sapendolo, non si può dire, che donino a Dio, richiedendo la ragione di dono, che si conosca, e si sappia di donare; ma che invece di Dio, il quale loro serve solamente di colore, e di pretesto, sagrificano se medesimi a un CAPRICCIO di gioventù, alla noja della casa paterna, all' idea di quiete, e d' ozio, che fuor di proposito s' immaginano i giovani di trovare in un Chiostro, in somma ad un FANTASMA, che si formano in mente, e ch' è allora per essi come una specie d' idolo, che gl' incanta? Un Protestante scoperto, io replico, o uno degl' increduli de' nostri tempi, avrebbe potuto dire di più per far credere cattiva, e perniciosa, e aliena dallo spirito di Religione la legge della Chiesa Cattolica, per cui ella non richiede più di sedici anni per le professioni?

XLI. Parrà forse a taluno, ch' io mi sia riscaldato su questo punto un pò troppo: ma io confesso, che questo tratto del Sig. Butignì attentamente considerato nel suo fondo, e al suo vero lume, comparisce agli occhj miei così orribile, e scandaloso, che, se non ne fossi rimasto commosso, io non saprei qual altra cosa mai potesse commuovermi. Che se pur vi ha chi possa, senza sentirsi accendere di giusto sdegno, mirare a sangue freddo paragonate coi sacri decreti della Chiesa di Gesù Cristo le inique macchine de' Calvinisti, e non solo paragonate, ma ad essi anco anteposte, e dichiarati imprudenti, pericolosi, dannevoli quegli, prudenti all'op-

posto, sane, e necessarie queste, e vederlo senza punto commuoversi, nè turbarsi: io per me non gl' invidio punto una tale indifferenza; e lascio ad altri il giudicare con qual nome ella debba chiamarsi. Del resto io so, che i Santi (1) ripieni dello Spirito di Dio, e da lui

(1) S. Thom. Opusc. *Contra retrahentes homines ab ingressu Religionis*, *cap.* 11I. *p.*139. *seq. edit. Lugd. an.*1562. „ Consuetudo pue-
„ ros Religioni tradendi non solum
„ Ecclesiasticis statutis quampluribus,
„ sed etiam Sanctorum exemplis com-
„ probatur. Narrat enim Gregorius
„ in 2. Dialog. lib., quod cœperunt
„ ad beatum Benedictum Romanæ
„ urbis nobiles, & religiosi concur-
„ rere, suosque ei filios omnipoten-
„ ti Deo nutriendos dare. Tunc quo-
„ que bonæ spei suas soboles Euty-
„ chius Maurum, Tertullus vero pa-
„ tricius Placidum tradidit: ex qui-
„ bus Maurus junior cum bonis pol-
„ leret moribus, magistri adjutor cœ-
„ pit existere; Placidus vero puerilis
„ adhuc indolis annos gerebat. Ipse
„ etiam beatus Benedictus adhuc puer
„ existens, despectis litterarum stu-
„ diis, relicta domo, rebusque pa-
„ tris, soli Deo placere desiderans,
„ sanctæ conversationis habitum quæ-
„ sivit, ut Gregorius in eodem libro
„ narrat. Hic etism mos ab ipsis
„ Apostolis sumpsisse invenitur exor-
„ dium . . . Et, ut ulterius proce-
„ datur, hoc etiam ipsius Domini
„ auctoritate firmatur. Legitur enim
„ Matth. 19., quod oblati sunt Chri-
„ sto parvuli, ut manus eis impone-
„ ret, & oraret; Discipuli autem in-
„ crepsbant eos, Jesus autem ait eis:
„ *Sinite parvulos, & nolite eos pro-
„ hibere ad me venire* . . . . Et ut
„ adhuc ad priora nos extendamus,
„ de Johanne Baptista legitur Luc. 1.
„ *Puer crescebat, & confortabatur
„ spiritu; & erat in desertis usque
„ ad diem ostensionis suæ ad Israel.*
„ Ubi dicit Beda: Prædicator pœni-
„ tentiæ futurus, ut liberius audito-
„ res suos a mundi illecebris erudien-
„ do subtollat, primævam in deser-
„ tis transegit vitam: ne, ut Gre-
„ gorius Nissenus dicit, hujusmodi fal-
„ laciis, quæ per sensus ingeruntur,
„ assuetus, quamdam confusionem,
„ ac errorem incurreret erga veri bo-
„ ni discretionem; & ideo ad tan-
„ tum divinarum gratiarum elevatus
„ est apicem, ut, plusquam prophe-
„ tis, sibi gratia infunderetur; quia
„ mundus, expers cujuslibet passio-
„ nis, desiderium suum a principio
„ usque ad finem divinis aspectibus
„ obtulit. Non solum igitur licitum
„ est, sed etiam valde expediens ad
„ ma-

lui prefcelti a promuovere per mezzo della vitaRegolare tra gli uomini la perfezione Criftiana, non folo a preservare dalla corruzione del fecolo le anime innocenti de' fanciulli ftimarono utiliffima cofa, che foffero educati ne' Monafterj, fotto la difciplina de' Religiofi, nel ritiro, e tra le mortificazioni, e co' vivi efempli di virtù innanzi agli occhj, onde l' ufo delle pratiche virtuofe preveniffe in loro quello della ragione, e trovaffe quefta nel fanciullo difpofto già l' animo a rigettare piuttofto, che a feguire i moti nafcenti della cupidigia de' beni temporali, e del fenfo rubelle, e della propria volontà; la qual maffima quanto fia giufta, e fanta, baftano a dimoftrarlo, fenza parlar di tant' altri, que' tanti Eroi di fantità, che con un tal metodo diedero alla Chiefa il gran Patriarca San Benedetto, e l'illuftriffima di lui Religione: ma che di più, giunti

 i fan-

„ majorem gratiam optime promerendam, ut aliqui a pueritia feculum deferentes, in deferto Religionis vivant. Unde Trenor.3. dicitur: *Bonum eft viro cum portaverit jugum ab adolefcentia fua*. Et caufa videtur affignari cum fubditur: *Sedebit folitarius, & tacebit, quia levavit fe fuper fe*: per quod datur intelligi, quod qui ab adolefcentia fua jugum Religionis portando, fe fuper fe levant, ad obfervantias Religionis, quæ in quiete confiftit a mundanis curis, & filentio a turbarum tumultibus, magis redduntur idonei, fecundum illud Proverb.22. *Adolefcens juxta viam fuam, etiam cum fenuerit, non recedet ab ea*. Et inde eft quod Anfelmus in libro de fimilitudinibus, eos, qui funt a pueritia in monafteriis nutriti, Angelis comparat; eos vero, qui poftmodum in perfecta ætate convertuntur, hominibus. Hoc etiam non folum Sacræ Scripturæ auctoritatibus, fed etiam Philofophorum fententiis confirmatur &c.,,

i fanciulli all' età di poterſi determinare all' elezion dello ſtato, ſe ſi riſolvano a reſtare ne' Chioſtri, ben lontani i medeſimi Santi dal richieder da eſſi, che debban *ſapere*, come il Trattatiſta ſi è avventurato a pretendere, *quali ſieno que' BENI, che ſi abbandonano pel Voto di povertà*; *quali i movimenti della natura, che vengono al Voto di caſtità ſagrificati*; *e che coſa ſia libertà, di cui priva il Voto d' ubbidienza*, e ch' è *la più pregevole di tutte le coſe* (grandioſa, e magnifica idea di queſti *beni*, e *movimenti*, e di queſta *libertà*, che ſi ſacrificano a Dio pe' Voti, avea il Trattatiſta, certamente diverſa aſſai da quella, che ce ne dà il Vangelo, il quale ce li rappreſenta qual fango vile, e quai lacci fatali della miſera umanità, dai quali ſia più facile il fuggire, e ſtarne affatto lontano, di quello che ſia l' addomeſticarviſi, e non reſtarvi preſo); al contrario felici ſtimano, e privilegiate eſſi Santi quelle anime, le quali eleggono per loro porzione Iddio prima di avere aſſaporate le coſe terrene, e che a lui conſacrano un cuore immacolato, e intatto da ogni affezione carnale; e tra le anime virtuoſe, quelle ſpecialmente eſaltarono, come anime, delle quali era ſtato piu accetto agli occhi di Dio il ſacrificio, le quali non ſolo al tempo della lor profeſſione ſolenne, ma neppur in tutto il reſto della lor vita avevano mai conoſciuto danari, nè mai avevano appreſo *quali movimenti della natura aveſſero conſagrati al Voto di caſtità*. Tal è il linguaggio de' Santi, diame-

metralmente opposto al linguaggio del Trattatista. Ma i Santi così pensavano, e così parlavan, perchè le mire loro erano tutte rivolte a procacciare alla Chiesa un popolo tale, quale venne a formarselo Gesù Cristo (1), popolo accettevole a lui, e applicato alle buone opere, cioè alle opere dello spirito, non a quelle della carne; popolo, alle cui orecchie facessero buona armonia le massime di lui, contrarie affatto a quelle del mondo, come il *Difficilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum cælorum* (2); come il *Non expedit nubere*, per ispirito di maggior perfezione, e il metterli volontariamente nel numero di quegli eunuchi, *qui seipsos castraverunt propter regnum cælorum* (3), e il *Veni sequere me* (4); la pratica delle quali massime tanto meno di difficultà prova l' uomo di abbracciare, quanto meno ha assaggiato il gusto delle cose mondane: laddove il Trattatista, perchè *animalis homo non percipit ea, quæ sunt spiritus Dei* (5), essendosi proposto (conviene non mai perder di vista le di lui mire, le quali animano per parte di esso tutta la controversia) essendosi, dico, proposto di *procacciare allo*

 Sta-

(1) „ Dedit [Christus] semetipsum „ pro nobis, ut nos redimeret ab „ omni iniquitate, & mundaret sibi „ populum acceptabilem, sectatorem „ bonorum operum „. *Tit.* II. 14.

(2) *Matth.* XIX. 24.

(3) *Ibid.* v. 10. & 12.

(4) *Ibid.* v. 21. S. Tommaso 2. 2. q. 186. art. 8. ad 1. „ Consilium obedientiæ includitur in ipsa Christi „ sequela: qui enim obedit, sequitur „ alterius voluntatem „.

(5) I. *Corinth.* II. 14.

Stato un popolo COPIOSO, un popolo capace d' essere utilmente impiegato al COMMERCIO, all' AGRICULTURA, alle COLONIE, e al mestiere dell'ARMI, o, per dir più vero, sotto tali pretesti cercando in realtà di far finire la vita monastica (1); stimò (e non si appose male) che a quest' oggetto nulla fosse più acconcio, che il trattenere in mezzo alle tentazioni del secolo, malgrado loro, e a dispetto della Chiesa, e delle leggi di essa, i giovani, e trattenerveli sino a venticinque anni, onde abbiano tutto il campo, e tutte le occasioni di affezionarsi a que' *beni, che si abbandonano col Voto di povertà*, e di soddisfare *quei movimenti della natura, che si sagrificano al Voto di castità*, e d' innamorarsi sempre più della *più pregevole di tutte le cose, ch'è la libertà,* per pensar poi a tutt'altro, che ad abbandonare quest i gran *BENI*; all' abbandono de' quali beni per le persone già ingolfate nel mondo, e ne' piaceri di lui, non suol bastare il corso ordinario della grazia, come basta pe' giovani anco teneri, ma vi vuole straordinaria, e come una specie di miracolo nell'ordine stesso della grazia. Per altro piacesse pur a Dio, che non sapessero per lo più i giovani, e non solo in età di quindici, o sedici anni, ma molto prima ancora, *quali movimenti di natura si sagrifichino al Voto di castità*, e no 'l sapessero anche troppo. Ma il Trattatista, il quale e ragione, e religione, e verità, e leggi, e tutto ha vo-

(1) Vedi sopra p.8. e segg.

voluto ſacrificare al perverſo ſuo impegno, ci vuol rappreſentare lo ſtato della natura umana, non, qual egli è, corrotto pur troppo, e guaſto, sì per le conſeguenze funeſte del peccato originale, che naſcon con noi, e che portiam ſempre dentro di noi medeſimi, e sì ancora pe 'l libertinaggio ormai eccesſivo del ſecolo, che tutto inonda, ma come uno ſtato d' innocenza, e di pace; ſenza rifletter trattanto, eſsere coſa ridicola il dire, che non ſappia la *maggior parte* de' giovani in età di quindici, o ſedici anni, *quali movimenti della natura ſi ſagrifichino pel Voto di caſtità*, mentre in età di dodici anni le femmine, e di quattordici i maſchi hanno, ſecondo la natura, e ſecondo le leggi poſitive sì civili, che Eccleſiaſtiche, la poteſtà di contrar matrimonio, di cui altrettanto è propria una tal cognizione, quanto non ha ella che fare colla profesſion religioſa.

XLII. Ma non trattenghiamo più a lungo i lettori; impazienti, a mio credere, di vedere, come, e per qual via da tali cavilloſe falſità aggruppate contro l' età fiſsata dalla Chieſa per le profesſioni, conchiuda il Trattatiſta la ſua *Propoſizione*, che dunque il determinarne l' età appartenga al Principe laico come a Sovrano legislatore delle coſe temporali del ſuo Stato. Imperciocchè ſe tutta la diceria di lui contro l' età di ſedici anni, quant' è falſa, altrettanto foſſe vera; la conſeguenza, che ne verrebbe, ſarebbe queſta, che ſi doveſse dun-

que fissare un' età più avanzata; ma non mai, che il fissarla, come se si trattasse di cosa temporale, tocchi al Principe laico, non già alla Chiesa. Ma egli, al suo solito, con un equivoco involto nelle parole *quiete*, *condizione*, *fortuna di particolari*, la qual quiete, condizione, e fortuna de' particolari può concernere, come ognun vede, o le cose dell' anima, e perciò dipendere dalla sola ispezion della Chiesa, o cose meramente civili, e così dipendere dal Magistrato politico; imbrogliando, e confondendo una cosa coll' altra, piantato quel suo bel principio, che *la maggior parte de' giovani in età di quindici, o sedici anni non sa ordinariamente quello, che si faccia*, onde avvenga, che, legatisi co' Voti solenni *languiscano poi per tutto il corso della vita loro in una COMPASSIONEVOLE CONDIZIONE* (1), si gloria di aver così *DIMOSTRATO*, *che l' interesse, che ha il Magistrato Politico nella QUIETE, E FORTUNA DE' PARTICOLARI, è anch' esso una considerazione, per cui non possa negarsi, che il regolare l'età de' Voti solenni concerne all'interesse TEMPORALE dello Stato di maniera, ch' essendone il Re supremo legislatore, non gli si può contrastare l' autorità di fare tal regolamento* (2); e con questa bella conseguenza chiude la sua *Seconda Proposizione*. *Dialectice!* Va bene, che il Magistrato politico provveda alla *quiete*, e alla *fortuna* de' particolari, onde non abbiano a lan-

(1) *Pag. 54. Nap., Ven. p. 66.* (2) *Pag. 57. Nap., Ven. p. 69.*

languire poi questi in una *compassionevole condizione*; ma è necessario altresì, ch' egli non istenda le sue provvidenze a materie estranee, e superiori alla di lui autorità, le quali sono state da Dio assegnate alla provvidenza di un' altra Potestà. Or qui trattiamo de' Voti, cioè di cose intrinsecamente, ed essenzialmente spirituali; alla qual essenza de' Voti spirituale sono accessorie, e perciò appartenenti al medesimo foro, le temporalità loro annesse: e il Trattatista, che a forza di contratti sinallagmatici capricciosi, insussistenti, e assurdi; di alterazioni di passi d' Autori, e specialmente di S.Tommaso; di esempli fuor di proposito, di casi mal proposti, e peggio risoluti, e di continui equivoci, e paralogismi, invece di provar l' opposto, il che era impossibile, ha anzi con tanti suoi spropositi fatta vieppiù conoscere egli stesso la mostruosità del suo impegno; di altre ragioni, che di mendicati motivi di *compassione*, avea egli bisogno per coonestare qui sul fine, almeno in apparenza, un ammasso di tanti assurdi, quanti ne ha aggruppati in questa *Seconda Proposizione*. La qual di lui simulata *compassione*, quando pur si fondasse sopra veri motivi, e non anzi rappresentati da lui artificiosamente con falsità, ad ogni modo simile sarebbe appunto a quella di colui, del quale raccontasi, che trovandosi a servire in un Ospitale, allorchè vedea i moribondi penare in troppo lunga agonìa, per non lasciarli penare più a lungo, premendo loro col suo gomito la gola li soffocava,

va, commettendo per compaſſione tanti omicidj, così come nel ſuo piano di Repubblica Calviniſtica il Trattatiſta vuole, che per compaſſione verſo i particolari commetta il Magiſtrato Politico de' ſacrilegj, uſurpandoſi la legislazione ſu i Voti, ch' è tutta ſpirituale, e propria privativamente dell' autorità della Chieſa.

ANALISI DELLA

„ PROPOSIZIONE III. (1)

„ *Eſſere per le antiche Leggi Canoniche, e Civili,*
„ *vietato a' Sudditi del Re il cambiare ſtato*
„ *ſenza la permiſſione di lui* „.

I. BUon per noi, che, chiamandoci ormai il Trattatiſta alle leggi poſitive, ſaremo liberi, almeno durante l' analiſi di queſta *Terza Propoſizione*, dalla noja di dover andare ſviluppando equivoci, e ſciogliendo ſofiſmi. A queſto vantaggio, che porta ſeco la materia, accoppiando noi dal canto noſtro la preciſione, ci ſtudieremo di eſſer brevi il più che ſarà poſſibile. Per la qual coſa laſciando di dir nulla in queſto luogo del confronto tra' ſudditi, e' ſchiavi, onde comincia (2) con una delle ſue ſolite dicerle il Trattatiſta, poichè non a queſta *Propoſizione*, dove ſi tratta di leggi poſi-

(1) *Pag.* 57. *N.*, *V. p.* 70. (2) *Pag.* 58. *N.*, *V. p.* 70.

positive , e di sudditi di condizione libera , appartiene un tal confronto , ma bensì alla *Prima* , e alla *Seconda Nullità* del *Secondo Punto* , o sia *Seconda Parte del Trattato* , dov' ei lo ripete , e dove noi ne avremo a parlar di proposito , siccome in suo proprio luogo ; e lasciando altresì a parte gli esempli da lui recati sì di *fanciulli* (1) (cioè di figliuoli o impuberi , e perciò incapaci di far Voti , o puberi sì , ma minori , e perciò , benchè incapaci di disporre de' beni , capaci nondimeno , e atti a eleggere stato , il qual esempio , quanto a' figliuoli impuberi non ha che fare colla nostra questione ; e quanto a' figli minori puberi è perentorio contro di lui , siccome nell' Analisi della *Seconda Nullità* suddetta , e della *Terza* altresì , in suo proprio luogo dimostreremo , bastando per ora rilevare nell' infrapposta nota (2) lo strano abuso , che de' testi delle leggi intorno a' Vo-

(1) *Pag.59. N.* , *V. p.71. e seg.*

(2) *Ivi not. a. Nap.* , *Ven. not. b.* reca egli in primo luogo il testo de' Digesti *lib.50. tit. 12. de Pollicitationibus c.2.* espresso in questi termini : *Voto patres familiarum obligantur, puberes sui juris : filius enim familias , vel servus , sine patris , dominive auctoritate , voto non obligantur* . [L'editore di Venezia ha storpiato tutto questo testo , sostituendo al nominativo plurale *patres* il genitivo singolare *patris* , e la virgola, ch'è tra le parole *obligantur* , e *puberes* , mettendola egli dopo il *puberes* ; onde resta cangiata la legge , e senza senso]. Che vuol dire : „ Il „ voto obbliga i capi di casa , e i „ puberi , padroni di se medesimi : „ perocchè i figli di famiglia , e gli „ schiavi non contraggono obbliga„ zione per voto , se non v' inter„ venga il consenso del padre , o del „ padrone „ rispettivamente . Dove bisogna osservare , che questa legge parla soltanto de' voti *reali* , cioè di *cose* , che si promettan per voto , siccome è evidente pel contesto dello stes-

a' Voti de' figliuoli fa qui il Trattatista, e come gli accon-

stesso capitolo, che principia così: *Siquis REM aliquam voverit &c.* e non parla in conto alcuno de' Voti *personali*, concernenti specialmente l'elezion dello stato, quali sono i Voti solenni [i quali nè pure erano noti ad Ulpiano autore di essa legge, che, se anco gli avesse conosciuti, non ne avrebbe fatto conto alcuno, come gentile ch'egli era, e nemico capitale della Religione Cristiana]. Ora tra i Voti *reali*, e i Voti *personali*, passa questa essenzialissima diversità, che, come insegna S. Tommaso 2. 2. *q*.88. *art*.8. *ad* 2., di cui il testo latino avremo a recar altrove „ allorchè l'uomo è giunto agli „ anni di PUBERTA', s'egli è di „ condizione libera [*cioè non ischia* „ *vo*] E' PADRON DI SE STES- „ SO QUANTO A CIO', CHE „ RIGUARDA LA SUA PRO- „ PRIA PERSONA, per esempio, „ d'obbligarsi per Voto alla vita Re- „ ligiosa, o di contrarre Matrimo- „ nio: Ma non è però padrone di „ ciò, che concerne l'amministra- „ zione domestica; laonde non può „ relativamente a questa fare alcun „ Voto, il quale sia fermo senza il „ consenso del padre „: e questo è per l'appunto ciò, che dicesi nella legge allegata de' Digesti, che per restare obbligato con Voto a dare alcuna *cosa*, bisogna che l'uomo sia giunto agli anni di pubertà, e che sia *sui juris*, o padrone di casa; laddove se sia figlio di famiglia, o schiavo, nulla può offerire con Voto senza il consenso rispettivamente o del padre, o del padrone. Ma noi non trattiamo ora di Voti *reali*, i quali richiedono che l'uomo sia padrone di casa; ma trattiamo bensì di Voti *personali*, di far i quali indipendentemente da consenso altrui è padrone l'uomo di condizione libera, non servile, tosto che è giunto agli anni di pubertà. Paralogizza dunque il Trattatista torcendo malamente a' Voti *personali* una legge, che non tratta di essi, e la disposizion della quale alla condizione di essi anzi ripugna.

Il Canone *Puella* C.20. quæst.2., ch'egli allega in secondo luogo, poichè parla espressamente di fanciulla *ante duodecimum annum ætatis*, e di fanciullo *minore quatuordecim annis*, cioè di persone impuberi, non ha luogo nel caso nostro, dove trattasi di persone non solo puberi, ma di ben 16. anni.

In 3. luogo apporta egli un Capitolo di Carlo Magno *Capitular. lib* 2. *cap*.35. [nella edizione del Baluzio lib. IV. cap.35. col.783.], e lo apporta con queste precise parole: *Siquis puerum invitis parentibus totonderit, aut puellam velaverit; illi* po-

concj); e sì ancora gli esempli di sudditi *razionali* (1), cioè soggetti a rendimento di conti, e di *vassalli di condizione servile* (2), che similmente non hanno che fare col-

potestatem habeant capitis sui, ut in tali habitu permaneant, qualis eis complacuerit. Ma io domando: chi è indicato in questo testo per le parole *ILLI potestatem habeant capitis sui*, e *qualis EIS complacuerit*? Chi sono questi *ILLI*, e questi *EIS*? Son essi il figlio, cui sieno stati tagliati i capelli, cioè fatto Ecclesiastico, e la figlia velata, *invitis parentibus*; ovvero sono i genitori stessi? Se i figliuoli; dunque questo Capitolo di Carlo Magno fa contro del Trattatista, poichè, secondo lo stesso Capitolo, fatto Ecclesiastico il figliuolo, e monacata la figliuola, contro il volere de' genitori, ad ogni modo hanno essi figliuoli *potestatem capitis sui, ut in tali habitu permaneant, qualis eis complacuerit*, cioè sono padroni di scegliere quello stato di vita, che più lor piace, anche contro il volere de' genitori. E in fatti tal è la disposizione del Capitolo di Carlo Magno. Ma il Trattatista per far credere ai lettori, che l'*ILLI*, e l'*EIS* si riferisse non a' figliuoli, ma a' genitori, ha gentilmente mozzato il testo, togliendone ciò, che ne facea scorgere il vero senso. Eccolo tutto intero: *Siquis puerum invitis parentibus totonderit, vel puellam velevarit, legem suam in triplo componat aut ipsi puero, vel puellæ, si jam suæ potestatis sunt, aut illi, in cujus potestate fuerint. Illi vero potestatem habeant capitis sui, ut in tali habitu permaneant, qualis eis complacuerit*. Che vuol dire: „ Se alcuno taglierà i capelli a „ un fanciullo, o darà il velo a una „ fanciulla contro il volere de' geni„ tori, ne paghi la pena o al fan„ ciullo medesimo, o sia alla fanciul„ la, se sieno essi in balìa di se me„ desimi [*cioè se sieno usciti di mi„ norità*] ovvero [*se sieno essi an„ cora minori*] a colui, sotto la cu„ ra del quale essi fossero [*cioè a' ge„ nitori, o tutori loro*]. Essi però „ [*fanciullo, o fanciulla*] sieno pa„ droni di se medesimi, e di restare „ in quell'abito [*o Ecclesiastico, o „ secolare*] che sarà di lor piacimen„ to „. Non dico nulla del Canone *Siqui filii*, sì perchè ne ha detto il primo impugnatore Anonimo abbastanza, il quale ha altresì convinta l'infedeltà del Trattatista, che ne troncò il testo; e sì ancora perchè noi medesimi ne abbiamo a parlar di proposito nell'Analisi del *Secondo Punto* [*Nullità* II. *num*. XXIX.] dov' ei di proposito reca un tal Canone, che qui soltanto accenna di passaggio.

(1) *Pag*.60. *e seg*. *Nap*., *Ven*. *pag*.72.

(2) *Pag*.61. *e seg*. N., *V*. *p*.73.

colla nostra questione, in cui trattasi di persone puberi, e d' ingenua, e libera condizione: venghiamo addirittura al nerbo delle di lui prove, cioè a' testi, ch' ei chiama *più evidenti* (1), e a' quali principalmente, anzi unicamente tutta egli appoggia (2) questa sua *Terza Proposizione*, che sono 1. un Canone del Concilio primo Aurelianense: 2. una legge del Codice di Giustiniano: 3. un' altra legge de' Capitolari di Carlo Magno. Vediamole una ad una distintamente.

II. Reca egli adunque in primo luogo (3) questo Canone del primo Concilio Aurelianense, cioè d'Orleans, tenuto l' anno 511. *De Ordinationibus Clericorum id observandum esse decrevimus, ut nullus secularium ad Clericatus officium præsumat accedere* (præsumatur) *nisi aut cum Regis jussione, aut cum Judicis voluntate.* E in volgare (4): ,, Circa l'ordinazione de' Chierici, giudichiamo ,, doversi osservare, che niuno Secolare possa passare ,, all' officio del Chiericato, se nol fa colla permissione ,, del Re, o coll'ordinanza del Giudice ,,. Io farò vedere più sotto con evidenza, che un tal Canone non vietava in conto alcuno, che non potessero i secolari senza la permissione del Re, o del Giudice, farsi *Religiosi*, ch' è quello, di che trattiamo: ma intanto convien rilevare le omissioni del Trattatista intorno allo stesso Canone, e le

(1) *Pag 62. N., V. p.74.*
(2) *Pag.62.65. e seg.67. e seg. N., Ven. p.74. 77. 78. e 79.*
(3) *Pag.62. e ivi not. a. Nap., Ven. p.74.*
(4) *Ivi Nap.*

e le infedeltà da lui commesse per puntellare questa sua prima pruova. Il fonte, ond' egli trasse un tal testo, non furono già, come ognuno s' immaginerebbe, gli Atti di quel Concilio, ch' egli fa mostra di allegare, ma bensì le *Note* del Bignon alle *Formole di Marcolfo* (citate replicatamente da lui ad altro proposito nelle pagine seguenti); ond' è accaduto, ch' essendo presso il Bignon, non so se per isvista, o per errore di stampa, citato il *Cap.*VI. invece del Canone IV. (1), il Trattatista ha puntualissimamente ritenuto lo stesso sbaglio, citando anch' egli il *Cap.*VI. (2): e similmente avendo il Bignon omessa la metà del Canone, l' ha omessa egli pure. Imperocchè negli Atti del Concilio (3) dopo le riferite parole *nisi aut cum Regis jussione, aut cum Judicis voluntate*, siegue immediatamente così: *ita, ut filii Clericorum, idest patrum, avorum, ac proavorum, quos supradicto ordine parentum constat observationi subjunctos, in Episcoporum potestate, ac districtione consistant*: dalle quali parole si vede ben chiaro, che, per farsi Chierici, non aveano bisogno di regia licenza, secondo un tal Canone, tutt' i sudditi, come indicherebbe la prima parte di esso Canone presa così isolata, e sola

(1) Vide *Hieronymi Bignoni Notas ad Formul. Marculfi tom.*II. *Capitular. Reg. Francor. edit. Baluzii col.*901. *p.*74. *not. a.*

(2) *Pag.*62. *not. a. Nap., Ven.*

(3) *Tom.*V. *Concilior. edit.Venetæ an.*1728. *col.*554. *canon.*IV. *Concilii Aurel.*I.

ſola, quale la reca il Trattatiſta, e come egli pretende di provare con queſta ſua *Terza Propoſizione*; mentre all' oppoſto tutti coloro, che diſcendevano da padri, da avoli, e da biſavoli Chierici, de' quali diſcendenti di Chierici il numero era allora, ſecondo la diſciplina di que' tempi, aſſai grande, per divenir Chierici eglino ſteſſi non avevano biſogno d' altri, che del Veſcovo, da cui dipendea l' ordinarli, ſenza che nè il Re, nè i Giudici vi s' ingeriſſero nè poco, nè punto.

III. Dopo recato così tronco, e mozzato il Canone d' Orleans, ſi affatica il Trattatiſta a provare, eſſere ſtata poſta in pratica una tal legge; e per provarlo, continuando eruditamente a copiare il Bignon, ne traſcrive (1) una *Formola* di Marcolfo, o ſia eſemplare, o minuta che vogliam dire di diploma regio per dare a un ſuddito di condizione libera la licenza di farſi Chierico;

(1) *Pag.63. not. b. N., V. p.75. not. a.* „ Si eis, qui ſe ad onus Clericatus transferre deliberant, licentiam non negamus, retributorem „ Dominum exinde habere confidimus. Quia ſcriptum eſt: *noli prohibere bene facere eum, qui poteſt; ſi vales, & ipſe benefac.* „ Ille ad noſtram veniens præſentiam, petiit Serenitati noſtræ, ut „ ei licentiam tribuere deberemus, „ qualiter comam capitis ſui ad onus „ Clericatus deponere deberet, & ad „ Baſilicam illam, aut Monaſterium „ deſervire debere. Quod hos propter nomen Domini hoc eidem gratante animo præſtitiſſe cognoſcite. „ Præcipientes ergo jubemus, ut ſi „ memoratus ille de capite ſuo bene „ ingenuus eſſe videtur, & in puletico publico cenſitus non eſt, licentiam habeat comam capitis ſui „ tonſurare, & ad ſupraſcriptam Baſilicam, vel Monaſterium deſervire, vel pro nobis Domini miſericordiam attentius exorare. *Lib.1. Formular. Marculfi Monachi capit.19.* „

co; e un paſſo di Adalberone (ch'egli, ſeguitato fedelmente da tutti i ſuoi moderni editori, chiama, ſtorpiandone il nome, Aldaberone) Arciveſcovo (1) di Reims, dal qual paſſo *ſi riconoſce*, egli dice (2), *che a que' tempi era una ſpecie di perfidia, e di delitto di leſa Maeſtà, l' intraprendere di farſi Eccleſiaſtico ſenza la permiſſione del Re*: laonde, eſſendo viſſuti e Marcolfo, e Adalberone molto dopo i tempi del Concilio d'Orleans, conchiude il Trattatiſta (3), eſſere ſtato realmente poſto in eſecuzione quel Canone.

Ma io primieramente mi meraviglio, e con ragione, ch' egli abbia avuto occhj ſoltanto per vedere preſſo il Bignon la Formola di Marcolfo, e il frammento della lettera di Adalberone; e non gli abbia avuti per vedervi nella medeſima pagina il Canone del Concilio Remenſe tenuto l' anno 625., dove non a tutti indiſtintamente i ſudditi del Re, nè ſolamente eccettuati i figlj, nipoti, e pronipoti di Chierici, è impoſta la neceſſità di chiedere tale licenza al Re, ma a quegli ſoltanto, ch' erano ſottopoſti al fiſco; e perciò impoſta non a' ſud-

(1) *Pag.65. not. a. Nap.*, *Ven. p.76. not.b.* „Perfidiæ, ac infidelita„tis crimine in Regiam Majeſtatem „arguor detineri, eo quod nepotem „meum Eccleſiæ donaverim &c., „quodque gradus Eccleſiaſticos ei poſt„modum contulerim, abſque licen„tia, & auctoritate ſenioris mei. *Al„daberonis Rhemenſis Archi. Epiſt.*„ Così rapporta il paſſo il Trattatiſta coll' infedeltà moſtruoſa, che or ora rileveremo.

(2) *Pag.65. N.*, *V. p.76.*

(3) *Pag.62. e ſegg. N.*, *V. p.74. e ſegg.*

ſudditi preciſamente, ch' è quello, che a lui incombe di provare in queſta *Terza Propoſizione*, ma a' ſoli cenſuali, ſopra i quali avea il Re un diritto particolare di fiſco, ch' è tutt' altra coſa, che il diritto generale di Sovrano riſpetto a' ſudditi. *HI vero* (così il Concilio (1) Remenſe) *QVOS PVBLICVS CENSVS SPECTAT, ſine permiſſu Principis, vel judicis, ſe ad Religionem ſociare non audeant*. Io per me non voglio determinare, nè il mio aſſunto lo richiede, ſe in queſto Canone il *ſe ad Religionem ſociare* ſignifichi farſi propriamente Religioſo, cioè Monaco; ovvero ſe, come e il Bignon (2), e il Thomaſſin (3), e gli editori (4) di Concilj comunemente l' intendono, ſignifichi quivi farſi Chierico, o ſia Eccleſiaſtico anche non Regolare: dico bensì, che o ſi prenda in un ſenſo, o nell' altro, con queſto Canone il Trattatiſta l' ha a paſſar aſſai male. Imperciocchè ſe s' intenda ſtrettamente de' Religioſi, talchè, ſecondo queſto Canone Remenſe, per farſi Religioſo non aveſſe duopo di chiederne licenza al Re chiunque non foſſe ſottopoſto al cenſo, o ſia fiſco pubblico, ancorchè il medeſimo ſuddito non cenſuale doveſſe chiedere licenza al Re per farſi Chierico, o Eccleſiaſtico ſecolare che

(1) Appreſſo Flodoardo *Hiſt. Rhemen. lib.* II. *cap.* V. *tom.* XVII. *Biblioth. Patrum edit. Lugd. an.*1677. *p.*534., e *Tom.* VI. *Concilior. edic. Venet. an.*1729. *col.*1433. *Can.* VI. *Conc. Rhem.*

(2) *Loc. ind.*

(3) *Vet. & Nov. Ecclеſ. Diſcip. part.* I. *lib.* III. *cap.* LXI. *n.* I. & II. *p.*833. *ſeq. edit. Lugdun. an.*1706.

(4) Vedi il titolo del Can. VI. del Concilio Remenſe *loc. ind.*

che vogliam dire; a che giova dunque al Trattatista il Canone Aurelianense con tutti gli appoggi della Formola di Marcolfo, e del frammento di Adalberone, che sono tutti monumenti riguardanti i Chierici secolari, come tra poco di proposito osserveremo; che giovano, dico, al Trattatista tali monumenti, quando pe' Religiosi, intorno a' quali unicamente versa tutta la nostra disputa, e de' quali non parlano nè il Canone Aurelianense, nè la Formola, nè il frammento, abbiamo espressamente dal Concilio Remense, che per farsi Religiosi dovevano chiedere licenza al Re, o al Giudice i sudditi censuali, onde siegue, che i sudditi non censuali, de' quali solamente trattiamo, non avevano bisogno di tale licenza? Se poi il *se ad Religionem sociare* si voglia intendere, come comunemente s' intende, anche de' Chierici, sicchè della licenza regia avessero bisogno per farsi Chierici coloro soltanto, i quali erano soggetti al fisco, *quos publicus census spectabat*: dunque gli altri sudditi liberi da questo particolar peso, potevano senza tale licenza, e senza dipendere nè dal Re, nè dal Giudice, farsi Ecclesiastici; e tal era dunque la disciplina della Francia verso l' anno 625., in cui (1) fu celebrato

 quel

(1) Per lo passato fu creduto, che quel Concilio fosse stato tenuto nel 630., ma i moderni editori de' Concilj hanno mostrato, essere stato tenuto l' anno 625., il che sia detto per cagione di esattezza, non perchè al nostro proposito importi poco, nè punto una così piccola differenza di soli cinque anni.

quel Concilio Remense, cento quattordici anni dopo il Concilio primo Aurelianense, e trentacinque anni incirca prima che avesse scritte Marcolfo le sue Formole. E ciò premesso, come potrà mai il Trattatista inferire, che il Canone Aurelianense del 511. *abbia ottenuta esecuzione*, come, dico, potrà inferirlo dalla Formola di Marcolfo scritta circa l' anno 660. (1), quando fino dal 625. il Concilio Remense avea prescritto tutto l'opposto di quello, ch' era stato stabilito dall' Aurelianense *NULLUS secularium &c.*, e l' opposto altresì di quello, ch' esprime la Formola Marcolfiana *in puletico publico censitus non est*? Imperciocchè cadendo il tempo del Canone Remense tra il Concilio Aurelianense, e la Formola di Marcolfo; ne siegue necessariamente, che prima della stessa Formola era già stata abrogata la disposizione del Canone Aurelianense; e che perciò la Formola non prova l' esecuzione del Canone Aurelianense medesimo; non potendo attribuirsi ad esecuzione d' una legge del 511., la quale nel 625. era già abrogata, non potendo, dico, ad esecuzione d' una tal legge, dopo l' abrogazione di essa, attribuirsi un monumento del 660. incirca, cioè posteriore all' abrogazione. Ma il Trattatista, il quale vedea, che il Canone Remense gli troncava i passi, e che riportando, come avea fatto il Bignon, il Canone Remense, e la Formola di Marcolfo, e non potendoli conciliare insieme, sarebbe stato

(1) Hieronymus Bignon *in Præfat. Notar. ad Formul. Marculfi.*

to costretto ad anteporre alla Formola scritta da un uomo privato la pubblica autorità d' un Concilio; stimò cosa più comoda, colla solita sua buona fede, saltare il fosso, come suol dirsi, e dissimulare il Canone Remense, che pur avea sotto gli occhi, senza neppur farne menzione, onde poter a man salva abusarsi della Formola come di una pruova dell' esecuzione del Canone Aurelianense.

IV. Molto meno poi se ne può dedurre l' esecuzione dal frammento di Adalberone da lui in secondo luogo recato; sì perchè, come or ora vedremo, lo stesso frammento è tutt' altro da quello, ch' ei falsamente ci rappresenta; e sì ancora perchè, essendo vissuto Adalberone verso la fine del secolo decimo (1), perciò il di lui passo, se alcuna cosa provasse al proposito, dovea il Trattatista riferirlo alla legge di Carlo Magno, ch' ei reca in appresso, non a questa del Concilio d' Orleans anteriore di quattro, e quasi di cinque secoli, e che nel Canone Remense scorgesi abrogata sino ne' principj del settimo secolo. Ma egli, purchè potesse ingarbugliare le cose, e spandervi sopra delle tenebre, si contentava di questo, badando a pescare nel torbido, dacchè al chiaro non gli era possibile di conchiuder nulla. Che se in vece di copiare il Bignon (il quale, secondo il particolar suo scopo d' illustrar

 con

(1) Vide *Gall. Christian. edit. Monachor. S. Mauri tom. IX. col. 57. sqq.*

con ſemplici note le Formole di Marcolfo, ſi contentò di accennare ſoltanto gli eſempj de' tempi paſſati, ſenza impegnarſi nel diritto) aveſſe veduta in fonte, come doveva, tutta la lettera di Adalberone, di cui il Bignon reca ſolo la prima parte, in cui quell' Arciveſcovo eſpone le oppoſizioni fattegli da parte del Re; avrebbe veduto nella riſpoſta del medeſimo Arciveſcovo, che ſiamo per riferire, troncato dalle radici il ſuo argumento. Sebbene che ſtiam noi rimproverando il Trattatiſta di non aver letta in fonte tutta la lettera, quando il frammento medeſimo recato dal Bignon, ch'egli copia, non ſi è vergognato di troncare, e di farvi con impoſtura una moſtruoſa alterazione, per tirar l'acqua al ſuo mulino a diſpetto della verità conoſciuta, e a ſpeſe della buona fede de' ſuoi lettori? In quel paſſo sì in fonte (1), e sì ancora preſſo il Bignon (2), non dice già Adalberone, come gli fa dire il Trattatiſta, di eſsere ſtato accuſato di aver *intrapreſo DI FAR ECCLESIASTICO, ſenza la permiſſione del Re*, un ſuo Nipote; ma bensì di aver data a quel ſuo Nipote, già Chierico della ſua Chieſa di Reims, cioè a dir già Eccleſiaſtico, di avergli, dico, data licenza di portarſi al palazzo, di accettare un Veſcovato offertogli da un altro Re, e di

(1) Tra le lettere di Gerberto Scolaſtico, che fu Secretario di Adalberone, e poi Arciveſcovo di Reims, indi di Ravenna, e finalmente Papa col nome di Silveſtro Secondo, *Epiſt.* LVII. *tom.* XVII. *Biblioth. Patrum edit. Lugdun. p.*677.

(2) Nella nota dianzi citata, *colon.*901.

di avergli conferiti gli Ordini Sacri, senza la permissione del proprio Re. *Perfidiæ, ac infidelitatis crimine in regiam Majestatem arguor detineri, eo quod Nepotem meum, CLERICUM VIDELICET MEÆ Ecclesiæ, LICENTIA donaverim, quia & PALATIUM ADIERIT, & dono alterius Regis Episcopatum acceperit, ejus Regni, quod Senior Lotharius Rex in proprium jus revocaverat; quodque gradus Ecclesiasticos ei postmodum contulerim absque licentia, & auctoritate Senioris mei.* Ma il Trattatista che ha egli fatto? Invece di trascrivere con fedeltà il passo, come lo avea puntualmente riferito il Bignon, *eo quod Nepotem meum, CLERICUM VIDELICET MEÆ Ecclesiæ, LICENTIA donaverim, QUIA ET PALATIUM ADIERIT* con quel, che siegue, ei gentilmente ne ha tolte tutte quelle parole, che io ho contraddistinte con carattere majuscolo, facendo dire all'Arcivescovo *eo quod Nepotem meum Ecclesiæ donaverim* (1), cioè di averlo fatto Ecclesiastico, onde seguirebbe, che per essere ascritto alcuno al Clero, si fosse preteso, che dovesse chiederne licenza al Re; per conchiuder quindi all' ombra di questa impostura, e falsificazione del passo, *che a que' tempi era una specie di perfidia, e delitto di lesa Maestà l' intraprender di farsi Ecclesiastico, senza la permissione del Re* (2). Con un Avversario di questa sorta abbiam noi a fare, di cui non basta confrontare in fonte le citazioni,

(1) Vedi sopra *p.385. not.1.* (2) *Pag.85. Nap., Ven. p.76.*

ni, per vedere quando abbia citato con verità, e quando fallsamente, e quai paſſi abbia riportati interi, e quai tronchi, e dimezzati; ma a cui ſiam coſtretti in oltre a tenere gli occhj ſulle ugne, per non laſciargli falſificare a man ſalva que' medeſimi paſſi tronchi, ch' ei riporta.

Dell' ultima parte poi dell' accuſa contro Adalberone, *quod gradus Eccleſiaſticos ei poſtmodum contulerim abſque licentia, & auctoritate Senioris mei*, ch' è l' unica, che abbia alcuna relazione colla noſtra diſputa, il Trattatiſta ne avrebbe trovata la ſoluzione, com' io diceva pocanzi, nella medeſima lettera, ſe l' aveſſe letta in fonte; mentre, oltre che ſi contengono in eſſa molte eſpreſſioni, dalle quali ſi raccoglie, che il Nipote di Adalberone, ſopra la comun ragione di ſuddito, avea (1) verſo la Corte Reale delle obbligazioni, e dei

(1) „ Cum Senior meus Rex Lotharius Lotharienſe regnum non „ haberet, nec revocaret fratris mei „ filium, vix tandem ſic obtinui „ fide interpoſita, ut, ſi uſus aliquando expoſceret, ſibi ſuiſque abſque „ pertinacia redderem. At cum ageretur, ut Senior meus filio Imperatoris advocatus foret, eaque de „ cauſa dati baſides [*obſides*] eſſent, „ fratris mei crebris legatis filium „ repetivit, me ſegniter accipientem „ fidei violatorem increpitans, rem „ ſuam a multis interturbari, eum „ ſe ſtatum prodere dicit, terribilem „ judicem extremi judicii ultorem „ ſpretæ fidei, & conſanguinitatis „ proclamat. Ergo quia Senior meus „ de revocatione regni nihil mihi dixerit, ſed de ſola advocatione, „ nec dandi licentiam Clerico interdixerat, ſed inſuper benevole conſenſerat, ut a legatis meis intellexi, ſi ea facere vellet, quæ pater „ ſuis ſpoponderat, & proficiſcentem „ abſolvi, & ut id, pro quo obſides dati erant, ſinceriſſime conſervaret, fidem exegi, quam ha-

„ ctē

e dei vincoli particolari, e perciò non fare un tal esempio al proposito nè del Canone Aurelianense *Nullus secularium*, nè di questa *Terza Proposizione*, anzi nè pure di tutto il Trattato, in cui si considera precisamente il carattere nudo, e puro di suddito, libero da altre particolari obbligazioni, e rispetti; oltre, dico, a tutto ciò, risponde l' Arcivescovo Adalberone in quella lettera apertamente, che il conferire gli Ordini Sacri non dipendeva da licenza del Re, essendo cosa spirituale, e perciò estranea alle ispezioni politiche; il che non avrebbe egli potuto dire, se, come pretende il Trattatista, per leggi canoniche della Chiesa Gallicana, e per disciplina costante di cinque secoli dal Concilio primo Aurelianense sino a' tempi di Adalberone vi fosse stato il costume di chiedere la permissione del Re per farsi Chierici i secolari, e per essere ordinati i Chierici. Ecco le formali parole di Adalberone (1): *Gradum Diaconatus, & Presbyteratus ei contuli, ne a nobis emancipatus in accipiendo alteri manciparetur, & ne Ecclesia nostra invidiæ pateret, Subdiacono ex se ad Episcopalem apicem assumpto; simulque QUOD HI GRADUS NEC PROVINCIAS, NEC CIVITATES, NEC VILLAS, QUÆ REGNORUM SUNT, CON-*

„ ctenus obtulit, & adhuc, ut credimus, offert. Gradum Diaconatus, & Presbyteratus ei contuli &c. „ Tra le lettere di Gerberto pocanzi citate *Epist.* LVIII., essendo divisa in due parti la lettera di Adalberone, delle quali due parti la prima segnata LVII. ha per titolo *Objectio in Adalberonem*, e la seconda notata LVIII. è intitolata *Purgatio*.

(1) *Ibid.*

CONFERUNT, SED QUÆ POTIUS CÆLESTIS SUNT REGNI, IDEST ADVERSARI VITIIS, COLI VIRTUTES. Oh vada adeſso il Trattatiſta a citare Adalberone.

V. Scoperte così le omiſſioni, le diſſimulazioni, le vane conſeguenze, e le alterazioni di teſti, e impoſture di lui; vediamo adeſſo, qual giudizio ſi debba formare del Canone Aurelianenſe, anche corredato colla Formola di Marcolfo. Non vi è chi non ſappia, ch' eſſendoſi Clodovèo convertito il primo tra i Re di Francia dal gentileſimo alla Fede di Gesù Criſto, colla ſua converſione ſpianò la ſtrada alla converſione altresì di quaſi tutta la ſua nazione; e che profeſsò ſempre un ſommo riſpetto verſo la Chieſa, e i Servi di Dio, onorando ſpecialmente i Veſcovi, fabbricando magnifici templi, e altri arricchendone largamente, fondando de' Monaſterj &c. E' nota ugualmente, e celebre nella Storia l' indole di lui guerriera, e il ſingolar valore, e come, eſſendo egli viſſuto in continue guerre, e preſſocchè ſempre vittorioſo, dilatò i ſuoi Stati, e ſtabilì propriamente la Monarchìa Franceſe, di cui perciò egli è conſiderato come il principal fondatore; ma che traſportato dall' ambizione di regnar ſolo in tutte le provincie ſoggette alla dominazione de' Franchi, giunſe, malgrado tutti i ſuoi ſentimenti di pietà, e di religione, all' eccesso di ſpogliare i ſuoi proprj parenti un dopo l'altro, e colle maniere più barbare, del regno,

gno, e della vita (1). Or questo doppio carattere di Principe per una parte religioso, e come Apostolo della nazione, e non solo propagatore della Fede tra' suoi, ma sostenitore altresì del Cattolicismo contro i Principi confinanti all' intorno, che tutti erano Ariani (2); e per l' altra parte di Conquistatore potente, e formidabile; ispirava a' Vescovi verso di lui tali sentimenti di amore, e di gratitudine, e insieme di suggezione, e di timore, che parte per compiacerlo, e parte per non irritarlo, accordavano a lui cose, che non avrebbono accordate ad altri. Un celebre esempio ne abbiamo in San Remigio di Reims, il quale ripreso da altri Vescovi dell' ordinazione di un certo Claudio riputata da essi non conforme alle disposizioni de' Sacri Canoni, rispose per sua giustificazione, ch' egli vi si era indotto non per suo proprio interesse, ma per motivo di ragionevole condiscendenza verso di un Re tanto benemerito della Chiesa, e così potente, com' era Clodovèo, che ne

(1) Questo carattere di Clodovèo, formato sulle testimonianze degli antichi Storici Franzesi, e specialmente di S. Gregorio di Tours, s' incontra in tutti gli Storici moderni più accreditati, e più esatti, sì Franzesi, e sì ancora di altre nazioni. Vedansi *Hadriani Valesii Rerum Francicar. lib.* VI. *p.*316. *edit. an.* 1646., *Abrégé de l' Histoire de France par feu M. Bossuet tom.* I. *p.*8. *& suiv. à Paris en* 1747., *Natalis Alexandri Histor. Eccl. tom.* V. *secul.* V. *c.* VIII. *art.* II. *pag.* 219. *seqq. edit. Lucen. an.* 1734., e il *Tom.* XVI. *dell' Istoria Ecclesiastica* del Cardinal Orsi ne' luoghi rispettivamente indicati nell' *Argomento* prefisso al lib. XXXVI., e al seguente.

(2) *Hadrian. Valesius Rer. Francicar. lib.* VI. *p.*264. *seqq.*

ne lo aveva richiesto. *Claudium presbyterum feci non corruptus præmio, sed præclarissimi REGIS testimonio, qui erat non solum PRÆDICATOR FIDEI CATHOLICÆ, sed DEFENSOR. Scribitis, canonicum non fuisse, quod jussit. Summo fungamini Sacerdotio. REGIONUM PRÆSUL, CUSTOS PATRIÆ, GENTIUM TRIUMPHATOR INJUNXIT* (1). Lo stesso giudizio con tutta ragione si dee formar del Canone Aurelianense oppostoci dal Trattatista. Si sa, che fu adunato quel Sinodo a istanza di Clodovèo (2), e ch'egli medesimo mandò a' Vescovi scritti i capi, sopra i quali bramava ch' essi facessero i loro canoni (3). Era poco tempo, ch' egli nella famosa battaglia contro le armi di Teodorico, avea perduti trenta mila uomini (4); onde non è meraviglia, che piccato (5) d' un avvenimento

(1) Apud Duchesn. *Histor. Francor. Scriptor. edit. an.*1636. *tom.* I. *pag.*850.

(2) La lettera del Sinodo *tom.* V. *Concilior. edit. Venet. Coleti col.*543. „ Domino suo, Catholicæ Ecclesiæ „ filio, Chlotovecho gloriosissimo Re- „ gi, omnes Sacerdotes, quos ad „ Concilium convenire jussistis „. E nella *Prefazione* del Sinodo *ivi*: „ Cum auctore Deo, ex evocatione „ gloriosissimi Regis Chlotovechi, „ in Aurelianensi urbe fuisset Con- „ cilium Summorum Antistitum con- „ gregatum &c. „. Osserva però il citato Valesio *lib.*VI. *pag.*312. *seq.*, che de' Vescovi delle Città soggette a Clodovèo moltissimi non intervennero a quel Concilio.

(3) Nella lettera del Sinodo al Re *ivi*: „ Secundum VOLUNTATIS „ VESTRÆ consultationem, & TI- „ TULOS, QUOS DEDISTIS, ea, „ quæ nobis visum est, definitione „ respondimus &c. „

(4) Vedi gli Storici citati nella *not.*I. della *pag. antecedente*.

(5) Tra essi il Bossuet *pag.* 13. „ [Clovis] étonné de cette perte, „ il fut contraint d'abandonner cet- „ te

to a lui insolito, e d' una sì gran perdita, e sempre inteso alla guerra, soffrisse di mal animo, che l' accesso libero al Clero fosse di ostacolo a formar presto tutto quel numero, ch' avrebbe egli voluto, di combattenti, e perciò si risolvesse in tal circostanza a voler una cosa affatto nuova, e strana, a cui sino allora, cioè sinchè erano ite prosperamente le di lui imprese guerriere, non avesse pensato giammai; e che i Vescovi vi si sieno indotti sì in riguardo a i meriti di lui veramente grandi verso la Religione, e la Chiesa, e sì ancora per non disgustarlo, se gli si fossero opposti in una cosa, che toccava la di lui passione predominante, massimamente in un tempo, in cui era più viva in esso, e più che mai risentita la stessa passione, alla quale avea di fresco sacrificati barbaramente i suoi proprj parenti: laonde debba riguardarsi quel canone de' Padri d' Orleans, non altrimenti che l' ordinazione di Claudio fatta da San Remigio, non qual disposizione canonica, o dichiarazion di diritto che vogliam dire, ma come una mera condiscendenza verso di Clodovèo, *qui erat non solum fidei prædicator, sed defensor*, e perchè *regionum præsul, custos patriæ, gentium triumphator injunxerat*; tanto più, che nel tempo stesso, ch' ei bramava da loro una tal cosa, e ne' medesimi titoli, che aveva loro inviati, proponeva al-

„ te Province [la Gaule Narbonnoise]: son esprit s'étant aigri par „ cette defaite, il devint cruel sur „ la fin de sa vie &c. „

altresì molti capi vantaggiosissimi all' immunità delle Chiese, all' autorità de' Vescovi, e al comodo, e al decoro Ecclesiastico, i quali in più canoni dello stesso Concilio son contenuti.

Nondimeno in questa stessa condiscendenza del Sinodo, molte cose vi sono a osservare. 1. Che il Re non comandò egli da se, e di sua autorità, come cosa appartenente al diritto di Sovrano, che nessuno si facesse Chierico senza sua permissione; ma che all' opposto ei richiese i Vescovi di così ordinare, come coloro, dalla sacra autorità, e arbitrio de' quali ciò dipendeva. 2. Che una tal concessione del Sinodo a favore del Re non fu universale, essendone stati espressamente eccettuati i discendenti de' Chierici per tre generazioni, ed eccettuati in tal maniera, che fu riserbata a' Vescovi l'autorità non solo di ordinarli Chierici indipendentemente dal consenso del Re, ma d' impiegargli anco laici in que' servizj della Chiesa, che potevano essere esercitati da' laici, *observationi subjunctos* (1), e di tenerli, benchè laici, sotto la giurisdizione del loro foro Ecclesiastico secondo l' espressione dello stesso Canone, ch' è chiara, *in Episcoporum potestate, ac districtione* (2) *consistant*; o fosse questo un jus acquistato già antecedentemente dalla Chiesa sopra i discendenti de'

(1) Vedi il *Glossar. med. & infim. latinitat.* del Du Cange dell' ediz. de' Monaci Benedettini di S. Mauro v. *Observare*, *Observatio*.

(2) Vedi lo stesso Glossario v. *Districtio*.

de' Chierici, o fosse un compenso progettato allora da Clodovèo (1) per risarcire da un altro canto la Chiesa della servitù, ch' ella a favor di lui si addossava; onde sia esso canone come una convenzione, e, come avrebbe detto il Trattatista, un *contratto sinallagmatico*, tra il Re, e il Sinodo. 3. Che quantunque l'avere soggettata all' arbitrio di Clodovèo l' aggregazione al Clero delle persone di libera condizione sia stata una cosa nuova, singolare, inaudita; si badò non pertanto ad assicurare alla Chiesa indipendentemente da ogni di lui arbitrio tutto quel numero di ministri, e di serventi, che le potea bisognare, con eccettuare da tal suggezione (di cui per altro neppur sotto gl' Imperatori gentili eravi stato esempio) i discendenti appunto de' Chierici per tre generazioni, e sottoponendogli in tutto, e per tutto alla giurisdizione de' Vescovi. 4. Ch' essendo ormai da gran tempo, per la mutazione della disciplina, mancata, atteso il celibato degli Ecclesiastici, la stirpe de' Chierici; non potrebbe più sussistere il Canone Aurelianense, dacchè venne così a mancare pel celibato quella parte del Canone, per cui si salvava in alcun modo il diritto originario della Chiesa, e la qual parte medesima

(1) I Vescovi, come vedemmo pocanzi *p.396. not.3.*, dicono espressamente di aver fatti i loro decreti *secundum titulos, quos dederat* il Re Clodovéo: e ne' titoli premessi al Concilio, *Tituli Canonum*, il quarto è espresso con queste parole: *De ordinatione Clericorum, & ut filii Clericorum in Episcopi sint potestate*.

ma era uno de' membri essenziali di quel *contratto sinallagmatico*. 5. Che, come si scorge dal Concilio Remense allegato di sopra (1), anche prima di questa mutazione di disciplina il Canone Aurelianense era rimaso antiquato, o perchè i Vescovi del Sinodo Aurelianense, avendolo fatto a contemplazione de' singolarissimi meriti personali di Clodovèo verso la Chiesa, intesero di farlo per le circostanze di allora, e pe 'l tempo solamente della vita di Clodovèo, il quale non sopravvisse poi al Concilio nè pur per cinque mesi; o perchè altri Sinodi posteriori, che non avevano meno autorità per derogare a un tal Canone, di quello che avesse avuto l' Aurelianense per farlo, l' abbiano effettivamente abrogato. Comunque però sia ita la faccenda, il certo si è, che l'anno 625., in cui fu tenuto il Sinodo Remense, cioè soli cento quattordici anni dopo l' Aurelianense, i soli sudditi censuali, o sia tributarj, erano costretti a dipender dal Re per divenir Ecclesiastici; e che l' essersi dovuta rinovare dal Concilio Remense una tal disposizione per le persone non affatto libere, fa capire, siccome ben osserva anche il Thomassin (2), che già antecedentemente ad esso Concilio gli uomini di libera condizione non più usavano di richiedere quella licenza.

E' vero, che la Formola presso Marcolfo mostra, che a' tempi di lui, cioè soli trenta o quarant' anni dopo il

(1) *Pag.*386. *di questo volume*. (2) *Pag.*833. *tom.*1. *edit. Lugd.*

il Concilio Remense, si esigeva dagli uomini anco liberi una tal dipendenza: nondimeno da una tal Formola altro non può inferirsi, se non che sotto alcun Re, e forse neppure in tutta la Francia, ma nella sola Austrasia, dove visse Marcolfo, il quale scriveva le sue Formole *juxta consuetudinem loci*, dice egli stesso (1), *quo degimus*, fossero stati costretti i sudditi anco liberi a domandare, a dispetto del Canone Remense, la permissione regia per divenir Ecclesiastici; tanto più che allora la Francia era per lo più dominata dalla prepotenza de' Maestri del Palazzo, i quali tiranneggiavano il paese, e i Re, con quello sconvolgimento di cose, ch' è celebre nella Storia. Nè è meraviglia, che in tempi così torbidi, e calamitosi, i politici mettessero colla forza in una condizione servile i sudditi liberi, quando talvolta in tempi anco sereni, e tranquilli accadono somiglianti disordini: e abbiamo già veduto, che sotto Lotario si pretese, che il Nepote di Adalberone, ancorchè Chierico, e già Suddiacono, non avesse potuto senza il consenso del Re essere ordinato Diacono, e Sacerdote; alla quale ingiustissima pretensione si oppose con petto Sacerdotale, e rispose, come conveniva, quel gran Prelato. In somma le Formole di Marcolfo non altro provano, che gli usi, e le costumanze, talvolta anco vergognose, di que' barbari, e miseri tempi; ma non provano già, che tali usi fossero buoni, e legittimi, nè che procedesse-

(1) *In Praefat. Formular. p.371. edit. Baluzii.*

dessero da decreti di Concilj, e da leggi canoniche, che fossero allora in vigore. Vi ha egli cosa più opposta al Vangelo, che il divorzio, *excepta fornicationis caussa* (1)? E anche per tal cagione separati i conjugi, nondimeno, finchè uno di essi non abbia finito di vivere, non permette la Religione Cristiana all'altro nuove nozze. Eppur nondimeno abbiamo in Marcolfo una Formola amplissima di libello di ripudio senz' altra cagione, che quella di non viver d'accordo marito, e moglie, e con pienissima reciproca libertà di rimaritarsi con altri a loro talento (2). Sulla qual Formola osserva nelle sue note

(1) *Matth.v. v.31. seq.* „ Dictum „ est: Quicumque dimiserit uxorem „ suam, det ei libellum repudii. Ego „ autem dico vobis: Quia omnis, „ qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam „ mœchari; & qui dimissam duxerit, adulterat „. *Et Matth.* xix. 3. *seqq.* „ Accesserunt ad Jesum Pharisæi tentantes eum, & dicentes: „ Si licet homini dimittere uxorem „ suam quacumque ex causa? Qui „ respondens ait eis . . . Quod Deus „ conjunxit, homo non separet. Dicunt illi: Quid ergo Moyses mandavit dare libellum repudii, & dimittere? Ait illis: Quoniam Moyses ad duritiem cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras: ab initio autem non fuit „ sic. Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, „ nisi ob fornicationem, & aliam „ duxerit, mœchatur: & qui dimissam duxerit, mœchatur „.

(2) *Formular. Marculfi lib.* II. *cap.* xxx. *col.* 423. *edit. Baluzii*. „ Libellum repudii. Certis rebus, „ & probatis causis inter maritum, „ & uxorem repudiandi locus patet. „ Idcirco dum & inter illo, & conjuge sua illa, non caritas secundum Deum, sed discordia regnat, „ & ob hoc pariter conversare minime possunt, placuit utriusque „ voluntas, ut se a consortio separare deberent. Quod & ita fecerunt. Propterea has epistolas inter „ se uno tenore conscriptas fieri, & „ adfirmare decreverunt, ut unusquisque ex ipsis sive ad servitium „ Dei in Monasterio, aut ad copulam

note il Bignon, esser ella un indizio di essere già stata anco tra' Cristiani l' empia usanza di tali divorzj (cioè a dire, in que' medesimi tempi, e in quello stesso paese, dov' era l' usanza di non potersi far Ecclesiastico alcuno senza permissione del Principe); ma ben lungi il Bignon dall' inferir quindi, come fa il Trattatista, che tali usanze fossero sequele di alcun Canone di Concilio, avverte espressamente, ch' ella era opposta al Vangelo, e come tale riprovata da' Sacri Concilj (1): la quale nondimeno, soggiungo io, così invalse, e si mantenne a dispetto del Vangelo, e de' Canoni, come, a dispetto pure del Canone Remense, e de' principj di Religione, e di diritto, invalse l' altra, contestata pure dalle stesse Formole Marcolfiane, di far dipendere dall' arbitrio del Principe laico la vocazione degli uomini liberi allo stato Ecclesiastico, non altrimenti, che se fossero stati di condizione servile.

VI. Tutto quanto abbiamo detto nel numero antece-

 den-

„ lam matrimonii se sociare voluerit, licentiam habeat; & nulla requisitione ex hoc de parte proximi sui habere non debeat. Siquis vero, aut aliqua pars ex ipsis hoc emutare, aut contra pare suo repetere voluerit, inferat pari suo auri libram unam, & sua repetitio nullum obtineat effectum, sed, ut decreverunt, a proprio consortio sequestrati, in ea, quam elegerint, parte permaneant.

(1) Hieronymus Bignon *in Not. ad eamd. Formul. Marculfi col. 944. edit. ejusd.* „ Quod legi Evangelicæ adversum, Conciliorum decretis reprobatum est, & a Justiniano quoque Nov. 117. Tamen usum ejusmodi divortii etiam inter Christianos invaluisse, hæc Formula ostendit „.

dente, l' abbiamo detto per dare la giusta idea del Canone Aurelianense, e della Formola di Marcolfo: quello però, che più importa, e in che consiste la risposta diretta, e precisa a tutta questa prima pruova del Trattatista, si è, che, quand' anche se gli concedesse tutto, quanto egli vuole, e gli si passasse per vero, ciò che abbiamo veduto esser falso, che il Concilio Aurelianense vietasse l' ordinar Chierico chi che fosse senza licenza del Re, e che un tal Canone avesse anche in ogni tempo avuta esecuzione indubitata, uniforme, e costante; tutto ciò ad ogni modo non proverebbe nulla al proposito della nostra questione, in cui trattasi non già di ordinazione di Chierici, o sia di aggregazione di laici al Clero, ma trattasi precisamente di Profession Religiosa. Imperocchè chi è, che non sappia, non doversi confondere insieme i Canoni, e le leggi fatte precisamente intorno al Chiericato secolare, co' Canoni, e colle leggi riguardanti la Profession Religiosa, e la vita Monastica, essendo di lor natura assai tra se diverse queste due professioni, o istituti che vogliam dire, e avendo tutta l' antichità fatto sempre grandissima differenza tra la vita di Chierico secolare, e la Profession Religiosa? Laonde, ancorchè talvolta o per condiscendenza verso il Principe, come fece il Sinodo Aurelianense, o per troncare da un canto disordini già nati, e per ischivarne dall' altro de' maggiori, che potevano nascere, come fece San Gregorio Magno, il quale la no-

nota legge di Maurizio, della quale parleremo al fine di questa nostra Analisi, ristrinse a' soli Chierici, o sieno Ecclesiastici secolari; ancorchè, dico, soffrì talvolta la Chiesa, che l'aggregazione de' laici al Clero secolare dipendesse in alcune circostanze particolari dall' arbitrio del Principe laico, o formandone ella stessa la legge, o dando colla sua autorità vigore a quella del Principe; non soffrì però mai tal cosa rispetto alla vita Monastica: la ragione fondamentale della qual differenza esporremo più sotto a suo luogo allorchè dell'accennata legge di Maurizio avremo a ragionar di proposito. E in fatti tutti i monumenti recati dal Trattatista in questa sua prima pruova non parlan d' altro, che di Chierici. *De ordinationibus CLERICORUM, & ut filii CLERICORUM &c.* è il titolo del Canone Aurelianense: e colle parole *De ordinationibus CLERICORUM id observandum &c.* comincia il Canone stesso; e vi si soggiugne, *Nullus secularium ad CLERICATUS officium præsumatur &c.* Similmente la Formola di Marcolfo è intitolata *Præceptum de CLERICATU*; e nel corpo di essa non si legge altro, che *Si eis, qui se ad onus CLERICATUS transferre desiderant, e comam capitis sui ad onus CLERICATUS deponere* &c. E' vero, che vi è soggiunto, *& ad Basilicam illam, vel Monasterium deservire*; ma questo non altro vuol dire, come osservò già il Thomassin (1), e com' è manifesto, se non che que-

(1) *Part.* I. *lib.* III. *cap.* LXI. *n.* II. *p.* 834. *edit. Lugdun. an.* 1700., & *capp.* XIII. XIV. XV. *pag.* 666. *seqq.*

sta Formola concerneva la licenza di essere fatto Chiericò o fosse per servire ad alcuna Basilica, o fosse per servire nella Chiesa di alcun Monastero, secondo l'uso di que' tempi, quando essendo meno frequenti le ordinazioni de' Monaci, ne' Monasterj, dove non erano Monaci ordinati, esercitavano le sacre funzioni Preti secolari destinati a tal uopo. In somma e il Canone Aurelianense, e la Formola di Marcolfo, e la lettera altresì di Adalberone, non trattan d' altro, che di ordinazione di Chierici; laonde il Bignon (1) medesimo, che, come avvertimmo, è il fonte delle notizie del Trattatista, spiegando il titolo della Formola, osserva, che ivi „ Præceptum de Clericatu „ *dicitur Regis epistola, qua licentiam alicui concedit, ut CLERICUS fieri possit*; e reca sì il frammento della lettera di Adalberone, e sì il Canone Aurelianense a provare precisamente questa sua proposizione, che *absque Principis consensu CLERICOS ORDINARI mos non erat*. E più espressamente il Thomassin (2): *Nec Aurelianensis, nec Rhemensis Canones, nec Marculfi Formula aditum utcumque obstruunt, nisi CLERI; DE MONASTICA PROFESSIONE IBI PRORSUS SILETUR*. Che più? Egli medesimo il Trattatista riconobbe l'inutilità di questi documenti al suo scopo, dove (3) dopo di averli re-

ca-

(1) Nel luogo citato di sopra p.383. not.2.

(2) Pag.834. *indic.*

(3) Pag.65. *Nap.*, *Ven.* p.76.

cati, e di averne conchiuſo, che non ſi potea allora ſenza licenza del Re farſi *ECCLESIASTICO* (notiſi la parola *Eccleſiaſtico*, cioè Chierico, non già preciſamente Religioſo) ſoggiugne ſubito: *Si avea forſe maggior libertà di farſi Religioſo?* e ſi mette a provare che no, con una legge del Codice di Giuſtiniano, che forma la di lui ſeconda pruova, la quale eſamineremo di ſeguito; confeſſando così egli ſteſſo, che il Canone Aurelianenſe, e la Formola &c. riguardano ſolamente il Chiericato, non mai lo ſtato Religioſo, di cui unicamente trattiamo. E pure con tutto ciò al fine di queſta ſua *Terza Propoſizione* (1), quando i detti monumenti non erano più ſotto gli occhj dei lettori, ha egli avuta l' abilità di ſcrivere, epilogando tutte le ſue prove, con prodigioſa franchezza, che *dunque IN VIGOR DEL CONCILIO D' ORLEANS, della legge di Giuſtiniano &c. ha il Re facoltà d' impedire LE PROFESSIONI RELIGIOSE*; tirando così infedelmente, e di ſoppiatto dal Canone d' Orleans una conſeguenza tutta diverſa da quella, che ne avea tirata due pagine prima allora che i lettori aveano i paſſi ſotto gli occhj: tant' è vero, che a coſtui, com' io diceva dianzi, biſogna guardar ſempre l' ugne, e non laſciar correre ſenza avvertenza veruna di lui propoſizione, ſe non ſi vuole reſtar gabbati dal ciarlatano, quando meno un ſe l' aſpetta.

VII. Ma io dico di più, che il Canone Aurelianenſe,

(1) *Pag.67. Nap., Venez. p.79.*

se, con tutto l' amminicolo della Formola di Marcolfo, non solo non prova, che fosse vietato a' Francesi il farsi Monaci senza la permissione del Re, ma che anzi prova all'opposto, che, per farvisi, non chiedevano tale licenza sia nel secolo sesto, a' principj del quale fu tenuto quel Sinodo, sia nel settimo, sul cader del quale visse Marcolfo. Imperocchè avendo il Concilio sottoposta all' arbitrio del Re Clodovèo l' ordinazione de' Chierici solamente, e la Formola non contenendo altra licenza, che di farsi Chierico: solo dunque per farsi Chierico richiedevasi la licenza del Re, e non si richiedeva per farsi Monaco. L' osservazione, che non può esser più giusta, è dello stesso Thomassin, che pur non fu nè Frate, nè Monaco: il quale avendo osservato, come e il Canone, e la Formola parlano de' soli Chierici, non de' Monaci, ne deduce questa naturalissima conseguenza (1): *Integrum ergo erat cuicumque cælestium charitate succenso, Monasticæ se dicare vitæ, nec Principis, nec Magistratus petita licentia*. E che sia così si scorge anche dal tenore del medesimo Canone ristretto nominatamente a' soli secolari, *NULLUS SECULARIUM ad Clericatus officium præsumatur, nisi aut cum Regis jussione &c.*, che fu quanto dire, che i Monaci, i quali certamente non erano puri secolari, nè pur per essere ordinati Chierici aveano a dipender dal Re: talchè la parola *secularium* sembra messavi a bella posta per ismen-

(1) *Part. I. p.* 834. della stessa edizione del 1700. dianzi citata.

ismentire il Trattatista, come se que' Vescovi avessero preveduto, e voluto prevenire l'abuso, che del loro Canone era costui per fare dopo undici secoli e mezzo.

VIII. Non meno del Canone Aurelianense, è inutile al Trattatista anco la legge *Quidam ignaviæ* del Codice di Giustiniano da lui (1) recata in secondo luogo; siccome quella, che riguarda non già generalmente i sudditi liberi, de' quali noi disputiamo, ma una certa determinata specie di persone, non solo legate, ma cariche oltre ogni modo di pubbliche obbligazioni. Ella è la 26. del titolo XXXI. del libro X., il qual titolo è *De Decurionibus, & eorum filiis &c.* Or qual cosa è più notoria, o più triviale nel diritto civile, che la presso che servil condizione de' *Decurioni*, o sia, per nominar-

(1) *Pag.65. not. b. Nap.*, *Ven. p.77. not. a.* „ Quidam ignaviæ sectatores, desertis Civitatum muneribus, captant solitudines, ac „ secreta, & sub specie Religionis „ cum cœtibus Monazonton congregantur. Hos igitur, atque ejusmodi deprehensos erui latebris, consulta præceptione, mandamus, atque ad mancipia patriarum subeunda revocari &c. *L. Quidam 26.* „ *Cod. de Decurion. l.10. Tit.31.* „ E in volgare *ivi*: „ Avvi una certa condizione di genti, che, per „ ispirito di poltroneria, e d'ozio [*notisi la caricatura del tradurre con tanta farragine di parole, e con tanta odiosità, tre semplici parole latine*: quidam ignaviæ sectatores] „ abbandonano le pubbliche incumbenze, si dilettano „ de' luoghi solitarj, e segreti, sotto „ colore di Religione, e s'aggregano alle Comunità Monastiche. „ Ma dopo d'aver maturamente deliberato sopra di ciò, vogliamo „ che tutte queste persone sieno tratte fuori de' loro nascondigli, e ricondotte ad esercitare le cariche „ della loro patria „ : non doveasi tradurre *le cariche*, ma *la servitù*, o *i servizj*, che questo significa la voce latina *mancipia*, ed era proprio de' Decurioni.

narla colla frase del diritto, la *fortuna curiale?* *Pecunias publicas tractabant* (così ne descrive le incumbenze, epilogando le leggi, che le determinavano, Dionisio (1) Gotofredo) *erogandas decernebant*; *annona civitati uti superesset, providebant*; *curatores frumenti, olei comparandi, vel operum publicorum, aut alterius negotiationis publicæ causa, legatos, syndicos, & tutores periculo suo constituebant*; *tributa, census, & legata Reipublicæ exigebant*; *omnium denique, quæ universim ad Rempublicam pertinebant, curam gerebant*. Ma questo è un nulla al confronto della servitù, o, per meglio dire, delle catene, per le quali erano i Decurioni addetti, e legati a tali incumbenze. Eccone in breve il ritratto, formato principalmente sulle leggi appunto del Codice di Giustiniano, e contenute la massima parte nello stesso titolo xxxi. allegato dal Trattatista, del libro x. Primieramente eletti che fossero a qualche determinata carica i Decurioni, erano obbligati ad esercitarla, volessero, o non volessero (2); ed erano generalmente tenuti con tanto rigore a sostenere i pesi curiali sì personali, che patrimoniali, e misti (3), che non

(1) Ad tit. *De Decurionibus, & eor. filiis*, presso che copiando il Brissonio *Selectar. ex jure antiquitatum lib.* IV. *cap.* XIII. *edit. oper. minor. Lugdun. Batavor. an.*1749. *p.*100.

(2) *Cod. lib.*x. *tit.*xxxi. *leg.*2. Observare oportebit.

(3) Vedi *Antonii Perezii Prælectiones in* XIX. *libb. Cod. Justinian. in lib.*x. *tit.*XLI. *sqq. tom.*II. *p.*215. *seqq. edit. Neapol. an.*1755.

non poteano sperarne esenzione nè per età (1), come non avessero passati i settant' anni (2), nè per indispo- sizione abituale, come di podagra (3), nè per numero di figliuoli, se non ne avessero fino a dodici (4), nè per privilegio della Casa Augusta (5); ed erano anzi co- stretti a risarcire (6) i danni, che avessero al pubblico occasionati col ricusare le cariche per gli anzidetti moti- vi, che non si valutavano, se non per meri pretesti; nè altri, che l'Imperadore (7), avea autorità per esimergli anco a tempo, e per giusti motivi, da tal servitù; seb- ben per altro ad esimerneli per grazia non valevano nè pur (8) i rescritti de' medesimi Imperatori. Erano talmente obbligati alla residenza nelle rispettive loro Città, che non solo non avean libertà di soggiornare nelle proprie lor Ville (9), ma neppure per andare alla Corte Imperiale, anco per pubblici affari, non era loro lecito di assentarsi senza espressa licenza (10) del Giudice: e nè potevano far supplire le veci loro per sostituto (11), nè assentarsi dalle lor Curie per essere governatori di Provincie (12); nè i governatori di Provincie poteano, se non se per pubblici af-

(1) *Cod. lib. x. tit.* xxxi. *leg.* 3. Cum decurionatus.

(2) *Tit. eod. l.*10 Si ultra.

(3) *Tit. eod. l.*13. A muneribus.

(4) *Tit. eod. l.*24. Siquis decurio.

(5) *Eod. Tit. l.*39. Curiales.

(6) *Leg. ead.*

(7) *Tit. eod. l.*14. Nemo judex.

(8) *Tit. eod. l.*19. Vacuatis rescri- ptis: & *l.* 37. Quotiescumque: & *l.*43. Omnes, qui curiali.

(9) *Tit.*xxxvi. *l. unica.*

(10) *Tit.*xxxi. *leg.* 16. Siquis de- curio.

(11) *Tid. eod. l.*60. Nullus, qui nexu.

(12) *Eod. tit. l.*50. Omnes omni- no: & *leg.*56. Alexandrinis.

affari, chiamare un decurione fuori dei termini della di lui propria Città (1): tant'era ſtretto, e rigoroſo per ogni banda il loro obbligo di reſidenza. Anzi ſe nella ſua ſteſſa Città alcuno di eſſi ſi foſſe appigliato a qualche meſtiere anco privilegiato, era coſtretto a ritornar, ſuo malgrado, all'impiego curiale (2); ed era ſimilmente proibito loro, ſotto pena di eſilio, d'incaricarſi degli affari di private perſone (3). Ma queſto è poco. Qual profeſſione più privilegiata, che la milizia? eppure nemmen ſoldati potevan farſi i decurioni, e avevano ſopra di ſe una tempeſta di leggi, che loro il proibiva, e che li coſtrigneva a forza a laſciar la milizia, e a reſtituirſi al ſervizio decurionale (4). Nè ſi riſtringevano queſti legami di condizione alle ſole perſone de i decurioni, ma ſi ſtendevano anche ſu i loro beni, poichè non potevano alienarſi ſenza una ſpecial permiſſione, non altrimenti che i beni di perſone di minor età (5); e ancorchè aveſſer figliuoli, ad ogni modo dell'eredità loro la quarta parte era addetta alla curia (6). Per le quali coſe i giuriſconſulti reputano la condizione curiale ſimile alla condizione di ſchiavo, *quaſi ſervitutem* (7); riconoſcendo i de-

(1) *Tit. eod. l.*25. Curiales ultra.

(2) *Tit. eod. l.* 43. Omnes, qui curiali.

(3) *Eod. tit. l.*34. Siquis procurationem.

(4) *Tit. eod. l.*17. Qui derelicta: *&* *l.*27. Privilegio: *&* *l.*51. Quamvis proviſum: *&* *l.*55. Siquis decurio.

(5) *Cod. lib.*1. *tit.* 1. *leg* 2. Suggerente: *&* *lib.*x. *tit.*xxxIII. *per tot.*

(6) *Lib.*x *tit* xxxIv. *per tot.*, *&* *Novell.*xxxvIII.

(7) Antonio Perez, pocanzi citato,

decurioni così addetti alle Curie, come lo è uno schiavo al padrone (1); e nella legge stessa *Quidam ignaviæ* obbiettataci dal Trattatista, appunto col nome servile *mancipia* (2) sono appellati gli uffizj curiali. Quindi le leggi per indurre i Cittadini a mettersi in una tal, e tanto legata condizione, concedevano a' decurioni amplissime prerogative, quali erano l'esenzione dalla potestà de' Tribuni, de'Duchi, de'Conti, e generalmente di tutti i magistrati militari (3); il non poter essere posti ai tormenti (4); l'esenzione altresì da' privati servizj del Principe (5), e sino la legittimazione de' spurj (6); e moltissimi altri simili privilegj (7): ma poichè tutti questi vantaggj non erano sufficienti a contrappesare la servitù di una tal condizione, nè a superare la natural ripugnanza a contrarre tali, e tanti legami, le medesime leggi, affinchè non rimanessero diserte le Curie, sottoposero alla condizione de' padri i figliuoli (8), facen-

to, *p.*205. *n.*71. „ CURIALIS ista „ conditio, & QUASI SERVI- „ TUS &c. „

(1) Pietro Gudelino *De jure novissimo lib.*VI. *cap.* IX. *p.*325. *edit. Arnhemien. an.*1661. „ CURIALIS „ Reipublicæ, VELUT SERVUS „ DOMINO, obstrictus erat „.

(2) Vedi sopra *p.*409. *not.*1.

(3) *Cod. lib.*X. *tit.*XXXI. *leg* 42. Militaribus.

(4) *Tit. eod. l.*33. Omnes judices.

(5) *Tit. eod. l.*21. Curiales omnes.

(6) *Cod. lib.*V. *tit.*XXVII. *de Naturalibus liberis leg.*3. Siquis naturalis.

(7) Vedansi Dionisio Gotofredo al Titolo *De Decurionibus*, e gli altri Commentatori del Codice di Giustiniano sullo stesso Titolo; e Giacomo Gotofredo *ad tit. Cod. Theodos. De Decurion.*

(8) *Cod. Justinian. lib.*X. *tit.*XXXI. *leg.*

cendo paſsare inevitabilmente la fortuna curiale per diſcendenza. Finalmente ſino a tal ſegno era riputata una tal condizione, qual era in fatti, peſante oltre modo, e ſervile, che in tempo delle perſecuzioni furono talvolta i Criſtiani, per ſupplizio, addetti alle Curie (1); e poi in tempo degl' Imperadori Criſtiani, la ſteſsa pena ſi dava a que' Chierici, che, diſertando dalla profeſſion di Eccleſiaſtici, ſi foſser fatti ſoldati (2). Con queſto ſpecchio innanzi agli occhj veggano ora i lettori, quanto ſia robuſta la ſeconda pruova del Trattatiſta, fondata ſulla legge *Quidam ignaviæ*, legge poſta a' de-

*leg.*27. Privilegio: *& leg.*35. In filiis: *& leg.*36. Exemplo: *& leg.*48. In ſucceſſione: *& leg.*60. Nullus, qui nexu: *& l.*61. Neque Dorotheum: *& l.*62. Si ille, *&c. &c.*

(1) Barnabas Briſſonius *Selectar. ex jure antiquitatum lib.*IV. *c.*XIII. *edit. oper. minor. Lugduni Batavor. an.*1749. *p.*101. „ Tot vero muneribus obnoxii decuriones cum eſſent, „ mirum videri non debet, ſi curiam, quoad poſſet, quiſque defugeret, adeo ut pœnæ loco Chriſtiani ab impiis Principibus curiæ „ addicerentur, quemadmodum Caſſiodorus tripart. hiſtor. lib. I. c. 9., „ & lib. VI. cap. 7., & lib. VII. cap. „ ult. teſtatur „.

(2) Giuſtiniano Imperatore *lib.*I. *Cod. tit.* III. *de Epiſc. & Cler. leg.*53. Sancimus: „ Meminimus nos „ in Arcadii, & Honorii piæ memoriæ conſtitutionem incidiſſe, volentem, Clericos, ſi neglexerint „ ſuum ordinem, & in qualemcumque armatam militiam tranſierint, „ vel depoſiti a Deo amabilibus Epiſcopis, militare auſi fuerint, mitti quidem ipſos militia adepta, „ tradi vero civitatum curiis miniſtraturos in poſterum publico, „ quando & Domini Dei ſervitium, „ quamdiu militarunt, ſe abdicaverunt. Quæ omnia obtinere ex hac „ noſtra ſancimus lege, jubentes, „ ipſos ſtatim, & confeſtim civitatis „ illius, ex qua ſunt, fieri curiales; „ niſi vehementer abundet civitas; „ quo caſu, vicinæ, vel ulterioris „ etiam uſque ad unam provinciam „ alteram, ubi maxime curialium „ conſtituta eſt penuria.

a' decurioni dell' antichità, cioè a persone di condizione obbligata, e come servile; la qual legge perciò non ha che fare nè poco, nè punto col diritto de' tempi nostri, e molto meno colla nostra questione, in cui trattasi di sudditi di libera condizione, ed esenti affatto da una simile servitù.

IX. Questa era l' obbiezione diretta, ovvia, e principale, che doveva opporsi il Trattatista, se volea procedere con buona fede; e poi provarsi a scioglierla, se gliene bastava l' animo. Ma benchè abbia egli dissimulata una tale capitalissima, e perentoria obbiezione; nondimeno se ne ha proposta un' altra, che ha pure il suo gran peso, e dalla quale ei non si sbriga certamente con quella facilità, che si è lusingato. Eccola. *Alla legge di Giustiniano*, così egli (1), *si contrappone*, *che*, *oltre all'essere originariamente dell'Imperador Valente*, *il quale era Ariano*, *e screditato per la guerra*, *che fece a' Religiosi*; *venne anche abrogata dalla Novella* 123., *ed è questo sentimento del Mornacio*. Sicchè due cose ei si obbietta: 1. l' indegno carattere di Valente autore della legge *Quidam ignaviæ*: 2. la rivocazione fattane da Giustiniano.

E in fatti, per cominciar dalla prima, l' eccezione non può esser più giusta. Valente fu in realtà perfido Ariano, e arrabbiato nemico del Cattolicismo; di cui le crudeli persecuzioni contro la Chiesa formano la mag-

(1) *Pag.*68. *e seg. Nap.*, *Ven. p.*80.

maggior parte della ftoria del di lui quanto nelle fecolari cofe mefchino governo, altrettanto facrilego intorno a quelle della Religione (1). E per dirlo colle parole di un eccellente Scrittore (2) „ ficcome la virtù, gli efempj, „ e i miracoli de'folitarj erano d'un grandiffimo pefo a „ tener fermo, e coftante il popolo nella Fede; così effi „ erano il principale oggetto dell' odio degli Eretici, e „ della collera di Valente. Con qual furore contra di effi „ (Monaci) fi fcatenaffero e colla lingua, e co' fatti gli „ Eretici in Antiochia, ove tuttavia faceva Valente la fua „ ordinaria refidenza colla fua Corte, non abbiamo onde „ meglio apprenderlo, che da S. Giovanni Crifoftomo, „ al quale fornì quefta perfecuzione la prima congiun„ tura di far ufo della fua divina eloquenza per la difefa „ d' una caufa pubblica della Chiefa „ fcrivendo i celebri fuoi tre libri *Contro gl' impugnatori della Vita Monaftica*: nè in Antiochia foltanto, ma altrove ancora, come atteftano e S. Bafilio, di cui abbiamo due lettere (3) fcritte a' Monaci di Berea, e di non fo qual altro paefe, per confolargli in quella furiofa tempefta, che foffriva la virtù loro dall'empietà di Valente; e tra altri

(1) Vedi la *Storia Ecclefiaftica* del Cardinal Orfi *tom.* VII. ne' rifpettivi luoghi accennati nell'*Indice* dello fteffo tomo alla parola *Valente*.

(2) Orfi *ivi lib.* XVII. *num.* XXIX. *pag.* 398. *dell'ediz. di Roma in* 8.

(3) *Epift.* 256. *al.* 200., & *Ep.* 257. *al.* 303. *p.* 390. *feqq. tom.* III. *opp. edit. Monachor. Congr. S. Mauri*.

tri Storici Paolo Orosio (1), il quale racconta, che por-

ta-

(1) *Histor. lib.* VII, *cap.* 33. *p.* 550. *seq. edit. Lugd. Batavor. an.* 1738. ,, Valens . . . , Valentiniano mortuo . . . , illico, velut effrænata ,, libertatis audacia, legem dedit, ,, ut Monachi, hoc est Christiani, ,, qui ad unum Fidei opus, dimissa ,, secularium rerum multimoda actione, se redigunt, ad militiam cogerentur. Vastas illas tunc Ægypti ,, solitudines, arenasque diffusas, ,, quas propter sitim, ac sterilitatem, ,, periculosissimamque serpentum abundantiam conversatio humana ,, non nosset, magna habitantium ,, Monachorum multitudo compleverat. Huc tribuni, & milites missi, ,, qui sanctos, ac veros milites Dei ,, alio nomine persecutionis abstraherent. Interfecta sunt ibi agmina multa Sanctorum ,,. Osserva, fondato sopra non ispregevoli ragioni, Giacomo Gotofredo *Comментar. in Cod. Theodos. tom.* IV. *p.* 409. *seqq.* e specialmente *p.* 413., osserva, dico, parlar quivi Orosio della legge *Quidam ignaviæ*, per cui erano richiamati al servizio delle Curie i decurioni fatti Monaci, il qual servizio curiale *militia togata* appellavasi a differenza della milizia *armata;* ma che essendosi servito il detto storico della voce equivoca *militia*, ed avendo inavvedutamente assegnato alla legge, di cui parla, lo stesso tempo della fiera persecuzione di Valente contro i Monaci, mettendo l'una, e l'altra dopo la morte di Valentiniano, diede a' posteriori Scrittori occasione di prendere abbaglio, e di credere, che Valente avesse fatta una legge per obbligare i Monaci a prender le armi, e ad arrolarsi nelle sue truppe, e ciò dopo la morte di Valentiniano. Comunque sia, il certo si è, che la persecuzione non accadde se non che l'anno 376., come raccogliesi dalle lettere pocanzi citate di S. Basilio [vedi anche la vita di San Basilio scritta da' Monaci di S. Mauro, nell'edizione citata delle di lui opere *tom.* III. *pag.* clxiij. *cap.* XXXVI. *num.* V.] cioè, come per l'appunto notò Orosio, dopo la morte di Valentiniano, avvenuta verso la fine del 375. a' 17. Novembre; laddove la legge *Quidam ignaviæ* porta la data *Kal. Januarii Valentiniano, & Valente Augg. Coss.*, e perciò non può essere stata fatta più tardi dell'anno 373., nel qual anno per la quarta e ultima volta furono Consoli insieme Valentiniano, e Valente Augusti, seppure non fu fatta anche prima, cioè in alcuno degli antecedenti lor Consolati. Del resto il Gotofredo medesimo, benchè con sentimento degno del Calvinismo, ch' ei professava, s' impegnò a sostenere come ragionevole la leg-

tatisi nelle solitudini dell'Egitto, dove in grandissimo numero santissimi Monaci conducevano una vita celeste in terra, gli scellerati ministri dell'empio Imperatore, fecero di quelle innocenti vittime crudele scempio, e interi stuoli barbaramente ne trucidarono. Di questi eccessi di furore, ne' quali proruppe Valente allorchè per la morte del Cattolico, e pio Valentiniano di lui fratello, e Collega, trovatosi egli libero dalla suggezione di esso, potè senza ritegno dare ormai sfogo all'insano suo odio contro i servi del Signore, fu come il preludio la legge *Quidam ignaviæ*, su cui fondasi il Trattatista. Valente, che, vivendo ancora il fratello, pubblicò una tal legge (1), quando non avea ancora le mani libere, costretto perciò a dare all'iniquità del suo mal talento una qualche apparenza di ragione, andò a cercarla nelle

legge *Quidam ignaviæ* come fondata nelle vere, e reali obbligazioni della condizione curiale, non ardì però di negare, che fosse stata fatta da Valente a istigazione degli eretici, e per astio contro il Cattolicismo, e contro i Monaci: „ Non „ negarim (*così egli p.*413.) Valen„ tem hac quoque inter alias ratio„ ne Lucii Ariani pseudoepiscopi Ale„ xandrini suasu, hortatuque, Or„ thodoxis, & Monachis infestissi„ mi, Monachos vexare, turbareve „ voluisse; uti sæpe evenit, ut per „ se alioquin æquæ, consultæque præ„ ceptiones, iniquitatis tamen spe„ ciem continere videantur, prout „ tempora sunt, & PROUT INI„ QUUS ANIMUS EST EJUS, „ QUI EAS STATUIT „. Il che sia detto in confermazione delle indegne mire avute da Valente nel fare una tal legge, anche a giudizio di Scrittori Protestanti, che non possono essere sospetti a' nostri Avversarj; giacchè del carattere intrinseco della legge medesima, alieno dalle massime Cristiane, e dagli esempli degl'Imperatori Cattolici, parleremo di proposito tra poco.

(1) Vedi la nota antecedente.

le obbligazioni della fortuna curiale; benchè nè pure ſotto un tal apparente preteſto potè per allora inquietare generalmente, come fece di poi, i Religioſi, e privarli di vita, e dar alle fiamme i loro ſacri ritiri. Ma comunque foſſe appoggiata quella legge ai diritti delle Curie ſulle perſone dei Decurioni; in realtà però, il che non nega nè pure il Calviniſta Giacomo Gotofredo (1), ella fu fatta da Valente con rea intenzione, e per mal talento contro i Cattolici, cioè con animo di abbattere nei Monaci uno de' più poderoſi ſoſtegni della vera pietà: laonde il Trattatiſta, che, con peſſima fede, contro i ſudditi liberi ſi abuſa di una legge riſtretta alla ſoggettiſſima condizione de' Curiali, e che ne forma una pruova del ſuo Trattato diretto a riſtabilire l'Ordinanza d'Orleans, opera del partito Calviniſtico, fatta già colla ſteſſa rea intenzione di ſpegnere il Cattoliciſmo, onde poteſſe liberamente dilatarſi, e prevaler l'ereſia; il Trattatiſta, ripeto, mentre per una parte ſi allontana da ciò, che la legge di Valente riſtretta alla condizione curiale ſembrava avere di ragionevole, per l'altra parte ſegue appuntino ciò, che naſcondevaſi in eſſa di malignità, e di veleno.

Quello però, che più importa, ſi è, che queſta legge medeſima forniſce anzi un forte argumento contro di lui, che la allega. Imperocchè l'aver Valente proibito, che uomini di curial condizione ſi faceſſero Mona-

(1) *Ivi*.

naci, mostra, non essere stata prima di lui proibita loro tal cosa, e che sotto i precedenti Imperatori Cristiani nè pur la servitù curiale, ancorchè tanto legata, impediva l' ingresso nella vita Monastica, siccome non lo impedì (e ciò vedremo tra poco) nè pur ne' tempi seguenti. Ora l' essere stati prima di Valente liberi da un tal impedimento i decurioni, è come un trionfo della nostra causa, poichè fa vedere, sino a qual segno si volesse dagl' Imperadori Cattolici aperto l' adito alla professione Monastica, a cui riguardo si avean per un nulla tutt' i legami della condizione curiale, e ammutolivano tutte quelle tante, e sì rigorose leggi ordinate a vieppiù strignere da ogni banda quella servitù; e che vi voleva appunto un Valente, cioè un Ariano, e Ariano tale, qual egli fu, per pensare a ristrignere l' ingresso di una tal professione.

X. Or che abbiamo veduto, quanto giusta, e di quanto gran peso sia l'obbiezione dal Trattatista stesso, benchè leggermente, proposta contro la seconda sua pruova, cioè l' essere stata fatta una tal legge da Valente Imperatore Ariano, e screditato per la guerra, ch' ei fece a' Religiosi; vediamo adesso, com' ei se ne sbrighi. Risponde egli (1), che *non per essere stata questa legge fatta da un Imperadore Ariano, potrà per tal motivo ragionevolmente, o legittimamente ricusarsi; essendo stata poi adottata da Teodosio, e appresso da Giustiniano, l'uno*,

(1) *Pag.72. Nap., Ven. p.83.*

l' uno, e l' altro Imperatori Ortodossi. Chiunque non sia versato nella storia del diritto, a sentire il Trattatista addurre con tanta franchezza in giustificazione della legge *Quidam ignaviæ* di Valente, l' esser ella *stata poi adottata da Teodosio, e appresso da Giustiniano, l' uno, e l' altro Imperatori Ortodossi*, penserà, che i Codici di Teodosio, e di Giustiniano, dov' ella è adottata, non contengano, che massime di verità, e leggi buone, e sante; ovvero, che l' uno, e l' altro abbiano esaminate da per se medesimi tutte, e ognuna delle leggi ne' rispettivi loro Codici contenute, e abbianle di proposito approvate, onde l' ortodossia loro, e la rettitudine de' lor sentimenti sia *a posteriori* argumento della giustizia, e bontà delle medesime leggi; o almeno almeno, che sieno state raccolte, e messe insieme in quei Codici da persone diligenti, esatte, e similmente ortodosse. Eppure è notorio, che la cosa passò ben assai diversamente. Quanto al Codice Teodosiano, basti accennare ciò, che ne scrive il noto Commentatore Calvinista Giacomo Gotofredo, che tanto più volentieri io cito di spesso, quanto meno può egli esser sospetto a' nostri Avversarj: il quale nel *Capitolo primo* de' suoi *Prolegomeni*, parlando d' Antioco, e de' sette di lui colleghi, che insieme con esso compilarono il medesimo Codice Teodosiano, osserva, *non minus eos hoc opus præcipitasse, quam Justiniani Codicis conditores*: e nel *cap.* II. rileva distintamente fino a ben quattordici ca-

pi di essenzialissimi difetti dello stesso Codice Teodosiano, tra' quali conta in quinto luogo l' esservi ammassate *contrarias tot leges, sese invicem destruentes, abrogantesque*: e nel num.IX. *Sequentia*, dice, *in hujus Codicis conditoribus quis ferat? primo quod IMPIAS LEGES PLURES in eum retulerunt, cum tamen hujus Codicis condendi studium ideo in se receperint, ut inde ad forum, & quotidianas advocationes jura peterentur, in jure proferrentur, vim legis obtinerent. Non illud jam urgeo, quod in illis Julianum* (l'Apostata) *Divi appellatione dignari videmus . . . . ., verum illas nunc constitutiones urgeo, quæ EXPRESSAM IMPIETATIS NOTAM HODIE CONTINENT*: e dopo averne accennate alcune, ripiglia: *Expunctas eas oportuit, & ab eo Codice abesse, qui ad usus publicos, & forenses proponeretur firmata jam re Christiana. Multo magis quis non damnet conditorum* (del Codice Teodosiano) *operam, cum Juliani leges* 4. 6. de Sepulchris violatis *GENTILITIÆ SUPERSTITIONIS PLENAS retulerunt? Quis ferat ibidem Arcadii leges* 1. 4. 5. 6. de his, qui super religionem, *quæ & ipsæ CATHOLICIS ADVERSÆ ERANT, & adversus Chrysostomum, & Johannitas latæ?* Ora sarebbe egli, secondo la maniera di argomentare dal Trattatista, un bel provare la bontà di tali leggi *empie, portanti scoperto in fronte il marchio d' empietà, piene di superstizion gentilesca, e contrarie a' Cattolici*, provar, dico, la bontà di tali leg-

leggi, e specialmente di quelle di Giuliano Apostata, dall' esser elleno inserite nel Codice Teodosiano, e perciò *adottate da Teodosio Imperatore Ortodosso?* E pure così appunto nè più, nè meno, ragiona il nostro Trattatista, il di cui Trattato nondimeno gli editori di Venezia, e di Napoli propongono (1) a coloro, che *non possono usare una profonda perizia di Storia Sagra, e profana, di Concilj, di Santi Padri, e di leggi divine, e umane*, e lo propongono loro come norma, onde *apprendere di quanto sapere debba esser dotato colui, il quale si dà a ragionare di così fatte materie dipendenti solo da' fatti, e non dall' immaginativa*; assicurandogli insieme, che il Trattatista *può dirsi nudrito sempre in questo genere di cognizioni*. A meraviglia: *dignum patella operculum*! Ma andiamo innanzi.

Peggio anche di Teodosio si fa essere stato mal servito Giustiniano da' suoi compilatori, e specialmente da Triboniano, che ne fu il capo, e il quale vi commise tanti errori, e così stranamente si abusò del Codice di Teodosio nel compilare quello di Giustiniano, che, per non istar ora a noverare individualmente i gravissimi difetti, che universalmente vi rilevano tutt' i periti, e i dotti, il medesimo Giacomo Gotofredo il quarto capitolo de' citati suoi *Prolegomeni* ha intitolato in questa guisa: *De JUSTINIANI instituto, & TRIBONIANI FACINORIBUS CIRCA CODICEM Theodosianum in Oriente;*

(1) Pag. 4. e 5.

te; e a Francesco Hottomano gli strafalcioni di colui hanno somministrato materia da farvi sopra un libro intero, ch' è intitolato *Anti-Tribonianus*. Anzi tant' è lontano, che l' essere la legge di Valente *Quidam ignaviæ* inserita nel Codice Giustiniano, sia una pruova della giustizia di tal legge, che, se quindi alcuna cosa si avesse a inferire, avrebbesi ad inferirne all' opposto esser ella maligna, e iniqua contro il ceto Monastico, e contro la Chiesa Cattolica, com' è in fatti: perocchè, se Valente, che la fece, fu Ariano, e nemico del Cattolicismo, e de' Monaci; Triboniano, che la inserì nel Codice, e a cui Giustiniano diede sul lavoro del Codice stesso quella eccessiva libertà, che tutto dì biasimando continuasi a deplorare, Triboniano, io dico, fu in apparenza gentile, e in realtà vero empio, e Ateo (1); laonde e per quello ch' egli era, e per quel che volea parer d' essere, non solo non dovè aver ribrezzo di ammettere la legge di Valente contro i Monaci, ancorchè indegna, che anzi egli era capace, s' ella fosse stata favorevole a' Monaci, di storpiarla, e volgerla contro di

(1) Suidas in *Lexico* v. Τριβωνιανός *ex versione Æmilii Porti tom.* III. *edit. Cantabrig. an.* 1705. „ Hic Tribonianus fuit gentilis, „ & impius [*atheus*], & a Chri- „ stianorum fide prorsus alienus „ (Ἕλλην ὑπῆρχε, καὶ ἄθεος, „ ἀλλότριος κατὰ πάντα τῆς „ τῶν χριστιανῶν πίστεως): idem- „ que adulator, & impostor .... „ Cum esset homo hianti, & inex- „ plebili avaritia, lucro unice ser- „ viebat, erantque apud illum jura „ venalia. Legum enim nundinatio- „ ni deditus, quotidie pretio refigebat alias, alias figebat „.

di essi, facendole dire, come fece a tante altre leggi, il no invece del sì, e il sì invece del no. E in fatti laddove Valente avea fatta quella legge contro i Monaci solamente dell' Egitto, ch' egli avea presi di mira; Triboniano ha fatta al ceto Monastico la finezza di toglierne le clausule *intra Ægyptum*, e *per Comitem Orientis*, che tuttavia si conservano nel Codice Teodosiano (1), e di stendere con un tal troncamento a tutti universalmente i Monaci di tutto l' Impero Romano una legge, che fino allora avea portata in fronte la sua originaria limitazione al solo Egitto. Oltre di che essendosi contentato Valente, che i Monaci di condizione curiale scegliessero a loro arbitrio o di ritornare alle rispettive lor Curie, o di perdere, restando nelle lor solitudini, i beni; Triboniano invece della disgiuntiva *aut*, che pur sussiste nel Codice di Teodosio, vi ha sostituita la copulativa *&*, come leggesi comunemente nelle edizioni del Codice di Giustiniano, facendo loro perdere, quant' era in lui, i beni, ancorchè fossero peravventura effettivamente ritornati alle curie.

Finalmente ciò, che intorno al libello di ripudio osservammo di sopra parlando delle Formole di Marcolfo, mi muove ad aggiugnere, esservi in ambidue i Codici, tra molte altre cattive leggi, in quel di Teodosio *lib.* III. *tit.* XVI. *de Repudiis*, e in quello di Giustiniano *lib.* V. *tit.* XVII. *de Repudiis*, leggi permettenti il divorzio,

(1) *Lib.* XII. *tit.* I. *De Decurionibus leg.* 63. Quidam ignaviæ.

zio, e il libello di ripudio anche per altre cagioni fuori di quella di adulterio; *quod tamen*, per ripeterlo coi termini del Bignon (1), *legi Evangelicæ adversum est*. La qual opposizione di molte leggi umane alla legge di Dio non imbarazza punto chi crede bene, e ha senno in capo, sapendo, che, come scrisse già Santo Ambrogio (2), non sono già le leggi degli uomini, ma la legge di Dio quella, a cui dobbiamo conformarci, e discorrendola così, come la discorreano assai bene i Vescovi della Francia, e della Germania (3): *Millantino pure costoro, finchè vorranno, e leggi civili, e costumanze umane: ad ogni modo, SE SONO CRISTIANI, ricordinsi, che nel dì del giudizio hanno ad essere giudicati non per le leggi Romane* (sien esse di Teodosio, o sieno di Giustiniano) *nè per le Saliche, o le Gondobade, ma bensì per le Divine, e le Apostoliche*: poichè alla fine, come avvertono i Capitolari de' Re di Francia (4), *la legge degl' Imperadori non è sopra la legge*

(1) Vedi sopra *pag.403. di questo vol. not.1.*

(2) *Pag.295. di questo volume.*

(3) *Galliarum, & Germaniarum Episcopi in epist. ad Regem de coërcendo, & exstirpando raptu viduarum, puellarum, & Sanctimonialium, inter opera Hincmari Rhemensis tom. II. p.234. edit. Paris. Sirmondi an.1645.* „Defendant se quantum volunt, qui ejusmodi sunt, „sive per leges, si ullæ sunt mundanæ, sive per consuetudines mundanas: tamen, si Christiani sunt, „sciant se in die judicii nec Romanis, nec Salicis, nec Gundobadis, sed Divinis, & Apostolicis legibus judicandos„.

(4) „Lex Imperatorum non est „supra legem Dei, sed subtus„. *Capitular. Regg. Francor. Addit.*III. *c.*XVIII. *edit.Baluz. tom.*I. *col.*1160.

ge di Dio, ma ſotto di eſſa. Ma il Trattatiſta, che dall' ortodoſsìa di Teodoſio, e di Giuſtiniano inferiſce *non poterſi ragionevolmente, nè legittimamente ricuſare* la legge *Quidam ignaviæ*, da eſſi, com'egli dice, *adottata*, cioè inſerita, come abbiamo veduto, ne' riſpettivi lor Codici, ancorchè da un Imperatore Ariano fatta in odio del Cattoliciſmo, e de' Monaci, che n' erano i ſoſtenitori; dovrà, ſtando a queſto ſuo bel principio, difendere come giuſte, e buone le leggi ſul divorzio o fatte, o adottate da que' *due Imperadori, l' uno, e l' altro Ortodoſſi*, e difendendole dar di penna al Vangelo, a cui ripugnano; o confeſſare, che l' eſſere ſtata inſerita ne' Codici d' Imperatori Ortodoſſi, tra altre leggi empie, che vi ſon dentro, anche la *Quidam ignaviæ* di Valente, non le toglie, nè ſcema l' irreligione, e la malizia, ch' ella traſſe dalla ſua origine, e che Triboniano accrebbe anzi nel Codice sì col vieppiù ſtrignerne l' iniqua diſpoſizione, e sì col dilatarne il veleno, quanto fu in lui, per tutto l' Impero.

XI. Ma di queſta forte obbiezione contro la detta legge, conſiſtente nell' origine di eſſa da Valente Ariano, è anco più perentoria l' altra obbiezione, accennata parimenti dal Trattatiſta, cioè che una tal legge *venne* (1) *abrogata dalla Novella* 123., ch' è quanto dire, appunto dall' Imperador Giuſtiniano. Se non che queſta obbiezione pure egli, per più facilmente uſcirne, accenna

(1) *Pag.69. Nap., Ven. p.80.*

na troppo leggermente, e ne tralafcia il più, e il meglio. Non una fola, ma più di cinque leggi abbiamo di Giuftiniano, oppofte alla *Quidam ignaviæ*; e non folo nelle Novelle, ma fin anche nello fteffo di lui Codice. Vediamole. Nel Codice *lib.*I. *tit.*III. *de Epifc. & Cleric. leg.*53. *Sancimus*, la qual legge fu fatta l'anno 532., vietando Giuftiniano, che uomini di condizione curiale poteffero d'allora in poi effer promoffi nè al Sacerdozio, nè al Vefcovado, ficcome perfone, gli efercizj delle quali lafciavano dietro di fe, com'egli avverte, una traccia di violenze, oppofta alla manfuetudine, che fi richiede ne' Miniftri di Dio; e vietandolo con tal rigore, che, qualora contro un tale divieto alcun Decurione veniffe ordinato, doveffe reftar fofpefo dall' efercizio dell' Ordine ricevuto, e onninamente coftretto a ritornar fuo malgrado ai fervizj perfonali della fua condizione; nondimeno volle da quefta legge efpreffamente eccettuati que' Curiali, che fino dalla lor fanciullezza aveffero intraprefa la vita Monaftica, e vi aveffero perfeverato, permettendo, che tali Monaci, ancorchè di condizione Curiale, poteffero liberamente effer promoffi e al Sacerdozio, e al Vefcovado; e non altro efigendo da effi, fe non la quarta parte delle loro fuftanze, che, per effer eglino nati Curiali, alla Curia apparteneva (1). Non vi farà chi non ifcor-

(1) „ Sancimus neminem omnino
„ neque curialem, neque taxeotam,
„ Epifcopum, aut Presbyterum de
„ cetero fieri; nihil attinente hac
„ le-

corga in questa legge per poco, che vi rifletta sopra, l'amplissima libertà, che aveano i Curiali di farsi Monaci; e perciò l'opposizione di una tal legge alla *Quidam ignaviæ* di Valente; poichè dove per l'una Valente non permetteva a' Curiali di abbracciar la vita Monastica, e ordinava, che, abbracciandola essi, o ne fos-

„ lege eos, qui ante eam hujusmodi „ Sacerdotio digni habiti sunt: de „ cetero vero neminem omnino, qui „ supradictæ sit fortunæ, ad prædictas consecrationes ascendere: & „ maxime si & jam antea ministraverat, atque taxeoticis servierat jussionibus: eum enim, qui „ enutritus est in exercitationibus vehementibus [seu asperis] & his, „ quæ ex ea re accidunt, peccatis, „ non utique æquum fuerit, modo „ quidem, & illico esse taxeotam, „ & buleutam, & facere omnium „ acerbissima; mox autem Sacerdotem ordinari, de humanitate, & „ innocentia exponentem dogmata. „ Præterquam si ab infantia, & nondum quidem ephebiam excedente „ ætate, ei contigit inter reverendissimos Monachos connumerari, „ & morari in eo ipso schemate: tunc „ enim permittimus ipsi & Presbyterum fieri, & ad Episcopatum venire: cum sit manifestum, simulque tale quid evenerit, & dignus Sacerdotio apparuerit, quod „ confestim licentiam habebit manere in Episcopatu, & ministrare, „ dummodo quartam partem suæ substantiæ universæ præbeat decurionibus, & fisco [secundum nuper de „ quarta parte positam a nobis legem] aut soli fisco, si quidem „ taxeoticæ fortunæ ei esse contigerit. Si vero & in reverendissimis „ Archimandritis censeatur, & manserit inter ipsos; & hoc etiam modo damus fortunæ liberationem, „ quartam & tunc partem suæ substantiæ [ut prædiximus] præbituro: aliter autem neque illi ordinari concedimus, neque ordinato tale quid agere permittimus. Sciente tua excellentia, quia hæc observari debent ab omnibus Deo „ amabilibus Episcopis, pœnam expectaturis circa ipsum Sacerdotium, „ si quid tale fecerint: præter id quod „ etiam nec ipse ordinatus Sacerdotio fruetur, licet fuerit antea in „ aliquo gradu Sacerdotii ordinatus, „ sed inter privatos redigetur, & ministeria exequetur, quibus subjacebat prius „. *Leg.53. C. de Episc, & Cleric.*

fossero tirati fuori a viva forza, o le sustanze loro tutte perdessero; all'opposto Giustiniano per l' altra col concedere in particolare a que' Monaci, i quali, essendo nati Curiali, si fossero fatti Monaci da fanciulli, e avessero perseverato nel Monachismo, col concedere, dico, ad essi il privilegio di poter esser promossi e al Sacerdozio, e al Vescovato, ciò che non si concedeva agli altri Curiali o non Monaci, o fattisi Monaci dopo gli anni di pubertà, suppone così, che i Curiali di ogni età liberamente ormai facevansi Monaci. Altrimenti quale ridicolosa disposizione di legge non sarebbe ella stata, e in quale contraddizione non sarebbe egli caduto Giustiniano, col permettere a Curiali fattisi Monaci nella lor fanciullezza di poter essere ordinati e Preti, e Vescovi, se avesse egli voluto nel tempo stesso, che, secondo la legge *Quidam ignaviæ* di Valente, non potessero i Curiali farsi Monaci? Come avrebbe egli potuto, senza cader in contraddizione, tra gli altri Curiali Monaci distinguere, e privilegiar quegli, che si fossero fatti Monaci da fanciulli, mentre nè da fanciulli, nè da grandi avrebbono potuto farvisi, se fosse stata in piedi la legge di Valente? E come avrebbe potuto esigere da tali Monaci la quarta parte de' beni loro, non a titolo di multa, ma come spettante, per legge comune, alle rispettive lor Curie; se tuttavia tutti i beni loro, secondo la legge medesima di Valente, avessero dovuto perdere i Curiali facendosi Monaci? E' dunque paten-

tentemente opposta alla legge *Quidam ignaviæ* di Valente la legge *Sancimus* di Giustiniano ; e questa, siccome posteriore , porta seco implicitamente , e necessariamente , l'abrogazione , e rivocazione di quella. E qui osservisi di passaggio , a proposito de' difetti , come diceamo pocanzi , da Triboniano nella compilazione del Codice commessi , che queste due leggi , una di Valente , e l' altra di Giustiniano , che fanno a calci l' una coll' altra , il buon Triboniano nondimeno le inserì ambedue nello stesso Codice , onde debbasi ripeter di lui ciò , che de' Compilatori del Codice di Teodosio osservammo di sopra col Gotofredo , cioè aver egli unite in uno stesso corpo di diritto *contrarias leges* , *sese invicem destruentes* , *abrogantesque* . Ma torniamo a Giustiniano .

Una ripetizione della di lui legge *Sancimus* suddetta , importante rivocazione della legge *Quidam ignaviæ* di Valente , abbiam nella *Novella 6.* del medesimo Giustiniano , posteriore di tre anni alla legge *Sancimus* ; nella qual Novella (1) proibendo egli di nuovo , che non si promovesse al Vescovato chi *ex officiali* , *aut curiali veniat fortuna* , soggiugne immediatamente questa eccezione : *Nisi tamen ex novella ætate secundum quod jam dispositum est* (cioè nell' allegata legge 53. *Sancimus* de Episc. & Cleric.) *in Monasterio constitutus fortuna liberetur* . E nella *Novella* 123. pubblicata l' anno 541. trat-

(1) *Novell.VI. cap.I.*

trattando di bel nuovo la materia dell' ordinazione de' Vescovi, e de' Chierici, quanto a' Vescovi stabilisce (1), *Curialem*, *vel Officialem*, *qui quindecim annis in Monasterio conversatus est*, *liberum esse propria fortuna*: e prescrive agli elettori de' Vescovi di dover giurare, tralle altre cose, intorno alla qualità dell'eletto, in questa maniera: *quod neque Curialem*, *aut Officialem hunc esse cognoscunt*, *aut*, *SI CURIALI*, *VEL OFFICIALI SUBJACET FORTUNÆ*, *SCIUNT EUM IN MONASTERIO NON MINUS QUINDECIM ANNIS MONASTICAM CONVERSATIONEM IMPLEVISSE*. Nella stessa guisa, quanto all' ordinazione de' Chierici (2), dopo aver detto *Sed neque Curialem*, *aut Officialem Clericum fieri permittimus*, *ut non ex hoc venerabili Clero injuria fiat*: *si vero tales personæ in Clero constituantur*, *tamquam nec ad Ordinem perducti*, *propriæ fortunæ restituantur*; soggiugne poi subito, *nisi forsan MONASTICAM VITAM aliquis eorum non minus QUINDECIM ANNIS IMPLEVIT*: *tales enim ordinari præcipimus*, *legitima videlicet parte Curiæ*, *&* *fisco danda*. Nei quali tre testi delle Novelle, e in ognuno di essi, determinando Giustiniano le condizioni, sotto le quali ei permetteva, che potessero essere ordinati e Chierici, e Vescovi i Monaci di condizione curiale, e supponendo così, che vi erano Monaci di condizione curiale, ch' è quan-

(1) *Novell.* cxxiii. *cap.* i. (2) *Novell. ead.* cxxiii. *cap.* xv.

quanto dire, ch' era libero a' Curiali d' abbracciare la vita Monaſtica; contengono perciò i detti teſti per una tale ſuppoſizione, e diſpoſizione, contengono, dico, una maniera di diritto oppoſta a quella della legge *Quidam ignaviæ* di Valente, così appunto, come oſſervammo pocanzi ſulla legge *Sancimus* dello ſteſſo Imperator Giuſtiniano. E così reſta evidente, che le addotte leggi di Giuſtiniano, e tra eſſe la *Novella* 123.*cap.*15. dal Trattatiſta obbiettatalì, portano ſeco realmente, e di fatto, abrogazione della legge *Quidam ignaviæ*, e ciò con tanta evidenza, che appunto tali teſti, e nominatamente quello della Novella 123. il Gudelino (1) celebre giuriſconſulto allega a provare, che era libero a' decurioni l' ingreſſo alla vita Monaſtica; ſiccome pure della ſteſſa Novella trattando il Mornacio fa queſta, per altro ovvia, e facile oſſervazione, che, *eccettuandoſi in detta Novella la vita Monaſtica, ſicchè liberamente, e a diſpetto delle Curie poteſſero appigliarviſi i decurioni, NON SI PUO' DISSIMULARE venirſi con ciò A CORREGGERE la legge* „ Quidam ignaviæ ſectatores (2) „.

(1) Petrus Gudelinus *De Jure noviſſimo lib.*VI. *cap.*IX. *p.*325. *edit. Arnhemien. an.*1661. „ CURIALIS, „ qui Reipublicæ velut ſervus Domi- „ no obſtrictus erat, MONASTE- „ RIUM INGREDI, quin etiam, „ ſi diutiſſime ibi ſe geſſiſſet, ordina- „ ri in Clericum POTUIT. d. NO- „ VELL.123. §. *Sed neque Curialem* „ [*cap.*15.] Authen. *Sed neque*. C. „ de Epiſc. & Cler. „

(2) Antonius Mornacius *Obſervation. in quatuor priores libros Codicis, edit. Pariſ. an.*1654. *p.*35. *ad leg.*IV. *tit.*III. *lib.* I. „ Quod hic „ [Novell. 123. cap.15.] monaſtica

„ vita

Ma l' ingegnoſo , e innocente Trattatiſta , non contento di averſi obbiettato la ſola *Novella* 123. *al cap.* 15. ſenza mentovare in conto alcuno nè la legge 53. del Codice *de Epiſc. & Cleric.* , nè la Novella 6. , nè il *cap.* 1. della 123. , nè le altre leggi del medeſimo Giuſtiniano , che accenneremo tra poco , non contento , dico , di una tale innocente diſſimulazione , nell' opporſi eſſere ſtata per la Novella 123. cap. 15. *abrogata* la legge *Quidam ignaviæ* , aggiunſe deſtramente queſte due paroline (1) : *il qual parere è del Mornacio* , come per dar ad intendere , eſsere queſto peravventura un parere ſingolare di un giuriſconſulto , quaſi che vi foſſero giuriſconſulti di contrario ſentimento , o quaſi che il Mornacio aveſse propoſta la coſa problematicamente , e deciſa ſecondo il ſuo particolar *parere* , nè foſse quel teſto così chiaro , e lampante , che , come ſi eſprime giuſtamente lo ſteſſo Mornacio , *DISSIMULARI NON POTEST* , *emendari in eo legem* ,, Quidam ignaviæ ,, .

XII. Tutto ciò ſia detto per dare il ſuo giuſto peſo all' obbiezione , che il Trattatiſta ſi ha propoſta da ſe medeſimo , che la legge *Quidam ignaviæ* di Valente *venne abrogata dalla Novella* 123. *cap.* 15., e per moſtrare quant' ella ſia giuſta , e vera una tal obbiezione . Prima però di riportar la riſpoſta , ch' ei dà all' obbiezio-

,, vita excipitur , ut ad eam ſcilicet ,, libere , curiiſque civitatum invitis, ,, tranſire poſſit decurio, DISSIMU- ,, LARI NON POTEST emendari ,, in eo legem *Quidam ignaviæ* ,, *ſectatores* ,, .

(1) Vedi ſopra *pag.* 415.

zione medesima, prego i miei lettori di osservare, che in tutti i testi finora da me allegati, e tra essi nella Novella 123. cap. 15. Giustiniano non fa mai menzione de' Curiali Monaci, se non per eccettuarli dal suo divieto, che indi in poi non potessero essere ordinati nè Vescovi, nè Chierici, uomini di condizione Curiale, volendo esso espressamente, che libera fosse l' ordinazione di coloro, ancorchè Curiali, i quali avessero abbracciata la vita Monastica, non di tutti indistintamente, ma da principio di coloro soltanto tra essi, che si fossero fatti Monaci fin da fanciulli, come vedesi ne' testi recati della legge *Sancimus* dell'an.532., e della Novella 6.del 535.,e poi in appresso l'anno 541.per la Novella 123.cap.1. e cap.15. di tutti generalmente que' Curiali, che contassero quindici anni di vita Monastica. Molto più mi preme, che osservisi, essere ivi richiesti i detti quindici anni di vita Monastica, determinatamente, e precisamente come condizione prescritta da Giustiniano per la promozione de' Curiali Monaci agli Ordini, e al Vescovado; non mai come termine, passato il quale non più potessero i Curiali Monaci ritirarsi dalla vita Monastica, o esserne tratti a forza, come se dentro il termine de' quindici anni avessero potuto o ritirarsene, o esser costretti ad uscirne. La qual osservazione sebben parrà qui a' lettori superflua, essendo manifesto, che ne' testi recati si parla determinatamente, e unicamente del poter, o non poter essere ordinati i Curiali Monaci,

non già del poter, o non potere, o volontariamente, o per forza, abbandonarsi da essi la vita Monastica, di che in tali testi non si tratta nè pur per ombra; vedranno nondimeno or ora essi lettori, esser ella non solo opportuna, ma altrettanto necessaria a convincere d'un vergognoso inganno il Trattatista, quant' ella è vera, e chiara. Per ora li prego di riscontrare questa osservazione determinatamente col testo, che qui di bel nuovo pongo loro sotto degli occhj, e di ricordarsi ch'egli è quello della Novella 123. cap. 15. *Sed neque Curialem, aut officialem CLERICUM FIERI permittimus, ut non ex hoc venerabili Clero injuria fiat. Si vero tales personæ IN CLERO CONSTITUANTUR, tamquam nec AD ORDINEM PERDUCTI, propriæ fortunæ restituantur: NISI FORSAN MONASTICAM VITAM ALIQUIS EORUM NON MINUS QUINDECIM ANNIS IMPLEVERIT; TALES ENIM ORDINARI PRÆCIPIMUS, legitima videlicet parte curiæ, & fisco danda, si in Clero constituti Monacho condecentem vitam impleverint.* Il qual testo, che con queste parole si legge espresso nell' antica traduzione dal greco, ch' è la più usata, e comune, essendo in quella dell' Haloandro tradotto con alcuna diversità di parole, benchè non di senso, invece delle parole *nisi forsan Monasticam vitam aliquis eorum non minus quindecim annis impleverit*, vi si legge così: *Dempto si Monachicam aliquis ex ipsis vitam non minus quindecim annis transegerit.* Con

Con questo specchio innanzi agli occhj, ascoltisi ora come risponda il Trattatista alla sua obbiezione. La legge *Quidam ignaviæ*, ei dice (1), *non fu abrogata dalla Novella* 123. *Vero è, che IN TAL NOVELLA SI VUOLE* (*b*), *CHE COLORO, CHE ABBIANO VISSUTO QUINDICI ANNI NELLA PROFESSIONE MONASTICA, PIU' NON POSSANO RITIRARSENE. Ma che ne siegue da ciò? Il contrario di quello, che s' intende di stabilire. POICHE' A BUON CONTO SI VEDE, CHE NEL CORSO DI QUINDICI ANNI POTEANO ESSERE OBBLIGATI AD USCIRNE*. E soggiugne in fondo di pagina per modo di nota in pruova della sua asserzione questo pezzetto tronco della Novella, secondo la versione dell'Haloandro: (*b*) *Dempto si Monachicam aliquis ex ipsis vitam non minus quindecim annis transegerit*. d. Nov. 123. §. 15. *Sed neque* Haloand. interp. Si può ella soffrire una così sfacciata impostura? Dove mai dicesi in tal *Novella, che coloro, che abbiano vissuto quindici anni nella professione Monastica, PIU' NON POSSANO RITIRARSENE*, onde abbiasi ad inferir poi, che *a buon conto nel corso di quindici anni poteano essere obbligati AD USCIRNE?* Avvi in tutta la Novella neppur un jota, che al potersi, o non potersi *RITIRARE DALLA VITA MONASTICA, o essere obbligato AD USCIRNE*, nè pur per sogno, o per ombra si pos-

(1) *Pag.*71. *N.*, *V. p.*82. *e seg.*

posfsa riferire? Con qual fronte adunque osa egli l' impostore di cambiar a' lettori le carte in mano, e rappresentar loro la Novella per tutt' altra da quella ch'è? Come, per sorprendere, e ingannar i lettori, spaccia loro con tanta franchezza una bugia sì enorme; e nascondendo loro la disposizione della Novella (in cui avrebbono essi veduto da se medesimi, che non già di *ritirarsi* dalla vita Monastica, nè di poter, o non poter essere costretto *ad uscirne*, ivi si parla, ma unicamente del poter, o non poter esfsere ordinati Chierici i Curiali Monaci) soltanto la eccezione *Dempto si Monachicam vitam &c.* così tronca, e isolata pone loro innanzi, per far lor credere, che i quindici anni di vita monastica sien ivi richiesti perchè *non più potessero ritirarsene*, ch' è quello, ch' ei mentendo finge, e non anzi si riferiscano al poter esfsere ordinati Chierici i Curiali Monaci dopo quindici anni di vita monastica, e non prima, ch' è quello, che realmente, e unicamente *si vuole* in detta Novella?

Ma sviluppiamo parte a parte tutta la di lui cabala. *La legge* „ Quidam ignaviæ „ *non fu abrogata dalla Novella* 123. Io ho fatto vedere col testo medesimo tutto intero della stefsa Novella 123. (e delle altre leggi del medesimo Giustiniano simili ad esfsa) ch' ella contiene realmente abrogazione della *Quidam ignaviæ*, e che la contiene con tanta evidenza, che, come osservò già il Mornacio, non può esfser dissimulata, *dissimulari*

lari non potest. Ma il Trattatista, che non solo la dissimula, ma ha anche fronte di negarla, come prova egli la sua negativa? *Vero è, che in tal Novella*... Ma adagio un poco. Questo modo di dire *Vero è, che &c.*, accenna, ch' ei va a proporre un' obbiezione contro la sua negativa: ma questo era il luogo non di proporre obbiezioni, ma di provare primieramente la sua negativa, se gliene bastava l'animo, e se fosse stato possibile di provarla. Ei però, che vedeva la cosa impossibile, e che in tutto l' innumerabile numero di giurisconsulti non trovò nè pur uno da poter citare a suo favore contro una verità manifesta, badò non a provare, ma a scappare, e ad imbrogliare; e perciò soggiugne: *Vero è, che in tal Novella si vuole, che coloro, che abbiano vissuto quindici anni nella professione Monastica, più non possano ritirarsene*: e ripiglia immediatamente: *Ma che ne siegue da ciò?* Ma adagio, dico io un' altra volta. Non è punto vero, ed è anzi falso falsissimo, e una bugìa sfacciata, che *in tal Novella si voglia, che coloro, che abbiano vissuto quindici anni nella professione Monastica*, *PIU' NON POSSANO RITIRARSENE*: di potere, o non poter ritirarsene, sia prima, sia dopo de' quindici anni, non vi è neppur vestigio nel testo della Novella. Ciò, che ivi *si vuole*, come abbiamo detto, e ridetto già tante volte, si è, che i Curiali, i quali, se erano secolari, non potevano esser promossi agli Ordini, potessero bensì esservi promossi, se fosse-

ro Monaci, e se avessero vissuto quindici anni nella professione Monastica. Or premessa questa disposizione della Novella, domandi pur adesso il Trattatista *Che ne siegue da ciò?* Ne siegue, rispondo io, *il contrario di quello*, che a forza d' infedeltà, e di bugie ei si è affaticato di stabilire; *poichè a buon conto si vede*, che i Curiali si facevano Monaci, e che perciò la Novella 123. supponendo, e raffermando la libertà de' Curiali di farsi Monaci, contiene effettivamente abrogazione della legge *Quidam ignaviæ*, la quale non permetteva a' Curiali di abbracciar la vita Monastica: e per final conseguenza ne siegue, che il Trattatista ingannatore riman preso nel laccio, ch' ei tese altrui, e resta non solo perdente, non avendo potuto provar nulla, ma di più, collo scoprimento delle sue imposture, svergognato, e confuso, come si meritava.

XIII. Del resto si dee avvertire, che la legge *Quidam ignaviæ* di Valente anche assai prima di Giustiniano era rimasta abrogata, o abolita; laonde Giustiniano, a parlar propriamente, altro non fece su questo punto, se non che mantenere, e conservare a tutt' i fedeli, anco di condizione curiale, la libertà di farsi Monaci, che, ad onta della sacrilega legge dell' Ariano Valente, anche a persone di quella condizione aveano mantenuta o per legge, o per uso gl' Imperadori Cattolici, ch' erano stati dopo di Valente, e prima di Giustiniano. Ne sono altrettante prove quei molti esempj, che (come os-

osserva anche il Calvinista Giacomo Gotofredo (1), ancorchè difensore della legge *Quidam ignaviæ*) incontransi nella Storia Ecclesiastica di Curiali Monaci anco dopo i tempi di Valente, e di quell' Alessandro tra gli altri, il quale essendo nato di una famiglia senatoria, e perciò Curiale, di Cirene, fu poi Monaco, e finalmente Vescovo di Basinopoli (come racconta Sinesio (2) Scrittore contemporaneo) e visse poco dopo i tempi di Valente, un secolo prima di Giustiniano; da' quali esempj si deduce, non essere dunque stata la legge *Quidam ignaviæ* di Valente mantenuta in vigore dagl' Imperatori seguenti, ma abolita, com' ella meritava, senza farne alcun conto. E quindi fu, che Giustiniano poi suppose in tutte le sue leggi, dove ebbe a parlar de' Curiali, suppose, dico, come vedemmo di sopra, qual cosa già stabilita, e notoria, ch' era ad essi Curiali libero di farsi Monaci; il che si scorge non solo ne' testi riferiti pocanzi, ma altresì nella Novella 5. cap.I., e nel cap.XXXV. della tante volte citata Novella 123., in ambidue i quali luoghi trattando ei di proposito di quelle persone, alle quali per cagione della condizione loro

(1) *Commentar. in Cod. Theodos. tom.*XV. *pag.*414. *ad l.* Quidam ignaviæ: „ Quidquid hac lege caveatur, „ ut ne Curiales Monachi fiant; „ exempla tamen DEINCEPS extitere COMPLURIMA Curialium, „ qui ad Monasticam vitam concesfere; cujusmodi exemplum est apud „ Synesium ep.66. „

(2) Synesius *epist.66. ad Theophilum edit. Oper. Paris. an.*1633. *cum interpretat. Dionysii Petavii p.*206., la qual lettera fu scritta l' anno 410. Vedi le note del Petavio *ivi p.*2.

loro obbligata, e soggetta, non era stato sino allora permesso di abbracciare a loro talento la vita Monastica, non parla d' altri, che de' *servi*, de' *coloni*, e degli *ascrittizj*, senza far menzione alcuna de' Curiali: tanto era notorio, e costante, che già dianzi poteano liberamente i decurioni farsi Monaci, prima ancora delle leggi di esso Giustiniano.

XIV. Disciolte ormai le cabale del Trattatista intorno alle leggi di Giustiniano, e posta in chiaro la verità, piacemi per compimento dell' opera far brevemente confronto di tutto il sistema, che sopra questa materia formano le leggi appunto di Giustiniano, col sistema del Trattatista medesimo. Pretende costui, che i sudditi di qualsivoglia anco più libera condizione non possano farsi Religiosi senza la permissione del Sovrano: e Giustiniano con tutta l' antichità ha giudicato, che dovesse essere sempre aperto l' adito della professione Monastica non solo ai sudditi di condizione libera, ma sin anche ai decurioni. Il Trattatista vuole, che si differiscano sino a' venticinque anni le professioni, e le fatte in età di sedici anni condanna come un sacrifizio fatto al capriccio, e all' incostanza, invece di Dio: Giustiniano all' opposto tanto antepose i Monaci fattisi sin da fanciulli, a quegli che vi si fossero fatti da grandi, e tanto stimò più sincero, e fatto veramente a Dio il sacrifizio di quelli, che di questi, che, s'erano di condizione curiale, ai primi lasciava aperta senz' altra pruova la strada agli

Or.

Ordini, e al Vescovado, laddove dai secondi esigeva in comprovazione della loro sincera volontà di servire a Dio, la perseveranza costante di quindici anni nella vita Monastica prima di poter essere ordinati, e promossi; anzi per alcun tempo, cioè dall' anno 532., in cui fece egli la legge *Sancimus* 53. *C. de Episc. & Cler.*, sino al 541., in cui promulgò la Novella 123., in nessuna maniera permettea egli l' ordinazione de' Curiali fattisi Religiosi da grandi, e la permetteva intanto liberamente ai fattisi da fanciulli, de' quali l' innocenza era il contrassegno della sincerità della vocazione. L' esame delle vocazioni, per conoscere se vengano da Dio, o dal nemico, il Trattatista lo rimette al Magistrato politico, a cui tocchi determinare a tal uopo il tempo delle professioni: al contrario Giustiniano tutta la pruova dello spirito de' concorrenti, se buono, o cattivo, sincero, o finto, la lascia a' Superiori de' Monasterj: *Reverendissimos eorum Abbates . . . . . . experimento percipere eorum tolerantiam, & honestatem* (1): e di nuovo *Experiatur hominis conversationem Monasterii præsul* (2). Può egli il Trattatista più di così fare a calci con Giustiniano, cioè con quel medesimo Imperatore, che pur a forza d' imposture, e di raggiri ha egli ardito di citare a favor suo?

In una sola cosa si scorge della rassomiglianza tra le idee dell' uno, e dell' altro, cioè, che, come il Trat-

(1) *Novell.* 5. de Monachis *cap.* II. (2) *Novell.* 123. *cap.* XXXV.

Trattatifta attribuifce al Principe laico la legislazione nella materia de' Voti, così Giuftiniano, che Principe laico era appunto, in infinite materie Ecclefiaftiche fi avventurò a far leggi da fe medefimo. Ma oltre che Giuftiniano fi proteftava di non far leggi oppofte (1) a' Canoni della Chiefa, ma di zelare anzi con tali fue leggi l' offervanza delle regole facre, *quas jufti, & laudandi, & adorandi infpectores, & Miniftri Dei verbi tradiderunt Apoftoli, & Sancti Patres cuftodierunt, & explanaverunt* (2); e valevafi della formola, *Sacras per omnia fequentes regulas* (3): laddove all' oppofto il Trattatifta con ifpirito Calviniftico ftuzzica le Poteftà laiche a calpeftare le facre regole col fare fopra l' età delle profeffioni una legge civile diftruggente le leggi Ecclefiaftiche, e fingolarmente quella del Sagro Concilio di Trento; quand' anche non paffaffe tra l' uno, e l' altro, quefto tanto effenziale divario, ognuno fa, effere appunto quefta una delle più brutte macchie della me-

(1) Vuolfi avvertir nondimeno, che una tal protefta di Giuftiniano non giuftifica la di lui condotta, poichè fi pecca dalla Poteftà laica non folo col far leggi contrarie ai Canoni, il che è un apertamente violare, e conculcar i Canoni fteffi; ma fi pecca altresì facendo leggi fopra materie, la determinazione delle quali fpetti alla Poteftà Ecclefiaftica, quantunque per avventura intorno ad alcun punto particolare quefta nulla aveffe ancora determinato. Imperocchè non folo è illecito violare i Canoni, ma anche l' ufurpare la poteftà delle chiavi, a cui privativamente è ftata commeffa da Dio la difciplina della Chiefa; il che fece pur troppo il mifero Giuftiniano, come tofto diremo.

(2) *Novell.* 5. de Monachis *in Præfat.*

(3) *Novell. ead. cap.* 1.

memoria di Giustiniano, l' aver egli osato di metter la mano nelle cose Ecclesiastiche, persino in quelle, che appartenevano a' dogmi; e che troppo gli costò caro un tal suo insano prurito, avendo in pena di questa di lui temerità permesso Iddio, ch' ei cadesse finalmente nell' eresia degl' Incorrutticoli. Non si può rammentar il fatto nè con più esattezza, nè con maggior eleganza, che riferendolo colle parole del gran Cardinale Orsi.
,, Questo superbo Imperadore, *così* (1) *egli*, non meno ambizioso di esercitar nella Chiesa, che nell' Imperio, una intollerabile tirannìa; e impaziente di contenersi tra i limiti del governo civile della Repubblica; volle eziandio por le mani nelle materie Ecclesiastiche, e decidere da Sovrano le controversie spettanti alla Religione; e pretese, che i suoi editti, co i quali o stabiliva i dogmi, o anatematizzava gli errori, fossero ricevuti da' Vescovi, e dalle Chiese colla medesima sommissione, che da' Magistrati, e da' popoli le sue leggi. La divina provvidenza per ammaestramento de' Principi, e affinchè dall' esempio di lui imparassero non essere stata lasciata ad essi dal Figliuolo di Dio la chiave della scienza, e del regno de' Cieli, nè aver esso costituiti per interpetri de' suoi dogmi i sapienti, e le potenze del secolo, ma alcuni poveri, ed umili pescatori, e quei che fino alla fine ,, del

(1) *Storia Ecclesiastica lib.*XLI. *num.*LXXVIII. *tom.*XIX. *p.*138. *ediz. di Roma in* 8.

„ del mondo farebbono loro fucceduti nell' ecclefiaftico
„ minifterio ; alla fine permife , che il temerario tiran-
„ no fi lafciaffe in tal modo circonvenir da gli eretici ,
„ che procedeffe a ftabilir con pubblico editto la loro
„ infana eresia, con intimare a'Patriarchi , e per mezzo
„ loro agli altri Vefcovi dell' Oriente , di ricevere ,
„ e fottofcrivere quel fuo facrilego editto , rifoluto
„ di punire quei , che gli aveffero contraddetto , colle
„ depofizioni e gli efilj , e di efpugnar la loro coftanza
„ colle altre fue folite macchine e violenze „. Merita di effer letto preffo il medefimo non meno dotto , che eloquente Scrittore , tutto intero il racconto della infelice caduta di Giuftiniano , della coftanza con cui refifettero alle di lui empie leggi i due Santi Patriarchi Eutichio di Coftantinopoli , e Anaftafio d' Antiochia , e delle violenze facrileghe contro quefti due Santi , alle quali fi lafciò trafportar Giuftiniano da quel fuo furore di volerla fare , più che da Imperadore , da capo della Chiefa ; e come , mentr' egli andava turbando le cofe Ecclefiaftiche, che non gli appartenevano , trafcurava intanto il governo politico , a cui era obbligato di attendere;onde profittando della di lui fpenfieratezza sì i nemici di fuori, e sì i cattivi miniftri al di dentro, andavano giornalmente accrefcendofi le eftreme miferie , e la defolazion dello Stato (1).Qui, tralafciandone il refto, che troppo

(1) *Ivi num.* XLIV. *p.*73. *e feg.*, *num.*XLIX. *p.*82. *feg.*, *e n.*LXXVIII. *e fegg. p.*138. *fegg.*

po sarebbe lungo a trascrivere, basti recarne soltanto il fine. ,, (1) Il misero Imperadore, non meno carico di
,, peccati, che di anni, indi a poco se ne morì; e,
,, se prestiamo fede ad Evagrio Scrittore di quel secolo,
,, il più antico di quelli, che abbiano fatta qualche men-
,, zione delle circostanze della sua morte, se Giusti-
,, niano potè leggere, e lesse i salutevoli avvertimenti
,, di S. Nicezio, non per questo ne profittò, ma persistè
,, fino al fine nell' empietà; essendo egli stato improv-
,, visamente colpito dalla divina giustizia, dopo aver de-
,, cretato, o nell' atto di dettare il decreto, per cui
,, intimava l' esilio al Santo Patriarca Anastasio, e agli
,, altri Vescovi, e Sacerdoti con lui uniti a combattere
,, contro l' eresia, che la pietà di Giustino bandito avea
,, dal palazzo, e che la temerità del suo successor
,, (Giustiniano) avea impreso sul fine della sua vita a
,, ristabilire sul trono. Per la qual cosa il medesimo
,, Istorico non dubitò di positivamente affermare, che
,, avendo Giustiniano ripieno tutto il mondo, e tutta la
,, Chiesa di confusione, di disordini, e di tumulti, ne
,, avea sul fin de' suoi giorni riportata la dovuta merce-
,, de, ed era andato per giusto giudizio di Dio a soffrir
,, nell' inferno i sempiterni supplizj.,, A tali eccessi,
e a un fine sì deplorabile condusse Giustiniano la presunzione di far egli Principe laico leggi sopra materie Ecclesiastiche, ch' è l' unica cosa, come dicemmo, nel-

(1) *Ivi p.150. n.LXXXIV.*

nella quale convengano colle massime di lui quelle del Trattatista: mentre quanto al punto diretto della nostra questione, cioè se possano i sudditi senza permission del Sovrano farsi Religiosi, abbiam già diffusamente mostrato, fino a qual segno sieno opposte alle vane pretensioni del medesimo Trattatista le leggi di Giustiniano stesso, e con quanto vergognose imposture abbia egli tentato, sebben indarno, di sfigurarle. Ma anche della seconda di lui pruova abbiam già detto abbastanza.

XV. Passiamo ora alla terza, consistente in un Capitolo di Carlo Magno. Il Trattatista lo reca, al suo solito, in volgare, rimettendone il testo latino a piè di pagina per modo di nota: noi però, affinchè possano i lettori scorgere in un' occhiata l' impostura nella infedele di lui traduzione, la riporteremo insiem col testo, una accanto all' altro.

Capitular. Regg. Francor. lib. I. cap. 114. al. 120., edit. Baluzii T. I. col. 725.	Traduzione del Trattatista pag. 78. ediz. di Venezia, di Napoli pag. 66. e seg.
De liberis hominibus, qui ad servitium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant, quam a nobis licentiam postulent. Hoc ideo, quia audivimus,	*Quanto agli uomini liberi, i quali vorranno darsi al servigio di Dio, vietiamo, che il possano fare, se non ne avranno chiesta prima a noi la licenza. Imperocchè abbiamo saputo,*
ALI-	*che*

ALIQVOS ex illis non tam causa devotionis hoc fecisse, quam pro exercitu, seu alia functione regali fugienda; quosdam vero cupiditatis causa ab his, qui res illorum concupiscunt, circumventos audivimus, & hoc ideo fieri prohibemus.

che LA MAGGIOR PARTE non l'hanno fatto tanto per divozione, quanto per isfuggire d' andare alla guerra, e da altri servigj, DE' QVALI VN SVDDITO E' DEBITORE AL SVO RE. Sappiamo altresì, che alcuni ci sono, i quali non per altro s' obbligarono a ciò, che per trama di coloro, che volevano avere le loro facoltà; e perciò le vietiamo.

Non mi tratterrò a rilevare la maliziosa alterazione di aver in luogo di *ALIQVOS*, cioè di *alcuni*, aver, dico, tradotto *LA MAGGIOR PARTE*: l'infedeltà è troppo patente, perchè a farla conoscere vi sia bisogno di riflessioni; e dall' altro canto, comunque ella sia malignamente odiosa, non concerne però il fondo della disposizione di Carlo Magno. L' impostura, che vuol essere rilevata, si è l'aver tradotto le parole *seu alia functione regali fugienda*, in questa guisa: *per isfuggire da altri servigj, DE' QVALI VN SVDDITO E' DEBITORE AL SVO RE*, con manifesta interpolazione, che troppo eragli necessaria per potersi

 abu-

abusare di quel Capitolo. Chiunque legga il testo latino, e rifletta, che Carlo Magno fu indotto a fare un tal Capitolo „ *ideo* „ *per questo motivo*, che alcuni si faceano Ecclesiastici, o Religiosi, non per ispirito di vocazione, ma bensì *pro exercitu*, *seu alia functione regali fugienda*, facilmente si avvederà parlarsi ivi d' uomini liberi sì, *de liberis hominibus*; cioè di condizione ingenua, non servile, ma però determinatamente obbligati a marciar coll' esercito, o a prestare altro servigio personale al Sovrano: perocchè se non fossero stati positivamente obbligati a servire personalmente, non sarebbono stati costretti a fingere vocazione Ecclesiastica per sottrarsene, nè a uscire dallo stato laicale. Ora il buon Trattatista, il quale, per trar vantaggio da questo Capitolo, avea prima bisogno di dimostrare, che questa positiva obbligazione di servire personalmente, nascesse non da particolari titoli, ma dalla comun condizione di suddito; invece di mettersi a ciò provare, che ha egli fatto? Pria di recar il Capitolo, premise con franchezza, attento a non tradire colla menoma mostra di esitazione il suo intrigo, premise, dico, che ormai in ultimo luogo ei voleva recare (1) *un' altra più rispettabile autorità*, *ricavata dal proprio testo delle Ordinanze* (di Francia) *e GENERALE per TUTTI que' SUDDITI DEL RE*, *i quali sotto colore di culto divino*, *vogliono uscire* dal-

(1) *Pag.66. N.*, *V. p.77.*

dalla condizione di laici. Ma poichè quel *proprio testo* non corrispondeva ad una tale *GENERALITA'*; egli a sostener l' impostura ha messo le mani sullo stesso *proprio testo*, alle parole = *o da altro servigio* = aggiugnendo egli del suo, *DE' QUALI* servigj *UN SUDDITO E' DEBITORE AL SUO RE*, come se fossero parole del testo, e come se Carlo Magno avesse ivi scritto, che tutti indistintamente i sudditi sono positivamente debitori di servigio personale al loro rispettivo Sovrano; fidandosi così egli il Trattatista o dell'ignoranza de' lettori, che non intendessero il latino, o, se l' intendessero, della loro semplicità, e buona fede a contentarsi della di lui traduzione, senza confrontar con essa con un pò d' attenzione il testo latino. E se questa non è falsificazione di testo, qual sarà mai? Con una simile abilità di conciar i testi in tal guisa, ora togliendone ciò, che non torni al conto, come fece già egli nel frammento della lettera di Adalberone, e ora inserendovi ciò, che torni comodo, come qui ha fatto, ben potea egli intraprender di scrivere quanti Trattati mai avesse voluto, che non gli potevano mancar testi da provare qualunque cosa, anco più pellegrina, che non è l' impegno del di lui presente Trattato. Ma avendosi ambidue i virtuosi editori italiani del Trattato medesimo, cioè e quel di Venezia (1), e quel di Napoli (2), presa la briga di andarvi facendo talvolta al-

(1) *Pag.43. not.b.* (2) *Pag.109. not.a.*

alcuna nota, quando per dar peſo maggiore, come ſi luſingavano, alle ragioni del Trattatiſta, e quando per ſalvar, ſe potevano, alcuna di lui ardita eſpreſſione dalla taccia di erronea; perchè poi nè all' uno, nè all' altro è venuto in mente di fare almeno una piccola notarella ſu queſta manifeſta interpolazione del paſſo de' Capitolari, ſe non per altro, almeno per non renderſi complici dell' impoſtura, e per moſtrare di non approvarla? Nel paſſo di Adalberone, e in quegli altresì di San Tommaſo, e di Domenico Soto, de' quali parlammo altrove (1), poſſono avere eſſi traduttori la ſcuſa, che a' traduttori ſi può menar buona, di eſſerſi eglino fidati del libro, che ſtavano traducendo, e di non aver confrontati i teſti, e le citazioni in fonte: ma qui ebbero pur eſſi il teſto latino tal quale ſotto degli occhi, e lo traſcriſſero eglino medeſimi nella nota. Ma i miei lettori, riſovvenendoſi qui dell' impoſture di queſti editori intorno alla perſona, e alle opere del Signor Butignì, e ſpecialmente di quella non meno ardita, che ridicoloſa, de' quattro fronteſpizj ſpacciati ad arte per quattro diſtinte opere, fabbricata dal primo di eſſi, e dal ſecondo, come rilevammo (2) a ſuo luogo, adottata a occhj veggenti; ſi avvedon beniſſimo, non eſſer coſtoro nè ſcrupoloſi, nè delicati in fatto di ſincerità, e buona fede.

XVI.Or

(1) *Pag.237. e ſegg. e pag.240. e ſegg. di queſto volume.*
(2) Sopra *Prefaz. num.VIII. e IX.*

XVI. Or venendo al Capitolo di Carlo Magno, non quale lo ha finto, interpolandolo, il Trattatifta, ma quale egli è in fe fteffo; abbiam già offervato, che, per poter provar quindi, che a tutti i fudditi generalmente imponeffe un tal Capitolo la neceffità di chiedere al Re licenza per farfi Ecclefiaftici, avrebbe dovuto prima moftrare il Trattatifta, che tutti i fudditi di libera condizione foffero pofitivamente, e per ordinario diritto, anche fuori del cafo di eftrema neceffità, obbligati a preftare perfonale fervizio. Ma io trovo, che ne' tempi appunto di Carlo Magno, quegli foltanto erano tenuti a marciar coll' efercito, i quali poffedeffero almen quattro *manfi* (*manfum* chiamavafi una certa porzione di terra); e che de' poffidenti meno di quattro *manfi*, una fola parte veniva coftretta al fervizio perfonale, e l' altra parte foltanto a concorrere alla fpefa, diftribuendo quefti rifpettivi pefi proporzionalmente agli averi delle perfone, talchè di coloro, che non poffedeano più di mezzo *manfo*, di ogni fei di effi uno folo dovea andar perfonalmente alla guerra, e gli altri cinque contribuivano benfì ad armare quell' uno, ma effi però reftavano a cafa loro, *domi remanebant* (1). Il che ci bafti di avere accennato, fenza averci a dilungare fopra un tal punto, e fenza impegnarci a determinare

 pre-

(1) Vedafi il Capitolare di Carlo Magno dell' anno 807. *cap.* II. *edit. Baluzii Capitular. Regg. Francor. tom.* I. *col.* 457., e il Capitolare dell' anno 812. *cap.* I. *ibid. col.* 489.

precisamente il grado di libertà, o di servitù degli antichi Francesi, sia di quegli, che viveano secondo le leggi, che barbare si appellano, la Salica, la Ripuaria &c., e propria mente Franchi erano detti; o sia di quegli, che Galli, o Romani appellavansi, e si governavano per le leggi Romane: la qual discussione, oltre al non esserci necessaria, è altresì una delle più astruse, e più intrigate materie, talchè degli Scrittori nazionali moderni, che si sono di proposito applicati ad illustrarla; altri ci rappresentano la nazione in quel tempo soggetta a servitù, e altri ce la danno per la più libera del mondo (1); onde potersi dello studio del dirit-

(1) Non m'induco di buon animo a citar un libro, in cui l'Autore ha sparsi de' semi di Deismo, da lui più apertamente spacciato nelle sue anonime *Lettere Persiane*; il qual genere di libri quelle sole persone possono leggere con buona coscienza, le quali, oltre averne dalla Chiesa la necessaria licenza, abbiano anche tanto fondo di religione, e tanto capitale di dottrina, d'avvedutezza, e di raziocinio, da non lasciarsi sorprendere dall'empietà mascherata or da Filosofessa, or da erudita, e or da graziosa. Nondimeno io ne citerò, in una materia assai indifferente, un passo, che troppo mi cade in acconcio. M.Montesquieu *De l'Esprit des Loix* [ha fatta, per dirlo di passaggio, la critica, degna di esser letta, di una tal opera il celebre Padre Desing, ed è stata insieme con altri opuscoli dello stesso Autore tradotta in Italiano, e stampata in Ferrara l'anno 1769. con questo titolo: *Se lo* Spirito delle leggi *tanto sia sodo, quanto è galante*] M. Montesquieu, io diceva, nel suo *Spirito delle Leggi* libro 30. capitolo decimo, e segg. tomo II. dell'edizione di Copenaghen, trattando *Des servitudes* relativamente agli antichi Francesi, fa la critica di due Autori, che hanno trattata questa materia, cioè del Conte de Boulainvilliers, e dell'Abate Dubos. „ M. le Comte de Boulainvilliers, „ & M. l'Abbé Dubos, ont fait „ chacun un systême, dont l'un „ semble être une conjuration con„tre le tiers état, & l'autre une „ con-

ritto antico Franzese, per quanto n' è stato scritto finora, acconciamente dire coll' espression di Terenzio Eunuch. Act.I. Sc.I. v.16. sqq.

Incerta hæc, si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum ratione insanias.

Ma questa oscurità medesima della materia, snerva affatto tutta la pruova del Trattatista, siccome fondata sopra un diritto, di cui non si può formare un' idea giusta, e precisa, quale si richiederebbe, per poterne tirar una buona conseguenza. E ciò sia detto, per far

„ conjuration contre la noblesse „: p.344. E p.343. avea detto del primo, che „ il a manqué le point capital de son systême; il n'a point „ prouvé que les Francs aient fait „ un réglement général qui mît les „ Romains dans une espéce de servitude „ . E del secondo p.354. „ M. l'Abbé Dubos abuse des Capitulaires comme de l'histoire, & „ comme des loix des peuples barbares. Quand il veut que les Francs „ aient payé des tributs, il applique „ à des hommes libres ce qui ne peut „ être entendu que des serfs; quand „ il veut parler de leur milice, il „ applique a des serfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes „ libres „. Io non sono così versato in questa materia da poter dare giudizio su questa critica, e decidere, chi de' tre abbia più ragione, se il Conte di Boulainvilliers, o l'Abate Dubos, tra se opposti, ovvero M. Montesquieu, che si oppone ad ambidue; nè ho trascritti questi passi con altro fine, se non per far osservare a' miei lettori, quanto sia oscuro, e contrastato un tal punto, e che, come diceva ad altro proposito *lib.1. de Nat. Deor.* Cicerone: *Profecto eos ipsos, qui se aliquid certi habere arbitrantur, addubitare coget doctissimorum hominum de ea re tanta dissensio.* E il medesimo M. Montesquieu con questa riflessione chiude il suo terzo tomo: „ Je ne tirerai de toutes mes „ critiques que cette réflexion: Si ce „ grand homme a erré [*l'Abate Dubos, di cui rammenta egli quivi il vasto sapere, e le insigni opere*] „ que ne dois-je pas craindre „?

vedere, come ſino da' fondamenti è tutta rovinoſa la terza pruova di lui per ciò, che concerne la materia di quel Capitolo.

XVII. Ma ciò è il meno. Queſto Capitolo, ch'ei reca qual *LEGGE CIVILE*, per cui *ſia vietato a'ſudditi del Re il cambiare ſtato ſenza la permiſſione di lui*, queſto Capitolo, torno a dire, non ſolamente non è mai ſtato una legge, ma neppur come ſemplice Capitolo fu mai pubblicato, e reſtò anzi ſoppreſſo, o abolito che vogliam dire, dal medeſimo Carlo Magno, che l'avea fatto. Imperciocchè, per dire primieramente della differenza, che paſſa tra Capitoli, e leggi, ſenza fermarci alla Raccolta de' Capitolari dell'Abate Anſegiſo, e di Benedetto Levita, la quale Raccolta è il fonte, onde il Trattatiſta ha recato quel Capitolo, e la quale, oltre all'eſſere ſtata fatta da uomini privati ſenza pubblica autorità, è anco ripiena di difetti, ed eſtremamente (1) impicciata, e confuſa; ne'Capitolari ori-

(1) Oſſervò già il Baluzio *Præfat. Capitular. ad lectorem num.* XLIII., che „ tamenetſi inſtitutum Anſegiſi „ fuerit, ut in primo libro poneret „ tantum capitula Karoli Magni, „ certum tamen eſt, permixta per „ errorem ab eo fuiſſe quædam ca„ pitula Ludovici Pii „: e nel *ſeg. n.* XLIV. ſoggiugne, che „ Anſegiſus „ plurima Karoli Magni, ac Ludo„ vici Pii capitula prætermiſit „. Potea aggiugner di più, che il medeſimo Anſegiſo raccolſe ugualmente, e a mazzo sì Capitoli aventi vigore, e sì anco Capitoli abrogati, e ſoppreſſi, il che, per recarne un eſempio, conſta anche dall'Editto Piſtenſe di Carlo Calvo dell' anno 864. *art.* 28. *tom.* II. *Capitular. edit. Baluzii col.* 187. *ſeq.*, dove quel Re dopo aver citati alcuni Capitoli del III. e IV. libro, ſoggiugne di ſeguito così: „ Et quia, ſicut in ſacris Ec„ cleſiaſticis regulis invenitur, prior „ ob-

originali chiaramente si scorge la diversità de' Capitoli, e come alcuni di essi erano stati stabiliti perchè avessero autorità di leggi, e altri no. Così il Capitolare Vormaciense di Lodovico Pio dell' 829. (1) è diviso in trè claf-

„ observatio durior, posterior autem, „ exigente causa, inclinatior fuit; „ post hæc præfata Capitula decessorum, & progenitorum nostrorum, hujusmodi, sicut prædiximus, Francis hominibus res suas „ vendere, eosque ad divinum servitium converti, si vellent, non „ prohibuerunt, sicut in Capitulis „ libri I. capitulo CXXXII. & CXXXIV., „ & in libro II. cap. XXXI., & in „ libro IV. cap. XIX. continetur „. Eppur nondimeno Ansegiso inserì nella sua raccolta sì i Capitoli antecedenti della *observatio durior*, e sì i posteriori della *observatio inclinatior*, benchè *se mutuo destruerent, abrogarentque*, come delle leggi tra se contrarie raccolte ne' Codici di Teodosio, e di Giustiniano dicevamo di sopra con Giacomo Gotofredo. Conviene avvertire inoltre, che l'avere i Re posteriori avuto in uso di citare i Capitoli secondo la Raccolta di Ansegiso, non avendone però essi mai stabilita espressamente l'autorità, prova al più, avere i Re seguenti approvati que' Capitoli, ch'essi citando ricordarono, o inculcarono; ma non prova, che i Capitoli non mai pubblicati, e poi anche soppressi dall'autorità Reale, abbiano vigor di Capitoli, per essere stati da Ansegiso inseriti nella sua Raccolta, siccome vedremo tra poco essere accaduto del Capitolo, su cui si appoggia il Trattatista. E ciò basti quanto a' quattro libri di Ansegiso. Quanto poi a' tre seguenti compilati da Benedetto Levita, troppo è noto, quanto sieno per ogni maniera difettosissimi, e, come dice il Baluzio, un abito da arlecchino, *Præfat. num.* XLIV. „ Neque recens, neque ratione carens est „ querela doctorum virorum, qui „ ajunt hanc Benedicti collectionem „ confusam esse, & compositam ex „ variis centonibus „. Ma le copiose edizioni de' Capitolari fatte per mezzo della stampa, e specialmente quella del Baluzio, col gran numero, che contengono di Capitolari originali, forniscono i mezzi di riconoscere determinatamente le mancanze sì di Ansegiso, e sì di Benedetto, e di esaminare a fondo la verità ne' medesimi originali.

(1) *Tom.* II. *Capitular. Regum Francor. edit. Baluz. col.* 661. 663. 670.

classi, la prima delle quali è intitolata: *Incipiunt Capitula*; la seconda in questa guisa: *Item alia Capitula*; e la terza: *Capitula, quæ pro lege habenda sunt*; onde si vede, che le due prime classi non avean forza di leggi; e pure sono anch' esse inserite senza distinzione nella raccolta de' Capitolari non altrimenti, che la terza (1). Similmente Carlo Magno in un Capitolare dell' anno 801. (2) *Generaliter*, dice, *omnes admonemus, ut Capitula, quæ præterito anno legi Salicæ cum omnium consensu addenda esse censuimus, jam NON ulterius CAPITULA, SED tantum LEGES dicantur, immo pro lege Salica teneantur*: dove pur è palpabile la diversità, che passa tra semplici Capitoli, e Capitoli di leggi. Non è dunque un parlar giusto, nè esatto, il citare qual legge ogni Capitolo di qualunque Capitolare; ed è un inganno il citar così, qualora il punto, di che si tratti, richiegga appunto forza di legge. Nè vi vuol già gran fatica a discernere i Capitolari, ch' erano leggi, da quegli, che non lo erano punto. Ne' primi la qualità di leggi o vi è espressa, come ne' due esempli, che abbiamo addotti, e in molti altri somiglianti (3); o vi si ravvisa dalla maniera, con cui sono scrit-

(1) Vedi *ivi* le citazioni marginali dello stesso Capitolare.

(2) *Capitula excerpta ex lege Longobardorum cap.* XLIX. *tom.* I. *edit. ejusd. col.*356.

(3) I Capitoli aggiunti alla legge de' Longobardi l' anno 801. *tom.* I. *Capitular. Regg. Francor. edit. Baluz. col.*346. nella prefazione dello stesso Capitolare: i Capitoli aggiunti alla legge Salica l' ann. 803. *ibid. col.*387. *& col.*390. *in fin.*; il Capitolare II. dell' anno 806. *ibidem. col.*446. *&c.*

ſcritti, e dalle pene, che vi ſono ſtabilite (1): laddove ne' ſecondi ora il loro ſteſso titolo moſtra, che altro non erano, che ſemplici avviſi, o ammonizioni che vogliam dire, come, tra molti altri, il Capitolare III. dell' anno 803. intitolato: *Capitula minora de cauſis admonendis* (2); e il Capitolare I. dell' 810., il di cui titolo è queſto: *Capitula*, *quæ anno decimo Imperii domni Karoli Sereniſſimi Auguſti Aquis palatio commonita ſunt* (3); ovvero iſtruzioni date in iſcritto a' Commiſſarj Regi, che *Miſſi Dominici*, cioè *Inviati dal Padrone* erano detti (4): e ora le materie medeſime, che contengono, e la maniera, onde ſono ſteſi, fan vedere, ch' erano o mere diſpoſizioni economiche, e provviſionali, adattate al biſogno, e alle occorrenze (5); o ſemplici ordinazioni, ovvero ammonizioni intorno all'oſſervanza delle leggi sì umane civili, e cano-

(1) Tali ſono il „ Capitulare Bajuvariorum „ *tom.*I. *col.*207. *edit. ejuſdem*, il Capitolare pe' Saſſoni *ibid. col.*251. *ſeqq.*, e l' altro pure pe' Saſſoni dell' anno 797. *ibid. col.*276. *ſeqq.*, il Capitolare V. dell' an. 803. *ibid. col.*399., il Capitolare XII. dell' anno 813. *ibid. col.* 511. *ſeqq.*, e altri.

(2) *Tom.*I. *col.*391. *edit. ejuſd.*

(3) *Tom. eod. col.*474.

(4) *Capitulare* VI. *an.* 803. *tom. eodem* I. *col.* 402., *Capitulare* III. *an.*810. *ibid. col.*475., *Capitulare* I. *an.*812. *ibid. col.*490. *&c.*

(5) Tal è p.e. il Capitolo XIX. del Capitolare V. dell'an.806. *T.I.col.*455., il qual Capitolo principia così; *Conſideravimus itaque, ut præſenti anno, quia per plurima loca fames valida eſſe videtur &c.*; e il Capitolare dell' anno 807. *ibid. col.* 458. intitolato *Memoratorium qualiter ordinavimus propter famis inopiam, ut de ultra Sequanam omnes exercitare debeant*. Molti altri eſempli tralaſcio per brevità.

noniche, e sì divine: e sarebbe non pur cosa falsa; ma assurda ancora, e ridicolosa il dir, per esempio, che Carlo Magno fece una legge allorchè nel Capitolo I. del Capitolare fatto l'anno 794. in Francfort, e fatto colla solennità di generale adunanza di tutti gli Ordini del Regno sì Ecclesiastici, che Secolari, scrisse: *Nullus credat, quod nonnisi in tribus linguis Deus orandus sit; quia in omni lingua Deus adoratur, & homo exauditur, si justa petierit* (1); ovvero che leggi sieno i Capitoli XII. XIII. XIV. XV. XVI. e XVII. del Capitolare V. dell'anno 806. (2), il primo de' quali è espresso in questi precisi termini: *De Usura: Usura est ubi amplius requiritur, quam datur; verbi gratia si dederis solidos decem, & amplius requisieris; vel si dederis modium unum frumenti, & iterum super aliud exigeris*; e similmente i seguenti *De cupiditate in bonam partem: De cupiditate in malam partem: De avaritia: De turpibus lucris: De fœnore*; i quali nulla altro contengono, che le definizioni, o spiegazioni che vogliam dire di tali cose, e sono bensì istruzioni salutevoli somministrate al volgo ignorante, ma neppur per ombra sono leggi (3): e nondimeno furono inseriti anch'

(1) *Tom. eod. I. col.*270.

(2) *Ibid. col.*454.

(3) Santo Isidoro *lib.*5. *Ethymol. cap.*19. allegato da San Tommaso I. 2. *q.*92. *art.*2. „ Omnis lex, *dice*, „ aut permittit aliquid, aut vetat, „ aut punit „: nel quale medesimo articolo S. Tommaso spiega di proposito gli atti della legge, che sono *imperare, vetare, permittere, & punire*; e assegna la differenza, che passa tra le semplici enunciazioni, e le

ch' essi dal buon Abbate Ansegiso nella sua (1) Raccolta, che piuttosto Miscellanea di Capitolari d' ogni sorta si dee chiamare, qual ella è in fatti, di quello che corpo di leggi. Bastino questi esempli, per non istar a formare un lungo indice. Or dunque, poichè nel Capitolare II. dell' anno 805. (2), il di cui Capitolo xv. è appunto l' originale del *testo* recato dal Trattatista, il qual Capitolare fu fatto non già per generale adunanza, come solevano farsi le leggi, ma nel ritiro di Tionvilla in occasione, che vi si ritrovava a svernare Carlo Magno, poichè, dico, nulla vi è, sia nel titolo generale del Capitolare, sia particolarmente nel Capitolo xv., di cui si tratta, che dia il menomo indizio di legge; nulla, che esprima, o accenni almeno il carattere di legge; in-

le leggi; le quali leggi essenzialmente sono *per modum præcipiendi*: laonde ne' Digesti *lib.*1. *tit.*III. *leg.* I. citati pure ivi da S. Tommaso, è scritto, che *lex omnis præceptum commune est*. Che se de i medesimi Digesti, e di altre Collezioni di leggi, si citano comunemente col nome di leggi alcune semplici definizioni, o enunciazioni, non contenenti precetto, nè proibizione, nè pena alcuna; adoprasi in tal caso il nome di legge in un significato largo, e improprio, o perchè tali enunciazioni sono comprese in una collezione di leggi, appropriando quindi alle parti minori il nome, ch' è proprio delle parti principali; o perchè tali definizioni, dopo inserite nelle Collezioni di leggi, furono stabilite coll'autorità de' Principi, come accadde delle Pandette, per servire di norma ne' tribunali; ciò, che non si verifica in conto alcuno degli accennati Capitoli di Carlo Magno, che sono mere, e pure istruzioni, e nulla più. Il che si è dovuto avvertire, per non lasciar luogo ad equivoci.

(1) Vedi le note, o sieno indicazioni marginali degli stessi Capitoli presso il Baluzio *loc. ind.*

(2) *Tom.* I. *col.*423.

indarno reca il Trattatista un tal Capitolo, come quello, che non può contarsi tra le *LEGGI CIVILI*, per le quali sia vietato a'sudditi del Re di cambiare stato senza di lui permissione.

XVIII. Che poi nè pur come semplice Capitolo sia stato mai pubblicato, com'io diceva pocanzi, ciò consta dal Capitolare, che, composto de' Capitoli fatti ivi a Tionvilla, fu consegnato a' Commissarj Regi, perchè lo pubblicassero per tutto il Regno; del quale esiste un antico esemplare con questo titolo (1): *Excarpsum Capituli domni Imperatoris Karoli, quem Jesse Episcopus ex ordinatione ipsius Augusti secum detulit ad omnibus hominibus notum faciendum*; e nel quale non fu inserito altrimenti, ma omesso affatto il Capitolo, di cui trattiamo, e perciò non dato a' Commissarj da pubblicarsi. Di che non è difficile rinvenir la ragione, dacchè è noto altronde, e particolarmente dalla testimonianza di Santo Ivone Carnutense, che recammo di sopra (2), è noto, dico, che i Capitoli specialmente intorno a materie Ecclesiastiche, de'quali parla ivi il Santo Vescovo, *auctoritate Episcoporum constituebantur*. Laonde non essendo anche stato approvato da' Vescovi quel Capitolo, non potea essere, senza l'approvazione, e autorità loro, pubblicato.

XIX. E

(1) Vedasi lo stesso Capitolare, ch'è il IV. dell'anno 805. presso il Baluzio *Tom.* I. *col.* 435., e osservisi non esservi inserito il Capitolo, di cui si tratta.

(2) *Pag.* 345. di questo volume.

XIX. E in fatti essendovisi in appresso opposti i Vescovi, restò lo stesso Capitolo alla fine soppresso, e abolito, ch' è l' ultima cosa, che intorno ad esso restami a dimostrare. Il che per far chiaramente vedere, convien esporre tutta la serie de' fatti, quale da' monumenti di quel tempo, e dalle testimonianze degli antichi Storici si raccoglie. E' dunque a sapersi primieramente, che, allorchè l'anno 805. trovavasi Carlo Magno a svernare, come si disse, a Tionvilla, oltre il Capitolare II., di cui è un articolo il Capitolo, del qual trattiamo, fece egli un altro Capitolare tutto appartenente a materie Ecclesiastiche, e perciò intitolato *Infra Ecclesiam*, ch'è il Capitolare I. dello stesso anno 805.(1): del qual Capitolare però si astenne d'inserire gli articoli nel Capitolare da pubblicarsi consegnato a' Commissarj Regj (a riserva di due soli articoli, cioè del x. e del xv., il primo de' quali era stato già stabilito coll' autorità de' Vescovi nell' adunanza generale tenuta in Francfort l'anno 794. (2); e il secondo era come una difesa della libertà delle Chiese, e dei Monasteri contro l' ambizione, e la prepotenza de' secolari): gli altri articoli, o Capitoli che vogliam dire del Capitolare *infra Ecclesiam*, non essendo anche stati esaminati, nè approvati da' Vescovi, gli omise affatto per allora, siccome omise quello, di cui trattiamo, che pur avea re-la-

(1) *Tom.* I. *Capitular. edit. Baluz. col.*422.
(2) *Tom. eod. col.*238. *art.* LXXI.

lazione colle cose Ecclesiastiche, senza punto inserirli nel Capitolare da pubblicarsi. Tra' quali Capitoli non pubblicati sono notabili l' VIII., e il IX. (1), pe' quali si disponeva, che d'allora in poi non vi dovessero più esser Preti, o Chierici secolari, viventi da se nelle private lor case, ma che tutti gli Ecclesiastici dovessero vivere in comunità o alla maniera Canonica, o alla Monastica; e nel primo de' quali due Capitoli allegasi di una tale disposizione quello stesso motivo, ch' è allegato nel Capitolo fatto contemporaneamente, di cui trattiamo; cioè a fine d' impedire, che per sottrarsi al servizio del Principe, coloro, che vi eran tenuti, si facessero, fingendo vocazione, apparentemente Ecclesiastici: i quali siccome vivendo nelle proprie lor case, in abito Ecclesiastico sì, ma però alla secolaresca, cônseguivano l' intento loro di sottrarsi al servizio del Principe, senza servire a Dio; così all'opposto, preclusa che fosse loro una tale strada, se non avevano volontà sincera di servire Iddio, più tosto avrebbono scelto di soggiacere alle funzioni del servizio pubblico, che nè eran continue, nè li privavano della libertà, nè del possesso de' proprj beni, che di sottomettersi per sempre al giogo della disciplina o Canonica, o Monastica. *Quanto a coloro* (così il detto Capitolo) *i quali per isfuggire il servizio del Re loro Signore, abbandonano il secolo, e poi non fanno nè l' uno, nè l' altro; scelgano essi*

(1) Vedi la nota seguente.

essi una delle due , o di vivere intieramente secondo la maniera Canonica , o secondo la profession Regolare , ovvero di far il servizio Reale. Veggasi l' infrappofta nota , ove dichiarasi , come sì in questo Capitolo quanto a quegli , che non anche si erano fatti Ecclesiastici , e sì nel seguente rispetto a coloro , che già lo erano , si prescriveva il vivere in comunità , e si vietava agli Ecclesiastici la vita particolare , e privata (1).

 Ma

(1) *Tom.eod.I. Capitular. col.*422. ,, VIII. *De iis , qui ad fugiendum* ,, *debitum servitium seculum relin-* ,, *quunt* . De iis , qui seculum re- ,, linquunt propter servitium domi- ,, nicum impediendum , & tunc neu- ,, trum faciunt ; ut unum e duobus ,, eligant , aut pleniter secundum Ca- ,, nonicam , aut secundum Regula- ,, rem constitutionem vivere debeant , ,, aut servitium dominicum faciant. ,, IX. *De relinquentibus seculum* . ,, Ut omnes Clerici unum de duo- ,, bus eligant , aut pleniter secun- ,, dum Canonicam , aut secundum ,, Regularem institutionem vivere de- ,, beant ,,. E che quivi per maniera di viver *Canonica* intendasi il viver collegialmente insieme , oltre che lo accenna quella espressione , per cui si prescrive a' Chierici di scegliere *una delle due* , mettendosi in confronto coll' *istituzione Canonica* la *istituzion Regolare* , raccogliesi anche con maggior chiarezza da' Canoni di varj Concilj tenuti otto anni dopo , come vedremo tra poco, appunto per deliberare sulla riforma progettata da Carlo Magno in que' Capitolari : i quali Canoni perciò riferiremo qui , e riferiti che gli avremo , vi farem sopra , rispetto al nostro scopo , le opportune osservazioni . Il Concilio adunque di Arles dell' anno 813. *tom.IX. Concilior. edit. Venet. an.*1729. *col.*323. *can.*6. ,, Providendum , *dice* , necesse est ,, unicuique Episcopo qualiter *Ca-* ,, *nonici* vivere debeant , nec non ,, & *Monachi* , ut secundum Ordinem ,, *Canonicum* , vel *Regularem* vi- ,, vere studeant , ut ait Apostolus , ,, *Unusquisque in qua vocatione vo-* ,, *catus est , ita permaneat* . ,, (1. Corinth. 7.) . E *can.* 8. ,, Ut ,, non amplius suscipiantur in *Mo-* ,, *nasterio Canonicorum* , , atque *Mo-* ,, *nachorum* , seu etiam puellarum , ,, nisi quantum ratio permittit , & ,, in eodem Monasterio absque ne- ,, cef-

Ma questi Capitoli, o sien progetti di riforma, non fatti

„ cessariarum rerum penuria degere „ possunt „. Il Concilio di Magonza dello stesso anno *tom.eod. col.*331. *seq.* nel can. 9. „ Decrevimus, ut „ *Canonici Clerici* canonice vivant..., „ & nihil sine licentia Episcopi sui, „ vel Magistri eorum composite agere „ re præsumant in unoquoque Episcopatu; & ut simul manducent, „ & dormiant, ubi his facultas id „ faciendi suppetit, vel qui de rebus „ Ecclesiasticis stipendia accipiunt, „ & in suo claustro maneant, & singulis diebus mane primo ad lectionem veniant, & audiant quid „ eis imperetur: ad mensam vero „ similiter lectionem audiant, & obedientiam secundum canones suis „ Magistris exhibeant „. Indi nel can. 10. tratta de' *Chierici* non Canonici, e de' loro doveri; e nell' 11. de' *Monaci*. Il Concilio di Reims del medesimo anno *ibid. col.*342. nel can. 8. parla de' *Canonici*, nel 9. de' *Monaci*. Quello di Tours *ibid. col.*352. al can. 23. „ *Canonici*, & *Clerici* Civitatum, qui in Episcopiis conversantur, consideravimus, ut in „ claustris habitantes simul omnes „ in uno dormitorio dormiant, simulque in uno reficiantur refectorio, quo facilius possint ad horas „ canonicas celebrandas occurrere, „ ac de vita, & conversatione sua „ admoneri, & doceri: victum, & „ vestimentum juxta facultatem Episcopi accipiant, ne paupertatis occasione compulsi per diversa vagari, ac turpibus se implicare negotiis cogantur; dimissoque Ecclesiastico officio incipiant indisciplinate „ vivere, & propriis deservire voluptatibus „: e dopo di avere nel can. 24. parlato de' Canonici viventi non presso il Vescovo, ma sotto un Abate; e nel 26. e segg. dei Monaci, poi nel can. 31. *ibid. col.*353. così conchiude: „ Ut in Monasteriis „ Canonicorum, Monachorum, seu „ puellarum, major hominum numerus non admittatur, quam facultas Monasterii possit sufferre „. Finalmente il Concilio Cabilonense pur dell' anno 813 *ibid. col.*368. nel can. 40. parlando de' Preti degradati: „ Statuimus, *dice*, ut, gradu amisso, „ agendæ pœnitentiæ gratia in *Monasterio* aut *Canonico*, aut *Regulari* mittantur „. Or da questi passi si scorge, che tre sorti di Ecclesiastici si distinguevano. 1. Preti secolari, che vivevano nelle lor case, e i quali semplicemente *Clerici* si chiamavano. 2. altri, che pur erano Chierici, ma che vivevano collegialmente o nell' Episcopio sotto la cura del Vescovo, e di un particolare Maestro, o in casa comune a maniera di Monastero sotto il governo di un Abate, e *Canonici* erano detti.

fatti pubblicare allora da Carlo Magno, furono esami-

Gg 2 nati

ti. 3. *Monaci*, i quali erano propriamente detti *Regolari*. Il qual nome di *Regolari* essere stato in quei tempi privativamente attribuito a' Monaci, e non a' Canonici sebben viventi in Monastero, vedesi particolarmente nell'ultimo passo recato del Concilio Cabilonense, dov'è detto: *in Monasterio aut Canonico, aut Regulari*; e ciò perchè i primi aveano a vivere secondo i *Canoni* prescriventi loro la norma del vivere, e i secondi secondo la *Regola* loro, che in quel tempo in Francia era comunemente quella di San Benedetto: laonde nel citato Concilio di Reims leggiamo nel can.8. che „ Lecti sunt *Canones*, ut quisque *Canonicus* legem, vitamque suam minime ignoraret „: e nel can. 9. „ Lecta est *Regula* Sancti Benedicti, „ ut ad memoriam reduceretur *Abbatibus* minus scientibus &c. „. Dalle cose fin qui dette, se si confrontino col Capitolo di Carlo Magno, dov'è scritto, che *tutti i Chierici, omnes Clerici* fossero obbligati a scegliere una delle due, di vivere *AUT pleniter secundum CANONICAM, AUT secundum REGULAREM institutionem*, raccogliesi con evidenza, essere ivi stata la mente di Carlo Magno, che fossero costretti gli Ecclesiastici tutti a vivere in comunità, e non si permettesse loro di vivere, come universalmente e in Francia, e altrove costumasi, da Preti secolari nelle lor case proprie, e private: il che avendo noi asserito nel testo, abbiam dovuto in questa nota accuratamente dimostrarlo.

Ma qui intanto vi è a fare di passaggio una riflessione. Tanto vale questo Capitolo di Carlo Magno, quanto l'oppostoci dal Trattatista, e sono ambidue di ugual peso, e autorità: se dunque dal Capitolo, ch'egli oppone, può egli a buona ragion inferire, che non possano i sudditi cangiare stato senza la permissione del Re; ugualmente è egli tenuto a conchiudere da quest'altro Capitolo, che non possano in Francia esservi Chierici, nè Preti secolari viventi privatamente, e da se: e non ammettendo questo Capitolo, non può ammettere neppur quello. Ed eccolo ridotto alla necessità o di dover cancellare tutta la sua terza, e principal pruova; o di togliere con un sol colpo tutti que' tanti Preti secolari, che sono in Francia. Io son ben persuaso, che, s'ei vivesse, egli si appiglierebbe, e assai volentieri, al secondo partito: ma que' Preti, che avessero peravventura colà adottate le massime del Trattatista, saranno certamente d' altro parere. La verità si è, che il diavolo nemico d'ogni bene fa la guerra a' Frati spes-

nati in ſeguito da' Veſcovi, e da altri Eccleſiaſtici in occaſione di eſſerſi eglino quattr'anni dopo, cioè nell' 809. adunati in Aquiſgrana a Concilio, principalmente per trattarvi la queſtione, che un Orientale avea ſuſcitata intorno alla proceſſione dello Spirito Santo dal Figlio; nel qual Concilio medeſimo eſſendo ſtati altresì dibattuti i progetti di riforma ſuddetti, non furono però approvati, e ſi ſciolſe il Concilio ſenz'aver nulla determinato ſopra tale materia, giudicata degna di maggior eſame, e di più matura rifleſſione. *In eadem etiam Synodo* (così Santo Adone di Vienna (1) Scrittor di quel ſecolo, nella ſua Cronaca) *quæſitum eſt, & ventilatum de ſtatu Eccleſiarum, & ordine ſingularum, cujuſque converſationis etiam Clerici eſſe debeant*: e, per tralaſciare molti altri Scrittori di que' tempi, negli Annali di Eginardo all' anno 809. (2) così è ſcritto: *Agitatum eſt etiam in eodem Concilio de ſtatu Eccleſiarum, & con-*

ſpeſſe volte per mezzo di quegli tra i Preti, i quali hanno l'abito, ma non lo ſpirito di Eccleſiaſtici, e la fa a tutti generalmente gli Eccleſiaſtici sì Preti, che Frati, per mezzo di que' ſecolari, che accoppiano all' ignoranza la profunzione, o all'irreligion l' avarizia, e che in tal guiſa da una banda, e dall' altra ei fa il ſuo negozio; in cui allo ſtrigner de' conti, quegli, che dovranno andarvi di ſotto, ſaranno quei meſchini, che avranno ſervito di ſtromento alla di lui malizia. Laſciamo a chi legge di farvi ſopra un poco di meditazione, che la materia la merita; e per meglio farla, rivedaſi il paſſo di S. Tommaſo recato di ſopra nella *Prefaz. num.* v.

(1) *Edit. Pariſ. ann.* 1583. *Laurentii de la Barre in Hiſtor. Chriſtiana veter. Patr. fol.*507.

(2) *Inter Hiſtor. Francor. Scriptores Andreæ Du Cheſne tom.* II. *edit. Pariſ. an.*1636. *pag.*255.

& conversatione eorum, qui in eis Deo servire dicuntur; nec aliquid tamen definitum est, propter rerum, ut videbatur, magnitudinem.

Non per questo depose l'Imperatore il pensiere della riforma; ma però ben lontano dal volerla fare da riformatore egli stesso, e dal pretendere, che si dovessero eseguire que' suoi Capitoli, essendo anzi costantemente persuaso, che questa era ispezione de' Pastori ministri di Dio, non di lui Principe laico, due anni dopo, che fu l'anno 811., fece stendere due Capitolari, o sieno Memorie, contenenti le interrogazioni, ch' egli volea fare particolarmente a' Vescovi, e agli Abati, correlative al progetto della riforma, che perciò *Capitolari d' interrogazione* sono appellati; nei quali con religiosa modestia quel gran Monarca da un canto nella riforma da farsi comprende se medesimo, e la sua propria persona (1); e dall' altro canto si contiene nell' esortare rispettosamente i Vescovi (2) all' osservanza delle regole Ecclesiastiche, ch' egli ricorda loro, e le ri-

(1) *Capitulare* I. *an* 811. *cap.*8. *tom* I. *col.*478. *& Capitul.* II. *a.*811. *cap* 9. *col.*481., *& cap.*11. *col* 482., dove, comprendendo cogli altri anche se stesso, così conchiude: „Quod „ si Christus, & Apostoli, & qui Apo„ stolos recte secuti sunt, in Eccle„ siastica disciplina sunt sequendi, „ aliter nobis in multis rebus facien„ dum est, quam usque modo fecis„ semus, multa de usu, & consue„ tudine nostra auferenda, & non „ minus multa, quæ hactenus non „ fecimus, facienda.„

(2) *Ejusd. Capitular.* I. *cap.* 12. *col.*480. „ Ista conservetis, sicut vo„ bis decet, & in vobis confido, „ piissimi Pontifices, & in quantum „ investigare possum, vobis mittere, „ seu scribere non dubito „.

ricorda non in pubblico, ma separatamente, e in disparte (1), per non iscreditare presso il volgo, col rilevare pubblicamente i difetti degli Ecclesiastici, la santità del loro ministero, nè violare il rispetto dovuto alle loro sagre persone; e tutte le sue interrogazioni propone a' Vescovi, e rispettivamente agli Abati, non come chi voglia far loro da Maestro, ma come chi interroga per essere istruito, e per imparare da essi i precisi doveri sì i proprj, e personali suoi, che quei de' sudditi; il quale spirito di rispetto, e di riverenza verso il ceto Ecclesiastico risplende altresì in tutto il resto de' due suddetti Capitolari, specialmente nel secondo Capitolo del Capitolare secondo, dove interrogando de' doveri de' Vescovi, e de' Superiori de i Monasterj, e sino a qual segno fosse loro, o non fosse lecito d'ingerirsi in secolaresche faccende, si protesta di richiedere il rischiaramento di un tal punto a questo fine, e con questa intenzione, acciocchè nè egli per ignoranza si avanzasse ad esigere da essi cose, che loro non fosse lecito di fare; nè eglino a richieder da lui ciò, che loro non si dovesse accordare (2). E nella stessa ma-

(1) „ In primis separare volumus „ Episcopos, Abbates, & Comites „ nostros, & singulariter illos alloqui „. Quest'è il titolo dello stesso Capitolare I.

(2) *Col.*479. „Quærendum est in primis Ecclesiasticis, idest Episcopis, „ & Abbatibus, ut illi nobis patefaciant de conversatione sua qualiter vivere debeant, ut cognoscere „ valeamus cui de illis aut bonum, „ aut aliud aliquid refrænati credere „ debeamus; & ut scire possimus in „ quantum cuilibet Ecclesiastico, id- „ est

maniera per ciò , che concerne in particolare i Capitoli di riforma ſteſi , o progettati che vogliam dire ſin dall' anno 805. , richiede egli di nuovo ne' Capitolari medeſimi d' interrogazione dell' 811. i Veſcovi di ſpiegargli con iſchiettezza , in che propriamente conſiſta l'abbandonare il ſecolo , e per qual contraſsegno poſſano diſtinguerſi dai ſecolari coloro , che dicono di avere abbandonato il ſecolo ; ſe ſolamente pel non portare le armi , cioè pel non andare alla guerra , e pel non eſſere pubblicamente ammogliati , mentre intanto , ei ſoggiugne , benchè non ſoffrano di eſſer chiamati ſecolari , ad ogni modo ritengono l' uſo delle loro private ſoſtanze , e taluni di eſſi vanno anche armati (1) ; accennando così i Chierici ſecolari , viventi non canonicamente , nè monaſticamente , ma nelle private lor caſe come i ſecolari , ſenza profeſſare povertà religioſa , i quali altresì , come conſta dalle proibizioni de'Concilj di quel tempo , ſolevano andare armati (2) .

„ eſt Epiſcopo , vel Abbati , ſeu Monacho , ſecularibus negotiis ſe ingerere , aut quod proprie pertineat „ ad illos , qui dicuntur , & eſſe debent paſtores Eccleſiæ , patreſque „ Monaſteriorum , ut aliud ab eis „ non quæramus , quam quod eis „ facere licet ; & ut quislibet ex „ eis a nobis ea non quærat , in „ quibus eis conſentire non debemus. „

(1) *Capitulare* II. *ann.*811. *cap.*4. *col.*479. *ſeq.* „ Iterum inquirendum „ ab eis , ut nobis veraciter patefaciant , quid ſit quod apud eos dicitur ſeculum relinquere , vel in „ quibus internoſci poſſint hi , qui „ ſeculum relinquunt , ab his , qui „ adhuc ſeculum ſectantur , utrum „ in eo ſolo quod arma non portant , nec publice conjugati ſunt . „

(2) *Ibid. cap.*8. *col.* 481. „ Miramur unde accidiſſet , ut is , qui ſe „ con-

Dopo tutti questi dibattimenti, e tutta questa vicenda di progetti, di controversie, e d' interrogazioni, finalmente l'anno 813. Carlo Magno avendo intimata un' Assemblèa generale di tutta la nazione, *conventum magnum*, da tenersi in Aquisgrana, volle, che si adunassero intanto de' Concilj provinciali per tutto il Regno, dove si esaminassero di proposito tali materie sino allora dibattute indarno, e si stabilissero i Canoni opportuni per rimediare agli abusi: i quali Concilj furono effettivamente tenuti lo stesso anno, in Arles, a Cavaillon, a Tours, a Reims, e a Magonza (1), e vi furono trattati i punti, che tanto stavano a cuore a Car-

,, confitetur seculum reliquisse, ne-
,, que omnino vult consentire ut ip-
,, se a quolibet secularis vocetur,
,, armatus homo cum sit, & pro-
,, pria velit retinere, & ad eos, qui
,, nondum in totum seculum renun-
,, ciaverunt, hoc pertineat, ad Ec-
,, clesiasticos vero quomodo juste
,, pertineat, penitus ignoramus, ni-
,, si illi nobis insinuaverint, qui hæc
,, quasi licita usurpare non dubi-
,, tant,,. Laonde nel canone 8. del Concilio di Magonza dell' anno 813. *tom.* IX. *Concilior. edit. Venet. ann.*1729. *col.*334., e in un Capitolare dello stesso Carlo Magno *tom.*I. *col.*518. *Capitular. Regg. Francor. edit. Baluzii cap.*37. è vietato a' Chierici di portar armi.

(1) *Annal. Francor. Loiseliani edit. Parif. an.*1636. *tom.*II. *Histor. Francor. Scriptor. Duchesnii pag.*49. *ad an.* 813. ,, Imperator Aquisgrani ,, hiemavit . . . . , ac deinde habi-
,, to generali conventu &c. . . . .
,, Concilia quoque jussu ejus super
,, statu Ecclesiarum corrigendo per
,, totam Galliam ab Episcopis cele-
,, brata sunt, quorum unum Mo-
,, gunciaci, alterum Remis, tertium
,, Turonis, quartum Cabillone, quin-
,, tum Arelati congregatum est; &
,, Constitutionum, quæ in singulis fa-
,, ctæ sunt, collatio coram Impera-
,, tore in illo conventu habita ,,. Lo stesso raccontano gli altri antichi Annali Francesi, che per brevità tralascio. Gli Atti di que' cinque Sinodi si posson vedere *tom.* IX. *Concil. edit.Ven. an.*1729. *col.*319. *seqq.*

a Carlo Magno, e, tragli altri, quello della vita, che ſono tenuti a menare coloro, i quali abbandonano il ſecolo. Intorno al qual punto, lungi i Padri dall'approvare il progetto d'abolire i Chierici ſecolari, ch'era uno de' Capitoli propoſti ſin dall' anno 805., ſi contentarono d' inculcare le regole Eccleſiaſtiche, per le quali è preſcritto il contegno, e la modeſtia, che dee ſerbare nel ſuo modo di vivere l' Eccleſiaſtico, aſſegnando l' oſſervanza, e l' adempimento delle medeſime regole per contraſſegno di vero abbandono del ſecolo (1), ancorchè uno non viva nè in Canonica, nè in Monaſtero: de' quali Concilj recati indi gli Atti all' Aſſemblea generale in Aquiſgrana, dove trovavanſi adunati coll' Imperatore gli Ordini sì Eccleſiaſtici, che laici di tutto il Regno, di eſſi Atti formò egli un Capitolare di 28. Capitoli, che nell' edizione del Baluzio (2) è l' Aquiſgranenſe primo dell' anno 813. Ma nè da' Veſcovi ne' loro Canoni, nè dall' Imperadore e dall'Aſſemblea nel Capitolare ſi diſſe nulla, nè che doveſſero

(1) E' notabile, tra gli altri, il canone 10. del detto Concilio di Magonza *ibid. col.*331. *ſeq.* „ Diſcretionem igitur eſſe volumus atque decrevimus inter eos, qui dicuntur „ ſeculum reliquiſſe, & adhuc ſeculum ſectantur. Placuit igitur ſancto Concilio, ut ita diſcernantur, „ ſicut in regula Clericorum dictum „ eſt. His igitur lege Patrum caveatur, ut a vulgari vita ſecluſi a „ mundi voluptatibus ſeſe abſtineant; „ non ſpectaculis, non pompis interſint; convivia inhoneſta, & turpia fugiant &c. „

(2) *Tom.*1. *col.*502. dove al margine d' ogni Capitolo in particolare è citato il canone del riſpettivo Concilio, ond'è preſo quel tal Capitolo.

ro chiedere licenza al Re per farsi Ecclesiastici coloro, i quali essendo obbligati al servizio pubblico, temevasi, che per isfuggire appunto il servizio fingessero vocazione; nè che volendosi far Ecclesiastici, si dovessero onninamente appigliare alla vita Canonica, o alla Monastica; nè finalmente che non vi avessero più ad essere altri Ecclesiastici, se non se o Canonici, o Monaci: e rimasti in tal guisa soppressi, e aboliti que' progetti, fu ridotto tutto il sistema della riforma a' soli principj comuni, cioè che i Preti secolari dovessero viver da Preti, adempiendo i doveri del loro stato; che i Canonici osservassero esattamente le regole Canoniche, e le Monastiche i Monaci, come può più distesamente vedersi in fonte sì negli Atti de' suddetti Concilj, e sì nel Capitolare citato, estratto, come abbiam detto, da' medesimi Atti. Così fu terminato il negozio dopo otto anni di trattati, e di dispute; e questo fine ebbero i progetti di riforma proposti fin dall'anno 805. ne' due Capitolari di Tionvilla da Carlo Magno.

Tutto questo racconto è stato necessario, e questa serie di fatti, e di documenti è convenuto mettere in vista, per far toccare con mano ai lettori, che il Capitolo allegato dal Trattatista, ove dicesi, che, per eludere l'inganno di coloro, i quali senza vocazione, e solo per isfuggire il servizio del Re, si facean Ecclesiastici, nessuno, che fosse obbligato a servir il Re, po-

poteſſe d' allora in poi farſi Eccleſiaſtico ſenza la permiſſione del medeſimo Re ; che un tal Capitolo , dico, non dee altrimenti prenderſi così iſolato , e ſolo , come lo ha recato il Trattatiſta , ma dee conſiderarſi con tutto inſieme il compleſſo delle novità propoſte l'anno 805. da Carlo Magno , delle quali quel Capitolo era una parte ; le quali novità , e tra eſſe lo ſteſſo Capitolo , eſſendo ſtate ſin da principio propoſte , o , per meglio dire , ſoltanto ſteſe , ſenza formalità di Aſſemblea , e come ſemplici progetti , e nulla più , l' eſame , e il giudizio de'quali , prima di venire al fatto di ſtabilirli , doveſse farſi da Veſcovi , a' quali realmente , ſiccome affare Eccleſiaſtico , apparteneva , e perciò non eſſendo ſtate fatte pubblicare pe'Commiſſarj Regi , ma date appunto ad eſaminare a' Veſcovi , queſti non le approvarono , sì nel Sinodo d' Aquiſgrana dell' 809. , dove , dopo di aver dibattuto il negozio , ſi ſciolſe il Sinodo ſenz' aver nulla determinato , e sì ancora ne' cinque Sinodi dell' 813. tenuti appoſtatamente per riſolvere queſto affare , i quali lo riduſſero a' termini comuni, e ſcevri di tali novità : in conſeguenza di che Carlo Magno egli ſteſſo inſieme coll'Aſſemblea generale della Chieſa , e della Repubblica Gallicana (1), uniformandoſi religioſamen-

(1) Di quell'Aſſemblèa così parla la Cronaca Moiſſiacenſe *ad ann.*813. *tom.*III. *Hiſtor. Francor. Scriptor. Du-Cheſnii edit. Pariſ. ann.*1641. *pag.* 146. „ Et in ipſo anno menſe „ Septembri jam dictus Karolus fe„ cit conventum magnum populi „ apud Aquas Palatium de omni „ Re-

mente nel ſuo Capitolare a'Canoni degli ſteſſi Concilj, laſciò andare in obblivione, come ſe non foſſero nè pure ſtati fatti giammai, quei Capitoli di novità, i quali in tal guiſa reſtarono aboliti, e ſoppreſſi. Sicchè conchiudiamo adunque, che *l'autorità riſpettabile*, *ricavata dal proprio teſto delle Ordinanze*, cioè dalla confuſa, e niente eſatta Raccolta del buon Abate Anſegiſo, nella quale *autorità riſpettabile* conſiſte tutta la terza pruova del Trattatiſta, alla fine, con tutto quell' apparato di parole, e con tutto il titolo di *legge*, ch'ei le dà a piena bocca, non è poi altro, che un ſemplice, e puro progetto, il quale non ebbe nè approvazione, nè promulgazione, nè effetto, e reſtò dal medeſimo Carlo Magno, che l' avea propoſto, e da tutta la Chieſa e la Repubblica della Francia, abolito, e ſoppreſſo.

XX. E in fatti così per l'appunto, come ſulle tracce degli antichi monumenti abbiam noi ſin qui diffuſamente moſtrato eſſer ito l'affare, lo racconta con poche parole Incmaro Arciveſcovo di Reims, che viſſe in quel medeſimo ſecolo, e il quale per eſſere ſtato educato alla Corte, ed avere avuta sì per cagione della ſua illuſtre naſcita, e sì per lo ſplendore della ſua ſede, ſempre ingerenza ne' pubblici affari non meno Eccleſiaſtici, che civili del tempo ſuo, fu perciò in iſtato di eſſerne pienamente informato, e aſſai meglio, che non potrebbe altri oggidì do-

„ Regno, vel Imperio ſuo; & con- „ venerunt Epiſcopi, Abbates, & „ Comites, & Senatus Francorum „ ad Imperatorem.

dopo il lungo corso di nove secoli raccorglielo da scarse reliquie d' antichità. Scrivendo egli adunque al Re Carlo Calvo nipote di Carlo Magno, e avvertendolo, che talvolta, quando per mancanza di zelo ne' Vescovi, e quando per colpa de' Principi, accade pur troppo, che si violi l'immunità Ecclesiastica; ma che qualora accada in questo genere una sorpresa, debbasi ella secondo la legge eterna correggere, ne reca in confermazione questi esempli: *Giuliano*, ei gli dice (1), *e poi Maurizio Im-*

(1) „ Julianus, & postea Imperator Mauritius decreverunt, ut „ ei, qui semel in terrena militia „ signatus fuerit, nisi aut expleta „ militia, aut pro debilitate corporis repulsus, in Monasterio recipi, „ & Christo eum militare non liceat. „ Quod religiosi Imperatores, & „ Sanctus Gregorius auctoritate Apostolica, & generali Episcoporum „ consensu, Ecclesiastico vigore, & „ Reipublicæ Christianæ cohibente „ religione, destruxerunt; velut in „ ejus epistolis ad Mauritium Imperatorem, & ad plurimos Episcopos directis ostenditur. Quod & „ divæ memoriæ avo vestro Carolo „ surripuit, sicut MAJORUM TRADITIONE ET VERBIS, ET „ SCRIPTIS DIDICIMUS, & in „ libro I. Capitul. cap. 112. demonstratur de liberis hominibus ad servitium Dei sine sua licentia non „ convertendis. QUOD ECCLESIA, ET RESPUBLICA NON „ CONSENSIT, QUODQUE POSTEA CORREXIT, sicut in eodem libro cap. 134. monstratur. „ De rebus nihilominus Ecclesiasticis „ dividendis eidem avo vestro incongruentia quædam subripuit, quæ „ ORIS PROFESSIONE, & edicti subscriptione correxit, sicut in „ præfato primo libro Capitular. „ cap. 74. evidenter ostenditur. Unde PRÆJUDICIUM AD TEMPUS EXTORTUM, VEL USURPATUM, PRO LEGIS JUDICIO NEMO SANUM SAPIENS „ TENUIT, RETINET, VEL „ TENEBIT „. Si trova stampata la lettera d' Incmaro, contenente questo passo, sì presso il P. Luigi Celot *Concil. Duziacen.* I. *&c. edit. Parif. an.* 1658. *pag.* 447. *seqq.*, e sì presso il P. d'Achery nel *tom.* I. *dello Spicilegio pag.* 822. *della prima edizione*, *della seconda tom.* III. *pag.* 337.

Imperadore, ordinarono già, che chiunque fosse ascritto alla milizia terrena, se non se o avesse compiuto il tempo del suo servizio, o per impotenza corporale ne fosse stato licenziato, non potesse essere ammesso ne' Monasterj alla milizia di Cristo. La qual disposizione e i religiosi Imperadori, e San Gregorio per l'Apostolica sua autorità, e col consenso generale de' Vescovi, con petto Sacerdotale, e come richiedeva la religione della Cristiana repubblica, abolirono, siccome rilevasi dalle lettere da lui scritte sì all' Imperadore Maurizio, e sì a parecchj Vescovi. Ad una tale sorpresa soggiacque anche Carlo (Magno) vostro avolo di santa memoria, siccome per tradizione de' nostri maggiori e a voce, e in iscritto, abbiamo appreso, e nel primo libro de' Capitolari al capitolo 112. si scorge, intorno agli uomini liberi, che non potessero senza licenza di lui appigliarsi a servire Iddio: alla qual cosa non acconsentirono nè la Chiesa, nè la Repubblica, ed ei medesimo poi la emendò; siccome apparisce nello stesso libro (primo de' Capitolari) al cap. 134.

In questo passo d' Incmaro ognuno vede epilogato in poche parole tutto il fatto, che noi nel paragrafo antecedente siamo andati minutamente esponendo, e documentando co' monumenti contemporanei; cioè, che il Capitolo di Carlo Magno, su cui appoggiasi il Trattatista, fu un divisamento mal ideato, e una sorpresa, a cui soggiacque Carlo Magno; e ch' essendo poi stato lo stes-

ſteſſo Capitolo diſapprovato dalla Chieſa, e dalla Repubblica, cioè dai Veſcovi, e dagli Stati del Regno, fu in ſeguito dal medeſimo Carlo Magno emendato, o abolito che vogliam dire, ch' è appunto ciò, che co' Capitolari originali, e cogli Atti de' Concilj, e colle teſtimonianze degli Storici di quel tempo ſi è per noi eſattamente dimoſtrato. Una ſola coſa di più vi è nel paſſo d' Incmaro, cioè ch' ei cita un capitolo eſpreſſo de' Capitolari contenente abrogazione, o ſia emendazione del Capitolo ſuddetto fatto antecedentemente per ſorpreſa; il qual Capitolo di emendazione, o ſia abrogazione (da lui citato col *numero* 134. del *primo libro*, ma che comunemente credeſi eſſere quel medeſimo, che leggeſi nell' edizion del Baluzio ſotto il numero 137., e nelle anteriori edizioni, delle quali fece uſo sì il Trattatiſta, e sì il Thomaſſin, e altri, è poſto al numero 143.) è eſpreſſo in queſti termini: *Ut liber homo, qui in Monaſterio regulari comam depoſuerit, & res ſuas ibidem delegaverit, promiſſionem factam ſecundum regulam firmiter teneat*. Ma convien avvertire aver Incmaro, nell' allegare un tal Capitolo, preſo abbaglio, ingannato dalla diſordinata Raccolta di Anſegiſo. Imperocchè queſto Capitolo, ch' egli allega come correttivo dell' altro, era ſtato fatto ſino dall'anno 803., ſiccome ne' Capitolari originali (1) manifeſta-

(1) Vedaſi il Baluzio *Capitular. lib.*1. & *col.*427. *cap.*xv., & *col.*729. *Regg. Francor. tom.*1. *col.*393. c.xII. *cap.*cxxxvII., & *col.*725. *cap.*cxIv.

ſtamente ſi vede; laddove l' altro Capitolo, per cui vietavaſi il farſi Eccleſiaſtico ſenza permiſſion del Sovrano, non era ſtato fatto, come dicemmo di ſopra, e come ne' Capitolari originali parimente ſi ſcorge, ſe non che l' anno 805., cioè due anni dopo; laonde il Capitolo dell' 805. non potè eſſer corretto pel Capitolo dell' 803. anteriore ad eſſo di due anni. Ma perchè dopo fatta da Anſegiſo la Raccolta de' Capitolari; ancorchè aſſai imperfetta, e mancante, e diſordinata, di eſsa nondimeno, non eſsendovene altra migliore, nè potendoſi citare i Capitolari originali, che non erano alle mani, tutti facevano uſo; perciò Incmaro avendo trovato nella detta Raccolta poſto al *numero* 112. il Capitolo, per cui vietavaſi agli uomini anco di libera condizione il farſi Eccleſiaſtici ſenza la permiſſione del Re; e ſapendo egli altronde, che un tal Capitolo era ſtato poſcia emendato da Carlo Magno; e avendo altresì trovato nella Raccolta medeſima collocato al *numero* 134., cioè dopo di quel Capitolo, un altro Capitolo contenente diſpoſizione contraria, e ſupponente che gli uomini liberi ſi faceſsero Eccleſiaſtici a loro talento, ſtimò eſser queſto Capitolo, che appariva poſteriore, un monumento della emendazione dell' altro, e come tale citollo, ſenz' avvederſi, che Anſegiſo ne avea turbata e confuſa la ſerie, e contro l' ordine de' tempi avea poſto al numero 112. quello dell' 805., ch'era poſteriore, e l'anteriore dell' anno 803. avea collocato do-

dopo al numero 134. Nondimeno vuolsi parimenti avvertire, che un tale abbaglio d'Incmaro non tocca la sustanza del fatto, poichè del medesimo fatto le notizie certe e sicure erano ad Incmaro, e agli altri de' tempi di lui pervenute non per mezzo de' Capitolari (ne'quali altro non si contiene, che semplici, e nudi Capitoli d'ogni sorta, messi a mazzo, senza indizio, o vestigio alcuno, onde discernere, quali di essi fossero stati fatti in piena Assemblea, e stabilmente fissati, o no, e quali o non approvati, o rivocati); ma bensì erano lor pervenute per la bocca, e per gli scritti de'loro maggiori, *majorum traditione & verbis, & scriptis*, come espressamente dice Incmaro; cioè di que' maggiori medesimi, che si erano trovati presenti al fatto, l'età de' quali nel breve giro di soli quarant' anni avea toccato sì il tempo delle novità principiate nell' 805., e i dibattimenti accaduti successivamente intorno alle medesime nell' 809., e nell' 813., e sì ancora i tempi d'Incmaro, il quale fino dall' 845. fu fatto Arcivescovo, cioè quarant' anni appunto dacchè era stato fatto quel Capitolo, la di cui susseguente emendazione gli attestavano quegli stessi, che vi erano intervenuti.

XXI. Ma il buon Trattatista non potendo per una parte dissimulare un passo sì espresso d'Incmaro, che troppo era noto; e vedendo per l' altra, che solo bastava un tal passo a gettare a terra la di lui macchina, poichè per esso constava essere stato abrogato quel Capitolo,

su di cui principalmente avea egli appoggiata la sua *Terza Proposizione*; si appigliò anche qui alle sue solite arti, cioè alla mala fede, e ai raggiri. Si obbietta egli adunque la testimonianza d' Incmaro, ma troncandone il meglio, e nascondendo a' lettori quello, in che consiste tutto il nerbo, e la forza della stessa testimonianza, cioè l' aver Incmaro *majorum traditione & verbis, & scriptis* appresa con certezza la soppressione di quel Capitolo; e altro non ne produce, che l' ultima particella contenente lo sbaglio, che rilevammo pocanzi; non già, ch' egli avesse conosciuto in realtà un tale sbaglio, poichè, come vedrem tra poco, ei non lo conobbe, ma perchè non essendo quivi la cosa sì chiara, com' ella era nella principal parte del testo da lui omessa, si lusingò di potervi arzigogolar sopra a suo talento, e a forza di artifizj, e di raggiri render dubbiosa la testimonianza d' Incmaro. Ecco com' ei se la obbietta (1). *A ciò, che ho riferito de' Capitolari, si oppone una Epistola d' Hincmar scritta a Carlo il Calvo, nella quale questo Autore pretende, che tale articolo fu così mal accolto dagli Ecclesiastici, e da tutti gli Ordini dello Stato, che Carlo Magno si trovò in appresso obbligato a correggerlo*. „ Quod Ecclesia, & respublica non consen„ sit, quodque postea correxit, sicut in eodem libro „ cap. 134. monstratur „. *Hincmar. Ep. ad Carol. Cal.*

S' egli avesse saputo, che questo capitolo 134. cita-

(1) *Pag.69. Nap. e ivi not.c., Ven. p.80. e ivi not.c.*

tato da Incmaro era di data anteriore, come dicemmo pocanzi, al Capitolo da lui addotto, e che perciò non potea questo posteriore essere stato emendato per quell' anteriore; qual trionfo a spese della buona fede de' suoi lettori non avrebbe egli menato sopra questo piccolo pezzetto del passo d' Incmaro così tronco, e decapitato, com' ei lo reca? Ma non avendo egli avuto una tale notizia, nè saputo procacciarsela, e non avendo perciò potuto la testimonianza d' Incmaro nè pure così mozzata, e malconcia apertamente rigettare; si è adoprato a scansarla con raggiro; e per meglio nascondere l' artifizio, comincia alla larga la sua risposta in questa guisa (1): *Non farò qui uso dell' autorità del Baronio per rendere sospetta quella d' Hincmar. So le ragioni, per cui quel Cardinale è anch' egli sospetto* (2) *a questo Arcivescovo. Perciò non voglio io credere, che sia stato l' Hincmar così ardito in piantare suppposizioni, come il Baronio, e parecchi altri pretendono in cose ancora di mag-*

(1) *Pag.72. Nap., Ven. p.83.*

(2) Nell' edizione di Venezia, benchè generalmente più rozza, nondimeno questo passo è tradotto dal franzese un pò meglio così: *le ragioni, per cui questo Cardinale è sospetto egli medesimo rispetto a questo Arcivescovo*; ma l' editore di Napoli, secondo la cui versione, che fu la prima a venirci alle mani, noi andiamo recando i passi del Trattato, facendo egli dire al Trattatista, che il Cardinal Baronio è sospetto *all'* Arcivescovo Hincmar, usa un' espressione, che non ha luogo tra due soggetti, de' quali uno era morto sette secoli prima che l' altro fosse nato. Stiamo a vedere, che costui colla sua eleganza di stile introduca tra' morti la cattiva usanza di sospettare de' vivi; ovvero un nuovo costume, che degli uomini si pensi male interi secoli prima ch' essi sien nati.

maggiore importanza, che non è questa. Ma s' egli non approva i sospetti del Baronio contro Incmaro come falsificatore, perchè mettergli in campo? Non è egli questo un non dir nulla, ma seminare intanto nell' animo dei lettori della diffidenza contro la testimonianza d' Incmaro, e un volere, che valga l' artifizio in luogo delle prove, ch' ei non ha potuto addurre contro quella testimonianza? Parliam pur chiaro, e diciam la cosa com' è; non ha la verità bisogno di raggiri per sostenersi. Sì signore: il Baronio (al quale per altro nessuno, nè rispetto ad Incmaro, nè rispetto a chicchessia, ha giammai ardito di dar eccezione di falsario) il Baronio (1), ripeto, e non solo egli, ma anche il Pagi (2), riprendono Incmaro di avere falsificata una lettera di Benedetto III. Papa, e ne lo riprendono non a capriccio, ma colle lettere di San Niccolò Papa, immediato successore di Benedetto, alla mano; il quale San Niccolò riconvenne espressamente Incmaro di quella falsificazione (3). Io non so, se il Baronio, o il Pagi abbiano veduta la risposta d' Incmaro a San Niccolò, nella quale ei si difende intrepidamente da una tale accu-

(1) *Annal. Eccles. ad ann.* 853. *num.* XIV. *tom.* XIV. *pag.* 407. *edit. Luten. an.* 1743.

(2) *Critic. ad Annal. Baron. an.* 853. *num.* II. *&* III. *pag.* 402. *seq. tom. eod.*

(3) *Nicolai Papæ Epist. ad Episcopos Synodi Suession. tom.* X. *Concilior. edit. Venet. an.* 1730. *col.* 326. *seqq.*, *&* *col.* 529. *seq.*, *&* *ejusd. Epist. ad Hincmarum tomo eodem col.* 334. *&* *col.* 336. *seq.*

cuſa (1); nè mi è duopo entrare in queſto gineprajo a verificare, ſe ſieno concludenti, o no, le coſe, che allega ivi Incmaro a ſua giuſtificazione. Dico bensì, e ciò è quello, che fa al noſtro propoſito, che o Incmaro falſificò la lettera di Benedetto, o no: ſe no, dunque la di lui buona fede è in ſalvo, e l' innocente Trattatiſta, che ha toccato un tal taſto a render ſoſpetta la teſtimonianza di lui, l' ha toccato in darno, e a ſuo proprio ſcorno. Se poi falſificò Incmaro la lettera di Benedetto; ad ogni modo ciò nulla giova al Trattatiſta a poter quindi metter in dubbio la teſtimonianza di lui intorno all' emendazione, o ſia rivocazione del Capitolo di Carlo Magno. Imperocchè, in primo luogo, a falſificar la lettera di quel Papa egli aveva un motivo da ſervirgli di graviſſima tentazione, poichè trattavaſi di ſoſtenere, ſenza laſciar luogo ad appellazione, la ſentenza, che con eſtremo impegno egli col ſuo Sinodo di Soiſſons avea data contro l' ordinazione di alcuni Preti; e d' impedire, che con ſuo diſonore, e a diſpetto del ſuo impegno, e de' ſuoi maneggi, foſſero per l' autorità della Santa Sede reſtituiti in via di giuſtizia que' Preti a' loro gradi, e annullati gli atti di quel Sinodo, come poi accadde realmente, malgrado lui, ſotto San Niccolò. All' oppoſto il fatto della rivocazione del Capitolo di Carlo Magno ei lo accenna nella ſua lettera a

 Car-

(1) *Tom. eod. x Concil. col. 354. & col. 364.*

Carlo Calvo incidentemente foltanto, e come uno tra molti efempj, trattando ivi direttamente non di tale materia, ma bensì del doverfi le caufe de' Vefcovi giudicare non da' laici, ma dagli Ecclefiaftici (1); laonde intorno a quel Capitolo di Carlo Magno riguardante la libertà di farfi Ecclefiaftico con licenza, o fenza licenza del Principe, neffun motivo avea Incmaro, che lo ftimolaffe ad alterare la verità, e a fingere; e bifognerebbe ben credere, ch' ei foffe ftato impoftore di profeffione, e uno de' più gran falfarj del mondo, per fofpettare, ch' egli aveffe avuta tanta franchezza, e facilità di mentire, che fino nelle cofe incidenti al fuo propofito tiraffe a gabbare altrui. Molto più poi è a rifletterfi, che nel falfificare la lettera del Papa fpedita da Roma, e a lui fteffo diretta, fupponendo ch' egli l' abbia realmente falfificata, ei potea fperare, che la frode in

(1) Viene in acconcio alle maffime de' pfeudo-politici de' tempi noftri la legge degl' Imperadori Onorio, e Teodofio, a tal propofito recata ivi da Incmaro, ch' è la 47. *de Epifc. Cod. Theodof.* „ Clericos „ indifcretim ad feculares judices de„ bere deduci, infauftus præfumptor „ edixerat; quos, abdicata tyran„ ni præfumptione, Epifcopali au„ dientiæ refervamus. Fas enim non „ eft, ut divini muneris miniftri „ temporalium poteftatum fubdantur „ arbitrio „. Soggiugne indi Incmaro, che fe talora accadde il contrario, ciò fu *aut per exceffum Principum, aut per negligentiam Epifcoporum ad tempus*; e accennando le forprefe, a cui talora foggiaciono i Principi, *Poteft enim fieri*, dice, *ut alicui Principi ante vos hinc fubreptum ad modicum fuerit, & iterum æterna lege correctum*; e reca gli efempli di tali forprefe, e della emendazione di effe, colla parole, che abbiamo già riportate di fopra *p. 477. not. 1.*

in paese tanto lontano da Roma restasse occulta : ma come avrebbe poi potuto nè pur lusingarsi di nasconder l' inganno dove trattavasi de' Capitoli di Carlo Magno ? Questo Principe era pur vissuto pocanzi, e delle cose di lui, specialmente delle concernenti la Francia, molti erano ivi in Francia, e particolarmente alla Corte, i testimonj, e la memoria ancor calda. E se allora, quando scrisse Incmaro quella lettera a Carlo Calvo, le persone obbligate a servire personalmente il pubblico domandassero in vigore di quelCapitolo licenza al Re per abbracciare la vita Ecclesiastica, ovvero per essere stato rivocato quel Capitolo non la domandassero altrimenti, questa era pure una cosa presente, quotidiana, e notoria, specialmente alla Corte; intorno alla quale conseguentemente nè Incmaro, nè altri poteva ivi in quel tempo medesimo vender lucciole per lanterne. In somma vi vuol ben altro, che ciarle, per togliere la sua forza ad un testimonio del tempo, qual è Incmaro, che parla chiaro, e non solo parla, ma scrive, e scrive di cosa nota sì a lui, e sì a coloro, a' quali scrive.

Ma l' articolo (de' Capitolari) da me allegato, ripiglia il Trattatista (1), *si trova*; *e quello*, *per cui l' Hincmar sostiene essere stato abrogato*, *non si trova*. E soggiugne : *Contuttociò se questa legge citata dall' Hincmar fosse vera*, *avrebbe dovuto assai più dell' altra conservarsi*, *e perchè era più recente*, *e perchè è più na-*

(1) Pag. 72. Nap., Ven. pag. 84.

turale di conservarsi una legge, che sia in uso, che una legge abrogata. Ma che intende egli di dire, quando afferma, che l'articolo citato da Incmaro, non si trova? Se per non trovarsi nelle edizioni stampate al *numero* 134. citato da Incmaro, si ha a conchiudere non trovarsi assolutamente; anche del Capitolo, per cui era stato prescritto doversi chieder licenza al Principe per farsi Ecclesiastico (per non dir nulla di quasi tutti gli altri Capitoli) dovrà dirsi, che non si trova, poichè essendo stato citato da Incmaro col numero 112., oggi nelle edizioni a stampa non più si trova a quel numero, ma bensì in alcuna di esse al numero 120., come in quella, di cui si valsero il Thomassin, e il Celot, che citeremo tra poco; e in alcuna al 114. come in quella del Baluzio: ed è un abusarsi della semplicità de' lettori lo spacciar loro, che un Capitolo, o sia un articolo de' Capitolari non si trova, per questa ragione, che ne' Capitolari stampati non si trova a quel numero, sotto cui l'ha citato altri, specialmente se Scrittore antico; mentre sarebbe duopó tra una prodigiosa varietà di Codici, e di edizioni (1), avere appunto quel Codice, di cui si servì lo Scrittore, che citò un tal Capitolo, o almeno almeno uno de' Codici di quei tempi; poichè, come or ora vedremo, anche il Re Carlo Calvo, cioè quel-

(1) Il Baluzio nella Prefazione de' Capitolari, e il P. La Cointe ne' suoi *Annales Francorum*, rilevano abbastanza la varietà de' Codici de' Capitolari, e delle diverse edizioni fatte.

quello ſteſſo Re, a cui ſcriſſe Incmaro quella lettera, citò quel medeſimo Capitolo collo ſteſſo *numero* 134., come lo citò Incmaro, il che fa chiaramente comprendere, che a tal numero per l' appunto era poſto ne'Codici di allora quel Capitolo, prima che foſſero accadute le tante variazioni, e mutazioni fatte ne' numeri dagli editori. Si trova dunque l' articolo citato da Incmaro, non più al *numero* 134., com' era allora, ma al *numero* 137. nella edizion del Baluzio, e al 143. nelle edizioni anteriori uſate dal Celot, e dal Thomaſſin, eſpreſſo con queſti termini: *Ut liber homo, qui in Monaſterio regulari comam depoſuerit, & res ſuas ibidem delegaverit, promiſſionem factam ſecundum Regulam firmiter teneat* (1): benchè per altro abbia preſo abbaglio Incmaro, come dicemmo di ſopra, nell'aver egli, ingannato dalla diſordinata Raccolta di Anſegiſo, creduto, che queſto Capitolo, ſiccome poſto al numero 134., foſſe ſtato fatto poſteriormente al 120., per cui vietavaſi agli uomini liberi il farſi Eccleſiaſtici ſenza la permiſſion del Sovrano; quando in realtà queſto era poſteriore a quello di ben due anni. Ma qual pro pel Trattatiſta il trattenerſi in queſte bazzecole, e minute cavillazioni intorno ai numeri de' Capitolari, per metterci in dubbio la fede d'Incmaro ſu queſto punto, onde poi

(1) *Tom.* I. *edit. Baluz. col.*729., *cap.* LX. *n.* XII. *pag.*777. *edit.Venet. & apud Thomaſſinum Vet. & Nov.* *an.*1730. *Eccleſ. Diſciplin. part.* I. *lib.* III.

poi conchiudere, contro la testimonianza del medesimo Incmaro, che non sia altrimenti stato rivocato da Carlo Magno il Capitolo, che soggettava all' arbitrio del Principe la vocazione de' sudditi alla vita Ecclesiastica, come, ripeto, fondare una tale lusinga sopra minute cavillazioni intorno ai numeri degli articoli, ovvero anche sopra l' abbaglio realmente preso da Incmaro su quell' articolo; quando Incmaro stesso, benchè citi anche i Capitolari, nondimeno il suo racconto della rivocazione di quel Capitolo appoggia principalmente sulla fama pubblica, e sulla testimonianza di que' medesimi, come avvertimmo di sopra (1), i quali erano intervenuti al fatto, alcuni de' quali tuttavia vivevano, e narravano il fatto a voce tal qual era accaduto, e il qual fatto era allora ancor fresco, e noto a tutti? *Majorum traditione & verbis, & scriptis didicimus*, dice Incmaro. Questo dovea impugnare il Trattatista, se gliene bastava l' animo; e non già dissimulare la principal parte, e il nerbo del passo d' Incmaro, mozzandolo a modo suo, e tenere a bada i lettori colle inezie, e le cavillazioni su i numeri de' Capitoli.

Ma egli intanto continuando a cavillare sul pezzetto tronco da lui recato dello stesso passo, così scrive francamente (2): *Dice l' Hincmar, che quell'Ordinanza* (cioè il Capitolo, che obbligava i sudditi a chiedere

(1) *Pag.*481., *e pag.*487. (2) *Pag.*73. *Nap.*, *Ven. pag.*84.

re al Re licenza per farsi Ecclesiastici) *fu malissimamente accolta dagli Ecclesiastici : e pure nel Proemio de' Capitolari (a) io trovo , che tutti i suoi articoli erano stati nelle Assemblee del Clero concertati co' Commessarii del Re ; che gli avea specialmente sottoposti alla censura , e , per valermi de' suoi termini , alla correzione degli Ecclesiastici ; e che furono anche dopo autorizzati da un Concilio (b)* : e alle parole segnate (*a*) , e (*b*) soggiugne in fondo di pagina queste due note : ,, (*a*) *Quapropter & nostros ad vos dereximus Missos , qui ex* ,, *nostri nominis auctoritate una vobiscum corrigerent* ,, *quæ corrigenda essent .* In præfat. lib.I. Capitular. ,, Carol. Magn. ,, E ,, (*b*) Concil. Melden. an. 843. ,, cap.78 . ,,Sicchè dunque in pruova di essere stati *tutti gli articoli* de' Capitolari , cioè a dire tutti i primi quattro libri di essi Capitolari , *concertati nelle Assemblee del Clero &c.* , allega egli il *Proemio de' Capitolari* medesimi , premesso al *primo libro* . Ma con qual buona fede ? E' ella questa la *prefazione* , e questo il *Proemio di TUTTI gli articoli* de' Capitolari ? E non è ella anzi la prefazione , o sia il proemio del solo Capitolare Aquisgranense dell' anno 789. anteriore di molti anni a quel Capitolo , di cui trattiamo ; la qual prefazione poi l' Abate Ansegiso inserì nella sua Raccolta , mettendola alla testa del suo I.libro (1)? Or dalla prefazione del solo Capi-

(1) Vedi *Capitular. Regg. Francor. edit. Baluzii tom.I. col.210. , & col.703.*

Capitolare Aquisgranense del 789. come si può mai conchiudere, che *tutti gli articoli* de' Capitolari *erano stati concertati &c.*, de' quali articoli *tutti* insieme la massima parte è posteriore a quell' anno, ed estratta da' Capitolari sì di Carlo Magno sino all' anno 814., in cui finì egli di vivere, e sì di Lodovico Pio di lui successore, sino all' anno 827., in cui ne formò quella compilazione Ansegiso? E per parlare determinatamente al caso nostro, l' articolo, per cui ordinava Carlo Magno, che per abbracciare la vita Ecclesiastica i sudditi liberi dovessero prima chiederne a lui la licenza, il quale articolo fu fatto l' anno 805. (1), come prova il Trattatista che sia stato *nelle Assemblee del Clero concertato &c.* come, ripeto, ciò egli prova colla prefazione del Capitolare Aquisgranense del 789. cioè con un testo anteriore di ben sedici anni? Può essere l'impostura più grossolana?

Molto meno è soffribile l' altra impostura di recare in pruova dell' essere stati tutti gli articoli de' Capitolari *concertati nelle Assemblee del Clero*, quelle parole di tal prefazione, o proemio: *Quapropter & nostros ad vos direximus Missos, qui ex nostri nominis auctoritate una vobiscum corrigerent, quæ corrigenda essent*. Questo passo non ha che fare nè poco, nè punto cogli articoli non solo degli anni seguenti, ma neppure del Capito-

(1) Vedi *ivi col. 427. cap. XV., e col. 725. cap. CXIV., e le indicazioni marginali rispettive.*

pitolare medesimo del 789. Prego i miei lettori di prenderſi la pena di veder tutto intero quel paſſo da noi recato diſteſamente di ſopra *pag.* 336., e di oſſervare, come ivi Carlo Magno eſorta *in primo luogo* i Veſcovi ad avere grandiſſima cura, che non periſcano le anime; e dopo avergli avvertiti, che biſognava a tal uopo non ſolo ammonire, ma anco obbligare a forza i fedeli, *compellendi*, a ſtar ſaldi nelle paterne tradizioni, promette a' Veſcovi ſteſſi in queſta impreſa la ſua aſſiſtenza: *in quo operis ſtudio ſciat certiſſime ſanctitas veſtra noſtram vobis cooperari diligentiam*: e ſoggiugne immediatamente così, *Quapropter & noſtros ad vos direximus Miſſos, qui ex noſtri nominis auctoritate una vobiſcum corrigerent, quæ corrigenda eſſent*: e dopo aver premeſſe tutte queſte coſe, ſenza aver mai ſin qua fatta menzione alcuna nè di Capitoli, nè di Capitolari, paſſa poi in ſeguito a parlare *in ſecondo luogo* de' Capitoli, dicendo, *Sed & aliqua Capitula ex Canonicis inſtitutionibus, quæ magis vobis neceſſaria videbantur, ſubjunximus &c.* Furono dunque gli abuſi contrarj alle tradizioni paterne quegli, a correggere i quali d' accordo co' Veſcovi, mandò Carlo Magno i ſuoi Commiſſarj, preſtando così a' Veſcovi per mezzo de' ſuoi Commiſſarj l' ajuto, e la forza del braccio ſecolare; e non furono altrimenti *gli articoli de' Capitolari* quei, che con tali parole *egli ſottoponeva alla loro cenſura*, e *alla correzione degli Eccleſiaſtici*, come gli fa dire il

Trat-

Trattatista, cambiandogli le carte in mano, é il passo recato così solitario e isolato torcendo da un senso all'altro, non dico già con violenza, perocchè per quanta violenza si faccia a quel passo, non si può mai ridurlo a un tal senso; ma dico bensì, con isfacciata menzogna. Confesso, che mi vien meno la pazienza, nè posso reprimer lo sdegno al vedere una sopra l'altra tante imposture, e un abuso così impudente, e continuo della buona fede del pubblico, per sorprenderlo, ed ingannarlo. Vi resta ormai più alcuna maniera di falsificar testi, la quale non abbia costui posta in opera in questo suo meschino libercolo? Di quei soli Capitolari è vero, che tutti gli articoli ne furono concertati, non già nelle Assemblee del Clero co i Commissarj del Re, come dice ingannevolmente insieme, e allo sproposito, il Trattatista, ma bensì nelle generali adunanze, o sia negli Stati del Regno, dove presiedeva il Re, e intervenivano i Vescovi, gli Abati, i Conti &c., cioè a dire tutti gli Ordini del Regno, i quali Capitolari nelle stesse generali adunanze si promulgavano, quali sono e il Capitolare Aquisgranense I. dell' an. 813., di cui parlammo di sopra (1), e tant' altri, che possono vedersi nel Tomo I. de' Capitolari dell' ediz. del Baluzio; ma non è altrimenti vero, ed è anzi positivamente falso, che col corpo degli Ecclesiastici fossero concertati que' Capito-

(1) *Pag. 473. e segg. di questo volume.*

pitolari, che fuori di generali adunanze facevansi, come appunto senza adunanza nel ritiro di Tionvilla, trovandovisi ad issvernar Carlo Magno, furono formati que' due Capitolari dell'anno 805., in uno de' quali era detto, che gli uomini di libera condizione, che fossero obbligati al servizio regio, se volessero divenir Ecclesiastici, dovessero chiederne al Re la licenza; e nell'altro, che non vi avessero ad essere altri Ecclesiastici, se non se o viventi alla Canonica, o Monaci. Furono, è vero, anche questi medesimi Capitolari sottoposti in appresso alla correzione degli Ecclesiastici; ma appunto essendo stati sottoposti alla loro censura, furono, come vedemmo, disapprovati sì nel Sinodo d'Aquisgrana dell'anno 809., e sì ne' cinque Sinodi dell'813.; e non essendo stati approvati dalla Chiesa, furono poi nello stesso anno 813. nell'Assemblea generale, dove intervennero e gli ordini Ecclesiastici, e i secolari, cioè la Chiesa, e la Repubblica, rigettati, e da Carlo Magno, che presiedeva all'adunanza, soppressi abolendone la memoria, senza mai più farne menzione, e adottando intorno alla materia della riforma per que' Capitoli mal progettata, i Canoni di que' Sinodi, e di essi formando un Capitolare (1): onde chiaro comprendesi, avere con tutta verità detto Incmaro, che la Chiesa, e la Repubblica non avevano accon-

(1) *Pag* 472. — 479. *di questo volume*.

acconſentito a que' primi progetti, e che Carlo Magno egli medeſimo gli avea corretti, benchè per altro nè pure vi foſse biſogno di tante notizie per appoggiare il di lui racconto, il quale, come oſservammo, ſi ſoſtiene da ſe medeſimo, concernendo un fatto accaduto appena quarant' anni prima, e notorio allo ſteſso Re, cui Incmaro lo rammenta, e conteſtato in iſcritto, e a voce da que' medeſimi, che vi erano intervenuti; la teſtimonianza irrefragabile de' quali allegata eſpreſsamente dallo ſteſso Incmaro, troncando il paſso di lui ha voluta naſcondere il Trattatiſta innocente.

Quanto a ciò, ch'egli aggiugne, che tutti gli articoli de'Capitolari *furono anche dopo autorizzati da un Concilio*, cioè, com' egli ſteſſo ſpiega, dal „ *Concil. Melden. an.* 843. (dovea dire 845.) *c.* 78. „ vi ſarà per avventura chi ricercherà in primo luogo, perchè, com' ei recò nella nota antecedente il paſſo del *Proemio de' Capitolari* (e lo recò colla fedeltà, che abbiamo veduto) non abbia parimenti recato anche qui il paſſo del Concilio, ma ſieſi contentato di citarlo ſoltanto. Eccone la ragione: ei non lo ha recato, perchè non gli tornava a conto, e ſpecialmente perchè non vi era il *tutti*, di cui egli aveva biſogno per provare, che *TUTTI gli articoli .... furono anche dopo autorizzati da un Concilio*; onde non ne aveſſe a reſtar eſcluſo con molti altri anche quello, che Incmaro atteſta eſſere ſtato riprovato dalla Chieſa, e dalla Repubblica, e perciò anche

anche da Carlo Magno emendato. Sebbene a tante falsificazioni di testi, quante ne abbiamo vedute finora, egli avrebbe potuto aggiugnere colla stessa abilità anche questa, e recar francamente il testo mettendovi un *tutti* del suo, se ne avea bisogno. Ma il testo del Concilio, ch'egli ha lasciato nella penna, lo recheremo noi, e con più diligenza di quello che per avventura vorrebbono i di lui virtuosi editori. Si trovavano le cose della Francia in quel tempo, sotto il Regno di Carlo Calvo, in gran disordine sì per le scorrerie de Normanni, che la infestavano, e sì ancora, e molto più per gli scandoli, e gli abusi, che vi regnavano, e a' quali i Vescovi attribuivano con ragione quelle sciagure; de' quali scandoli uno era l' usurpazione de' beni della Chiesa, e la violazione dell' immunità Ecclesiastica. I Canoni de' Concilj Lauriacense (1), cioè di Lorris, tenuto nell' 843., di Tionvilla (2) celebrato l' anno 844., e di Beauvis (3) nell' 845., versano per la massima parte appunto intorno ai beni, e all' immunità Ecclesiastica, e sono pieni di salutevoli avvisi, e di ammonizioni al Re sopra questa materia. Nello stesso anno 845. fu tenuto anche il Concilio Meldense (4), citato quivi dal Trattatista, dove intervennero Vescovi in gran numero con tre Metropoliti; uno de' quali era appunto Inc-

(1) *Tom.IX. edit. Ven. an.* 1729. *col.*931.

(2) *Ibid. col.*942. *seqq.*

(3) *Ibid. col.*954.

(4) *Ibid. col.*955. *seqq.*

maro Remense. Se ne' Concilj antecedenti si era zelato sull' immunità Ecclesiastica, assai più vi si zelò in questo Meldense; nel quale non solo s' inculcarono di bel nuovo i Canoni de' Concilj anzidetti di Lorris, di Tionvilla, e di Beauvis, e il Capitolare Coloniense, cioè di Couleines (1) dell'anno antecedente, per cui erano sostenuti i diritti della Chiesa; ma di più vi si fecero di nuovo cinquantasei Canoni, e questi pure in gran parte diretti a difendere dalle usurpazioni, e dalle violenze l' immunità de' luoghi, delle persone, e de' beni Ecclesiastici, con pressanti ammonizioni al Re sopra tali materie; nei quali Canoni avendo i Padri rilevato i principali abusi introdotti contro l' immunità, e prescrittone il rimedio, chiudono finalmente coi tre ultimi Canoni 78. 79. 80., de' quali il 78. ch' è il citato dal Trattatista, è espresso con questi precisi termini (2): *Ut Capitula Ecclesiastica a domno Carolo Magno Imperatore, nec non & a domno Ludovico Pio Augusto promulgata, obnixe observari præcipiantur, sicut & legalia observanda esse noscuntur*. Or in questa serie di Canoni, chi è sì cieco, che non veda, che l' avere i Padri del Concilio Meldense inculcata l' osservanza de' Capitoli di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, concernenti le cose Ecclesiastiche, *Capitula Ecclesiastica*, non fu altro, che un appoggiare con essi i loro Canoni sull'immunità Ecclesiastica, alla quale ambi-

(1) *Ibid. col. 927. e col. 961.* (2) *Ibid. col. 987.*

bidue quegl' Imperadori avevano con grande zelo, e con molti Capitoli provveduto? Laonde e nello ſteſso Canone 78. inculcano, che così ſien oſservati i Capitoli di Carlo Magno, e di Lodovico, concernenti la Chieſa, come ſi oſſervavano le leggi loro, cioè i Capitoli delle leggi ſecolari: *Capitula Eccleſiaſtica obnixe obſervari præcipiantur, ſicut & legalia obſervanda eſſe noſcuntur*: che fu quanto dire, che, ſe i Signori, e i giudici ſecolari ſi governavano per le leggi di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, dovean ſapere, che non meno gli obbligavano a mantenere l' immunità Eccleſiaſtica que' tanti Capitoli, co' quali que' due medeſimi Imperadori l' avean corredata; e nel ſeguente Canone 79. ſtabiliſcono le pene contro i violatori degli ſteſſi Capitoli; e nell' 80., ch' è l' ultimo, ricordano al Re l' oſſervanza de' Capitoli da lui medeſimo fatti, e ſottoſcritti, e che promeſſo avea di oſſervare, accennando in tal guiſa l' anzidetto Capitolare di Couleines da lui fatto l'anno innanzi, di cui il primo Capitolo era (1) *De honore, cultuque Dei, atque Eccleſiarum, & Servorum Dei veneratione*; e vi era eſpreſſamente ordinato: *Sacerdotes, ac Servi Dei vigorem Eccleſiaſticum, ac debita privilegia juxta venerandam auctoritatem obtineant; eiſdem vero Regalis poteſtas, & illuſtrium virorum ſtrenuitas, ſeu Reipublicæ adminiſtratores, ut ſuum miniſterium competenter exequi valeant, in omnibus*

(1) *Tom. eod. IX. Concil. col. 929.*

bus rationabiliter , *& juste concurrant* . Per le quali cose concernendo il Canone 78. del Concilio Meldense specialmente i diritti, e i privilegj Ecclesiastici, allorchè, dopo celebrato quel Concilio, ne furono presentati i Canoni a Carlo Calvo, e questi, siccome abbiamo ne' monumenti di quel tempo (1), circonvenuto dalle frodi di coloro, che occupavano i beni delle Chiese, e non li volean rendere, ricusò di dar esecuzione a que' Canoni, e di tutto quel numero di ottanta soli 19. (2) ne estrasse, tralasciando tutti gli altri; tra questi tralasciò pure il canone 78., come quello, ch' era un appoggio dell' immunità Ecclesiastica da non potersi eludere; nè l' avrebbono coloro indotto ad ometterlo, se non avessero compreso, ciò ch' è chiaro a capirsi, che lo scopo di quel Canone non era altro, che d' inculcar l' osservanza de' Capitolari favorevoli alla Chiesa (3).

Il

(1) Vedi l' iscrizione antica del Capitolare di Carlo Calvo presso il Binio nelle note al Concilio Meldense *tom.* IX. *Concilior. edit. Venet. an.*1729. *col.* 990., e *col.*995., e il passo della Cronaca Bertiniana presso Natale Alessandro *Histor. Ecclesiast. sec.*IX. *cap.*IV. *art.*XVI. *in fine*.

(2) *Tom.eod.*IX.*Concilior.col.*995.

(3) Merita d' essere riportato il seguente passo della nota del Binio *loc. ind. col.*988. „ Galliæ Episcopi hoc „ Meldense Concilium collegerunt, „ in quo ante omnia iniquitatem tem„ porum, hominumque fidelium mo„ res corruptissimos deplorarunt, cau„ samque malorum omnium, quibus „ hoc tempore universa Gallia a „ Northmannis, aliisque barbaris na„ tionibus infestabatur, sacrilegio re„ gum attribuerunt. Quam ut pla„ ne e medio tollerent, PRO RE„ BUS ECCLESIÆ CONSERVAN„ D'S plurima decreta ediderunt, „ ipsumque Carolum Regem inter „ alia admonuerunt, ut CAPITU„ LA A CAROLO MAGNO, atque „ a LUDOVICO collecta OBSER„ VARI PRÆCIPIAT „.

Il Canone adunque 78. del Concilio Meldense, citato dal Trattatista, prova, che i Padri di esso Concilio inculcarono l' osservanza de' Capitoli di Carlo Magno concernenti specialmente l' immunità Ecclesiastica, e non solo quei, che avea messi insieme Ansegiso, ma quegli altresì, ch' erano da lui stati omessi in gran numero: ma il millantare, che per quel Canone *tutti gli articoli* de' Capitolari di Ansegiso sieno stati da quel Concilio *autorizzati*, e tra essi anco quello, che Incmaro, il quale intervenne a quel Concilio, attesta essere stato prima ancora dello stesso Concilio, e vivente Carlo Magno, riprovato dalla Chiesa, e dalla Repubblica, e dal medesimo Carlo Magno abolito, è una solenne fandonia, se non vogliamo dir impostura. Che se dal Canone 78. Meldense alcuna conseguenza si avesse determinatamente a dedurre intorno a quel particolare Capitolo, avrebbesi anzi a dedurre all' opposto, che, quand' anche avesse il Concilio *autorizzati* tutti gli altri Capitoli, non avesse però *autorizzato* quello, poichè pregiudiziale alla libertà Ecclesiastica, che fu lo scopo di quel Concilio, e di quel Canone.

Dopo di aver sin qui il Trattatista cavillato per tante maniere, ma indarno, come abbiamo veduto, contro la testimonianza espressa d' Incmaro attestante la rivocazione di quel Capitolo; e dopo aver messo in campo, per renderla sospetta, il Baronio, i numeri de' Capitolari, il Proemio di essi, e il Concilio Meldense, tut-

to però alterando , e sfigurando mostruosamente , e rappresentando per tutt' altro da ciò , ch' è in realtà ; chiama finalmente a sostenere le sue cavillazioni il Padre Celot , il quale commentò quella lettera d' Incmaro , e il quale , dice il Trattatista (1) , *mi pare non sia molto lontano dal mio sentimento ; e loda parimente la legge di Carlo Magno , dicendo che merita d' essere approvata , e che non v' ha apparenza che fosse rivocata , essendo degnissima della pietà d' un Imperadore .* „ *Ad* „ *Caroli Magni legem hoc in primis observandum , eo* „ *numero non haberi in Capitulari , qui signatur in ma-* „ *nuscripto . Deinde legis scribendæ causam admodum* „ *probabilem , & Imperatoria pietate non indignam &c. Pretende poi , che Hincmar abbia voluto parlare dell' articolo , ch' è il* 143. , *in luogo del* 134. *da lui citato : ma accorda però , che questo Capitolo non abroga punto il* 120. , *ch' è quello , di cui mi valgo .* Rispondo : se il Trattatista finora , invece di essere andato continuamente impostando , avesse recati i passi interi , e con fedeltà , e in luogo di andarsi divincolando ; e ingarbugliando ad arte i lettori con tanti raggiri , avesse ragionato giusto , e netto ; avrebbe potuto allegare in seguito chiunque gli fosse piaciuto . Ma non avendone egli detta nè pur una giusta , nè sana , l' allegare in ultimo luogo il Padre Celot , è lo stesso , che ad una piaga , che getta sangue per ogni parte , applicar panni caldi .

Del

(1) *Pag.*73. *e* 74. *not.* (*a*) *Nap.* , *Ven. pag.*85. *e ivi not.* (*b*).

Del resto, oltre che il P. Celot (1) nulla ivi afferma di positivo intorno alla rivocazione, o non rivocazione di quel Capitolo, ma solo accenna, dubitando, le sue difficultà; a lui io contrappongo il celebre Thomassin (2), il quale conobbe egli pure, che il Capitolo citato da Incmaro col numero 134. era nell' edizione a stampa anteriore a quella del Baluzio, era, dico, il 143; ma sostiene però, che questo Capitolo abroga realmente il 120., e lo sostiene con tanta intrepidezza, che si fa meraviglia, come vi fosse stato (accennando il P. Celot senza nominarlo) chi ne avesse dubitato, e afferma, che perciò ne avea dubitato, perchè non l' avea capito; e finalmente ben lontano dal riconoscere col P. Celot per non indegno della pietà d'un Sovrano il Capitolo 120. vietante l' abbracciare vita Ecclesiastica senza permission del Sovrano, reputa anzi, e con ragione, cosa indegna d' ogni Principe Cattolico l' imporre alla Chiesa, e alle vocazioni degli uomini a stato Ecclesiastico, una servitù, a cui non soggiacquero nemmeno sotto gl' Imperadori gentili (3). Nè dee recar meraviglia l' avere il P. Celot giudicato favorevolmente di un tal Capitolo alieno dalla massima comun de' fedeli, essendo egli stato in materia di Potestà Eccle-

(1) *Concil. Duziacen. I. &c. edit. Paris. an.1658. pag.448. edit. Lugdun. ann.1706., & ibid. p.832. num.XII.*

(2) *Vet. & Nov. Eccl. Discipl. part.I. lib.III. cap.LX. pag.831. sqq.*

(3) *Ibid. cap. LXI. num. IV. V. pag.834.*

fiaſtica imbevuto di dottrine, alle quali i Veſcovi della Francia in un' Aſsemblèa (1) generale diedero la cenſura di *NUOVE, TEMERARIE, FALSE, PERNICIOSE, SEDIZIOSE*, e giudicarono, ch' egli con tali maſſime roveſciava i Canoni antichi, ch' ei non capiva, e i nuovi mettea in diſprezzo colle ſue *ERRONEE, ASSURDE*, e *FALSE* propoſizioni, e decretarono ſi faceſse iſtanza al Papa per la proibizione dell' opera di lui intitolata *de Hierarchia, & Hierarchis*: laonde al Trattatiſta il citare a ſuo favore il P. Celot non ſolo nulla giova, che anzi ſomminiſtra un nuovo argumento contro di eſso, ſiccome di colui, che non trova appoggio, ſe non in un Autore di dottrine non ſane, e dalla Chieſa Gallicana medeſima, cioè dalla Chieſa appunto del loro comune paeſe, condannate.

Ma tornando al fatto, che contro il Celot, che ne dubita, ſoſtiene il Thomaſſin, cioè alla rivocazione del Capitolo 120. pel 143. (cito qui i numeri ſecondo l'edi-

(1) *Actes, Tiltres, & Memoires concernant les affairer du Clergé de France tom.II. part.II. Titr.XII. num.XXIX. p.265. à Paris en 1646. chez Antoine Vitré*: „ Extraict du „ Procez verbal de l' Aſſemblée du „ Clergé tenuë à Mante. Ayant „ trouvé, que le livre du Pere Ce- „ lot [*De Hierarchia, & Hierarchis libri X. Rothomagi* 1641.] „ contenoit une doctrine nouvelle, „ temeraire, fauſſe, pernicieuſe, & „ ſeditieuſe, tendente a diminuer „ l'authorité du Saint Siege, à for- „ mer ſchiſmes & diviſions dans „ l' Egliſe, renverſer la diſcipline „ des anciens Canons, que l'Autheur „ n'entend pas, & mettre en me- „ pris les nouveaux par des propo- „ ſitions erronées, abſurdes, & fauſ- „ ſes &c. „

l'edizione adoprata dal Celot, dal Thomassin, e dal Trattatista) se non vi fosse di mezzo l'anacronismo, di cui nè il Celot, nè il Thomassin si avvidero, e il quale, per quanto io sappia, noi siamo stati i primi ad osservare (1), cioè che il Capitolo 120. essendo stato fatto nell'805. fu posteriore di due anni al Capitolo 143; avrebbe il Thomassin avuto ragione di dire, che il 120. era stato abrogato pel 143., poichè questo conteneva implicitamente una disposizione contraria a quello, come osservammo altrove (2); laonde anche il Re Carlo Calvo nel suo editto Pistense citò quello stesso Capitolo 134. secondo i Codici d'allora, o sia il 143. secondo l'edizione suddetta anteriore a quella del Baluzio, lo citò, dico, come un Capitolo, per cui fosse stata mutata, o abrogata che vogliam dire, la disposizione d'altri Capitoli anteriori di tempo, intorno alla libertà, o alla dipendenza dal Sovrano per abbracciar la vita Ecclesiastica (3). Ma la principale, e più importante riflessione di tutte si è, che qui trattasi di sapere, se quel Capitolo, per cui era prescritto di dover chiedere licenza al Sovrano per farsi Ecclesiastico, sia stato, o no abolito dal medesimo Carlo Magno, che l'avea fatto, e abolito per essere stato disapprovato sì dalla Chiesa, e sì dalla Repubblica della Francia; e che trattandosi per-

(1) *Pag. 479. e segg. di questo volume.*

(2) *Pag. 489. di questo vol.*

(3) Vedasi il passo di Carlo Calvo recato sopra nella *nota* della *p.* 456. *e seg.*

perciò di un fatto del ſecolo nono, non hanno intorno ad eſſo i ſentimenti di Scrittori moderni altro peſo, che quello, che poſſono dare ad eſſi gli antichi monumenti, e nulla più; laddove un paſſo preciſo, ed eſpreſſo di uno Scrittore di quel medeſimo ſecolo, qual è Incmaro, vale incomparabilmente più di tutt' i dubbj, e di tutte le conghietture poſſibili, e immaginabili dei moderni; tanto più, che Incmaro, come oſſervammò a ſuo luogo, allegò eſpreſſamente la teſtimonianza di coloro, che al fatto erano intervenuti, de' quali alcuni vivevano tuttavia, e che intorno a un tal fatto egli non potè nè fingere, nè mentire, quand' anche aveſſe voluto. Che ſe il P. Celot, il quale troppo era aſſuefatto a giuocar di capriccio, e ſolamente di paſſaggio toccò queſta materia nelle ſue note alla lettera d' Incmaro, foſſe ſtato un pò più cauto, e aveſse anzi di propoſito, e a fondo eſaminata la coſa, e aveſse ricercate, come abbiam fatto noi,ne'Capitolari originali, e negli Atti de' Sinodi di quel tempo le vere tracce del fatto, avrebbe anch' egli potuto illuſtrar a dovere un tal punto, e avrebbe più ſanamente, e coerentemente al giudizio della Chieſa, e della Repubblica Franzeſe giudicato di quel Capitolo, laddove co' ſuoi dubbj non ha fatt' altro, che imbrogliare la coſa, ed ha ſomminiſtrati al Trattatiſta dei vani preteſti, onde appuntellare le tante ſue non meno falſe, che inette cavillazioni contro la teſtimonianza d' Incmaro.

XXII.Con-

XXII. Conchiudasi adunque ormai, ripigliando tutto in poche parole, che il Capitolo di Carlo Magno addotto dal Trattatista non prova nulla, sì per essere il detto Capitolo fondato sopra un diritto oscuro, e di cui non si hanno certe, nè precise le notizie; e sì ancora per non essere stato quel Capitolo promulgato, non pur come legge, ma nemmeno come semplice, e puro Capitolo; e sì finalmente, e molto più, per essere stato disapprovato da tutto il Regno, e da Carlo Magno soppresso; comunque de' monumenti di tal soppressione non abbia avuta notizia il Trattatista erudito, e la testimonianza d' Incmaro, che la medesima soppressione espressamente contesta, troncata abbia in parte, e in parte si sia studiato d' imbrogliar, e confondere, ignorante di molte cose, che all' argumento da lui preso a trattare appartenevano, e di quelle, che sapeva, sempre relator infedele, e insidioso. Benchè ho detto male, che quel Capitolo non prova nulla: esso prova appunto contro di lui, che l' ha recato, e osservino i lettori, se possa essere più giusta la conseguenza, ch' io ne traggo. Dico io adunque, che l' essersi a quel Capitolo opposta sin da principio, e costantemente, come abbiam già dimostrato, sì la Chiesa, e sì la Repubblica della Francia, e l' essere perciò stato soppresso da quel Sovrano medesimo, che per sorpresa lo aveva fatto, prova, aver giudicato l' antichità, che sia cosa indegna, e da non soffrirsi, il soggettare all' arbitrio della

della Poteftà laica le vocazioni allo ftato Ecclefiaftico, e che l'ordinare una tal cofa fia un fare una legge ingiufta, e ingiuriofa alla Religione. Qui è venuta a finire la terza, e ultima pruova del Trattatifta.

XXIII. Ed ecco finalmente a che fi riduce tutta la *Terza Propofizione* del *primo Punto*, o fia *prima Parte* del Trattato del Signor Butignì, e quali fieno quelle *Leggi Canoniche, e Civili*, che nel titolo della fteffa *Propofizione* egli ha enunciate, *vietanti a' fudditi del Re il cambiare ftato fenza la permiffione di lui*. I. Il Canone del Concilio Aurelianenfe, il qual Canone, fenza le altre eccezioni, a cui foggiace, non concerne nè poco, nè punto i Regolari, che fono il proprio, ed unico oggetto di tutta la noftra difputa. II. La legge *Quidam ignaviæ*, riftretta a' foli decurioni, e perciò non avente che fare cogli uomini di libera condizione, de' quali noi trattiamo; e ch' effendo ftata fatta da Valente Ariano, in odio della Fede Cattolica, fu poi da' feguenti Imperatori Cattolici, e particolarmente da Giuftiniano, abolita. III. Il Capitolo *De liberis hominibus* di Carlo Magno, non mai pubblicato, e poi abolito, e foppreffo, il quale in luogo di fervir di pruova alla *Propofizione* del Trattatifta, ferve anzi a confutarla. In tal guifa mancandogli le prove in mano, riman rovefciata fino da' fondamenti tutta la macchina, che a forza d' impofture, di troncamenti, e falfificazioni di paffi, e di raggiri, e di cabale avea egli innalzata ad ingan-

gannare i lettori; ſenza che ci ſia duopo perder più tempo, e aggiugner noja a' lettori col tener dietro a ben quattro intere pagine di mere ciarle, ch' egli impiega di ſeguito (1) a cavillar ſull' uſo comune, ch' è pur contrario al maligno ſuo impegno; poichè la rovina delle di lui prove tira ſeco a terra tutte le cavillazioni, ch' egli vi ha lavorate ſopra; le quali nè pur contenendo monumento alcuno poſitivo, che ſerva loro almeno di apparente ſoſtegno, ſpecialmente in una *Propoſizione*, in cui ſi tratta non di ſpecolazioni, ma di *leggi Canoniche*, *e Civili*, ed eſsendo appunto mere ciarle, ſarebbe quanto lungo, e tedioſo, altrettanto inutile, e e fuor di propoſito l' andarle vagliando.

XXIV. Solo ci reſta a vedere ſe ſia il Trattatiſta più fedele, che non è ſtato ſinora, nel recare in ultimo luogo, non già in pruova della ſola *Terza Propoſizione*, ma bensì in *conferma* generalmente *di quanto ho*, così egli dice (2), *nella Prima Parte ſtabilito*, *l' eſempio che ſi trae da una celebre Novella dell' Imperador Majorano*; e ſe, dopo aver riferito colla fedeltà, che ora vedremo, sì in volgar, che in latino, un lungo ſquarcio di quella Novella, ripigli poi (3) con ragione: *Si può egli deſiderare un eſempio più di queſto a propoſito per la noſtra quiſtione?* Vediamolo. Ordina in tale Novella l'Im-

(1) *Pag.* 74. — 78. *Nap.*, *Ven. pag.* 85. — 90.
(2) *Pag* 78. *e ſeg. Nap.*, *Ven. pag.* 90.
(3) *Pag.* 83. *N.*, *V. pag.* 94.

l' Imperadore (1), che le fanciulle datesi a professar castità, non sieno per l' imposizione del sacro velo consagrate prima di aver lodevolmente compiuti quarant'anni di verginità; decretando contro i genitori di esse fanciulle, o, se non gli avessero, contro le fanciulle medesime, che contravvenissero a quest' editto, la multa della terza parte delle loro sustanze; e contro i ministri della Chiesa, che vi concorressero, la pena di esilio. Osservò giustamente il gran Cardinale Baronio (2), es-

(1) Dopo avere lungamente ricercata una tale Novella, la quale non è punto comune, e la qual il Trattatista, a cui non tornava a conto, che i lettori potessero vederla in fonte da se medesimi, avea stimato bene di non indicare in qual libro, o in quale raccolta esistesse, mi riuscì finalmente di ritrovarla stampata con altre Novelle appresso il Codice Teodosiano dell' edizione di Parigi dell' anno 1586. *pag.625. seqq.* La disposizione della stessa Novella da me qui sopra riferita in italiano con brevità, nella Novella medesima è espressa con questi termini. „ Edictali lege sancimus, filias, quas „ pater, materve a seculari permix„ tione translatas, Christianæ fidei „ servare præcepta continuata virgi„ nitate senserunt, in beatæ vitæ „ proposito permanentes, non ante „ suscepto honorato capitis velami„ ne consecrari, quam annos æta„ tis 40. emensæ, talibus infulis „ inoffensa meruerint observatione de„ corari, & multi temporis series, „ & cælestis consuetudo servitii, ad „ perfidam voluntatem novis desi„ deriis aditum non relinquant „. Sin qua ha trascritto anche il Trattatista; ma ha poi lasciato nella penna il meglio, ch' è ciò, che siegue immediatamente: „ Qui ante defini„ tum temporis spatium sanctimo„ nialem puellam aliis adulti sexus „ sui votis calentem memoratorum „ quisquam parentum velari fecerit, „ atque permiserit, tertia bonorum „ parte multetur; eadem pœna con„ stringi etiam illa, quæ parentibus „ destituta, ut intra prædictæ æta„ tis annos voluerit consecrari. Dia„ coni quoque, qui huic rei mini„ sterium contra interdicta præbue„ rint, proscriptione plectantur „.

(2) *Annal. Eccles. edit. Lucen. an.* 1741. *tom.*VIII. *ad ann.* 458. *num.*IV. *pag.*114.

esſere ſtato fatto da Majorano un tal editto a iſtanza del Papa S. Leone I., il quale avendo ordinato, come abbiamo nell' antico libro Pontificale, *ut Monacha non acciperet velaminis capitis benedictionem, niſi probata fuerit in virginitate annis quadraginta* (1), a fine di coſtrignere all' oſſervanza di queſt'ordine, malgrado loro, i nobili Romani (i quali, per isbrigarſi dalle figliuole, le faceano velare contro lor voglia, onde non più poteſsero dal Monaſtero fare alle lor caſe ritorno) ottenne dall' Imperador queſta legge, *ut Imperatoria coercerentur auctoritate*, come riflette il medeſimo Cardinale, *qui ſanctiones Eccleſiaſticas parvipenderent*, in quel tempo, in cui non eſsendo anche Roma ſoggetta al dominio temporale de' Papi, aveano queſti ſpeſse volte biſogno, per far eſeguire i loro decreti Eccleſiaſtici, dell' appoggio degl' Imperadori.

Ma

(1) Vuolſi avvertire, trovarſi della varietà sì ne' Codici a penna, e sì negli eſemplari ſtampati, in alcuni eſſendo ſcritto *ſexaginta* invece di *quadraginta*. Ma *quadraginta* leſſe il Baronio; e prima di lui Antonio Agoſtino (*Epit. Jur. Pontific. lib.* IX. *tit.* 66. *cap.* IX. *tom.* I. *pag.* 436. *edit. Rom. an.* 1614.) avendo trovato ſcritto LX., correſſe al margine l'errore, mettendo XL. Probabilmente i numeri Romani appunto debbono aver dato occaſione a' copiſti di sbagliare traſponendo alla L. la X., che andava antepoſta; e l'errore in altre copie ſi diffuſe anche ſcritto con lettere, non con numeri, *ſexaginta*. In due codici antichi, l'uno Regio, e l'altro Mazarino, adoprati nell'edizione fatta in Parigi l'anno 1649. del libro Pontificale, o ſia delle Vite de' Pontefici d' Anaſtaſio Bibliotecario, è ſcritto con lettere *quadraginta*: Vedaſi la ſteſſa edizione *Variantes lectiones ad Vitas Pontif. Anaſtaſii Bibliothecar. pag.* 262. *ad Pag.* 27.

Ma il Trattatista confessando anch' egli (1), che *San Leone invitò l' Imperadore a fare questo regolamento*, nondimeno ne tira questa mirabile conseguenza (2): *Riconósceva dunque quel Santo Papa, ch'era cosa dipendente dall' autorità secolare; altrimenti si sarebbe contentato di far sopra di ciò egli medesimo un decreto, e d'invitar l'Imperador Majorano a prestargli mano per eseguirlo*. Ma con qual fronte ardisce egli negare, che abbia fatto per l'appunto così San Leone? Non vi fece egli *sopra* appunto *un decreto*, di cui la notizia ci ha conservata il libro Pontificale? E il Trattatista non ha egli e nelle sue *Riflessioni intorno all' editto &c.* (3) stampate poco più di un anno prima del Trattato, e nel Trattato medesimo (4), non ha, ripeto, egli stesso fatto espressamente uso dello stesso decreto di San Leone? Come adunque, e con qual buona fede qui ora lo nega? Ora l' avere il Papa, dopo fatto il suo decreto, richiesta all' Imperadore una tale Novella, che altro fu, se non *invitarlo* per l' appunto *a prestargli mano per eseguirlo*? Io vorrei sapere dal Trattatista, in quale altra maniera avesse meglio potuto o il Papa domandare l'assisten-

(1) *Pag.84. Náp. Ven. p.95.*

(2) *Ivi.*

(3) *Pag.19. e seg.* „ Antonio Agostino Arcivescovo di Tarragona „ ha pure estratto dal Pontificale „ Romano il costume della Chiesa „ di Roma; giusta il quale, quando S. Leone istituì nella Chiesa „ di S. Pietro un Monastero, proibì alle Vergini di velarsi prima „ degli anni quaranta. „

(4) *Pag.48. Nap. not. (c), Ven. pag.60. not. (c).*

ſtenza del ſuo braccio all' Imperadore, e queſti preſtargliela, che per mezzo appunto d' una tale Coſtituzione Imperiale, la quale colle pene di multa di beni, e di eſilio, coſtrigneſse tutti ad eſeguire ciò, che dal Papa era ſtato ordinato.

Ma ſe S. Leone, ripiglia l'Avverſario, non aveſſe riconoſciuto, *ch' era coſa dipendente dall' autorità ſecolare, non avrebbe mai conſigliato l'Imperadore a far di ſuo capo un ordine puramente temporale, che traeſſe, come queſto fa, tutta la ſua forza dalla facoltà ſecolare, ſenza prendere la ſua determinazione da veruna legge, e ſenza far neppur menzione de' conſiglj del Papa, nè di verun Eccleſiaſtico Decreto*. Ma come *di ſuo capo* fece egli quell' editto l' Imperadore, ſe lo fece a iſtanza del Papa, e richieſto da lui, e per ſoſtenere col braccio ſecolare il decreto fatto antecedentemente dal Papa ſteſſo? E' vero, che non fa l' Imperadore preciſamente menzione nè del *decreto*, nè dei *conſigli*, o, per parlare più giuſto, delle iſtanze di San Leone: ma il Decreto di queſto era fatto di freſco, e ſiccome a tutti dovea eſser noto, aver egli ordinato, che le Vergini non foſsero velate prima di quarant' anni, così ognuno, che aveſſe veduta in ſeguito uſcire una Coſtituzione Imperiale ordinante la ſteſsa coſa ſotto pena di confiſcazione di beni, e di eſilio, era per accorgerſi eſsere eſsa Coſtituzione ſtata fatta dall' Imperadore non di ſuo capo, ma ſul Decreto del Papa, e per la eſecuzione di eſso; laon-

de il farne menzione l' Imperadore ancorchè sarebbe stato ben fatto (nè avrebbe omesso egli di farla, se avesse preveduto, che dopo dodici secoli un Romanziere fosse per farvi sopra simili cavillazioni) sarebbe, torno a dire, stato bene, ma nè era necessario, nè sempre si usava. Ciò adunque, che in quella Costituzione era *cosa dipendente dall' autorità secolare*, e che *dalla facoltà secolare tutta la sua forza traeva*, si fu non già la proibizione di velar le Vergini prima di quarant' anni, il che dall' autorità spirituale del Papa già era stato prescritto, e da lui traeva tutta la sua forza; ma bensì furon le pene in quella Costituzione dall' Imperadore stabilite a bella posta per impedire, che contro il divieto già fatto dal Papa si velassero prima di quarant' anni le Vergini; le quali pene non avendo potuto imporre il Papa, gli bisognò pregar l' Imperadore d' imporle. Ma l'insidioso, e infedel Trattatista, avendo veduto, che se avesse rappresentata sinceramente la cosa com' era, e avesse con ingenuità esposto a' lettori, che avendo fatto il Papa San Leone un decreto, per cui vietavasi di velar le Vergini prima di quarant' anni, l' Imperador Majoriano di seguito per una Costituzione Imperiale stabilì la pena rispettivamente di multa della terza parte de' beni, e di esilio, contro chi prima di quarant' anni le avesse velate, o fatte velare, accorgendosi, dico, il Trattatista, che a una tal sincera, e semplice esposizione del fatto avrebbono di leggieri compreso i lettori, esse-

esſere ſtata fatta quella Coſtituzione Imperiale per ſoſtenere col braccio laico il decreto Pontificio, e promuoverne l'eſecuzione; egli per ingannargli, e ſorprenderli col ſuo uſato artificio di troncare i teſti, e alterar i fatti, del decreto di S. Leone non ha fatta menzione alcuna, ed ha anzi inſinuato, non avervi fatto quel Pontefice decreto alcuno; e della Novella di Majoriano, benchè più di quattro pagine abbia impiegate a traſcriverne un lungo ſquarcio con tutto intero il preambolo, ſebben lungo, e tedioſo, e l' abbia traſcritto, per gettar polvere negli occhj altrui, e in latino, e in volgare, giunto però che fu al punto delle pene, ch' era l' eſſenziale, e il caratteriſtico della Novella, l' ha ſoppreſſo (1) ſenza laſciarne traſpirar a' lettori neppur il ſoſpetto, onde credeſſero, che nello ſquarcio da lui traſcritto conſiſteſſe tutta la Novella intera, e queſta compariſse fatta non già a ſtabilire pene temporali, e civili, ma unicamente, e preciſamente a vietare la velazion delle Vergini prima di quarant' anni.

Ma biſogna far oſservare a' noſtri lettori il raggiro, col quale ei ſi è adoprato a coprire la ſua impoſtura. Recata così tronca la Novella, e fattala comparire come una Coſtituzione, per cui preciſamente aveſse vietato Majoriano di velar le Vergini prima di quarant' anni, e nulla più, cioè come una legge, per cui la Poteſtà laica aveſſe fiſsato l' età, prima della quale non poteſſero

Kk 2 eſ-

(1) Vedi ſopra *p.* 510. *not.* 1.

esser velate le Vergini, e perciò simile a quella, ch'ei propone alla medesima Potestà laica da far intorno a non potersi fare le professioni prima di venticinque anni, ripiglia egli immediatamente di seguito, e con prodigiosa franchezza (1): *Si può egli desiderare un esempio più di questo a proposito per la nostra quistione?* E certamente se la Novella fosse tale, qual ei la reca, l'esempio non avrebbe potuto essere più a proposito: ma essendo ella stata fatta, come abbiamo veduto, non per fissare l'età di velar le Vergini, la qual età era già stata fissata dal Papa, ma bensì per assicurare con pene civili l'osservanza del regolamento, ch'era stato fatto da S. Leone, l'esempio stesso lungi da servire alla di lui questione, o sia all'argomento del di lui Trattato, conferma anzi contro di lui la vera massima de' Cattolici, che in tali materie non compete alla Potestà laica altra ingerenza, che quella di promuovere l'esecuzion delle leggi fatte dalla Potestà Ecclesiastica, stabilendo pene contro i violatori di esse, ch'è ciò, che fece con tal Novella Majoriano rispetto al velar delle Vergini, e al decreto di S. Leone; e che appunto a proposito della nostra questione, cioè della determinazion dell'età per le professioni, fecero gli Stati di Blois, e il Re Enrico III., promovendo con regia Ordinanza l'esecuzione del decreto del Concilio di Trento, per cui era stata rimessa a' sedici anni l'età delle professioni, e alla pena di

(1) Pag. 83. N., V. p. 94.

di nullità della profeſſione ſtabilita dal Concilio in caſo di contravvenzione, aggiugnendo nella ſteſsa Ordinanza la nullità de' civili contratti, come vedemmo a ſuo luogo (1). Il Trattatiſta però, il quale affidato al ſuo troncamento della Novella, e contando ſulla credulità de' lettori, domandò, ſe l' eſempio poteva eſsere più a propoſito; tirando innanzi con diſinvoltura il ſuo giuoco, ſoggiugne in appreſso (2): *Si dirà forſe, che fu Majorano biaſimato d' aver fatta queſta legge, e che la Chieſa la ſtimò opera della potenza ſecolare ſopra l'autorità Eccleſiaſtica?* Ciò ſi direbbe, e direbbeſi con ragione, ſe la legge di Majoriano foſse tale, qual' egli l' ha falſamente, mozzandola, rappreſentata: ma eſsendo ella tutt' altra, non ſi dice, che ſia ſtato Majoriano biaſimato d' averla fatta, ma che ſi biaſima l' impoſtura del Trattatiſta d' averla mozzata: nè ſi dice, ch' ella fu opera, o ſia attentato della potenza ſecolare ſopra l' autorità Eccleſiaſtica, ma bensì, che quale ſta nel Trattato, è opera dell'infedeltà dell'Autore, e uno de' di lui molti attentati contro la buona fede del pubblico; il quale Autore avendo ſinora in tutto il *Primo Punto* del ſuo Trattato perpetuamente lavorato d' impoſtura, con impoſtura l' ha voluto anco chiudere, e ſigillare. E luſingandoſi, che il giuoco gli foſse ito bene, a quella ſua interrogazione riſpoſe egli ſteſso ſeguitamente co-

(1) *Pag.*114. *e ſegg. di queſto volume.* (2) *Pag.*83. *N.*, *V. p.*94.

sì (1): *Al contrario pretende il Baronio, che fu tanto bene accolta da Papa Leone, ch' ei vuole che l' istesso santo personaggio esortasse l' Imperadore Majorano a stabilirla*. Ma questa pure è un' altra impostura. Non dice il Baronio, che sia stata *ben accolta* da Papa Leone, come se fosse stata quella legge originalmente fatta dall' Imperadore, e poi in seguito ricevuta, e ben accolta dal Papa; nè dice, che l' istesso santo personaggio esortasse l' Imperadore a *stabilirla*, come se lo stabilire, che le Vergini non si velassero prima di quarant' anni, avesse appartenuto all' Imperadore, e di lui avesse avuto bisogno quel santo personaggio per *istabilire* tal cosa: dice bensì il Baronio (2), che quel santo personaggio fece primamente un Decreto suo proprio,

(1) *Ivi.*

(2) *Tom.*VIII. *Annal. edit. Lucen. an.*1741. *pag.*214. *ad an.*458. *num.*IV. riferisce il Baronio la Novella di Majoriano, e tosto soggiugne così: „ Hæc quidem suadente „ S. LEONE ROMANO PONTIFICE, QUI ECCLESIASTICO „ DECRETO EADEM PROHIBUERAT, fuisse a Majoriano constituta ad coercendam nobiliam „ Romanorum potentiam vim inferentium filiabus; quæ de eodem „ Sancto Leone habentur scripta in „ libro de Romanis Pontificibus, fatis ostendunt, dum hæc ab ipso „ instituta esse traditur his verbis: „ *Hic quoque constituit, ut Monacha non acciperet velaminis capitis benedictionem, nisi probata fuerit in virginitate annis quadraginta* . . . Ex his intelligis, „ lector, cum de rebus sacris Imperatores leges sancivere, idipsum admonitione Sanctorum Præsulum requirentium eorum officium ex scriptis legibus statuisse; nimirum UT „ IMPERATORIA COERCERENTUR AUCTORITATE, QUI „ SANCTIONES ECCLESIASTICAS PARVIPENDERENT „.

prio, ed Ecclesiastico, per cui ciò *stabilivasi*; e non lo dice di suo capriccio (onde avesse il Trattatista a scrivere con disinvoltura nel riferire tronchi, e storpiati i sentimenti del Baronio, *pretende il Baronio, il Baronio vuole*) ma reca in mezzo il testo del libro Pontificale, onde consta aver ciò il Papa ordinato, cioè quel testo medesimo, che il buon Trattatista egli stesso citò altrove replicatamente, ma che quivi insidiosamente dissimula, e poco dopo sfacciatamente anco nega. Aggiugne il Baronio, avere il Papa richiesto l'Imperadore di assicurare per mezzo d'una sua legge l'esecuzione del suo decreto, e a tal effetto essere stata fatta quella Novella: ma questo appunto è ciò, che al Trattatista premea di nascondere a' suoi lettori, e perciò, affinchè non se ne potessero avvedere, siccome troncò la Novella, così anco i sentimenti del Baronio, non già recandone le proprie parole, ma soltanto citandone, e con errore (non so se volontario, o no) il luogo, tronca parimenti, e sfigura, riferendoli coll' infedeltà, e coll' artificio, che si è veduto.

Nè si pretenda già, prosiegue egli a (1) dire, *di trar vantaggio da tal passo del Baronio, per dire, che fu questa legge opera del Papa, per essere stato un effetto della sua persuasione: sapendosi, che San Leone invitò anzi l' Imperadore a far questo regolamento*. Oh come s'inviluppa qui da se stesso il ciarlatano, e nella sua stes-

 sa

(1) *Pag.84. N., V. p.95.*

ſa impoſtura s'imbroglia! Primieramente non per queſto ſi dice eſſer quella Novella opera del Papa, perchè ſia ſtata effetto delle di lui perſuaſive; ma ſi dice, e col teſto del libro Pontificale dimoſtraſi, che l'opera del Papa fu il regolare a quarant' anni l' età delle Vergini per ricevere il velo ſacro; onde ſiegue, che la Novella, per cui ſi decretarono le pene di multa, e di eſilio contro i violatori di un tale Pontificio regolamento, ancorchè fatta a iſtanza del Papa, fu opera però non del Papa, ma dell' Imperatore, il quale ſolo potea con tali pene temporali, e civili corroborar quel regolamento in tempo, in cui non anco aveano i Papi dominio temporale di proprj Stati. E poi, ſe perciò ſi pretendeſſe eſſere quella Novella opera del Papa, *per eſſere ſtata un effetto della ſua perſuaſione* (come finſe il Trattatiſta, che altri foſſe per dire, riducendo così egli ſcaltritamente ad inezie ciò, che quanto era vero, e perentorio contro di lui, altrettanto premevagli che non ſi traſpiraſſe) ſe ciò, dico, ſi pretendeſſe, ſarebbe ella una buona riſpoſta quella, ch' ei dà, cioè *ſaperſi, che San Leone invitò l' Imperatore a fare queſto regolamento*? Non è egli lo ſteſſo il dire, San Leone *perſuaſe* all' Imperatore di fare quella Coſtituzione; e il dire, San Leone *invitò* l' Imperatore a fare quella Coſtituzione? anzi non è ella una mera e pretta *tautologìa*? Come adunque ad una di queſte maniere di dire propoſta per modo di obbiezione, come, dico, potrebbe ſervir

vir mai di risposta l' altra significante lo stesso? Così s' impastoja egli da se medesimo nell' atto stesso, che cerca d' imbrogliare altrui.

Conchiude ei finalmente così (1): *Riconosceva dunque il Santo Papa, ch' era cosa dipendente dall'autorità secolare*. Potrebbe in alcun modo passare una tal conseguenza, se il Santo Papa, bramando, che le Vergini non si velassero prima di quarant' anni, avesse *invitato* l' Imperadore, e lo avesse *persuaso* di così ordinare: ma avendolo ordinato egli da se, e avendo richiesto in seguito l' Imperadore di corroborare con pene temporali un tale provvedimento; riconobbe dunque, che il prescriver l'età, in cui avessero a velarsi le Vergini, apparteneva alla sua propria Ecclesiastica autorità, e che soltanto l' aggiugnervi pene civili era cosa dipendente dall' autorità secolare.

XXV. Ciò, che a questi suoi non meno infedeli, e insussistenti, che artificiosi cicalecci sopra la Novella di Majoriano, egli appiccica in ultimo luogo, e che serve di chiusa al tutto il di lui *Primo Punto*, o sia *Prima Parte* del Trattato, benchè nulla monti, non vuol nondimeno essere dissimulato. Per applicare egli adunque l' esempio dell' Imperador Majoriano ai Re, riflette, non avere i Re (2) *minor diritto degl' Imperadori intorno alla disciplina della Chiesa*, citando in pruova dell'autorità de' Re sulla stessa disciplina il libro intitolato *Pro-*

(1) *Ivi*. (2) *Ivi*.

Prove delle libertà della Chiesa Gallicana; e, riportando un detto di certi antichi Ambasciatori Francesi riferito da Matteo Paris, e quello, ch' essi dissero in senso di un certo maggior pregio, torcendo egli all'*autorità*, soggiugne avere i Re *un' autorità tanto più eccellente di quella degl' Imperadori, quanto che la ricevono i Re immediatamente insieme colla vita da Dio, laddove quelli da Dio la ricevono col mezzo, e coll' interposizione degli uomini*. Il qual detto di quegli antichi Ambasciatori, di cui il Trattatista, se fosse stato suddito Imperiale, si sarebbe fatto giuoco, come di una semplicità, e di un piccolo concetto avente più di apparenza, che di sodezza, a lui nondimeno sembrò così spiritoso, ed arguto da poter servire di chiusa al suo *Primo Punto*, come ad un Sonetto, o ad un Epigramma. Non hanno bisogno dell' appoggio vano di falsi concetti i diritti rispettabili de i Sovrani: i Monarchi generalmente, sien essi Imperadori, o sien Re, hanno tutti ne' rispettivi loro Stati sovrano potere, e autorità sopra il temporale de' medesimi Stati; alla quale sovrana loro autorità debbono, per un preciso, ed essenzial dovere di religione, fedele, e rassegnata ubbidienza in tutto ciò, che concerne il governo *politico* dello Stato, i rispettivi lor sudditi, e tutti universalmente anche stranieri ossequio, venerazione, e rispetto. Ma trattandosi di Disciplina *Ecclesiastica*, la quale col suo nome istesso dimostra, esser ella una cosa distinta dal governo dello Stato

to *Civile*, la cura, e l' autorità ne appartiene non alle Potenze del secolo, ma alla Potestà *Ecclesiastica*, a cui Gesù Cristo fondatore, e Capo della Chiesa l' ha privativamente commessa, e specialmente al Romano Pontefice di lui Vicario. A confondere insieme, come fa la Setta Anglicana, queste due Potestà, *Civile* ed *Ecclesiastica*, con attribuire sacrilegamente ai Sovrani delle *Civili* Repubbliche autorità sulla Disciplina della *Chiesa*, siccome indarno si è adoprato il Trattatista, sia paralogizzando tra la protezione, e la legislazione de' Canoni, tra l'essenza spirituale de'Voti solenni, e le sequele temporali accessoriamente loro annesse, sia coll' infedelmente rappresentare quali leggi originalmente fatte dalla Potestà *Civile* le disposizioni de' Decreti *Ecclesiastici*; così molto meno gli posson giovare o il motto concettosetto di que' buoni Ambasciatori mentovati da Matteo Paris, o il libro delle *Prove delle Libertà Gallicane*. Intorno al qual libro, senza trattenermi a verificare, se lo citi il Trattatista con fedeltà, ovvero falsamente qui pur, come altrove (1), rimetto i miei lettori al giudizio, che ne formò già più di un secolo addietro una numerosa adunanza di Vescovi della Francia, i quali esecrando la *eretical servitù*, che sotto il falso specioso titolo di *libertà* per esso s' imponeva alla Chiesa, *eretico* lo giudicarono, *scismatico*, *empio*, *opposto alla parola di Dio*, e sì *alla* *San-*

(1) Vedi sopra *p.*268. *e segg. di questo volume*.

Santa Sede Apostolica, che *a' gloriosissimi Re di Francia*, *ingiurioso*, con quel di più, che distesamente ne riportammo a suo luogo (1); nè libri di questa natura sono da allegarsi a lettori Cattolici. Del resto, poichè abbiamo accompagnato il Trattatista sulle di lui stesse pedate fino alla chiusa del *Primo Punto*, anche l'*Analisi*, che ne ho fatta, piace a me di chiudere con un passo, tratto non già da Matteo Paris, nè dal libro testè mentovato *velenoso*, *e pestifero*, come il dissero que' Prelati di Francia, ma bensì dagli Atti di un Concilio tenuto ne' principj del sesto secolo da sessantacinque Sacri Pastori della Santa Cattolica Chiesa, che il Capo visibile della stessa Chiesa avevano alla lor testa. Eccolo. *NON LICUIT LAICO (Theodorico Regi) STATUENDI IN ECCLESIA, PRÆTER PAPAM ROMANUM, HABERE ALIQUAM POTESTATEM: CUI (Regi laico) OBSEQUENDI MANET NECESSITAS, NON AUCTORITAS IMPERANDI* (2).

(1) *Ivi*.
(2) *Concil. Roman. III. sub Symmaco c. II. Tom. II. Concilior. edit. Paris. an. 1714. p. 978.*

IN-

INDICE
DE' PARAGRAFI.

XIII. E

FINE DEL PRIMO VOLUME.

ER-

	ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. xi. *lin.* 14.15.	indifferente	indifferente
Pag. 7. *lin.* 6.	ma altresì come	ma come
Pag. 13. *lin.* 4.	degli Apoſtoli	degli Apoſtoli *Cap.V.*
lin. 20.21.	ſennonsè	ſe non ſe
Pag. 14. *lin.* 20.	ſennon	ſenon
lin. 23.	prima eſaminare	eſaminare
Pag. 47. *lin.* 5.	a coperto	al coperto
Pag. 59. *lin.* 9.	dovendoſi intendere *il Concilio di Cartagine* non della Profeſſione, ma	dovendoſi intendere *il Concilio di Cartagine* da lui addotto in prova dell' età di 25. anni, non della Profeſſione, ma
Pag. 85. *lin.* 11.	tre	due
Pag. 90. *not. col.* 2. *lin.* 26.	tre	due
Pag. 96. *not. col.* 2. *lin.* 10.	le vraie	la vraie
Pag. 101. *not. col.* 1. *lin.* 16.	non ſolamente il de la Guesle non dice nulla di tutto ciò, ma di più dall' atto autentico della Facoltà conſta eſpreſſamente, che	non ſolamente il de la Guesle non dice nulla di tutto ciò nè in generale, nè in particolare della Concluſione del 1589., la quale ei volea impugnare, e molto meno della Concluſione del 1588. concernente la pubblicazione del Tridentino, della qual Concluſione noi ora trattiamo, ma di cui il de la Guesle non parla poco, nè punto, e per la quale fu riſolute, che il detto Concilio dovea pubblicarſi, e riceverſi *pure, & ſimpliciter, abſque ulla modificatione*; ma di più nell' atto autentico di queſta ſteſſa Concluſione è detto eſpreſſamente, che
ivi lin. 23.	quella ſentenza	una tale ſentenza
Pag. 133. *not.* 1.	*p.* 20.	*p.* 120.
Pag. 141. *not. col.* 2. *lin.* 16.	l'Autote	l'Autore
Pag. 142. *not. col.* 1. *lin.* 18.19.	volontieri	volentieri
Pag. 154. *not. col.* 2. *lin.* 9.	indiriz-	indirizzo
Pag. 191. *lin.* 28.	ſem-	par-
Pag. 199. *lin.* 10.	del	dal
Pag. 213. *lin.* 15.16.	ſuo ſuo	ſuo
Pag. 220. *lin.* 20.	ha voluto	ho voluto
Pag. 223. *lin.* 9.	com,	come
lin. 17.	proprj e	proprj,
Pag. 271. *lin.* 7.	*DI PERICOLO,*	*DI PERICOLO?*
lin. 28.	cno	con
Pag. 288. *not. col.* 2. *lin.* 9.	exheres	exhæres
Pag. 326. *lin.* 5. 6.	Maggiorano	Majoriano
Pag. 332. *lin. penult.*	Majorano	Majoriano
Pag. 389. *lin.* 2.	privato	privato;, e ſoggetta alle eccezioni, che rileveremo tra poco,
Pag. 405. *not., & p.* 408. *not.*	1700.	1706.
Pag. 417. *not. col.* 2. *lin.* 23.	*Velen-*	*Valen-*
Pag. 502. *e ſegg.*	Celot	Cellot
Pag. 504. *lin.* 9.	*Hierarchis*:	*Hierarchis*, la qual proibizione ſeguì di fatto l'anno appreſſo 1642. (*Ind. libr. probib. edit. Rom. an.* 1758. *v.* Cellotius):
ivi not. lin. 10.	*libri* x.	*libri* IX.
Pag. 511. *lin.* 1.	Majorano	Majoriano